



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI
PERUGIA

Composta dai Magistrati:

Dott.	Gabriele Lino VERRINA	Presidente
Dott.	Maurizio MUSCATO	Consigliere relatore
Sig.	Tiziana COLONNELLI	Giudice Popolare
Sig.	Piero BORRI	Giudice Popolare
Sig.	Alessandra FOSSATI	Giudice Popolare
Sig.	Maria Cristina VALERI	Giudice Popolare
Sig.	Gianfranca COSTARELLI	Giudice Popolare
Sig.	Giuseppe FIORONI	Giudice Popolare

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Pubblicata mediante lettura del dispositivo

Nella causa

C o n t r o

1) **CALO' Giuseppe**, nato a Palermo il 30.9.1931, ivi residente

P.zza Giuseppe Verdi n.6 –

- attualmente detenuto p.a.c. presso Casa Circondariale
di Tolmezzo –

VIRTUALMENTE PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

(rinunciante ad alcune udienze)

N. 4/2002 C.A.A. Sent.

N. 3/2001 C.A.A. R.G.

SENTENZA

In data 17.11.2002

Depositata il

*Minuta depositata
il*

*Inviato estratto ex
art.28 D.M.334/89
il*

Redatta scheda il

C.P. n.

2) **ANDREOTTI Giulio**, nato a Roma il 14.1.1919, elett.te dom.to presso lo studio del difensore AVV. Franco COPPI in Roma Via B. Buozzi n.3 –

- LIBERO - GIURIDICAMENTE PRESENTE

3) **VITALONE Claudio**, nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 res. a Roma ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore AVV. Carlo Taormina in Roma Via Federico Cesi n.21 (fgl.2260 giud.) –

- LIBERO - P R E S E N T E

4) **CARMINATI Massimo**, nato a Milano il 31.5.1958, domiciliato a Formello (Roma) Via Maiano n.48 (dom. dich. alla scarcerazione) –

- già detenuto dal 14.4.1995 al 25.4.1997 –

- LIBERO - C O N T U M A C E

5) **BADALAMENTI Gaetano**, nato a Cinisi (PA) il 14.9.1923, elett.te dom.to in Italia a Cinisi (PA) Corso Umberto n.183 presso la moglie VITALE Teresa –

- attualmente detenuto p.a.c. presso il Penitenziario di Fairton (U.S.A.) –

- VIRTUALLY PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

(rinunciante ad alcune udienze)

6) **LA BARBERA Michelangelo**, nato a Palermo il 10.9.1943 ivi residente via Castellana n.346 –

- attualmente detenuto p.a.c. presso Casa Circondariale di Viterbo -

- VIRTUALLY PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

(rinunciante ad alcune udienze)

I M P U T A T I

per il reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P. per avere, agendo in concorso con BADALAMENTI Gaetano, CALO' Giuseppe, ANDREOTTI Giulio, VITALONE Claudio, LA BARBERA Michelangelo e con ignoti, i primi quattro quali mandanti, il LA BARBERA e il CARMINATI quali esecutori materiali, nonché con SALVO Antonino, SALVO Ignazio, BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore, ABBRUCIATI Danilo, GIUSEPPUCCI Franco (questi ultimi sei tutti deceduti), cagionato con premeditazione la morte di PECORELLI Carmine mediante quattro colpi di pistola.

In Roma 20.3.1979.

A P P E L L A N T I

il Procuratore della Repubblica di Perugia e le parti civili PECORELLI Rosina e PECORELLI Andrea e con appello incidentale la parte civile PECORELLI Stefano nonché proponente ricorso per Cassazione l'imputato VITALONE Claudio, avverso la sentenza 24.9.1999 della Corte di Assise di Perugia con la quale BADALAMENTI Gaetano, CALO' Giuseppe, ANDREOTTI Giulio, VITALONE Claudio, LA BARBERA Michelangelo e CARMINATI Massimo furono assolti dal reato loro ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto.

Con costituzione di PP.CC.:

- 1) PECORELLI Rosina, nata a Sessano del Molise (IS) il 3.10.1934, residente Cerenova (Cerveteri) via dei Volsci n.79, elett.te dom.ta in Roma, via Monte Santo n.68 presso il difensore Avv. Claudio Ferrazza;
- 2) PECORELLI Andrea, nato a Roma il 12.9.1964, ivi residente ed elett.dom.to in Roma, via Giovanni Bettolo n.17 presso il difensore Avv. Alfredo Galasso;
- 3) RUSSO Liliana, ved. PECORELLI, nata a Napoli il 12.12.1925, res.te a Roma, via Ugo De Carolis n.101, elett.te dom.ta in Roma via Fabio Massimo n.88 presso il difensore Avv. Raffaele Campioni;
- 4) PECORELLI Stefano, nato a Roma il 2.3.1957, residente in Cape Town Repubblica del Sud Africa, elett.te dom.to in Perugia presso il

difensore Avv. Francesco Crisi.

CONCLUSIONI

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Voglia l'adita corte dichiarare la colpevolezza di Calò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, Carminati Massimo, Badalamenti Gaetano e La Barbera Michelangelo in ordine al delitto di omicidio doloso aggravato, loro ascritto in termini di concorso, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, condannare ciascuno dei predetti imputati alla pena di anni ventiquattro di reclusione ed al pagamento in solido delle spese processuali, oltre alla pena accessoria prevista dalla legge.

PARTI CIVILI Pecorelli Stefano, Pecorelli Rosina e Pecorelli Andrea:

Voglia l'adita corte dichiarare la colpevolezza di Calò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, Carminati Massimo, Badalamenti Gaetano e La Barbera Michelangelo e condannarli al risarcimento dei danni, cagionati dal delitto, da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a ciascuna delle parti civili, a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva inter partes, la somma di denaro indicata nelle conclusioni scritte, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

DIFENSORI DEGLI IMPUTATI Calò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, Carminati Massimo, Badalamenti Gaetano e La Barbera Michelangelo:

Voglia l'adita corte confermare in toto l'appellata sentenza emessa in data 24.9.1999 dalla corte d'assise di Perugia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

INTRODUZIONE

Carmine Pecorelli fu ucciso la sera del 20 marzo 1979 in Roma, nei pressi della redazione di O.P, settimanale da lui diretto, con quattro colpi di pistola esplosi da una stessa arma munita di silenziatore. Nella circostanza

fu usata una pistola semiautomatica calibro 7,65 Browning/32 auto, riconducibile, probabilmente, ad una delle seguenti armi: MAB modello D(di fabbricazione francese), ASTRA 300, Erma KGP 68, Beretta modello 81, che esplose due cartucce marca Fiocchi e due cartucce marca Gevelot, queste ultime di fabbricazione francese, piuttosto rare, facenti parte di un lotto fabbricato in epoca successiva al 1976. Nell'occasione agirono, probabilmente, almeno due persone perché due furono gli individui notati da Franca Mangiavacca, collaboratrice ed amante del Pecorelli, sul luogo dell'omicidio.

La vittima era un giornalista, che aveva rapporti con personaggi di spicco appartenenti agli ambienti più disparati, che gli consentivano di entrare in possesso, in via esclusiva, di notizie di grande interesse pubblico, alle quali Pecorelli cercava di dare la massima diffusione, sia pubblicandole sulla sua rivista, sia consentendo ad altri giornalisti di attingere al materiale in suo possesso.

La sua vita privata, pur caratterizzata da un matrimonio finito e da diverse relazioni sentimentali, da ultimo con Franca Mangiavacca, non presentava, secondo i giudici di primo grado, aspetti tali da fare pensare che in tale ambito dovesse essere individuato il movente del delitto, sicché quest'ultimo era da ricercare nell'attività professionale svolta dalla vittima, come confermavano i tentativi di depistaggio messi in atto subito dopo l'omicidio – rivendicazione dell'omicidio da parte di un sedicente gruppo anarchico nella notte sul 21 marzo 1979; lettera anonima inviata al procuratore della repubblica di Roma indicante in Licio Gelli il mandante dell'omicidio; abbandono a bordo in un taxi, la notte sul 15 aprile 1979, di un borsello contenente, fra l'altro, la fotocopia di una scheda relativa a Carmine Pecorelli, che indirizzava le indagini verso le B.R., nonché le minacce telefoniche ricevute dal Pecorelli nei mesi precedenti l'omicidio, il danneggiamento dell'auto del medesimo e le preoccupazioni per la sua vita espresse dallo stesso Pecorelli in relazione agli articoli che andava scrivendo. Del resto, proprio il giorno dell'omicidio Pecorelli, nel consegnare a Umberto Limongelli, cugino e suo collaboratore al giornale,

un pacco, contenente apparentemente fogli e definito esplosivo, perché lo portasse in tipografia, espresse ancora una volta timori per la sua vita: del pacco, regolarmente consegnato e ritirato da persona sconosciuta al Limongelli, non è stata trovata alcuna traccia.

La corte di primo grado, pertanto, ha esaminato le varie vicende trattate da Pecorelli sulla sua rivista, soprattutto con riferimento a quelle che, al momento dell'omicidio, si presentavano come attuali, perché nuove o perché riproposte all'attenzione del pubblico attraverso la rivelazione di nuovi particolari o la fornitura di una nuova chiave di lettura, sulla premessa che solo una notizia attuale è idonea, per il pericolo che la sua pubblicazione rappresenta, a costituire valido movente per la soppressione di una persona. Dall'esame degli scritti pubblicati sulla rivista sono emerse cinque vicende aventi spiccate caratteristiche di pericolosità per gli interessati, vale a dire: il golpe Borghese, l'Italcasse, il fallimento Sindona, il dossier Mi.Fo.Biali, il caso Moro(16.3/9.5.1978).

IL GOLPE BORGHESE

La vicenda giudiziaria del c.d. Golpe Borghese, come ricostruita dai primi giudici, è nata su impulso di Giulio Andreotti, ministro della difesa all'epoca, il quale, avuta notizia, dal generale Gianadelio Maletti del servizio segreto (Sid), di una attività golpista di Valerio Borghese e del coinvolgimento in essa del generale Vito Miceli, suo predecessore, aveva trasmesso il rapporto fornito dal Sid all'autorità giudiziaria.

Dell'indagine era stato incaricato il sostituto procuratore della repubblica di Roma, Claudio Vitalone.

Pecorelli era in possesso di documenti segreti e aveva preso netta posizione in favore del generale Vito Miceli, sostenendo che dal rapporto originale e completo erano stati eliminati i nomi di politici e di alti funzionari che avevano aderito al golpe e precisando, ancora, che l'originario dossier era stato regolarmente inviato dal generale Vito Miceli alla magistratura, che l'aveva restituito, avendo preferito lavorare su ipotesi minori. Nei suoi articoli Carmine Pecorelli aveva sempre sostenuto che il coinvolgimento del generale Vito Miceli nel c.d. Golpe Borghese era stato

frutto di un piano di Giulio Andreotti per continuare ad esercitare il potere e che per attuare tale piano lo stesso Andreotti aveva consapevolmente omesso di mandare alla autorità giudiziaria tutte le informative del generale Vito Miceli sul golpe e si era servito di Claudio Vitalone per colpire Vito Miceli.

Carmine Pecorelli aveva inquadrato tutta la vicenda del coinvolgimento di Vito Miceli nel golpe Borghese nella più ampia vicenda Giannettini/ SID/ Miceli/Maletti, relativa al ruolo ricoperto dal primo nella c.d. strage di Piazza Fontana, attribuendo a Giulio Andreotti e non a Rumor la decisione di opporre il segreto di Stato sull'appartenenza di Guido Giannettini al Sid; egli, poi, aveva richiamato l'attenzione su uno strano furto subito da Aldo Moro nel 1975, relativo a documenti che si dicevano inerenti al c.d. golpe Borghese, i quali avrebbero dimostrato come il golpe Borghese fosse stato una farsa montata da Giulio Andreotti. Inoltre, quanto detto a proposito del c.d. Golpe Borghese veniva da Pecorelli messo in relazione alla riorganizzazione dei servizi segreti, che in quel periodo il governo, presieduto da Giulio Andreotti, aveva approvato, sino a mettere in luce che lo smantellamento dei vecchi servizi segreti (SID) era a tutto vantaggio dello stesso Giulio Andreotti, capo del governo, e in secondo luogo di Francesco Cossiga, ministro dell'interno all'epoca, i quali avevano messo a capo dei servizi personaggi politici abituati al compromesso.

Il “c.d. Golpe Borghese” porta, dunque, secondo i primi giudici, a Giulio Andreotti e a Claudio Vitalone, al primo dei quali Pecorelli attribuisce la responsabilità di avere usato il generale Vito Miceli come capro espiatorio per tutelare la propria posizione di ministro della difesa, che aveva opposto il segreto di Stato sulla appartenenza del giornalista Guido Giannettini, imputato a Catanzaro della “c.d. strage di Piazza Fontana”, al Sid, mentre al secondo attribuisce la responsabilità di avere condotto l'istruttoria del processo secondo le direttive di Andreotti, di cui era la longa manus al palazzo di giustizia di Roma, in modo da conseguire l'assoluzione per alcuno dei golpisti e la condanna per altri.

Inoltre, il caso del c.d. Golpe Borghese” era, benché all'epoca fosse finito il processo e Claudio Vitalone fosse stato trasferito alla procura generale

presso la corte di appello di Roma, ancora attuale in relazione al cosiddetto memoriale Moro, trovato nel covo delle brigate rosse scoperto a Milano nel settembre 1978 in via Montenevoso, contenente analisi e conclusioni sul ruolo di Giulio Andreotti in relazione al c.d. Golpe De Lorenzo e al golpe Borghese, e in genere al rapporto tra Giulio Andreotti e i servizi segreti che ricalcano fedelmente le conclusioni espresse da Carmine Pecorelli negli articoli “Chi ha smantellato i servizi segreti”, pubblicato su OP del 28/3/1978, durante il sequestro dell’on. Aldo Moro, e “Il memoriale questo è vero e questo è falso”, pubblicato prima che gli organi istituzionali provvedessero a rendere pubblico il memoriale Moro 1978.

Segno questo che Carmine Pecorelli era in grado di arrivare a fonti diverse da quelle ufficiali per conoscere notizie sul sequestro di Aldo Moro senza che ciò significasse che fosse in possesso di copia del memoriale.

Quanto appena detto, e cioè che Pecorelli poteva attingere a notizie riservate sul contenuto degli scritti di Moro rendeva, secondo la corte di primo grado, il c.d. Golpe Borghese un valido movente per l’uccisione del giornalista Carmine Pecorelli.

IL CASO ITALCASSE

In tale denominazione sono comprese diverse vicende aventi come comune denominatore l’ingerenza dei partiti politici nella gestione del credito da parte delle banche pubbliche ed i suoi riflessi nel finanziamento di detti partiti.

Il fulcro centrale è, senza alcun dubbio, la gestione dell’Italcasse, istituto centrale delle casse di risparmio italiane, che in quel momento era al centro di inchieste amministrative e per il quale erano in corso inchieste della magistratura, che venivano comunemente definite “lo scandalo dei fondi neri” e “lo scandalo dei fondi bianchi”, intendendo con il primo termine la vicenda connessa al finanziamento illecito dei partiti, con operazioni “in nero” nella contabilità dell’istituto, e con il secondo termine la vicenda connessa alla concessione, in violazione di norme di legge e di regolamento, del credito a imprese collegate al mondo politico. Dall’ordinanza del G.I. di

Roma del 11/6/1981 emerge che l'istituto aveva favorito gruppi economici o persone, che a quei gruppi appartenevano, attraverso operazioni consistenti:

- nella sottrazione di fondi elargiti direttamente a quei gruppi di potere (c.d. fondi neri per decine e decine di miliardi) attraverso falsità contabili con cui si creavano fondi a disposizione di gruppi di potere soprattutto dei partiti della maggioranza governativa, e di persone a loro fedeli o, comunque, collegate (tramite assegni circolari di £ 5.000.000 e £ 10.000.000, detti fondi furono distribuiti alla D.C., al P.S.I. al P.R.I. al P.S.U.);
- nell'abuso dell'esercizio del credito ordinario, attraverso forme apparentemente lecite (c.d. fondi bianchi), a favore di determinate persone, solo perché vicine a certi gruppi di potere, le quali a loro volta favorivano i loro protettori politici. Questo meccanismo, consistente nell'erogazione di credito per somme ingentissime, senza preventivo accertamento tecnico istruttorio, senza garanzia alcuna e mascherandole per operazioni di breve termine, come previsto dallo statuto, anziché di medio termine, come esse erano in realtà, ruotava intorno alla figura del direttore generale e ai membri del consiglio di amministrazione che, nominati da gruppi politici ben determinati, non avevano alcuna difficoltà a concedere crediti agli imprenditori legati agli stessi gruppi politici.

Tra i grandi gruppi economici che avevano avuto accesso al credito presso la Italcasse vi era, per quello che interessa questo processo, il gruppo facente capo ai fratelli Caltagirone (i quali avevano beneficiato di credito, nell'anno 1975, per complessivi duecentonove miliardi, senza garanzie e istruttoria e senza che ne avessero titolo, perché operavano nel campo dell'edilizia, disciplinato dallo specifico settore del credito edilizio con le garanzie connesse a tale settore dell'attività economica), la Nuova Flaminia, facente capo a Lay Ravello, Balducci Domenico e Calò Giuseppe, il gruppo S.I.R./RUMIANCA, facente capo a Nino Rovelli, composto da una molteplicità di società (costituite per parcellizzare la produzione e ottenere così una maggior messe di contributi statali per lo sviluppo del mezzogiorno), finalizzate alla diversificazione della produzione, avente

come materia prima il petrolio. In quest'ultimo caso non v'è stata un'erogazione diretta di credito da parte dell'Italcasse, ma si è avuto, comunque, un illegittimo esborso di denaro, utilizzando con spregiudicatezza i meccanismi per attingere al finanziamento pubblico. Ed invero, la Sir e le sue collegate avevano sfruttato, per ottenere credito non altrimenti ottenibile, stante la loro disastrosa situazione finanziaria, le leggi emanate per l'industrializzazione del mezzogiorno, che prevedevano la possibilità di accedere ai crediti agevolati e di ottenere contributi a fondo perduto dalla Cassa.

Il meccanismo prevedeva la richiesta di finanziamenti, a tasso agevolato, ad un istituto di credito speciale che in genere era l'IMI ovvero l'ICIPU o il CEIS. Detti istituti, ricevuta la richiesta e la documentazione presentata dal richiedente, dovevano provvedere all'istruzione della pratica per l'erogazione del credito ed in attesa del completamento dell'iter burocratico potevano, ma non erano tenuti legislativamente, concedere un prefinanziamento a tasso ordinario. La pratica, così istruita, perveniva al ministero per gli interventi straordinari per il mezzogiorno, il quale provvedeva ad una autonoma istruttoria, la sottoponeva, se ne ricorrevano le condizioni, al vaglio del CIPE e, all'esito dell'istruttoria, se questa era positiva, il ministro per gli interventi straordinari per il mezzogiorno emanava un parere di conformità, che veniva inviato all'istituto di credito a cui era stata richiesta l'erogazione del credito e alla Cassa per il mezzogiorno per quanto di rispettiva competenza in relazione all'ammissione al credito agevolato e all'erogazione di contributi a fondo perduto.

Su tale meccanismo di attingimento al credito agevolato si innestava l'erogazione, anomala, del credito da parte dell'Italcasse la quale, su presentazione del parere di conformità e con il rilascio da parte della società richiedente di una delega ad incassare i contributi a fondo perduto, erogati dalla Cassa per il mezzogiorno, e sulla base di questa sola condizione, erogava un credito a titolo di prefinanziamento. Così la SIR aveva beneficiato di credito, da parte dell'Italcasse, per duecentosedici miliardi, come anticipazione di contributi della regione Sardegna e della Cassa per il

Mezzogiorno, senza istruttoria della pratica né documentazione alcuna e facendo riferimento solo ai pareri di conformità del ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

Carmine Pecorelli ha costantemente seguito le vicende dell'Italcasse e dei suoi principali debitori, attingendo a notizie fornite da sue personali fonti e pubblicizzando al massimo il contenuto della relazione ispettiva della Banca d'Italia sulla Italcasse a lui consegnata da Franco Evangelisti. Tale interesse si è tramutato in una serie di articoli, pubblicati con cadenza quasi settimanale, in cui segnalava:

- che il mondo politico tendeva a scaricare tutta la responsabilità della situazione dell'Italcasse sul direttore generale, Giuseppe Arcaini, che era in precarie condizioni di salute, avendo la magistratura centrato l'attenzione solo su un conto di £ 6.000.000.000, intestato a Giuseppe Arcaini, tralasciando altre operazioni;
- riprendeva la notizia del salvataggio del gruppo Caltagirone, attraverso l'operazione della Flaminia nuova, catalogava tale operazione come equivoca e dava anche conto che il tentativo di salvataggio, posto in essere da Giampaolo Finardi, era fallito perché non si erano verificate le condizioni richieste ivi compresa l'autorizzazione della Banca d'Italia;
- ritornava sui finanziamenti concessi dall'Italcasse in favore di grosse società, sponsorizzate da partiti politici, che avevano provocato un buco di oltre 1000 miliardi, e affermava che lo scandalo Italcasse era il frutto della corruzione politica del paese; in particolare, Carmine Pecorelli metteva in evidenza la posizione dei gruppi SIR e Caltagirone, reputando più grave quella della SIR che non aveva fornito garanzie, al di fuori di una fidejussione personale, e non aveva possibilità di rimborsare il credito della Italcasse;
- segnalava che, fallito il tentativo di salvataggio dei fratelli Caltagirone, effettuato tramite il gruppo Flaminia Nuova/Sofia/ Conte/ Lavello, si era tentata una nuova via attraverso l'acquisizione del gruppo dei fratelli Caltagirone da parte della società Immocri, di cui erano soci la stessa Italcasse e i suoi maggiori dirigenti, avente come scopo sociale

iniziale la costruzione di bagni pubblici in Roma, ma che in realtà non aveva mai operato e serviva per il salvataggio degli amici dell'Italcasse, e faceva presente che il salvataggio non era andato a buon fine perché la trattativa sarebbe stata troppo onerosa per l'Italcasse, mentre il gruppo Caltagirone non era in grado di dare di più;

- rilevava che dall'Italcasse erano scomparse £ 1.200.000.000 che erano servite, con un gioco in borsa (si fa riferimento alle obbligazioni Enel) al finanziamento di tutti i partiti;

- poneva l'accento sui sistemi di finanziamento dell'Italcasse, indicando la mancanza di istruttoria, basata sulla documentazione presentata, che presupponeva un previo accordo tra il debitore e Giuseppe Arcaini, la qualità dei debitori, che presupponeva l'esistenza di potenti padrini politici vicini ai debitori e la mancanza di adeguate garanzie;

- poneva, poi, l'accento su un'operazione di finanziamento delle società interessate al salvataggio del gruppo Caltagirone - operazione sulla quale da più parti erano stati espressi dubbi –e, in particolare, indicava sia la proposta fatta in data 26.1.1978 dal nuovo direttore Giampaolo Finardi, di aumento del castelletto da £ 400 milioni a £ 1000 milioni, dopo soli due giorni dalla richiesta, in favore del gruppo Sofia/Flaminia Nuova, quando una analoga richiesta era stata respinta nel settembre 1977 a causa dell'insoddisfacente andamento del rapporto, sia la concessione di una nuova linea di credito per cinque miliardi, erogata ad altra società dello stesso gruppo;

- riprendeva un intervento in parlamento, su analogo scandalo sull'Italcasse, scoppiato nel 1958, quando ministro del tesoro era Giulio Andreotti. In particolare, si trattava di un finanziamento alla DC, avendo scontato l'istituto cambiali della DC per novecento milioni. In quella occasione, l'opposizione lamentava che l'ufficio di sorveglianza del ministro del tesoro non aveva esercitato alcun controllo e imputava tale omissione al sottosegretario al tesoro, Giuseppe Arcaini, il quale, a seguito dello scandalo, era stato nominato direttore dell'Italcasse, come successore di quello coinvolto nello stesso scandalo;

- evidenziava la posizione debitoria della Sir, che risultava debitrice dell'Italcasse per circa duecentonovanta miliardi, e di Rovelli, indicando come problematico il loro rientro e sottolineando il loro riflesso sul bilancio dell'istituto; metteva, inoltre, l'indice sul disastro finanziario della Sir, che non era in grado di acquistare neppure le materie prime e sperava solo in un intervento governativo con l'aiuto dei sindacati per andare avanti;

- poneva a raffronto la posizione del gruppo Sir con gli istituti di credito speciale, in relazione anche ai crediti dell'Italcasse, osservava che, a garanzia dei crediti ricevuti, la Sir aveva rilasciato mandato a riscuotere i contributi in conto capitale e in conto interesse che la Cassa per il Mezzogiorno avrebbe erogato per la costruzione o il completamento dei futuri stabilimenti e faceva presente che tali stabilimenti, per quello che emergeva dalla inchiesta per i crediti rilasciati dagli istituti speciali, non erano operativi per cui neppure l'aiuto provvidenziale della Cassa per il mezzogiorno avrebbe potuto risollevarne le sorti dell'Italcasse per il recupero dei suoi crediti;

- analizzava la situazione del gruppo SIR, facendo una radiografia delle società del gruppo, dei finanziamenti avuti dagli istituti di diritto pubblico, come IMI, ICIPU, CEIS, annotando anche le irregolarità commesse da tali istituti nella concessione del credito e nei controlli diretti a verificare la realizzazione degli impianti ed il loro collaudo, attraverso cui si accedeva ai contributi della Cassa per il mezzogiorno e ai crediti agevolati erogati sempre dalla Cassa per il mezzogiorno, e diagnosticando lo stato di crisi irreversibile del gruppo chimico;

- ritornava nuovamente sulla vicenda dei finanziamenti ricevuti dalla Sir, tramite Imi e altri istituti di diritto pubblico, metteva in relazione la figura di Nino Rovelli anche con l'Italcasse e faceva presente che nei confronti di questo istituto era stata posta in essere una vera e propria truffa in quanto l'ultimo finanziamento di trenta miliardi era stato garantito dalla cessione del futuro mutuo ottenuto dall'I.M.I., mentre,

incassato il denaro, Rovelli si era ben guardato dal restituire la somma. Da tale vicenda faceva discendere che Nino Rovelli riceveva protezione sia in ambiente giudiziario sia politico e che tali ambienti erano così potenti da permettergli di chiedere un aumento della sua partecipazione nel consorzio di salvataggio delle sue stesse aziende, facendo così uno stretto collegamento tra la vicenda Sir e la vicenda Italcasse;

- prospettava un intervento dei politici per salvare la SIR di Rovelli, facendo confluire la chimica privata in quella pubblica (come effettivamente era avvenuto);

Ma la vicenda dell'Italcasse presenta due altri aspetti rilevanti:

1. Tra i suoi clienti vi era anche la Nuova Flaminia che, non solo era una dei beneficiari dell'erogazione illegittima del credito da parte dell'Italcasse, ma aveva interesse ad un tentativo di salvataggio del gruppo Caltagirone insieme a società facenti capo a Tobia Conte, ed era nelle mani di Giuseppe Calò che operava attraverso Domenico Balducci, suo prestanome, il quale a sua volta si serviva di prestanome;

2. dell'Italcasse si era interessato Aldo Moro nei suoi "c.d. memoriali", ponendo l'attenzione su di essa per la sua funzione di "canale avvilente (di finanziamento) che si ha il torto di ritenere meno importante o più inestricabile di altri."

Secondo i primi giudici nei fatti in questione erano interessati sia Claudio Vitalone sia Giulio Andreotti e gli elementi che indicano un ruolo di costoro nella vicenda Italcasse, complessivamente valutata, sarebbero i seguenti:

1. Il tentativo di soluzione della posizione debitoria del gruppo Caltagirone, che in quel momento era critica e si prospettava il fallimento delle loro società;

2. la nomina di Giampaolo Finardi a successore di Giuseppe Arcaini nella carica di direttore generale dell'Italcasse;

3. la vicenda degli assegni emessi dalla Sir nel 1976;

4. la cena al circolo privato "La Famiglia Piemontese" in cui si era parlato della copertina di OP, relativa a tali assegni.

In ordine alla vicenda dei finanziamenti al gruppo dei fratelli Caltagirone e al salvataggio finanziario di detto gruppo attraverso la società Nuova Flaminia, che devono essere trattati unitariamente, vi sarebbe l'interesse di Giulio Andreotti e di Claudio Vitalone.

Va premesso, al riguardo, che è provata l'esistenza di rapporti intensi tra i fratelli Caltagirone, soprattutto Gaetano Caltagirone, Giulio Andreotti, Franco Evangelisti e Claudio Vitalone, risalenti al 1975 per Caltagirone-Vitalone e all'infanzia per Andreotti-Caltagirone, così come vi erano rapporti tra Giulio Andreotti, Franco Evangelisti e Claudio Vitalone.

Ma, oltre a vincoli di amicizia, i fratelli Caltagirone e, in particolare, Gaetano Caltagirone, facevano parte di quella schiera di imprenditori che, per la comunanza di idee politiche, erano molto vicini al partito di cui Giulio Andreotti era uno dei massimi leader; meglio ancora, i predetti erano molto vicini alla corrente di cui Giulio Andreotti era il capo indiscusso e Franco Evangelisti era, all'epoca, uno dei suoi più influenti esponenti; corrente a cui aderirà anche Claudio Vitalone nel momento in cui inizierà la sua carriera politica (in precedenza per stessa ammissione di Claudio Vitalone, la sua fede politica era quella del partito di Giulio Andreotti, anche se la sua attività politica era cessata nel momento in cui era entrato a far parte della polizia di stato).

Va ancora detto che Gaetano Caltagirone, proprio per i rapporti di amicizia, che aveva con Giulio Andreotti e con Franco Evangelisti, era anche un finanziatore della corrente facente capo ad Andreotti.

In questo contesto di rapporti amichevoli, "scoppia" la vicenda relativa ai finanziamenti erogati dall'Italcasse alle società del gruppo facente capo ai tre fratelli costruttori e che per comodità sarà chiamata vicenda Italcasse/Caltagirone e, cioè, la vicenda relativa alla soluzione della esposizione debitoria di tali società del gruppo nei confronti dell'Italcasse; vicenda, questa, che aveva dato origine a procedimenti penali e civili dal momento che erano in corso delle indagini sull'Italcasse in relazione proprio ai finanziamenti illegittimi – non illegali- posti in essere dall'istituto di credito e vi erano rischi di fallimento per l'indebitamento delle società

facenti capo ai tre fratelli.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che nel 1978/79 la situazione del gruppo dei fratelli Caltagirone fosse critica tanto che, anche se erroneamente, nell'anno 1980 fu dichiarato il fallimento delle società del gruppo e degli stessi Caltagirone; ed è altrettanto certo che l'indebitamento del gruppo nei confronti dell'Italcasse era ingente, sicché non era possibile un rientro immediato dei debiti.

Tanto premesso, occorre ancora preliminarmente accertare, sempre secondo i primi giudici, come si è articolato il piano di salvataggio del gruppo dei fratelli Caltagirone.

A fronte di un indebitamento per oltre duecento miliardi del gruppo Caltagirone, era stato proposto dalla Flaminia Nuova di Lay Lavello, in realtà facente capo a Domenico Balducci e a Giuseppe Calò, e dalla INVIM con alcune società di assicurazioni, facenti capo al finanziere Tobia Conte, un piano, trattato con Francesco e Gaetano Caltagirone, che prevedeva la sostituzione nella posizione debitoria dei fratelli Caltagirone con la cessione al gruppo subentrante delle società proprietarie degli immobili in costruzione.

Tale piano era stato sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Italcasse pochissimi giorni dopo la sua presentazione e i fatti erano avvenuti tra il dicembre del 1977 e il gennaio del 1978.

Dopo tale approvazione vi erano stati contatti con la Banca d'Italia che non aveva approvato il piano, ritenendo che le garanzie, fornite dai successori nella posizione debitoria, non fossero adeguate (si ricordi che in quel periodo la Flaminia Nuova era sospesa dalle quotazioni borsistiche ed era indebitata anch'essa con l'Italcasse).

Venne, perciò, studiato un altro piano che prevedeva l'intervento della società Immocri, ma anch'esso non aveva avuto esito positivo. Successivamente era stato dichiarato il fallimento delle società del gruppo dei fratelli Caltagirone.

Legale dei fratelli Caltagirone, per l'aspetto civilistico era, tra gli altri, Rodolfo Guzzi, il quale, sempre secondo i primi giudici, offre elementi

importanti per potere affermare che Claudio Vitalone, benché sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma, si è interessato della vicenda dei fratelli Caltagirone. Egli, infatti, ha partecipato a riunioni, in qualità di consulente per la difesa dei fratelli Caltagirone, in ragione della grande amicizia che lo legava ai predetti; riunioni che avvenivano nello studio di via Mazzini e a cui partecipavano i fratelli Claudio e Wilfredo Vitalone, l'avv. Pettinari, l'avv. Dipietropaolo dello stesso studio, l'avv. Gambino e, occasionalmente, i fratelli Caltagirone.

La testimonianza di Rodolfo Guzzi permette, con altrettanta chiarezza, di potere affermare che del salvataggio del gruppo Caltagirone si sono interessati Franco Evangelisti e Giulio Andreotti.

Ora, se a ciò si aggiunge che Mario Sarcinelli, all'epoca capo della vigilanza della Banca d'Italia, ha avuto con Franco Evangelisti colloqui presso la presidenza del consiglio(e tali incontri sono avvenuti solo per motivi istituzionali), che in quella sede gli furono presentati i fratelli Caltagirone e gli fu anche detto che all'intera vicenda era interessata la presidenza del consiglio (presidente del consiglio all'epoca era Giulio Andreotti), resta dimostrato, a parere dei primi giudici, che anche quest'ultimo era interessato al salvataggio del gruppo dei fratelli Caltagirone.

Peraltro, a conferma della circostanza vi sarebbero altri due elementi:

- il primo derivante ancora dalla testimonianza di Rodolfo Guzzi che, andato a trovare nel suo studio Giulio Andreotti per parlare del caso Sindona, aveva dovuto attendere, perché in attesa vi erano già Nino Rovelli e Gaetano Caltagirone e, cioè, i rappresentanti dei due gruppi più indebitati con l'Italcasse; tale circostanza sarebbe, per i primi giudici, estremamente eloquente sui motivi di quelle visite;
- il secondo derivante dalla lettura del memoriale Moro del 1978 e, ancora più chiaramente, da quello del 1990. In essi Aldo Moro indica nella nomina del successore di Giuseppe Arcaini, nella carica di direttore generale dell'Italcasse, un evento inquietante perché la scelta del nuovo direttore sarebbe stata delegata dal potere politico al debitore Caltagirone, cosicché questi avrebbe potuto sistemare la propria posizione. Il

riferimento non può essere che a Giulio Andreotti perché l'affermazione di Moro va messa in relazione ad altro brano del memoriale ove si parla di tutte le vicende inquietanti che hanno interessato Giulio Andreotti.

Alla luce delle considerazioni svolte dovrebbe ritenersi raggiunta, sempre ad avviso dei primi giudici, la prova che sia Giulio Andreotti sia Claudio Vitalone si sono interessati della vicenda Italcasse/Caltagirone adoperandosi in favore dei secondi.

Carmine Pecorelli aveva individuato proprio in Claudio Vitalone, in Giulio Andreotti e in Franco Evangelisti le persone che si erano adoperate per risolvere la situazione dei loro amici Rovelli e Caltagirone e nel n. 4 dell'anno 1978 di OP faceva presente che si notava una stretta amicizia tra Wilfredo Vitalone, legale della parte lesa Caltagirone e fratello del pubblico ministero Claudio, e il giudice istruttore Jeraci, titolare dell'inchiesta sull'Italcasse insieme al GI Pizzuti, tanto che i due erano stati visti spesso insieme nei più disparati angoli del palazzo di giustizia.

Nella vicenda degli assegni Sir l'interesse di Giulio Andreotti sarebbe diretto.

In breve i giudici di prima istanza hanno evidenziato che:

- a) La SIR aveva emesso un prestito obbligazionario di cui una parte era stato sottoscritto da Nino Rovelli;
- b) al momento del pagamento delle cedole, gli interessi erano stati richiesti in contanti e in assegni circolari; le società SIR, OPT e Rumianca avevano pagato tali cedole mediante un ordine di pagamento portato da cinque assegni e da un ordine di pagamento in contanti per un totale di £. 1.400.000.000;
- c) tale somma era stata convertita in assegni circolari da £ 10.000.000 e da £ 5.000.000, intestati a nomi di fantasia;
- d) erano stati individuati i beneficiari finali e, tra questi, Ezio Radaelli, il quale a sua volta aveva riferito di avere avuto gli assegni dall'on. Giulio Andreotti, e alcuni politici;

e) alcuni di tali assegni erano anche giunti nella disponibilità di Giuseppe Arcaini e, tramite questi, del figlio Arturo, nonché di società facenti capo alla famiglia Arcaini come la Francis S.p.A.;

f) in quell'occasione era stato accertato che alcuni assegni erano finiti nelle mani di politici in cambio di aiuti consistenti nell'avere favorito i finanziamenti agevolati, come si ricavava da una annotazione riservata rinvenuta negli archivi della polizia valutaria a firma d'Aloia (di tale annotazione venne data notizia ai vertici della Guardia di Finanza, ma non alla magistratura);

g) era stato accertato anche che l'uscita era formalmente portata nella contabilità delle società, ma che non era stato possibile ricostruire il pagamento dell'assegno per mancanza della documentazione elementare di supporto (in altre parole, risultava l'uscita, ma non vi era indicato il percettore del pagamento o una qualsiasi indicazione che giustificasse il pagamento); non erano state fatte ulteriori indagini e il fascicolo, su richiesta del p.m. Savia, era stato archiviato;

h) Giulio Andreotti aveva ammesso d'aver ricevuto tali assegni che da lui erano stati dati, senza apporre la firma di girata, a Ezio Radaelli e anche ad alcuni politici del suo stesso partito, come Franco Evangelisti e altri, sicché doveva ritenersi che la somma ricevuta fosse superiore a quella portata dagli assegni di cui Carmine Pecorelli aveva i numeri di matricola;

i) Giulio Andreotti ha cercato in ogni modo di negare un suo coinvolgimento nella vicenda degli assegni SIR dovendolo poi ammettere solo di fronte all'evidenza della prova e ha cercato di non apparire come il reale beneficiario di tali assegni.

Questo comportamento trova, secondo la corte di primo grado, la sua logica spiegazione nella consapevolezza di Andreotti che instaurare un collegamento tra gli assegni ricevuti da Nino Rovelli e la morte di Carmine Pecorelli era per lui un rischio che non poteva correre, perché a base della corresponsione degli assegni vi era un suo comportamento illecito. Illiceità non derivante, come ha sostenuto Andreotti nel suo esame, dal fatto che essi

erano un finanziamento al partito, ma dal fatto che andavano messi in relazione al promemoria riservato, consegnato dal capitano D'Aloia al suo comandante La Mare, in cui si affermava che gli assegni erano il corrispettivo per favori ricevuti da politici per la concessione di crediti agevolati.

Del resto, del modo di concepire la gestione della cosa pubblica, da parte di persone il cui scopo doveva essere quello di realizzare l'interesse pubblico, e del pesante condizionamento esercitato dai politici nel settore del credito vi è esplicita affermazione nel verbale del consiglio del Banco di Napoli il quale, preso atto della rischiosità dell'operazione (trattavasi di un ulteriore finanziamento chiesto dalle società del gruppo Sir in data 30.4.1975), l'approvava e concedeva ugualmente il finanziamento sulla base della considerazione che la SIR godeva di appoggi politici e di amicizie che contavano da parte del suo presidente Nino Rovelli, nonché della dichiarazione di alcuni consiglieri dell'I.M.I. nella seduta del 11.6.76, i quali, sperando in un consolidamento della maggioranza, non avevano lesinato denaro e avevano sollecitato un ulteriore massiccio finanziamento alla SIR.

Orbene, gli appoggi politici di cui godeva l'ing. Nino Rovelli, a giudizio della corte di prime cure, si identificano in Giulio Andreotti.

Infatti, la richiesta di finanziamento per mille miliardi fu immediatamente inoltrata al ministero per gli interventi straordinari per il mezzogiorno per ottenere il previsto parere di conformità, senza il quale non si sarebbe potuto accedere ai finanziamenti agevolati e ai contributi a fondo perduto.

La richiesta de qua, giunta in data 16/5/1975, fu protocollata in data 21/5/1975 presso gli uffici tecnici del predetto ministero, di cui Giulio Andreotti era titolare in quel momento, per l'istruzione tecnica; ma, prima ancora che tali uffici provvedessero all'esame della pratica, essa fu immediatamente richiesta dalla segreteria particolare del ministro il quale nel giro di due o tre giorni rilasciò il richiesto parere, immediatamente comunicato agli enti interessati.

Dei pareri di conformità rilasciati da Giulio Andreotti quello che qui interessa particolarmente è riferibile alla società Siron S.p.A. che, dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti eseguiti su detta società in data 15/12/94, risulta essere sempre stata nella disponibilità dell'ing. Rovelli. La Siron S.p.A., in forza di tale parere, aveva chiesto un prefinanziamento alla Italcasse, offrendo a garanzia del rimborso la delega all'incasso sui futuri contributi a fondo perduto o all'erogazione del credito agevolato.

L'Italcasse erogava, nel mese di gennaio, un credito di £ 20.000.000.000 (come già detto illegittimo sotto il profilo amministrativo, perché contrario al regolamento dell'istituto) alla Siron. Parte di tale credito, pari a £ 4.000.000.000, veniva inserito nella contabilità della SIR e, con un giro vorticoso di operazioni, nella contabilità di altre società del gruppo SIR, al fine di pagare gli interessi sulle obbligazioni da esse emesse e che forniranno la provvista degli assegni che arriveranno anche nelle mani di Giulio Andreotti e Giuseppe Arcaini che, per la sua qualità di direttore generale dell'Italcasse, aveva perorato e portato all'attenzione degli organi deliberativi la pratica per la concessione del prestito alla Siron.

Come si vede, vi è una stretta correlazione tra parere di conformità rilasciato da Giulio Andreotti, concessione di un finanziamento da parte dell'Italcasse sulla base di tale parere di conformità che di esso era il presupposto necessario, e la percezione, da parte di Giulio Andreotti, di una somma di denaro che, per il potere di acquisto della moneta all'epoca della elargizione, era ingente.

Andreotti ha cercato di sminuire l'interesse e l'attualità della vicenda degli assegni da lui ricevuti dall'ing. Nino Rovelli, sostenendo che la vicenda era una storia vecchia, già pubblicata da Carmine Pecorelli nel notiziario di Op del 14/10/77 per cui non aveva il carattere dell'attualità. In realtà, la vicenda rivestiva per Carmine Pecorelli un grande interesse e una grande attualità, perché era stata da lui collegata all'intera vicenda Italcasse nelle varie sfaccettature che si sono individuate, come dimostrato dal rinvenimento, tra i documenti sequestrati nella sede di OP, di un appunto in cui si fa ad essi espresso riferimento quando si legge che la vicenda Italcasse

non è ancora finita e **che all'inizio del 1979 si saprà chi ha preso gli assegni** e aveva saputo, alcuni mesi prima della sua uccisione, contrariamente a quello che aveva pubblicato nel 1976, che gli assegni ricevuti da Giulio Andreotti provenivano da Nino Rovelli.

Ma a fare ritenere che la vicenda degli assegni di provenienza SIR fosse attuale e di rilevante interesse è sufficiente fare riferimento a quello che è accaduto durante e dopo la cena al circolo "La Famiglia Piemontese".

LA CENA AL RISTORANTE "LA FAMIGLIA PIEMONTESE"

L'evento in questione è accaduto verso la fine di gennaio del 1979 e precisamente, a parere dei primi giudici, il mercoledì del 24.1.1979, secondo quanto desumibile da un'annotazione fatta dallo stesso Pecorelli sulla sua agenda.

Alla cena, per concorde ammissione di tutti i partecipanti, erano presenti l'anfitrione Walter Bonino, il giornalista Carmine Pecorelli, il generale della guardia di Finanza Donato Lo Prete, i magistrati Claudio Vitalone e Carlo Adriano Testi.

Tanto premesso, i giudici di prime cure hanno posto in rilievo che nessuno dei partecipanti all'incontro ne parla spontaneamente e l'unico interrogato nell'ambito delle prime indagini, Walter Bonino, si guarda bene dall'accennare alla citata cena.

Ricordano ancora i primi giudici che:

➤ L'antecedente storico per comprendere le ragioni di un tale convivio va individuato negli attacchi giornalistici che Carmine Pecorelli aveva mosso, sulla sua rivista, nei confronti del gruppo politico facente capo a Giulio Andreotti equindi, a Claudio Vitalone, all'epoca sostituto procuratore presso la procura della repubblica di Roma, al quale Carmine Pecorelli, come emerge dai suoi stessi articoli, addebitava una vicinanza a Giulio Andreotti, nonché nei confronti della Guardia di Finanza e dei suoi vertici individuati in Raffaele Giudice e Donato Lo Prete.

➤ Per porre fine a tali attacchi il "gruppo andreottiano" e, quindi, Claudio Vitalone cercava di entrare in contatto con Carmine Pecorelli;

l'occasione era stata fornita da Walter Bonino, il quale aveva organizzato la cena per superare le divergenze che vi erano tra Carmine Pecorelli, da un lato, Donato Lo Prete e Claudio Vitalone dall'altro. Le motivazioni dell'incontro sono state ampiamente indicate da Walter Bonino, il quale ha affermato che l'iniziativa di organizzare la cena era stata sua, perché riteneva che un incontro sarebbe stato gradito a tutte le parti e, in particolare modo, a Claudio Vitalone, sia perché tanto Vitalone che Lo Prete erano stati attaccati da Carmine Pecorelli, sia perché in precedenza Claudio Vitalone gli aveva detto che aveva interesse ad avvicinare Carmine Pecorelli, ma non sapeva come fare giacché, a suo dire, nessuno del gruppo, facente capo a Giulio Andreotti, lo conosceva. Ha precisato, sul punto, Walter Bonino che all'affermazione di Claudio Vitalone, secondo cui nessuno del "gruppo andreottiano" conosceva Carmine Pecorelli, egli aveva replicato che Franco Evangelisti conosceva Carmine Pecorelli e ne era, addirittura, un finanziatore. L'incredulità mostrata da Claudio Vitalone, in ordine a tale rivelazione, era stata un ulteriore motivo per cui Walter Bonino aveva organizzato la cena volendo fare venire alla luce, per bocca dello stesso Carmine Pecorelli, il fatto che Franco Evangelisti finanziava il giornalista. Ha precisato, infine, Walter Bonino che la presenza di Carlo Adriano Testi, all'epoca componente del C.S.M, era stata richiesta da Claudio Vitalone perché assolvesse ad una funzione di moderatore, se ve ne fosse stato bisogno.

➤ La cena era riservata per la delicatezza degli argomenti che sarebbero stati trattati.

Infatti, quella sera al circolo "La famiglia Piemontese" vi erano solo gli invitati alla cena e addirittura al cuoco/cameriere era stato detto di bussare tutte le volte che doveva entrare nella sala.

➤ Gli argomenti trattati durante la cena hanno riguardato, per quanto interessa, le lamentele di Carmine Pecorelli per l'inaridirsi dei finanziamenti alla rivista OP da parte di Franco Evangelisti, una copertina relativa a degli assegni ricevuti da Giulio Andreotti e la

pubblicazione, sul numero di OP in preparazione, di un articolo in cui veniva attaccato il presidente del consiglio in carica Giulio Andreotti, che sarebbe stato anche "lo strillo" della copertina del numero di OP sul quale l'articolo sarebbe stato pubblicato.

I testi escussi sul punto permettono di affermare con tranquillità, sempre secondo i primi giudici, non solo che entrambi gli argomenti erano stati trattati durante la cena, ma che essi avevano interessato esclusivamente Claudio Vitalone il quale, alla notizia della pubblicazione di un articolo contro Giulio Andreotti, voleva persuadere Carmine Pecorelli a non procedere alla pubblicazione, ottenendo solo vaghe assicurazioni, perché vi era ancora tempo fino al sabato successivo (termine ultimo per la stampa del giornale).

➤ Effettivamente la copertina con lo strillo su "gli assegni del presidente" era stata preparata da Carmine Pecorelli.

Essa fu preparata prima della cena alla Famiglia Piemontese che, come si è detto, è avvenuta il mercoledì del 24.1.1979 e fu consegnata il giorno precedente alla tipografia Abete per essere stampata con il numero 5 dell'anno 1979. Ciò si evince dal fatto che la tipografia Abete non aveva stampato la copertina, perché era stata sostituita con altro stabilimento tipografico e aveva, malvolentieri a causa degli inconvenienti che dalla circolazione delle pellicole potevano derivare allo stampatore, restituito i bozzetti su richiesta esplicita di Carmine Pecorelli. Conseguo che quando Carmine Pecorelli parlò durante la cena alla Famiglia Piemontese, della copertina con lo strillo "gli assegni del presidente", era ancora sua intenzione stampare la copertina in questione come richiamo dell'articolo che voleva pubblicare sugli assegni ricevuti da Giulio Andreotti.

➤ Effettivamente Carmine Pecorelli voleva scrivere un articolo sugli assegni ricevuti dal presidente del consiglio, Giulio Andreotti, ed era in attesa di ricevere le fotocopie degli assegni da questi ricevuti.

Infatti, Paolo Patrizi ricorda che, alcuni giorni prima della preparazione del bozzetto su "gli assegni del presidente", aveva ricevuto l'incarico da Carmine Pecorelli di scrivere un articolo su tali assegni, ma che la sua

attività si era risolta nel tirare fuori il vecchio materiale, pubblicato nel 1977, in attesa del nuovo materiale che non era mai arrivato, tanto che l'articolo non era mai stato scritto.

Le dichiarazioni di Ezio Radaelli permettono di affermare che l'interesse di Carmine Pecorelli per quegli assegni era ancora attuale e che egli era in possesso di notizie nuove (aveva saputo della provenienza degli assegni e il possesso di fotocopie di tali assegni avrebbe permesso a Carmine Pecorelli di contestare documentalmente la ricezione degli assegni) rispetto a quelle già pubblicate, avendo nel frattempo appreso che gli assegni erano stati dati a Giulio Andreotti da Nino Rovelli.

➤ Resta da risolvere la questione relativa al motivo per cui la suddetta copertina è stata ugualmente stampata in data 26.1.1979, teoricamente ancora utilizzabile per il n. 5 del 1979 se le notizie o i documenti che Carmine Pecorelli aspettava fossero arrivate, anche se, di fatto, non utilizzabile, sia per la diversità dello stampatore (il giornale presso la tipografia Abete e le copertine presso la tipografia Ferretti), sia per l'esiguità delle copie della copertina stampate in relazione al numero di copie generalmente stampate del settimanale.

La ragione, a giudizio dei primi giudici, è strettamente collegata al motivo per cui Carmine Pecorelli, all'improvviso, durante la cena alla famiglia piemontese, ha parlato della copertina e dell'articolo su "gli assegni del presidente".

Egli sapeva di parlare a persone vicine a Giulio Andreotti e al suo entourage e ha approfittato dell'occasione per lanciare un'esca, consistita nel far presente che egli aveva notizie importanti su una certa vicenda, senza peraltro specificarne esattamente l'importanza, per verificare le reazioni dell'"avversario", con la consapevolezza che le sue parole sarebbero arrivate al vero destinatario; cosa puntualmente verificatasi, se è vero che Claudio Vitalone ha cercato di convincere Carmine Pecorelli a desistere dal pubblicare l'articolo e nell'immediatezza ha riferito a Franco Evangelisti, sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo presieduto da Giulio

Andreotti e suo braccio destro, gli argomenti ed il contenuto delle conversazioni avute quella sera.

La stampa delle copertine e la consegna di due copie di esse a Franco Evangelisti ha il significato di una conferma, per il vero destinatario, di quanto detto nel corso della cena e cioè che sull'argomento "assegni del presidente" egli era in possesso di notizie importanti.

➤ Gli argomenti di cui si è parlato durante la cena presso La Famiglia Piemontese sono stati portati a conoscenza di Giulio Andreotti.

La circostanza è provata dalle dichiarazioni di Franco Evangelisti, il quale riferisce che, nel conoscere l'oggetto dell'attacco nei suoi confronti, Giulio Andreotti era rimasto indifferente trattandosi di notizia vecchia.

L'argomento fu trattato con Andreotti anche da Claudio Vitalone, il quale, secondo Bonino, aveva chiesto a Pecorelli di non procedere alla pubblicazione dell'articolo perché egli ne potesse parlare in alto loco

➤ Claudio Vitalone si è adoperato perché la magistratura non venisse a conoscenza della cena e del contenuto dei colloqui che quella sera sono stati fatti fino a quando non è stato più possibile tenere nascosto il fatto.

Il comportamento di Claudio Vitalone – argomentano i primi giudici - si è estrinsecato nel tacere quello che sapeva sulla cena alla famiglia piemontese e nel tenere un comportamento persuasivo nei confronti di alcuni commensali affinché questi, a loro volta, non rivelassero quanto a loro conoscenza.

Sotto il primo aspetto hanno osservato i giudici di prime cure che egli non ha sentito il bisogno, benché espletasse all'epoca le funzioni di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma, di recarsi immediatamente, appresa la notizia della morte di Carmine Pecorelli, dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta per portare alla sua conoscenza i fatti avvenuti il 24.1.1979, né tale bisogno ha sentito successivamente nel momento in cui, scoppiata sul caso una violenta polemica giornalistica e politica, la cena presso La Famiglia Piemontese aveva assunto sicura rilevanza per l'omicidio di Carmine Pecorelli. Ed invero, malgrado ciò,

Claudio Vitalone, pur non potendo negare il fatto, sia nel suo intervento in senato sia nella memoria depositata avanti al pubblico ministero che conduceva le indagini, non ha riferito il contenuto della conversazione.

Il silenzio tenuto da Claudio Vitalone in quella occasione, proseguono i primi giudici, altro non è che la riprova del fatto che egli era ben consapevole della importanza del colloquio e della illiceità del suo comportamento.

Ma il comportamento di Claudio Vitalone, nella vicenda relativa alla cena presso la Famiglia Piemontese non si è limitato solo a non dire quello che sapeva, giacché si è esplicitato in una opera di persuasione nei confronti di altri commensali presenti alla cena e precisamente, all'inizio delle indagini per l'omicidio di Carmine Pecorelli, nei confronti di Walter Bonino e, successivamente, quanto meno indirettamente, nei confronti di Carlo Adriano Testi, in occasione dell'incontro avvenuto tra i due, alla presenza di Wilfredo Vitalone e dell'avvocato Saverio Pettinari, in casa di Carlo Adriano Testi, nel febbraio del 1994, subito dopo che questi era stato invitato a presentarsi a Perugia per essere sentito sulla cena presso la Famiglia Piemontese. Nell'occasione Claudio Vitalone ha fatto in modo che, per la presenza di suo fratello e dell'avv. Saverio Pettinari, Carlo Adriano Testi non potesse avere con lui un colloquio serio e proficuo sugli avvenimenti accaduti al circolo della Famiglia Piemontese e, quando egli ha fatto cenno alla nuova situazione che si era venuta a creare con la sua convocazione a Perugia, lo ha messo a tacere richiamando quello che già aveva dichiarato (Testi aveva riferito al p.m. Sica che si era parlato solo del ritiro o del mancato rilascio del passaporto al Pecorelli, negando che si fosse parlato della copertina di O.P. e che Vitalone avesse insistito con Pecorelli perché non desse corso ad un attacco contro Andreotti) così intendendo che Testi doveva ben guardarsi dal cambiare la versione dei fatti data nel lontano 1980.

Evidenziano, peraltro, i primi giudici che tanto Bonino quanto Testi costituivano terreno fertile per dette pressioni, essendo il primo legato da rapporti di affari con il petroliere Nino Rovelli ed il secondo piuttosto vicino

a Giulio Andreotti, tanto è vero che lo stesso Pecorelli scrive di lui su OP del 23/5/1978 e lo definisce "longa manus di Andreotti a Palazzo dei Marescialli e che Bonino lo definisce amico di tutta la DC e, in alcune fasi della sua vita, andreottiano .

Il messaggio lanciato da Carmine Pecorelli è stato immediatamente percepito dai diretti interessati e la conversazione sulla copertina con lo strillo "gli assegni del Presidente" e l'annuncio del paventato attacco a Giulio Andreotti hanno immediata ripercussione su Giulio Andreotti e sul suo entourage, segno questo che questi ultimi hanno avvertito il pericolo che dalla notizia a mani di Carmine Pecorelli poteva derivare per cui viene posta in essere tutta una attività diretta a disinnescare il temuto pericolo.

Così Franco Evangelisti si è subito mostrato molto prodigo nei confronti di Carmine Pecorelli offrendo contributi, aiuti nel campo tipografico e nel campo della pubblicità(racconto Bonino, viaggio a Milano Mangiavacca-Pecorelli per contratto pubblicità con minimo garantito di £. 300.000.000, contributo di £.30.000.000 per tipografia Abete, ecc.)

S'intensificano, pertanto, i rapporti tra Claudio Vitalone e Carmine Pecorelli, che si sono conosciuti di persona a Torino nell'ottobre del 1978, presentati da Carlo Adriano Testi, tanto che sull'agenda di Pecorelli il nome di Vitalone risulta annotato, dopo la cena, il 25 gennaio, vale a dire il giorno successivo, unitamente a quello di Walter Bonino, il 1°, 2, 6, 7 (è annotato anche il nome di Wilfredo Vitalone che compare anche in data 12 insieme a quello di Ciarrapico e il 1.3.79), 14 (sono indicati i nomi di Vitalone e Ciarrapico tra parentesi), 16 (nel pomeriggio è indicato il nome di Ciarrapico), 17, 28 febbraio, e ancora il 13 (insieme a Ciarrapico perché i due nomi sono uniti da una sbarra e subito dopo vi sono i nomi Evangelisti e Ciarrapico uniti da una sbarra), e 16 (anche in questa data Vitalone è unito a Ciarrapico da un tratto) marzo 1979.

Inoltre, nell'agenda tascabile di Carmine Pecorelli è stato trovato il numero telefonico riservato dell'abitazione di Claudio Vitalone, che sta a significare che quest'ultimo era disponibile ad avere contatti con il primo anche al di fuori della attività professionale di ciascuno.

LA VICENDA MI.FO.BIALI

Con il termine Mi.Fo.Biali si intende un dossier formato dal SID negli anni 1974/75 su Mario Foligni, fondatore del Nuovo Partito Popolare, con cui questi voleva contrastare la Democrazia Cristiana che, secondo quello che egli riteneva, era degenerata perdendo i suoi originari valori. L'indagine era stata ampliata dalla Guardia di Finanza ed erano state effettuate anche delle intercettazioni telefoniche ed ambientali illegali. L'autorizzazione a indagare su Mario Foligni e sul Nuovo Partito Popolare era stata data, secondo il generale Gianadelio Maletti, dal ministro della difesa che, all'epoca, era Giulio Andreotti.

Il dossier era pervenuto nelle mani di Carmine Pecorelli, il quale ne aveva pubblicato ampi stralci, sottolineando che da tale dossier emergevano non solo l'attività politica di Mario Foligni e del Nuovo Partito Popolare, ma, soprattutto, episodi di corruzione ed esportazione illegale di valuta degli alti gradi della Guardia di Finanza (in particolare, del comandante generale del corpo, generale Raffaele Giudice, di sua moglie e del suo segretario particolare, Giuseppe Trisolini, del vice comandante generale del corpo Donato Lo Prete) e un traffico di petrolio con la Libia a cui erano interessati non solo Mario Foligni, ma anche il fratello del premier dello Stato di Malta Don Mintoff, petrolieri italiani, alti prelati ed ancora il comandante della guardia di finanza generale Raffaele Giudice.

Per tale grosso scandalo non è ravvisabile alcun interesse di Claudio Vitalone, mentre è evidente, argomentano i primi giudici, quello di Giulio Andreotti, che nella sua qualità di ministro della difesa aveva autorizzato lo spionaggio politico utilizzando mezzi illegali, nonché gli appartenenti alla Guardia di Finanza che dalla pubblicazione degli articoli vedevano compromessa la loro posizione. Peraltro va tenuto presente che, dal raffronto tra il dossier e quello che era stato pubblicato su OP, si raggiunge la convinzione che oramai non vi era altro di scottante da rivelare in ordine alla corruzione dei vertici della Guardia di Finanza e al traffico di petrolio con la Libia.

LA VICENDA MICHELE SINDONA

Michele Sindona all'inizio della sua attività aveva, da un lato, stretti rapporti con l'Istituto opere di religione (IOR), vale a dire con la banca del Vaticano, per trasferire i capitali mobiliari dello IOR dal mercato italiano a quello internazionale e, dall'altro, con il Banco di Roma e, in particolare, con la società Immobiliare in cui vi erano partecipazioni dello IOR, di Michele Sindona e del Banco di Roma; di qui la sua ascesa nel mondo finanziario.

Parallelamente Sindona, che aveva creato la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione, aveva rapporti internazionali con la Banca Hambro's di Londra e con la Continental Bank of Illinois.

Nella Banca Unione tra i dirigenti vi erano Massimo Spada e mons. Marcinkus dello IOR; gli interessi di Michele Sindona e dello IOR erano poi confluiti nella Finabank di Ginevra che sarà al centro delle vicende di Michele Sindona per essere stato il centro del sistema finanziario "sindoniano" e dello IOR.

Nel 1971/'72 le banche di Michele Sindona erano state oggetto di ispezione da parte della Banca d'Italia che, con relazione 12.4.72, aveva accertato irregolarità, ma non aveva preso alcuna determinazione, trasmettendo le relazioni alla magistratura solo nel febbraio 1973.

Per le difficoltà delle sue banche, Michele Sindona nel marzo 1973 si era rivolto al Banco di Roma ed aveva ottenuto, attraverso la consociata estera di Nassau di quel Banco, un prestito di \$100.000.000 che non era stato autorizzato dall'Ufficio Cambi Italiano.

Il Banco di Roma, per evitare il fallimento delle banche di Michele Sindona, aveva posto in essere un tentativo di salvataggio con l'assorbimento delle banche, ma tale soluzione non era andata in porto per l'opposizione del presidente dell'IRI, proprietaria del Banco di Roma.

Michele Sindona aveva cercato, allora, di porre rimedio alla situazione con un doppio aumento di capitale della Finambro, sua società, prima fino a 20 miliardi e poi fino a 160 miliardi; operazione questa non andata in porto,

perché il secondo aumento di capitale non era stato autorizzato del comitato interministeriale del credito, presieduto da Ugo La Malfa

La conseguenza del mancato aumento di capitale della Finambro era stata la dichiarazione di insolvenza della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, che nel frattempo si erano fuse dando vita alla Banca Privata Italiana, e la messa in liquidazione coatta di quest'ultima era stata decretata dal tribunale di Milano in data 14.10.1974.

In data 27.9.74 era stato emanato un decreto ministeriale che aveva creato una cintura di salvataggio intorno alle banche di Michele Sindona, garantendo i risparmiatori e i depositanti ed escludendo, tuttavia, il rimborso dei depositanti coinvolti nell'esportazione illegale di capitali stabilendo il rimborso dei soli piccoli risparmiatori (c.d. decreto Sindona).

Dalla sentenza emessa dalla corte di assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, avvenuto a Milano il 14/7/1979, risulta, per quello che qui interessa:

- L'emissione di un mandato di cattura nei confronti di Michele Sindona per i reati di false comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili prima della dichiarazione di insolvenza della Banca Privata italiana avvenuta in data 14/10/1974;
- l'emissione di un ordine di cattura nei confronti di Michele Sindona in data 24/10/1974 per bancarotta fraudolenta, confermato con mandato di cattura, a formalizzazione avvenuta, in data 2/7/1975 con richiesta di estradizione al governo degli Stati Uniti d'America;
- l'accoglimento in prima istanza della richiesta di estradizione da parte degli USA in data 18/5/1978 e sua conferma in secondo grado in data 15/11/1978;
- la revoca, in data 6/7/1979, della dichiarazione di estradabilità, a seguito della impugnazione fatta dai legali di Michele Sindona, nei cui confronti era stata avviata negli Stati Uniti d'America anche una procedura per il fallimento della Franklin Bank, per duplicazione di procedimenti;

➤ in data 25.3.1980 il definitivo accoglimento della richiesta di estradizione;

➤ il ruolo di factotum assunto dall'avv. Rodolfo Guzzi, legale di Michele Sindona, il quale, specie dopo la morte di Fortunato Federici, aveva assunto la veste di intermediario con il potere politico; egli, infatti ha avuto rapporti con Giulio Andreotti, Gaetano Stammati, Franco Evangelisti e Licio Gelli, facendo da tramite tra costoro e Michele Sindona, "colpito" da mandato di cattura internazionale in relazione alla messa in liquidazione della sua banca;

➤ la reazione di Michele Sindona non sul piano tecnico/giuridico ma con l'adozione di un piano di attacco aggressivo, teso a piegare gli eventi a suo favore, fondato su una rete di amicizie, compiacenze e complicità che egli si era creato negli anni della sua potenza economica;

➤ il ricorso a pressioni intimidatorie nei confronti di Enrico Cuccia e Giorgio Ambrosoli sfociate, poi, in atti di danneggiamento nei confronti del primo e nell'uccisione del secondo; pressioni dirette ad ottenere un interessamento di Enrico Cuccia per la revoca del mandato di cattura nei suoi confronti, per la approvazione dei piani di salvataggio della banca, con interventi presso la Banca d'Italia affinché Rodolfo Guzzi potesse esporre il piano di salvataggio e per la reintegrazione di Michele Sindona nel suo patrimonio.

Dalla testimonianza di Giuseppe Azzaro, componente della commissione parlamentare di indagine, istituita per accertare cosa fosse accaduto nella vicenda delle banche di Michele Sindona, emerge altresì :

➤ L'esistenza di un tabulato di clienti delle banche di Sindona che avevano esportato denaro all'estero illegalmente, ma che tale tabulato non era stato mai materialmente trovato (a contestazione del pubblico ministero, Azzaro ammette che da talune persone erano stati indicati alcuni nominativi dei depositanti e che qualcuno di essi era coincidente nelle diverse dichiarazioni) e sul punto Mario Barone aveva riferito che Andreotti l'aveva invitato a consegnare la lista se in suo possesso;

➤ la DC aveva ottenuto da Sindona £ 2.000.000.000, ma la natura

di tale dazione era rimasta ambigua perché il segretario amministrativo della Democrazia Cristiana Micheli aveva affermato che si era trattato di un prestito, mentre il segretario politico Amintore Fanfani aveva affermato che si era trattato di una elargizione in vista del referendum per il divorzio;

➤ nessun accertamento era stato fatto sulla legittimità della nomina di Mario Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma precisando, a richiesta del pubblico ministero, che tale nomina era avvenuta con il beneplacito del segretario della DC, Amintore Fanfani, che all'epoca aveva, come era del resto uso comune, un peso nella nomina dei consiglieri di amministrazione che erano di nomina politica e non escludendo che Giulio Andreotti potesse avere sostenuto la nomina di Mario Barone di cui era notoria la amicizia, anche se, dalle dichiarazioni rese da Amintore Fanfani alla commissione inquirente, risultava che il primo aveva dichiarato che la nomina di Mario Barone era stata fatta di concerto con Giulio Andreotti, all'epoca presidente del consiglio dei ministri.

Le circostanze riferite da Giuseppe Azzaro sono arricchite da quelle fornite da Gustavo Minervini, anch'egli membro della commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona il quale ha dichiarato:

➤ che Rodolfo Guzzi aveva reso edotto Giulio Andreotti consegnandogli tre promemoria, relativi all'extradizione di Michele Sindona, con la strategia perseguita per quella procedura e che prevedeva l'intervento di personaggi politici;

➤ che il piano di salvataggio della banca di Michele Sindona, che si era modificato nel tempo (ultimo dei quali veniva chiamato giro conto Capisec), non aveva la finalità di garantire i depositanti e i risparmiatori o i dipendenti (garantiti dal decreto 27.9.74), ma soprattutto gli azionisti e gli amministratori e, in definitiva, di consentire a Sindona di ritornare a dirigere le sue banche, a spese dei contribuenti.

Dalla deposizione di Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza che aveva lavorato a fianco del liquidatore della Banca Privata

Italiana, Giorgio Ambrosoli, risulta, inoltre, che negli anni 1976/77 Fortunato Federici e Rodolfo Guzzi, prima, e il solo Rodolfo Guzzi, poi, nell'illustrare le soluzioni per la sistemazione della vicenda avevano speso, nei confronti di Giorgio Ambrosoli, il nome di Giulio Andreotti, dicendogli che a quel progetto era interessato lo stesso Andreotti.

Va aggiunto, per completezza, che il nome di Giulio Andreotti era stato fatto anche dal mafioso che aveva fatto le telefonate intimidatorie a Giorgio Ambrosoli, dicendogli di avere saputo da Giulio Andreotti che l'unico ostacolo alla accettazione del piano di salvataggio era proprio Giorgio Ambrosoli.

Le pressioni per l'accettazione del piano di salvataggio della Banca Privata Italiana non sono state rivolte nei confronti del solo Giorgio Ambrosoli, ma anche nei confronti dello stesso Silvio Novembre, attraverso velati avvertimenti, e dei vertici della Banca d'Italia, come emerge dalla deposizione di Massimo Riva, il quale riferisce di avere appreso dal governatore della Banca d'Italia di pressioni fatte nei confronti dei vertici della stessa Banca e come si evince anche dalla deposizione di Mario Sarcinelli il quale, pur riconoscendo che mai era stata posta in discussione l'autonomia dell'istituto di emissione, ha parlato di velati avvertimenti.

Questi alcuni degli elementi di fatto su cui porre l'attenzione, ad avviso dei primi giudici.

Giulio Andreotti in merito alla intera vicenda ha negato ogni suo coinvolgimento ammettendo solo il suo interessamento per il salvataggio della Banca Privata Italiana, attraverso Fortunato Federici prima e Rodolfo Guzzi poi e precisando:

- che l'interessamento era dovuto alla presenza di un gruppo importante a cui era collegata anche la Società Generale Immobiliare di interesse internazionale;
- che il suo interessamento si era limitato a sottoporre il piano di salvataggio all'attenzione del ministro Gaetano Stammati per avere un parere sulla fattibilità del piano per cui, avendo avuto parere negativo, non si era più interessato della vicenda; il suo interessamento era durato

circa un mese;

➤ che il suo interessamento era solo di tipo istituzionale, mentre quello di Franco Evangelisti, reso noto successivamente dalla stessa parte in causa, era avvenuto a sua insaputa, come a sua insaputa era avvenuta la convocazione del capo della sorveglianza della Banca d'Italia Mario Sarcinelli presso la presidenza del consiglio per sottoporgli il piano; aggiungeva Andreotti di avere rimproverato di ciò Franco Evangelisti, dicendogli che aveva invaso un campo che non era di sua competenza.

La tesi difensiva è, secondo il condivisibile parere dei primi giudici, riduttiva perché l'interessamento di Giulio Andreotti è stato più pregnante di quanto da lui asserito. Ciò emerge dalla deposizione di Rodolfo Guzzi il quale, nella sua veste di legale di Michele Sindona dal 1974 al 1980 ne ha seguito tutte le vicende. Da tale testimonianza, che trova conferma in altri elementi probatori, emerge che l'interesse di Giulio Andreotti per Michele Sindona è iniziato quanto meno dal 23/8/1976 allorché ha incontrato i due italo americani Paul Rao e Philip Guarino.

A quel tempo la vicenda della Banca Privata Italiana era scoppiata da molto tempo, Michele Sindona, colpito da mandato di cattura per bancarotta fraudolenta, per la legge italiana era latitante negli Stati Uniti d'America, tanto che la magistratura italiana aveva avviato una procedura di estradizione: egli era imputato di gravi reati che avevano comportato un rilevante esborso di denaro pubblico per tutelare la massa ignara dei piccoli risparmiatori, costringendo la Banca d'Italia all'emissione di titoli obbligazionari a tasso irrilevante in relazione a quelli correnti per permettere alle banche del consorzio di salvataggio di lucrare la differenza e con quella rimborsare i risparmiatori.

Di contro, nessun piano di salvataggio era stato ancora messo a punto, sicché l'unica questione rilevante per Michele Sindona, in quel momento, era la procedura di estradizione che, se accolta, avrebbe comportato una situazione per lui sicuramente dannosa in Italia.

Di qui la sua necessità, da un lato, di fare revocare il mandato di cattura nei suoi confronti e, dall'altro, di impedire o quanto meno di ritardare il più possibile l'estradizione.

E fu proprio questo l'argomento del colloquio, che i due italo americani avevano avuto con Giulio Andreotti, i quali, dopo l'incontro l'avevano riferito a Rodolfo Guzzi e confermato a Licio Gelli, presente ancora Rodolfo Guzzi, durante la cena tenutasi quella sera all'Hotel Parco dei Principi; Licio Gelli che, per parte sua e con i suoi canali traversi, si stava interessando alla soluzione della stessa vicenda.

Ma che in quel periodo oggetto dell'interesse di Michele Sindona fosse solo il procedimento di estradizione emerge dal contenuto della lettera del 28/09/76 inviata da Michele Sindona a Giulio Andreotti in cui si chiedeva a quest'ultimo di contrastare la procedura di estradizione, di far revocare la dichiarazione di fallimento della sua banca e, in altri termini, di aiutarlo nella intera vicenda.

Ulteriori elementi in tal senso emergono dalle annotazioni delle agende di Rodolfo Guzzi che indicano come la richiesta di intervento sul dipartimento di Stato sia stata fatta e che si erano avute notizie che quell'ufficio non avrebbe esercitato pressioni per accelerare la procedura.

Deve, poi, escludersi, seguitano i giudici di prime cure, il carattere pubblico dell'incontro con i due italo-americani, soprattutto perché della sua attività Giulio Andreotti non ha reso edotti i titolari delle cariche che istituzionalmente erano deputate alla soluzione della vicenda.

Del resto, anche successivamente Giulio Andreotti si occupa della vicenda(ad esempio, Fortunato Federici riferirà a Roberto Guzzi di un incontro di Giulio Andreotti con Roberto Calvi per trovare una soluzione attraverso il Banco Ambrosiano, durante il quale l'atteggiamento di Roberto Calvi aveva lasciato sconcertato Giulio Andreotti), senza lasciare traccia istituzionale di tale attività, tanto che il liquidatore della Banca Privata Italiana si duole di essere stato isolato.

Ma che l'interessamento di Giulio Andreotti non è stato a titolo istituzionale emerge, argomentano i primi giudici, dal comportamento da lui

tenuto nel periodo successivo alla morte di Fortunato Federico durante il quale l'interlocutore è stato proprio Rodolfo Guzzi.

Il periodo va diviso in tre distinti momenti:

- quello relativo alla proposizione del piano denominato "giro conto Capisec".

Questo progetto riguardava espressamente la Banca Privata Italiana e ad esso aveva partecipato inizialmente anche Mario Barone amministratore delegato del Banco di Roma; esso era stato abbandonato nella forma iniziale perché troppo oneroso per il Banco di Roma.

Il piano, successivamente e con delle modifiche, era stato sottoposto all'attenzione di Giulio Andreotti e aveva visto l'interessamento prima del ministro Gaetano Stammati e, poi, del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Franco Evangelisti, quest'ultimo ritenuto più idoneo a muoversi nei meandri della politica.

Per questo periodo, pacifico l'intervento delle due personalità, va precisato che non è credibile, ad avviso dei primi giudici, quanto affermato da Giulio Andreotti di non avere dato alcun incarico al sottosegretario Franco Evangelisti in quanto Rodolfo Guzzi riferisce di avere visto nelle mani di Franco Evangelisti la lettera di accompagnamento del piano di salvataggio da lui consegnata a Giulio Andreotti per, cui essa non poteva essergli stata data che dallo stesso Giulio Andreotti.

- Quello relativo al periodo successivo quando il piano viene accantonato, ma Andreotti continua ad avere incontri con Guzzi(8.1.1979)

- L'ultimo, successivo al 8/1/79, relativo alla questione della incriminazione di Michele Sindona per il fallimento della banca Franklin negli stati Uniti di America.

Su quest'ultimo punto Rodolfo Guzzi ha affermato di avere fatto a Giulio Andreotti plurime comunicazioni, a seguito di pressanti richieste da parte di Della Grattan(statunitense, addetta alle pubbliche relazioni, la quale ha avuto il ruolo di intermediaria fra Sindona e Andreotti, che ben conosceva per averne curato assai bene l'immagine durante i suoi viaggi negli Stati Uniti

d’America, tanto da essere insignita, sotto la presidenza della repubblica di Giovanni Leone, dell’onorificenza di commentatore al merito della repubblica italiana, onorificenza che, in mancanza di altri elementi che inducano a ritenere la sussistenza di meriti eccezionali diversi dalla amicizia e dai servigi resi a Giulio Andreotti negli Stati Uniti d’America, deve ritenersi concessa su proposta dell’allora presidente del Consiglio) e di Michele Sindona, circa il pericolo di una incriminazione negli Stati Uniti di America di Michele Sindona con cui era stato richiesto a Giulio Andreotti di intervenire sul segretario di Stato americano Warren Christopher, perché si ritardasse questa decisione dell’autorità americana e di avere ricevuto, in data 9/3/1979, in risposta ad una sollecitazione della stessa mattinata, una telefonata di Giulio Andreotti che gli comunicava di avere dato istruzioni e che sarebbe tornato a informarsi.

Di nessun rilievo è, secondo i primi giudici, la circostanza che non ci siano stati risultati favorevoli a Michele Sindona, perché il fatto non esclude l’interessamento di Giulio Andreotti, non andato a buon fine, ovvero che egli abbia mentito su un suo interessamento, di fatto mai avvenuto, perché quel che rileva in questo momento, per i fini che qui interessano, è che Michele Sindona, colpito da mandato di cattura per fatti gravissimi, trovasse ascolto presso Giulio Andreotti tramite suoi emissari e che le sorti di costui, malgrado il danno provocato al paese, gli stessero a cuore.

LA VICENDA MORO

L’attenzione di Carmine Pecorelli per il caso Moro si è diretta su vari argomenti in relazione all’evoluzione del sequestro.

In particolare, durante il periodo che va dal giorno del sequestro al 1° ottobre del 1978, giorno del ritrovamento del “c.d. memoriale Moro 1978”, avvenuto a Milano, Carmine Pecorelli ha prestato attenzione:

- alla problematica della liberazione del prigioniero, schierandosi fin dal primo momento per la linea della trattativa (perorata dallo stesso Aldo Moro attraverso le lettere fatte uscire dalla sua prigione), e contro la linea della fermezza (impersonata dal governo italiano, presieduto da

Giulio Andreotti). E' in questo filone di informazioni che vanno inseriti gli articoli pubblicati su OP in cui, oltre che a commentare notizie relative alle lettere di Aldo Moro ufficialmente conosciute, il giornalista ha dato notizia di lettere il cui invio era stato tenuto riservato (se non addirittura nascosto), nonché quelli in cui prende posizione sulla genuinità del contenuto delle lettere di Aldo Moro e della lucidità delle analisi fatte dallo statista (in contrasto con la tesi circolante in quel periodo di un Aldo Moro sotto l'effetto di droghe o quanto meno coartato psicologicamente; tesi, peraltro, smentita dallo stesso Moro nel c.d. memoriale in cui dava atto di essere a conoscenza delle voci circolanti sul suo stato di salute mentale e le confutava).

➤ Agli scritti che dal luogo del sequestro Aldo Moro faceva pervenire mostrando di essere in possesso di notizie riservatissime e non conosciute neppure dagli inquirenti.

E' in questo filone che vanno inseriti gli articoli sulla distinzione tra lettere scritte da Moro per salvare la propria vita e i risultati del processo ad Aldo Moro che i brigatisti rossi avevano promesso di rendere pubblici (in particolare Carmine Pecorelli ha posto attenzione al fatto che sarebbero uscite dalla prigione molte lettere, rimaste segrete, dirette ai maggiori esponenti del partito in cui lo stesso Moro li rimprovererebbe di volere difendere lo Stato mentre fino ad allora lo avevano tradito e truffato).

E' sempre in questo filone che vanno inseriti gli articoli di commento alle lettere segrete pubblicate su OP quando ha affermato che in una di tali lettere, diretta a Giulio Andreotti, si parlava di accuse specifiche e spietate nei suoi confronti che avrebbero dato corpo e sostanza ai sospetti fino ad allora solo affiorati sulle malefatte private e pubbliche del presidente del consiglio e spiegava perché era stato sequestrato proprio Aldo Moro fornendo, come motivazione, l'esistenza di un progetto politico di Aldo Moro che prevedeva la sua elezione a presidente della repubblica alla scadenza del mandato di Giovanni Leone, la nomina di Benigno Zaccagnini a presidente del consiglio nazionale della DC e quella di Flaminio Piccoli a capo del governo, esautorando in tal modo Giulio Andreotti.

Durante il periodo che va dal ritrovamento del “c.d. Memoriale Moro 1978” alla pubblicazione del memoriale o meglio alcuni giorni dopo detta pubblicazione (che avviene intorno al 17/10/1978) Carmine Pecorelli si è interessato:

➤ dei fatti ruotanti intorno a tale ritrovamento, del significato e del contenuto del memoriale (in particolare, si fa riferimento all'incertezza sulla completezza del materiale potendo, parte di esso, essere stato consegnato a uomini politici per essere depurato).

➤ alla pubblicazione nello stesso periodo, nella rubrica delle lettere al direttore, della lettera, che è comunemente intesa con il nome di “Amen”, in cui si fa riferimento ad un generale dei carabinieri in grado di intervenire per la liberazione di Aldo Moro, perché a conoscenza della ubicazione della prigione di Aldo Moro, al quale era stato vietato di intervenire per motivi politici ed era preannunziata l'accidentale morte del generale, a conoscenza del segreto, che viene indicato in Carlo Alberto Dalla Chiesa, chiamato con il nome di Amen.

Durante il periodo che va dall'inizio di gennaio 1979 a quello della sua morte, dopo un silenzio di due mesi, Carmine Pecorelli ritorna sul sequestro di Aldo Moro con la pubblicazione della notizia di uno strano furto, messo in relazione al sequestro Moro, subito dallo statista nel 1975 e che si diceva inerente al golpe Borghese. Con altri articoli Carmine Pecorelli manifestava l'intenzione di ritornare sul sequestro di Aldo Moro e di rivedere criticamente tutti gli aspetti del caso, a partire dalle compiacenze e dall'inopportunità della lettera del papa per finire a coloro che avevano speculato sulla vicenda alzando il prezzo delle trattative in quanto volevano morto Aldo Moro e al riguardo (passando le notizie come ipotesi di fantapolitica) dava alcune indicazioni che implicavano la conoscenza di notizie precise sul sequestro relative:

- all'esistenza di trattative giunte a buon punto, che prevedevano il rilascio di Aldo Moro sotto la sorveglianza dei carabinieri; trattative non andate a buon fine, perché all'ultimo momento era stato alzato il prezzo;

- alla farsa del lago della Duchessa, con la secca e immediata smentita da parte delle BR che aveva impedito di capire se si era trattato di un depistaggio o di un'abile mossa del ministero degli interni a cui le BR avevano veementemente risposto attribuendo la paternità dell'operazione ad Andreotti e ai servizi segreti alle sue dipendenze.

Tanto premesso, i primi giudici ritengono che due siano le circostanze già pubblicate da Op che, in caso di approfondimento, supportato da elementi probatori, potevano sconvolgere la valutazione del caso Moro con pesanti riflessi sulla situazione politica italiana e precisamente:

➤ La lettera pubblicata su OP del 17/10/1978 in cui si fa riferimento al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che aveva scoperto il covo in cui era tenuto prigioniero Aldo Moro, ma non era potuto intervenire perché impedito dal potere politico;

➤ l'articolo "Vergogna Buffoni", pubblicato su OP del 16/1/1979, in cui Carmine Pecorelli preannunciava una rivisitazione di tutto il caso Moro e, passando il progetto come ipotesi fantapolitica, faceva esplicito riferimento alle trattative per la liberazione di Moro (come si era fatto per il passato per i terroristi palestinesi) che sarebbero intervenute con i brigatisti rossi e che prevedevano la liberazione di Aldo Moro; trattative non andate a buon fine, perché qualcuno non aveva mantenuto i patti, aveva giocato al rialzo pretendendo un prezzo che non poteva essere accettato per cui i brigatisti rossi avevano ucciso Aldo Moro; ipotesi fantasiosa ma che, come per altre notizie fornite da Carmine Pecorelli, conteneva un concreto indizio per chi era al corrente della vicenda con un preciso riferimento a tale Maurizio, definito il macellaio, nome con cui era solito chiamarsi Mario Moretti, l'esecutore materiale dell'omicidio di Aldo Moro.

Entrambe le circostanze, se vere e portate a conoscenza del pubblico sicuramente avrebbero sconvolto il panorama politico italiano, perché erano la riprova che il potere politico non aveva voluto la salvezza di Aldo Moro, e costituivano, a giudizio dei primi giudici, un valido movente per

l'eliminazione di Carmine Pecorelli per la potenziale pericolosità della notizia in suo possesso.

Ora, se non vi sono elementi probatori a sostegno della circostanza della conoscenza, da parte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della prigione di Aldo Moro, all'infuori della conoscenza tra Carmine Pecorelli e Carlo Alberto Dalla Chiesa, vi sono in atti elementi per affermare che erano stati presi contatti con i brigatisti rossi per la liberazione di Aldo Moro e che le trattative si erano all'improvviso interrotte.

Risulta, infatti, che vari sono stati i tentativi (al di fuori dei canali internazionali) di trovare la prigione di Aldo Moro e che essi non sono andati a buon fine per il veto o quanto meno per il disinteresse delle forze politiche.

Su tali tentativi occorre soffermare, anche se brevemente, l'attenzione.

Il primo tentativo ruota intorno alla figura di Edoardo Formisano che si serve, tramite la criminalità milanese facente capo a Francis Turatello e a Ugo Bossi, di Tommaso Buscetta il quale, d'altro canto, viene interessato anche dalla c.d. mafia perdente, facente capo a Stefano Bontate. Il tentativo non va a buon fine. Dagli atti emerge che Formisano era in rapporti con Claudio Vitalone e che lo mise a conoscenza delle iniziative da lui intraprese per giungere alla liberazione di Moro.

Il secondo tentativo ruota intorno alla figura di Benito Cazora, parlamentare della Democrazia Cristiana, che allo scopo si serve di certi Varone, appartenenti alla criminalità comune ('Ndrangheta). Dal racconto di Cazora emerge, per quanto interessa, che il P.C.I. era contrario a detto intervento, come lo era Cossiga, ministro dell'interno, il cui capo di gabinetto, Squillante, gli aveva fatto una "predica" sull'inopportunità di qualsiasi trattativa. Risulta, altresì, che il sette maggio, mediante Varone, lo stesso Cazora aveva incontrato una persona che gli aveva detto che avevano individuato la prigione e che erano pronti a intervenire perché sapevano che da 36 ore Aldo Moro era solo perché i suoi carcerieri erano in una città del nord in riunione e che il cadavere di Aldo Moro sarebbe stato restituito il martedì successivo. La persona aggiungeva che avevano in ogni caso bisogno dell'aiuto della polizia per fare un'irruzione.

Benito Cazora aveva, allora, parlato con il sottosegretario Lettieri, il quale a sua volta aveva telefonato al capo della polizia, ma al suo posto era venuto il questore De Francesco che aveva detto che da loro informazioni Aldo Moro sarebbe stato consegnato vivo il successivo martedì e che non poteva fornire il personale richiesto.

Il martedì Aldo Moro era stato ritrovato morto.

Anche in questo caso, come nel tentativo Formisano, è da registrare l'intervento della mafia, in persona di Frank Coppola, detto "tre dita", per scoraggiare la prosecuzione del tentativo.

Il terzo tentativo ruota intorno alla figura di Daniele Pifano.

Daniele Pifano, leader dell'autonomia operaia, riferisce:

- un giorno, su richiesta di Claudio Vitalone, il quale incontrandolo gli aveva fatto presente che nel sequestro di Aldo Moro potevano essere coinvolti anche loro della autonomia operaia, perché considerati vicini alle frange terroristiche, aveva dato la sua disponibilità a cercare di liberare Aldo Moro, a condizione che l'assemblea dell'autonomia operaia avesse dato il suo beneplacito;
- alla risposta positiva dell'assemblea aveva incontrato nuovamente Claudio Vitalone che gli aveva fatto presente che non era possibile uno scambio di prigionieri politici;
- era stato fatto presente a Claudio Vitalone che poteva essere liberata una brigatista per ragioni umanitarie, ma che Claudio Vitalone aveva risposto che doveva riferire al P.G. Pascalino;
- in un ulteriore contatto (incontro o telefonata) Claudio Vitalone aveva fatto presente che era una questione politica e doveva parlarne al ministro di grazia e giustizia e, in un altro incontro, al presidente del consiglio;
- vi era stato un ulteriore incontro in cui Claudio Vitalone aveva riferito che anche quella proposta non era percorribile e che vi erano altri canali di trattativa a Torino senza specificarli;
- in quel colloquio era stata prospettata un'ipotesi di trattativa minima consistente nell'eliminazione dei vetri antiproiettile nelle carceri

che non riguardava esplicitamente le Brigate Rosse, ma anche questa ipotesi minima, dopo che Claudio Vitalone aveva contattato le autorità politiche, era stata respinta e comunicata successivamente all'incontro in cui la proposta era stata fatta;

- tutta la trattativa era durata circa 20 giorni e si era conclusa dopo una festività di maggio.

- Claudio Vitalone, a quanto a lui constava, non era titolare della inchiesta per il sequestro di Aldo Moro e aveva sempre fatto riferimento, nel dare le risposte, a referenti politici, ivi compreso il presidente del consiglio Giulio Andreotti;

- all'inizio della vicenda, le possibilità di trattative erano concrete e reali e Claudio Vitalone ed i suoi referenti avevano mostrato interesse; successivamente, dopo che era stata comunicata l'impossibilità della liberazione di una brigatista per ragioni umanitarie, l'interesse era scemato e vi era stata una chiusura totale.

La vicenda come narrata da Daniele Pifano non è sostanzialmente contestata da Claudio Vitalone, il quale si riporta ad una sua relazione redatta in data 7/5/1978 e diretta al Procuratore Generale presso la corte di appello di Roma, se non nella parte relativa alla durata ed al tempo in cui l'intera vicenda si era svolta non ritenendo corretto quanto riferito sul punto da Daniele Pifano. I primi giudici ritengono, sulla base delle indicazioni fornite da Pifano e di logiche deduzioni, che il periodo e la durata della vicenda, che vede come protagonisti Claudio Vitalone e Daniele Pifano, sia quello indicato da Daniele Pifano.

Evidenziano, i primi giudici, che Claudio Vitalone, per espressa ammissione dello stesso, ha reso partecipe del tentativo in atto l'allora ministro di grazia e Giustizia, Francesco Bonifacio, ed il presidente del consiglio, Giulio Andreotti, i quali si erano mostrati contrari a qualsiasi trattativa, e puntualizza che tale comportamento appare incompatibile con la mancanza di ogni comunicazione dell'iniziativa nei confronti dei titolari dell'azione penale.

La realtà, secondo la corte di primo grado, è che nel caso di specie, come

meglio sarà detto in seguito, in quella occasione Claudio Vitalone non ha agito come magistrato della repubblica italiana, ma come un politico e come tale ha dato conto del suo operato ai suoi referenti politici e non anche ai magistrati titolari dell'inchiesta e la relazione scritta(diretta al P.G. Pasqualino) con la indicazione dei tempi in un ambito ristretto successivo al passaggio ufficiale dell'inchiesta dalla procura della repubblica presso il tribunale di Roma alla procura generale presso la corte di appello di Roma, non ha altro significato, se non quello di giustificare il silenzio nei confronti dei titolari dell'inchiesta di una iniziativa che oramai iniziava a trapelare tanto che Luciano Infelisi, unico legittimato a prendere iniziative nel campo giudiziario, salva espressa delega del capo della procura, ha dichiarato di avere appreso della iniziativa di Claudio Vitalone da colleghi e avvocati, ma non da Claudio Vitalone.

Dagli atti emerge un dato comune a tutti gli episodi relativi ai tentativi di salvare l'onorevole Aldo Moro: ad un dato momento le trattative, che in un primo tempo hanno avuto il beneplacito di "persone delle istituzioni", non sono andate a buon fine e si è lasciata cadere ogni possibilità ufficiosa di salvare la vita di Aldo Moro.

Quanto appena detto trova un'autorevole conferma nelle parole dello stesso Aldo Moro il quale, per la posizione in cui si trovava, era partecipe e osservatore diretto dell'evolversi della situazione avendo, attraverso i suoi carcerieri, come si evince dal tenore dei suoi scritti, la cognizione degli eventi. Aldo Moro testualmente scrive in alcune lettere autografe e inedite, ritrovate il 8.10.1990 in via Montenevoso: "Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Gli ultimi tentativi, per i quali mi ero ripromesso di scriverti sono falliti. Il rincrudimento della repressione, del tutto inutile, ha appesantito la situazione. Non sembra ci sia via d'uscita. Mi resta misterioso perché è stata scelta questa strada rovinosa, che condanna me e priva di un punto di riferimento e di equilibrio. Già ora si vede che vuol dire non avere persona capace di riflettere. Questo dico, senza polemica, come semplice riflessione storica.... Non mi so immaginare

onorato da chi mi ha condannato...”. “...Pacatamente dirai a Cossiga che sono stato ucciso tre volte, per insufficiente protezione, per rifiuto della trattativa, per la politica inconcludente, cosa che in questi giorni ha eccitato l'animo di coloro che mi detengono.”

Come si vede, per quello che si è detto sopra, il tema delle trattative per la liberazione di Moro è tema che in modo diverso e per aspetti diversi interessa Giulio Andreotti e Claudio Vitalone avendo i predetti avuto, ciascuno nel suo ruolo istituzionale, una parte o come scelta politica o come operatività nei tentativi di reperire la prigione dello statista sequestrato.

Resta ora da esaminare la vicenda Moro sotto il profilo dell'incidenza del c.d. memoriale sugli altri moventi individuati.

Sul punto i primi giudici osservano che all'apparenza non vi sono novità nelle parti inedite del manoscritto rinvenuto il giorno 8.10.1990 rispetto al dattiloscritto rinvenuto il giorno 1.10.1978, perché quest'ultimo conteneva le notizie inedite contenute nel primo.

La comparazione tra i due scritti, tuttavia, permette di affermare, seguitano gli stessi giudici, che quello rinvenuto nel 1990 contiene notizie più pregnanti ed organiche rispetto a quello del 1978.

Ed invero sul caso Italcasse se da un lato nello scritto del 1978 vi è un riferimento al ruolo del debitore Caltagirone, che tratta su mandato politico la successione del direttore generale dell'Italcasse, nello scritto del 1990 si fa un maggior cenno al motivo per cui Caltagirone ha mandato politico nella nomina del direttore dell'Italcasse e, cioè, la sistemazione della propria posizione debitoria.

Parimenti sui rapporti tra Michele Sindona e Giulio Andreotti; mentre nello scritto del 1978 si parla quasi occasionalmente del viaggio di Giulio Andreotti negli Stati Uniti d'America, per incontrare Michele Sindona, e della nomina di Mario Barone (come pretesa di Michele Sindona per la sua collocazione all'interno del Banco di Roma, quale contropartita per l'elargizione di £ 2.000.000.000, in occasione della campagna per il referendum per il divorzio, da parte di Sindona e delle ripercussioni che una tale nomina politica avrebbe avuto negli equilibri del Banco di Roma) si

parla nell'ambito della valutazione della figura di Amintore Fanfani, nello scritto del 1990 i rapporti tra Michele Sindona, Mario Barone e Giulio Andreotti vengono organicamente trattati come espressione della personalità di Giulio Andreotti da lui definito nello scritto del 1978: "Un regista freddo, imperscrutabile, senza dubbi, senza palpiti, senza mai un momento di pietà umana. E' questi l'on. Andreotti del quale gli altri sono stati tutti gli obbedienti esecutori di ordini".....e continua affermando che" Andreotti e' restato indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria". Giudizio completato nello scritto del 1990 quando, dopo avere unitariamente analizzato i fatti riferiti a Giulio Andreotti e avere tra questi inserito anche l'intervista in cui denunciava l'appartenenza di Guido Giannettini come agente del SID, afferma che quelli sono tutti segni di un'incredibile spregiudicatezza che deve aver caratterizzato tutta una fortunata carriera (che Moro non gli ha mai invidiato) e della quale la caratteristica più singolare è che passi così frequentemente priva di censura o anche solo del minimo rilievo.

Di particolare nel memoriale Moro è il fatto che solo nei confronti di Giulio Andreotti sono stati fatti apprezzamenti che esulano dall'attività politica delle persone di cui ha parlato nei suoi scritti, accostando la persona a vicende quanto meno discutibili, sempre secondo il giudizio di Aldo Moro, sul piano della correttezza istituzionale.

Come si vede, il contenuto degli scritti di Aldo Moro interessa Giulio Andreotti anche in relazione agli altri moventi individuati.

Fino ad ora il movente dell'omicidio è stato individuato, dai primi giudici, sulla base di elementi oggettivi che conducono, per aspetti diversi, a Claudio Vitalone e a Giulio Andreotti; tale prospettiva trova una verifica, sempre secondo i primi giudici, sotto l'aspetto soggettivo nell'attività giornalistica di Carmine Pecorelli.

Ed invero, se si esaminano i numeri di OP, prima nella veste di agenzia di notizie e poi in quella di settimanale, si osserva che molteplici sono le prese di posizione nei confronti di Claudio Vitalone.

Egli infatti viene criticato perché:

- Nella sua posizione istituzionale di pubblico ministero per il processo al c.d. golpe Borghese, nei confronti del generale Vito Miceli, ha agito come strumento di lotta politica, ritenendo Pecorelli che l'inchiesta sul golpe Borghese sia stata, in realtà, un golpe bianco di un gruppo di politici che strumentalizzando una parte della magistratura politicizzata, vuole continuare a mantenere il potere;
- era amico di Gaetano Caltagirone, difeso dal fratello Wilfredo, coinvolto nel caso Dell'Italcasse per il quale, insieme alla vicenda SIR e ROVELLI, viene definito il regista;
- si trovava in una situazione di incompatibilità perché il fratello Wilfredo esercitava la professione forense nella stessa sede in cui Claudio Vitalone era pubblico ministero;
- si interessava dei processi a carico del fratello Wilfredo, facendo pressione su colleghi che dovevano giudicarlo;
- aveva un tenore di vita superiore a quello derivante da un onesto stipendio, avendo acquistato un piano a Corso Vittorio Emanuele e una villa a Capri e possedendo macchine di lusso.

Parimenti deve dirsi di Giulio Andreotti.

Scorrendo i numeri della rivista, ma anche dell'agenzia, può dirsi che non vi sia numero che non contenga un articolo relativo a Giulio Andreotti a cui sono addebitati, in particolare, di avere riarmato la Libia fornendo armi, malgrado il parere contrario del ministro degli esteri e del governo americano, di avere strumentalmente istruito il processo per il c.d. golpe Borghese, di avere distrutto i servizi segreti, di avere tratto giovamento, con la sua politica della fermezza, dalla morte di Aldo Moro e di avere aperto ai comunisti.

Tutti argomenti, questi, trattati anche da Aldo Moro nei suoi scritti dalla prigione con identica valutazione dei fatti.

LA POSSIBILITA' DI AVERE NOTIZIE RISERVATE

L'individuazione dei moventi, come sopra delineata, comporta la verifica della possibilità concreta per Carmine Pecorelli di entrare in possesso di documenti o di notizie inediti.

Sul punto, si è già detto che Carmine Pecorelli aveva fonti qualificate che gli permettevano di accedere a informazioni riservate e importanti e di entrare in possesso di documenti classificati, addirittura, come segreti. Vale per tutti il possesso del dossier Mi.Fo.Biali, delle lettere di Aldo Moro non conosciute dal grande pubblico e riportanti il timbro di copia conforme della questura, dei documenti relativi al c.d. golpe Borghese attestanti la data di opposizione del segreto di stato sulla appartenenza di Guido Giannettini al servizio segreto italiano, la pubblicazione, per primo, della notizia relativa all'esistenza di una seconda lettera di Aldo Moro al Papa, il possesso, primo tra giornalisti italiani, della relazione ispettiva della Banca d'Italia all'Italcasse e il possesso dei numeri di serie dei c.d. assegni del presidente.

Concreta era, quindi, la possibilità che Carmine Pecorelli interrogando le stesse fonti che avevano fornito le notizie già pubblicate, venisse in possesso di ulteriori notizie riservate e segrete.

La riprova di ciò si ha nella testimonianza di Ezio Radaelli, Franca Mangiavacca e di Paolo Patrizi, i quali sono concordi nell'affermare che Carmine Pecorelli era in attesa di un "pezzo forte" e nella deposizione di Luciano Infelisi che aveva appreso, proprio da Carmine Pecorelli, da lui incontrato la stessa mattina del giorno in cui è stato ucciso, che questi era in attesa di una notizia importante (era una "bomba"), come "esplosivo o scoppiettante" era stato definito l'articolo che Umberto Limongelli aveva recapitato in tipografia per la pubblicazione e di cui non si è avuta più traccia.

Ed invero, da tali testimonianze emerge che Carmine Pecorelli era in attesa di ulteriori notizie su Italcasse, nell'ampia accezione in cui il caso Italcasse è stato inteso dalla corte di primo grado, perché:

- ricevuta una certa lettera riguardante il figlio di Giuseppe Arcaini, che in precedenza era stato sequestrato, verosimilmente da parte di imprenditori cui il padre non aveva concesso finanziamenti, egli l'aveva messa in relazione al caso Italcasse e si era messo sulle tracce degli assegni del presidente;
- aveva scoperto che a dare gli assegni a Giulio Andreotti era stato Nino Rovelli;
- per tale fatto era in attesa della fotocopia degli assegni e di ulteriori notizie relative al sequestro del figlio di Giuseppe Arcaini.

Del resto, che Carmine Pecorelli fosse in attesa di notizie, relative alle vicende che in quel periodo lo interessavano particolarmente, emerge non solo dai citati elementi e testimonianze, ma anche dalla deposizione di Paolo Patrizi e da quelle di Rosina Pecorelli, Liliana Chiocchetti e Gianadelio Maletti.

Da tali testimonianze si ha la prova, da un lato, che Carmine Pecorelli aveva ricevuto offerte da personaggi gravitanti intorno a uomini politici, perché non pubblicasse una notizia e, dall'altro, che poco prima della sua morte aveva avuto contatti con un brigatista rosso e che era in possesso di una notizia che, se pubblicata o non pubblicata, avrebbe provocato, come purtroppo è avvenuto, la sua morte.

Non va sottaciuto, peraltro, che dalla testimonianza di Franca Mangiavacca emerge che Carmine Pecorelli era in attesa di avere notizie di un dossier da parte di Michele Sindona e di ciò vi sono elementi concreti nella pubblicazione, su OP del 25/7/78, dell'articolo "una risposta in cerca d'autore", lettera, a firma di Michele Sindona, di accusa al vertice della Banca d'Italia in relazione alla situazione della Banca Privata Italiana.

Ora, poiché la situazione di Michele Sindona si faceva sempre più pesante, l'invio di un dossier "esplosivo o scoppiettante" da parte di costui, con le conseguenze che le notizie ivi riportate avrebbero potuto determinare sul panorama politico ed economico italiano, appare plausibile, perché il fatto è conforme al carattere ricattatorio di Michele Sindona, e l'operazione avrebbe ricalcato, con le dovute differenze, un'analogia operazione fatta da

Michele Sindona nei confronti di Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, attraverso l'agenzia di stampa diretta da un tal Cavallo che compare, sotto altre vesti in questo processo; operazione con cui Michele Sindona, sotto pena di rivelare notizie scabrose sul suo conto, aveva ottenuto da Roberto Calvi la somma di 500.000 dollari statunitensi.

Che tale fosse il rapporto tra Carmine Pecorelli e Michele Sindona si ha conferma nella deposizione di Paolo Patrizi il quale ha espressamente dichiarato che Michele Sindona attribuiva le sue disgrazie a Licio Gelli e a Roberto Calvi e, al fine di danneggiare quest'ultimo, aveva dato numerose notizie su a Carmine Pecorelli che le aveva pubblicate su OP.

In merito alla possibilità di Carmine Pecorelli di entrare in possesso di notizie relative al sequestro di Aldo Moro o al possesso di notizie relative ai documenti da lui scritti durante la prigionia o, comunque, relative al suo sequestro, vi sono in atti elementi per affermare che Carmine Pecorelli aveva avuto notizie relative a tali circostanze ed era in grado di riceverne altre.

Tali elementi consistono:

- Nella testimonianza di Paolo Patrizi e Franca Mangiavacca, i quali hanno affermato che in merito al sequestro di Aldo Moro Carmine Pecorelli aveva anche fonti proprie;
- nella pubblicazione di documenti riservati di cui si è già detto trattando dei moventi;
- nei contatti che Carmine Pecorelli aveva con persone appartenenti o quanto meno vicine alle Brigate Rosse;
- Nella pubblicazione di notizie relative al ruolo di Mario Moretti nella uccisione di Aldo Moro, come si desume dalla lettura dell'articolo "Vergogna Buffoni".

Nell'articolo in questione, al termine dell'analisi della situazione, dopo aver polemicamente fatto l'elenco delle cose che non erano state benfatte nella gestione del sequestro di Aldo Moro, Carmine Pecorelli ha fatto riferimento a "Maurizio il macellaio", attribuendogli così il ruolo di esecutore della condanna a morte di Aldo Moro. "Maurizio" che, come si saprà molto tempo dopo, sarà identificato in Mario Moretti, uno degli

esecutori materiali del delitto; riferimento che Carmine Pecorelli non può avere appreso da persone che istituzionalmente si occupavano del sequestro essendo la circostanza ad esse ignota;

- nella pubblicazione di notizie in anteprima relative al c.d. memoriale Moro.

Sul punto occorre precisare che fino al 1.10.1978 sulla stampa italiana si era sempre parlato di un memoriale scritto da Aldo Moro, ma della sua reale esistenza, e soprattutto del suo contenuto, non si sapeva nulla. Della sua esistenza si è saputo solo dopo che nella data suddetta i carabinieri del reparto antiterrorismo, comandato dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, penetrarono nella base delle Brigate Rosse, sita in Milano in via Montenevoso, dove vennero arrestati alcuni capi delle brigate rosse e fu trovato molto materiale documentale.

Quanto al suo contenuto le prime notizie erano comparse sulle pagine dei giornali, e precisamente su “La Repubblica” del sei e sette aprile 1978, mentre il governo aveva divulgato il documento nella sua interezza, secondo quello che viene definito memoriale Moro 1978, in data 18.10.1978.

Ora, se si leggono gli articoli in questione e quello scritto da Carmine Pecorelli su OP del 17.10.1978, distribuito nelle edicole il 10.10.1978, dal titolo “il filo rosso”, si nota, evidenziano i primi giudici, che nell’articolo scritto da Carmine Pecorelli si fa cenno ad una circostanza fino ad allora inedita e che troverà conferma, con la scoperta, nello stesso covo delle Brigate Rosse, di un’altra versione del memoriale, il 9.10.1990: la presenza in via Montenevoso di un manoscritto di Moro di circa 150 fogli (invero se si sommano le parti inedite del 1978 e quelle edite si raggiunge all’incirca il numero di 150 pagine). Parimenti se si leggono gli articoli “Non c’è blitz senza spina” e “il memoriale: questo è vero questo è falso” pubblicati nello stesso numero di OP, si osserva che viene data la notizia del ritrovamento di lettere inedite di Aldo Moro che verranno ritrovate nell’anno 1990, sempre in via Montenevoso, e si fa una cernita delle affermazioni fatte da altri giornali sul contenuto del memoriale Moro sulla base di notizie avute da un informatore dello stesso Carmine Pecorelli (con ciò si ha contezza, per la

stessa voce di Carmine Pecorelli, del fatto che egli poteva arrivare a fonti informative in grado di conoscere notizie sui documenti di Aldo Moro).

A riprova di quanto detto vi è l'episodio del ritrovamento di documentazione nel carcere di Cuneo, dovuto proprio all'informazione fornita da Carmine Pecorelli.

L'affermazione della corte di primo grado trova il suo fondamento nell'incontro, che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Carmine Pecorelli ebbero nel gennaio 1979 con Angelo Incandela, capo degli agenti di custodia del predetto carcere, del quale è stato proprio Incandela a riferire. Narra il maresciallo Incandela che nel gennaio del 1979 il generale Dalla Chiesa, all'epoca responsabile della sicurezza degli istituti di pena, lo incontrò in una zona di campagna del cuneese, all'interno di un'autovettura condotta da altra persona che non gli fu presentata, ma che egli intuì essere un giornalista e che, attraverso le foto pubblicate dai giornali dopo l'omicidio, riconobbe con sicurezza per Carmine Pecorelli. In detta circostanza l'uomo descrisse alcuni luoghi del carcere di Cuneo, in parte sconosciuti al maresciallo Incandela che vi era stato trasferito da poco tempo, attraverso i quali era possibile che le persone, ammesse al colloquio, facessero entrare qualcosa all'interno dell'istituto, e precisò che nel carcere erano entrati due involucri contenenti documenti relativi al sequestro Moro destinati a detenuti del braccio di massima sicurezza e aveva anche descritto la forma degli involucri, diretti a Francis Turatello. Il giorno successivo il maresciallo aveva verificato che nel carcere vi erano luoghi corrispondenti a quelli descritti dall'accompagnatore del generale Dalla Chiesa e, dopo circa venti giorni, aveva ritrovato uno dei due involucri, che si presentava chiuso con del nastro adesivo e con la forma descritta da Carmine Pecorelli, e, in conformità alle disposizioni ricevute, lo aveva consegnato integro al generale, ben prima dell'uccisione di Pecorelli.

I primi giudici nell'indicare i motivi per cui il teste Incandela deve essere considerato attendibile hanno evidenziato, tra l'altro:

- che Carmine Pecorelli e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si erano conosciuti e che la conoscenza è databile quanto meno al 4.10.1978;

- che i rapporti esistenti tra il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Angelo Incandela risultano provati sulla base delle dichiarazioni dei più stretti collaboratori del generale e di quelle dei colleghi di lavoro del maresciallo Incandela;

- che si trattava di rapporti che andavano al di là dei formali rapporti di ufficio, perché Gianfranco Pala, operatore nel carcere di Cuneo, sa, per averlo appreso dallo stesso maresciallo Incandela, e per avere visto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa all'interno del carcere di Cuneo, che i due si incontravano anche in luoghi riservati, sempre per riferire notizie relative alla lotta al terrorismo, e che i contatti tra i due erano proseguiti anche dopo il trasferimento del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Milano, ove il maresciallo si recava, tanto che alcuni di tali viaggi avvenivano con auto che andavano a prendere il maresciallo Incandela a Cuneo.(Questa ultima circostanza è confermata dai testi Zaccagnino, Tateo e Bozzo, i quali fanno riferimento ad un incontro a Milano nell'anno 1981 tra il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Angelo Incandela);

- che l'episodio, come sopra riferito dal maresciallo Incandela, trova eco nella testimonianza di Raffaele Cutolo, il quale ha affermato di avere appreso, quando era stato detenuto nel carcere di Cuneo, che Carmine Pecorelli e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa andavano insieme a fare perquisizione nel carcere di Cuneo (l'informazione va, peraltro, intesa come comunione di interessi alla perquisizione e non partecipazione materiale di Carmine Pecorelli all'atto);

- che l'episodio trova, ancora, conferma nelle dichiarazioni di Edoardo Formisano, politico che aveva tentato di trovare una via per giungere alla liberazione dell'on.Moro, secondo il quale Turatello, da lui incontrato nel carcere di Cuneo il 13/8/1978, gli aveva detto di avere carte importanti, anche se non aveva precisato a cosa si riferissero, che non glielne dava perché erano troppo pericolose, riservandosi di darle ai carabinieri. Formisano aveva ritenuto che si riferissero al sequestro di Aldo Moro, perché era andato nel carcere per parlare di quel sequestro

con l'accordo dei carabinieri(colonnello Vitali) e Francis Turatello aveva detto che si trattava di documenti pericolosi.

In definitiva, quanto sopra detto conferma che Carmine Pecorelli alla data del gennaio 1979 era in possesso di notizie precise inerenti al sequestro di Aldo Moro, essendo stato in grado di indicare esattamente la zona del carcere di Cuneo ove era nascosto l'involucro e la forma di esso.

LA VICENDA CHICHIARELLI

Franca Mangiavacca ha riferito di essere stata seguita, insieme a Carmine Pecorelli, nella mattinata del 6/3/1979 sotto la redazione di OP da una persona dalla stessa successivamente identificata, a mezzo ricognizione fotografica, in Antonio Giuseppe Chichiarelli.

In data 14.4.1979 in un taxi era stata ritrovata la copia fotostatica di 4 schede, tra cui una relativa a Carmine Pecorelli ed una relativa ad un attentato alla scorta del presidente della camera dei deputati Pietro Ingrao, un volantino delle Brigate Rosse, delle armi e munizioni e una testina rotante IBM. Gli elementi raccolti consentono di affermare che le schede erano state manoscritte da Chichiarelli.

Costui era un abile contraffattore dei grandi pittori moderni (attività a cui si dedicava anche la moglie Chiara Zossolo) e, nell'ambito di questa sua attività, non disdegnava la più prosaica attività di falsificazione di documenti, come emerge dal ritrovamento, nella sua villa, di timbri lineari e tondi con cui falsificava patenti, passaporti e certificati di assicurazione per auto, destinati anche a personaggi appartenenti alla c.d. Banda della Magliana con cui era in contatto, avendo rapporti con esponenti di rilievo di tale sodalizio (sono emersi i nomi di Ernesto Diotallevi, Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, personalmente conosciuti da Antonio Giuseppe Chichiarelli e con lui visti insieme) e frequentando lo stesso bar di Via Fermi che, luogo di ritrovo abituale degli esponenti della banda della Magliana, era frequentato anche dagli estremisti di destra del gruppo EUR/Marconi, i quali però avevano come sede abituale un altro bar sito in via Avicenna.

E' emerso dagli atti che Antonio Chichiarelli, assassinato nel 1984, era in contatto con elementi della destra eversiva, in particolare con Massimo Sparti, considerato da Cristiano Fioravanti, aderente al gruppo di estrema destra di viale Marconi/EUR, di cui facevano parte Alessandro Alibrandi, Massimo Carminati e i fratelli Fioravanti, suo padre putativo.

Rilevano i primi giudici che il complesso degli elementi probatori raccolti a dibattimento permette di affermare che Antonio Giuseppe Chichiarelli sicuramente era in possesso di notizie sull'omicidio, perché nella vicenda gli era stato affidato il ruolo di "ricercare" informazioni sulla vita e sulle abitudini di Carmine Pecorelli, in ciò facilitato dalla sua amicizia con Osvaldo Lai che abitava nei pressi della redazione di OP; egli, pertanto era in grado di informarsi dell'omicidio presso coloro che lo avevano incaricato di raccogliere le notizie.

Ed invero, la sua presenza nei pressi della sede di via Tacito non molto tempo prima dell'omicidio, l'atteggiamento da lui tenuto, in quell'occasione, nei confronti di Franca Mangiavacca e di Carmine Pecorelli (atteggiamento che aveva suscitato paura nella prima tanto da raccontare l'episodio al portiere dello stabile), l'accuratezza e la precisione delle notizie raccolte e trasfuse nella scheda fatta ritrovare nelle predette occasioni, l'accenno fatto nella scheda ad una riunione protrattasi a lungo con un alto ufficiale dei carabinieri, nella zona di piazza delle Cinque Lune (dove il colonnello Antonio Varisco, amico di Carmine Pecorelli, aveva uno studio), riunione avvenuta lo stesso giorno del pedinamento raccontato da Franca Mangiavacca, costituiscono degli elementi che coinvolgono a pieno titolo Antonio Giuseppe Chichiarelli nell'omicidio. Del resto, è lo stesso Antonio Giuseppe Chichiarelli che al suo amico Luciano Dal Bello, in presenza di Osvaldo Lai, aveva chiesto un prestito adducendo a giustificazione che serviva per un giovane coinvolto nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Ad analoga conclusione si perviene, sempre secondo i primi giudici, esaminando la deposizione della moglie di Antonio Giuseppe Chichiarelli, la quale riferisce che circa 15 giorni dopo la morte di Carmine Pecorelli (per maggior precisione l'episodio va collocato tra il 20.3.1979, epoca della

morte di Carmine Pecorelli, e la notte tra il 13 e il 14 aprile 1979, data del ritrovamento del borsello), aveva visto il marito preparare le schede che avrebbe abbandonato in un taxi e in quella occasione il marito, molto turbato, aveva affermato che Carmine Pecorelli non meritava di morire, che era stato ucciso perché aveva scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire e che il delitto era stato commissionato da persone al di sopra di ogni sospetto, molto in alto, che si mascheravano dietro un falso perbenismo.

Resta da chiarire il motivo del comportamento tenuto da Antonio Giuseppe Chichiarelli che, abbandonando il borsello ed il suo contenuto sul taxi, ha rischiato di concentrare su di sé l'attenzione degli inquirenti. Il primo giudice ha ritenuto che Antonio Giuseppe Chichiarelli abbia voluto, da un lato, dare soddisfazione alla sua personalità e, dall'altro, far capire agli inquirenti che egli era in grado di fornire informazioni su episodi criminosi di interesse rilevante per la vita della nazione.

Infatti la sua personalità egocentrica lo induceva a fare cose più grandi di lui, quasi a rendere edotti agli altri le sue azioni eclatanti, e a vantarsi delle azioni commesse che erano più grandi di quelle che gli altri ritenevano che fosse in grado di fare.

In tal senso depone la testimonianza di Chiara Zossolo quando descrive il carattere del marito; descrizione che è confermata, anche se con sfumature, da coloro che conoscevano e frequentavano Antonio Chichiarelli.

Quanto al secondo aspetto, la giustificazione del comportamento di Antonio Giuseppe Chichiarelli trova il suo fondamento nella stato d'animo e nella frase, riferita dalla moglie, da lui pronunciata in occasione della preparazione del borsello da lasciare sul taxi e, cioè: “ in quella occasione aveva visto il marito, molto turbato, che aveva affermato che Carmine Pecorelli non meritava di morire”.

Pronunciando tale frase Antonio Giuseppe Chichiarelli, a giudizio della corte di primo grado, giustificava il suo operato volendo che si facesse luce sull'omicidio ed era pronto a dire quello che sapeva se si fosse risalito alla sua persona, perché non era d'accordo con coloro che, dopo averlo mandato

a sorvegliare Carmine Pecorelli, di lì a poco lo avevano ucciso infliggendogli una punizione che non meritava.

Il punto centrale è verificare quello che effettivamente Antonio Giuseppe Chichiarelli sapeva sull'omicidio in ordine ai suoi mandanti ed agli esecutori materiali.

Di ciò si parlerà in seguito.

In questo momento è sufficiente aver accertato che effettivamente Antonio Chichiarelli si è interessato dell'omicidio di Carmine Pecorelli ed il ruolo che egli ha avuto in esso.

IL DEPOSITO DI ARMI PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITA'

Altro avvenimento importante per tentare di ricostruire i fatti relativi all'omicidio Pecorelli è la scoperta, il 27.11.1981, presso i locali del ministero della sanità in via Liszt, di un deposito di armi.

Tale deposito era frequentato oltre che dal custode Biagio Alesse, da elementi di spicco appartenenti alla Banda della Magliana come Maurizio Abbatino, Marcello Colafigli, Franco Giuseppucci, Edoardo Toscano, Danilo Abbruciati, Claudio Sicilia, Alvaro Pompili, Antonio Mancini, e Massimo Carminati.

Il deposito di armi è importante, ad avviso dei primi giudici, perché:

1. In esso, oltre a confluire le armi del gruppo della banda della Magliana detto propriamente "gruppo di Acilia/Magliana" erano conservate anche le armi che lì potevano depositare Danilo Abbruciati e Massimo Carminati, autorizzati ad accedere al deposito e che, per quello che si dirà, avevano stretti rapporti tra di loro e con persone aderenti o simpatizzanti della destra eversiva che gravitavano intorno alla zona Viale Marconi/Eur;
2. il gruppo Acilia/Magliana della banda della Magliana non usava, se non per difesa personale, ma non per commettere azioni delittuose programmate, pistole cal. 7,65, preferendo un altro tipo di pistole, per cui quelle di quel calibro erano state depositate o da Danilo Abbruciati o da Massimo Carminati;

3. nel deposito del ministero della sanità erano state trovate armi che potevano essere state impiegate per commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli e munizioni dello stesso tipo di quelle usate per sparare a Carmine Pecorelli.

La circostanza porta, necessariamente, a parlare dei proiettili e dell'arma con i quali fu ucciso Carmine Pecorelli.

Ed invero, dal verbale di ispezione dei luoghi, redatto al momento del rilevamento degli elementi oggettivi di prova, emerge che furono esplosi nei confronti di Carmine Pecorelli quattro colpi di pistola, essendo stati trovati nelle vicinanze dell'auto del giornalista quattro bossoli: due di marca Gevelot e due di marca Fiocchi.

Tali bossoli erano idonei per essere esplosi da una pistola automatica o semiautomatica calibro 7,65.

Le perizie, medico legale e balistiche, disposte nel corso delle indagini hanno accertato che a sparare è stata un'unica pistola calibro 7.65, munita di silenziatore.

Analogo munizionamento e pistole dello stesso calibro di quella con la quale fu ucciso Carmine Pecorelli sono state trovate nei sotterranei del ministero della sanità. Deve aggiungersi che, almeno una delle pistole del calibro che interessa, era stata adattata per potere utilizzare un silenziatore di tipo artigianale benché il modello e il tipo di pistola non fosse strutturalmente idoneo a utilizzare un silenziatore.

Del resto, che la delinquenza comune e quella politica della destra fossero solite modificare le armi in loro possesso e adattarle all'uso che più era loro comodo, trova conferma negli atti processuali, siano essi testimoniali o peritali o derivanti da fatti oggettivi acquisiti al processo.

In tal senso depongono:

➤ le dichiarazioni di Valerio Fioravanti, il quale ha affermato che fino al 1978 egli, tramite uno strano giro, aveva acquistato i silenziatori da una persona che in seguito era stata inquisita come fiancheggiatore delle Brigate Rosse, mentre dopo tale data aveva imparato a costruirli da solo; ciò è confermato dal fatto che al momento del suo arresto Valerio

Fioravanti è stato trovato in possesso proprio di una Beretta mod. '70, non predisposta per le sue caratteristiche di costruzione all'uso del silenziatore, ma che era stata adattata artigianalmente;

➤ le dichiarazioni di Antonio Mancini, Maurizio Abbatino e Fabiola Moretti: il primo ha dichiarato che Massimo Carminati era bravissimo a costruire silenziatori per i quali usava anche i feltrini per le sedie; il secondo ha dichiarato che Massimo Carminati era bravo a confezionare ordigni esplosivi e che ne avevano costruito insieme per compiere attentati intimidatori; la terza, nel riferire di un colloquio avuto con Danilo Abbruciati, ha fatto riferimento ad armi truccate;

➤ il rinvenimento nei locali del ministero della sanità di una Beretta mod. 1942 munita di silenziatore, di una Beretta mod. '70 che, come si è detto, è adattabile artigianalmente all'uso del silenziatore, priva di canna, e di materiale utilizzabile per la costruzione di silenziatori artigianali;

➤ la perizia redatta da Pierluigi Baima Bollone, che ha esaminato i bossoli rinvenuti sul luogo dell'omicidio di Carmine Pecorelli e ha stabilito che essi presentavano sul fondello un'impronta del percussore caratteristica della Beretta mod '81, mentre le altre caratteristiche escludevano che i colpi fossero stati esplosi con un'arma di quel modello: di qui la possibilità che all'arma, con cui fu ucciso il Pecorelli, fosse stato sostituito il percussore con quello di un'arma di modello diverso;

➤ il verbale di sequestro in data 15/4/1981 (anteriore a quello presso il ministero della sanità) a carico di Egidio Giuliani, in rapporti con Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, trovato in possesso di pistole cal. 7,65 predisposte per l'applicazione di un silenziatore, proiettili dello stesso calibro, ma non di marca Gevelot, di quello usato per uccidere Carmine Pecorelli, silenziatori completi e in allestimento.

Evidenziano i primi giudici che non è stato possibile accertare se qualcuna delle armi rinvenute nel deposito fosse stata usata per commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli, ma ciò non esclude che nel deposito del ministero della

sanità sia transitata l'arma in questione atteso che, dal momento dell'omicidio al momento della scoperta del deposito di armi presso il ministero della sanità, sono trascorsi più di due anni e mezzo.

A risultati più pregnanti si è giunti con esclusivo riferimento ai bossoli ritrovati sul luogo del delitto.

La perizia balistica redatta da Ugolini, Levi e Benedetti ha accertato che vi è compatibilità tra i bossoli Fiocchi, rinvenuti in via Tacito, e il tipo di proiettili Fiocchi sequestrati nello scantinato del ministero della sanità. Corrispondono, infatti, la marca e l'anello rosso rinvenuto su entrambi i reperti.

Ancora più pregnante è il raffronto tra i bossoli Gevelot, trovati sul luogo del delitto, e le cartucce della stessa marca sequestrate negli scantinati del ministero della sanità perché la loro comparazione porta ad un giudizio di identità dei due reperti, intesa come provenienza dallo stesso stock di proiettili. Entrambi i reperti presentano, infatti, le stesse imperfezioni di punzonatura e di stampaggio del marchio di fabbrica sul fondello e tale imperfezione identifica uno specifico lotto di fabbricazione dei bossoli, perché impresso dallo stesso punzone.

È ben vero, sottolinea la corte di primo grado, che i periti non hanno potuto stabilire la provenienza dei bossoli rinvenuti sul luogo del delitto, dalla stessa partita sequestrata presso il ministero della sanità, perché uno stesso punzone viene di regola utilizzato per stampare marchi fino ad un massimo di 400.000 proiettili, ma a tale giudizio di identità di partita può giungersi sulla base di alcune considerazioni che possono farsi alla luce delle risultanze processuali.

Sulla base delle considerazioni fatte dai periti, può affermarsi che i reperti rinvenuti sul luogo del delitto e i proiettili sequestrati presso il ministero della sanità presentano particolarità molto vicine, come lo stato di usura della matrice imprimente del punzone. La circostanza restringe l'ambito entro il quale va fatta la comparazione, dovendosi escludere, per la naturale usura del punzone, che possa essere preso in considerazione tutto lo stock ricavabile dallo stesso punzone.

Così ridotto il campo di indagine, va ancora tenuto presente che i proiettili di origine estera vengono importati in quantità non rilevanti e sono venduti in confezioni al dettaglio.

Da ciò consegue che la probabilità che i proiettili, usati per uccidere Carmine Pecorelli, provengano dalla stessa scatola, aumenta.

La circostanza sopra esposta va unita alla considerazione che i proiettili Gevelot, di fabbricazione francese, non sono molto comuni in Italia, che il loro reperimento sul mercato illegale è ancora meno comune, che nella sua attività professionale il perito Ugolini, malgrado le migliaia di casi trattati, non ha constatato l'uso di proiettili Gevelot nelle azioni delittuose sottoposte al suo giudizio, che tutti i rinvenimenti di munizionamento della marca in questione, effettuati dalle forze di polizia non riguardavano, ad eccezione di un solo caso, proiettili calibro 7,65 e che anche l'unico caso di rinvenimento di proiettili Gevelot cal. 7,65, avvenuto a Ladispoli, era comunque riconducibile alla banda della Magliana.

Tutte queste considerazioni fanno ritenere che i proiettili usati per commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli, provengano dal lotto di proiettili sequestrati nello scantinato del ministero della sanità.

Delineato così il quadro generale, i giudici di prime cure si se la responsabilità dell'omicidio sia da attribuire agli imputati di questo processo.

I medesimi evidenziano che, per quanto si è finora visto, due soli elementi possono ritenersi rilevanti per l'individuazione delle persone che hanno avuto un ruolo nell'omicidio: il borsello abbandonato sul taxi, contenente la scheda relativa a Carmine Pecorelli, che ha portato alla persona di Antonio Chichiarelli, in rapporti con Franco Giuseppucci, Danilo Abbruciati e con altri elementi della banda della Magliana, e il rinvenimento nello scantinato del ministero della sanità, adibito a deposito di armi della banda della Magliana, di proiettili Gevelot della stessa partita di quelli con cui è stato ucciso Carmine Pecorelli.

Entrambi portano allo stesso ambiente: la “ Banda della Magliana” che ha operato a Roma dalla fine degli anni '70 agli inizi degli anni '90.

Essi, da soli, non avevano permesso di approdare ad alcun risultato positivo, tanto che le indagini per l'omicidio di Carmine Pecorelli non ebbero ulteriore impulso; anzi il relativo processo, pendente presso il tribunale di Roma, era stato definito con sentenza di proscioglimento nei confronti di tutti gli indagati.

In quella situazione di stasi, nell'anno 1993, intervengono le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Vittorio Carnovale a cui, in seguito, si aggiungeranno quelle di Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino e, marginalmente, quelle di altri imputati in procedimento collegato o connesso che avevano scelto la via della collaborazione con la giustizia.

Il primo fa riferimento ad un ruolo della mafia, denominata "Cosa Nostra", nell'omicidio di Carmine Pecorelli, con specifico riferimento alle persone di Giulio Andreotti, Antonino (detto d'ora in avanti Nino) e Ignazio Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti; gli altri fanno riferimento ad un ruolo della "Banda della Magliana" in connessione con "Cosa Nostra" e, in particolare, al ruolo di Michelangelo La Barbera, Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, salvo altri rimasti ignoti.

Nessuna di tali persone ha però dato una visione complessiva dell'intera vicenda.

Tommaso Buscetta, infatti, si è limitato a riferire che l'omicidio è stato richiesto a Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti dai cugini Ignazio e Nino Salvo (nell'interesse o su richiesta di Giulio Andreotti).

I secondi, anche se partitamente, hanno riferito che mandante del delitto è stato Claudio Vitalone, che ad organizzare il delitto erano stati Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci su richiesta dei siciliani, da loro identificati in Giuseppe Calò, e che ad eseguirlo erano stati Massimo Carminati e "Angiolino il biondo".

Prima di passare all'analisi delle singole dichiarazioni, per verificarne la fondatezza, la corte di primo grado ha ritenuto opportuno brevemente parlare di "Cosa Nostra" e della banda della Magliana al fine di accertare la

partecipazione a detti sodalizi criminali delle persone che hanno reso le dichiarazioni per questo processo e di quelle da costoro accusate, l'esistenza di rapporti tra le varie persone, le fonti della loro conoscenza.

MAFIA DENOMINATA "COSA NOSTRA"

ESISTENZA E FUNZIONAMENTO DI "COSA NOSTRA"

Preliminare è l'affermazione dell'esistenza di un'associazione a delinquere denominata Mafia o "Cosa Nostra", della sua struttura e delle sue regole di funzionamento.

Al riguardo va detto che l'esistenza è stata accertata con sentenze ormai passate in giudicato. Sulla scorta delle dichiarazioni rese da più affiliati che hanno collaborato in tempi diversi sono stati accertati i seguenti fatti:

- ❖ la cellula primaria dell'organizzazione è la "Famiglia", struttura a base territoriale che controlla una zona della città, prevalentemente un quartiere, da cui prende il nome ("famiglia di Corso dei Mille", "famiglia di Ciaculli" etc... ovvero l'intero centro abitato ("famiglia di Cinisi, di Partinico", etc.);
- ❖ il collegamento con il territorio assume primaria importanza per il funzionamento dell'organizzazione, perché fissa rigidamente l'ambito operativo di ciascuna "Famiglia", limitando la possibilità di conflitti e ingerenze;
- ❖ la "Famiglia" è composta da uomini d'onore o soldati, coordinati da un "capo decina" ed è diretta da un capo di nomina elettiva, il "rappresentante" assistito da un vice capo" e da uno o più consiglieri;
- ❖ tre o più famiglie, generalmente contigue come territorio, sono costituite in mandamento a cui presiede il capo mandamento;
- ❖ al di sopra delle famiglie, con funzioni di coordinamento e direzione, esiste un organismo collegiale a base territoriale provinciale, denominato "commissione", di cui fanno parte i "capi mandamento". Tale organo, istituito originariamente allo scopo di evitare abusi da parte dei capi delle "famiglie" in pregiudizio dei membri, ben presto è divenuto un vero e proprio organo direttivo, mediante il quale "Cosa Nostra" ha accentuato il suo carattere gerarchico e verticistico.

- ❖ la “commissione interprovinciale”, con ulteriori compiti di coordinamento a livello regionale per la trattazione di "affari" involgenti un ambito più ampio.

Quanto alle regole che disciplinano l'ingresso nell'organizzazione e i doveri di comportamento, è stato accertato che il soggetto viene per un certo periodo cautamente osservato, per saggiarne la disponibilità e valutarne le attitudini (coraggio, spietatezza) ed i requisiti, primo fra tutti, la mancanza di legami con magistrati o appartenenti alle forze dell'ordine.

Solo se questo esame ha dato esito favorevole si procede alla formale affiliazione del soggetto. L'iniziazione comporta la presentazione del nuovo adepto ai membri della famiglia e, all'occasione, delle altre famiglie ma può accadere che essa rimanga segreta e conosciuta solo dal capo mandamento o da pochi affiliati della famiglia o alla sola famiglia (in tal caso l'affiliato viene definito riservato).

La vita del sodalizio criminale è disciplinata dalle seguenti regole:

- ❖ Indiscussa obbedienza agli ordini del capo, con la precisazione che il soldato fino all'avvento di Salvatore Riina, come capo della commissione o cupola, riceveva gli ordini dal suo capo mandamento mentre, dopo l'avvento di Salvatore Riina, questi aveva il potere di dare ordini a qualsiasi uomo d'onore, indipendentemente dalla appartenenza alla sua famiglia;

- ❖ Fondamentale dovere “dell'uomo d'onore” è quello di rispettare rigidamente la consegna del silenzio con gli estranei all'organizzazione cui non può ovviamente svelare la propria appartenenza all'associazione criminosa né i suoi segreti. Si tratta con tutta evidenza della regola più ferrea la cui rigida ed assoluta osservanza ha consentito a “Cosa Nostra” di sopravvivere tanto a lungo restando impermeabile alle indagini giudiziarie;

- ❖ L'obbligo tra uomini d'onore di dire sempre la verità;

- ❖ L'obbligo della riservatezza per cui non è opportuno chiedere notizie, a meno che non sia la controparte a trattare spontaneamente l'argomento; collaterale a tale obbligo vi è quello di parlare con mezze

frasi quando entrambe le persone interessate al dialogo sanno di cosa si sta parlando;

❖ L'obbligo dell'uomo d'onore di non rifiutare una richiesta proveniente da altro uomo d'onore per questioni relative ad affari di "Cosa Nostra".

❖ L'obbligo per gli uomini d'onore di non avere rapporti con uomini d'onore nei cui confronti è stata comminata una sanzione diversa dalla morte;

❖ La facoltà, e non l'obbligo, per l'uomo d'onore di risiedere nel proprio territorio;

❖ La necessità che per delitti importanti, di interesse di varie famiglie, la decisione venga presa dalla commissione.

Va, tuttavia, precisato che tutti gli obblighi, com'è emerso dall'istruttoria dibattimentale, erano tali fino a quando la loro osservanza era conveniente, salvo poi a violarli bellamente se essi erano in contrasto con i propri interessi.

La violazione degli obblighi, quando era accertata, era duramente sanzionata con la previsione, in genere, una sola pena: la morte.

Tuttavia, per alcune violazioni "Cosa Nostra" prevedeva anche la sanzione dell'espulsione o la sospensione dall'organizzazione (in gergo l'uomo sospeso era detto "posato").

Quando erano comminate tali sanzioni l'uomo d'onore espulso o posato non poteva avere contatti per affari di mafia con altri uomini d'onore neppure della propria famiglia di appartenenza ed era lecito per gli altri uomini d'onore uccidere il posato o l'espulso.

APPARTENENZA E RUOLI DI ALCUNI AFFILIATI

- A questo punto appare opportuno fornire brevissimi cenni biografici su persone a vario titolo implicate nel delitto Pecorelli, delle quali è certa l'appartenenza alla mafia:

- **Gaetano Badalamenti** oltre ad essere stato capo mandamento della famiglia di Cinisi, ha fatto parte della commissione provinciale fino alla sua espulsione da “Cosa Nostra” avvenuta nel 1978 e, di fatto, l’ha guidata insieme a Stefano Bontate e Salvatore Riina.
- **Stefano Bontate** oltre ad essere stato capo mandamento della famiglia di S. Maria del Gesù o Guadagna, ha fatto parte della commissione provinciale fino alla sua uccisione avvenuta nel 1981 e, di fatto, l’ha guidata insieme a Gaetano Badalamenti e Salvatore Riina. La famiglia di cui Stefano Bontate è stato il capo aveva una “decina” nella città di Roma alla cui guida era, al momento dei fatti, Angelo Cosentino
- **Bernardo Brusca, Vincenzo Brusca, Giovanni Brusca, Emanuele Brusca e Baldassare Di Maggio** hanno fatto parte della famiglia di S. Giuseppe Jato di cui formalmente capo era Bernardo Brusca, rivestendo al suo interno un ruolo rilevante, anche se Vincenzo Brusca non è stato formalmente affiliato a “Cosa Nostra”, pur facendone parte a tutti gli effetti, per disposizione dei capi di “Cosa Nostra”, timorosi delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia.
- **Tommaso Buscetta** è stato uomo d’onore della famiglia di Porta Nuova, elemento considerato pericolosissimo dalle forze dell’ordine, tanto che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, appena preso il comando del coordinamento per la sicurezza nelle carceri, lo aveva immediatamente trasferito dal carcere di Palermo a quello di Cuneo e aveva bloccato il suo trasferimento, nell’aprile 1978, dal carcere di Cuneo al reparto clinico del carcere di Torino (cfr. quanto già detto a proposito dei tentativi per il ritrovamento della prigionia di Aldo Moro).
- **Antonino Calderone** ha fatto parte della famiglia di Catania alla cui direzione vi era il fratello Giuseppe fino alla sua morte.

- **Giuseppe Calò** è capo mandamento della famiglia di Porta Nuova, di cui hanno fatto parte anche Tommaso Buscetta, Francesco Scrima, che di Calò è anche cugino, e Salvatore Cangemi; egli fa parte della commissione provinciale di “Cosa Nostra”.
- **Salvatore Cangemi** è stato sottocapo della famiglia di Porta Nuova e ha rappresentato Giuseppe Calò nella commissione provinciale, dal momento in cui questi è stato arrestato fino all’inizio della sua collaborazione. E’ stato condannato per associazione a delinquere come appartenente a “Cosa Nostra”.
- **Angelo Cosentino** è stato uomo d’onore della famiglia di Santa Maria del Gesù ove ha ricoperto la carica di capo della decina che la famiglia capeggiata da Stefano Bontate aveva a Roma; era in contatto con la delinquenza comune romana, in rapporti con Giuseppe Calò durante la latitanza di quest’ultimo a Roma, tanto che viene presentato da Giuseppe Calò a Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti e Gaspare Mutolo.
- **Salvatore Inzerillo**, oltre ad essere stato capo mandamento della famiglia di Passo di Rigano o Boccadifalco, ha fatto parte della commissione provinciale fino alla sua uccisione, avvenuta nel 1981.
- **Michelangelo La Barbera** è uomo d’onore della famiglia di Passo di Rigano o Boccadifalco ove, dopo l’uccisione di Salvatore Inzerillo, è diventato sotto capo di Salvatore Buscemi e l’ha rappresentato nella commissione provinciale quando il primo è stato detenuto. È indagato per la strage di Capaci insieme al suo rappresentante che, a sua volta, ha subito una condanna per associazione a delinquere; è in stretto contatto con Salvatore Buscemi, tanto che dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Michelangelo La Barbera risulta dipendente della

ditta di cui il Buscemi è proprietario. E' conosciuto dagli affiliati a "Cosa Nostra" come Angelo o Angeluzzo.

- **Francesco Marino Mannoia** è stato uomo d'onore della famiglia di S. Maria del Gesù, persona di fiducia di Stefano Bontate che lo aveva inserito in una "decina" alle sue dirette dipendenze; consumato e fidato killer, nonché esperto in eroina.
- **Gaspere Mutolo** è stato uomo d'onore della famiglia di Partanna.
- **Gioacchino Pennino** è stato uomo d'onore della famiglia di Brancaccio in contatto, per motivi di lavoro, con Gaetano Sangiorgi, proveniente da una famiglia di mafiosi, avendo suo zio ricoperto cariche importanti.
- **Salvatore Riina**: rappresentante della famiglia di Corleone e membro della commissione provinciale; personaggio di spicco della commissione fin dalla sua costituzione insieme a Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate; ne diviene il capo incontrastato dopo l'espulsione del primo e l'uccisione del secondo e dei suoi alleati nella c.d. 2^a guerra di mafia, avvenuta negli anni 1981/82. E' stato giudizialmente accertato che Salvatore Riina è il capo anche della commissione interprovinciale.
- **Filippo Rimi, Natale Rimi, Vincenzo Rimi** sono stati o sono uomini d'onore della famiglia di Alcamo di cui Filippo Rimi era il rappresentante; quest'ultimo era anche imparentato con Gaetano Badalamenti. Rimi Vincenzo e Rimi Filippo erano stati imputati per l'omicidio di tale Lupo Leale.
- **Nino e Ignazio Salvo** hanno fatto parte, fino alla loro morte, come uomini d'onore, della famiglia di Salemi. Hanno avuto un rapporto privilegiato prima con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti e,

successivamente, con Salvatore Riina essendo a disposizione, pur facendo parte della famiglia di Salemi, direttamente di costoro.

- **Gaetano Sangiorgi**, genero di Nino Salvo avendone sposato la figlia Angela, fa parte della famiglia di Salemi. E' imputato per l'omicidio dello zio Ignazio Salvo per il quale in primo grado ha subito condanna.
- **Francesco Scrima** è stato uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova nella quale ha rivestito la carica di consigliere; è cugino di Giuseppe Calò che della stessa famiglia è il rappresentante.

POSSIBILITA' DI CONOSCERE LE NOTIZIE RIFERITE

La sentenza impugnata passa quindi a verificare se la posizione occupata, all'interno di "Cosa Nostra", dalle persone che hanno riferito notizie sull'omicidio di Carmine Pecorelli era tale da permettere loro di apprendere le notizie stesse.

Tale accertamento è agevole per quanto riguarda le notizie circolanti all'interno della famiglia mafiosa d'appartenenza, mentre la possibilità di conoscenza, da parte di persone inserite in altre famiglie mafiose, passa necessariamente attraverso l'esistenza di rapporti così stretti da giustificare la trasmissione diretta di notizie molto delicate (come, ad esempio, quelle riguardanti un omicidio o rapporti con personalità politiche) ovvero l'esistenza di rapporti paritetici, così formali e rigidi, per cui vi era la necessità, per non correre il rischio di incappare in una delle sanzioni che "Cosa Nostra" commina per la violazione di regole interne, di rendere partecipe della notizia il paritetico (come nel caso di rapporti tra i membri della commissione provinciale per fatti di rilievo interessanti tutta l'organizzazione).

Orbene, gli aderenti a "Cosa Nostra", che hanno dichiarato di avere appreso qualcosa sull'omicidio di Carmine Pecorelli nel loro ambiente delinquenziale, sono Salvatore Cangemi, il quale ha riferito di avere saputo da Giuseppe Calò che a uccidere Carmine Pecorelli era stata la decina

romana di Stefano Bontate e Tommaso Buscetta il quale ha riferito di avere appreso che a organizzare l'omicidio, su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, erano stati Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Ora, se i rapporti, sopra delineati, tra Giuseppe Calò (rappresentante del mandamento di Porta Nuova) e Salvatore Cangemi (sottocapo dello stesso mandamento) giustificano ampiamente la possibilità che il primo abbia rivelato la notizia al secondo, dovendo questi rappresentarlo negli affari del mandamento e della famiglia in sua assenza, per cui era necessario che il sottocapo fosse a conoscenza del maggior numero di notizie possibili da fargli conoscere; se è altrettanto agevole comprendere che Giuseppe Calò fosse messo al corrente dell'omicidio di Carmine Pecorelli, nella sua qualità di membro della commissione provinciale, per l'importanza che l'uccisione di un giornalista rivestiva nell'ambito dell'organizzazione, occorre dimostrare che Tommaso Buscetta, semplice soldato della famiglia di cui Giuseppe Calò era il rappresentante, era in tali rapporti di amicizia e intimità con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti da giustificare la propalazione di una notizia così riservata, così com'è altrettanto necessario dimostrare che i cugini Nino e Ignazio Salvo erano in tale confidenza con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti da permettersi di chiedere un favore così grande, anche se a persone che non avevano in alcuna considerazione la vita umana.

L'istruttoria espletata sul punto ha permesso di accertare, come evidenziano i primi giudici, che i rapporti tra Tommaso Buscetta, da un lato, Nino e Ignazio Salvo, dall'altro, quelli tra Tommaso Buscetta, da un lato, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, dall'altro, quelli tra i cugini Nino e Ignazio Salvo, da un lato, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, dall'altro, quelli tra Stefano Bontate da un lato e Gaetano Badalamenti, dall'altro erano così stretti e intimi che giustificavano la confidenza, fatta da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti a Tommaso Buscetta, di essere gli organizzatori dell'omicidio di Carmine Pecorelli; i rapporti tra Nino e Ignazio Salvo, da un lato, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, dall'altro, avevano la stessa intensità e intimità da permettere ai primi di chiedere favori ai secondi, ivi compreso quello di uccidere qualcuno.

Al riguardo l'esistenza di una tale amicizia emerge non solo da voci all'interno della stessa organizzazione, ma anche da voci esterne.

Sul punto basta accennare ad alcune circostanze che sono l'emblema di tali rapporti di amicizia oltre che sodali:

- ❖ il sequestro del suocero di Nino Salvo, avvenuto nel 1975, per la cui soluzione Nino Salvo si è rivolto direttamente a Stefano Bontate e a Gaetano Badalamenti, ammettendo espressamente di conoscere la personalità mafiosa di costoro; circostanza, questa, che è ammessa sia da Nino Salvo sia da Gaetano Badalamenti a conferma piena delle dichiarazioni di Buscetta circa i rapporti esistenti tra Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti;

- ❖ la conoscenza, da parte di Nino Salvo, della vicinanza che vi era tra Tommaso Buscetta e Stefano Bontate, come ammesso dallo stesso Nino Salvo;

- ❖ l'ospitalità offerta da Nino Salvo a Tommaso Buscetta durante la sua latitanza nel dicembre 1980, su richiesta di Stefano Bontate; ospitalità che era giunta fino al punto che il primo mise a disposizione del secondo una Jeep di proprietà del genero Sangiorgi (circostanza, questa, confermata anche da Giovanni Brusca con il quale il Sangiorgi si era lamentato perché, così facendo, il suocero l'aveva messo nei guai) e un aereo per andare a prendere la convivente di Tommaso Buscetta e i suoi familiari. La circostanza trova conferma nell'ammissione dello stesso Nino Salvo, nelle dichiarazioni di Gaetano Sangiorgi e della moglie di Ignazio Salvo;

- ❖ le intercettazioni telefoniche intercorse, in occasione dell'uccisione di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, che è l'inizio sanguinoso della c.d. 2° guerra di mafia, tra Tommaso Buscetta e Ignazio Salvo nelle quali il secondo invita il primo a ritornare in Italia dal Brasile per cercare di fermare la carneficina di cui non si comprendeva la ragione; intercettazioni riportate nell'ordinanza di rinvio a giudizio dei cugini Nino e Ignazio Salvo il cui processo (c.d. maxi processo) si è concluso nel gennaio 1992 con sentenza di condanna definitiva di Ignazio

Salvo per associazione a delinquere e con declaratoria di non luogo a procedere nei confronti di Nino Salvo deceduto, nelle more, per malattia;

❖ la frequentazione in Brasile, negli anni 1982/83, tra Gaetano Badalamenti e Tommaso Buscetta, malgrado l'espulsione del primo che impediva agli uomini di onore di avere contatti con gli espulsi da "Cosa Nostra"; incontri ammessi dallo stesso Gaetano Badalamenti e comprovati non solo dalla testimonianza di Fabrizio Sansone, ma anche dalla foto polaroid acquisita al dibattimento in cui si vede Gaetano Badalamenti e Tommaso Buscetta in tenuta da caccia in Brasile.

Come si vede, si tratta di rapporti stretti di profonda conoscenza e amicizia, perché non si ospitano persone latitanti, quando si rappresenta la faccia pulita e per bene della mafia, se non si ha con il latitante un rapporto più che intenso di amicizia e non si rischia la propria vita e quella dei propri familiari se alla base per l'accettazione del rischio non vi è la stessa profonda stima e amicizia.

Perché Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate si attivassero per uccidere Carmine Pecorelli è necessario verificare, argomentano i primi giudici, se era possibile per Claudio Vitalone e Giulio Andreotti richiedere la commissione dell'omicidio.

Tale verifica passa necessariamente attraverso l'accertamento della conoscenza e dell'esistenza di rapporti tra Claudio Vitalone e i cugini Nino e Ignazio Salvo e della conoscenza e dell'esistenza di rapporti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti.

RAPPORTI NINO - IGNAZIO SALVO E CLAUDIO VITALONE

La circostanza de qua è provata per cui vi era la possibilità, ad avviso dei primi giudici, che Claudio Vitalone chiedesse di uccidere o fare uccidere il giornalista Carmine Pecorelli.

L'interessato nella fase delle indagini preliminari ha immediatamente e decisamente negato perfino la conoscenza con i cugini Nino e Ignazio Salvo, benché la circostanza gli fosse stata ricordata (da Di Pierri e Maniglia) poco prima che egli rendesse sul punto le sue prime dichiarazioni al p.m. di Roma,

tanto che gli inquirenti hanno indagato sulla contemporanea presenza sull'isola di Panarea, nell'anno 1992, di Claudio Vitalone e di Ignazio Salvo proprio per verificarne la conoscenza, negata fino ad allora.

Solo a seguito di quanto emerso nel corso delle indagini, Claudio Vitalone ha ammesso una conoscenza superficiale di Nino e Ignazio Salvo, avvenuta durante la festa che si era tenuta a casa di Francesco Maniglia, in occasione del compleanno della moglie in data 30/9/1978, o in altre occasioni mondane, tanto da escludere che la conoscenza potesse essere avvenuta durante una crociera nelle acque delle isole Eolie, a bordo della barca di proprietà della famiglia Di Bernardo, perché durante quel viaggio per mare suo figlio aveva accusato un malore per cui aveva interrotto la crociera per tornare a Roma.

Tale tesi, a giudizio dei primi giudici, non è condivisibile, perché sono state acquisite agli atti numerose testimonianze, provenienti da svariati ambienti e da persone sicuramente vicine a Claudio Vitalone e alla famiglia dei cugini Salvo che non hanno alcun motivo per affermare false circostanze: le dichiarazioni rese sono altamente credibili, sicché, sempre a giudizio della corte di primo grado, si può affermare che Claudio Vitalone non solo ha conosciuto i cugini Nino e Ignazio Salvo, ma ha mantenuto con loro rapporti nel tempo fino al momento in cui i predetti sono stati accusati di associazione a delinquere e, quindi, sono stati arrestati.

Il punto di partenza è dato dalle dichiarazioni di Maria Di Bernardo, all'epoca amica di Claudio Vitalone e proprietaria dell'imbarcazione Saharet, la quale, insieme a Francesco Maniglia, Nino e Ignazio Salvo, anche se ciascuno con la propria barca, ha fatto crociere nel Mediterraneo fino all'estate del 1978, poiché nella primavera del 1979 il marito si è ammalato e la barca è stata ceduta alla famiglia della figlia sposata con Francesco Caltagirone. Ad alcune di queste crociere, almeno a due (Maria Di Bernardo parla di più crociere), parteciparono anche Claudio Vitalone e la sua famiglia come ospiti e dette crociere, per quello che prima si è detto circa la malattia del marito di Maria Di Bernardo, furono fatte nell'anno 1978 e negli anni precedenti.

La stessa Di Bernardo ha anche affermato che in una di queste crociere il figlio di Claudio Vitalone si era sentito male ed era stato ricoverato, per cui Claudio Vitalone e la moglie subito dopo erano rientrati a Roma.

Le affermazioni di Maria Di Bernardo hanno trovato conferma e ciò significa che le crociere fatte da Claudio Vitalone sulla barca Saharet, come affermato da Maria Di Bernardo, sono state più di una e tra queste sicuramente una in Sardegna, a Porto Cervo.

La prova di questa seconda crociera è deducibile, secondo i primi giudici, dalla testimonianza di Francesco Maniglia, Giuseppa Puma, Piero Di Pierri, Pietro Scotto (il quale ricorda addirittura che era stato chiamato nel salotto della barca di Maria Di Bernardo per servire delle bibite e vi erano sia Claudio Vitalone sia Ignazio Salvo, mentre Giuseppa Puma parla di un drink sulla barca di Maria di Bernardo) e Sergio Bernabé, i quali sono concordi nel ricordare di un incontro avvenuto a Porto Cervo tra le barche di Francesco Maniglia, Maria Di Bernardo e dei Salvo e che in quella occasione era presente anche Claudio Vitalone.

La circostanza relativa a questa crociera fatta nelle acque della Sardegna emerge anche da altre fonti di prova e precisamente dall'annotazione sul libro degli ospiti d'onore della barca di Maria Di Bernardo in cui vi è, dopo la dedica dell'Aga Khan, quella della intera famiglia Vitalone che ringrazia per l'ospitalità.

Ora, se la crociera di Claudio Vitalone alle isole Eolie di cui si è appena detto, deve collocarsi nell'anno 1978, se dopo l'estate del 1978 Maria Di Bernardo ha ceduto la barca a Francesco Caltagirone, tale crociera, opinano i primi giudici, deve essere avvenuta quantomeno nell'anno 1977.

A comprova di quanto detto vi è un altro elemento di prova, proveniente da tutt'altro ambiente ed estraneo al mondo delle crociere, che conferma, anche se indirettamente, che effettivamente nell'anno 1977 Claudio Vitalone è stato in crociera in Sardegna: è la testimonianza di Ugo Bossi e di Edoardo Formisano, i quali, come già detto, raccontano dell'arrivo improvviso, nell'agosto 1977, di Ugo Bossi nella villa che Edoardo Formisano aveva ad Ansedonia e dell'annuncio dell'arrivo imminente di Claudio Vitalone,

proveniente dalla Sardegna.

Acquista rilevanza, a tal fine, la data del 10/8/1977, riportata nel libro degli ospiti d'onore della barca di Maria Di Bernardo, in occasione della visita dell'Aga Khan, poiché la dedica della famiglia Vitalone è apposta dopo quella dell'Aga Khan; ciò significa che la dedica di ringraziamento è stata apposta nell'anno 1977 non ritenendosi probabile che la famiglia Vitalone abbia manifestato ringraziamenti per la piacevole crociera nell'anno 1978, quando il piccolo Andrea si era sentito male e la famiglia Vitalone aveva precipitosamente interrotto la crociera per tornare a Roma.

Ulteriore conferma, ancora indiretta, proviene dalle dichiarazioni di Vittorio Sbardella, il quale, per averlo appreso, negli anni 1991/92, dalla stessa Maria Di Bernardo, in occasione di una cena nella sua casa dell'Olgiata, e da Piero Di Pierri, riferisce, anche se genericamente, della crociera fatta nelle acque della Sardegna a cui aveva partecipato anche la famiglia di Claudio Vitalone. Aggiuntiva conferma, anche questa indiretta, su crociere fatte da Claudio Vitalone insieme ai cugini Nino e Ignazio Salvo deriva dalle dichiarazioni di Francesco Pazienza, il quale in più occasioni ha saputo da Tobia Conte che Claudio Vitalone conosceva entrambi i cugini Salvo, avendo partecipato ad alcune gite in barca o crociere negli anni 1980, 1981, quando era stato ospite dei Caltagirone (va ricordato che dopo il 1979 la barca Saharet della famiglia Di Bernardo era stata ceduta alla famiglia di Francesco Caltagirone genero di Maria Di Bernardo) o della barca di uno dei due cugini Salvo o ancora di Francesco Maniglia.

Anche in questo caso le notizie riferite da Francesco Pazienza e da Piero Di Pierri sono state apprese in epoca non sospetta e nell'ambito di conversazioni fatte durante alcune cene in cui si discuteva di barche, di crociere e di persone conosciute da tutti gli interlocutori o ancora nell'ambito di conversazioni tra persone che si conoscono da molto tempo e parlano di amici comuni per cui non vi era alcun motivo di riferire fatti non veri; Tobia Conte, infatti, era amico dei fratelli Caltagirone, era socio o amico dell'ing. Maniglia e conosceva anche Nino e Ignazio Salvo, mentre Piero Di Pierri era amico di Francesco Maniglia e Claudio Vitalone.

A completamento dell'esame delle prove sul punto, i primi giudici fanno cenno anche alla testimonianza della moglie di Nino Salvo che, pur reticente relativamente ai contatti di suo marito con ambienti mafiosi e politici, ha ammesso meno circostanze di quante ne avesse ammesse lo stesso Nino Salvo nei suoi interrogatori, ma non ha potuto fare a meno di riconoscere, in ordine ai rapporti tra Nino Salvo e Claudio Vitalone, che forse lo conosceva perché qualche volta in barca si erano incontrati, pur affermando che, se lo aveva conosciuto, doveva essersi trattato di una conoscenza superficiale, nata durante le crociere, e sostenendo che mai Vitalone era andato a casa sua.

Gli incontri tra Claudio Vitalone e i cugini Nino e Ignazio Salvo, rilevano i giudici di prime cure, non sono riferibili, però, soltanto alle due crociere sopra ricordate, perché agli atti vi è la prova di altre occasioni in cui i predetti si sono incontrati.

- Sicuramente si sono incontrati in occasione della festa organizzata da Francesco Maniglia per il compleanno della moglie, il 30/9/1978.

La circostanza è riferita da Francesco Maniglia, da Maria Di Bernardo, da Piero Di Pierri, da Tobia Conte (la cui presenza alla festa è confermata dallo stesso Maniglia) e, indirettamente, da Gioacchino Albanese e Marina Peloso, i quali, insieme alla moglie di Claudio Vitalone e Maria Di Bernardo, hanno viaggiato sull'aereo privato di Francesco Maniglia. Va aggiunto che la circostanza è stata riconosciuta dallo stesso Claudio Vitalone, il quale asserisce che questa è stata una delle due occasioni in cui ha visto i cugini Nino e Ignazio Salvo, sicché sul punto non occorre soffermarsi oltre.

- Altro momento in cui vi è stato un incontro tra Claudio Vitalone e Nino Salvo è quello relativo ad una cena avvenuta a Palermo la Pasqua del 1977, in cui si era sentito male l'on. Giacomo Mancini.

La partecipazione di Claudio Vitalone alla cena, ospite in quella occasione di Gaetano Caltagirone, risulta pacifica in atti ed è ammessa dallo stesso Claudio Vitalone, per cui su di essa e sui suoi partecipanti non occorre soffermarsi.

Quello che rileva è la testimonianza di Franco Evangelisti, il quale ha

partecipato alla cena e, pur escludendo che alla cena avessero partecipato i cugini Nino e Ignazio Salvo, ha riferito che in quella occasione vi era stata una visita di Nino Salvo all'albergo in cui era alloggiato insieme a Claudio Vitalone, anche se non ricordava, in quell'occasione, la presenza anche di Ignazio Salvo.

- Sicuramente Claudio Vitalone ha partecipato ad una cena a casa di Maria Di Bernardo, presenti anche Francesco Maniglia e i cugini Nino e Ignazio Salvo.

La circostanza è riferita da Francesco Maniglia, da Maria Di Bernardo e da Giuseppa Puma, moglie di Ignazio Salvo, la quale, contrariamente a quanto riferito alla corte di assise di primo grado, avanti al tribunale di Palermo ha dichiarato di essere andata una volta a cena all'Olgiate, nei pressi di Roma, e che alla cena era presente anche Claudio Vitalone.

- E' provato che Claudio Vitalone ha partecipato alla festa organizzata da Francesco Maniglia, negli anni 1974/'75, per l'inaugurazione della sua villa a Morreale, presenti anche i cugini Nino e Ignazio Salvo.

Di tale festa, da tenere distinta da quella del 30/9/1978 in occasione del compleanno della moglie, hanno parlato Francesco Maniglia, Piero Di Pierri e Giuseppa Puma. I primi giudici, pur dando atto che potrebbe esservi incertezza sulla reale partecipazione di Claudio Vitalone a detta festa, finiscono, sulla base di elementi di contorno, per ritenere certa detta partecipazione.

- E' riferita da Francesco Maniglia un'altra cena a bordo della sua barca il giorno seguente al viaggio in aereo fatto dalla famiglia di Claudio Vitalone, sull'aereo di Francesco Maniglia, per Nizza, che è stato individuato nel 20/8/1979.

Tale circostanza è emersa non davanti alla corte di assise di Perugia, ma nel processo a carico di Giulio Andreotti, celebratosi davanti al tribunale di Palermo, e trova conferma indiziaria nelle dichiarazioni di Piero Di Pierri, il quale ha riferito di avere saputo da Francesco Maniglia che le cene tra

Claudio Vitalone e Nino Salvo sono state parecchie.

Alla luce delle predette considerazioni la corte di primo grado ritiene che sia provato che la conoscenza tra Claudio Vitalone e i cugini Nino e Ignazio (il primo più del secondo per la diversità dei caratteri che contraddistinguevano i due cugini) Salvo è riferibile a molto tempo prima dell'incontro avvenuto a Porto Cervo, nell'estate del 1977, e giustifica la circostanza riferita da Maria Di Bernardo dell'abbraccio tra Nino Salvo e Claudio Vitalone su una banchina del porto di Porto Cervo e la successiva presentazione di Nino Salvo a Maria Di Bernardo da parte di Claudio Vitalone.

Come si vede, molteplici sono gli episodi specifici che vedono insieme Claudio Vitalone e i cugini Nino e Ignazio Salvo.

Essi costituiscono l'indice rivelatore di rapporti che non si sono esauriti nella semplice conoscenza mondana ed in incontri avvenuti in occasione di cene o crociere, avendo spessore ben più consistente che solo giustifica, per i primi giudici, la tenacia con cui Claudio Vitalone ha negato la loro conoscenza e frequentazione.

L'intensità della frequentazione e dei rapporti trova una conferma in alcune circostanze dirette ed in alcune circostanze indirette.

1. La prima circostanza emerge dalle dichiarazioni di Maria Di Bernardo, la quale ha riferito che parecchie volte nella sua casa dell'Olgiate ha avuto come ospite Nino Salvo, quando questi veniva a Roma, e che ad avvisarla dell'arrivo di Nino Salvo era proprio Claudio Vitalone. La circostanza, anche se riferita dalla sola Maria di Bernardo, è credibile perché hanno trovato riscontro le altre circostanze, quanto meno quelle più importanti, sulla conoscenza tra Nino Salvo e Claudio Vitalone.

2. Le dichiarazioni di Piero Di Pierri e Francesco Maniglia.

Costoro, quando parlano dei rapporti tra Claudio Vitalone e Nino Salvo, parlano di un rapporto di amicizia e non di semplice conoscenza; rapporto di amicizia che si estrinseca nell'interessamento di Nino Salvo alla candidatura di Claudio Vitalone alle elezioni dell'anno 1979 per il senato; interessamento

non superficiale ma frutto di conoscenze complete dal momento che lo stesso è in grado di sapere non solo la circoscrizione in cui Claudio Vitalone si doveva presentare, ma anche la sicurezza del collegio che avrebbe garantito (nei limiti delle umane previsioni) la sua elezione; fatti questi che non troverebbero giustificazione se effettivamente i rapporti tra i due fossero di semplice conoscenza avvenuta in uno o due incontri mondani come sostenuto da Claudio Vitalone e presuppongono quantomeno la richiesta di informazioni sulla sicurezza del collegio che non può derivare, come sostenuto da Claudio Vitalone, dalla pubblicazione della sua candidatura sui quotidiani. Del resto non si comprenderebbe perché Nino Salvo, all'epoca della candidatura di Claudio Vitalone uomo potente, si dovrebbe interessare delle sorti politiche di un magistrato, seppure noto alle cronache, con cui ha solo rapporti superficiali per incontri occasionati da feste mondane.

3. Le dichiarazioni di Giuseppa Puma.

Costei, come già detto è stata la moglie di Ignazio Salvo e ha dichiarato che Claudio Vitalone è stato uno di quelli che al momento dell'arresto del marito aveva loro voltato le spalle disconoscendo, in un primo momento, la conoscenza con i cugini Nino e Ignazio Salvo e riducendola, poi, a conoscenza casuale mentre lei sapeva che essi si conoscevano. L'uso di tale termine, a giudizio della corte, sta a significare che non di conoscenza sporadica si trattava ma di conoscenza frutto di rapporti frequenti.

4. Le dichiarazioni di Tobia Conte in ordine alle conversazioni tra Claudio Vitalone e i cugini Ignazio e Nino Salvo, durante la festa di compleanno della moglie di Francesco Maniglia.

5. Le dichiarazioni di Salvo Lima, potente uomo politico siciliano e capo della corrente andreottiana in Sicilia, vicino a "Cosa Nostra", amico di lunga data dei cugini Nino e Ignazio Salvo, che del primo erano grandi elettori.

Salvo Lima, secondo quanto riferito dal suo amico Vittorio Sbardella, era intervenuto nell'anno 1990/91, su richiesta di Claudio Vitalone, per cercare di appianare un dissidio sorto all'interno della corrente andreottiana tra lo stesso Vittorio Sbardella, Cirino Pomicino e Claudio Vitalone.

In quell'occasione Salvo Lima alla domanda di Vittorio Sbardella sul perché “mi vuoi portare questo attrezzo” (con evidente riferimento a Claudio Vitalone, per il quale manifestava apertamente antipatia per il suo modo di concepire la politica), stringendosi nelle spalle, aveva risposto: “sai, sono vecchie frequentazioni siciliane”, spiegando che Claudio Vitalone era da molto tempo buon amico dei cugini Nino e Ignazio Salvo e che lo era diventato in maniera autonoma e indipendente da lui.

Ed è, all'apparenza, un caso che Salvo Lima, passeggiando per via Veneto con Vittorio Sbardella, gli riferisce, passando davanti alla gioielleria di tale Capuano che questi è molto amico di Claudio Vitalone; fatto che assume un certo rilievo allorché Gaspare Mutolo, invitato dal difensore di Giulio Andreotti a indicare i componenti della “decina Romana della famiglia di Stefano Bontate”, oltre al capo decina Angelo Cosentino e a tale Di Girolamo, indica anche un “certo Capuano, persona che ha una grossa gioielleria a Roma”.

Nello stesso senso dell'esistenza di rapporti non occasionali tra i cugini Nino e Ignazio Salvo e Claudio Vitalone vanno le affermazioni di Giovanni Brusca, il quale riferisce di dichiarazioni di Ignazio Salvo sulla sua conoscenza di Claudio Vitalone e i commenti fatti da Salvatore Riina e Bernardo Brusca sui viaggi a Roma dei cugini Salvo presso i loro referenti romani, individuati anche in Claudio Vitalone.

RAPPORTI TRA I CUGINI SALVO E GIULIO ANDREOTTI

A questo punto i primi giudici procedono a verificare se Giulio Andreotti ha conosciuto ed era in rapporti con i cugini Nino e Ignazio Salvo, con la precisazione che per la posizione di primario rilievo che Giulio Andreotti aveva nel panorama politico italiano, tale rapporti non necessariamente devono essere stati diretti, ben potendo essere passati attraverso persone di sua stretta fiducia. Tale affermazione si basa su alcune circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale e di cui si è già parlato trattando dei moventi dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Si fa riferimento agli episodi che hanno riguardato i c.d. assegni del presidente in cui il ruolo di intermediario per convincere Ezio Radaelli a non parlare degli assegni, ricevuti da Giulio Andreotti, è stato affidato da quest'ultimo una prima volta a Nino Rovelli e una seconda volta al fidato Carlo Zaccaria, suo segretario; si fa riferimento al ruolo di Franco Evangelisti nella vicenda di Michele Sindona e nella vicenda dei fratelli Caltagirone.

La corte di primo grado, pertanto, esamina, stante la tesi accusatoria, le circostanze relative all'accertamento della conoscenza o all'esistenza di rapporti diretti tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo e di una causale che possa avere fatto accettare a capi di "Cosa Nostra" la richiesta di uccidere Carmine Pecorelli.

In particolare, sotto il primo aspetto, sono stati esaminati:

- L'episodio relativo ad un regalo inviato da Giulio Andreotti ad Angela Salvo (figlia di Nino Salvo) e a Gaetano Sangiorgi, in occasione delle loro nozze avvenute nel settembre dell'anno 1976.

La corte di primo grado ha ritenuto, che, malgrado le secche e reiterate smentite di Giulio Andreotti, il regalo di nozze, consistente in un vassoio d'argento, è stato fatto.

Elementi in tal senso provengono sia dal mondo interno a "Cosa Nostra" sia dal mondo esterno.

La prova di tale circostanza ruota intorno alla figura di Gaetano Sangiorgi - persona vanitosa e loquace, secondo le dichiarazioni di più di un collaboratore di giustizia- che, sulla base di plurime chiamate in reità, è affiliato alla famiglia mafiosa di Salemi di cui facevano parte anche Nino e Ignazio Salvo.

Proprio nella personalità di Sangiorgi trova spiegazione la propalazione della notizia del regalo di nozze fatto da Giulio Andreotti, perché soddisfaceva la sua vanagloria potendo vantarsi di una conoscenza così altolocata; propalazione fatta al sindaco di Bari, La Forgia, durante un soggiorno per una vacanza che la coppia Sangiorgi aveva fatto sul lago Maggiore, subito dopo che la questione del regalo, ricevuto da Giulio

Andreotti, aveva acquistato una certa rilevanza (l'interrogatorio di Gaetano Sangiorgi e la perquisizione nella sua casa palermitana è del 21/7/1993 e la conversazione con il sindaco di Bari è avvenuta nel mese di agosto dello stesso anno.

Sull'episodio ha riferito Rosalba Lo Jacono, moglie del sindaco La Forgia.

I primi giudici ritengono che sarebbe sufficiente questa sola testimonianza per potere affermare la sussistenza della circostanza, ma ricordano che vi sono sul punto anche le testimonianze di Gioacchino Pennino, socio in affari con Gaetano Sangiorgi in un laboratorio di analisi a Palermo, e Brusca Giovanni, complice nell'uccisione dello zio Ignazio Salvo, i quali riferiscono di avere appreso, in circostanze diverse, la medesima cosa e, cioè, che Giulio Andreotti aveva regalato un vassoio di argento per il suo matrimonio, che la polizia lo aveva ricercato, ma non lo aveva trovato, perché nascosto da Gaetano Sangiorgi.

In definitiva, sul punto, la corte di primo grado ha ritenuto che il regalo del vassoio d'argento è riferibile a Giulio Andreotti e che la circostanza, all'evidenza, sta a significare che il regalo non è stato fatto per la personalità dello sposo, un professionista medico - analista di Palermo come ve ne sono tanti, ma perché diventava il marito della figlia di Nino Salvo, facente parte di una delle famiglie economicamente più potenti della Sicilia, in stretto rapporto con Salvo Lima e grande elettore di quest'ultimo, esponente di spicco della corrente di cui era capo proprio Giulio Andreotti.

Esso indica, anche, che tra la famiglia dei cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti vi erano rapporti tali da giustificare, da un lato, la spedizione della partecipazione a Giulio Andreotti del celebrando matrimonio e, dall'altro, il piacere di Giulio Andreotti di ricambiare tale partecipazione con un regalo.

- Episodio relativo alla frequentazione dell'albergo Zagarella da parte di Giulio Andreotti.

L'albergo Zagarella era, all'epoca che qui interessa, di proprietà di Nino Salvo oltre che di Francesco Maniglia ed era diretto e, poi, anche gestito in proprio da Vittorio Di Martino, cognato di Francesco Maniglia.

In detto albergo, in occasione della chiusura della campagna elettorale per le prime elezioni europee, in cui candidato principale era Salvo Lima, si tenne una festa in onore di Giulio Andreotti che nel pomeriggio aveva tenuto il discorso di chiusura della campagna elettorale per la democrazia cristiana al cinema Nazionale.

La circostanza risulta da numerose testimonianze acquisite al dibattimento, specie nel processo a carico di Giulio Andreotti davanti al tribunale di Palermo, ma anche davanti alla corte di primo grado di questa città, ed è ammessa anche da Giulio Andreotti (è pacifico in atti che ciò è avvenuto il 7/6/1979).

Al comizio avevano preso parte, insieme alle personalità della democrazia cristiana dell'isola, anche Vito Ciancimino, discusso sindaco di Palermo, e affiliato alla mafia, come risulta da sentenze passate in giudicato, e Nino Salvo che vi aveva assistito, mentre al ricevimento presso l'Hotel Zagarella vi era solo Nino Salvo.

Tali presenze sono state documentate da fotografie.

Il pranzo fu organizzato da Nino Salvo, il quale aveva poi provveduto a pagare il conto del ricevimento, come affermato sia da Vittorio De Martino sia dal vice direttore Giovanni Amalfitano, che ricorda come sul promemoria del menù fosse indicato Nino Salvo come committente e pagatore.

Nino Salvo teneva moltissimo alla riuscita del ricevimento tanto che per la prima volta si era interessato del menù e della predisposizione del buffet.

Nino Salvo aveva ricevuto e salutato personalmente Giulio Andreotti e lo aveva condotto, insieme ad altre persone, nella visita all'hotel, rivolgendosi con il termine "eccellenza", aveva seguito l'andamento del ricevimento interessandosi di Giulio Andreotti, tanto da arrabbiarsi con Vittorio De Martino, perché pretendeva che il buffet fosse servito al tavolo di Giulio Andreotti e la cosa non era possibile per l'organizzazione del ricevimento.

L'interesse di Nino Salvo alla buona riuscita del ricevimento si desume

anche dal comportamento successivo da lui tenuto perché, come riferisce Giovanni Amalfitano, il giorno dopo si era complimentato per la buona riuscita del ricevimento con tutto il personale.

Da quello che si è finora detto in ordine al ricevimento presso l'albergo Zagarella discende, per i primi giudici, una prima considerazione: l'interessamento di Nino Salvo è un interesse legato alla candidatura dell'onorevole Lima, atteso che Giulio Andreotti era venuto a Palermo proprio per sostenere la candidatura di Salvo Lima a cui Nino Salvo era politicamente legato (in tal senso depongono una serie di testimonianze che indicano i cugini Nino e Ignazio Salvo come grandi elettori, a titolo personale, di Salvo Lima, capo corrente della democrazia cristiana facente capo a Giulio Andreotti).

Una seconda considerazione discende dalle modalità con cui il ricevimento si è svolto e con ciò si disattende la tesi difensiva di Giulio Andreotti di avere conosciuto occasionalmente Nino Salvo come proprietario dell'albergo Zagarella: l'interesse di Nino Salvo per Giulio Andreotti trascende la sua qualità di proprietario dell'albergo e si inquadra in quei rapporti politici e personali intercorrenti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo con Salvo Lima e Giulio Andreotti. Se così non fosse, non troverebbe spiegazione logica la circostanza che a dare il benvenuto all'ospite d'onore sia stato proprio Nino Salvo, perfetto sconosciuto a Giulio Andreotti se fosse vera la sua affermazione che in quel momento non aveva rapporti con l'albergo perché era stato dato in gestione a Vittorio De Martino e che con il suo comportamento imponeva una presenza non richiesta scavalcando, tra l'altro, i rappresentanti locali più autorevoli del partito della democrazia cristiana che in quel frangente affollavano l'albergo.

Tale comportamento è, al contrario, plausibile e logicamente spiegabile, opinano i primi giudici, proprio in forza di quei rapporti di cui si è appena detto e trova il suo fondamento nella pregressa conoscenza di cui è espressione l'invio del regalo per le nozze Sangiorgi/Salvo.

Ma l'albergo Zagarella assume ancora rilievo nei rapporti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti, perché lì si è tenuta un'altra

riunione della democrazia cristiana a cui ha partecipato ancora Giulio Andreotti alla presenza di Nino e Ignazio Salvo.

La riunione viene riferita da Nicolò Graffagnini e Angelo Capitummino, esponenti locali della democrazia cristiana, da Salvatore Albano, notaio e amico di Giulio Andreotti, e da Francesco Filippazzo, l'autista che, su incarico di Salvo Lima, accompagnava Giulio Andreotti nei suoi spostamenti nell'isola.

Il primo (Graffagnini) ricorda che, oltre al ricevimento per la chiusura della campagna per le elezioni europee del 1979, Giulio Andreotti aveva partecipato ad un altro ricevimento presso l'albergo Zagarella, tenutosi in occasione di una commemorazione, nel maggio 1981, dell'uccisione di Aldo Moro quando si era tenuta a Palermo la riunione della direzione nazionale ed erano presenti anche personalità di diverse nazionalità, anche se non sa indicare se erano eurodeputati; il secondo (Capitummino), oltre a ricordare le stesse occasioni, aggiunge che al successivo ricevimento è sicuro della presenza di Salvo Lima, ma non di Giulio Andreotti, epperò fornisce un particolare che poi sarà ricordato da Francesco Filippazzo e, cioè, che il ricevimento si era tenuto ai bordi della piscina ed erano stati preparati carretti di pietanze tipiche della Sicilia. Filippazzo, a sua volta, mentre nega di avere visto Giulio Andreotti alla Zagarella, in occasione del matrimonio di una figlia di Nino Salvo, afferma di avere visto Giulio Andreotti parlare con Salvo Lima e Mario D'Acquisto ai bordi della piscina, in occasione di una sessione del parlamento europeo, che si era tenuto a Palermo, durante la quale vi era stato lo stesso tipo di ricevimento; Filippazzo esclude che in quella occasione fossero presenti i cugini Salvo, anche se vi erano persone che non facevano politica.

Salvatore Albano, a sua volta, ricorda le stesse modalità di svolgimento della festa raccontate da Filippazzo ma è sicuro che a quella festa erano presenti Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo.

Da quanto sopra detto emerge che gli incontri, che hanno visto la presenza contemporanea di Giulio Andreotti e dei cugini Nino e Ignazio Salvo (quantomeno di Nino) sono stati sicuramente due.

Del resto, che Andreotti frequentasse l'hotel Zagarella è deducibile dalle dichiarazioni rese dallo Stesso Nino Salvo (o da Gaetano Sangiorgi) al professor Francesco Cavalli, il quale in Svizzera curava Nino Salvo durante la malattia che l'avrebbe portato alla morte.

- L'annotazione del numero telefonico riservato di Giulio Andreotti sull'agenda di Ignazio Salvo.

Ritiene la corte di primo grado che la circostanza sia provata e che, anche in questo caso, le smentite di Giulio Andreotti, circa l'esistenza di rapporti con i cugini Salvo(nel caso di specie Ignazio), non siano convincenti.

L'annotazione del numero di telefono riservato di Giulio Andreotti su una delle agende sequestrate a Ignazio Salvo, al momento del suo arresto, è provata dalla concorde testimonianza di Laura Iacovoni, Francesco Forleo e Francesco Accordino.

La prima è la moglie del commissario di pubblica sicurezza, Ninni Cassarà, che aveva effettuato l'arresto di uno dei due cugini e seguiva le indagini sviluppatesi a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, e successivamente ucciso dalla mafia.

Il secondo ha fatto parte della segreteria del sindacato della polizia e, come tale, aveva tenuto una riunione sindacale alla presenza dello stesso Ninni Cassarà per discutere della sicurezza di quest'ultimo.

Il terzo è stato collega del commissario Ninni Cassarà, essendo entrambi addetti alla squadra mobile di Palermo, anche se in sezioni diverse.

Tutti sono concordi nell'affermare che il commissario Ninni Cassarà, subito dopo l'arresto di Ignazio Salvo, aveva loro fatto presente, per spiegare la potenza dei cugini Nino e Ignazio Salvo e la difficoltà delle indagini sui due personaggi, che costoro potevano arrivare a Giulio Andreotti, avendo trovato sotto la lettera "G" della rubrica il nome Giulio con annotato il numero di telefono riservato di Giulio Andreotti. I testimoni hanno precisato che la riferibilità del numero, trovato sull'agenda di Ignazio Salvo, a Giulio Andreotti era fatto sulla base di accertamenti che lo stesso Ninni Cassarà aveva effettuato e il teste Francesco Accordino ha aggiunto che l'agenda era stata a lui mostrata dal collega Ninni Cassarà.

E' stato contestato che di tale agenda non vi era traccia, perché in atti vi era solo l'agenda sequestrata a Nino Salvo sulla quale era annotato il numero del centralino della presidenza del consiglio.

La contestazione non è decisiva, perché il teste Francesco Accordino ha escluso che l'agenda a lui mostrata fosse quella contenente l'annotazione e risulta, d'altro canto, che le agende sequestrate a Ignazio Salvo sono altre e che le stesse, successivamente, sono state restituite all'avente diritto.

Del resto, non si comprende perché il commissario Ninni Cassarà, nell'immediatezza del ritrovamento, avrebbe dovuto riferire circostanze, che in quel momento erano neutre per il processo a carico di Giulio Andreotti, a persone a lui vicine sia affettivamente sia per motivi di lavoro volendo, con tale confidenza, sottolineare alla persona più cara la soddisfazione di vedere confermate l'ipotesi di indagini che stava conducendo e a quei suoi colleghi di lavoro, in cui aveva piena fiducia (non va dimenticato che egli prendeva precauzioni anche nei confronti dei suoi colleghi temendo fughe di notizie), le difficoltà delle indagini, che da lungo tempo conduceva a carico dei cugini Nino e Ignazio Salvo, uomini potenti e con amicizie altolocate, tanto che nell'ambiente della squadra mobile della questura di Palermo circolava la battuta: "chi tocca i Salvo muore" (come purtroppo è avvenuto per il commissario Ninni Cassarà).

- L'utilizzazione di un'auto blindata della società Satris, di proprietà dei cugini Nino e Ignazio Salvo.

I testimoni escussi nel corso del dibattimento, ivi comprese le testimonianze assunte nel processo a carico di Giulio Andreotti davanti al tribunale di Palermo, permettono di affermare, sempre ad avviso dei giudici di prime cure, che dopo il rapimento, subito nell'anno 1975 da Corleo, suocero di Nino Salvo, la Satris, società di gestione delle esattorie siciliane, di cui erano proprietari le famiglie Salvo, Cambria e Corleo, aveva acquistato delle auto blindate.

In tal senso depongono le testimonianze di Girolamo Di Giovanni, Giovanni Epifanio, Francesco Filippazzo, Gaetano Sangiorgi, Giuseppa Puma e il contenuto dell'interrogatorio di Antonino Salvo.

Ed invero, dalla testimonianza di Girolamo Di Giovanni, nella sua qualità di prefetto di Palermo, emerge che il 7/6/79 Giulio Andreotti, quando era arrivato per una manifestazione di partito, era stato ospite della prefettura, perché era presidente del Consiglio, e per il trasferimento aveva usato una auto blindata messa a disposizione da Salvo Lima, perché la questura e la prefettura non ne avevano a disposizione.

Giovanni Epifanio, all'epoca questore di Palermo, ha riferito che nella stessa occasione Salvo Lima aveva fornito una auto blindata a nome della democrazia cristiana.

Francesco Filippazzo, uomo di fiducia e amico di Salvo Lima, ha dichiarato di avere accompagnato, con la macchina blindata della Satris, Giulio Andreotti quando questi giungeva in Sicilia. L'auto era chiesta da Salvo Lima a Nino Salvo e di conseguenza il Filippazzo si recava presso la Satris a prelevarla. L'auto, a detta di Francesco Filippazzo, in genere era usata per l'attività pubblica di Giulio Andreotti, ma anche una volta per attività privata, come quella per il matrimonio del figlio dell'onorevole Merlino.

La circostanza che le auto blindate fossero a disposizione di Salvo Lima è stata negata dai parenti dei cugini Nino e Ignazio Salvo ma la circostanza, oltre a risultare provata dalle testimonianze di cui sopra si detto, è stata ammessa dallo stesso Nino Salvo nell'interrogatorio reso al giudice istruttore nel processo a suo carico per associazione a delinquere.

Le affermazioni di Francesco Filippazzo permettono di affermare che l'auto blindata, nella disponibilità dei cugini Nino e Ignazio Salvo, è sempre stata a disposizione di Giulio Andreotti per essere usata sia per spostamenti in occasione di incarichi istituzionali, sia in occasione di manifestazioni di partito, sia in occasione di viaggi privati; tali affermazioni sono state confermate dagli accertamenti fatti da Antonio Pulizzotto, il quale, dall'esame della documentazione dei viaggi fatti da Giulio Andreotti in Sicilia, ha individuato le occasioni, riferite da Francesco Filippazzo, in cui Giulio Andreotti ha usato le auto blindate della Satris.

Del resto, la circostanza è ammessa dallo stesso Giulio Andreotti il quale,

sul punto, si è limitato ad affermare di non aver mai saputo che l'auto in questione fosse nella disponibilità dei cugini Nino e Ignazio Salvo e di avere ritenuto che l'auto di cui si tratta fosse messa a disposizione dalla prefettura.

La tesi, secondo i primi giudici, non è credibile.

Ed invero la corte di primo grado ha ritenuto che la presenza costante di Francesco Filippazzo, - anche in occasioni che nulla avevano a che fare con l'attività pubblica di Giulio Andreotti, come la sua partecipazione al matrimonio della figlia dell'onorevole Merlino nel luglio 1980, per il quale sicuramente non può parlarsi di attività istituzionale, o anche in qualche misura pubblica, e, ciò nonostante, all'aeroporto di Catania, ove era atterrato, Giulio Andreotti era stato ricevuto da Salvo Lima, che ivi era giunto con l'auto della Satris, condotta da Francesco Filippazzo -, valga ad escludere che detto viaggio possa essere stato organizzato da una autorità governativa o di partito e la presenza di Salvo Lima indica che gli accordi erano stati presi direttamente con quest'ultimo.

Altrettanto poco credibile, seguitano i primi giudici, è che Giulio Andreotti, persona molto prudente e attenta, non si sia mai informato sia con l'autista, con il quale ha passato insieme anche alcuni giorni di seguito, sia con Salvo Lima, sulla proprietà o disponibilità di un'auto che per l'epoca non era un mezzo di trasporto usuale.

La tesi difensiva non è, poi, credibile ed appare una conseguenza della negazione della conoscenza dei cugini Nino e Ignazio Salvo, alla stregua delle considerazioni svolte in ordine ai rapporti personali e non occasionali tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo, desumibili dagli episodi prima riferiti del regalo per le nozze della figlia di Nino Salvo e del numero telefonico personale di Giulio Andreotti, trovato nell'agenda di Ignazio Salvo.

Ma l'esistenza di un rapporto non solo di conoscenza occasionale, ma più intensa, deriva ancora una volta dalle dichiarazioni di Francesco Filippazzo, il quale parla della presenza dei cugini Salvo nei luoghi dove Giulio Andreotti andava, i quali si avvicinavano, lo salutavano con cordiali strette di mano.

Dopo avere sottolineato che fino ad ora si è parlato della conoscenza dei cugini Salvo e dei loro rapporti diretti con Giulio Andreotti, sulla base di dati oggettivi e di testimonianze esterne all'ambiente mafioso, di cui i cugini Nino e Ignazio Salvo avevano fatto parte fino alla loro morte, i giudici di primo grado ricordano come di detta conoscenza hanno parlato anche alcuni collaboratori di giustizia, riferendo quanto loro appreso dagli stessi Nino e Ignazio Salvo.

Dell'esistenza di tali rapporti hanno parlato Tommaso Buscetta, Gioacchino Pennino, Giovanni Brusca e Salvatore Cangemi per averlo appreso o direttamente dagli stessi Nino e Ignazio Salvo o dai vertici di "Cosa Nostra" e, cioè, da Raffaele Ganci e Salvatore Riina.

E' ben vero che delle affermazioni dei cugini Nino e Ignazio Salvo non vi è alcun riscontro e che esse sono generiche, mancando il riferimento a circostanze di fatto, ma, opinano i giudici di prime cure, vi è un argomento logico che induce a ritenere che non si sia trattato di una loro vanteria.

Costoro, infatti, per la loro storia personale e per la dipendenza diretta prima da Stefano Bontate e, poi, da Salvatore Riina non potevano permettersi di raccontare ai loro capi diretti cose non vere.

La ragione di ciò sta nel fatto che essi facevano parte di quella fazione di "Cosa Nostra", detta "mafia perdente", ed erano stati, per di più, in stretti rapporti con i capi di detta fazione. Inoltre, insieme a Stefano Bontate, avevano mantenuto i rapporti con Gaetano Badalamenti, anche dopo che questi era stato espulso da "Cosa Nostra".

Per le regole di "Cosa Nostra" il loro naturale destino era, quindi, la morte, a meno che non avessero fatto atto di sottomissione completa ai vincitori, come in effetti hanno fatto, mettendosi "a disposizione" prima di Michele Greco e, poi, di Salvatore Riina che, in tal modo, ereditavano quei rapporti privilegiati che prima di loro avevano avuto Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Va precisato che "essere a disposizione" indica che per l'utilizzazione "dell'uomo d'onore a disposizione" non è più necessario chiedere l'autorizzazione del rappresentante della famiglia di appartenenza, potendo

egli essere utilizzato direttamente dal capo, anche se non facente parte della propria famiglia.

L'obbedienza prestata a Salvatore Riina non escludeva, peraltro, che al minimo sgarro questi, come riferito da Giovanni Brusca, riprendesse l'originario progetto di uccidere i cugini Nino e Ignazio Salvo.

In tale situazione, Nino e Ignazio Salvo non potevano permettersi di riferire a Salvatore Riina cose diverse dalla realtà, pena la morte, come è avvenuto in realtà nei confronti del solo Ignazio Salvo, nell'anno 1992 (nel frattempo Nino Salvo era deceduto per malattia), allorché, secondo la valutazione di Salvatore Riina, non erano giunti i risultati favorevoli richiesti per la soluzione del c.d. maxi processo a cui egli teneva particolarmente.

Ora, poiché l'interesse di Salvatore Riina, per i cugini Nino e Ignazio Salvo, era soprattutto quello di sfruttare le loro conoscenze e amicizie, e tra queste quella riferita con Giulio Andreotti, la corte di primo grado ritiene che ciò sia un'ulteriore riprova, dell'esistenza di rapporti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti.

Ma, rilevano i primi giudici, la conoscenza e l'esistenza di rapporti tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo, se soddisfano l'esigenza, prima individuata, dell'esistenza delle condizioni perché il primo potesse chiedere ai secondi di fare uccidere Carmine Pecorelli, non sono da sole sufficienti, essendo necessario anche che la richiesta sia potenzialmente accoglibile dal destinatario ultimo della richiesta medesima.

Ciò comporta, passando così, al secondo aspetto del problema, la necessità di verificare se all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli, poco prima o poco dopo, fossero in essere, ovvero stessero per instaurarsi, tra i vertici di "Cosa Nostra" dell'epoca, individuati in Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, per quello che interessa questo processo, e Giulio Andreotti rapporti, nella consapevolezza di Giulio Andreotti di avere contatti con uomini che rappresentavano i vertici della criminalità organizzata.

L'accertamento passa, per quanto evidenziano i giudici di primo grado, necessariamente attraverso l'esame dei rapporti tra "Cosa Nostra" e "Politica".

Una prima considerazione di carattere generale va fatta: l'allacciamento di rapporti tra "Cosa Nostra" e persone delle istituzioni, siano esse uomini politici, appartenenti alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia, all'ordine giudiziario, al mondo imprenditoriale e delle professioni, è ricercato e ambito perché, utilizzando anche la forza intimidatrice derivante dall'uso sistematico della violenza, che inevitabilmente si traduce, come l'esperienza quotidianamente dimostra, in condanne a morte per chi non si piega alla sua volontà o costituisce intralcio per i suoi interessi, "Cosa Nostra" aumenta il suo potere e gestisce al meglio i suoi interessi.

Sotto il secondo aspetto, sarà esaminato il movente che spinge "Cosa Nostra" ad accettare l'idea di fare favori a uomini politici.

Quest'ultima affermazione comporta una sintetica esposizione dei rapporti che, a giudizio dei primi giudici, possono instaurarsi tra "Cosa Nostra" e l'uomo politico.

Al riguardo va detto, esclusa l'ipotesi dell'uomo politico organicamente inserito in "Cosa Nostra", che i casi che qui possono interessare riguardano la vicinanza dell'uomo politico che, per il proprio interesse politico, è costantemente in rapporto con esponenti mafiosi, sicché, malgrado non vi sia un'adesione agli scopi dell'associazione criminale, di fatto ne fa parte a tutti gli effetti: è il caso di Angelo Siino e di Salvo Lima, ciascuno per il suo ruolo, i quali gestivano, secondo le dichiarazioni dello stesso Angelo Siino, il sistema degli appalti pubblici in Sicilia, benché entrambi non facessero parte, formalmente, di "Cosa Nostra". La conseguenza, in questo secondo caso, è che negli affiliati si crea la ragionevole aspettativa che l'uomo politico sia "a disposizione di "Cosa Nostra"", cioè interverrà, qualora ciò sia possibile, per risolvere un problema del sodalizio criminale spendendo la sua influenza politica. L'uomo politico, d'altro canto, ha la ragionevole aspettativa di essere aiutato nelle competizioni elettorali.

Poco importa se, poi, tale aiuto comporterà anche l'omicidio delle persone che ostacolano la carriera dell'uomo politico "vicino" a "Cosa Nostra"(anche per tale ragione furono commessi, secondo Giovanni Brusca, gli omicidi di Michele Reina e di Piersanti Mattarella).

Accanto a queste forme di “collaborazione pregnante” tra Uomo Politico e “Cosa Nostra” può ipotizzarsi una situazione meno incisiva e, cioè, che l’Uomo Politico in cambio di favori elettorali di tanto in tanto ricambi il favore a “Cosa Nostra”.

Irrilevante è per “Cosa Nostra” il partito di appartenenza del politico su cui contare, anche se la predilezione va ai partiti al potere, perché l’unico interesse di “Cosa Nostra” è di avere un valido interlocutore che soddisfi le esigenze di “Cosa Nostra”, che possono essere soddisfatte meglio da chi gestisce il potere pubblico.

Se questi sono gli scenari in cui si inseriscono “i rapporti tra “Cosa Nostra” e l’Uomo Politico”, se quella sopra prospettata è la finalità che “Cosa Nostra” vuole raggiungere attraverso i legami con “uomini delle istituzioni”, vi è, sottolineano i primi giudici, tutto l’interesse dell’organizzazione criminale a soddisfare una richiesta proveniente da questi ultimi al fine di poterne sfruttare, a proprio vantaggio, la posizione.

Va da sé, poi, che il collegamento tra Uomo Politico e “Cosa Nostra”, proprio per la sua delicatezza, deve essere riservato e la riservatezza deve aumentare sempre di più in relazione all’importanza dell’Uomo Politico. Tale stato di cose comporta che gli interessati mantengano i contatti attraverso persone di fiducia che fungano da intermediari, dovendosi ricorrere a contatti diretti solo se gli argomenti da trattare riguardano questioni molto importanti per uno dei due interlocutori.

Nell’ambito dei rapporti tra i vertici di “Cosa Nostra” ed il mondo politico un ruolo rilevante hanno avuto i cugini Nino e Ignazio Salvo, da un lato, e Salvo Lima, dall’altro, quando era necessario risolvere questioni di interesse di “Cosa Nostra” a livello nazionale.

I primi due erano le persone di fiducia per “Cosa Nostra”: nel panorama socio economico della regione siciliana ricoprivano un ruolo di tutto rispetto e potevano mascherare sotto tale ruolo la loro vera funzione; il terzo era uno dei più importanti uomini politici della regione siciliana, in rapporto con i massimi esponenti nazionali della democrazia cristiana, nella sua qualità di leader della corrente siciliana facente capo a Giulio Andreotti in Sicilia e suo

fiduciario in quella regione.(Depongono in tal senso le testimonianze di Attilio Ruffini, Mario D'Acquisto, Gioacchino Pennino, Nicola Signorello, Francesco Cossiga, tutti concordi nel ruolo di Salvo Lima come capo corrente siciliana della forza politica facente capo a Giulio Andreotti; significative sono le testimonianze di Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Giovanni Brusca, Angelo Siino sul ruolo di intermediario di Lima tra “Cosa Nostra” e il mondo politico quando era necessario l'intervento del potere centrale per risolvere qualcosa che interessava “Cosa Nostra”.)

Del resto, dei rapporti di Salvo Lima con esponenti di “Cosa Nostra” ha parlato lo stesso Salvo Lima, come si desume dalle testimonianze di Franco Evangelisti e Vittorio Sbardella (persone facenti parte della stessa corrente politica); al primo ha presentato Nino Salvo, in occasione della cena avvenuta nella Pasqua del 1977, e ha confidato non solo di conoscere Tommaso Buscetta, ma di avere di lui un'ottima impressione, perché era una brava persona; al secondo è in grado di segnalare, con noncuranza, il nome (il gioielliere Capuano) di quello che sarà indicato come uomo d'onore, facente parte della decina romana della famiglia di S. Maria del Gesù, il cui capo è stato Stefano Bontate. Non è di poco conto l'altra affermazione di Vittorio Sbardella relativa al ruolo di Salvo Lima, proprio come intermediario tra “Cosa Nostra” e il mondo politico romano, in ordine alle richieste di intervento presso la Cassazione per “l'aggiustamento dei processi”, che era uno degli obbiettivi principali di “Cosa Nostra”.

Quello che appena ora è stato detto, argomentano i primi giudici, sta solo a significare che anche attraverso fiduciari era possibile per Giulio Andreotti fare pervenire una richiesta scabrosa ai capi di “Cosa Nostra”.

Alla stregua delle considerazioni svolte deve affermarsi, concludono i primi giudici, che vi era conoscenza personale tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo, con le modalità sopra esplicitate, e che tale conoscenza permetteva, in via ipotetica, al primo di chiedere ai secondi l'uccisione del giornalista Carmine Pecorelli.

BANDA DELLA MAGLIANA

Come già detto, alcune notizie in merito a mandanti, esecutori e movente dell'omicidio di Carmine Pecorelli sono state riferite da alcuni collaboratori di giustizia appartenenti alla c.d. "banda della Magliana", operante in Roma tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80.

Si tratta di Antonio Mancini, Fabiola Moretti, Vittorio Carnovale e Maurizio Abbatino, i quali hanno reso dichiarazioni come imputati in procedimento collegato.

Il primo problema, che si sono posto i primi giudici, è stato quello di verificare se essi hanno fatto parte dell'associazione o se, quantomeno, sono stati in stretti rapporti con esponenti di essa, e se tale posizione ha loro permesso di accedere alle notizie da loro fornite.

In particolare, per quello che qui interessa, è stato necessario accertare se, per le qualità che denotano la statura delinquenziale di ciascuno ed in dipendenza del ruolo assunto all'interno del sodalizio criminale e della partecipazione ai delitti ad esso attribuiti, essi hanno avuto la disponibilità di conoscenze sui fatti della struttura criminale che giustificano anche le dichiarazioni riguardanti l'omicidio Pecorelli.

Successivamente i giudici di primo grado hanno verificato l'attendibilità dei collaboranti in relazione alle singole dichiarazioni rese sull'omicidio per cui è processo.

BANDA DELLA MAGLIANA IN GENERALE

Un primo dato di fatto è emerso dall'istruttoria dibattimentale.

La corte di assise di Roma, con sentenza emessa in data 23/7/1996 nel procedimento nei confronti dei componenti della "banda della Magliana", ha definitivamente accertato che a Roma nel periodo che interessa l'omicidio di Carmine Pecorelli, ha operato un'associazione a delinquere denominata banda della Magliana.

La sentenza de qua contiene l'accertamento dei fatti che di seguito si elencano:

➤ La banda della Magliana si è formata dall'unione degli esponenti di più gruppi malavitosi, già strutturati ed operanti, per soddisfare interessi comuni.

Un primo accordo riguardo alla futura banda avviene intorno al 1975 nel carcere di Regina Coeli, tra Antonio Mancini e Nicolino Selis, il quale progettava di realizzare un'associazione sul tipo della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. In quell'occasione vennero individuati alcuni malavitosi da inserire nella banda, quali Edoardo Toscano, Libero Mancone, Giuseppe Magliolo ed altri. Qualche tempo dopo Antonio Mancini viene trasferito al carcere di Pescara e Selis, Toscano e Magliolo riescono ad evadere dal carcere. Subito dopo, avviene un incontro dei suddetti latitanti insieme a Franco Giuseppucci, Marcello Colafigli e Maurizio Abbatino con Raffaele Cutolo, anch'egli all'epoca latitante, a Fiuggi.

➤ Contemporaneamente ai primi accordi nel carcere di Regina Coeli, all'esterno del carcere si venivano organizzando altri gruppi criminali, come quelli, in particolare, riferibili a Maurizio Abbatino e a Franco Giuseppucci, oltre che a Enrico De Pedis, dediti soprattutto a furti e rapine.

➤ In occasione del sequestro di un borsone di armi, di proprietà di Enrico De Pedis, i due gruppi si accordarono e di lì a poco, su ideazione di Giuseppucci, progettarono ed eseguirono il sequestro Grazioli, avvenuto il 7/11/1977 e conclusosi con l'uccisione dell'ostaggio. Si allarga, così, l'orizzonte criminale del sodalizio, estendendosi a crimini mai commessi in precedenza.

➤ Franco Giuseppucci attivava contatti con la camorra napoletana, nelle persone di Casillo e Jacolare, e poi si univa a Nicolino Selis, diventato capozona di Cutolo su Roma, nel gestire i rapporti tra le due realtà criminali. La maggiore fonte di reddito era rappresentata dal commercio di cocaina.

➤ Al fine di allargare i traffici di stupefacenti anche all'eroina, attraverso la conoscenza di Franco Giuseppucci, entrava a far parte dell'organizzazione anche il gruppo di Nicolino Selis, che agiva in Acilia

e della quale facevano parte Edoardo Toscano, Fulvio Luciola, Libero Mancone, Vittorio Carnovale ed altri. Il primo rilevante delitto commesso dopo l'unione, che viene così a cementare i vari gruppi, è l'omicidio di Franco Nicolini, detto "Franchino er criminale", che avviene il 28/7/1978.

➤ Nella seconda metà del 1978, attraverso Alessandro D'Ortenzi che gravitava intorno alla banda e aveva familiarità con gli specialisti in psichiatria, si instauravano rapporti con il prof. Aldo Semerari, il quale, persona di spicco della destra eversiva, faceva da tramite con aderenti a "Ordine Nuovo", organizzazione della destra eversiva operante in Roma. Si stabilivano accordi di commissione in comune di delitti, dai quali gli esponenti della destra avrebbero ottenuto i finanziamenti per le azioni terroristiche e la banda della Magliana favori professionali dell'ambiente medico/legale.

➤ In questo contesto veniva in contatto con il gruppo, ormai diffuso ed organizzato, Massimo Carminati, esponente della destra eversiva che si era occupato delle trattative per la liberazione di Paolo Aleandri, sequestrato da esponenti della banda a causa della mancata restituzione di un borsone di armi. Da quel momento iniziavano i rapporti tra Giuseppucci e il gruppo di Massimo Carminati, che comprendeva Paolo Aleandri, Alessandro Alibrandi, i fratelli Bracci, per il reinvestimento di denaro ed il riciclaggio di preziosi provenienti da rapine - come nel caso dei traveller cheques frutto della rapina in danno della Chase Manhattan Bank -.

➤ Massimo Carminati era esperto in armi ed esplosivi ed il rapporto di fiducia con lui si era ben presto instaurato.

➤ Contemporaneamente nel suo gruppo di terroristi di destra si formava la convinzione che Massimo Carminati avesse finito per preferire la criminalità organizzata rispetto alla lotta ideologica per motivi di utilità economica. Il luogo di ritrovo degli esponenti di destra con quelli della banda della Magliana era un bar nei pressi della Magliana. I rapporti erano durati fino al 1982.

➤ La commercializzazione degli stupefacenti era diventata la fonte di maggior reddito e la principale attività. In seguito alla loro scarcerazione, avvenuta nell'anno 1979, anche Enrico De Pedis, Danilo Abbruciati ed Edoardo Pernasetti, per iniziativa di Franco Giuseppucci, erano entrati a pieno titolo a far parte del sodalizio criminoso, pur mantenendo una certa autonomia di azione. Questi apportavano un nuovo canale di approvvigionamento dello stupefacente per il tramite di Giuseppe Calò e Stefano Bontate, denominati genericamente come i siciliani, ed erano in grado di garantire la diffusione della droga nel quartiere del Testaccio e in quelli limitrofi.

➤ Nel 1979 Antonio Mancini usciva dal carcere per una licenza e trovava una situazione ben strutturata della banda con una estesa rete di diffusione dello stupefacente. Nei primi mesi del 1980 la banda era composta dal gruppo Abbatino/Giuseppucci (Magliana), dal gruppo Selis, Carnovale, Mancone, Toscano, Lucioli (Acilia), dal gruppo Abbruciati, De Pedis, Paradisi, Pernasetti (Testaccio), da Sicilia e Sestili e da altri personaggi minori. Gli esponenti di destra, soprattutto Massimo Carminati, avevano mantenuto rapporti funzionali con tutti i gruppi e, in particolare, con i testaccini.

➤ Il 13 settembre 1980 veniva assassinato Franco Giuseppucci e questo fatto aveva costituito fattore di coesione tra le varie autonomie dell'organizzazione, attraverso la deliberazione di procedere allo sterminio dei Proietti, ritenuti responsabili dell'omicidio di colui che era riconosciuto da tutti come capo ideologico della banda.

➤ Nascevano ben presto contrasti all'interno dell'originario gruppo Selis, legati alle eccessive pretese economiche e di supremazia del Selis e, in seguito, tra i Testaccini ed il resto della banda, a causa dei rapporti privilegiati di questi ultimi con i mafiosi in occasione dell'omicidio Balducci. I contrasti sfociavano nella costituzione di fazioni e nell'uccisione di alcuni componenti di spicco della banda, cui avevano fatto seguito arresti e collaborazione con l'autorità da parte di altri.

➤ Anche se inizialmente ispirata al modello dell'associazione camorristica, nella sua dinamica interna la c.d. banda della Magliana veniva a diversificarsi dal modello mafioso per essere meno rigidamente articolata. Non vi era una "cupola" che decideva e organizzava le azioni delittuose, progettandole sin nei minimi particolari ed obbligando tutti i sottoposti ad uniformarsi a quel progetto, ma i delitti venivano decisi da tutti i componenti importanti dell'associazione, e ciascuno, d'iniziativa, partecipava all'esecuzione, a volte anche all'insaputa del suo ruolo da parte degli altri. La banda, nel corso della sua attività, aveva acquistato potere negli ambienti economici (prestito di denaro, investimenti immobiliari, gioco d'azzardo) e si era organizzata via via per il procacciamento delle armi e la loro custodia in posti sicuri (deposito presso il ministero della sanità). Provvedeva all'assistenza economica dei detenuti e delle loro famiglie, al fine di scongiurare delazioni ed avere appoggi all'interno del carcere; era in grado di svolgere attività di condizionamento dei periti, degli avvocati, del personale sanitario, di alcuni esponenti delle forze dell'ordine per ottenere benefici e trattamenti di favore.

Essendo queste le circostanze evincibili dalla predetta sentenza, la corte di primo grado ha ritenuto di poter fare proprio il giudizio espresso dalla corte d'assise di Roma circa la sussistenza di un sodalizio criminoso che va sotto il nome giornalistico di "banda della Magliana", anche se gli adepti non hanno mai fatto riferimento ad una specifica denominazione: la sua struttura e i suoi collegamenti con altre organizzazioni criminali e con la delinquenza politica della destra eversiva sono deducibili dalle risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento di primo grado.

PARTECIPAZIONE DI ABBATINO, MORETTI, MANCINI DE PEDIS, ABBRUCIATI E CARNOVALE ALLA BANDA DELLA MAGLIANA.

Di essa hanno fatto parte, a pieno titolo, le persone che nel corso del giudizio di primo grado hanno reso dichiarazioni in veste di imputati in procedimento collegato, derivante dalla loro appartenenza alla suddetta

organizzazione, nonché Massimo Carminati, che in questo processo è indicato come uno degli esecutori del delitto, per essere stata accertata giudizialmente, per quello che si è detto, la loro partecipazione all'associazione.

Tale affermazione, oltre ad essere stata ribadita in questo processo dagli stessi interessati, ha trovato riscontro in altri elementi esterni ai dichiaranti - provenienti da realtà diverse tra loro - che hanno riferito fatti da cui emerge la partecipazione dei predetti al sodalizio criminoso.

I giudici di primi cure hanno, quindi, esaminato, singolarmente la posizione che all'interno del sodalizio criminale i predetti hanno rivestito per verificare se avevano la possibilità di apprendere le notizie riferite.

❖ **Maurizio Abbatino:**

è stato uno dei capi storici della Banda della Magliana, appartenendo al nucleo costituitosi in zona "Magliana", ed è stato attivo dalla fine degli anni '70 fino a tutto il 1986, partecipando in varie forme a tutte le imprese criminose. Contribuisce a formare la struttura definitiva della banda attraverso i contatti con i capi degli altri nuclei. Con sentenza del gennaio 1987 è stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione per tutti i delitti commessi fino al 1983. E' stato arrestato nel 1983 e resta in carcere sino al 1986, mantenendo i contatti operativi coi suoi sodali sia esterni sia interni al carcere. Riuscito ad evadere, resta latitante in Venezuela, dove viene di nuovo arrestato nel 1992, suscitando grande panico nei membri dell'associazione che tentano di avere contatti con lui per evitargli l'estradizione.

❖ **Antonio Mancini:**

è stato uno dei promotori dell'originario nucleo del sodalizio criminoso all'interno delle carceri, insieme a Nicolino Selis. Ha scontato lunghissimi periodi di detenzione, anche per la partecipazione all'omicidio Proietti, commesso come appartenente alla associazione criminosa, intervallati da brevi licenze e latitanze, e per tale omicidio durante la detenzione è stato importante referente dell'associazione all'interno del carcere, mantenendo tutti i contatti con i complici di volta in volta in libertà.

Il ruolo di rilievo svolto da Antonio Mancini, all'interno della Banda della Magliana, è stato fermamente contestato da alcuni difensori avendo egli trascorso quasi tutta la sua vita in carcere.

L'affermazione, secondo i primi giudici, non è conferente, poiché si può svolgere un ruolo di rilievo all'interno di un'associazione criminosa, anche se si è detenuti potendosi agire, proprio perché detenuti, nell'ambito carcerario per gli interessi dell'associazione.

A confermare, all'interno dell'associazione, la posizione rilevante di Antonio Mancini e la sua considerazione da parte degli altri associati, il cui ruolo è stato senz'altro significativo e non contestato, vi sono alcuni episodi eloquenti emergenti dagli atti:

1. La commissione dell'omicidio di Sisto Nardilocchi, fatto eseguire in carcere su richiesta dei suoi sodali;
2. La partecipazione all'omicidio Proietti, avvenuto il 16/3/81 in via di Donna Olimpia, commesso da appartenenti ai vari gruppi della banda;
3. La presenza a delicati episodi della vita dell'associazione (incontro Fabbri/Abbruciati al laghetto dell'EUR, riunione al Gianicolo con persone delle istituzioni; riunione a casa di Carnovale per decidere l'uccisione di Danilo Abbruciati; i viaggi a Milano con Danilo Abbruciati); episodi tutti che comportano o un potere decisionale o sono caratterizzati da rapporto di fiducia;
4. Il rapporto di convivenza (nel senso di persona abilitata a fare colloqui con il detenuto) tra Fabiola Moretti e Antonio Mancini, quando questi era detenuto da anni, per potere mantenere i contatti con gli associati in libertà;
5. La sua attività, da detenuto, di intermediario per risolvere alcuni conflitti tra appartenenti alla banda, come dimostrano le visite ricevute dai parenti di Maurizio Abbatino nell'aula del tribunale dell'Aquila, dove si celebrava il processo per l'omicidio di Sisto Nardilocchi;

6. Va ancora detto che Antonio Mancini nell'ambito della associazione ha avuto una posizione intermedia tra il gruppo propriamente detto della Magliana e il gruppo dei "testaccini", essendo contemporaneamente inserito, a tutti gli effetti, nel primo gruppo e in buoni rapporti, contrariamente agli altri associati del gruppo che diffidavano dei "testaccini", con Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis.

A riprova di ciò sono emersi, al di fuori delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, due fatti significativi idonei ad illustrare i rapporti di amicizia e fiducia che esistevano tra Antonio Mancini e Danilo Abbruciati: l'assistenza prestata da Antonio Mancini nell'incontro che Danilo Abbruciati ha avuto con il dirigente del Sisde Mario Fabbri e la presenza di Antonio Mancini nei viaggi fatti da Danilo Abbruciati a Milano in ben due occasioni (di quest'ultima circostanza si parlerà ampiamente in seguito).

❖ **Vittorio Carnovale:**

è il cognato di Edoardo Toscano, uno dei personaggi più in vista dell'associazione; ha partecipato all'associazione criminale in quanto membro del gruppo di Acilia, insieme a Selis, Mancone, Abbatino e, in seguito, insieme a Marcello Colafigli con il quale ha vissuto il periodo di latitanza tra il luglio 1979 e l'agosto 1980. Ha partecipato a numerosi omicidi, quali quello di Enrico De Pedis, ed ha seguito da vicino le vicende del gruppo Magliana, i contatti tra detenuti e liberi, l'insorgenza dei rapporti conflittuali tra i componenti dell'area Magliana e quelli del Testaccio.

❖ **Fabiola Moretti:**

ha militato nell'associazione sin dal 1979; ha sostanzialmente ricoperto il ruolo di esperta spacciatrice di stupefacenti, legata sentimentalmente, ancor prima della sua partecipazione all'associazione, a Danilo Abbruciati e poi, dopo la morte di questi, per un certo periodo, ad Antonio Mancini, quindi sposata a Franco Mazza, da cui ha avuto un figlio, e nuovamente legata ad Antonio Mancini da cui ha avuto una figlia.

E' stata contestata la figura di Fabiola Moretti come compagna di Danilo Abbruciati, ma la circostanza, oltre che dalle concordi dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia, è riferita anche dall'avv. Franco Merlino, il quale dichiara di averla appresa dalla Moretti, alla presenza dell'avv. Ruggeri, in un contesto in cui la stessa non aveva necessità di fare un'affermazione del genere se non fosse stata vera, ed è confermata dalla deposizione di Ugo Bossi e del maresciallo Giuseppe Soldano, il quale riferisce che, durante le indagini per l'omicidio di Amleto Fabiani, aveva accertato che nel marzo 1980 Abbruciati e Moretti, di ritorno da un viaggio a Milano con Amleto Fabiani, avevano dormito insieme all'Holiday Inn e sa che a quell'epoca avevano una relazione. Altre conferme vengono dalla dichiarazione di Franco Collalti, che all'epoca era in rapporti con Danilo Abbruciati, il quale ha affermato di conoscere Fabiola Moretti per averla incontrata con Danilo Abbruciati e di avere appreso da entrambi che vi era stata tra loro una relazione, nonché dalla testimonianza di Milva Bonamore, l'ultima donna di Danilo Abbruciati, la quale riferisce di avere incontrato, una volta in cui era insieme a Danilo Abbruciati, Fabiola Moretti (chiamata, secondo lei in tono spregiativo da Danilo Abbruciati "Bucatina") e di sapere che era stata la donna di Abbruciati.

Ma se ciò non bastasse, è sufficiente rileggere le intercettazioni telefoniche ed ambientali, a carico di Fabiola Moretti e valutare logicamente una serie di circostanze riferite da quest'ultima in ordine ai suoi rapporti con Danilo Abbruciati, per affermare l'esistenza di un loro legame affettivo.

Quest'ultima affermazione porta necessariamente ad esaminare la figura di Danilo Abbruciati e, di conseguenza, di Enrico De Pedis, detto "Renato o Renatino" nell'ambito della banda della Magliana, atteso che la maggior parte di quanto riferito da Fabiola Moretti e Antonio Mancini, in merito all'omicidio di Carmine Pecorelli, deriva da confidenze ricevute da queste due persone.

❖ **Danilo Abbruciati:**

era conosciuto dal prefetto Ferdinando Masone, capo della squadra mobile romana nei primi anni '70, come un emergente tra i giovani delinquenti della capitale che mostrava, già all'epoca, un'intelligenza ed uno spessore criminale superiore agli altri giovani delinquenti, come Maurizio Abbatino,

Antonio Mancini, Enrico De Pedis, che confluiranno tutti nella banda della Magliana.

E' stato a capo, fino alla sua morte, avvenuta il 27/4/1982, del gruppo denominato "i testaccini", i cui maggiori esponenti sono stati Enrico De Pedis ed Edoardo Pernasetti.

E' stata una figura importantissima, anche se il suo spessore criminale è emerso, agli occhi delle autorità inquirenti, solo dopo la sua morte, della malavita romana per i rapporti che ha avuto con i più disparati ambienti della malavita, e non, del tempo.

E' risultata la sua partecipazione, con la banda che imperava nei primi anni '70, ai sequestri di persona che in quel periodo si erano verificati a Roma (c.d. Banda dei marsigliesi, di cui erano capi Berenguer, Bergamelli e Bellicini).

Ha avuto rapporti con la malavita organizzata milanese, essendo in rapporti fraterni con Francis Turatello, indiscutibilmente uno dei capi malavitosi di quella città, da lui ospitato a Roma durante la sua latitanza e della cui posizione processuale egli si è interessato.

Ha avuto rapporti con la massoneria e, indirettamente, con la loggia segreta P. 2, perché sono emersi i suoi rapporti con Egidio Carenini (definito da Antonio Mancini un politico malavitoso) ed Umberto Ortolani, oltre che con Francesco Pazienza e Roberto Calvi.

Ha avuto rapporti oltre che con "Cosa Nostra" e, in particolare, con Stefano Bontate, Giuseppe Calò (e le persone a questi legate come Domenico Balducci, Ernesto Diotallevi, Flavio Carboni) e con Michelangelo La Barbera, anche con la camorra napoletana.

Ha avuto rapporti con i servizi segreti, come emerge dalla frequentazione con Francesco Pazienza, all'epoca al SISMI e con Giancarlo Paoletti e Mario Fabbri, rispettivamente vice e capo del centro Roma 2 del SISDE.

Ha avuto rapporti con la destra eversiva romana e, in particolare, con Massimo Carminati e Alessandro Alibrandi.

Come si vede Danilo Abbruciati è stato al centro di una ragnatela di rapporti e di interessi che l'hanno posto in una posizione di privilegio per la conoscenza di notizie che interessano anche questo processo.

❖ **Enrico De Pedis “detto Renato o Renatino”:**

ha fatto parte, fino alla morte di Danilo Abbruciati avvenuta il 27/4/1982, del gruppo dei “testaccini”, di cui era uno dei maggiori esponenti, insieme a Edoardo Pernasetti, e ne è diventato l'esponente di spicco dopo la sua morte, subentrando nei rapporti tenuti dal primo.

Come tale, ha continuato a mantenere i rapporti con le organizzazioni criminali che rifornivano di droga la criminalità romana, ha continuato a tenere i rapporti con la destra eversiva e, in particolare, con Massimo Carminati.

Era in strettissimi rapporti di amicizia con Danilo Abbruciati e Edoardo Pernasetti, con i quali era anche in società e stavano sempre insieme, come riferisce Franco Collalti.

Ha avuto contatti con i servizi segreti.

È stato proprietario del ristorante Popi Popi.

Da quanto si è detto i primi giudici hanno dedotto che gli imputati in procedimento collegato che hanno reso dichiarazioni, rilevanti per questo processo, erano inseriti ad alto livello nell'organizzazione criminale o erano collegati da vincoli parentali o di affetto con tali persone, sicché erano in grado o direttamente o tramite le persone a loro vicine di venire a conoscenza delle notizie rilevanti per tutta l'associazione.

Quanto detto trova una conferma:

I. nella struttura dell'associazione, caratterizzata dal timore che qualcuno prendesse il sopravvento sugli altri, per cui ogni azione rilevante doveva essere approvata dalle persone più in vista dei vari gruppi. L'inosservanza di tale regola, poiché comportava dei rischi per l'intera organizzazione, era foriera di vendette e di propositi delittuosi nei confronti di coloro che non l'osservavano.

II. nella partecipazione alla punizione di chi violava la regola, o più in generale ai delitti di sangue, delle persone più rappresentative dei gruppi.

Non è, pertanto, un caso, che a numerosi omicidi abbiano preso parte Vittorio Carnovale e Antonio Mancini e ciò perché i predetti erano considerati importanti nella scala gerarchica dell'organizzazione e godevano la piena fiducia degli altri membri.

Finora si è affermata la partecipazione di Maurizio Abbatino, Vittorio Carnovale, Fabiola Moretti, Antonio Mancini, Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis alla banda della Magliana sulla base di elementi probatori esterni alle loro dichiarazioni. Tale partecipazione appare pienamente confermata dagli stessi dichiaranti i quali, avendo agito all'interno dell'organizzazione, hanno avuto la possibilità di meglio delineare i ruoli di ciascuno a cui deve aggiungersi, perché convergente con gli elementi sopra delineati, l'affermazione di Giuseppe Marchese di avere avuto raccomandazioni da suo cognato, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo di "Cosa Nostra", di prestare assistenza ad Antonio Mancini.

ATTENDIBILITA' INTRINSECA DEI DICHIARANTI DELLA BANDA DELLA MAGLIANA

Dalla motivazione della citata sentenza 23.7.1996 della corte d'assise di Roma, con l'esclusione di Fabiola Moretti, le cui dichiarazioni sono state dichiarate inutilizzabili nel processo di secondo grado, perché la stessa si era avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande, emerge un giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti, perché rispondenti ai requisiti, richiesti dalla giurisprudenza, di coerenza, univocità, costanza, autonomia e spontaneità, serietà e precisione.

Il giudizio di attendibilità è stato fatto proprio dalla corte di primo grado non essendo sorti, nel corso del processo, seri elementi di fatto atti ad inficiare quel giudizio di attendibilità e le eventuali piccole discordanze, inevitabili quando la persona è sottoposta a innumerevoli interrogatori da parte di una pluralità di autorità giudiziarie che pongono l'accento più su alcuni aspetti che su altri (evidentemente in relazione al processo nel quale i

dichiaranti sono ascoltati, ovvero quando l'esame diventa estenuante per la sua durata, sicché la lucidità nelle risposte viene a volte meno) non hanno influenza determinante su di esso.

Certo, di esse deve tenersi conto, ma non per il giudizio generale di attendibilità, bensì per l'affermazione o la negazione di quella determinata circostanza sulla quale sono state riscontrate le discordanze.

Qui va evidenziato, proseguono i primi giudici, che, eccezion fatta per il remoto episodio dell'arresto subito da Maurizio Abbatino su ordine di cattura di Claudio Vitalone, da reputarsi insignificante, tanto che l'Abatino neppure ne serbava ricordo, non sono emersi in capo ai dichiaranti motivi di rancore e/o sentimenti di vendetta nei confronti degli imputati.

Diversa è la posizione di Fabiola Moretti che, dopo avere reso nella fase delle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie in veste di imputata in procedimento collegato, ha sostenuto in dibattimento di non ricordare nulla di quello che aveva dichiarato nella fase delle indagini preliminari adducendo, a ragione della sua "amnesia", la depressione psichica di cui ha sofferto dopo la nascita della figlia e che, a suo giudizio, si era manifestata, in maniera silente, già al momento in cui aveva reso le sue dichiarazioni.

I giudici di primo grado non hanno creduto minimamente alla giustificazione addotta, non solo perché la malattia da cui essa era affetta non comporta le lamentate conseguenze (tanto che nei confronti da lei avuti con Francesco Pazienza e con Claudio Vitalone effettuati quando, oramai, la malattia doveva essersi manifestata in pieno, il vigore del comportamento e la perentorietà delle sue affermazioni sono in netto contrasto con una depressione psichica in atto), ma, e soprattutto, perché la ragione di un tale comportamento trova la sua piena giustificazione nelle stesse parole di Fabiola Moretti allorché afferma, a specifica domanda della corte, di "essersi pentita di essersi pentita", ritornando di conseguenza a quel codice d'onore della malavita in cui chi chiama in reità o in correatà è un "infame", termine dispregiativo che può comportare la messa al bando di una persona nell'ambiente della criminalità.

i primi giudici, pertanto, hanno ritenuto che nel contrasto tra le

dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nella fase delle indagini preliminari dovesse darsi la preferenza alle seconde.

Per concludere sull'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, questa volta compresa anche Fabiola Moretti, la corte di primo grado ha ritenuto opportuno fare le seguenti precisazioni:

1. Le dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento probatoriamente collegato sono molto complesse e riguardano la loro vita criminale all'interno di un sodalizio criminoso che ha operato sul territorio di Roma per un ampio arco di tempo, durante il quale i dichiaranti hanno alternato periodi di libertà, periodi di carcerazione e periodi di latitanza. Le notizie da loro fornite a volte sono dirette, perché cadute sotto la loro personale sfera di percezione, a volte sono state riferite direttamente dai partecipanti al fatto e hanno colpito di più la loro attenzione, perché interessavano più da vicino la loro vita di gruppo, a volte sono state riferite da persone a cui gli autori del fatto lo avevano riferito o ricadevano su persone o episodi di scarso interesse per loro. Si tratta, quindi, a volte di notizie di prima mano, a volte di seconda mano, a volte di terza o successiva mano, a volte dettagliate e a volte generiche e superficiali. Appare conseguente, a giudizio di detta corte, che con tale precisazione, l'attendibilità del dichiarante non viene meno se nel complesso delle sue dichiarazioni ve ne sono alcune che si dimostrano non vere o grandemente generiche, potendo la non corrispondenza o la genericità essere frutto di cattivo ricordo, se essa è stata di percezione diretta, ovvero, se "de relato", mal riferita o percepita o, ancora, mal ricordata per lo scarso interesse che al momento della percezione aveva il suo contenuto.

Un'ultima notazione. Se si tratta di notizie "de relato", esse devono essere riscontrate anche in relazione alla sincerità di chi le ha riferite.

AUTONOMIA E RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI

In questa sede non è il caso di esaminare tutti gli episodi che hanno riguardato i coimputati in procedimento collegato, poiché questo compito è

stato demandato e risolto dalla Corte di Assise di Roma competente per territorio, i cui risultati sono fatti propri anche dalla Corte di primo grado, la quale ha ribadito che i risultati probatori acquisiti dalla Corte di Assise di Roma permettono di riconfermare la piena attendibilità intrinseca di Antonio Mancini, Vittorio Carnovale, Maurizio Abbatino a cui deve aggiungersi, per quello che si è detto, l'attendibilità di Fabiola Moretti in ordine ai fatti relativi alla c.d. banda della Magliana.

Di tali fatti, in questa sede, verranno solo analizzati alcuni degli episodi che hanno specifica attinenza con l'omicidio di Carmine Pecorelli.

Quello che invece preme esaminare, prima di passare ai riscontri, è se le dichiarazioni rese dai dichiaranti siano autonome, al fine di verificare se esse possano essere utilizzate come riscontro a dichiarazioni di altri coimputati in procedimento collegato.

Si è detto che uno dei riscontri alle dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso o collegato è dato dai riscontri soggettivi, cioè dalla concorde dichiarazione di due o più persone che rivestono la stessa qualifica, a condizione che le dichiarazioni siano autonome.

Ciò comporta la necessità, per una valutazione complessiva della prova, di verificare se le dichiarazioni dei vari chiamanti in correità non siano frutto di reciproca conoscenza.

La questione si pone sotto l'aspetto del **previo accordo tra i dichiaranti** e sotto quello della **conoscenza del contenuto delle dichiarazioni** di altri imputati in procedimento collegato al momento in cui l'imputato in procedimento connesso o collegato ha fatto le sue dichiarazioni.

Al riguardo, ed in via generale, osservano i primi giudici che, dopo l'inizio della collaborazione dei numerosi coimputati che hanno deciso di dare il loro contributo alla giustizia, non risulta alcun rapporto tra coimputati in procedimento connesso o collegato, appartenenti alla banda della Magliana, e coimputati appartenenti ad altre organizzazioni criminali, come "Cosa Nostra", 'Ndrangheta e Camorra, sicché le dichiarazioni fatte da appartenenti a gruppi criminali diversi possono ritenersi riscontrate quando esse siano concordi su una medesima circostanza.

La situazione è diversa per alcuni appartenenti allo stesso sodalizio criminale, per cui la situazione va valutata caso per caso.

Tanto premesso in via generale, i primi giudici hanno ritenuto di poter affermare che nessun rapporto è intervenuto tra Maurizio Abbatino, Vittorio Carnovale, Antonio Mancini e Fabiola Moretti, all'infuori di quelli derivanti da atti ufficiali di indagini (confronto Abbatino/Mancini) e di quelli tra Fabiola Moretti e Antonio Mancini, sia prima che dopo l'inizio della loro collaborazione, a causa dei vincoli di convivenza che esistevano tra loro.

Dagli atti non risulta, anzi è stato escluso dal prefetto Ferdinando Masone che sia possibile, nell'ambito del servizio centrale di protezione, quando il collaboratore è in regime di detenzione extra-carceraria, l'incontro tra collaboratori; tale regola non è stata derogata per i collaboratori di questo processo, ad eccezione, come si è detto, di Antonio Mancini e Fabiola Moretti di cui si dirà in seguito, perché a carico di tali collaboratori, durante tutto il periodo in cui sono stati sottoposti al programma di protezione, non risultano infrazioni di tal genere che avrebbero comportato, come conseguenza, la revoca del programma di protezione.

Peraltro, va detto che Maurizio Abbatino, il quale ha iniziato la sua collaborazione nell'anno 1992 ed è stato sottoposto a programma di protezione in data 3/11/1992, ha trascorso la detenzione prima presso il carcere di Belluno e successivamente presso la scuola di polizia di Campobasso, in regime extra carcerario per essere, quindi, trasferito, in data 7/8/1993, in località protetta. Dal 4/8/1994 Maurizio Abbatino, poi, si è trasferito all'estero, dietro autorizzazione, e ha fatto ritorno in Italia solo per motivi di giustizia.

Ora, se si ha presente che Abbatino ha iniziato a parlare dell'omicidio di Carmine Pecorelli solo dal 20/9/1994 e in termini diversi da quelli riferiti dagli altri collaboratori, essendosi limitato a riferire di colloqui avuti con Franco Giuseppucci, mai raccontati dagli altri collaboratori, appare chiaro che le dichiarazioni rese sul punto dagli altri collaboratori della banda della Magliana non possono essere il frutto di collusione o di conoscenze ricevute da Maurizio Abbatino. Potrebbe, al massimo, essere avvenuto il contrario,

ma anche ciò deve essere escluso per la natura delle informazioni fornite, diverse come già detto, da quelle fornite dagli altri collaboratori.

Analogo discorso vale per Vittorio Carnovale il quale, per i motivi indicati per Maurizio Abbatino, non ha avuto contatti con costui.

Vittorio Carnovale è stato il primo a parlare dell'omicidio di Carmine Pecorelli nell'agosto 1993, in regime di detenzione. In quel periodo è stato detenuto insieme ad Antonio Mancini fino al 2 giugno del 1993 quando è stato trasferito al carcere di Civitavecchia. Dopo tale data, mentre Vittorio Carnovale dal settembre 1993 ha proseguito la detenzione in regime extra-carcerario, Antonio Mancini è stato detenuto fino al 12/8/1993 quando è stato scarcerato ed è ritornato alla casa di lavoro di Saliceto da cui è uscito in permesso solo per il periodo 2/10/93-14/1/1994 allorché è stato nuovamente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Da tale data Antonio Mancini è sempre stato detenuto fino al 29.7.1994 quando è stato trasferito, in regime extra-carcerario, in località protetta, insieme a Fabiola Moretti.

Come si vede, occasioni per concordare la stessa versione possono essersi verificate solo nel breve periodo i cui Antonio Mancini era in permesso dalla casa di lavoro, ma la circostanza, anche se ventilata da talune delle difese, non ha, sempre secondo i primi giudici, il minimo riscontro e deve essere confinata nel campo delle mere ipotesi, improduttive di effetti processuali.

Quanto ai rapporti tra Vittorio Carnovale e Fabiola Moretti, il primo ha dichiarato di non avere conosciuto la seconda, sicché non può affermarsi in alcun modo che le loro dichiarazioni siano frutto di collusione. E' ben vero, ricordano i primi giudici, che da un'intercettazione telefonica a carico di Fabiola Moretti emerge che questa era in possesso dei verbali di Vittorio Carnovale, ma da ciò non può ricavarsi la convinzione che i due abbiano concordato le circostanze da riferire, anche perché i predetti, in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, raccontano fatti e circostanze diversi.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine ai dichiaranti Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Come si è detto, i due avevano iniziato il loro rapporto di convivenza prima ancora che iniziasse la loro collaborazione.

Sicuramente, per ammissione dello stesso Antonio Mancini, i due hanno parlato, prima dell'inizio della collaborazione, dell'omicidio di Carmine Pecorelli, ma anche per loro deve escludersi un previo accordo sul contenuto delle rispettive dichiarazioni.

Gli elementi che hanno indotto la Corte di primo grado ad un tale giudizio sono:

❖ La diversità delle dichiarazioni rese dai due in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, perché Antonio Mancini ha reso essenzialmente informazioni sui viaggi a Milano, insieme a Danilo Abbruciati, sul ruolo avuto da costui nell'omicidio, sul movente e sui mandanti dell'omicidio; la seconda, per quello che qui interessa, ha riferito solo dei rapporti tra "Renato" De Pedis e Claudio Vitalone senza indicazione del ruolo avuto da costui nell'omicidio.

❖ Il diverso contesto in cui i due hanno deciso di collaborare, emergendo chiaramente che la collaborazione di Fabiola Moretti, anche per gli avvenimenti che si sono succeduti dopo la sua collaborazione e di cui si è detto parlando della sua attendibilità, non è stata frutto di un vero ravvedimento, ma è stata dettata dal ritrovamento di due chilogrammi di eroina, sotterrata nei pressi del giardino della sua abitazione.

❖ Il contenuto delle intercettazioni ambientali da cui traspare senza ombra di dubbio, a parere della corte di primo grado, che tra i due non vi era alcun accordo preventivo. In esso trovano spiegazione le lamentele di Fabiola Moretti sul comportamento del convivente, il sospetto, se non addirittura la certezza, che Antonio Mancini stesse collaborando, le insistenze presso i propri difensori per ottenere un colloquio con Antonio Mancini (oltre che per sapere dove egli aveva nascosto due chilogrammi di eroina) per capire "cosa stesse combinando" e per "sapere di che morte deve morire". Tali affermazioni tutte inconciliabili con un previo accordo con il suo convivente.

Quanto affermato in ordine all'autonomia delle dichiarazioni rese da Antonio Mancini e Fabiola Moretti comporta la convinzione della Corte di

primo grado che Fabiola Moretti non fosse a conoscenza dell'esistenza di intercettazioni a suo carico (ma di ciò si dirà in seguito).

E' ben vero che dalle intercettazioni ambientali emerge che durante la detenzione di Antonio Mancini, nel carcere dell'Aquila, questi ha mantenuto i contatti con la convivente, sia telefonicamente sia attraverso Natascia Mancini e Pasquina Tomassini, ma, opinano i primi giudici, dal complessivo tenore delle conversazioni (telefoniche e ambientali) registrate emerge che l'oggetto delle notizie da riferire ad Antonio Mancini, o da ricevere da questi, era costituito essenzialmente dal ritrovamento dell'eroina, dalla convinzione che il personale della DIA, con cui Fabiola Moretti aveva i contatti, fosse stato mandato dal convivente perché collaborasse (altro indizio che esclude il previo accordo, perché Fabiola Moretti non aveva alcuna intenzione di collaborare e voleva far conoscere la sua decisione al convivente), dalla visita ricevuta da Fabiola Moretti di "Angelo dei servizi", dalla comunicazione che durante l'interrogatorio da lei avuto il 26.4.1994 a Perugia era stato prospettato un suo coinvolgimento nell'omicidio di Massimo Barbieri (la circostanza esclude che i due si siano parlati in quella occasione e trova conferma l'affermazione fatta a dibattimento da Fabiola Moretti di avere solo intravisto quel giorno il convivente senza avere avuto con lui un colloquio), dalla collaborazione di Antonio Mancini, fortemente sospettata da Fabiola Moretti anche se non ne aveva la certezza.

❖ La mancanza di colloqui, ad eccezione di quello di due ore nel carcere dell'Aquila in data 6/5/1994, il cui contenuto è stato registrato e da cui non emerge un previo accordo sul contenuto delle dichiarazioni.

Quanto detto esclude che Fabiola Moretti possa avere avuto altri colloqui non registrati, sia perché una tale circostanza non emerge dai registri di ingresso del carcere dell'Aquila, sia perché le intercettazioni ambientali e telefoniche, effettuate nell'abitazione di Fabiola Moretti, rivelano una presenza continua e giornaliera incompatibile con un suo viaggio all'Aquila, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute in cui si svolgeva la sua gravidanza.

Colloquio presso il carcere dell'Aquila in cui Antonio Mancini compie opera di persuasione per convincere Fabiola Moretti sulla via della collaborazione e dove il primo cerca di avere conferma di notizie, ivi comprese alcune rilevanti per il processo, sui suoi rapporti con Danilo Abbruciati; comportamento tenuto da Antonio Mancini incompatibile con il previo accordo con l'allora sua convivente.

❖ Le affermazioni di Antonio Mancini il quale, prima dell'inizio della collaborazione di Fabiola Moretti, ha dichiarato di non volere riferire circostanze apprese dalla sua convivente lasciando a quest'ultima, nel momento in cui avesse deciso di collaborare, la responsabilità delle sue affermazioni.

❖ Le dichiarazioni rese da Fabiola Moretti al dibattimento in merito ai suoi rapporti con Antonio Mancini.

Si è già accennato al comportamento reticente tenuto da Fabiola Moretti al dibattimento.

Si è già detto dei motivi che, a parere della Corte d'assise, hanno spinto Fabiola Moretti a tenere un simile comportamento.

La "redenzione", agli occhi del mondo criminale di cui Fabiola Moretti fa parte, necessariamente doveva passare attraverso la delegittimazione, sul piano processuale, di Antonio Mancini.

Di qui l'acredine nei confronti del suo ex convivente (la convivenza, di fatto, è cessata non appena Antonio Mancini è tornato dallo stato di detenzione al regime extra carcerario), accusato di tutti i suoi guai.

Rancore e acredine non sono giunti, però, a tale punto da accusare Antonio Mancini di averle inculcato le notizie poi raccontate durante la sua collaborazione.

Soli elementi comuni riferiti dai due imputati in procedimento collegato sono il ruolo di Massimo Carminati nell'esecuzione dell'omicidio (sul punto si dirà in seguito quando si tratterà della posizione di costui), la circostanza relativa all'arma del delitto e quella di un ruolo di Danilo Abbruciati nell'omicidio, senza peraltro saperlo ben specificare.

Su di esse, però, le circostanze in cui la notizia del coinvolgimento di Danilo Abbruciati è stata appresa sono diverse, come parzialmente diversa è la loro descrizione dell'arma e tali fatti escludono che i due abbiano concordato di riferire gli stessi fatti. In tal caso essi non sarebbero caduti in quelle contraddizioni che sono state poste in evidenza dalle difese per escludere che l'arma vista dai due fosse quella che ha ucciso Carmine Pecorelli.

Alla luce delle considerazioni fatte deve escludersi che i collaboratori di giustizia abbiano concordato una comune versione dei fatti e ciò è un'ulteriore conferma, a parere della corte di primo grado, dell'inesistenza di un complotto di cui i due dichiaranti sarebbero parte relevantissima.

Diverso è il risultato a cui si perviene in ordine alla conoscenza del contenuto delle dichiarazioni.

Sul punto, mentre va detto che manca ogni elemento da cui desumere, al di là delle mere ipotesi di lavoro improduttive sul piano processuale, a cui prima si accennava, che le dichiarazioni di Maurizio Abbatino fossero conosciute dagli altri imputati in procedimento collegato o che questi conoscesse le dichiarazioni rese da questi ultimi, risulta dallo stesso verbale in data 24/01/1994 che ad Antonio Mancini sono state lette le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale in merito all'omicidio di Carmine Pecorelli, così come risulta dallo stesso verbale in data 7/5/1994, alle ore 22.00, che Fabiola Moretti ha avuto lettura delle dichiarazioni rese da Antonio Mancini in ordine ai fatti che erano stati oggetto del colloquio 6/5/1994 sui quali Fabiola Moretti, nel precedente verbale reso alle ore 16,15 dello stesso giorno, aveva rifiutato di rispondere se prima non avesse conosciuto il contenuto delle dichiarazioni di Antonio Mancini (interrogatorio del 7/5/94).

Dalle intercettazioni ambientali a casa Moretti in data 27.4.1994 emerge che questa riferisce all'avv. Franco Merlino, che era andato a trovarla agli arresti domiciliari, di essere in possesso dei verbali resi da Vittorio Carnovale.

E' chiaro che in tal caso le dichiarazioni comuni rese dai due imputati in procedimento collegato non possono essere di riscontro reciproco, a meno

che non risulti che le fonti di conoscenza siano state autonome o che il secondo sia a conoscenza di elementi più significativi e particolari che indicano un'autonoma conoscenza del fatto narrato.

Con le precisazioni sopra riportate va ora affrontato l'argomento dei riscontri che, come detto, saranno limitati a pochi argomenti, nella moltitudine di circostanze riferite dai coimputati in procedimenti collegati, che hanno specifica rilevanza in questo processo.

Quanto ai riscontri, gli argomenti che i primi giudici hanno ritenuto di affrontare riguardano:

1. I rapporti tra Antonio Mancini, Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis per verificare se i loro rapporti erano tali da giustificare le confidenze fatte al primo. A tal fine sono stati esaminati i seguenti episodi:

➤ **L'incontro avvenuto al Gianicolo** tra un gruppo della banda della Magliana e il gruppo dei fratelli Pellegrinetti.

L'episodio, a parere dei primi giudici, risulta provato.

Tale episodio è raccontato da Antonio Mancini e Maurizio Abbatino mentre è ignorato da Fabiola Moretti (Carnovale nulla dice al riguardo). L'episodio, controllato quanto al tempo del suo accadimento da Soldano, sulla base delle dichiarazioni di Antonio Mancini, è collocabile al 22/9/1979, data dell'uccisione di tale Di Chio e ad essa potevano avere partecipato le persone indicate da Antonio Mancini perché tutte in libertà o permesso.

L'incontro, a giudizio della corte di primo grado, trova un riscontro incrociato nelle dichiarazioni di Maurizio Abbatino il quale, anche se sollecitato da Antonio Mancini nel confronto con lui avuto, ha ricordato l'episodio. Né il riscontro verrebbe meno per il fatto che dell'incontro Antonio Mancini ha dato versioni contrastanti, perché le divergenze non attengono alla sostanza del fatto riferito dai due, né alle motivazioni dell'incontro (allargamento dell'influenza della banda nel territorio dei fratelli Pellegrinetti per lo spaccio della droga che era l'attività più fiorente della banda), né alla presenza di Danilo Abbruciati e alla presentazione che costui aveva fatto di un tale Enzo, definito "guardia", ma alla successione degli eventi in quella particolare giornata e alla possibilità che in quella

occasione si sia parlato, e da parte di chi, di un attentato al giudice Imposimato che in quel periodo dava fastidio alla banda.

➤ **L'incontro avvenuto al laghetto dell'Eur** tra Danilo Abbruciati e personale del SISDE.

Anche in questo caso l'incontro, a parere dei giudici di primo grado, è provato.

L'incontro, raccontato da Antonio Mancini, emerge dalle dichiarazioni di Giancarlo Paoletti, il quale lo ha saputo da Mario Fabbri, e dalle dichiarazioni dello stesso Fabbri il quale ha ammesso di avere avuto due contatti con persone appartenenti alla banda della Magliana; di questi il secondo era avvenuto presso il laghetto dell'EUR con Danilo Abbruciati che, in quella occasione, era in compagnia di una persona che, a giudizio della corte di prime cure, va individuata in Antonio Mancini, il quale è stato l'unico a parlare di quell'incontro.

➤ **Intervento di Antonio Mancini in favore di Danilo Abbruciati. L'intervento è stato ritenuto provato dai primi giudici, anche se solo parzialmente.**

Tale intervento, secondo le dichiarazioni di Antonio Mancini, si è concretizzato nella dissuasione dei suoi compagni, in particolare di Edoardo Toscano, dall'uccidere Danilo Abbruciati, su richiesta di Nicolino Selis, e nel dissuadere i detenuti di Rebibbia dal tentare di uccidere Danilo Abbruciati quando era in atto il conflitto che questi aveva con tale Bebo Belardinelli.

Il primo episodio sarebbe avvenuto durante una riunione tenutasi, nel settembre 1979, nella casa di Vittorio Carnovale in Acilia, a cui avevano partecipato Antonio Mancini, Edoardo Toscano, Maurizio Abbatino, Marcello Colafigli e, come padrone di casa, Vittorio Carnovale.

Esso è comprovato, opinano i primi giudici, dalle dichiarazioni di due dei protagonisti di quella riunione e, cioè, Vittorio Carnovale e Maurizio Abbatino. E' ben vero che questi ultimi parlano di più riunioni tenutesi ad Acilia, nella casa di Vittorio Carnovale, e che era loro intenzione uccidere, specie dopo la morte di Domenico Balducci (avvenuta nel novembre 1981)

quando Mancini era detenuto, tutti i “testaccini”, ma è altrettanto vero che Vittorio Carnovale riferisce della richiesta di Nicolino Selis, che ben ricorda, di uccidere Danilo Abbruciati (Selis è stato ucciso il 6/2/1981 prima di Domenico Balducci); di tale progetto ne ha ricordo, anche se a contestazione dopo la lettura delle sue dichiarazioni nel confronto avuto con Antonio Mancini, anche Maurizio Abbatino.

A parere della corte di primo grado la riunione a cui ha fatto riferimento Antonio Mancini è una delle tante che il gruppo della banda della Magliana, facente capo a Edoardo Toscano e Nicolino Selis, ha tenuto per prendere la supremazia sull’intera banda e per sedare definitivamente il conflitto latente che li vedeva contrapposti al gruppo dei “Testaccini” (l’esistenza di tale conflitto latente, sfociato poi nella uccisione di Edoardo Toscano da parte del gruppo dei testaccini e nella vendetta del gruppo di Toscano con l’uccisione di Enrico De Pedis, è pacifica in atti) e l’opera di dissuasione è stata posta in essere da Antonio Mancini per la sua posizione più vicina al gruppo dei “testaccini” come riferito sempre da Vittorio Carnovale e Maurizio Abbatino i quali, sul punto, confermano ancora le dichiarazioni di Antonio Mancini.

Il secondo episodio non ha trovato conferma anche se appare plausibile, sempre secondo i primi giudici, alla luce delle dichiarazioni rese da Paolo Bianchi, il quale dà atto dell’esistenza di un aspro conflitto tra Danilo Abbruciati e Bebo Belardinelli tanto che, durante una sommossa di detenuti nel carcere di Rebibbia, Danilo Abbruciati ed un altro detenuto avevano chiesto di essere trasferiti in isolamento, perché temevano che la sommossa fosse un pretesto per gli uomini di Belardinelli di ucciderli. La circostanza, riferita da Paolo Bianchi, dà anche contezza dell’affermazione di Antonio Mancini -a cui una delle difese ha contestato che Danilo Abbruciati era un capo e non aveva necessità di protezione in carcere-, il quale ha affermato che, a prescindere dall’importanza, se nel carcere è stata decisa la morte di qualcuno, essa avviene indipendentemente dal ruolo che la vittima ha all’esterno del carcere.

➤ **La partecipazione di Antonio Mancini, Enrico De Pedis e altri esponenti della banda della Magliana alla vendetta per l’uccisione di**

Franco Giuseppucci culminata, per quanto riguarda la partecipazione di Antonio Mancini, nell'omicidio di tale Proietti, in via di Donna Olimpia, dove Antonio Mancini è stato arrestato.

La circostanza è provata dalla sentenza definitiva emessa dalla corte di assise di Roma per il processo alla banda della Magliana.

Quello che qui interessa, seguitano i primi giudici, è l'attività dei componenti della banda della Magliana nei confronti di tale Ottaviani, mai identificato dalle forze dell'ordine, malgrado le indicazioni fornite dai coimputati in procedimento connesso o collegato, e indicato come il mandante dell'uccisione di Franco Giuseppucci e come causa della guerra mossa da tutti i gruppi facenti parte della banda della Magliana nei confronti del gruppo avverso facente capo al clan dei Proietti.

Sul punto le dichiarazioni di Antonio Mancini, su un particolare di scarsa importanza nell'economia della vita della banda, sono confermate da Maurizio Abbatino.

Antonio Mancini dichiara di avere partecipato ad un appostamento con Enrico De Pedis per scoprire un luogo frequentato dal citato Ottaviani per procedere alla sua eliminazione; Maurizio Abbatino ha confermato che era stata decisa l'uccisione di Ottaviani ed era stato incaricato Enrico De Pedis, che aveva maggiori informazioni su Ottaviani; si sapeva, infatti, che questi aveva un ufficio dalle parti di piazza Cavour ed erano stati fatti parecchi appostamenti a cui avevano partecipato Enrico De Pedis e Antonio Mancini.

➤ **L'uccisione di Nicolino Selis** e del cognato Leccese a cui avevano partecipato sia Antonio Mancini sia Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis.

L'episodio è provato, anche se vi sono alcune incertezze sui singoli ruoli giustificabili per il lungo tempo trascorso dalle dichiarazioni di Carnovale Vittorio e Maurizio Abbatino.

➤ **L'assistenza prestata ad Antonio Mancini** durante la sua detenzione, ad opera del gruppo dei testaccini e, in particolare, di Enrico De Pedis ed Edoardo Pernasetti che, dopo la morte di Danilo Abbruciati, erano a capo del gruppo dei testaccini derivante dai particolari rapporti di Antonio Mancini con tale gruppo.

L'episodio è provato.

Non è un caso, osservano i giudici di primo grado, che Fabiola Moretti, come si evince dalla sua testimonianza, è diventata la “convivente” (che nel mondo della malavita viene intesa, anche e soprattutto, come la donna che può avere i colloqui con i detenuti per mantenere i contatti con il gruppo in libertà) di Antonio Mancini, quando questi era detenuto da alcuni anni, su iniziativa di Enrico De Pedis ed Edoardo Pernasetti; non è un caso che ad Antonio Mancini si rivolgono i parenti di Maurizio Abbatino per cercare di risolvere la posizione di quest'ultimo accusato, dal gruppo dei testaccini di essersi appropriato di somme di denaro del sodalizio criminoso e per ciò si erano recati a L'Aquila, dove si stava celebrando il processo a carico di Antonio Mancini per l'omicidio di Sisto Nardilocchi; non è ancora un caso che Fabiola Moretti, nel suo esame, quando oramai i suoi rapporti con Antonio Mancini erano irrimediabilmente rotti, l'unica cosa che rimprovera a Enrico De Pedis è proprio il fatto di averla spinta ad avere rapporti con Antonio Mancini; non è, infine, un caso che fino al momento della sua collaborazione Fabiola Moretti, stabilmente legata ad Antonio Mancini da cui aspetta un figlio, percepisce aiuti economici da Edoardo Pernasetti.

➤ **I viaggi a Milano** fatti nel periodo gennaio/febbraio 1981 insieme a Danilo Abbruciati.

I viaggi, sempre secondo i primi giudici, sono provati.

Antonio Mancini ha dichiarato di avere appreso da Danilo Abbruciati, durante i due viaggi che con lui aveva fatto a Milano, particolari sull'omicidio Pecorelli.

Premesso che nel periodo che qui interessa Antonio Mancini è stato detenuto ininterrottamente ad eccezione di una breve licenza dalla casa di lavoro di Soriano del Cimino nel 1979 e dall'ottobre 1980, quando, ottenuto un breve permesso, non è più rientrato in detta casa di lavoro, al 16/3/81 data del suo arresto per l'omicidio di via di Donna Olimpia, ritiene la corte di primo grado che le notizie che riferisce sui viaggi a Milano siano frutto di conoscenza diretta perché non vi è alcun elemento per affermare che esse gli

siano state riferite da altri e soprattutto perché egli è l'unico che riferisce dei viaggi, il loro scopo e il contenuto dei colloqui avuti con Danilo Abbruciati.

Secondo Mancini in occasione del primo viaggio, fatto con Colafigli, Frau e Abbruciati, si erano recati al tribunale di Milano dove avevano parlato con Turatello, che veniva processato per sequestro di persona, avevano incontrato un'avvocata, che probabilmente si chiamava Serra, la quale aveva consegnato ad Abbruciati documenti, che interessavano la posizione di Francis Turatello, destinati a Flavio Carboni, a Claudio Vitalone ad Edoardo Formisano, all'avv. Dipietropaolo e al giudice Bongiorno. Il Mancini forniva ulteriori dettagli e ricordava che durante il viaggio di ritorno a Roma Abbruciati gli aveva detto che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato voluto dal gruppo di potere politico, massonico, giudiziario di cui faceva parte Claudio Vitalone il quale, nell'interesse di quel gruppo, aveva commissionato l'omicidio tramite terze persone.

I primi giudici, sulla base di quanto dichiarato da Elena Timperi, sorella di un componente della banda della Magliana, la quale ha riferito di avere incontrato Antonio Mancini a Milano, dove era in compagnia di Marcello Colafigli, e da Biagio Alesse, che ha dichiarato di avere assistito, poco prima che Marcello Colafigli fosse arrestato insieme a Antonio Mancini, il 16.3.1981, ad un colloquio tra lo stesso Marcello Colafigli e Maurizio Abbattino in cui si parlava del viaggio a Milano fatto da Marcello Colafigli per incontrare dei grossi personaggi della malavita milanese, nonché dei risultati di accertamenti di polizia giudiziaria, che hanno consentito di verificare l'esattezza di alcuni dei particolari forniti, ha ritenuto che detto viaggio sia realmente avvenuto.

Per il secondo viaggio a Milano, fatto a poca distanza dal primo, Antonio Mancini ha riferito i seguenti fatti:

- La mattina era stato "prelevato" da Danilo Abbruciati, il quale era in compagnia di una bella donna alta, bionda, abbastanza appariscente di nome Neive o Neide, straniera, sudamericana, che a quel tempo era sua compagna o amante;
- avevano viaggiato in aereo;

➤ sull'aereo aveva saputo da Danilo Abbruciati che doveva incontrarsi con un giornalista di nome Cavallo:

➤ all'arrivo la ragazza, dopo aver parlato con Danilo Abbruciati, era andata per suo conto;

➤ ad attenderli c'era un signore in Mercedes, il quale aveva detto che Cavallo non era potuto venire;

➤ i discorsi tra Abbruciati e quel signore erano attinenti al processo a carico di Francis Turatello;

➤ l'uomo della Mercedes, aveva fatto riferimento, oltre alle persone a cui erano destinati i documenti prelevati la volta precedente, ad una contessa Pallavicino come persona che era stata interessata alla faccenda e che si era interessata anche per un processo tenuto a Catanzaro;

➤ l'uomo della Mercedes li aveva accompagnati ad una stazione di taxi e, quindi, lui e Danilo Abbruciati si erano recati in un appartamento, sulla cui porta vi era la scritta di un'associazione di cui non ricordava il nome, sito in un palazzo, definito da Antonio Mancini "Stile Liberty", dove avevano incontrato tre persone di cui una anziana di circa 60 anni e due più giovani, di nazionalità italiana e con accento settentrionale;

➤ l'oggetto del colloquio era stato l'aiuto per un processo a Francis Turatello, promesso dalle tre persone, che non arrivava;

➤ durante il colloquio Danilo Abbruciati aveva fatto presente alle tre persone, a cui rimproverava di perdere tempo, che su loro richiesta si erano attivati sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro ed erano intervenuti senza perdere tempo, anche se poi Francis Turatello aveva dovuto fare marcia indietro, creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia;

➤ all'uscita con un taxi avevano fatto uno strano giro perché, invece di andare all'aeroporto, si erano diretti verso il tribunale e, dopo che Danilo Abbruciati aveva fatto fermare il taxi nei pressi di un bar, vi

erano entrati e Danilo Abbruciati, dall'interno, aveva controllato un punto ben preciso di un palazzo di fronte;

- dopo il controllo, Danilo Abbruciati si era mostrato preoccupato, voleva indagare, voleva capire;
- infine, avevano ripreso l'aereo ed erano ritornati a Roma.
- il secondo viaggio c'era stato, probabilmente, qualche settimana prima del suo arresto, avvenuto il 16/3/81.
- Antonio Mancini e Danilo Abbruciati non avevano pernottato, durante quei due viaggi, a Milano.

Ancora una volta i primi giudici hanno ritenuto che questo secondo viaggio sia stato effettivamente effettuato, avendo potuto riscontrare positivamente:

❖ L'esistenza di un giornalista, il cui cognome è Cavallo ed il nome Luigi. Costui, titolare di un'agenzia di stampa a Milano, è persona vicina a Michele Sindona, tanto da essere uno dei protagonisti di una campagna di stampa, orchestrata da questi nei confronti di Roberto Calvi da cui, a seguito della campagna di stampa, Michele Sindona aveva ricevuto \$.500.000; è persona che di conseguenza ha un ruolo anche nella vicenda di Roberto Calvi (non va taciuto che Danilo Abbruciati è stato pesantemente coinvolto nella vicenda del Banco Ambrosiano e di Roberto Calvi, come emerge dalla deposizione di Rosa Dongu e dal suo coinvolgimento nel tentato omicidio del vice presidente del Banco Ambrosiano, durante il quale egli trovò la morte); è persona iscritta ai cavalieri del S. Sepolcro, la cui sede è sita nel palazzo monumentale, che si trova nei pressi del tribunale di Milano, verso il quale Danilo Abbruciati volgeva lo sguardo pensieroso in occasione del secondo viaggio descritto da Antonio Mancini; è persona iscritta alla loggia segreta P2 e conosceva, pertanto, Licio Gelli; è sempre nello stesso palazzo, ove ha la sede l'ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro, che si recava Danilo Abbruciati durante i suoi viaggi a Milano, insieme a Moretti.

Né ad escludere che il Cavallo indicato da Antonio Mancini non sia il Luigi Cavallo, individuato in questo processo, è sufficiente la lettera da questi mandata alla Corte perché, a parte l'irritualità di un tale inserimento nel fascicolo del dibattimento e la sua conseguente inutilizzabilità, la sua dichiarazione di estraneità è contraddetta da troppi elementi per essere creduta.

❖ L'esistenza della donna alta, bionda, di nazionalità sudamericana, appariscente e di nome Neide: essa va individuata in Neide Toscano che, all'epoca, era legata sentimentalmente a Danilo Abbruciati.

Quest'ultima ha ammesso di avere conosciuto Danilo Abbruciati, anche se non sa indicare la data della loro conoscenza, ma il collegamento che la stessa fa con l'iscrizione della figlia presso l'istituto Mary Mount di Roma e la produzione in giudizio del certificato di iscrizione della figlia a tale scuola, permettono di affermare che nel febbraio 1981 il rapporto tra Danilo Abbruciati e Neide Toscano era già in atto.

E' ben vero che Neide Toscano ha escluso di avere mai conosciuto Antonio Mancini e di avere mai viaggiato in aereo da Roma a Milano, ma tali affermazioni non sono credibili: la prima perché non troverebbe plausibile spiegazione la descrizione, molto corrispondente alla figura di Neide Toscano, che di lei ha fatto Antonio Mancini, l'indicazione della sua nazionalità e l'esistenza del rapporto affettivo che la legava a Danilo Abbruciati.

La seconda perché Neide Toscano ha ammesso di essere andata una volta a Milano, insieme a Danilo Abbruciati, perché doveva ritirare alcuni effetti personali presso una sua amica e la circostanza confermerebbe l'affermazione di Antonio Mancini, secondo il quale all'aeroporto la donna era andata per suo conto.

Ma a sostegno del convincimento della corte di primo grado vi è la generale scarsa attendibilità della teste che ha cercato, in ogni modo, di minimizzare la realtà dei suoi rapporti con Danilo Abbruciati, allo scopo

evidente di non permettere la ricostruzione cronologica dei fatti e la sua partecipazione ad eventi che in qualche modo potessero coinvolgerla.

Basta, al riguardo, rileggere le sue dichiarazioni in merito alle modalità della conoscenza di Danilo Abbruciati a Roma, della sua conoscenza di Ernesto Diotallevi e delle sue frequentazioni in Sardegna, dei cattivi rapporti con la sorella (legata alla malavita organizzata) mentre risulta, anche per sua stessa ammissione, che è stata ospite della stessa sorella in Sardegna.

❖ Il bar ove Antonio Mancini e Danilo Abbruciati si erano fermati dopo il colloquio con i tre misteriosi personaggi nel palazzo “stile liberty”, ed il palazzo nei pressi del tribunale di Milano verso il quale Danilo Abbruciati aveva guardato.

Né a sminuire l'importanza del riscontro vale affermare che presso qualsiasi tribunale vi sono dei bar, perché del locale Antonio Mancini ne ha dato una descrizione, prima di essere portato a Milano ad effettuare dei sopralluoghi, e la sua ubicazione di fronte al palazzo, dove vi è la sede dei Cavalieri del Santo Sepolcro, non può essere casuale come non può essere ritenuto casuale che quel palazzo era frequentato da persone in contatto con lo stesso Danilo Abbruciati (si è già detto di Cavallo, si può fare riferimento a Umberto Ortolani individuato da Fabiola Moretti come una delle persone che Danilo Abbruciati incontrava a Milano e che aveva visto uscire dal palazzo in questione; Umberto Ortolani che aveva incontrato a Roma, nello stesso periodo del viaggio a Milano, Danilo Abbruciati e Antonio Mancini).

❖ Il contenuto del colloquio che in quella occasione Danilo Abbruciati ha avuto con le tre persone incontrate nell'appartamento del palazzo “Stile Liberty”.

In quel colloquio tre sono stati gli argomenti, o quanto meno tre sono gli argomenti di rilievo per il processo, trattati: l'interesse di Danilo Abbruciati per la sorte processuale di Francis Turatello, l'interessamento per la “vicenda Moro” da parte del gruppo di Francis Turatello, per la quale lo stesso Francis Turatello aveva dovuto fare una marcia indietro, che aveva comportato non pochi guai con parte della mafia, l'interessamento per l'omicidio Pecorelli.

Orbene, sulla prima circostanza emerge una costante attività degli amici di Francis Turatello per alleggerirne la posizione processuale (vedasi, al riguardo, l'attività posta in essere negli anni precedenti da Ugo Bossi attraverso vari canali) e tra gli amici di Francis Turatello vi è sicuramente anche Danilo Abbruciati; se così non fosse non si comprenderebbe perché questi si sia recato numerose volte a Milano ad assistere al processo che in quel momento Francis Turatello aveva in corso, per non parlare dei processi per i quali i due erano stati giudicati insieme, a Roma e a Milano.

Sulla seconda circostanza è emerso, da quello che si è prima detto in merito ai moventi, che il gruppo di Francis Turatello è stato interessato per la "faccenda Moro", così come si è detto che tale tentativo è stato sconsigliato da esponenti mafiosi (vedi atteggiamento da parte di "Frank tre dita" Coppola nei confronti di Ugo Bossi e dei fratelli Varone) in contrasto con altri esponenti mafiosi come Stefano Bontate (vedasi deposizione di Francesco Marino Mannoia); contrapposizione, all'interno della mafia, che sicuramente ha creato degli screzi in quella fazione contraria ad un intervento in favore di Aldo Moro, dovuti al fatto che il consiglio non è stato ascoltato e Ugo Bossi ha proseguito nella sua azione; comportamento di Ugo Bossi che, per la sua posizione all'interno del gruppo di Francis Turatello e per le particolari regole che governano l'ambiente della malavita, è stato attribuito a decisione di Francis Turatello che del gruppo era il capo indiscusso.

All'epoca del colloquio non erano ancora emersi collegamenti tra l'omicidio di Carmine Pecorelli e la Banda della Magliana, ma essi diventano certi sulla base di quello che si è detto a proposito del deposito di armi presso il ministero della sanità e dell'attribuzione dei proiettili Gevelot a tale sodalizio criminoso e, in particolare, al gruppo dei "testaccini" e alle persone a questo collegate.

Gli elementi analizzati, anche se brevemente e sinteticamente, indicano tutti, sempre secondo i primi giudici, che tra Antonio Mancini, Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis e, in genere, tra Antonio Mancini ed il gruppo dei testaccini, vi erano rapporti di fiducia e amicizia, tanto da vedere la

presenza di Antonio Mancini in episodi importanti e per fatti delicati (come omicidi, rapporti con personaggi delle istituzioni, equilibri tra i vari gruppi dell'associazione a delinquere) della vita di Danilo Abbruciati e del gruppo dei testaccini, da giustificare la conoscenza, per confidenze ricevute, dei fatti riferiti da Antonio Mancini.

2. I rapporti tra Banda della Magliana, in particolare con il gruppo dei Testaccini e la Destra eversiva, in particolare Massimo Carminati.

Secondo la corte di primo grado la circostanza risulta provata e data quantomeno dall'estate del 1978.

Ed invero, possono ritenersi acquisiti agli atti, sulla base delle dichiarazioni di imputati in procedimento connesso o collegato, di testimoni e di accertamenti dei carabinieri, i seguenti fatti:

➤ Esponenti della Banda della Magliana erano entrati in contatto con il gruppo di estrema destra, denominato "Ordine Nuovo", facente capo al criminologo Aldo Semerari, il quale forniva consulenze di parte o di ufficio favorevoli ai suddetti esponenti della banda. In cambio, la banda della Magliana e gli estremisti di destra commettevano insieme reati per il finanziamento del movimento di estrema destra. Di tale gruppo faceva parte anche Paolo Aleandri che, fin dagli anni 1977/78/79, si incontrava specie con Maurizio Abbatino e Franco Giuseppucci, ma conosceva anche Edoardo Toscano.

➤ Nella zona dell'Eur operava un gruppo di neofascisti che erano soliti frequentare il bar Fermi o, più spesso, il bar di via Avicenna; di tale gruppo facevano parte i fratelli Cristiano e Valerio Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Massimo Carminati, i fratelli Bracci, Francesca Mambro e altri.

➤ Tali bar erano frequentati anche da elementi della Banda della Magliana e, in specie, da Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati, oltre che da Antonio Chichiarelli, quando egli andava a trovare i suoi genitori.

➤ Sempre in un bar di via Marconi Paolo Aleandri era solito incontrare Maurizio Abbatino e Franco Giuseppucci per le azioni criminose che i due gruppi dovevano effettuare insieme.

➤ Tra queste azioni delittuose di vantaggio reciproco vi era stata quella

della progettazione del sequestro di tale Sparago, indicato da Paolo Aleandri alla banda della Magliana e non eseguito perché la banda era già al corrente del nominativo e lo aveva ormai scartato, nonché quella della custodia di una sacca di armi, consegnata a Paolo Aleandri da Abbatino e Giuseppucci, che era stata usata per azioni terroristiche da altri aderenti al suo gruppo e non poteva essere più restituita.

➤ Per tale fatto nella primavera dell'anno 1979 esponenti della banda della Magliana avevano sequestrato l'Aleandri e lo avevano rilasciato dopo pochi giorni per l'intervento di Massimo Carminati e dietro consegna di altre armi simili a quelle perdute.

➤ Sempre al bar Fermi sono stati identificati insieme, in data 21/7/1980, Danilo Abbruciati, Enrico De Pedis, Franco Giuseppucci e alcuni esponenti della destra eversiva, come Alessandro Alibrandi e Tiraboschi.

Come si vede, i rapporti tra destra eversiva e banda della Magliana sono stati stretti e risalgono nel tempo.

In particolare, quelli tra Massimo Carminati e il gruppo facente capo a Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati, secondo le dichiarazioni degli imputati in procedimento collegato o connesso, risalgono quantomeno all'estate del 1978.

Tale data è riferita da Maurizio Abbatino, il quale se nelle indagini preliminari ha indicato l'inizio della conoscenza genericamente nell'anno 1978, nel corso del dibattimento ha parlato, sottolineano i primi giudici, di una visita fatta da Alessandro Alibrandi, dai fratelli Bracci e da Massimo Carminati prima dell'omicidio di Franco Nicolini, detto Franchino il criminale(N.d.R. avvenuto il 26/7/1978), a Franco Giuseppucci in una villa del Circeo, ove loro si erano recati per crearsi un alibi in vista dell'uccisione del Nicolini.

Tale data trova conferma nelle dichiarazioni di Paolo Aleandri il quale ricorda l'intervento di Massimo Carminati per la sua liberazione, intervento che va collocato nella primavera del 1979, e la indicazione alla banda della Magliana del citato Sparago come soggetto da sequestrare da parte di Massimo Carminati.

Ora, se per quello che ha riferito Paolo Aleandri il progetto di sequestrare lo Sparago è anteriore alla consegna del borsone delle armi da parte di Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino, consegna avvenuta nel dicembre 1978, si ha la conferma che alla data indicata da Maurizio Abbatino i rapporti tra Massimo Carminati con esponenti della banda della Magliana e, in particolare, con Franco Giuseppucci, erano ben consolidati.

La circostanza trova un'ulteriore conferma, evidenziano ancora i giudici di prime cure, nelle dichiarazioni di Antonio Mancini e Fabiola Moretti, i quali sono concordi nell'affermare che nel settembre 1979 Carminati era già inserito a pieno titolo nell'organizzazione, e di Valerio Fioravanti che parla di stretti rapporti tra Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati con la delinquenza comune a cui essi si erano avvicinati per il fascino del denaro, abbandonando la pura lotta politica; in particolare, Valerio Fioravanti ricorda che i rapporti tra Alessandro Alibrandi e Franco Giuseppucci erano stati causa del loro allontanamento e che più volte aveva cercato di dissuadere Alessandro Alibrandi dal continuare in tali rapporti, datando tali fatti quantomeno alla primavera dell'anno 1980 o, meglio, al tempo del suo arresto a ponte Chiasso, avvenuto nel giugno 1979.

Del resto, se tali rapporti non fossero stati stretti e derivanti da antica e solida frequentazione non troverebbe spiegazione la circostanza, riferita da Valerio Fioravanti a conferma delle dichiarazioni di Antonio Mancini, della messa a disposizione da parte di esponenti della banda della Magliana, nell'anno 1981, di un appartamento ove appartenenti ai NAR, ricercati dalle forze di polizia avevano trovato ospitalità e rifugio.

3. I rapporti tra la c.d. banda della Magliana e “Cosa Nostra” siciliana e, in particolare, tra Abbruciati ed il suo gruppo con Stefano Bontate e Giuseppe Calò.

La circostanza è provata, secondo i primi giudici, sulla base di molteplici e concordanti dichiarazioni sia di testimoni sia di indagati, in procedimento collegato o connesso, e trova riscontro in accertamenti giudiziari divenuti definitivi.

Il complesso degli elementi probatori emergenti dalle fonti di prova sopra indicate è tale che permette di affermare, senza ombra di dubbio, che tra le organizzazioni delinquenziali denominate “Cosa Nostra” e banda della Magliana ci sono stati rapporti stretti che si sono snodati nel tempo e che hanno visto protagonisti, da un lato Angelo Cosentino, capo della “decina romana”, facente parte della famiglia di Stefano Bontate, e Giuseppe Calò dopo il suo arrivo a Roma, nell’anno 1975, dove si era rifugiato durante la sua latitanza, ed esponenti della malavita romana indicata genericamente come appartenenti alla banda della Magliana.

Tra questi vanno sicuramente individuati Domenico Balducci, Ernesto Diotallevi, Guido Cercola, la cui conoscenza è stata riconosciuta dallo stesso Calò, ma anche Franco Giuseppucci, elemento di spicco del sodalizio criminoso romano, tanto che la sua morte aveva scatenato la vendetta dell’intera organizzazione contro il clan dei Proietti (sul punto vedasi sentenza della corte di assise di Roma nei confronti degli appartenenti alla banda della Magliana) e Danilo Abbruciati.

E’ in tal senso, opinano ancora i primi giudici, che devono intendersi:

❖ Le dichiarazioni di Francesco Scrima di avere incontrato Guido Cercola a Palermo in una riunione nel rione Cruillas a cui aveva partecipato insieme a Giuseppe Calò nell’anno 1982, e successivamente in una villetta di Giuseppe Calò nell’anno 1983 (la proprietà di tale villetta è ammessa dallo stesso Calò).

❖ La condanna per la strage dell’Italicus di Giuseppe Calò e Guido Cercola, in concorso tra loro.

❖ Le risultanze della sentenza del tribunale di Roma del 5/9/1988, relativa al possesso di droga e armi da parte di Guido Cercola e Giuseppe Calò.

❖ Gli affari in Sardegna in cui erano interessati Domenico Balducci, Ernesto Diotallevi, Guido Cercola, Danilo Abbruciati e altri esponenti della banda della Magliana e di cui si occupa principalmente la sentenza del tribunale di Roma del 9/5/88.

❖ L'esistenza di rapporti stretti tra Giuseppe Calò, Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati accertati dalla sentenza, passata in giudicato, della corte d'assise di Palermo del 12/4/1995 e della corte d'assise di Firenze per la strage dell'Italicus.

❖ Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Francesco Scrima i quali, anche se in diverse occasioni, hanno conosciuto Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi, perché a loro presentati da Giuseppe Calò.

❖ La conoscenza, da parte di Antonio Mancini, del nome, ammesso da Giuseppe Calò, con il quale questi si presentava negli ambienti romani.

❖ Le dichiarazioni di Salvatore Cangemi il quale ha riconosciuto Danilo Abbruciati, persona da lui vista a Palermo insieme a Giuseppe Calò, la cui morte era stata commentata da Giuseppe Calò con grande dispiacere.

❖ Le dichiarazioni di Maurizio Abbatino che ricorda di un incontro in una bisca romana, gestita da siciliani con croupier venuti da Milano, in cui aveva visto Franco Giuseppucci salutare Giuseppe Calò.

Tutto quanto appena detto, essendo pacifico che Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi erano vicini alla banda della Magliana di cui investivano i proventi illeciti ed erano molto legati a Danilo Abbruciati (Ernesto Diotallevi nei primi anni settanta è stato addirittura arrestato insieme a Danilo Abbruciati perché coimputati per rapina) dà conferma delle affermazioni di Antonio Mancini e di Fabiola Moretti degli stretti rapporti che legavano i testaccini a Giuseppe Calò tanto da essere chiamati dagli appartenenti agli altri gruppi della banda della Magliana "i mafiosi".

❖ **I rapporti tra il gruppo facente capo ad Abbruciati e Claudio Vitalone.**

Essi, a giudizio della corte di prima istanza, risultano provati.

Si è già detto della assenza di collusione nelle dichiarazioni dei due imputati in procedimento collegato Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Si è già detto dei limiti che tali dichiarazioni incontrano per i loro riscontri. Limiti che per quello che qui interessa non sussistono non avendo riferito Antonio Mancini dei rapporti tra Claudio Vitalone e Danilo Abbruciati e /o Enrico De Pedis o altri membri della banda della Magliana, ma solo che i favori relativi ai suoi trasferimenti carcerari avevano come interlocutore Claudio Vitalone che era in debito di favore nei confronti del gruppo dei testaccini.

Preliminare, quindi, è verificare se effettivamente tali rapporti vi siano stati per potere riscontrare se “i favori” indicati da Antonio Mancini abbiano origine da tali rapporti.

Elementi, in tal senso, derivano dalle dichiarazioni di Fabiola Moretti, la quale ha parlato di incontri tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis, nel periodo in cui il secondo era latitante per il mandato di cattura emesso nei suoi confronti, a seguito delle rivelazioni di tale Fulvio Luciola che, per primo, aveva rilasciato dichiarazioni in ordine all’esistenza di una associazione a delinquere, poi chiamata giornalmisticamente Banda della Magliana.

Fabiola Moretti, in ordine a tali rapporti, ha dichiarato, nel corso del dibattimento, di non essere più sicura della circostanza, per cui non voleva rispondere alle domande per non danneggiare nessuno con cose non precise, e al difensore di Claudio Vitalone ha risposto di non sapere se lo aveva conosciuto; la predetta, poi, non ha ricordato di avere sostenuto un confronto con Claudio Vitalone e in aula non l’ha individuato.

Si è già detto del valore dei “non ricordo” di Fabiola Moretti, per cui occorre analizzare e verificare le dichiarazioni che la stessa ha reso durante la fase delle indagini preliminari e durante il confronto avuto con Claudio Vitalone.

Al riguardo sono state contestate le dichiarazioni rese, sul punto, nel corso delle indagini preliminari da cui risulta:

- su incarico di Enrico De Pedis con identiche modalità (il luogo dell'incontro le era stato indicato in precedenza da Enrico De Pedis, il quale prima l'accompagnava sul posto, dove avrebbe trovato una macchina ferma con due persone a bordo, e le spiegava le modalità per farsi riconoscere e di attendere che una delle persone scendesse e salisse sulla sua macchina per essere portata sul posto dell'incontro), aveva accompagnato Claudio Vitalone, la cui identità le era stata riferita successivamente agli incontri, allorché si era lamentata con Enrico De Pedis di non fare nulla per fare trasferire Antonio Mancini da Pianosa, quantomeno a tre incontri con il predetto De Pedis;

- aveva saputo sia da Enrico De Pedis sia da Raffaele Pernasetti e da altri della banda della Magliana che Claudio Vitalone faceva favori agli associati;

- il periodo in cui tali rapporti si erano verificati era quello della latitanza di Enrico De Pedis, a causa della collaborazione di Fulvio Luciola e durante il periodo in cui Antonio Mancini era detenuto all'Asinara;

- Enrico De Pedis aveva fatto regali (Rolex d'oro) a Claudio Vitalone;

- Enrico De Pedis aveva inviato pesce cotto dal ristorante Popi Popi a casa di Claudio Vitalone;

- Claudio Vitalone le aveva regalato un anello per i suoi servizi in occasione dell'ultimo incontro;

- Enrico De Pedis aveva ricevuto favori da Claudio Vitalone;

- nel corso del confronto aveva riconosciuto, senza ombra di dubbio, in Claudio Vitalone la persona con cui stava effettuando il confronto e, alle sue rimostranze, aveva ribadito che era lui la persona "portata" agli incontri con Enrico De Pedis, precisando di avere fatto in quelle occasioni solo una gentilezza a Enrico De Pedis, di non avere nulla contro di lui e negando che qualcuno le avesse suggerito di riferire tali incontri perché altrimenti avrebbe potuto dire anche che si era incontrato con Danilo Abbruciati e Raffaele Pernasetti, ma non lo aveva

detto perché non lo sapeva; sapeva solo degli incontri con Enrico De Pedis.

In particolare Fabiola Moretti riferisce:

□ per il 1° incontro: aveva “prelevato” Claudio Vitalone in una traversa di viale Regina Margherita, sotto lo studio di un avvocato, e lo aveva accompagnato per qualche isolato oltre. Enrico De Pedis le aveva detto che, forse, l'uomo sarebbe uscito dallo studio, che le sembrava quello dell'avvocato Manca, ma che in ogni caso avrebbe dovuto aspettare che l'uomo salisse sulla sua macchina; Enrico De Pedis era stato lasciato in un vicolo poco distante poco prima dell'appuntamento. Era ritornata sul luogo dell'appuntamento e aveva trovato Claudio Vitalone in auto, per cui l'aveva fatto salire nella propria auto e l'aveva accompagnato da Enrico De Pedis; era scesa e si era allontanata mentre Enrico De Pedis saliva in auto (dove vi era Claudio Vitalone); era ritornata dopo circa un quarto d'ora; Enrico De Pedis era sceso, lei era risalita e aveva riaccompagnato Claudio Vitalone sul luogo ove lo aveva “prelevato”. Fabiola Moretti non ricordava il tipo dell'auto di Claudio Vitalone che le era sembrata una macchina bianca o grigia tipo Golf o BMW. Nel confronto Fabiola Moretti ribadisce di non essere in grado di dire il tipo e la marca dell'auto di Claudio Vitalone e di non avere visto Claudio Vitalone uscire dallo studio di un avvocato, anche se Enrico De Pedis le aveva detto che sarebbe uscito da tale studio che lei aveva ritenuto fosse quello dell'avv. Manca che ha lo studio in una piazzetta, uno slargo che lei considera piazza.

□ Per il 2° incontro: Fabiola Moretti ricorda di avere “prelevato” Claudio Vitalone nei pressi della Mole Adriana, di averlo “portato” al ristorante “La Lampara” e di averlo accompagnato all'interno, ove era seduto Enrico De Pedis, insieme ad altre persone che non conosceva; Enrico De Pedis le aveva detto di non fermarsi al ristorante, per cui era ritornata dopo la cena e aveva accompagnato Claudio Vitalone nei pressi del giardino zoologico; precisa, nel corso degli interrogatori, che aveva “prelevato” Claudio Vitalone in piazza Cavour ed Enrico De Pedis l'aveva preceduta a bordo di una Audi; lo aveva seguito fino al ristorante “La Lampara”, dove Claudio Vitalone,

Enrico De Pedis e altre persone avevano cenato insieme. Dopo la cena aveva accompagnato Claudio Vitalone nei pressi del giardino zoologico, dove erano stati preceduti da Enrico De Pedis e dagli altri commensali sulle loro auto; Claudio Vitalone era sceso all'imbocco di una via a senso unico ed Enrico De Pedis aveva aperto la portiera per farlo scendere. Ribadisce la cena nel ristorante sito alle spalle di piazza del Popolo nonché, anche se confusamente, incalzata dalle domande di Claudio Vitalone, la stessa versione resa negli interrogatori.

□ Per il 3° incontro: Fabiola Moretti ribadisce che si era verificato con le stesse modalità del primo, solo che dopo aver “prelevato” Claudio Vitalone l’aveva accompagnato in viale Regina Margherita, poco distante da un negozio per cani e lì Enrico De Pedis e Claudio Vitalone si erano appartati in un vicolo; ricorda che Enrico De Pedis la precedeva con la sua macchina, mentre al ritorno era lei che con la sua macchina aveva preceduto quella di Enrico De Pedis; ricorda ancora che al ritorno Enrico De Pedis le aveva consegnato una busta, che prima non aveva, da custodire attentamente, ma non sa dire se gliela avesse data Claudio Vitalone, perché non l’aveva visto. Fabiola Moretti non conosce il contenuto della busta anche se al tatto le erano sembrati documenti o fotografie.

E’ stato obiettato che nessun riscontro è stato trovato dell’esistenza di tali incontri e che anzi si ha la prova che almeno uno di tali incontri non può essere avvenuto, perché all’epoca in cui l’incontro è stato collocato il ristorante “La Lampara” era chiuso definitivamente, perché distrutto da un incendio nell’agosto 1981.

Tale obiezione, se rende non credibile l’affermazione di un incontro tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone presso il ristorante “La Lampara”, non esclude, ad avviso dei giudici di prime cure, che vi siano stati gli altri incontri raccontati da Fabiola Moretti.

Le affermazioni di Fabiola Moretti, sul punto, sono provate, a giudizio della corte di primo grado, perché vi è agli atti la prova, formata anteriormente alle stesse dichiarazioni - che, pur provenendo dalla stessa persona, assume autonoma rilevanza - costituita dalle intercettazioni

telefoniche ed ambientali disposte nell'abitazione di Fabiola Moretti e nel carcere dell'Aquila in data 6/5/1994 per ascoltare il colloquio tra Fabiola Moretti e Antonio Mancini contenendo, esse, affermazioni su incontri tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone per i quali Fabiola Moretti ha fatto da "ufficiale di collegamento".

Dichiarazioni rese prima che Fabiola Moretti iniziasse la sua collaborazione, in un contesto in cui l'interesse della donna era rivolto essenzialmente a tutt'altro oggetto, cioè al rinvenimento della droga, nascosta dal convivente nel terreno retrostante la loro abitazione, e a persone diverse nei cui confronti non aveva alcun motivo di dire il falso.

Ed invero, rilevano i primi giudici, per la prima volta Fabiola Moretti inizia a parlare di Claudio Vitalone durante le intercettazioni ambientali disposte nella sua abitazione da cui sono deducibili le seguenti circostanze:

a) Fabiola Moretti, parlando con tale Armando, afferma che il p.m. di Perugia non aveva interesse ai traffici di droga, ritenendo rilevante solo l'omicidio Pecorelli e che, pur sapendo alcune cose, cercava la conferma dei mandanti; Fabiola Moretti soggiunge, però, che le cose che sa lei, quelle che sa Antonio Mancini e quelle che sa Raffaele Pernasetti non portavano a dimostrare la responsabilità di Giulio Andreotti; aggiunge ancora che con l'indicazione dei nomi (N.d.R. da lei conosciuti) Cardella –pubblico ministero di Perugia- sperava di arrivare, di nome in nome, a Giulio Andreotti.

b) Fabiola Moretti, nel commentare con la madre gli eventi, che sono di attualità per lei, afferma che le cose che lei sa, come quelle che sa Raffaele Pernasetti, non permettono di arrivare all'individuazione di responsabilità di Giulio Andreotti da lei non conosciuto; per individuare tali responsabilità il p.m. può arrivarci solo attraverso Claudio Vitalone e fa riferimento alla guardia di Claudio Vitalone che ne è il factotum.

c) L'argomento relativo ai rapporti tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis viene nuovamente ripreso da Fabiola Moretti nel colloquio avuto con Antonio Mancini, nel carcere di L'Aquila.

In esso, come si evince dalla trascrizione del colloquio intercettato, nella

versione più completa depositata dalla difesa di Claudio Vitalone, Moretti afferma di avere avuto incontri con Claudio Vitalone indicando, anche se succintamente, le stesse modalità riferite nei successivi interrogatori; unico particolare è il riferimento ad un accompagnamento di Claudio Vitalone da tale "Patrizia".

E' stato affermato dalla difesa di Claudio Vitalone che Fabiola Moretti e Antonio Mancini, quantomeno il solo Antonio Mancini, erano a conoscenza dell'esistenza delle intercettazioni a loro carico e, in ogni caso, che le circostanze riferite da Fabiola Moretti sono state suggerite da Antonio Mancini.

La tesi sopra prospettata, non è stata ritenuta condivisibile dai primi giudici i quali, al riguardo, hanno opinato doversi fare una netta distinzione tra intercettazioni telefoniche ed intercettazioni ambientali e, soprattutto, tra intercettazioni ambientali a casa di Fabiola Moretti e quelle al carcere dell'Aquila.

Ed invero, argomenta la corte di primo grado, se dal tenore delle intercettazioni telefoniche a casa di Moretti emerge come la stessa si fosse accorta, o quantomeno sospettasse fortemente, che i telefoni fossero controllati (dalla magistratura o dai servizi segreti, avendo ricevuto sia la visita di "Angelo" sia l'avviso di possibili attentati nei confronti di personale della DIA, identificato nel maggiore Magarini), sicuramente la stessa non era a conoscenza delle intercettazioni ambientali disposte nella sua abitazione e nel carcere dell'Aquila, il giorno 6/5/1994.

L'affermazione trova il suo fondamento nella diversità del tenore delle conversazioni telefoniche e di quelle ambientali.

Nelle prime il linguaggio è cauto, attento al contenuto delle conversazioni per non farsi sfuggire frasi compromettenti, si parla per allusioni, si affrontano con circospezione argomenti delicati, mentre nelle seconde vi è un linguaggio aperto, franco, a volte sguaiato, si parla liberamente e con più persone di argomenti, anche delicati e intimi, della propria vita privata, si affrontano con disinvoltura argomenti pericolosi da cui possono discendere conseguenze penali anche pesanti per la stessa Fabiola Moretti e per le

persone a lei vicine.

Quello che preme mettere in rilievo è che la maggior parte delle conversazioni esula dall'interesse di questo processo e concerne il traffico illecito di sostanze stupefacenti, attività principale di Fabiola Moretti, e i suoi rapporti con i familiari di Antonio Mancini e con il suo entourage delinquenziale in relazione al "pentimento" di quest'ultimo. Pentimento che, sospettato fortemente, andrebbe ad incidere nei suoi rapporti con il mondo della malavita organizzata romana a cui ben presto farà ritorno.

Ora, se argomento principale delle conversazioni è il traffico di sostanze stupefacenti e il contenuto delle intercettazioni ambientali può costituire, come in effetti ha costituito, prova della sua responsabilità penale, ritiene la corte di primo grado che questo sia un elemento "forte" per escludere la consapevolezza in Fabiola Moretti di essere sottoposta ad intercettazione ambientale.

A tale argomento i primi giudici aggiungono tre considerazioni:

la prima attiene all'affermazione, sia di Antonio Mancini sia di Fabiola Moretti, emergente, peraltro, anche dal tenore del colloquio nel carcere dell'Aquila, che in quel periodo Fabiola Moretti ha avuto colloqui investigativi con personale della DIA e ha sentito la necessità di registrare tali colloqui;

la seconda è il contenuto del colloquio avuto da Fabiola Moretti con il proprio difensore, avv. Franco Merlino, all'indomani del suo interrogatorio, avvenuto a Perugia il 26/4/1994, in cui riferisce circostanze negative sull'operato degli organi inquirenti;

la terza è l'epiteto, sicuramente non gentile, rivolto da Fabiola Moretti nei confronti del pubblico ministero che stava indagando sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

Tali circostanze appaiono in contrasto con la consapevolezza di Fabiola Moretti sia di essere sottoposta a intercettazione ambientale, sia di un previo accordo con gli organi inquirenti sul contenuto delle sue dichiarazioni.

Non si registrano le conversazioni se si sa che esse sono intercettate, non si parla male degli inquirenti, non si fanno apprezzamenti offensivi sulle

persone che li rappresentano in quel momento e possono, come tali, influire negativamente sulla propria vita, sapendo che le conversazioni sono intercettate.

Ad analoghe considerazioni, e con gli stessi argomenti, deve giungersi ad escludere che Antonio Mancini conoscesse l'esistenza delle intercettazioni ambientali.

L'argomento dirimente, a giudizio della corte, è proprio il contenuto della conversazione, avuta con la convivente, in ordine al luogo, noto solo ad Antonio Mancini, in cui questi aveva sepolto due chilogrammi di eroina.

L'argomento era importante sia perché il venditore reclamava la merce o il suo pagamento, sia perché Fabiola Moretti riteneva che la vendita dell'eroina avrebbe posto un rimedio alla sua momentanea carenza di denaro [non a caso nel prosieguo del colloquio Fabiola Moretti e Antonio Mancini fanno riferimento alla somma di £ 5.000.0000 ricevuta da Raffaele (Pernasetti) con cui Fabiola Moretti era in contatto].

Il ritrovamento dell'eroina era tanto importante che Fabiola Moretti lo affronta come primo argomento di conversazione e su di esso ritornerà nel corso del lungo colloquio durato due ore.

Ora, non appare credibile che Antonio Mancini, il quale nel momento in cui il colloquio viene intercettato ha già reso il nucleo delle sue dichiarazioni accusatorie ed è in attesa di essere sottoposto al regime di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, parli liberamente della droga da lui nascosta, sapendo di essere ascoltato dagli inquirenti e rischiando non solo una pesante condanna per traffico di stupefacenti, ma anche di perdere la sua credibilità e di vedere andare in fumo la prospettiva di un futuro migliore che è stato il motivo, in definitiva, che lo ha spinto alla collaborazione; ciò a maggior ragione, perché nella vicenda sarebbero rimasti coinvolti la sua convivente, da cui stava aspettando un figlio, e la figlia Natascia, nata dal suo precedente matrimonio; persone a cui egli teneva, in quel momento, moltissimo.

Gli argomenti appena detti confermano, a giudizio della corte d'assise, le decise smentite date dai due interessati circa la conoscenza o la

consapevolezza dell'esistenza delle intercettazioni ambientali disposte nei loro confronti; di ciò si ha ulteriore conferma in un brano di conversazione telefonica intercorsa tra Fabiola Moretti e Antonio Mancini, dopo che i due erano venuti a sapere dell'esistenza dell'intercettazione in cui Fabiola Moretti si lamenta del comportamento degli inquirenti che avevano intercettato le loro conversazioni e, alle spiegazioni di Antonio Mancini circa la necessità degli inquirenti di sapere se loro due concordassero le dichiarazioni da fare, Fabiola Moretti risponde che lei quelle cose non le fa; smentita a maggior ragione credibile per Fabiola Moretti in forza dei suoi attuali cattivi rapporti con l'ex convivente Antonio Mancini.

Deve, altresì, escludersi, sempre a parere dei primi giudici, che le affermazioni fatte da Fabiola Moretti, in ordine ai rapporti tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone, siano state suggerite da Antonio Mancini.

Ed invero, se si segue l'andamento del colloquio tra Moretti e Mancini (intercettato nel carcere de L'Aquila), si osserva che il riferimento a Claudio Vitalone compare per la prima volta su spontanea iniziativa di Fabiola Moretti, in riferimento all'interrogatorio fatto a Perugia il 26/4/1994 e ai timori che la stessa aveva di essere incriminata per reticenza o per concorso nel delitto di omicidio in danno di Massimo Barbieri, dell'esternazione di tali timori all'avvocato Ruggero e all'avvocato Merlino, dell'intenzione di farsi assistere dall'avv. Coppi o dall'avv. Taormina, ritenuti difensori battaglieri. E' in questo contesto che Fabiola Moretti, esprimendo evidentemente una sua deduzione, ritiene che l'indicazione dell'avvocato Coppi e dell'avvocato Taormina, che viene fatta per la prima volta dall'avvocato Merlino nel colloquio intercettato il 27/4/1994, sia stata suggerita da Claudio Vitalone, implicato nel processo per l'omicidio Pecorelli, in relazione al quale il 26/4/1994 aveva subito un interrogatorio a Perugia.

L'interpretazione della frase trova logica coerenza nel fatto che dopo questa affermazione continuano a parlare dell'interrogatorio del 26/4/1994 e non di Claudio Vitalone; segno questo che argomento della conversazione non era Claudio Vitalone, ma l'interrogatorio avvenuto a Perugia il 26/4/1994 ed il nome di Claudio Vitalone è stato fatto occasionalmente per

spiegare parte degli eventi.

E' sempre in relazione all'avvocato Ruggeri che il nome di Claudio Vitalone compare nuovamente su autonoma indicazione di Fabiola Moretti.

Ed invero, dopo che Fabiola Moretti ha riferito ad Antonio Mancini della visita di "Angelo" (delle sue richieste e delle sue offerte, dei rapporti che egli aveva avuto con Danilo Abbruciati), dopo che è stato instaurato un discorso sulla collaborazione di Antonio Mancini e sull'eventuale collaborazione di Fabiola Moretti, quando Antonio Mancini invita la convivente a non riferire all'avvocato Ruggeri la loro intenzione di collaborare, è Fabiola Moretti che in risposta, ritornando alla sua deduzione circa il suggerimento proveniente da Claudio Vitalone per la nomina dell'avvocato Taormina, indica i fatti che hanno portato alla sua deduzione e li precisa nella paura che Claudio Vitalone ha "...perché io l'ho incontrato quattro volte e l'ho accompagnato io da Patrizia, capito?".

Dopo che hanno parlato di fatti personali e nuovamente delle modalità pratiche della loro collaborazione, dei "servizi" che temono la collaborazione di Antonio Mancini, dell'eroina da questi nascosta, dopo che Antonio Mancini ha chiesto di parlare con il tenente Fiumara del corpo delle guardie carcerarie, è ancora Fabiola Moretti che riprende il discorso su Claudio Vitalone, ma viene interrotta da Antonio Mancini che parla di altro.

Solo dopo molto tempo, durante il quale si è parlato di vari argomenti non rilevanti per il processo, il discorso ritorna con alcune frasi su Claudio Vitalone ad iniziativa di Antonio Mancini, il quale fa riferimento ad un patto scellerato per tornare, nell'ambito della collaborazione di Fabiola Moretti, subito dopo sull'attività di Danilo Abbruciati e, nell'ambito di tale argomento, sull'esistenza di incontri di costui con Claudio Vitalone ricevendo, in risposta, solo la conferma che Fabiola Moretti sapeva di incontri tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis. Il patto, però, contrariamente a quanto asserito da taluno dei difensori non è, sempre per i giudici di prime cure, relativo a false accuse nei confronti di Claudio Vitalone, ma ad un patto tra lo stesso Vitalone e una persona, il cui nome è risultato incomprensibile alla trascrizione, che aveva aderito a tale patto solo

per aiutare Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Ma, se il contenuto delle intercettazioni ambientali non fosse da ritenere autonoma fonte di prova, esso sicuramente costituisce forte riscontro alle dichiarazioni che sul punto Fabiola Moretti ha reso nel corso degli interrogatori in cui, peraltro, ha avuto modo di spiegare e ridimensionare il contenuto di alcune parti della conversazione che appare frutto di deduzioni e ragionamenti più che di constatazione e registrazione di fatti.

Dichiarazioni che trovano conferma nelle affermazioni di Maurizio Abbatino, che ha saputo dallo stesso De Pedis dei suoi rapporti con Vitalone, e, indirettamente, anche di Elio Di Trocchio, saltuariamente addetto, in qualità di autista, alla scorta di Claudio Vitalone, dal 1976 al 1991. Costui in tale veste ha accompagnato Claudio Vitalone e tra i vari luoghi ha indicato, oltre i Vivai del sud e l'Olgiata, le parti di viale Regina Margherita, perché si recava dal notaio Florion, e ha ricordato (per vero solo dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari) che poteva accadere che lui e Claudio Vitalone uscissero senza scorta e senza auto di servizio e che Claudio Vitalone scendesse dall'auto e salisse su un'altra auto (secondo le modalità descritte da Fabiola Moretti).

E' ben vero che Elio Di Trocchio ha precisato che, quando Claudio Vitalone saliva su un'altra auto, era in genere un'auto di colleghi, ma tale precisazione nulla toglie al valore della dichiarazione, non apparendo illogico che tali operazioni avvenissero anche quando al Di Trocchio era detto di aspettare per qualche tempo, dopo di che Claudio Vitalone ritornava e risaliva in auto, e quando tali incontri avvenivano senza che fosse chiamata la scorta e senza che fosse usata l'auto di servizio di cui beneficiava Claudio Vitalone.

Quanto detto, a parere della corte di primo grado, è sufficiente per affermare che Claudio Vitalone e Enrico De Pedis si sono incontrati e che tali incontri presuppongono l'esistenza di rapporti.

Per completezza la corte di prima istanza ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcuni episodi, che farebbero da contorno ai predetti rapporti, per verificare se da essi possano ricavarci elementi di conferma o di smentita

all'affermazione della corte.

L'attenzione si è soffermata sui regali fatti o ricevuti da Claudio Vitalone e precisamente sul regalo di un servizio per manicure, fatto da Claudio Vitalone a Enrico De Pedis, sul regalo di un anello, fatto da Claudio Vitalone a Fabiola Moretti, sul regalo di un orologio Rolex, fatto da Enrico De Pedis a Claudio Vitalone, e sugli omaggi di pesce da parte di Enrico de Pedis a Claudio Vitalone.

Orbene, non sono emersi elementi di riscontro, al di fuori di una generica attenzione di Enrico De Pedis per la cura della sua persona (ne è prova il rinvenimento nel contesto delle indagini, per la sepoltura di Enrico De Pedis in una chiesa romana di uno di tali servizi), del possesso di un tale servizio da manicure da parte di Enrico De Pedis.

Parimenti non vi è riscontro alla circostanza specifica riferita da Fabiola Moretti, anche se all'epoca il Popi Popi era ristorante e pizzeria e vi lavoravano il fratello Marco e il padre di Enrico De Pedis, ed era gestito dai suoi familiari, che il ristorante serviva alla famiglia di Claudio Vitalone pesce già preparato in occasione di cene da lui organizzate nella sua casa; anzi, la circostanza è stata negata dai familiari di Enrico De Pedis.

Parimenti non sono emersi elementi per potere ritenere che Enrico De Pedis abbia regalato un Rolex d'oro a Claudio Vitalone, risultando solamente che gli esponenti della banda della Magliana erano soliti fare regali di orologi marca Rolex.

Risulta provato, a giudizio della corte di primo grado, il regalo di un anello da parte di Claudio Vitalone a Fabiola Moretti.

Gli elementi di prova per la conclusione di detta corte sono gli stessi che hanno portato all'affermazione dell'esistenza degli incontri tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis, perché di tale regalo si parla nel colloquio intercettato del 6/5/1994, nel carcere dell'Aquila, e tale fatto, come già detto, costituisce fonte autonoma di prova o quantomeno forte riscontro ad essa.

Se, poi, si aggiunge che Fabiola Moretti ha individuato e ha indicato agli inquirenti l'anello ricevuto da Claudio Vitalone, ritiene la corte che tali elementi consentano di ritenere provata la circostanza riferita da Fabiola

Moretti.

Né vale obiettare che non è stato accertato che acquirente dell'anello sia stato Claudio Vitalone.

Il particolare, sempre secondo i primi giudici, non inficia i risultati sopra esposti.

Ed invero, le indagini esperite, se hanno permesso di individuare il fabbricante dell'anello e i suoi rivenditori, per il periodo che interessa, sulla piazza di Roma, ma non di collegare l'anello in questione a Claudio Vitalone o altri imputati di questo processo, ciò non significa che la circostanza riferita da Fabiola Moretti per i riscontri sopra detti non sia vera, potendo l'anello essere stato acquistato da persone per conto di Claudio Vitalone o dallo stesso Vitalone in altro negozio, atteso che la lista dei clienti della ditta produttrice, come si evince dall'elenco di tali produttori acquisito al dibattimento, è vasta.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, i giudici di prime cure hanno esaminato se effettivamente i rapporti tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis si tradussero in favori fatti dal primo, perché richiesti dal secondo in debito nei confronti di quest'ultimo.

L'attenzione, opina la corte di primo grado, va posta su due episodi e precisamente sui trasferimenti carcerari di Antonio Mancini e sull'evasione di Vittorio Carnovale, avvenuta il 24/5/1986.

- **I trasferimenti carcerari di Antonio Mancini.**

Il fatto è storicamente provato.

Effettivamente Antonio Mancini in data 13/02/1986 è stato trasferito dal carcere di Pianosa a quello di Busto Arsizio.

La corte di primo grado ha ritenuto che non sia provato che tale trasferimento sia stato ottenuto per il tramite di Carlo Adriano Testi per interessamento di Claudio Vitalone.

Come in precedenza detto, dopo la morte di Danilo Abbruciati i componenti della Banda della Magliana e, in particolare, Enrico De Pedis e Raffaele Pernasetti avevano mantenuto i contatti con Antonio Mancini, attraverso Fabiola Moretti che aveva acquisito, al fine di avere i colloqui in

carcere con Antonio Mancini, la qualifica di “convivente”, come peraltro emerge dalla documentazione acquisita presso il ministero della Giustizia.

Come risulta pacificamente da tutta l’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla documentazione carceraria prima richiamata, Antonio Mancini è stato detenuto per la maggior parte della sua vita e, per la sua qualifica di detenuto pericoloso, soprattutto presso istituti carcerari come Pianosa, Asinara e simili.

Di qui la necessità di ottenere il suo trasferimento in istituti dove la vita carceraria fosse meno dura e, comunque, in istituti più vicini all’abituale residenza di Fabiola Moretti e dei suoi familiari.

Innumerevoli sono in tal senso le domande presentate da Antonio Mancini, tutte respinte, ai competenti organi amministrativi.

Di qui la necessità di fare pressioni presso persone che in qualche modo potevano favorire il trasferimento di Antonio Mancini.

In tal senso depone l’affermazione di Antonio Mancini di essere stato trasferito, su richiesta dei suoi amici (Enrico De Pedis) da Pianosa a Busto Arsizio per interessamento di Carlo Adriano Testi tramite Claudio Vitalone.

Nello stesso senso depone l’affermazione di Fabiola Moretti di essere andata, su indicazione di Enrico De Pedis, dall’avv. Fabio Dean, che aveva lo studio in lungotevere Mellini per cercare di fare trasferire Antonio Mancini da Pianosa, lasciandogli un acconto di un milione che le era stato restituito quando il trasferimento non era avvenuto, e che l’avv. Dean si era mostrato al corrente della situazione quando era andata nel suo studio a Roma.

Entrambe le dichiarazioni hanno trovato riscontro in atti.

La seconda trova conferma nel colloquio intercettato, presso il carcere dell’Aquila, e nell’istanza sottoscritta in quel periodo dall’avv. Dean, il quale, anche se non ricordava la circostanza, ha riconosciuto la propria firma in calce all’istanza e che effettivamente, come affermato da Fabiola Moretti, aveva lo studio a lungotevere Mellini (circostanze che depongono anche a riscontro delle dichiarazioni di costei).

La prima, oltre che nelle dichiarazioni rese nello stesso senso da Fabiola

Moretti, trova conferma nella testimonianza di Ciro Vollaro al quale, in epoca non sospetta, durante la loro comune detenzione a Pianosa, avvenuta nel periodo 22/5/1985 – 26/2/1986, Antonio Mancini aveva confidato che i suoi amici della banda della Magliana stavano cercando di farlo trasferire con l'aiuto di Claudio Vitalone.

Entrambe le vie indicate da Antonio Mancini e Fabiola Moretti portano, per i primi giudici, a Carlo Adriano Testi, direttore generale del ministero di grazia e giustizia in quel periodo, il quale era sicuramente in grado, per l'ambiente di lavoro e per la carica rivestita, di potere "mettere una buona parola" per il trasferimento di Antonio Mancini.

Ed invero, Carlo Adriano Testi era amico dell'avv. Fabio Dean il quale, per sua ammissione, non ha escluso –nell'ambito di lecite richieste - di essersi rivolto per pratiche relative a suoi assistiti (non va dimenticato che nella vicenda della cena alla famiglia Piemontese Carlo Adriano Testi è stato difeso proprio dall'avv. Dean) al suo amico Carlo Adriano Testi.

Parimenti Carlo Adriano Testi era amico, e ne subiva la forte personalità, di Claudio Vitalone.

Ma, le considerazioni sopra fatte non indicano che ci sia stato un interessamento, fallito quello dell'avv. Dean, di Claudio Vitalone.

Esse indicano soltanto che Enrico De Pedis aveva la possibilità, in forza dei suoi rapporti con Claudio Vitalone, di chiedere al secondo un interessamento, nell'ambito sempre delle lecite richieste, per un avvicinamento di Antonio Mancini al centro dei suoi interessi.

Per escludere un qualsivoglia coinvolgimento di Claudio Vitalone in tale vicenda è stato fatto presente, dal suo difensore, che tra la documentazione esistente presso il ministero della giustizia vi è la nota in data 13/11/1985 del p.m. di Roma, dott.ssa Cordova, che aveva segnalato, sulla base di interrogatorio di un coimputato, il progetto di Tummolo Altomare di uccidere in carcere, con l'aiuto di Mancini Antonio, Laudavino De Santis e che tale segnalazione, secondo il difensore di Claudio Vitalone, era stata la causa del trasferimento, come emergeva dall'annotazione in data 22/11/1985, a margine di detta nota recante: "urgentissimo; trasferire

Tummolo a Asinara sez. Fornelli, Mancini a Busto Arsizio sez. Reclusi”.

Tale osservazione nulla toglie, ad avviso dei giudici di prime cure, al valore di quello che si è prima detto atteso che non è importante stabilire se effettivamente il trasferimento sia avvenuto per interessamento di Claudio Vitalone o per l'intervento di qualche altro personaggio o ancora per autonoma decisione del ministero di grazia e giustizia, a seguito della segnalazione; quello che rileva è che in quel periodo Enrico De Pedis si stava interessando del trasferimento di Antonio Mancini e poteva utilizzare, a tal fine, la conoscenza con Claudio Vitalone.

Rileva ulteriormente la corte di primo grado che è singolare tutta la vicenda che emerge dalla lettura della documentazione amministrativa, relativa al trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Busto Arsizio; ed, invero, non solo l'urgenza del trasferimento, che si era manifestata nella nota ministeriale del 25/11/1985, viene bellamente ignorata dal momento che il trasferimento avviene il 13 febbraio 1986, ma il trattamento riservato ai due detenuti, implicati nel ventilato progetto criminoso, è nettamente diverso: Tummolo Altomare viene trasferito in un carcere ancora più duro come quello dell'Asinara sez. Fornelli, mentre Antonio Mancini viene trasferito ad una casa di reclusione che è anche circondariale, malgrado quell'istituto carcerario fosse pieno, dove, appena arrivato, viene trattato non più come un detenuto pericoloso e, quindi soggetto a trattamento differenziato, ma come un normale detenuto.

- **L'evasione di Vittorio Carnovale dall'aula Occorsio del tribunale di Roma.**

Anche questo fatto è storicamente accertato.

Vittorio Carnovale in data 26/5/1986 mentre dall'aula Occorsio del tribunale di Roma, dove si celebrava uno dei tanti processi ai membri della banda della Magliana, viene trasferito alle celle sotterranee per essere ricondotto in carcere, riesce ad evadere.

L'evasione, a giudizio della corte di primo grado, ha visto l'interessamento di Claudio Vitalone che era in debito per un favore

ricevuto.

Il primo che parla di un ruolo di Claudio Vitalone è Vittorio Carnovale.

Secondo il racconto di costui, l'evasione era stata proposta dopo che era stata criticata la scelta di Wilfredo Vitalone, a proprio difensore, da parte di Enrico De Pedis, perché non reputato all'altezza, e dopo che Enrico De Pedis aveva risposto che della bravura del difensore non gli interessava nulla, avendo risolto il processo in altro modo.

Tra i due gruppi (Magliana vera e propria e Testaccio) era sorta una violenta lite, anche perché la fazione della Magliana vera e propria sapeva che in altra occasione Enrico De Pedis ed Enrico Nicoletti avevano aggiustato un processo, per cui vi erano state promesse di eliminazione reciproca, appena in libertà. Per cercare di appianare i contrasti Enrico De Pedis aveva fatto la proposta dell'evasione di un coimputato.

Toscano e Mancini avevano rifiutato, mentre Vittorio Carnovale aveva accettato, essendo la sua posizione processuale molto compromessa, in quanto nei suoi confronti era stato richiesto un ergastolo ed era stato già condannato a molti anni di reclusione.

Il progetto di fuga prevedeva che, all'uscita dalle gabbie, egli rimanesse per ultimo in modo che fossero applicate le manette all'americana, anziché i ferri, che egli si nascondesse sotto la rampa di accesso all'aula e dopo un poco di tempo (10/15 minuti) ritornasse nell'aula. Vittorio Carnovale aveva seguito le istruzioni e, con l'aiuto di una donna ed un uomo che aveva trovato nell'aula e gli avevano tolto le manette, era evaso.

Dalla versione data da Vittorio Carnovale non emerge un ruolo di Claudio Vitalone nell'organizzazione dell'evasione, perché questi ha riferito che a lui Enrico de Pedis non aveva fatto il nome del senatore Vitalone, pur avendo precisato che lui, Toscano e Mancini, sapendo che Claudio Vitalone era in debito con De Pedis per l'organizzazione dell'omicidio Pecorelli, avevano pensato che lo stesso Vitalone avesse potuto avervi parte.

L'interessamento da parte di Claudio Vitalone è, al contrario, riferito da Antonio Mancini il quale, nel confermare la proposta di evasione fatta da Enrico De Pedis, le motivazioni per cui tale proposta era stata fatta e le

modalità della fuga, ha affermato che Enrico De Pedis, per dare garanzia della serietà della proposta, aveva detto che la fuga era un favore di Claudio Vitalone come contropartita per un favore a lui fatto in precedenza, senza peraltro fare cenno al tipo di favore ricevuto da Claudio Vitalone, anche se per altre fonti aveva saputo che si trattava dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Dell'evasione di Vittorio Carnovale ha parlato, negli stessi termini, anche Fabiola Moretti la quale, nel riferire cose apprese da Enrico De Pedis e Raffaele Pernasetti, collega l'evasione di Vittorio Carnovale a Claudio Vitalone.

Costei, peraltro, non ne ha parlato solo davanti all'autorità giudiziaria, perché la circostanza emerge, negli stessi termini, dalle intercettazioni ambientali, disposte nella sua abitazione, in cui Fabiola Moretti, parlando con persona rimasta sconosciuta, fa espresso riferimento all'evasione di Vittorio Carnovale nei termini prima richiamati.

La versione dei fatti, come narrata dagli imputati in procedimento collegato, è stata aspramente contestata, ma essa, evidenziano i primi giudici, regge o quantomeno non è in contrasto con quanto è stato acquisito agli atti; ciò per le seguenti considerazioni:

- dagli accertamenti svolti a seguito dell'evasione è emerso che tra le due possibili vie di fuga vi era quella riferita da Vittorio Carnovale.
- La versione sulle modalità della fuga, data inizialmente da Vittorio Carnovale, è giustificata, dal momento che la seconda versione avrebbe potuto chiudere per il futuro un prezioso canale di aiuto ed è pacifico che gli esponenti della banda della Magliana tenessero moltissimo ai loro rapporti con “persone delle istituzioni” da cui potere trarre benefici.
- I tempi in cui sarebbe stata fatta l'offerta per l'evasione non sono incompatibili con la documentazione relativa alle udienze del processo.

Sia Vittorio Carnovale sia Antonio Mancini fanno riferimento alla richiesta di ergastolo fatto nei loro confronti dal p.m. di udienza e ad un intervento dell'avv. Wilfredo Vitalone che difendeva Enrico De Pedis. Dai verbali di quel processo, prodotti in giudizio dalla difesa di Claudio Vitalone, emerge che all'udienza del 6/5/1986 vi è stata la dichiarazione di chiusura del dibattimento e la parola viene data al p.m. per le requisitorie, per cui le conclusioni del p.m. vengono prese all'udienza del 9/5/1986 con la richiesta di ergastoli, come riferito dai coimputati in procedimento collegato. Da tale udienza fino alla discussione da parte dell'avv. Wilfredo Vitalone, avvenuta all'udienza del 19/6/1986, questi non è più presente al dibattimento.

Da tali verbali emergerebbe, di conseguenza, secondo la difesa di Claudio Vitalone, che non sarebbe possibile l'osservazione fatta da Edoardo Toscano e Antonio Mancini circa la scarsa preparazione e bravura dell'avv. Wilfredo Vitalone, perché questi non è stato mai presente dopo le conclusioni del p.m.

Opina la corte di primo grado che l'osservazione non è decisiva, sia perché le critiche alla bravura e preparazione dell'avv. Wilfredo Vitalone non necessariamente sono state fatte al momento dell'arringa (vedi, sul punto, Mancini che parla di requisitoria o di qualche altro intervento), sia perché manca, significativamente, il verbale dell'udienza del 10/5/1986, immediatamente successiva alle conclusioni del p.m. quando è prassi che per i processi, complessi e delicati per la presenza di più imputati e per la gravità dei reati, dopo la chiusura dell'intervento del p.m., venga concordato tra tutti i difensori e l'organo giudicante un calendario degli interventi.

Né, proseguono gli stessi giudici, vale sostenere che la versione dell'evasione confermata da Antonio Mancini non è autonoma, essendo a conoscenza dei verbali delle dichiarazioni rese sul punto da Vittorio Carnovale perché la fonte delle notizie riferite da Vittorio Carnovale è proprio Antonio Mancini, oltre a Edoardo Toscano, perché sono loro i soggetti che discutono con Enrico De Pedis ed è proprio ad Antonio Mancini che Vittorio Carnovale rimanda, nei verbali da lui sottoscritti, per quello che ha saputo circa gli organizzatori dell'evasione.

La sentenza appellata si occupa, quindi, del

MOVENTE DEL DELITTO

Si è all'inizio accennato alla tesi prospettata dalla pubblica accusa, secondo la quale il delitto sarebbe stato deciso da Giulio Andreotti, per la tutela della sua posizione politica, il quale, attraverso Claudio Vitalone, avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Nino Salvo l'eliminazione dello scomodo giornalista.

Questi a loro volta si sarebbero rivolti ai capi di "Cosa Nostra", Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Bontate e Gaetano Badalamenti, attraverso Giuseppe Calò, che aveva conoscenze con esponenti della banda della Magliana e, in particolare, con Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, avrebbero incaricato costoro di organizzare il delitto, utilizzando persone del luogo (Massimo Carminati) e associati alla mafia (Angiolino il biondo).

Si è anche detto che tutti coloro che hanno reso dichiarazioni inerenti all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli hanno fornito solo frammenti di notizie che possono incastrarsi l'uno con l'altro per collocare al loro giusto posto i vari personaggi che si sono mossi sulla scena del delitto il cui quadro generale, a giudizio della corte di primo grado, è stato chiarito nelle pagine che precedono.

Ritengono i primi giudici che la conseguenza, qualora uno dei frammenti, che devono formare il quadro di insieme, non collimi con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro di insieme che sopra si è delineato.

INDIVIDUAZIONE DI MICHELANGELO LA BARBERA

In tale contesto, la corte di primo grado tratta come primo aspetto quello relativo alla individuazione di Angiolino il biondo indicato, insieme a Massimo Carminati, come uno degli esecutori materiale del delitto.

Di lui e del suo ruolo hanno parlato Vittorio Carnovale e Antonio Mancini.

Il primo l'ha appreso da Edoardo Toscano, il quale, a sua volta, l'aveva appreso da Enrico De Pedis, alla celebrazione del processo durante il quale egli era evaso e/o da Danilo Abbruciati.

Il secondo l'ha appreso da Enrico De Pedis, durante un appostamento effettuato per individuare il luogo migliore per preparare un agguato al "bookmaker Ottaviani", e da Danilo Abbruciati prima e nel corso di viaggi fatti insieme a Milano.

Per i primi giudici si tratta di due fonti autonome, anche se le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale sono state lette ad Antonio Mancini durante l'esame del gennaio 1994. ciò perchè mentre Vittorio Carnovale si è limitato a riferire di avere saputo da suo cognato, Edoardo Toscano, che Angiolino il siciliano era uno degli autori del delitto, insieme a Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati, Antonio Mancini l'ha individuato, avendolo incontrato a Roma almeno due volte, quando era in compagnia di Enrico de Pedis e/o di Danilo Abbruciati, durante il breve periodo della sua latitanza; individuazione prima fotografica e poi personale, nel corso di un confronto.

Angiolino il biondo va identificato in Michelangelo La Barbera sulla base del riconoscimento prima fotografico e poi personale effettuato da Antonio Mancini, ritenuto valido dalla suprema corte di cassazione con la sentenza con cui rigettò il ricorso proposto dallo stesso La Barbera contro la misura cautelare applicatagli dal GIP di Perugia.

Ora, le argomentazioni della corte suprema, su un aspetto così rilevante per il processo, sono state ritenute condivisibili dai primi giudici, anche per la validità endoprocessuale di tale sentenza, perché nel corso del dibattimento non sono emersi elementi contrari che inficino tali conclusioni. Anzi, l'identificazione effettuata da Antonio Mancini ha trovato altri elementi di supporto nelle testimonianze di collaboratori di giustizia che nel tempo, ad iniziare da quello in cui si è verificato l'omicidio di Carmine Pecorelli, hanno avuto contatti con Michelangelo La Barbera.

Un dato emerge dalle descrizioni fatte: Angelo La Barbera viene indicato come persona di carnagione chiara, con occhi chiari e capelli castani, che non corrispondono alle caratteristiche che usualmente si riconoscono nei siciliani; di qui si spiega l'appellativo di "biondo" con cui era conosciuto negli ambienti della banda della Magliana.

L'altro dato, che emerge e che porta nella stessa direzione, è il nome con cui egli è conosciuto. Benché il suo nome sia Michelangelo, egli è conosciuto, negli ambienti di "Cosa Nostra", come Angelo o, addirittura, da alcuni, come "Angeluzzu" che in italiano significa Angelino, Angiolino proprio con il diminutivo con cui l'ha conosciuto Antonio Mancini.

LA CAUSALE COMUNE RAPPORTI CALO'- ABBRUCIATI

Il punto di partenza e lo snodo principale sono i rapporti tra Giuseppe Calò, da un lato, Danilo Abbruciati e/o Franco Giuseppucci, dall'altro, circolando nell'ambiente della banda della Magliana la notizia che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato organizzato da Danilo Abbruciati per fare un piacere ai siciliani, individuati nel gruppo facente capo a Giuseppe Calò, e che per organizzare l'omicidio Danilo Abbruciati, sempre a parerem della corte di primo grado, può essersi servito di persone che al momento dell'omicidio erano libere, in particolare, di Franco Giuseppucci.

Tali notizie provenivano dallo stesso Danilo Abbruciati ovvero da Enrico De Pedis e da Franco Giuseppucci.

In tal senso depongono le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino; dichiarazioni che, per alcuni versi, sono confermate dalle intercettazioni ambientali a carico di Fabiola Moretti.

In senso parzialmente diverso sono le dichiarazioni che provengono da Raffaele Cutolo il quale parla genericamente di un coinvolgimento di Franco Giuseppucci anche se, per la loro ambiguità, non è chiaro se a commissionare l'uccisione di Carmine Pecorelli sia stata "Cosa Nostra" o autonomamente la banda della Magliana.

Ritenuti provati in atti i rapporti tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati, i primi giudici hanno stimato di dovere verificare se la loro conoscenza risalisse nel tempo e fosse quantomeno di poco antecedente al 20/03/1979, giorno dell'omicidio di Carmine Pecorelli, perché solo in questo caso la richiesta di Giuseppe Calò può avere un fondamento di verità.

L'accertamento della circostanza non può prescindere dalla constatazione che in quel periodo Danilo Abbruciati era detenuto da lungo tempo, per cui, considerato che Calò si è trasferito a Roma intorno all'anno 1975, i periodi utili per una conoscenza personale tra i due sono quelli che vanno dal 25.07.74 al 28.11.1975 e dal 08.04.76 al 22.07.76.

Né è possibile che i due si siano incontrati e conosciuti in carcere, perché Giuseppe Calò risulta essere stato latitante per un lunghissimo periodo ed è stato arrestato solo il 29/03/1985.

Del resto, notizie di una conoscenza tra i due, risalente oltre quel tempo, non emergono dalla lettura degli atti.

Anzi, dalla testimonianza di Fabiola Moretti si hanno elementi contrari perché costei ha riferito che solo dopo la lunga carcerazione, terminata nel 1979, Abbruciati aveva deciso di entrare nel giro del traffico dell'eroina ed è nell'ambito di tali rapporti che sono iniziati i suoi contatti con uomini di "Cosa Nostra".

Né elementi maggiori possono trarsi dal fatto che Danilo Abbruciati è stato imputato insieme a Giuseppe Calò, per delitti di associazione a delinquere, legati al riciclaggio e alla ricettazione di proventi di rapine o di usura e alla costruzione di immobili in Sardegna, perché dall'esame della relativa sentenza non è possibile fare risalire i rapporti personali tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati a prima del 1979.

E' stato sostenuto che rapporti di natura illecita possono essere intrattenuti anche senza una conoscenza personale e che lo stato di detenzione non è di ostacolo all'organizzazione di un delitto da eseguire all'esterno del carcere perché le carceri italiane, all'epoca dei fatti per cui è processo, erano molto permeabili per cui era facile fare pervenire una richiesta in carcere e, quindi, passare l'ordine all'esterno, per la organizzazione ed esecuzione del delitto.

Tale affermazione è astrattamente da considerare realistica per la fragilità del sistema di sicurezza del circuito carcerario.

Ed invero, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, risulta provato, ricordano i primi giudici, che vi sono stati contatti contro ogni regolamento e addirittura "contra legem", tra persone estranee all'amministrazione penitenziaria e detenuti, anche dopo la nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a capo del dipartimento per la sicurezza nelle carceri; nomina disposta proprio per porre rimedio alla situazione di insicurezza delle carceri in quel periodo.

Ciò dà contezza delle affermazioni rese sul punto dai coimputati in procedimento collegato.

L'osservazione, però, affermano i giudici di prime cure, non deve restare a livello ipotetico, dovendo trovare un sostrato probatorio da cui evincere che tali rapporti vi siano stati e che una tale richiesta da parte di Giuseppe Calò sia stata fatta.

Una tale prova, a parere della corte di primo grado, non è stata raggiunta.

E' altrettanto vero, proseguono i primi giudici, che la richiesta di organizzare l'omicidio può essere stata fatta attraverso persone di comune conoscenza, ma tale asserzione resta, come la precedente, sul piano teorico, perché manca, anche in questo caso, ogni elemento di prova in tal senso.

Ed invero, va tenuto presente che all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli la banda della Magliana, anche se strutturata, era ancora poco visibile all'esterno, in quanto i suoi vari gruppi avevano preferito tenere nascosto il patto che tra loro avevano stretto, per cui le persone più vicine a Danilo Abbruciati in quel periodo erano i suoi sodali del gruppo dei testaccini e, in particolare, Enrico De Pedis, Edoardo Pernasetti e Franco Giuseppucci.

Va, pertanto, esaminata l'ipotesi che a fare da tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati sia stata una di queste persone.

È opinione della corte di primo grado che anche sotto tale aspetto la prova non è stata raggiunta.

Innanzitutto, è stato rilevato che a Enrico De Pedis non è stato attribuito

alcun ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione del delitto. Il suo nome non compare tra gli imputati del delitto, ancorché deceduto, com'è stato fatto per altri.

E' ben vero che alcuni hanno affermato il contrario e hanno dichiarato che costui era sul luogo del delitto e che ha preso parte materialmente all'uccisione, ma tali asserzioni sono palesemente inattendibili sul punto, perché Enrico De Pedis al momento del delitto era detenuto, da lungo periodo, e fu rimesso in libertà solo nel dicembre 1979. Appare chiaro che a coloro che hanno riferito tali notizie sono state riportate circostanze false o quelle riferite sono state mal comprese.

D'altro canto, sul piano probatorio delle informazioni rese da tali persone sullo specifico punto non può tenersi alcun conto, mancando ogni elemento di riscontro e risultando "per tabulas", su questo punto, la loro non corrispondenza al vero.

Parimenti, nessun ruolo è stato attribuito a Edoardo Pernasetti la cui presenza in questo processo è stata evocata solo perché egli, come persona molto vicina a Danilo Abbruciati e a Enrico De Pedis, sarebbe stato in grado, forse, di riferire molte circostanze importanti per il processo se avesse manifestato la volontà di parlare.

Solo per Franco Giuseppucci è stato indicato un diverso ruolo nell'omicidio e, cioè, di destinatario dell'ordine di uccidere il giornalista Carmine Pecorelli, dandogli il mandato di organizzare sul campo il delitto e di reperire anche gli esecutori materiali di esso.

Ma, proprio il delineato ruolo di organizzatore, esclude, sempre secondo i primi giudici, che egli possa avere fatto da tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

Non è, pertanto, provato che il tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò possa essere stato qualche altro associato del gruppo dei testaccini.

Potrebbe anche ipotizzarsi, continua la corte di primo grado, che il tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò siano stati Domenico Balducci ed Ernesto Diotallevi.

Il primo conosceva Giuseppe Calò fin dal 1954 e conosceva anche Danilo

Abbruciati, quantomeno dal 1976.

Il secondo conosce Giuseppe Calò quanto meno dall'anno 1977 e conosceva, poi, Danilo Abbruciati quantomeno dal 1973. La conoscenza, anche sincera e profonda tra i vari personaggi sopra indicati, la loro comunanza di interessi delinquenziali, non significa però che essi siano stati il tramite del mandato dell'omicidio in questione tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

L'ipotesi resta, quindi, sul piano astratto perché sfornita del minimo riscontro probatorio.

Del resto, neppure l'accusa, ricordano i primi giudici, ha ipotizzato una simile evenienza.

Sempre secondo i primi giudici, non si giunge a migliori risultati esaminando la deposizione di Maurizio Abbatino, il quale riferisce che durante una detenzione con Franco Giuseppucci, nel carcere di Regina Coeli, mentre stavano vedendo una trasmissione sull'omicidio di Carmine Pecorelli(si vedeva il cadavere nell'auto), questi gli avrebbe riferito dell'omicidio di Carmine Pecorelli a lui commissionato da Danilo Abbruciati per fare un favore ai siciliani poiché la circostanza non è provata.

Gli accertamenti fatti hanno permesso di accertare che Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino sono stati detenuti insieme nello stesso carcere di Regina Coeli, dopo l'uccisione di Carmine Pecorelli, solo nel periodo dal 22 al 29 gennaio del 1980. In tale periodo, però, nessun filmato o notizia relativa all'omicidio di Carmine Pecorelli, che sarebbe stata l'occasione per la confidenza, è stato trasmesso in televisione.

Venendo meno il tempo e l'occasione per ricevere la confidenza da Franco Giuseppucci, le affermazioni di Maurizio Abbatino non sono credibili.

In proposito, Abbatino ha sostenuto che la confidenza gli era stata fatta in un periodo diverso da quello accertato dalla DIA, sennonché nel fascicolo di Maurizio Abbatino non v'è traccia di un altro periodo di comune detenzione con Giuseppucci e di tale mancanza non è possibile non tenere conto. Né vale sostenere che in altri casi è stata constatata la manchevolezza del

fascicolo personale perché, per potere accedere alla tesi sostenuta da Maurizio Abbatino, sarebbe stato necessario che tale circostanza fosse emersa da qualche altra fonte di prova .

Le argomentazioni svolte tolgono, secondo i giudici di prime cure, valore probatorio alle affermazioni di Maurizio Abbatino e fanno venire meno quei riscontri che avrebbero permesso di affermare il conferimento di un mandato ad uccidere da parte di Giuseppe Calò a Danilo Abbruciati e di un analogo mandato da Danilo Abbruciati a Franco Giuseppucci.

Né maggiori elementi probatori emergono dalla testimonianza di Raffaele Cutolo, il quale si limita a riferire che Giuseppucci era a conoscenza dell'omicidio, perché eseguito dalla banda della Magliana.

Ma ad escludere che Giuseppe Calò si sia rivolto a Danilo Abbruciati per l'uccisione di Carmine Pecorelli vi sono, sempre ad avviso della corte di primo grado, anche argomenti logici.

Non vi era motivo di rivolgersi a Danilo Abbruciati per fare organizzare un omicidio in Roma, quando sulla piazza vi erano altri personaggi della malavita romana, in istato di libertà, altrettanto, se non addirittura, più autorevoli di Danilo Abbruciati.

Si fa riferimento proprio a Franco Giuseppucci che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe intervenuto in un secondo momento, su richiesta di Danilo Abbruciati, per organizzare il delitto. Ed invero, Franco Giuseppucci, secondo quanto riferito dallo stesso Maurizio Abbatino, conosceva sicuramente Giuseppe Calò e con lui aveva rapporti da tempo anteriore all'uccisione di Carmine Pecorelli come, peraltro, risulta da provvedimenti giudiziari e da testimonianze.

Non vi era motivo perché Stefano Bontate (Gaetano Badalamenti, per la sua posizione di espulso da "Cosa Nostra", sicuramente non poteva rivolgersi a Giuseppe Calò con il quale non era in tali rapporti di amicizia e di intimità da chiedere un favore che comportava la violazione di una regola mafiosa punibile con la morte) si rivolgesse a Giuseppe Calò, con il quale in quel periodo i rapporti, quantomeno allo stato latente, non erano buoni per commettere un omicidio, avendo a sua disposizione un "esercito di uomini

d'onore" in grado di compiere tranquillamente la missione (si fanno i nomi, per esempio, di Francesco Marino Mannoia facente parte di una "decina", alle dirette dipendenze di Stefano Bontate, o di Angelo Federico ottimo sparatore, migliore anche di Francesco Marino Mannoia, e Killer fidato); né la commissione di un delitto fuori del proprio territorio, era di ostacolo perché proprio la "famiglia" di Stefano Bontate aveva in Roma una propria decina e, quindi, era in grado di organizzare ed eseguire il delitto.

Né può ritenersi che occorresse gente del posto che conoscesse il territorio, perché il capo decina, anche se aveva perso autorità, sicuramente aveva ancora contatti con la malavita romana per reperire manovalanza che spiacesse Carmine Pecorelli e supportasse gli assassini venuti dalla Sicilia.

La conseguenza della mancanza di prova di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò è, per i primi giudici, che a carico di costui non vi sono elementi che indichino un suo ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Né indizio contrario può ricavarsi dal fatto, riferito dal solo Salvatore Cangemi, che Giuseppe Calò sapeva che a commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli era stata la "decina Romana" di Stefano Bontate, perché questa circostanza va in senso contrario ad un'affermazione di colpevolezza per Giuseppe Calò.

Ed invero, la semplice conoscenza degli esecutori materiali dell'omicidio, peraltro in forma impersonale, non è indice rivelatore di una sua partecipazione all'omicidio, ma anzi ha valenza probatoria contraria, perché attribuisce la responsabilità al rappresentante della famiglia di cui la "decina" fa parte, essendo impensabile per gli appartenenti a "Cosa Nostra" che il "capo decina" o qualche "soldato" commetta un delitto così importante senza l'ordine, o quantomeno l'assenso, del rappresentante della famiglia.

Ora, poiché rappresentante della famiglia era Stefano Bontate, deve escludersi, conclude la corte di prime cure, una partecipazione di Giuseppe Calò che a quella famiglia era estraneo e con essa non aveva rapporti idilliaci.

RAPPORTI BONTATE/ABBRUCIATI

Esclusa l'esistenza di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, la corte di primo grado ha preso in esame un'altra eventualità e, cioè, che, all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli, Danilo Abbruciati fosse in rapporti con altri esponenti di "Cosa Nostra" da cui avrebbe avuto la richiesta di organizzare il delitto.

Ma, la stessa corte ha ritenuto che, anche sotto questo profilo, la circostanza è carente sul piano probatorio, perché i primi contatti tra Danilo Abbruciati e Stefano Bontate sono documentati dalle dichiarazioni di Fabiola Moretti e risalgono alla primavera-estate dell'anno 1980, allorché, nella sua qualità di esperta di eroina, aveva accompagnato in Sicilia, per acquistarne una partita, Danilo Abbruciati, il quale, in quell'occasione, si era incontrato con Stefano Bontate in una sua casa. L'esattezza di quanto affermato dalla donna trova riscontro nelle dichiarazioni di Maurizio Abbatino, il quale fa riferimento a forniture di eroina da parte di Stefano Bontate, durate poco più di un anno e poiché Stefano Bontate è stato ucciso nella Pasqua del 1981, la data di inizio dei rapporti tra Stefano Bontate e Danilo Abbruciati si colloca in un periodo sicuramente successivo al 20/3/1979, giorno dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Per completezza, evidenziano i primi giudici che non risulta che Angelo Cosentino, che di Bontate era "capo decina" a Roma, abbia mai conosciuto Danilo Abbruciati, sicché è da escludere che un rapporto tra Danilo Abbruciati e Stefano Bontate possa essere sorto per tale tramite.

Un'ultima considerazione fatta dai giudici di primo grado, riguarda la conoscenza tra Danilo Abbruciati e persone vicine a Stefano Bontate che avrebbero potuto fare da tramite tra i due: il riferimento è ad "Angiolino il biondo", indicato peraltro come uno degli esecutori materiali del delitto.

Si è già detto dell'individuazione di Angiolino il biondo con Michelangelo La Barbera. Costui al tempo dell'omicidio di Carmine Pecorelli faceva parte della "famiglia di Passo di Rigano", il cui rappresentante, Salvatore Inzerillo, era molto vicino a Stefano Bontate e con lui è stato falcidiato nella lotta per la supremazia durante la c.d. "2° guerra di

mafia”.

Di una conoscenza tra Michelangelo La Barbera e Danilo Abbruciati e, in genere, con il gruppo dei testaccini, hanno parlato Fabiola Moretti e ancor più Antonio Mancini.

È stato, quindi, verificato se i rapporti tra Stefano Bontate e Danilo Abbruciati, prima dell’omicidio di Carmine Pecorelli, possano essere passati attraverso Michelangelo La Barbera, nella convinzione che la circostanza assume un particolare rilievo, perché in questo modo troverebbe una logica spiegazione l’inclusione di Michelangelo La Barbera tra gli esecutori materiali del delitto, pur non facendo parte della “decina romana di Stefano Bontate”.

La corte di primo grado ha ritenuto che le risultanze probatorie non consentissero una tale affermazione.

Ed invero, la presenza a Roma di Michelangelo La Barbera è successiva a tale data, perché non risulta che lo stesso sia mai stato arrestato prima del 22/03/1994, per cui deve escludersi che egli abbia potuto conoscere in carcere Danilo Abbruciati. Conseguente, per gli stessi motivi che hanno portato all’affermazione della mancanza di prove di un rapporto di Danilo Abbruciati con Giuseppe Calò e Stefano Bontate, che una loro conoscenza può essere avvenuta solo dopo la scarcerazione di Danilo Abbruciati, nel luglio 1979.

Né, continuano i primi giudici, a diverse conclusioni si perviene sulla base delle affermazioni di Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Le prime, per la loro genericità, non permettono di collocare nel tempo il momento in cui Danilo Abbruciati e Michelangelo La Barbera si sarebbero conosciuti, ma ragione vuole che la conoscenza sia intervenuta dopo che Danilo Abbruciati ha iniziato a trafficare in eroina con i siciliani di “Cosa Nostra”; le seconde permettono di localizzare la presenza a Roma di Michelangelo La Barbera, da lui incontrato insieme a Danilo Abbruciati e/o a Enrico De Pedis, in quei brevi periodi di libertà da lui goduta, approfittando dei permessi di uscita dalla casa di lavoro di Soriano del Cimino, che sono tutti databili dopo l’omicidio di Carmine Pecorelli.

Solo Francesco Scrima parla di una presenza a Roma di Michelangelo La Barbera nell'agosto dell'anno 1978, quando, durante il suo viaggio di nozze, era stato invitato al ristorante Cecilia Metella, frequentato da Giuseppe Calò, da Angelo Cosentino e da altri della stessa risma, dove aveva trovato, anche se non ne era sicuro, oltre a Stefano Bontate, Giuseppe Calò e Salvatore Inzerillo, anche Michelangelo La Barbera.

Ad avviso dei giudici di prime cure la circostanza, oltre a non essere sicura, non è significativa perché si trattava di un incontro tra rappresentanti di "Famiglie" e la presenza di Michelangelo La Barbera era ampiamente giustificabile per la sua appartenenza alla famiglia di cui era rappresentante Salvatore Inzerillo e per la sua qualità di "uomo d'onore fidato" (salvo, poi, a tradire il suo capo e a transitare nelle file dei corleonesi durante la seconda guerra di mafia), con evidenti funzioni di guardaspalle.

Del resto, che la circostanza non sia probante emerge dalla stessa deposizione di Francesco Scrima, il quale non è a conoscenza di rapporti tra Michelangelo La Barbera e appartenenti alla banda della Magliana.

LA DIVISIONE DELLE CAUSALI

La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Danilo Abbruciati, da un lato, Giuseppe Calò e Stefano Bontate, dall'altro, al momento della perpetrazione dell'omicidio di Carmine Pecorelli, ha come conseguenza la non percorribilità della tesi di un concorso dei due sodalizi criminosi nella commissione dell'omicidio, per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che indica una pista facente capo ai mandanti principali ed intermedi, e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminoso nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Rileva, tuttavia, la corte di prime cure che degli elementi probatori in atti occorre dare conto per verificare se essi, non idonei a supportare l'originaria tesi, permettano ugualmente di pervenire ad un risultato utile per scoprire gli assassini, siano essi mandanti o esecutori materiali.

LA CAUSALE MAFIOSA

I giudici di primo grado esaminano, anzitutto, gli elementi probatori relativi al versante che porta a “Cosa Nostra”.

L’analisi è partita dall’esame delle fonti di prova.

Un primo dato è emerso: “Cosa Nostra” non era a conoscenza della partecipazione di suoi affiliati all’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

Ed invero, tra gli imputati di procedimento connesso per fatti di mafia, che hanno reso dichiarazioni in questo processo, o le cui dichiarazioni sono state acquisite perché rese in altro dibattimento, nessuno sa che l’omicidio è stato deciso dall’organo dirigenziale di “Cosa Nostra”.

Di tale omicidio parlano solo Tommaso Buscetta e Salvatore Cangemi, della cui valenza probatoria sul punto si è già detto; egli appare, peraltro, poco credibile, atteso che Michelangelo La Barbera, indicato come uno degli esecutori materiali dell’omicidio, non ha mai fatto parte della “decina romana” di Stefano Bontate.

La mancanza di notizie riguardante l’omicidio di Carmine Pecorelli all’interno del circuito di “Cosa Nostra”, può avere, a giudizio della corte di primo grado, due spiegazioni:

1. L’omicidio non è stato deciso da “Cosa Nostra”, ma personalmente da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, per cui la decisione di eliminare lo scomodo giornalista non è mai stata portata all’attenzione dei componenti la commissione.

Questa spiegazione, essendo pacifico che “una delle regole di “Cosa Nostra”” imponeva che l’uccisione, per l’importanza della vittima e per le ripercussioni che tale evento poteva avere sugli interessi di “Cosa Nostra”, fosse autorizzata dalla commissione, è plausibile e trova la sua giustificazione nel fatto che l’omicidio non interessava la Sicilia, dove “Cosa Nostra” aveva i suoi interessi specifici, e nel fatto che una simile richiesta comportava per Stefano Bontate, la cui posizione all’interno della commissione si era indebolita per l’espulsione di Gaetano Badalamenti,

ammettere una frequentazione con Gaetano Badalamenti e, per ciò stesso, la violazione di un'altra delle "regole di "Cosa Nostra"", con la conseguente inevitabile punizione, ovvero dare spiegazioni sulle sue amicizie politiche, non messe a disposizione di tutta l'organizzazione.

2. L'estraneità di "Cosa Nostra" nella commissione dell'omicidio.

In questo secondo caso può ipotizzarsi:

❖ Tommaso Buscetta ha inventato di sana pianta il contenuto del colloquio avuto con Gaetano Badalamenti in Brasile, in occasione dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e di avere appreso da Stefano Bontate della sua partecipazione all'omicidio di Carmine Pecorelli.

❖ Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate hanno raccontato una cosa non vera.

A parere dei primi giudici mentre le notizie apprese da Stefano Bontate, per la loro genericità, possono avere solo il valore di labile conferma delle notizie riferite da Gaetano Badalamenti, quelle apprese da Badalamenti riguardano essenzialmente gli incontri che Tommaso Buscetta ha affermato di avere avuto con quest'ultimo in Brasile, nella seconda metà dell'anno 1982 e nella prima metà dell'anno 1983, durante i quali Gaetano Badalamenti avrebbe fatto due ammissioni: la prima di avere incontrato, insieme a uno dei cugini Salvo e Filippo Rimi, Giulio Andreotti per il suo interessamento in ordine ad una vicenda riguardante un processo a carico di Filippo Rimi e l'assunzione di responsabilità, sua e di Stefano Bontate, per l'omicidio di Carmine Pecorelli; omicidio che sarebbe stato commesso, su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, a causa dell'attività giornalistica di Carmine Pecorelli, contraria agli interessi di Giulio Andreotti.

Delitto commesso per fare un favore personale ai predetti cugini.

I due punti sono strettamente collegati perché, come ha riferito Tommaso Buscetta, è regola di "Cosa Nostra" che un delitto di tal genere non viene commesso se non si chiede il motivo dell'omicidio e se non si avvisa il richiedente. Di qui, per deduzione logica, la duplice funzione dell'incontro.

Il primo punto, a giudizio della corte di primo grado, è verificare se effettivamente Tommaso Buscetta abbia avuto incontri con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti nei periodi in cui ha dichiarato di avere appreso le notizie sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

Ora, se è provato, se non addirittura pacifico, che nel periodo giugno 1980/ gennaio 1981 Tommaso Buscetta è stato nascosto a Palermo durante la sua latitanza e che in tale periodo ha avuto frequenti incontri con Stefano Bontate, occorre verificare se Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti si siano incontrati in Brasile, dove Tommaso Buscetta si era rifugiato dall'inizio dell'anno 1981 avendo sposato, o convivendo, con una brasiliana, nel periodo da lui riferito.

La prova, a giudizio della corte di primo grado, è piena.

Essa è riconosciuta dallo stesso Gaetano Badalamenti, nell'interrogatorio reso negli Stati Uniti d'America a seguito di rogatoria internazionale del 20/6/1994 in cui ha ammesso gli incontri con Tommaso Buscetta in Brasile, verso l'anno 1982 nelle occasioni di cui gli era stata data notizia durante il processo Pizza Connection e precisamente: la prima volta a Rio de Janeiro, forse nel giugno 1982, (come dice lui –Buscetta-); la seconda volta, nel settembre 1982, l'aveva incontrato in un albergo di Belem (sempre come dice lui –Buscetta-); la terza volta - sempre a suo dire - era andato a fargli visita in una sua campagna nei pressi di Rio de Janeiro dopo l'uccisione del fratello e dei nipoti.

La circostanza è confermata dal teste Sansone Fabrizio, il quale ha conosciuto in Brasile sia Tommaso Buscetta sia Gaetano Badalamenti.

Gli incontri sono stati numerosi (lo stesso Gaetano Badalamenti ricorda almeno tre periodi diversi in cui ha incontrato Tommaso Buscetta), si sono protratti anche per giorni, se è vero che i due sono andati a caccia insieme, come testimoniato dalla fotografia polaroid acquisita agli atti, insieme hanno visitato delle aziende da acquistare (come emerge dall'interrogatorio di Gaetano Badalamenti) e hanno viaggiato in città diverse.

Il secondo punto riguarda il contenuto di tali colloqui.

Ora, se il contenuto dei colloqui avuti con Stefano Bontate è, per quanto ritengono i primi giudici, talmente generico, essendosi limitato ad una semplice assunzione di responsabilità nell'ordinare l'omicidio senza fornire indicazioni sulle modalità del colloquio, sull'occasione che ha generato la confidenza e, soprattutto, sul motivo per cui Stefano Bontate aveva sentito la necessità di informare Tommaso Buscetta di un fatto grave non riguardante "Cosa Nostra", da non permettere alcun controllo su tale circostanza, quello dei colloqui avuti con Gaetano Badalamenti permette qualche spunto.

Ed invero, Tommaso Buscetta ha affermato con sicurezza che in una di quelle occasioni apprese dalla stessa voce di Gaetano Badalamenti che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato opera di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, i quali avevano agito su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, perché Carmine Pecorelli era diventato pericoloso per la carriera politica di Giulio Andreotti a causa di quello che egli poteva pubblicare.

Ha anche ricordato il tempo e il luogo in cui tale colloquio è avvenuto, l'occasione della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, da cui era scaturita la confidenza, e ha riferito il particolare dell'equivoco in cui era caduto, avendo capito che Gaetano Badalamenti si riferiva a tale Pecorella e non al giornalista Carmine Pecorelli.

Di tali particolari sono risultati provati sia il tempo sia il luogo dell'incontro, nonché l'occasione della confidenza sulla base delle dichiarazioni rese da Fabrizio Sansone.

E' risultato provato anche l'omicidio per scomparsa (c.d. lupara bianca) del giovane Stefano Pecorella (quello scambiato da Tommaso Buscetta per Carmine Pecorelli).

Del contenuto del colloquio non è possibile, al contrario, avere conferme esterne perché nessuno ha assistito ad esso.

Si è contestata aspramente l'attendibilità intrinseca di Tommaso Buscetta, ma essa, a parere della corte di prima istanza non è inficiata dalle critiche.

E' ben vero che Tommaso Buscetta nel racconto di questi incontri è apparso talvolta generico, talvolta titubante, talvolta impreciso e talvolta

anche contraddittorio, ma ritiene la corte che la genericità, la titubanza, l'imprecisione e la contraddizione, che si ravvisano in certe sue affermazioni, appaiono il frutto di uno sforzo che egli ha fatto per rendere chiaro, a persone non a conoscenza del linguaggio e del comportamento degli uomini di "Cosa Nostra", quello che realmente è stato detto in quei colloqui, a spiegazione dei comportamenti di associati a "Cosa Nostra".

Del resto, che l'eliminazione fisica degli avversari sia un sistema usuale in "Cosa Nostra" risulta anche dalla deposizione di Giovanni Brusca, il quale indica lo stesso metodo per risolvere i problemi quando qualcuno intralcia la strada a persone amiche o vicine a "Cosa Nostra".

E' stata contestata, fra l'altro, l'attendibilità delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, in ordine all'incontro tra Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, e "all'interessamento" di Andreotti per il processo a carico di Rimi, come riferito da Gaetano Badalamenti. L'attendibilità delle dichiarazioni è stata oggetto di contestazione sotto vari profili: la data in cui si sarebbe verificato l'incontro, le persone nei cui confronti si sarebbe ottenuto "l'aggiustamento del processo" e il motivo per cui vi sarebbe stato l'incontro.

A parere della corte di primo grado il problema presenta due aspetti: il primo riguarda l'effettività dell'incontro, il secondo "l'interessamento di Giulio Andreotti".

Sul primo punto si osserva che davanti alla corte d'assise di Perugia Tommaso Buscetta non ha mostrato alcuna incertezza. L'incontro, secondo quello che Gaetano Badalamenti gli ha riferito, è avvenuto nell'anno 1979, perché egli doveva ringraziare Giulio Andreotti per essersi adoperato per il processo che si era celebrato a carico di Filippo Rimi, cognato di Gaetano Badalamenti, essendo questi accusato della morte di certo Stefano Lupo Leale.

E' stato detto che non è possibile un interessamento in cassazione nell'anno 1979, perché la cassazione aveva deciso nell'anno 1971 e non è concepibile un interessamento per "aggiustare il processo" nell'anno 1979, perché in cassazione il processo era stato ormai definito. Parimenti non

poteva esserci ringraziamento per entrambi gli imputati (Rimi Vincenzo e Rimi Filippo), perché Rimi Vincenzo era ormai morto da alcuni anni.

Ritiene la corte di primo grado che le piccole contraddizioni, quando esistenti perché a volta sono solo apparenti, non intaccano il quadro complessivo delle dichiarazioni.

Quanto al riferimento fatto alla cassazione il teste ha spiegato esaurientemente i motivi della sua indicazione(nel '79 si celebrò davanti alla corte d'appello di Roma il processo di rinvio, a seguito di annullamento della cassazione della sentenza della corte d'assise d'appello di Perugia e Buscetta, sapendo che il processo si era celebrato a Roma, pensò che si fosse trattato del giudizio di cassazione); la sua spiegazione è ritenuta dai primi giudici plausibile e convincente, perché frutto di una conoscenza non piena dei meccanismi giudiziari.

Per quel che riguarda il riferimento a Vincenzo Rimi, osserva la corte di primo grado che in una prima dichiarazione Buscetta aveva fatto riferimento al solo Filippo Rimi.

Quanto al secondo aspetto, emerge da plurime dichiarazioni di coimputati in procedimento collegato(Antonino Calderone, Salvatore Cangemi, Francesco Marino Mannoia),che sia Vincenzo Rimi, che i massimi esponenti di "Cosa Nostra" si sono adoperati per risolvere la posizione processuale di Vincenzo e Filippo Rimi e, tra questi, si è distinto soprattutto Gaetano Badalamenti che con Filippo Rimi era anche imparentato.

Ciò, ovviamente, quantomeno a livello ufficiale, fino alla sua espulsione da "Cosa Nostra" che, va ricordato, è dell'anno 1978.

Vale, sul punto, ricordare quello che ha riferito lo stesso Tommaso Buscetta in ordine al c.d. "Golpe Borghese" a cui era stata richiesta l'adesione di "Cosa Nostra" e che prevedeva la liberazione dei mafiosi detenuti, in particolare di Vincenzo e Filippo Rimi, tanto che era stata indetta una riunione con lo stesso Gaetano Badalamenti, il quale era il più interessato alla liberazione dei suoi congiunti, o ancora la testimonianza di Antonino Calderone, il quale riferisce di un piano per fare evadere i Rimi.

La conferma più importante dell'interessamento di "Cosa Nostra" per la posizione di Filippo Rimi deriva, però, dalle affermazioni di Giovanni Brusca, il quale riferisce di avere appreso dallo stesso Nino Salvo di un intervento riuscito presso Giulio Andreotti per la sistemazione del processo a carico di Rimi e di aver avuto conferma di ciò sia da suo padre Bernardo Brusca che da Salvatore Riina, ai quali aveva immediatamente chiesto conferma della notizia riferitagli da Nino Salvo.

A conclusione sul punto, richiamando le considerazioni fatte allorché si è affrontato il tema dell'attendibilità in generale dei coimputati in procedimento collegato probatoriamente, i primi giudici osservano che non si comprende il motivo per cui Tommaso Buscetta, in assenza di motivi di rancore o di odio, dovesse riferire fatti e circostanze inventate, rischiando un processo per calunnia.

Alla luce delle considerazioni fatte, la corte ritiene che effettivamente quello che Tommaso Buscetta ha riferito è stato da lui appreso nelle circostanze riferite.

Del resto, è sintomatico, sottolinea ancora la corte di primo grado, che lo stesso Gaetano Badalamenti, nel suo interrogatorio reso in rogatoria negli Stati Uniti d'America, nel riferire della sincerità di Tommaso Buscetta, abbia affermato che questi non sempre dice la verità, salvo poi a confermare tutte le circostanze da costui riferite, ad eccezione di quelle relative all'omicidio di Carmine Pecorelli e dei suoi rapporti con Giulio Andreotti. Si tratta, all'evidenza, di un messaggio "mafioso" con cui Gaetano Badalamenti invitava Tommaso Buscetta a rivedere le dichiarazioni sulla sua posizione per non comprometterlo ulteriormente. La prova di ciò si ha nel non mai chiarito episodio in cui il difensore americano di Gaetano Badalamenti ha chiesto un colloquio a Tommaso Buscetta in ordine alla sua posizione giudiziaria negli Stati Uniti d'America.

Alla dichiarazione di attendibilità di Tommaso Buscetta non consegue, a parere della corte di primo grado, che le circostanze siano vere, dovendo l'analisi spostarsi sulla sincerità di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Al riguardo manca ogni elemento per poter ritenere che Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti abbiano detto il vero; anzi, vi sono elementi, sempre a parere dei primi giudici, che fanno ritenere che i predetti non sempre erano sinceri, per cui le loro affermazioni, riportate “de relato” da Tommaso Buscetta, non possono assurgere, in mancanza di altri elementi probatori, alla dignità di prova.

Ed invero, sulla mancanza di sincerità di Gaetano Badalamenti vi sono episodi emblematici, riferiti dallo stesso Tommaso Buscetta, alcuni dei quali sono confermati da Fabrizio Sansone, da cui si evince che, per fini personali, egli ha taciuto circostanze importanti per la vita di Tommaso Buscetta, se non addirittura ha riferito fatti falsi.

In merito la corte di primo grado si sofferma su quattro episodi riferiti dallo stesso Tommaso Buscetta.

Il primo episodio è relativo alla reiterata falsa comunicazione, da parte di Gaetano Badalamenti, dell'espulsione, dalla famiglia mafiosa di appartenenza di Tommaso Buscetta, ad opera del rappresentante Giuseppe Calò; comunicazione non vera tanto che Tommaso Buscetta dopo la sua evasione dal carcere di Torino nel giugno 1980, è stato ospite di Giuseppe Calò a Roma, come ammesso dallo stesso Calò.

Il secondo episodio è relativo all'arresto in Spagna di Gaetano Badalamenti per traffico di droga, benché egli avesse sempre negato di trafficare in stupefacenti.

Il terzo episodio riguarda i contatti che Gaetano Badalamenti ha continuato ad avere con esponenti di “Cosa Nostra”, facenti parte della fazione avversa con cui continuava a fare ancora affari illeciti, soprattutto traffico di stupefacenti.

Sul punto vi è la testimonianza di Fabrizio Sansone, il quale descrive la delusione e la rabbia di Tommaso Buscetta nell'apprendere i nomi dei coimputati di Gaetano Badalamenti per traffico di stupefacenti, al momento del suo arresto in Spagna.

Il quarto episodio riguarda i motivi per cui nel Natale del 1982 Gaetano Badalamenti è tornato in Sicilia.

Egli ha taciuto a Tommaso Buscetta le vere ragioni del suo viaggio in Sicilia: l'intenzione di uccidere "Scarpuzza o Scarpuzzedda" Greco. Progetto fallito, le cui nefaste conseguenze si sono abbattute sulla famiglia di Tommaso Buscetta, reo di avere avuto contatti con Gaetano Badalamenti in Brasile e ritenuto partecipe del progetto di omicidio, proprio perché Gaetano Badalamenti aveva proplatato in terra siciliana i suoi incontri con Tommaso Buscetta.

Quanto alla sincerità di Stefano Bontate, ricordano i primi giudici che egli non ha mai riferito a Tommaso Buscetta dei suoi traffici di droga benché fosse, all'epoca, il più grosso trafficante di stupefacenti della Sicilia.

La circostanza emerge pienamente dall'esame di numerosi imputati in procedimento collegato, sentiti nel corso del dibattimento.

Con ciò va sfatata, ribadiscono gli stessi giudici, una delle ferree leggi non scritte che, secondo gli affiliati a "Cosa Nostra", che hanno deciso di collaborare con la giustizia, regola la vita del sodalizio criminoso: l'obbligo, tra "uomini d'onore", di dire sempre la verità.

E' una regola che, se applicata, non avrebbe scatenato quelle faide sanguinose che hanno funestato la terra siciliana.

La verità è che all'interno di "Cosa Nostra", come all'interno di qualsiasi organismo delinquenziale, vi sono e vi saranno sempre tradimenti per la tutela dei propri interessi, per la conquista del potere e per l'affermazione della propria supremazia e, se per il raggiungimento di tali obiettivi, è necessario passare sui cadaveri di amici e conoscenti, "l'uomo d'onore" mente e tradisce con la massima facilità(così Angelo Siino).

Valgono per tutti due esempi emersi nel corso del dibattimento(Sangiorgi "vende" lo zio Ignazio Salvo, Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera tradiscono Salvatore Inzerillo, che è il loro capo)

E', quindi, tenendo presenti i comportamenti concreti degli "uomini d'onore", e non in astratto, che va valutata la loro sincerità.

Ma, a ritenere che occorre valutare con attenzione le confidenze fatte da Stefano Bontate in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, vi sono, per la corte di primo grado, altre considerazioni di ordine logico che mal si

conciliano con altri comportamenti e altre regole di “Cosa Nostra”, che, sebbene allegramente violate, tuttavia costituiscono delle regole di vita di quell’associazione.

La prima, a cui si è fatto prima cenno, è la mancanza di notizie sull’omicidio all’interno di “Cosa Nostra”.

Alla stregua delle deposizioni assunte in questo processo è emerso che Stefano Bontate non era una persona taciturna, tanto che erano a conoscenza di fatti e circostanze della sua attività, anche delinquenziale, non solo “uomini d’onore”, ma anche persone esterne, ancorché vicine, all’organizzazione. Ciononostante, nessuno ha mai saputo nulla dell’omicidio di Carmine Pecorelli; non l’amico di caccia e di sport Angelo Siino, non il fido Francesco Marino Mannoia che di Stefano Bontate hanno raccolto confidenze significative.

L’omicidio non è conosciuto neppure dai capi dell’opposta fazione, benché di quel gruppo faccia parte a pieno titolo quel Michelangelo La Barbera che è indicato come uno degli esecutori materiali del delitto. Appare strano, commentano i giudici di prime cure, che a costui non sia stato chiesto conto della circostanza, dopo il clamore suscitato dalla sua incriminazione insieme a quella di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, per l’importanza che un simile fatto poteva avere per la vita di “Cosa Nostra”; altrettanto strano appare che i coimputati di procedimento collegato, che hanno iniziato la collaborazione dopo l’inizio di questo processo e hanno avuto un ruolo importante nei rapporti con i capi della fazione dei “Corleonesi”, Salvatore Riina e Bernardo Brusca, nulla hanno saputo riferire su un intervento, anche a titolo personale, di Stefano Bontate nell’omicidio di Carmine Pecorelli.

Si osserva, poi, dai medesimi giudici, che Tommaso Buscetta non ha saputo indicare il tempo esatto in cui la confidenza gli è stata fatta né l’occasione che ha generato la confidenza né, infine, il motivo per cui essa è stata fatta.

Ciò rende arduo comprendere perché Stefano Bontate è venuto meno all’altra regola di “Cosa Nostra”, secondo la quale, una volta commesso un

delitto, non se ne parlava più a meno, che non se ne presentasse l'occasione in relazione ad altre attività e ad altri discorsi.

Questi elementi sono, sempre a parere dei primi giudici, segni indicativi della non attendibilità delle confidenze fatte sull'omicidio di Carmine Pecorelli da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Esse, peraltro, trovano plausibile spiegazione nella molla che spingeva costoro ad agire in un certo modo, in quel particolare momento storico.

Gaetano Badalamenti, persona sicuramente intelligente, al momento in cui fa le sue confidenze, è formalmente fuori da "Cosa Nostra", per esserne stato espulso alcuni anni prima, ma ritiene, insieme ai suoi amici più fidati, la sua espulsione ingiusta e continua a tessere le sua trame per rientrare in seno all'organizzazione e riprendere il posto di comando che ritiene adeguato alla sua persona, avendo di sé un'alta opinione. In tale senso si spiegano le frasi di elogio che egli afferma di avere avuto da Giulio Andreotti e quelle riferite nel suo interrogatorio, in sede di rogatoria internazionale, durante il soggiorno obbligato a Sassuolo.

Del resto, che questo fosse lo scopo della vita di Gaetano Badalamenti si evince anche dal motivo per cui egli si era recato in Brasile: voleva che Tommaso Buscetta, che per motivi familiari si era allontanato dall'Italia, anche se formalmente faceva parte della famiglia di Porta Nuova capeggiata da Giuseppe Calò facente parte dei "corleonesi", rientrasse in Italia per cercare una soluzione di compromesso con la fazione avversa, dopo l'uccisione di Stefano Bontate e dei suoi amici.

E' nel desiderio di convincere Tommaso Buscetta per continuare a lottare e vincere il duello mortale con l'avversa fazione che, a parere della corte di primo grado, sta la ragione delle confidenze riferite a Tommaso Buscetta.

Con esse, ha fornito informazioni che davano di sé un'immagine forte vantando rapporti con altissime personalità dello Stato, come Giulio Andreotti, a cui poteva rivolgersi per avergli fatto un grandissimo favore eliminando una persona che poteva nuocergli politicamente ed aspettandosi da questa favori.

Analogo discorso va fatto, sempre a parere dei primi giudici, per Stefano Bontate che nell'anno 1980 ha in corso lo strisciante conflitto con Salvatore Riina che esploderà alcuni mesi dopo con la sua eliminazione.

Anch'egli ha bisogno di alleati e non a caso tra gli argomenti di conversazione con Tommaso Buscetta vi erano essenzialmente i progetti di eliminazione di Salvatore Riina e dei suoi alleati.

Identica, quindi, la molla, identico il comportamento.

La conclusione della corte di primo grado, sul punto, è che le confidenze fatte da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sono idonee a supportare la tesi di un coinvolgimento di costoro nell'omicidio; convinzione che diventa ancora più salda nel momento in cui l'accusa prospetta che, ad eseguire materialmente il delitto, sia stato Michelangelo La Barbera che nulla aveva a che fare con "la famiglia di Stefano Bontate" o con Gaetano Badalamenti.

Egli, infatti, all'epoca dei fatti era "soldato della famiglia facente capo a Salvatore Inzerillo per cui, per l'ulteriore legge di "Cosa Nostra", poteva prendere ordini, per fatti di mafia, solo dal suo rappresentante o dalla "commissione".

Né vale affermare, osservano i primi giudici, che non si trattava di delitto di mafia e che in ogni caso i rapporti tra Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo erano tali per cui il primo poteva mettere a disposizione del secondo i suoi uomini per l'esecuzione del delitto.

L'osservazione cade nel momento in cui di tale ipotesi non vi sono riscontri probatori.

Perché l'ipotesi fosse riscontrata, sarebbe stato necessario che fosse stato provato un ruolo di Salvatore Inzerillo nell'intera vicenda, ma le prove in tal senso non solo mancano, ma neppure Tommaso Buscetta ha mai sentito che Salvatore Inzerillo fosse coinvolto, a qualsiasi titolo, nel delitto e non vi sarebbe stata ragione che Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate non facessero riferimento ad un ruolo di Salvatore Inzerillo nell'intera vicenda, se egli ne avesse avuto uno.

Gli unici elementi che sono emersi dal processo su Salvatore Inzerillo sono i profondi rapporti di amicizia che lo legavano a Stefano Bontate e l'appartenenza di entrambi alla stessa fazione di "Cosa Nostra", all'interno della commissione.

Conclusivamente la corte di prime cure stima che, alla luce delle considerazioni fatte, deve ritenersi non provato un coinvolgimento nell'omicidio di Carmine Pecorelli, di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, per carenza di riscontri sul piano probatorio.

L'ipotesi è, poi, contraddetta, soggiunge la medesima corte, da elementi oggettivi che portano ad altri ambienti criminali e precisamente alla banda della Magliana i cui esponenti, a giudizio della corte, non erano all'epoca, in rapporti con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

LA CAUSALE BANDA DELLA MAGLIANA

Per l'esclusione della riferibilità, a causa della mancanza di elementi probatori di riscontro, dell'omicidio a Stefano Bontate e a Gaetano Badalamenti e per la contemporanea presenza di elementi che riconducono l'uccisione di Carmine Pecorelli nell'ambito della banda della Magliana, la corte di prima istanza ha poi verificato se tale strada permetta di arrivare a risultati positivi per la individuazione degli assassini.

Anche per questa indagine si è reso necessario partire dagli elementi probatori acquisiti al dibattimento.

Si è più compiutamente già detto, nel quadro generale delineato, che sono stati accertati due elementi rilevanti per l'individuazione delle persone che hanno avuto un ruolo nell'omicidio: il borsello abbandonato su un taxi, da mettere in relazione con la figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli, in rapporti con Franco Giuseppucci, Danilo Abbruciati e con altri elementi della banda della Magliana, e il rinvenimento, nello scantinato del ministero della sanità, a disposizione della banda della Magliana, di proiettili Gevelot della stessa partita di quelli con cui è stato ucciso Carmine Pecorelli, perché entrambi portano allo stesso ambiente.

Dello stesso ambiente hanno fatto parte gli imputati di procedimento collegato Antonio Mancini, Vittorio Carnovale, Fabiola Moretti, Maurizio Abbatino, Claudio Sicilia, i quali hanno reso sul punto dichiarazioni.

Altre persone di estrazione diversa dall'ambiente della banda della Magliana, che hanno reso dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli, sono Guelfo Osmani, Raffaele Cutolo, nonché Chiara Zossolo, Osvaldo Lai, Luciano Dal Bello e Cristina Cirilli, tutti gravitanti, anche se a vario titolo, intorno ad Antonio Giuseppe Chichiarelli.

A giudizio della corte di primo grado Raffaele Cutolo è scarsamente attendibile, perché ha “sapientemente” distribuito scampoli di verità con scampoli di menzogne e, quando gli veniva fatto presente che le sue dichiarazioni erano in contrasto con elementi oggettivi, si è trincerato dietro i vuoti di memoria che lo affliggono dopo moltissimi anni di carcere in isolamento.

Per questo motivo i primi giudici hanno deciso che ogni singola dichiarazione resa da Raffaele Cutolo può essere ritenuta vera, anche se la persona che le rende è testimone e non persona imputata in procedimento connesso o collegato, solo se essa trova conferma in altri elementi probatori.

È per lo stesso motivo che la corte ritiene che dalla deposizione di Raffaele Cutolo non sia possibile trarre elementi utili per l'individuazione degli autori del delitto, al di là di un generico riferimento alla conoscenza del delitto da parte di Franco Giuseppucci nei giorni immediatamente successivi all'omicidio(di un incontro Giuseppucci – Cutolo parla anche Mancini) e alla sua riferibilità alla banda della Magliana o, meglio, al gruppo facente capo allo stesso Franco Giuseppucci.

Parimenti di nessun rilievo sono, sempre a parere dei primi giudici, le dichiarazioni rese da Guelfo Osmani.

Questi, nel riferire quello che ha appreso sull'omicidio, fornisce una serie di informazioni non vere.

Riferisce, contrariamente al vero, che l'omicidio è stato organizzato, se non proprio eseguito materialmente, da Enrico De Pedis quando è pacifico che al momento dell'uccisione di Carmine Pecorelli Enrico De Pedis era

detenuto da alcuni anni; ha ancora affermato di avere appreso le notizie da Tony Mattei in un primo momento negli anni successivi al 1981 e in un secondo momento dopo la morte di Enrico De Pedis, avvenuta il 2/2/1990; ha ancora affermato di non sapere, al momento in cui per la prima volta ha reso delle dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli, che Tony Mattei era morto, mentre in realtà conosceva la circostanza.

Né la sua credibilità deriva dalle inesatte informazioni che gli avrebbe dato Tony Mattei.

Questi, persona della delinquenza romana legata alla banda della Magliana (di lui parlano Antonio Mancini e Fabiola Moretti in relazione a due e distinti ambiti criminali) e, in particolare, a Danilo Abbruciati con il quale nei primi anni settanta commetteva rapine, non poteva riferire quello che ha detto Guelfo Osmani, perché non è vero che dopo l'omicidio di Carmine Pecorelli egli è stato detenuto insieme a Tony Mattei nel carcere di Rebibbia, a Roma.

Infatti, gli accertamenti della polizia giudiziaria e la testimonianza dell'agente di custodia, Leonardo Chimenti, hanno permesso di accertare che a Rebibbia N.C., per il periodo che interessa, Guelfo Osmani non è stato detenuto insieme a Tony Mattei e che l'unico periodo di detenzione comune era anteriore all'omicidio di Carmine Pecorelli, essendo riferibile al 15/11/77- 18/10/1978.

Ricordano, poi, i giudici di prime cure che Chiara Zossolo ha parlato con Antonio Giuseppe Chichiarelli dell'omicidio di Carmine Pecorelli in due distinte occasioni.

La prima, già menzionata, subito dopo l'uccisione del giornalista allorché, l'uomo, turbato, aveva esclamato che Carmine Pecorelli non meritava di essere ucciso.

La seconda, avvenuta dopo la rapina alla Brink's Securmatik, in cui Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe fatto un riferimento a Claudio Vitalone e Giulio Andreotti come persone implicate nell'omicidio di Carmine Pecorelli e avrebbe identificato le persone che avevano

commissionato il delitto, a cui aveva genericamente fatto riferimento la prima volta in cui aveva parlato dell'omicidio con i due attuali imputati.

La corte di primo grado dubita che possa ritenersi provato tutto quello che la donna ha riferito in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, per un duplice ordine di motivi.

Il primo attiene alla credibilità della teste ed il secondo alla credibilità di Antonio Giuseppe Chichiarelli.

La corte citata osserva, sul primo punto, che Chiara Zossolo più di una volta è stata reticente. L'osservazione è fatta non solo con riguardo alle dichiarazioni rese in ordine a fatti che effettivamente potevano aggravare la sua posizione nell'ambito del processo per la rapina alla Brink's Securmatik, ma anche su fatti estranei, come l'omicidio di Carmine Pecorelli.

Per quest'ultimo manca ogni riferimento, nell'interrogatorio del 25/01/1985, a uno dei motivi per cui Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe depositato il borsello sul taxi il 14/04/1979 e precisamente di aver voluto aiutare le forze dell'ordine per la ricerca degli autori dell'omicidio; manca ogni riferimento alla conoscenza dei mandanti dell'omicidio, da lui indicati genericamente come persone insospettabili.

Ancora. Pur interrogata sulla cassetta registrata, contenente un servizio sulla rapina alla Brink's Securmark, e pur avendo ammesso di aver visto tale cassetta, si è ben guardata dal riferire che nella stessa occasione suo marito Antonio Giuseppe Chichiarelli era tornato a parlare dei mandanti dell'omicidio di Carmine Pecorelli con riferimento a Claudio Vitalone e a Giulio Andreotti che, a dire di suo marito, erano implicati nel delitto.

Ma se ciò da solo non fosse sufficiente a fare ritenere la propensione di Chiara Zossolo a tacere circostanze importanti, vale ricordare, rammenta la corte di primo grado, quello che è successo nel corso di quel dibattimento in ordine ai colloqui avuti, circa un mese prima, con Maurizio D'Onofrio e Vincenzo Cirillo (che sostengono, non creduti da detta corte, che le accuse mosse dalla Zossolo a Vitalone e Andreotti sono conseguenti alla promessa di forti somme di denaro fattale da un "maggior"), perché davanti al primo

giudice ha negato il contenuto di tali colloqui, trincerandosi dietro non credibili vuoti di memoria, per essere alla fine costretta ad ammetterli.

La scarsa propensione di Chiara Zossolo a non dire subito tutto quello che sa non è però sufficiente per escludere che quanto riferito non sia vero, per cui ogni circostanza da lei raccontata va sottoposta al vaglio critico.

Con questo metro di giudizio, i primi giudici hanno ritenuto che la prima circostanza, per il ruolo attribuito ad Antonio Giuseppe Chichiarelli, fosse vera e che l'intento di Antonio Giuseppe Chichiarelli fosse anche quello di mettere gli inquirenti sulla buona via, come già detto, anche alla luce del riconoscimento, fatto da Franca Mangiavacca, di Antonio Giuseppe Chichiarelli come la persona che sorvegliava Carmine Pecorelli. Quest'ultima circostanza è indirettamente confermata anche da Luciano dal Bello il quale ricorda che in quel periodo Antonio Giuseppe Chichiarelli sorvegliava qualcuno, anche se non sa indicare chi.

Diversa è la situazione per la seconda circostanza, riferita da Chiara Zossolo, relativa all'individuazione delle alte personalità che, dietro un perbenismo di facciata, erano implicati nell'omicidio.

Qui le perplessità dei primi giudici sono maggiori perché, a fronte della costanza della versione fornita sul primo episodio, avvenuto subito dopo la morte di Carmine Pecorelli, sul secondo episodio, verificatosi dopo la rapina alla Brink's Securmatik, le versioni si sono modificate nel tempo.

Nella prima occasione in cui riferisce la circostanza Chiara Zossolo è categorica: anche lei aveva assistito alla trasmissione, Claudio Vitalone partecipava alla trasmissione e l'esclamazione di suo marito era stata fatta durante la registrazione del servizio sulla rapina alla Brink's Securmatik (commessa dal marito), proprio perché era apparso Claudio Vitalone che commentava l'argomento della rapina che, per l'entità del bottino, aveva fatto scalpore.

Nella seconda occasione, durante l'interrogatorio del 11/11/1994 in cui è tornata sull'argomento, a seguito delle contestazioni del pubblico ministero, che le faceva presente l'assenza di Claudio Vitalone nel servizio registrato, Chiara Zossolo ha modificato la sua versione affermando di non avere visto

tutta la trasmissione e che, anche se Claudio Vitalone non compariva nel servizio, il commento di suo marito può essere stato causato dall'apparizione di Claudio Vitalone in quella circostanza, anche se non nel servizio.

Nella terza occasione in cui ha parlato dell'episodio, Chiara Zossolo ha ancora modificato la sua versione, non essendo più sicura nemmeno del coinvolgimento di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone nel delitto, sfumando le sue affermazioni precedenti, per ben due volte, prima che le fossero contestate le precedenti dichiarazioni, nella forma dubitativa e precisando, contrariamente a quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari, che in entrambe le occasioni vi era stato il riferimento a Giulio Andreotti ed a Claudio Vitalone, anche se in forma dubitativa la prima volta e non sapendo neppure precisare se il marito avesse visto Claudio Vitalone o Giulio Andreotti nel momento in cui aveva fatto il commento o in occasione della registrazione del servizio sulla rapina alla Brink's Securmark.

L'unica cosa sicura, per Chiara Zossolo, è il commento riferito su Giulio Andreotti e Claudio Vitalone.

Come si vede, la confusione è grande e di ciò si è resa conto la stessa Chiara Zossolo che, per giustificare le varie versioni, le attribuisce alla sua confusione.

In tale situazione la corte di primo grado non ha ritenuto che il fatto riferito da Chiara Zossolo fosse provato.

Né, a parere degli stessi giudici, maggiori elementi contrari possono trarsi dall'acquisizione di un servizio del telegiornale del 28 marzo 1984 del terzo canale televisivo della RAI, in cui vi è un servizio sulla rapina alla Brink's Securmatik e dopo circa cinque minuti e mezzo un servizio alla libreria Croce per la presentazione di un libro in cui compare la sola immagine di Claudio Vitalone, perché tale immagine contrasta con la versione data da Chiara Zossolo sia nella forma originaria che nelle successive, mancando qualsiasi commento di Claudio Vitalone che solo potrebbe giustificare l'attribuzione della qualifica di moralista.

Osserva ulteriormente la corte di primo grado che, anche a ritenere che effettivamente la frase riferita da Antonio Giuseppe Chichiarelli sia stata pronunciata, non per ciò solo può ritenersi vero il suo contenuto.

Torna a questo proposito il carattere particolare di Antonio Giuseppe Chichiarelli il quale, come riferito dalla stessa Chiara Zossolo e da Cristina Cirilli, che di Antonio Giuseppe Chichiarelli è stata l'amante e la madre del figlio, era facile alla vanteria e ad ingigantire gli episodi che lo avevano visto protagonista.

Alla stregua delle considerazioni fatte, delle testimonianze delle persone che erano legate in qualche modo alla persona di Antonio Giuseppe Chichiarelli, gli elementi utili che si ricavano riguardano, a parer dei primi giudici, solo la riconducibilità dell'omicidio nell'ambito della banda della Magliana con cui Antonio Chichiarelli era in contatto.

Per ultime la sentenza impugnata esamina le deposizioni degli imputati di procedimento collegato, facenti parte della banda della Magliana.

Al riguardo si osserva che nulla aggiunge Claudio Sicilia sulla fonte delle notizie apprese sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

Egli si limita a dire che nell'ambiente della banda della Magliana, di cui aveva fatto parte, correva voce che l'omicidio si inquadrava in uno stretto rapporto tra la banda della Magliana ed estremisti di destra, confermando ancora una volta che l'uccisione di Carmine Pecorelli è stata eseguita da appartenenti alla banda della Magliana, in stretto contatto con elementi della destra eversiva di cui si è già parlato e a cui si rimanda.

Claudio Sicilia non è stato in grado di fornire indicazioni specifiche sugli attuali imputati e, soprattutto, non ha potuto fornire elementi che consentissero di controllare la fonte delle notizie che circolavano nell'ambiente.

Rilevano, quindi, i giudici di primo grado che elementi probatori in senso accusatorio derivano dalla deposizione di Maurizio Abbatino.

Costui dà informazioni sulla propria fonte delle notizie, identificandola in Franco Giuseppucci, sul suo ruolo di organizzatore del delitto, sugli esecutori materiali, indicandolo in Massimo Carminati, sui mandanti,

identificati in Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, su richiesta del quale Danilo Abbruciati avrebbe sollecitato l'organizzazione del delitto.

I predetti giudici ricordano che si è già esaminata la deposizione di Maurizio Abbatino quando si è trattato dell'individuazione della persona che avrebbe fatto da tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò e che alle considerazioni ivi fatte occorre richiamarsi per escludere una partecipazione di Franco Giuseppucci nell'organizzazione del delitto. Del resto, si osserva, un tale ruolo è delineato solo da Maurizio Abbatino, non potendosi avere una conferma, in tal senso, dalle deposizioni di Antonio Mancini e Fabiola Moretti che ipotizzano un ruolo di Franco Giuseppucci, come persona vicina a Danilo Abbruciati, solo perché messi di fronte al fatto che Danilo Abbruciati era detenuto da anni al momento del delitto.

Si sono già dette le ragioni, ricordano ulteriormente i giudici di prime cure, per cui va escluso che possa essersi verificata l'occasione, di tempo e di luogo, in cui Franco Giuseppucci avrebbe fatto le sue confidenze ammettendo la propria responsabilità nell'omicidio e indicando quella di Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, oltre a quella generica degli esecutori materiali del delitto, da lui procurati.

Ma, se la circostanza, alla luce delle risultanze processuali non è provata, anzi gli elementi acquisiti, allo stato, la escludono, ritiene la corte di primo grado che, conseguentemente, deve ritenersi non provata anche la seconda occasione in cui Maurizio Abbatino assume di avere appreso notizie da Franco Giuseppucci sull'omicidio di Carmine Pecorelli e, cioè, l'indicazione di Massimo Carminati come l'esecutore del delitto.

Ad avviso di detta corte ostano alla credibilità di Maurizio Abbatino, sul punto, tre considerazioni.

La prima è di ordine logico.

Se il colloquio nel carcere di Regina Coeli non può essere avvenuto per i motivi su esposti, non vi era alcuna ragione perché Franco Giuseppucci gli comunicasse che ad uccidere Carmine Pecorelli era stato Massimo Carminati. A maggior ragione se tale comunicazione, secondo la versione data da Maurizio Abbatino, fosse stata fatta in occasione della presentazione

di Massimo Carminati, avvenuta dopo che entrambi erano stati rimessi in libertà, perché a quel tempo Maurizio Abbatino già conosceva Massimo Carminati.

Questa seconda circostanza non è vera, e si passa così al secondo argomento, perché è lo stesso Maurizio Abbatino ad ammettere che a quel tempo già conosceva Massimo Carminati.

Rilevanti, per la localizzazione temporale della conoscenza, sono due episodi ricordati dallo stesso Maurizio Abbatino: il primo relativo ad una visita fatta da Massimo Carminati e da altri personaggi aderenti all'estrema destra a Franco Giuseppucci, nell'estate del 1978, quando avevano preso in affitto una villa per crearsi l'alibi per l'uccisione di Franchino il criminale; il secondo relativo al sequestro di Paolo Aleandri, avvenuto nella primavera del 1979, per la mancata restituzione di alcune armi depositate da Maurizio Abbatino presso di lui, e liberato per interessamento di Massimo Carminati. Ora, poiché nell'anno 1979 Maurizio Abbatino è stato arrestato il 16/2/1979 ed è stato scarcerato nel luglio 1979, appare alla corte di primo grado che l'episodio narrato da Paolo Aleandri debba ragionevolmente collocarsi prima del 16/2/1979 in conformità alle dichiarazioni di Maurizio Abbatino che colloca il sequestro nell'anno 1978/79.

La terza circostanza riguarda il ritardo con cui ha riferito le notizie in suo possesso sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

La perplessità nasce non dal fatto che esse sono state rese a distanza di anni dall'inizio della collaborazione, ma dal fatto che a maggio del 1994, pochi mesi prima di rendere le sue dichiarazioni accusatorie, egli aveva categoricamente negato di sapere alcunché, limitandosi a riferire che aveva saputo genericamente dell'omicidio mentre era detenuto a Regina Coeli.

Né può ritenersi che il silenzio sia dovuto a timore derivante dalla presenza di Claudio Vitalone, come imputato, nel processo perché non sono emerse differenze di trattamento tra il maggio ed il settembre 1994 in ordine alla sicurezza del collaborante, atteso che le sue prime lamentele, che potrebbero giustificare la sua reticenza, sono del febbraio 1995.

Alla luce delle considerazioni fatte, concludono i primi giudici, deve

escludersi che Maurizio Abbatino possa essere considerato fonte, anche se «de relato», dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Tra le fonti dirette di conoscenza, relative all'omicidio di Carmine Pecorelli, non può annoverarsi, a parere dei primi giudici, Vittorio Carnovale perché, come dallo stesso sempre ammesso, le sue conoscenze dell'omicidio risalgono al processo alla banda della Magliana durante il quale egli era evaso. Si tratta di notizie apprese molto tempo dopo l'accaduto per cui egli ha riferito circostanze apprese da altri; circostanze «de relato» che non hanno origine dalle persone che direttamente hanno partecipato ai fatti e che, a loro volta, le hanno apprese da terze persone.

Riprendendo brevemente quello che si è detto a proposito dell'evasione di Vittorio Carnovale, precisano i giudici di prime cure che questi ha sempre dichiarato di non avere appreso quello che aveva riferito direttamente da Enrico de Pedis il quale in quella occasione, come riferito da Antonio Mancini, non aveva fatto cenno all'omicidio di Carmine Pecorelli come favore reso a Claudio Vitalone, ma ha sempre dichiarato di aver appreso le notizie da Marcello Colafigli, Antonio Mancini e, soprattutto, da suo cognato Edoardo Toscano, i quali, a loro volta le avevano apprese da altri.

Si tratta, quindi, di una notizia «de relato» ricevuta da persona che, a sua volta, l'aveva saputa da altri.

E' evidente, quindi, a parere dei primi giudici che Vittorio Carnovale non può costituire idonea fonte di prova per verificare se gli attuali imputati siano coinvolti nell'omicidio di Carmine Pecorelli; inidoneità della fonte che deriva anche dall'errata indicazione di Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis come presenti sul luogo del delitto e ciò, come ripetutamente detto, è incompatibile con lo stato di detenzione dei predetti al momento del fatto.

Quanto appena detto porta la corte di primo grado all'esame delle altre fonti e, cioè, di Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Un primo dato, sempre secondo i primi giudici, va precisato: la lettura dei verbali degli interrogatori fatta dal p.m. ad Antonio Mancini, nel suo esame del gennaio 1994, non ha alcuna influenza sull'autonomia delle sue conoscenze.

Ciò perché è lo stesso Vittorio Carnovale a riferire di aver appreso anche da Antonio Mancini parte delle cose riferite, in coerenza con quanto dichiarato da Antonio Mancini, secondo cui i colloqui relativi alla proposta di evasione, durante i quali sarebbe stato fatto cenno al favore dovuto da Claudio Vitalone erano tra Enrico De Pedis, Edoardo Toscano e Antonio Mancini, i quali ultimi gliene avevano riferito. Ora, se durante quei colloqui non si è fatto cenno all'omicidio di Carmine Pecorelli, appare conseguente dedurre, per i primi giudici, che il riferimento all'omicidio di Carmine Pecorelli, come "il favore" fatto a Claudio Vitalone, anche se tramite i siciliani, era già conosciuto da Antonio Mancini.

A ciò deve aggiungersi che le circostanze riferite da Antonio Mancini sono diverse o quantomeno più articolate e precise di quelle riferite da Vittorio Carnovale e, soprattutto, non contengono quegli errori grossolani che ne inficiano "ab origine" la credibilità.

Con tale precisazione va puntualizzato, proseguono i primi giudici, che la posizione di Antonio Mancini e Fabiola Moretti è diversa, quanto a fonte delle notizie, perché i predetti in parte riferiscono cose accadute sotto i loro occhi e, quindi, sono portatori di fatti direttamente percepiti e, in parte, riferiscono fatti appresi da altri, in particolare da Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis.

Di tale distinzione la corte di prime cure tiene conto nella valutazione della loro deposizione.

Parimenti, la stessa tiene presente, poiché al momento del delitto sia Enrico De Pedis che Danilo Abbruciati erano detenuti, che molte delle cose da loro riferite non sono diretta espressione della loro conoscenza, ma di quello che evidentemente a loro è stato riferito.

Tanto premesso, i primi giudici ricordano che le circostanze rilevanti per questo processo, relativamente a Fabiola Moretti, sono:

- ❖ Gli incontri tra Claudio Vitalone e Enrico de Pedis. Tali circostanze sono state vissute di persona, perché in essi ha avuto un ruolo attivo di accompagnatrice.
- ❖ Il possesso dell'arma usata per uccidere Carmine Pecorelli, da

parte di Danilo Abbruciati, e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della sanità dove erano depositate le armi della banda della Magliana. Le circostanze sono riferite a Fabiola Moretti da Danilo Abbruciati.

❖ La conoscenza del nome di uno degli autori materiali del delitto e cioè di Massimo Carminati incaricato di uccidere da Danilo Abbruciati. La circostanza è stata riferita da Danilo Abbruciati ed è ripresa nelle intercettazioni ambientali.

❖ Il coinvolgimento di Danilo Abbruciati nell'omicidio di Carmine Pecorelli. La circostanza è riferita dallo stesso Danilo Abbruciati ed è ripresa nelle intercettazioni ambientali.

Mentre le circostanze riferite da Antonio Mancini riguardano:

❖ il possesso dell'arma del delitto da parte di Enrico De Pedis e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della sanità, usati come deposito per le armi della banda della Magliana. La circostanza è riferita da Enrico de Pedis.

❖ Il coinvolgimento di Danilo Abbruciati nell'organizzazione del delitto. La circostanza è riferita da Enrico De Pedis e da Danilo Abbruciati.

❖ Il coinvolgimento di Massimo Carminati e Angiolino il biondo nell'omicidio, come esecutori materiali. La circostanza è riferita da Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati.

❖ Il coinvolgimento di Claudio Vitalone come mandante dell'omicidio per interessi del gruppo di cui faceva parte. La circostanza è riferita da Danilo Abbruciati.

❖ Il rimprovero ai tre sconosciuti, incontrati a Milano, per la loro inattività in favore di Francis Turatello e la conoscenza, da parte dei tre, dell'uccisione di Carmine Pecorelli. La circostanza è appresa direttamente, perché Antonio Mancini ha assistito al colloquio in occasione del secondo viaggio a Milano, insieme a Danilo Abbruciati.

Sulla base dei suddetti elementi, l'unica certezza che si ha è, secondo la sentenza appellata, che Danilo Abbruciati fosse coinvolto nell'omicidio di

Carmine Pecorelli.

Rilevano, infatti, i giudici di prime cure che la circostanza, riferita dallo stesso Danilo Abbruciati a plurime persone e, in particolare, alla convivente Fabiola Moretti e agli amici Enrico De Pedis e Antonio Mancini, ha trovato riscontro, oltre che nelle reciproche dichiarazioni dei due imputati in procedimento collegato, nell'assunzione di responsabilità dell'omicidio in occasione del viaggio a Milano che, per le ragioni prima dette, è realmente avvenuto, e nel rinvenimento di proiettili Gevelot negli scantinati del ministero della sanità, adibito a deposito di armi dalla banda della Magliana e al quale poteva avere accesso Danilo Abbruciati, e dove i proiettili, al di fuori dei componenti del gruppo Acilia/Magliana, potevano essere portati solo da Danilo Abbruciati o da Massimo Carminati, i quali erano i soli che adoperavano pistole e proiettili cal, 7,65.

Gli stessi elementi non sono idonei, a parere dei medesimi giudici, per ritenere provato che a sparare siano stati Massimo Carminati e Angiolino il biondo identificato in Michelangelo La Barbera, né che a dare il mandato di uccidere sia stato Claudio Vitalone.

Ed invero, posto sempre come premessa che al momento dell'omicidio Danilo Abbruciati ed Enrico de Pedis erano in stato di detenzione, si osserva che le notizie relative agli esecutori materiali riferite a Fabiola Moretti, Enrico De Pedis e Antonio Mancini (quelle riferite ad Antonio Mancini da Enrico De Pedis, a parere della corte di primo grado, possono avere come fonte solo Danilo Abbruciati, posto che Enrico De Pedis non ha rivelato le sue fonti e neppure se aveva appreso la notizia in prigione o dopo essere stato scarcerato e non è stato ipotizzato un suo ruolo nella commissione del delitto) hanno come unica fonte Danilo Abbruciati.

È lui, infatti, che riferisce della pistola utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli; è lui che dichiara che la pistola era conservata nel deposito della banda della Magliana presso lo scantinato del ministero della sanità; è lui che giustifica la considerazione che ha per Massimo Carminati in relazione all'efficienza da costui dimostrata nell'eliminare il giornalista.

È sempre lui che conferma le stesse circostanze ad Antonio Mancini.

Se così è, affermano i primi giudici, la chiamata in correità, proveniente da Antonio Mancini e Fabiola Moretti, deve considerarsi un'unica chiamata in correità.

Va, peraltro, aggiunto che tutte le notizie, componenti la chiamata in correità proveniente da Danilo Abbruciati, a parere della corte di primo grado, devono essere considerate, a loro volta, notizie "de relato".

Il convincimento della corte parte ancora una volta dalla considerazione che al momento dell'omicidio Danilo Abbruciati era detenuto, per cui necessariamente egli ha appreso da terze persone quello che, a sua volta, ha raccontato a Enrico De Pedis, Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Non è, infatti, ipotizzabile che il mandato di uccidere sia stato dato direttamente da Danilo Abbruciati a Massimo Carminati, quando non è provato che egli lo conoscesse prima del 1976, data del suo ingresso in carcere da cui esce nel luglio 1979, e risultando un inserimento di Massimo Carminati nella futura banda della Magliana, quantomeno come fiancheggiatore, a partire dall'anno 1978; non è ipotizzabile che a priori Danilo Abbruciati sapesse chi tra i tanti killer sulla piazza di Roma sarebbe stato scelto per l'assassinio e quale pistola egli avrebbe utilizzato e, soprattutto, se e quando l'assassino avrebbe consegnato la pistola che aveva utilizzato.

Se così è, la chiamata in correità deve considerarsi non solo unica, ma anche non diretta.

Essa per essere posta, da sola, a base di una pronuncia di condanna necessita non solo dell'attendibilità del chiamante in correità, ma anche della persona che ha fornito la notizia, oltre che dei riscontri esterni alla dichiarazione stessa.

Nel caso di specie, secondo la corte di primo grado, ci si può spingere fino ad affermare l'attendibilità di Danilo Abbruciati, oltre che di Fabiola Moretti e di Antonio Mancini, sulla base della posizione che Danilo Abbruciati rivestiva all'interno della banda della Magliana e dei riscontri che sono stati fatti alle dichiarazioni di Fabiola Moretti e Antonio Mancini anche su circostanze riferite da Danilo Abbruciati (al riguardo è sufficiente tenere

presenti la vicenda dei suoi rapporti con persone delle istituzioni e le visite ricevute in carcere) che riguardano le medesime circostanze ma, nonostante ciò, l'affermazione resta tale in mancanza di altri elementi di riscontro.

Essi, infatti, non possono essere ricavati dalla semplice frequentazione del deposito di armi del ministero della sanità, mancando elementi per stabilire quando i proiettili Gevelot e la pistola, che è stata usata per commettere l'omicidio, sono stati lì portati e chi li ha portati.

Parimenti, sempre secondo la corte, non può ritenersi un riscontro quello che emerge dalle intercettazioni ambientali; in esse Fabiola Moretti, parlando sia con l'avv. Franco Merlini che con un tale Armando fa espresso riferimento al mandato di uccidere che sarebbe stato conferito da Danilo Abbruciati a Massimo Carminati, ma ciò non ha altro valore che di conferma dell'attendibilità di Fabiola Moretti senza nulla aggiungere a quanto dalla stessa riferito, e negli stessi termini, all'autorità giudiziaria.

La questione della chiamata in correità unica non si supera, perché anche nelle intercettazioni ambientali la fonte delle notizie resta sempre e solo Danilo Abbruciati

Esse, pertanto, nulla aggiungono sul piano probatorio.

Quanto detto per Massimo Carminati vale anche per Michelangelo La Barbera.

Rilevano, anzi, i giudici di prime cure che nei confronti di quest'ultimo vi è ancora meno, perché manca ogni riferimento di costui con la banda della Magliana, al momento dell'omicidio.

Viene ricordato, infatti, che non sono stati trovati riscontri non solo a all'esistenza di rapporti tra questi e la banda della Magliana, risalenti agli anni precedenti il 1979, ma anche della sua presenza a Roma nello stesso periodo, se si eccettua quella probabile dell'anno 1978, riferita da Francesco Scrima di cui si è già detto.

Anche per Michelangelo La Barbera gli elementi probatori raccolti non consentono, quindi, di ritenere riscontrata la chiamata in correità fatta da Danilo Abbruciati e riferita da Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Resta da esaminare, concludono i primi giudici, la posizione di Giulio

Andreotti e di Claudio Vitalone.

Sul primo nessun riferimento specifico è stato fatto, se non come referente di quel gruppo politico, affaristico, giudiziario, massonico nel quale sarebbe maturato il delitto, perché Carmine Pecorelli costituiva per questo gruppo un pericolo.

Sul secondo si osserva, innanzitutto, che le voci interne alla banda della Magliana, escluso Antonio Mancini, il quale lo indica, con riferimento a quanto dettogli da Danilo Abbruciati, come il mandante intermediario che ha commissionato, tramite terze persone rimaste ignote, il delitto, non indicano Claudio Vitalone come mandante del delitto. Non Maurizio Abbattino, il quale, a prescindere dalla sua attendibilità, pur rivestendo un ruolo di rilievo all'interno dell'organizzazione(e come tale doveva essere a conoscenza dei fatti più rilevanti per la sopravvivenza del sodalizio criminoso), non ha saputo dire, né ha mai sentito, di un coinvolgimento di Claudio Vitalone nell'omicidio; non Claudio Sicilia che ricollega l'omicidio ad ambienti della destra; non Vittorio Carnovale che solo nel 1985 ha saputo qualcosa in occasione della sua evasione, ma è inattendibile; non Fabiola Moretti che di Danilo Abbruciati ha condiviso la vita violenta e delinquenziale.

Sul piano probatorio, proseguono i primi giudici, la sua chiamata in correità, proveniente dal solo Danilo Abbruciati, ha come riscontri un valido movente e i suoi rapporti con Enrico De Pedis da cui è scaturito, perché provato, quanto meno un aiuto per l'evasione di Vittorio Carnovale.

Entrambi i riscontri non hanno però valenza univoca.

Quanto al movente anche se, a giudizio della corte di primo grado, è stata accertata la presenza di un interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Claudio Vitalone si è adoperato all'interno del palazzo di giustizia, si osserva che egli non era il solo che aveva interesse all'eliminazione di Carmine Pecorelli.

Ed invero, dalla stessa deposizione di Antonio Mancini emerge che vi sono almeno tre persone nella stessa posizione di Claudio Vitalone e sono i tre individui che a Milano hanno incontrato Danilo Abbruciati e Antonio

Mancini e ai quali Danilo Abbruciati ha rimproverato, senza ottenere alcuna reazione di sdegno, che egli si era adoperato prontamente, su loro richiesta o quantomeno del gruppo di cui essi erano espressione, per l'omicidio di Carmine Pecorelli mentre loro, al contrario, non mostravano sollecitudine nei confronti di Francis Turatello.

Accanto a tali personaggi, rimasti misteriosi, ve ne sono altri, rileva la corte di primo grado, altrettanto misteriosi, che sono rimasti sullo sfondo e sono indicati da Fabiola Moretti sia nel colloquio con Antonio Mancini nel carcere di L'Aquila, sia nelle intercettazioni ambientali effettuate nella sua abitazione.

Fabiola Moretti, infatti, nel commentare la visita del misterioso "Angelo dei servizi", riferisce ad Antonio Mancini che Angelo faceva ricadere la colpa della morte di Danilo Abbruciati su Enrico De Pedis, indicandolo come la persona che aveva interrotto i rapporti con i "servizi", e precisa che per servizi non doveva intendersi Vitalone, perché i rapporti erano diversi e l'uno esisteva all'insaputa dell'altro. Ed Enrico De Pedis aveva troncato con i servizi mentre aveva continuato a "intrallazzare con Vitalone".

Contenuto del colloquio che trova il suo fondamento in precedenti affermazioni di Fabiola Moretti, intercettate nella sua abitazione in data 16/4/1994, quando la sua collaborazione non era ancora prevedibile a breve termine, la quale, parlando con Natascia Mancini della visita di "Angelo dei servizi", imputa ai servizi l'uccisione di Carmine Pecorelli, e nell'analogo discorso, fatto all'indomani dell'interrogatorio, effettuato a Perugia il 26/4/1994, in occasione della visita dell'avv. Franco Merlino, durante la quale, nell'illustrare l'interesse degli inquirenti alla conoscenza di fatti relativi all'omicidio di Carmine Pecorelli, torna sull'argomento parlando dei volti che conoscono solo lei e Edoardo Pernasetti.

Analogamente, proseguono i primi giudici, per quanto riguarda i rapporti con Enrico de Pedis, il loro significato è dubbio.

Essi sono "uno schizzo di fango" che rimarrà attaccato alla persona di Claudio Vitalone, non trovando alcuna giustificazione, se non in rapporti a dir poco non chiari, che un magistrato della repubblica italiana, un senatore

che ha rappresentato l'Italia all'estero, intrattenga rapporti con esponenti di spicco della malavita organizzata romana.

“Schizzo di fango” che può essere la contropartita del mandato di uccidere, come riferito da Antonio Mancini nel suo esame, ma che può avere origine, sempre secondo i giudici di prime cure, anche nell'altra vicenda che vede all'opera gli stessi personaggi: il tentativo di trovare la prigione di Aldo Moro.

Si ricorda in proposito che in quel periodo la criminalità romana e milanese si stava adoperando per aiutare, in tutti i modi, Francis Turatello a risolvere le sue pendenze giudiziarie; e non è un caso che i documenti, consegnati dall'avv. Serra, in occasione del primo viaggio a Milano di Danilo Abbruciati e Antonio Mancini, fossero diretti anche a quel tale Edoardo Formisano che tanta parte ha avuto nel tentativo, abortito, di trovare la prigione di Aldo Moro, tramite Tommaso Buscetta, e che aveva come referenti istituzionali il colonnello Enrico Vitali e Claudio Vitalone.

Non è ancora un caso, si dice, che quando Ugo Bossi è arrestato per il sequestro Nassisi Edoardo Formisano, lo invita a mettersi in contatto con Claudio Vitalone, il quale accorre prontamente e va a interrogare Ugo Bossi, spostandosi da Roma a Brescia, pur non avendo specifica competenza sul caso, in ragione, a quel tempo, della sua qualifica di sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

Non è ancora un caso che Edoardo Formisano sente il bisogno di comunicare a Ugo Bossi l'avvenuta elezione a senatore del loro amico “Claus”; e non è ancora un caso che Edoardo Formisano ha chiesto a Francis Turatello di mettersi in contatto con Claudio Vitalone nell'ottobre 1978, in occasione di un suo transito per le carceri romane.

Sulla base delle motivazioni appena esposte, la corte d'assise di Perugia, pur non nascondendo alcune residue perplessità, derivanti dall'identità del movente indicato, sia per la parte facente capo a “Cosa Nostra” sia per quella facente capo alla banda della Magliana, nel pericolo che la pubblicazione di notizie poteva comportare per lo stesso gruppo di persone, dall'identità del gruppo di potere che avrebbe commissionato l'omicidio di Carmine

Pecorelli, nonché dalla fitta rete di rapporti, politici, sociali ed economici, palesi od occulti (loggia P2, massoneria segreta) che legano i vari personaggi coinvolti nella vicenda, ha assolto tutti gli imputati dal delitto di omicidio, loro in concorso ascritto, per non aver commesso il fatto loro addebitato.

APPELLO

Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello il procuratore della repubblica di Perugia e le parti civili Pecorelli Stefano, che ha proposto appello incidentale, Pecorelli Andrea e Pecorelli Rosina; inoltre ha proposto ricorso per cassazione, convertito in appello, ex art. 580 cpp, l'imputato Vitalone.

Il procuratore della repubblica evidenzia come la corte d'assise di Perugia, dopo avere affermato la credibilità di Buscetta, Mancini, Carnovale e Moretti e, quindi, la verità di quanto dai medesimi dichiarato, dopo avere riconosciuto l'esistenza di un valido movente per Calò, Andreotti e Vitalone, dopo avere dato atto delle menzogne dette da questi ultimi, negando di avere conosciuto i cugini Salvo, negando i contatti intrattenuti con il difensore di Sindona e con Della Grattan(Andreotti), negando, ancora, lo scopo della cena presso la "famiglia piemontese"(Vitalone), e dei tentativi d'inquinamento probatorio messi in atto dai medesimi (pressioni di Andreotti su Radaelli e di Vitalone su Testi), sia pervenuta alla generale assoluzione sulla base di cinque argomentazioni così sintetizzabili:

1. Pur essendo certo che Buscetta dice la verità è possibile che Bontate e Badalamenti abbiano mentito a Buscetta.

Su questo punto il p.m. evidenzia come sia inverosimile che, a distanza di due anni l'una dall'altra, siano intervenute, per pura coincidenza, due false confidenze convergenti, per di più con riferimento ad una vittima sconosciuta alla maggior parte, se non alla totalità, dei mafiosi e di cui non era nota alcuna specifica attività di contrasto ad interessi mafiosi. Si dovrebbe, allora, pensare, prosegue il p.m, che i due abbiano concordato la menzogna da propinare a Buscetta, ma in atti non vi sono elementi su cui fondare simile convincimento, oppure che Badalamenti, conosciuta,

non si sa per quali vie (posto che nell'ambiente di "Cosa Nostra" la notizia non circolava), la menzogna di Bontate, vi abbia successivamente fatto riferimento. Anche questa possibilità va esclusa, perché Badalamenti aggiunge particolari riscontrati (ci si riferisce al movente e, più specificamente, alle carte di Moro consegnate da Dalla Chiesa a Pecorelli) a quanto detto da Bontate, sicché si dovrebbe ritenere che li abbia conosciuti per altra via, ma ciò, in assenza di elementi indizianti in tal senso, verrebbe a costituire una coincidenza inverosimile. In sostanza, l'appellante afferma che, se si dimostra vero il movente riferito da Badalamenti a Buscetta, si deve ritenere vera la confessione. Il movente è certamente vero perché il rapporto Pecorelli-Dalla Chiesa trova conferma nelle annotazioni contenute nelle agende di Dalla Chiesa e nelle dichiarazioni della segretaria di Pecorelli; esso, inoltre, era ignoto al pubblico; l'attività svolta in comune dai predetti per entrare in possesso delle carte di Moro è vera, perché riscontrata dal teste Incandela che, per averne parlato fin dal 1991, ossia prima delle rivelazioni di Buscetta, al direttore del carcere di Cuneo Zaccagnino, non può essere sospettato di aver fatto riferimento a Buscetta per costruire un'accusa in danno di Andreotti; le dichiarazioni di Cutolo (doppio gioco di Pecorelli in favore di Dalla Chiesa) costituiscono ulteriore riscontro a quanto riferito da Buscetta, posto che è vero che Turatello si attivò in qualche modo per raccogliere materiale attinente al sequestro Moro, proveniente dalle B. R., e che lo stesso era in ottimi rapporti con Abbruciati, alle cui propalazioni aggiungono il particolare, vero nella sostanza, che Pecorelli e Dalla Chiesa andavano a fare le perquisizioni insieme nel carcere di Cuneo.

2. Le dichiarazioni di Abbatino sono inattendibili, con la conseguenza che le "chiamate" provenienti dal settore "banda della Magliana" scaturiscono dal solo Abbruciati che, per di più, essendo, all'epoca dell'omicidio, detenuto da tempo, ha propalato notizie ricevute da altri.

In merito il p.m. rileva: che i primi giudici non hanno tenuto conto delle dichiarazioni di Cutolo, le quali, sul punto del coinvolgimento di

Giuseppucci, concordano con quanto riferito da Abbatino; che la corte d'assise non ha dato il giusto rilievo alla circostanza che l'arma del delitto viene descritta e da Moretti e da Mancini, il quale, precisando che la canna era filettata, sì da poter utilizzare un silenziatore, disse di averla vista nelle mani di De Pedis, e che anche Carnovale sostiene che De Pedis era entrato in possesso dell'arma; che tali dichiarazioni hanno un importante riscontro nel sequestro delle cartucce Gevelot al deposito della Sanità; che Carminati era in grado di fabbricare silenziatori; che la Moretti parla di un compenso di due milioni corrisposto da Abbruciati a Carminati; che, secondo Marino Mannoia e Siino, Bontate disponeva di pistole francesi cromate, per cui potrebbe avere fornito l'arma del delitto ad Angiolino il biondo.

3. Manca la prova del collegamento fra Calò e Abbruciati, con la conseguenza che, dovendo ciascuna delle dinamiche intersoggettive, sottese al transitò del mandato di uccidere essere oggetto di prova piena e diretta, cade l'ipotesi accusatoria nei confronti di tutti gli imputati.

Il p.m. appellante contesta le conclusioni tratte dai primi giudici dall'asserita mancanza di collegamenti, all'epoca dell'omicidio, fra Calò ed Abbruciati per non essere stata giustificata l'interdipendenza, peraltro non giustificabile, delle posizioni dei singoli imputati. Infatti, rileva l'appellante, che risulta dagli atti la presenza a Roma, da lungo tempo, della "decina", comandata da Angelo Cosentino, posta alle dirette dipendenze di Bontate; che risulta, altresì, che sia Abbruciati che Bontate ed Inzerillo si interessarono per la sorte di Moro, ricollegandosi tutti a Turatello; che risulta, ancora, che Bontate forniva eroina ad Abbruciati e sulla base di tali dati argomenta che Calò non era necessariamente l'unico canale di collegamento fra le due organizzazioni criminali coinvolte nell'omicidio. Ma il p.m. contesta l'esattezza stessa dell'assunto secondo cui non vi erano rapporti fra Calò e Abbruciati al tempo dell'omicidio e sostiene la possibilità di rapporti, anche indiretti, fra i due per i seguenti motivi: è certo che successivamente all'omicidio i due furono in rapporti,

per cui si potrebbe supporre che lo fossero anche prima; secondo Marino Mannoia, Calò, fin dal '75, si occupava del riciclaggio dei proventi delle rapine commesse dai malavitosi romani e Abbruciati era un rapinatore; Abbruciati conosceva, fin da prima del '75, Diotallevi e Balducci, al quale durante la detenzione ('75 – '79) aveva affidato la gestione di un certo suo capitale, e costoro erano in rapporti d'affari con Calò; Balducci e Lay Ravello avevano tentato, nel '77, il salvataggio del gruppo Caltagirone, che era fallito anche per la campagna di stampa condotta da Pecorelli (di qui la possibilità di argomentare che l'attività di Pecorelli costituiva un pericolo per il gruppo finanziario che gestiva gli interessi di Abbruciati e di Calò); che gli assegni emessi da Rovelli erano giunti non solo ad Andreotti, ma anche al gruppo Balducci- Ravello e ai mafiosi Di Cristina e Faldetta, quest'ultimo in rapporti d'affari con Calò. Al fine di meglio dimostrare quanto sostenuto sul punto il p.m. appellante chiede di poter provare, previa parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come vi fosse la possibilità per i detenuti di effettuare, nel periodo che interessa, colloqui illegittimi e come, all'atto del suo arresto avvenuto il 28.11.1975, l'Abbruciati fosse in possesso di un'agenda nella quale era annotato il numero telefonico di tale Franco D'Agostino, coimputato di Calò in processi di criminalità organizzata, ossia dello stesso numero che nel 1985 era stato trovato annotato, in forma criptica, su appunti sequestrati al Calò.

4. Appare incoerente con il quadro complessivo l'indicazione di La Barbera quale autore materiale dell'omicidio, trattandosi a) di elemento appartenente alla "famiglia" di Passo di Rigano e, dunque, estraneo alla "famiglia" di Bontate, b) la cui presenza a Roma, all'epoca dell'omicidio, non è comprovata, c) come non è comprovato un suo collegamento con la banda della Magliana.

Quanto all'argomento sub a) il p.m., dopo avere rilevato come erroneamente la corte abbia ritenuto che Salvatore Inzerillo, capo mandamento di Passo di Rigano, non sia stato indicato fra i mandanti dell'omicidio, osserva che i primi giudici non hanno tenuto conto delle

convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo cui i rapporti personali fra Bontate ed Inzerillo erano tali che ciascuno poteva utilizzare i “soldati” dell’altro. Rileva, inoltre, l’appellante che le argomentazioni sub b) e c) sono, per un verso, irrilevanti, posto che il ruolo di esecutore materiale rivestito dal La Barbera, non richiedeva la sua presenza a Roma prima e dopo l’omicidio, né pregressi collegamenti con elementi della banda della Magliana, e, sotto altro aspetto, non aderenti alla realtà processuale, dal momento che i testi Esposti e Scrima hanno ricordato di avere visto, in due distinte occasioni, La Barbera a Roma in epoca antecedente all’omicidio. L’appellante p.m. rileva, inoltre, l’incongruenza dell’argomentare dei primi giudici, che ritengono certo che Abbruciati abbia organizzato l’omicidio e, al contempo, affermano che è possibile che fosse male informato circa l’identità degli autori materiali e ciò anche quando Mancini, sulla base delle confidenze ricevute da Abbruciati, è stato in grado di descrivere e riconoscere Angiolino il biondo. Rileva ancora l’appellante che la corte non ha tenuto conto di un altro importante elemento che collega La Barbera al delitto, costituito dalla pistola usata per commetterlo, regalata (secondo Carnovale, riscontrato sul punto da Mancini) a De Pedis proprio da La Barbera; tale arma era simile alle pistole francesi possedute, secondo Siino, da Stefano Bontate.

5. Possibilità che i comprovati rapporti di Vitalone con la malavita romana ed il “debito” del primo verso la seconda siano riferibili all’attività svolta per la liberazione di Moro piuttosto che all’organizzazione del delitto Pecorelli.

Sul punto, osserva anzitutto il p.m. che è illogico ritenere che Vitalone possa avere favorito i trasferimenti di Mancini e, soprattutto, l’evasione di Carnovale per compensarli dell’attività svolta dalla banda in favore della liberazione di Moro, come è illogico ritenere che lo stesso Vitalone possa avere mentito per nascondere tale attività quando altri parlamentari, come Piccoli e Cazora, non hanno avuto difficoltà ad ammettere di avere tentato di salvare Moro attraverso contatti con criminali comuni, a meno

di non ritenere che le trattative segrete per la liberazione di Moro e, soprattutto, la loro brusca interruzione non presentino aspetti non inquadrabili nel perseguimento di fini umanitari. Sostiene, ancora, l'appellante che la possibilità di una causale alternativa per spiegare la condotta di Vitalone in realtà non sussiste per i seguenti motivi: a) Abbruciati, secondo Mancini, rivendica con i tre personaggi di Milano i suoi meriti sia per l'attività svolta nel caso Moro sia per quella posta in essere nel delitto Pecorelli, sicché non si vede perché si dovrebbe pensare ad un Vitalone coinvolto nella prima, ma non nella seconda; b) nell'autunno del '78 Vitalone fu l'interlocutore di Formisano e Filocamo nella vicenda del ritrovamento di armi in Milano, che costituiva un tentativo di costoro di fare acquisire, attraverso la necessaria compartecipazione di Vitalone, benemerenze a Turatello, come benemerenze per Turatello ci si ripromettevano per quanto fatto nelle vicende Moro e Pecorelli; c) una gran mole di elementi collega l'omicidio Pecorelli alle attività di Andreotti ed il nome di Vitalone, che in occasione della cena alla famiglia piemontese si fa preoccupato interprete dell'interesse di Andreotti, compare nell'agenda di Pecorelli per ben 21 volte nel corso degli ultimi mesi di vita di quest'ultimo, a testimonianza di una molteplicità d'incontri negata da Vitalone.

Evidenzia, peraltro, il p.m. appellante che, dovendosi ammettere, se quanto confidato a Buscetta è vero, che l'omicidio di Pecorelli fu un delitto di mafia commissionato a Badalamenti e Bontate dai Salvo ed eseguito da appartenenti alla banda della Magliana, non è possibile non vedere in Vitalone, in rapporti con i Salvo e con componenti di detta banda, il legame fra le due organizzazioni. Il procuratore della repubblica di Perugia rileva, inoltre, come i primi giudici, accertato che tanto Andreotti che Vitalone erano in rapporto con i Salvo e che hanno mentito sul punto ed avendo limitato l'effetto di tale prova al solo riconoscimento di una condizione di compatibilità con l'ipotesi accusatoria, hanno sostanzialmente azzerato l'efficacia probatoria della negazione del vero da parte dei due imputati, trascurando, altresì, il principio secondo cui la conseguita prova di

circostanze ignote al momento della formulazione di un'ipotesi accusatoria avrà valenza indiziaria tanto più rilevante quanto minore era, all'inizio, la probabilità che le circostanze trovassero conferma. In altre parole, sostiene l'appellante, che, se per il sen. Andreotti, notoriamente legato all'on. Lima, i cui rapporti con i Salvo erano, a loro volta, noti, poteva in partenza apparire probabile che egli conoscesse i cugini Salvo, altrettanto non può dirsi per Vitalone, all'epoca pubblico ministero della procura di Roma, per il quale non era ipotizzabile la frequentazione dei cugini di Salemi, sicché la conseguita prova dei rapporti Vitalone – Salvo non può non avere un valore altamente indiziante, che risulta ancora più forte per la negazione della circostanza ancor prima che la volontà di Vitalone potesse essere influenzata dalla necessità di difendersi dall'accusa. L'appellante, pertanto, dopo aver ricordato che i primi giudici, disancorandosi da due dati certi, costituiti dalla confessione di Badalamenti e dalla provata responsabilità dei due esecutori materiali, hanno valutato frammentariamente gli indizi a carico degli imputati corroborati dall'esistenza di un valido movente, chiede che, in riforma della sentenza impugnata, tutti gli imputati vengano dichiarati colpevoli del delitto loro ascritto, con conseguente condanna alle pene di giustizia.

La difesa di Stefano Pecorelli chiede la riforma della sentenza impugnata e la conseguente affermazione di responsabilità di tutti gli imputati sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Il teste Buscetta è attendibile perché quanto da lui riferito in ordine al movente dell'omicidio- attività svolta da Pecorelli in collaborazione con Dalla Chiesa, avente per oggetto documenti segreti provenienti da Aldo Moro o comunque riguardanti il caso Moro - trova riscontro nelle dichiarazioni di Raffaele Cutolo, per quanto riguarda l'esistenza di una collaborazione fra Pecorelli ed il generale Dalla Chiesa, e in quelle del maresciallo Incandela, che riferì di un incontro avvenuto, ai primi di gennaio del 1979, fra Pecorelli ed il predetto generale. Sottolinea la difesa appellante che la veridicità delle dichiarazioni del teste Incandela non può essere messa in dubbio, per avere egli riferito

l'episodio al teste Zaccagnino, all'epoca direttore del carcere di Cuneo, fin dal 1991, ossia prima che il Buscetta riferisse quanto appreso da Badalamenti in ordine al movente dell'omicidio. L'appellante rileva, quindi, come, accertata, anche dal giudice di primo grado, l'attendibilità di Buscetta, sia irrazionale ritenere, come hanno fatto i primi giudici, che a mentire siano stati Bontate e Badalamenti, sia perché, confessando un delitto commesso da altri, magari uomini d'onore, i due rischiavano di essere facilmente smascherati, sia perché la confessione di Badalamenti a Buscetta, secondo la quale "Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose che s'intrecciano tra loro", ha trovato conferma nelle risultanze dibattimentali e, addirittura, negli scritti della stessa vittima, che, già nella famosa lettera pubblicata in data 17.10.1978, aveva parlato, in maniera piuttosto esplicita, dell'attività di ricerca svolta nel sequestro Moro da un generale dei carabinieri, chiaramente individuato in Carlo Alberto Dalla Chiesa, sostenendo che pur avendo quest'ultimo informato il Ministro degli Interni del nascondiglio in cui Moro veniva tenuto prigioniero, un potere occulto aveva deciso di lasciarlo morire, come sarebbe stato ucciso lo stesso comandante dei carabinieri.

2. I collaboranti Mancini, Carnevale e Moretti, quest'ultima limitatamente a quanto riferito nel corso delle indagini preliminari, sono da ritenere pienamente attendibili, onde non può essere messo in dubbio quanto da costoro riferito per averlo appreso da Danilo Abbruciati, vale a dire che l'omicidio era stato organizzato dallo stesso Abbruciati, che, su mandato di Claudio Vitalone, ne aveva affidata l'esecuzione a Carminati e a La Barbera.
3. Che Pecorelli, nel corso degli ultimi mesi della sua vita, si era occupato di vicende che potevano essere pericolose per Andreotti, in conseguenza del ruolo da lui svolto e delle rivelazioni che avrebbe potuto fare lo stesso Pecorelli, il quale, unitamente a Vitalone, aveva negato di conoscere i cugini Salvo per essere clamorosamente smentito dalle risultanze dibattimentali. A parere dell'appellante la ragione di

detta menzogna non poteva che risiedere negli aspetti gravi ed inconfessabili che tale conoscenza presentava. A conferma della validità del movente prospettato, la difesa appellante rileva, ancora, come Andreotti in relazione alle vicende Sindona ed a quella nota come “gli assegni del Presidente”, abbia tentato d’inquinare le prove.

4. Anche Claudio Vitalone, in relazione all’episodio della cena alla “Famiglia piemontese”, ha mentito ed ha cercato d’inquinare le prove, omettendo di riferire spontaneamente sul tenore dei discorsi fatti in tale occasione e ciò perché le anticipazioni di Pecorelli sulla prossima offensiva sul tema degli “assegni del Presidente”, provocatoriamente fatte ai partecipanti alla cena, definiti dall’appellante “luogotenenti andreottiani”, avevano provocato in Vitalone, qualificato come “persona bramosa di potere”, agitazione e timore in considerazione dei riverberi negativi che l’attacco ad Andreotti avrebbe potuto avere sulla sua posizione politica in quanto dipendente da quella di quest’ultimo.
5. Claudio Vitalone risulta, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Mancini e da Moretti, legato ad alcuni rappresentanti della “banda della Magliana”, quali Enrico De Pedis.
6. I primi giudici, pur avendo riconosciuto l’attendibilità degli accusatori, con la sola eccezione di Abbatino, l’esistenza di un valido movente, l’esistenza di rapporti fra i mandanti, vale a dire Andreotti, Vitalone ed i cugini Salvo, pur avendo appurato le menzogne propinate da alcuni imputati allo scopo d’impedire che detti rapporti venissero alla luce ed essendosi, dunque, venuti a trovare in presenza di risultanze probatorie univoche, avevano irrazionalmente concluso per la piena assoluzione di tutti gli imputati per la ritenuta mancanza di prove in ordine alla sussistenza di un rapporto fra Abbruciati, da un lato, Calò e Bontate, dall’altro, all’epoca dell’omicidio. Su questo punto la difesa appellante ritiene che le dichiarazioni di Mancini, Carnovale e Cangemi consentono di ritenere provato il contrario, tanto più che il Calò, il quale, peraltro, non era l’unico referente di “Cosa Nostra” a Roma, posto che ivi operava anche la “decina” di Angelo Cosentino,

dipendente direttamente da Bontate, risiedeva da anni a Roma, dove si dedicava al commercio degli stupefacenti; che sono provati i rapporti fra Abbruciati e Calò in epoca successiva all'omicidio; che è giudizialmente accertato che Abbruciati, ben prima dell'omicidio, era in rapporti con Diotallevi e Balducci, a loro volta molto vicini al Calò, sicché può ritenersi provato il concorso delle due organizzazioni criminali cui facevano riferimento l'Abbruciati ed il Calò, nella commissione dell'omicidio.

7. Quanto all'appartenenza di Michelangelo La Barbera ad una "famiglia" diversa da quella comandata da Stefano Bontate, che i primi giudici avevano, perciò, ritenuto incoerente con il quadro accusatorio, l'appellante evidenzia che, per lo stretto collegamento esistente fra Inzerillo e Bontate, era prassi usuale che l'uno usasse i "soldati" dell'altro; che, dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, risulta che proprio La Barbera era stato precedentemente utilizzato da "Cosa Nostra" per commettere un assassinio deliberato da Inzerillo e Bontate e sottolinea come Mancini abbia riconosciuto nella fotografia del La Barbera quell'Angiolino, da lui conosciuto negli anni 1980-81, che gli era stato indicato come uno degli autori materiali dell'omicidio.

La parte civile Rosina Pecorelli ha proposto rituale appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento della responsabilità di tutti gli imputati, articolando, in forma sintetica, motivi del tutto analoghi a quelli prospettati dalla difesa di Stefano Pecorelli ai punti 1,2,3 e 4 che precedono, sicché il presente richiamo appare sufficiente.

Anche la parte civile Andrea Pecorelli ha proposto tempestivo appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della responsabilità di tutti gli imputati e la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dall'impugnante, evidenziando come i primi giudici avessero correttamente lumeggiato la personalità della vittima, affermando che Carmine Pecorelli era un giornalista vero, in grado di procurarsi notizie d'immenso valore,

fondate su solidi documenti, che, non essendo il ricattatore che si sarebbe voluto far credere, non esitava a pubblicare. Dopo avere ricordato come la sentenza appellata abbia correttamente escluso che il movente dell'omicidio possa essere rinvenuto in fatti inerenti alla vita privata della vittima, l'appellante ripropone gli stessi argomenti svolti dalla difesa di Stefano Pecorelli ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, cui si rimanda, ed evidenzia come la corte di prima istanza, dopo avere riconosciuto, sostanzialmente, la sussistenza di tutti gli elementi idonei a sostenere una dichiarazione di colpevolezza degli imputati, sia pervenuta alla conclusione opposta sulla scorta di un iter logico sintetizzabile nei cinque punti che seguono:

1. Pur essendo certo che Buscetta dice la verità è possibile che Bontate e Badalamenti abbiano mentito a Buscetta.
2. Le dichiarazioni di Abbatino sono inattendibili, con la conseguenza che le "chiamate" provenienti dal settore "banda della Magliana" scaturiscono dal solo Abbruciati che, per di più, essendo, all'epoca dell'omicidio, detenuto da tempo, ha propalato notizie ricevute da altri.
3. Manca la prova del collegamento fra Calò e Abbruciati, con la conseguenza che, dovendo ciascuna delle dinamiche intersoggettive, sottese al transito del mandato di uccidere essere oggetto di prova piena e diretta, cade l'ipotesi accusatoria nei confronti di tutti gli imputati.
4. Appare incoerente con il quadro complessivo l'indicazione di La Barbera quale autore materiale dell'omicidio, trattandosi a) di elemento appartenente alla "famiglia" di Passo di Rigano e, dunque, estraneo alla "famiglia" di Bontate, b) la cui presenza a Roma, all'epoca dell'omicidio, non è comprovata, c) come non è comprovato un suo collegamento con la banda della Magliana.
5. Possibilità che i comprovati rapporti di Vitalone con la malavita romana ed il "debito" del primo verso la seconda siano riferibili all'attività svolta per la liberazione di Moro piuttosto che all'organizzazione del delitto Pecorelli.

Si tratta, come si rammenterà, degli stessi punti evidenziati e sottoposti a critica dal pubblico ministero impugnante, in ordine ai quali la difesa di Andrea Pecorelli argomenta, naturalmente, in maniera simile, sicché appare possibile rinviare, per i dettagli, a quanto riferito nel paragrafo dedicato all'esposizione delle doglianze del pubblico ministero, ricordando, in questa sede, come la parte civile appellante abbia evidenziato che la corte di prime cure ha omesso di valutare, nelle pagine dedicate all'analisi del movente dell'omicidio, il nesso profondo esistente fra l'affare Moro, il ruolo che vi ebbe il generale Dalla Chiesa e l'omicidio del giornalista. Evidenzia in proposito l'appellante che sul numero 17 di O.P. venne pubblicata una lettera nella quale si affermava che un generale dei carabinieri aveva scoperto il luogo in cui le B.R. nascondevano Aldo Moro e che lo aveva comunicato al ministro degli interni del tempo, il quale, tuttavia, non aveva potuto prendere decisioni, avendo prima dovuto consultare un centro di potere occulto, denominato "loggia di Cristo in Paradiso", con la quale espressione, secondo l'appellante, ci si riferiva, chiaramente, alla loggia P2, alla quale, come si poté successivamente appurare, aderivano numerosi componenti del "gabinetto di crisi" che si era insediato al ministero degli interni. Evidenzia, ancora, l'appellante come nella lettera si ricordasse che Moro era stato lasciato morire, come si profetizzasse l'eliminazione del generale dei carabinieri, del quale, infine, si svelava, piuttosto esplicitamente, l'identità, che era quella di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Come si è detto, la difesa dell'imputato Vitalone ha proposto ricorso per cassazione, a tal uopo assumendo che la sentenza è viziata per manifesta illogicità della motivazione oltre che per nullità della stessa, sostenendo, in buona sostanza, che i primi giudici hanno trascurato di valutare fatti essenziali, mentre si sono dilungati nell'analisi di situazioni ed episodi del tutto irrilevanti.

Così si censura la sentenza perché sono state ritenute attendibili le dichiarazioni di Antonio Mancini, quando le stesse risultano essere state rilasciate dopo che il Mancini ebbe lettura delle dichiarazioni di Vittorio Carnovale, che aveva riferito di avere appreso che De Pedis ed Abbruciati

erano in credito nei confronti di Vitalone per avere eseguito l'omicidio Pecorelli, e quando la stessa Moretti aveva messo in guardia gli investigatori sull'attendibilità del Mancini.

Così si sostiene che la realtà processuale è stata travisata in molteplici occasioni, ossia quando:

- Si è ritenuto, sulla base di un appunto, riportato nell'agenda di Carmine Pecorelli, che la cena alla Famija piemonteisa fosse avvenuta il 24.1.1979, cioè in epoca compatibile con l'avvenuta stampa della copertina di O.P. riguardante gli "assegni del presidente", trascurando di valutare che nell'agenda del giornalista, alla pagina del 24 gennaio 1979, dopo l'annotazione "21 corso Vittorio Emanuele 24 primo piano", interpretata come riguardante l'incontro di cui trattasi per essere il ristorante ubicato all'indirizzo predetto, vi era l'annotazione "21 cena Licio Egidio", che dovevano individuarsi in Licio Gelli ed Egidio Carenini.

- Si è ritenuto che l'avvocato Guzzi abbia dichiarato che il dr. Vitalone si fosse interessato alle vicende di Sindona, mentre il predetto professionista aveva fatto riferimento all'avvocato Wilfredo Vitalone e, per di più, in relazione alla cosiddetta vicenda Caltagirone.

- Si è sostenuto, a conferma del fatto che Vitalone fosse un magistrato politicizzato, che Claudio Vitalone subì un procedimento disciplinare, per la sua vicinanza alla corrente andreottiana, cui aveva partecipato, quale componente laica del C.S.M., la prof.ssa Fumagalli Carulli, andreottiana, mentre egli non aveva subito alcun procedimento disciplinare, ma, nell'anno 1976, una diversa procedura ex art. 2 R.D.L.vo 31.5.1946, n.511, promossa per una pretesa "posizione di particolare preminenza" assunta dal dr. Vitalone all'interno della procura di Roma e conclusasi positivamente per il Vitalone, a seguito di sentenza del TAR Lazio, nella quale non aveva avuto parte alcuna la prof.ssa Fumagalli Carulli, che all'epoca non era neppure componente del CSM; quest'ultima, invece, aveva espresso il proprio parere, con una quindicina

di consiglieri, nel 1982, in ordine alla nomina a magistrato di cassazione del dr. Vitalone, in quel momento senatore della repubblica.

- Si è ritenuto che non costituisse un attendibile movente per l'omicidio il possesso da parte di Pecorelli del dossier Mi.Fo.Biali, che coinvolgeva l'intera struttura della Guardia di Finanza, pur risultando che si trattava di un documento esplosivo, che era stato pubblicato solo parzialmente da Pecorelli(Cantore e Fabiani), e che Giacomo Lauro, collaboratore di giustizia, era stato richiesto, negli uffici del comando generale della g.d.f., da Tonino Saccà e da un ufficiale del corpo, di uccidere il giornalista e che il colonnello dei c.c. Obinu, utilizzando autonomi elementi informativi, era giunto a conclusioni identiche a quelle suggerite dal Lauro.

- Non è stata adeguatamente valutata la dichiarazione di Raffaele Cutolo, il quale aveva indicato Nicolino Selis, suo capo zona a Roma e aderente alla banda della Magliana, come uno degli esecutori dell'omicidio, chiarendo che l'eliminazione del giornalista era stata decisa a causa dei suoi rapporti con il generale Dalla Chiesa, cui riferiva quanto confidatogli da elementi della Magliana, ed escludendo che nell'episodio potesse essere coinvolta la mafia.

- Si è affermato che l'omicidio, se non poteva essere stato organizzato da Abbruciati, perché detenuto, avrebbe potuto essere programmato da un soggetto libero come Franco Giuseppucci, il quale, invece, all'epoca era detenuto.

- Si è sostenuto che il processo per il c.d. golpe Borghese era nato, nel 1974, su impulso del sen. Andreotti, all'epoca ministro della difesa, per derivarne un giudizio censorio nei confronti di Claudio Vitalone, che aveva sostenuto l'accusa nel processo, quando, invece, la vicenda era stata avviata nel 1971, a seguito di indagine iniziata dall'ufficio politico della questura di Roma negli ambienti dell'estrema destra. Perciò nella sentenza si era ritenuto di accreditare la tesi secondo cui in quel processo l'azione penale era stata esercitata strumentalmente su richiesta di Andreotti e che a ciò fossero dovuti gli attacchi di

Pecorelli, piuttosto che ammettere che gli attacchi di Pecorelli erano iniziati dopo che Vitalone aveva chiesto ed ottenuto la cattura del gen. Miceli, amico dello stesso Pecorelli; che nel processo Borghese, peraltro condotto in pool con altri magistrati, lo stesso Vitalone aveva chiesto pesanti condanne per gli imputati; che era da escludere che Vitalone avesse agito in modo da insabbiare il processo, perché coloro che si erano resi autori di siffatta insinuazione(il magistrato D'Anna, i giornalisti Fossati e Menghini, l'avv. Sinagra) erano stati condannati in via definitiva per diffamazione.

- Si è affermato che il c.d. memoriale Moro '78 contiene analisi e conclusioni sul ruolo di Andreotti in relazione al golpe De Lorenzo ed al golpe Borghese, per argomentare in ordine all'attualità del caso relativo al golpe Borghese, mentre né il memoriale de quo, né quello del 1990, né alcun altro scritto di Moro contengono riferimenti al golpe Borghese.

Nello stesso atto d'impugnazione si rileva, inoltre, che i primi giudici hanno cercato di giustificare in ogni modo la condotta processuale dei magistrati appartenenti all'ufficio del pubblico ministero di Perugia, giungendo a rivisitare la storia giudiziaria degli ultimi trenta anni, attraverso la rimediazione delle conclusioni raggiunte, con autorità di giudicato, da numerosi uffici giudiziari della repubblica, attribuendo al dr. Vitalone la paternità di condotte riprovevoli, che avrebbero potuto costituire valida base per l'attività giornalistica di Pecorelli e, dunque, valido movente per l'omicidio. A proposito del caso Moro si è, perciò, sostenuto che Vitalone non avrebbe riferito ai magistrati della procura della repubblica di Roma, i quali indagavano sul sequestro dell'on. Moro, del suo incontro con Pifano, che egli avrebbe incontrato al di fuori di una qualche sua relazione con le indagini in corso, e che egli era responsabile dell'interruzione delle trattative volte alla liberazione dell'ostaggio, senza tenere conto del fatto che gli incontri con Pifano erano avvenuti tra il 5 ed il 7 maggio 1978, ossia quando le indagini erano state avviate dal procuratore generale di Roma, cui il dr. Vitalone aveva inviato tempestiva relazione e con il quale, a due giorni

dall'uccisione di Moro, si stava prodigando per scongiurare tale infausto evento. Nella stessa ottica si è sostenuto che Vitalone incontrò Filocamo e Formisano per occuparsi della vicenda di un carico di armi ed interrogò, per lo stesso motivo, Ugo Bossi, detenuto nel carcere di Brescia, senza averne titolo, perché in servizio, quale applicato, alla procura generale, senza tenere conto della circostanza che Vitalone agiva nell'ambito di una delega conferitagli dal procuratore generale che aveva avviato un'indagine sulle B.R. e sulle altre formazioni eversive di sinistra, facendo uso degli ampi poteri che le norme procedurali, all'epoca in vigore, gli attribuivano.

Rileva ulteriormente l'impugnante che nella motivazione della sentenza di primo grado sono state ritenute attendibili talune delle dichiarazioni rese da Fabiola Moretti in merito ai presunti incontri fra Vitalone e De Pedis, senza adeguatamente valutare il fatto che tali incontri sarebbero avvenuti diversi anni dopo l'omicidio Pecorelli e, soprattutto, operando una cernita singolare fra le dichiarazioni rese dalla collaborante, sì da ritenerne attendibili talune piuttosto che altre, quando, invece, i riscontri effettuati rendevano possibile stabilire come il racconto della Moretti, peraltro ritrattato in dibattimento, fosse totalmente falso. Sul punto si sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la Moretti e Mancini erano consapevoli del fatto che il loro colloquio nel carcere dell'Aquila veniva intercettato, perché le confidenze ed i commenti riguardanti fatti di vita remota - che se veri i due avrebbero dovuto perfettamente conoscere - non potevano avere altro significato che quello di ripassare il copione delle rivelazioni che la Moretti, fingendosi pentita, di lì a poco avrebbe fatto. Evidenzia ancora l'impugnante che l'argomentazione utilizzata dalla corte per sostenere che i due erano all'oscuro dell'intercettazione, ossia l'aver nella conversazione fatto riferimento alla detenzione di stupefacenti, foriera di penali responsabilità, è priva di pregio, sia perché da nessun atto processuale poteva desumersi che il contenuto delle intercettazioni avesse costituito prova della responsabilità penale della Moretti, sia perché nessuno dei due era stato arrestato, né era stato possibile conoscere l'esito del procedimento.

Sempre in ordine a detta intercettazione sostiene l'impugnante che, mentre i primi giudici hanno ritenuto di poter escludere, sulla base della stessa, che le dichiarazioni della Moretti in ordine ai contatti De Pedis – Vitalone fossero state suggerite da Mancini, proprio l'intercettazione consente di ritenere il contrario, risultando che per ben otto volte è proprio Mancini ad introdurre nel discorso, al di fuori di qualsiasi contesto, il nome di Vitalone, sì da potersi sostenere che il Mancini in quell'occasione ha istigato la Moretti a costruire le accuse nei confronti dell'impugnante. Argomenta ancora quest'ultimo che le intercettazioni ambientali, eseguite nella casa della Moretti, dimostrano come la donna non avesse mai visto Vitalone e come le accuse nei suoi confronti siano state il risultato di indebite pressioni, messe in atto dagli inquirenti, e fornisce numerosi esempi di contraddizioni e omissioni che dovrebbero confermare il suo assunto. Ancora, evidenzia il difensore di Vitalone che il confronto fra quanto detto dalla Moretti al Mancini, nel corso della sua visita al carcere dell'Aquila, e quanto dichiarato negli interrogatori è in insanabile contrasto. Rileva ulteriormente l'impugnante che la corte di primo grado, pur avendo dato atto dell'inattendibilità delle dichiarazioni della Moretti per quanto riguarda le pretese consegne di pesce al dr. Vitalone, da parte del ristorante Popi Popi, gestito da appartenenti alla famiglia De Pedis, il dono di un servizio di manicure, fatto da Vitalone al De Pedis, il regalo di un Rolex, fatto dal De Pedis al Vitalone, l'interessamento di Vitalone per far trasferire il Mancini da un carcere all'altro, l'episodio dell'incontro tra Vitalone e De Pedis al ristorante La Lampara, non ne ha tratto le necessarie conseguenze in ordine alla complessiva attendibilità della dichiarante. Ulteriore dimostrazione della falsità delle dichiarazioni della Moretti sarebbe data, sempre secondo l'impugnante, dalle contraddizioni rilevabili fra le dichiarazioni rese in tempi diversi dalla donna, come quelle fornite a proposito del mancato intervento di Vitalone in ordine al trasferimento di Mancini detenuto a Pianosa, o fra le stesse dichiarazioni e dati di fatto incontrovertibili, come la latitanza di De Pedis, protrattasi dal 26 aprile al 30 maggio 1981 e dal 13 ottobre al 28 novembre 1984, sicché non poteva essere vero che nella primavera del 1984

ella avesse favorito gli incontri fra il latitante De Pedis e Vitalone, né sarebbe stato possibile che ciò si fosse verificato nella precedente primavera dell'83 perché la Moretti era stata detenuta dal 9 aprile '82 all'ottobre '83, senza dire che il Mancini nel 1983 non era mai stato detenuto a Pianosa.

L'impugnante sottolinea, inoltre, che i primi giudici, pur avendo raggiunto la prova che il Mancini aveva mentito quando aveva sostenuto che il suo trasferimento da Pianosa a Busto Arsizio era stato determinato da un interessamento del dr. Testi(interessato a sua volta da Vitalone), essendo stato provato che il trasferimento de quo era stato disposto per motivi cautelari, a richiesta del p.m. Cordova, non ne hanno tratto le dovute conseguenze in ordine all'attendibilità del Mancini. Ed ancora lo stesso imputato si duole che i primi giudici, a fronte delle contraddizioni esistenti fra le varie versioni fornite da Vittorio Carnovale in ordine alla sua evasione ed alle incongruenze in cui era incorso il Mancini sulla stessa vicenda, abbiano ritenuto provato che lo stesso Vitalone avesse avuto parte in detta evasione, così ritenendo dimostrato che egli avesse reso almeno un favore agli appartenenti alla banda della Magliana.

Sempre a proposito dell'attendibilità del Mancini, con riguardo al ruolo di fondatore della banda della Magliana assegnatosi dal medesimo, l'impugnante rileva come non sia possibile che l'organizzazione sia nata da accordi intercorsi fra lo stesso Mancini e Nicola Selis, nel periodo di comune detenzione a Regina Coeli, secondo quanto sostenuto dal Mancini, perché i due non sono stati mai detenuti nel medesimo lasso di tempo a Regina Coeli o in altro carcere della repubblica.

L'impugnante indica, altresì, plurime situazioni atte a dimostrare, a suo giudizio, l'inattendibilità del Mancini, ricordando, fra l'altro, come costui abbia fornito una versione inverosimile delle circostanze in cui ebbe ad avere notizie dell'arma utilizzata per commettere l'omicidio, come il suo racconto contrasti con quello fornito sul medesimo punto da Fabiola Moretti, come egli stesso abbia fornito versioni contrastanti affermando ora(a domanda del presidente) di non ricordare la marca dell'arma, ora(a domanda del giudice a latere) che la stessa era una Beretta. Quanto ai viaggi a Milano effettuati da

Mancini in compagnia di Abbruciati, l'impugnante evidenzia che gli elementi in atti consentono di escludere che siano mai avvenuti e, a proposito del mandato di uccidere conferito all'Abbruciati, rileva come il Mancini abbia fornito una pluralità di confuse versioni che dimostrano la falsità del suo racconto.

Tornando all'argomento della cena alla "famija piemonteisa" l'impugnante, dopo aver ricordato che i partecipanti a quell'incontro (Testi, Lo Prete, Bonino), i quali avevano inizialmente fornito versioni conformi alle dichiarazioni rese da Vitalone, ritrattate a seguito della loro incriminazione, ex art. 371 bis, si erano avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere, sicché, per il disposto dell'art. 6 della legge 6.8.1997,n.267, tali dichiarazioni avrebbero potuto essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità fosse stata confermata da altri elementi di prova, rileva che i primi giudici hanno ritenuto utilizzabili dette dichiarazioni sulla base di quelle rese dai testi Evangelisti, Mangiavacca, Patrizi, Ferretti e degli imputati Andreotti e Vitalone, benché nessuna di tali dichiarazioni riscontrasse la cosiddetta ritrattazione di Testi, Lo Prete e Bonino, essendo, per di più, le dichiarazioni di Evangelisti "un cumulo di comprovate bugie". Stante, dunque, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai predetti, la vera storia della cena alla "famija piemonteisa" non poteva essere, a giudizio dell'impugnante, che quella offerta dallo stesso Vitalone, secondo cui il destinatario dell'attacco preannunciato da Pecorelli era Evangelisti, verosimilmente per la vicenda dei falsi De Chirico, e non già Andreotti, dato che nel corso della cena non si era parlato né di assegni, né della copertina di O.P. In ogni caso, sostiene ancora l'impugnante, che le ritrattazioni dei testi suindicati sono il frutto delle pressioni esercitate dal p.m., giacché le numerose contraddizioni ed incongruenze logiche rilevabili fra le varie dichiarazioni rese dal Bonino non sarebbero diversamente spiegabili.

Ancora, a proposito del Bonino, l'impugnante rileva come il p.m. abbia trascurato di approfondire il significato delle annotazioni fatte nell'agenda di Pecorelli dell'anno 1979 in ordine alle locandine del n. 5 di O.P. consegnate

al detto Bonino, che, per l'appunto del numero 500, avrebbero anche potuto avere attinenza con la c.d. "lista dei 500", che aveva avuto rilievo nelle vicende di Michele Sindona, con il quale il Bonino era collegato per via di un versamento effettuato con certo Mark Antinucci, il cui nome appariva in varie società collegate al Sindona; ancora, nessuna attenzione, secondo l'impugnante, sarebbe stata dedicata dal p.m. alla pista dei servizi segreti o dei trafficanti di armi o di droga o, ancora, del generale Lo Giudice che il Bonino, nel corso di una telefonata intercettata dalla DIA, aveva indicato come possibili autori dell'omicidio, come non sarebbe stato dato adeguato risalto al fatto che Bonino era l'uomo contatto di Rovelli, interessato, al pari di Andreotti, alla vicenda degli assegni, e, perciò, mediatore ideale fra il Pecorelli ed il Rovelli.

Per la trattazione del processo in grado di appello veniva fissata l'udienza del 13.5.2002, nel corso della quale, constatata la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si provvedeva a dichiarare la contumacia degli imputati Andreotti e Carminati; nel corso di successive udienze veniva svolta la prevista relazione e, quindi, con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.6.2002, la corte rigettava le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formulate dal procuratore generale e dall'avvocato Campioni, difensore di parte civile, e dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione, convertito in appello ex lege, presentato dall'imputato Vitalone; sempre all'udienza del 20.6.2002 la difesa dell'imputato Vitalone preannunciava la presentazione di un'istanza di riconsunzione nei confronti del consigliere relatore; tale istanza, proposta dall'imputato, veniva dichiarata inammissibile dalla corte d'appello di Perugia con ordinanza del 27.6.2002. Contro detta ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione, per la cui trattazione quel giudice fissava l'udienza del 12.11.2002; all'udienza del 24.10.2002 Vitalone Claudio dichiarava di rinunciare al ricorso, che all'udienza prestabilita la corte di cassazione dichiarava inammissibile. Medio tempore, i rappresentanti della pubblica accusa pronunciavano la loro requisitoria ed i difensori delle parti civili, Pecorelli Stefano, Pecorelli Rosina e Pecorelli Andrea, esponevano le loro richieste, depositando, al

termine dei rispettivi interventi, conclusioni scritte; dal 2.10.2002, i difensori degli imputati davano inizio alle loro difese, depositando, in qualche caso, memorie ex articolo 121 codice di procedura penale; all'udienza del 25.10.2002 si presentava l'imputato Giulio Andreotti, sicché si provvedeva a revocare la dichiarazione di contumacia; al termine della predetta udienza, che segnava la conclusione degli interventi difensivi, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.11.2002, in attesa che la corte di cassazione si pronunciasse sul ricorso dell'imputato Vitalone e per consentire al procuratore generale ed alle parti civili, che ne avevano fatto richiesta, di replicare; infine, all'udienza del 15.11.2002, la corte, sentite le repliche del procuratore generale, dei difensori delle parti civili Pecorelli Stefano, Pecorelli Rosina e Pecorelli Andrea, nonché le contro-repliche dei difensori degli imputati e, per ultime, le spontanee dichiarazioni dell'imputato Vitalone, si ritirava in camera di consiglio per deliberare e, quindi, all'udienza del 17.11.2002, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALL'IMPUTATO VITALONE.**

Ritiene la corte di dovere preliminarmente ribadire che l'impugnazione proposta da Vitalone Claudio è inammissibile ai sensi del disposto del comma 1°, lettera a), parte seconda, dell'articolo 591 codice di procedura penale, con la conseguenza che, a norma del comma 1° del successivo articolo 592 l'imputato va condannato al pagamento delle spese cui ha dato causa.

Il comma 4° dell'articolo 568 codice di procedura penale stabilisce che “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”. Con sentenza n. 18 del 21.4.1995 le sezioni unite penali della corte di cassazione, occupandosi dell'impugnazione proposta da un imputato contro il capo della sentenza che aveva disposto la confisca della somma da lui ricavata dalla cessione di sostanze stupefacenti, hanno individuato i connotati dell'interesse ad impugnare stabilendo “...che l'interesse stesso rappresenta una condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto di impugnazione, distinto dal contenuto della medesima (cfr. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Biscione), e che esso deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato). In particolare, in coerenza col carattere dispositivo delle impugnazioni, la cui proposizione è rimessa all'iniziativa delle parti, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è considerata assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso: con la conseguenza, ripetutamente posta in evidenza dalla giurisprudenza, che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla

posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, P.M. in proc. Boido; Cass., Sez. Un., 16 marzo 1994, Rusconi; Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato). E' appena il caso di precisare che collegare l'interesse ad impugnare alla lesione della sfera giuridica e, correlativamente, al vantaggio concreto che deve derivare dalla rimozione o dalla modificazione del provvedimento gravato significa necessariamente attribuire all'impugnazione la configurazione di rimedio a disposizione delle parti per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di meri interessi di fatto.” Le medesime sezioni unite penali della corte di cassazione sono tornate ad occuparsi della questione, con la sentenza n. 42 del 13.12.1995, perché investite dell’esame del ricorso, proposto dal procuratore della Repubblica di Torino, contro la sentenza con la quale il pretore della stessa città aveva assolto taluni soggetti imputati di avere ommesso di fare pervenire alle competenti autorità la notifica prescritta per i fabbricanti, esercenti le attività indicate nel decreto ministeriale 20 maggio 1991, nei casi di immagazzinamento di sostanze pericolose. In quel caso il ricorrente non contestava la sostanza della decisione, ma lamentava la violazione dell’articolo 469 del codice di rito, essendo consentita la definizione anticipata del giudizio, con proscioglimento dell’imputato, nelle sole ipotesi, tassativamente indicate, di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale. La corte, giudicando inammissibile il ricorso, ha ricordato come “... il comma 4 dell'articolo 568, esige che per proporre l'impugnazione la parte sia titolare di un interesse alla stessa, interesse che si pone come un indefettibile requisito soggettivo dello stesso diritto di impugnazione. Abbandonatasi da tempo la teoria secondo la quale il concetto di interesse a impugnare potesse fondarsi esclusivamente sulla teoria della soccombenza, si è pervenuti a ricondurre questo alla presenza di un'utilità che la parte si prefigga di ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione. In quest'ottica, al fine di accertare la presenza, nel caso concreto, dell'interesse a richiedere l'ulteriore grado di giudizio, appare indispensabile procedersi al

confronto tra due dati processuali, e cioè tra la sentenza impugnata e quella che l'impugnante tenderebbe a conseguire attraverso l'impugnazione.

Sussiste cioè l'interesse a impugnare quando la decisione del giudice sia stata pregiudizievole per la parte e, denunciandosi la sua ingiustizia o la sua illegittimità, quella che, all'esito dell'ulteriore grado del giudizio, potrebbe intervenire, secondo le aspettative dell'impugnante, cancelli o riduca il pregiudizio lamentato. Insomma, per ritenersi ammissibile, il gravame deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista nell'ordinamento processuale, la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, mirando all'esattezza giuridica della decisione, che di per sé non è sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.

L'interesse richiesto dall'articolo 568, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere cioè correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

E, proprio con riferimento alla posizione del pubblico ministero, queste sezioni unite hanno reiteratamente affermato che, nella ipotesi in cui lo stesso denunci, attraverso l'impugnazione proposta al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto dalla violazione sia derivato un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (udienza 24 marzo 1995, Boido; ud. 11 maggio

1992, dep.23 giugno 1992, Amato, in Cass. pen., 1993, p. 2808, n. 1654
), prospettazione totalmente assente nell'atto di gravame all'esame della
Corte.”

In tempi più recenti diverse sezioni semplici della corte di cassazione hanno avuto modo di ritornare sull'argomento. Così la sezione 4^a, con sentenza n. 4955 del 31.1.1996, ric. Ronco, ha precisato che “*Ai fini dell'applicabilità della sentenza che ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non e' più previsto dalla legge come reato, deve aversi riguardo all'interesse ad impugnare, sussistente tutte le volte che l'interessato possa conseguire dalla sentenza di secondo grado un vantaggio concreto consistente in una formula più favorevole di quella adottata. (Nella fattispecie, l'appello proposto all'imputato avverso la declaratoria di improcedibilità perché il fatto non e' più previsto dalla legge come reato per intervenuta depenalizzazione dei reati valutari era stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen.1930. Tale decisione, a seguito di ricorso per cassazione, e' stata annullata con rinvio sul rilievo che l'interesse dell'appellante ad ottenere la formula perché il fatto non costituisce reato andava ravvisato nell'esclusione dell'obbligo della trasmissione degli atti all'Ufficio Italiano dei Cambi).*”

Successivamente, la sezione 1^a, con sentenza n.4340 del 27.2.1997, ric. Battaglia, ha ulteriormente chiarito che “*L'interesse della parte ad impugnare un provvedimento del giudice e' correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata piu' vantaggiosa. (In applicazione di detto principio, nella fattispecie la Corte Suprema ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello con la quale era stata disattesa l'eccezione, sollevata dal difensore dell'imputato medesimo, di inammissibilità del giudizio abbreviato di primo grado per invalidità della procura speciale rilasciata per il rito; la Corte di Cassazione ha in proposito escluso la sussistenza di un interesse all'impugnazione da parte dell'imputato il quale, in caso di*

accoglimento dell'impugnazione medesima, avrebbe visto eliminata la riduzione del terzo della pena inflittagli a seguito di giudizio abbreviato).”

Infine, la sezione V^a, con sentenza n.9135 del 18.6.1999, ric. Lecci B. ed altri, ha ribadito che *“Non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano; invero l'interesse richiesto dall'art 568 comma 4 cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame e' idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di interesse ad impugnare per un imputato, assolto con la formula "perché il fatto non e' previsto dalla legge come reato, il quale richiedeva la formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che, ai fini penali, le due formule producono i medesimi effetti, mentre, per quanto riguarda gli effetti civili od amministrativi della pronunzia, nessun pregiudizio era stato dedotto dal ricorrente).”*

Peraltro, il supremo collegio ha avuto modo di precisare che l'interesse ad impugnare dev'essere comparato al dispositivo e non già alla motivazione, essendo l'elemento della decisione prevalente su quello che serve a giustificare la decisione medesima. In tal senso si è pronunciata la 1^a sezione, che, con sentenza n.384 del 19.11.1999, ric. Berti, ha precisato che *“La facoltà concessa all'imputato di impugnare per cassazione le sentenze di proscioglimento e' legata all'esistenza di un concreto interesse alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Quest'ultimo non ricorre nel caso di formula assolutoria accompagnata dalla menzione del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., laddove, come nella specie, non e' legalmente prospettabile, neppure astrattamente, l'autonomo inizio di un'azione civile di risarcimento nei confronti dell'imputato, assolto in seguito a dibattimento.”*, analogamente ha statuito la 5^a sezione della corte di cassazione, che, con la sentenza n. 2674 del 9.5.2000, ric. Del Mastro, ha

ulteriormente chiarito che *“L’interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti. In tal caso l’eventuale contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest’ultimo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per estinzione del reato. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha affermato che neppure può dirsi abnorme il provvedimento del GIP che accolga in motivazione e nel merito le tesi dell’accusa circa la configurabilità del reato).”*

Va ricordato, peraltro, che, con riferimento alle impugnazioni avverso decisioni di proscioglimento, adottate con richiamo al capoverso dell’articolo 530 codice di procedura penale, vi sono differenti orientamenti giurisprudenziali, giacché, mentre secondo talune decisioni, come la richiamata sentenza n. 384/’99, tali impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili per carenza d’interesse, non potendo derivare alcun pregiudizio dalla motivazione posta a fondamento di una sentenza assolutoria di dubbio, stante l’assoluta equiparazione sancita dalla norma fra la mancanza di prova e la insufficienza o contraddittorietà della medesima, altre pronunce ritengono configurabile un interesse ad impugnare dell’imputato che sia stato assolto “per non aver commesso il fatto” ,ai sensi del comma 2° dell’articolo 530 codice di procedura penale, *“sia perché l’ordinamento tutela in via primaria il diritto alla reputazione, evidentemente compromesso dall’elemento di dubbio insito nell’assoluzione in esame, sia perché un simile proscioglimento potrebbe recare pregiudizio al soggetto interessato nell’ambito del suo rapporto di impiego. (Fattispecie nella quale l’imputato, funzionario dell’amministrazione finanziaria, era assolto a norma dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dall’imputazione di concussione e di violenza privata. La Suprema Corte ha rilevato che una simile pronuncia avrebbe potuto avere ripercussioni nelle scelte*

discrezionali della pubblica amministrazione relative alla carriera del funzionario).(così corte di cassazione, sentenza n.8540 del 17.6.1998, ric. Mazzilli).

Alla stregua dei principi sopra enunciati, tenuto conto, in fatto, che l'impugnante Vitalone è stato assolto, dal delitto di omicidio aggravato ascrittogli, con la formula “per non aver commesso il fatto”, senza richiamo alcuno al capoverso dell'articolo 530 codice di procedura penale, e che lo stesso impugnante afferma, al punto 1 della pagina 1 del ricorso, che *“l'assoluzione di tutti gli imputati è stata pronunciata con la più ampia formula liberatoria ex articolo 530 comma 1° codice di procedura penale(la regola di giudizio del comma 2 della norma stessa non è evocata né nel dispositivo né in alcun passo della motivazione)”* dovrebbe concludersi, “tout court”, per l'inammissibilità del gravame.

È vero, tuttavia, che la motivazione della sentenza è tale da poter essere interpretata come esplicativa delle ragioni per le quali, pur in presenza di elementi indiziari di colpevolezza, a carico di tutti gli imputati, in generale, e di Claudio Vitalone, in particolare, si sia giunti all'assoluzione dei prevenuti. È vero, altresì, che alcune affermazioni, contenute nella motivazione, sono suscettibili di riflessi negativi per l'imputato impugnante, il quale, in quanto magistrato in attività, potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare, dal momento che la sentenza assolutoria con la formula “per non aver commesso il fatto” ha, nel giudizio disciplinare, efficacia di giudicato unicamente per quanto inerisce all'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto(in tal senso si sono pronunciate le sezioni unite della corte di cassazione con sentenza n. 1120 del 18.10.2000), ma non impedisce una rinnovata valutazione dei fatti ai fini disciplinari.

Orbene, quand'anche si voglia accedere alla tesi più favorevole all'impugnante e ritenere che, malgrado il tenore del dispositivo della sentenza gravata, si sia in presenza di una decisione adottata ai sensi del disposto del capoverso dell'articolo 530 codice di procedura penale, suscettibile, per quanto appena detto, di effetti pregiudizievoli per

l'impugnante medesimo, si deve ugualmente pervenire ad una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

La sussistenza dell'interesse ad impugnare, infatti, deve essere dimostrata dall'impugnante, il quale, invece, nei motivi di ricorso non ha neppure fatto cenno all'esistenza di un procedimento disciplinare a suo carico, né, a fortiori, ha prospettato gli effetti positivi che si riprometteva di ottenere dall'accoglimento del ricorso in relazione allo stato del procedimento disciplinare. Soltanto con memoria depositata in data 9.10.2002, replicando alla memoria del procuratore generale, datata 6.6.2002, con la quale l'organo della pubblica accusa era ritornato sulla questione dell'inammissibilità dell'impugnazione avanzata dalla difesa Vitalone, detta difesa ha affermato che il dr. Vitalone è stato sottoposto ad inchiesta disciplinare da parte del procuratore generale presso la corte di cassazione, proprio a causa delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, ed ha prodotto copia della richiesta di archiviazione 16.1.2002, a firma dell'avvocato generale. A questo proposito va osservato che l'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del gravame e che la relativa prova dev'essere fornita contestualmente alla proposizione del ricorso medesimo, onde la produzione documentale appena ricordata, depositata dopo la presentazione del ricorso e, perfino, dopo la pronuncia d'inammissibilità del ricorso stesso emanata da questa corte (a nulla rilevando che copia della richiesta di archiviazione sia stata prodotta ed acquisita, a quanto scrive la difesa dell'impugnante, al fascicolo del procedimento incidentale di ricusazione, che, per essere incidentale e di competenza di altro organo giudicante, nulla può avere a che vedere col presente procedimento), dev'essere considerata irrilevante ai fini della decisione. Ma se anche si fosse potuta valutare, perché presentata tempestivamente, la documentazione de qua, si sarebbe comunque dovuti pervenire ad una declaratoria d'inammissibilità del ricorso. L'impugnante, infatti, ha prodotto copia di una richiesta di archiviazione (rectius: non farsi luogo a rinvio al dibattimento) formulata dal procuratore generale della cassazione in data 16.1.2002, a seguito di

azione disciplinare iniziata su esposto datato 18.11.2000 di un componente del consiglio superiore della magistratura, ma nulla ha documentato e neppure esposto in ordine allo stato della procedura. Orbene, posto che l'interesse ad impugnare deve essere attuale e che la richiesta di archiviazione, più volte ricordata, consentirebbe di affermare, semmai, che, allo stato delle conoscenze, nessun pregiudizio potrebbe derivare all'interessato dalla sentenza impugnata, si dovrebbe anche in questa eventualità pervenire, come già anticipato, ad una declaratoria di inammissibilità del gravame. In definitiva, è legalmente stabilito quali sono i provvedimenti impugnabili(articoli 568, 4° comma, 593, 2° comma, codice di procedura penale). L'inappellabilità di ben determinate sentenze costituisce una deroga al principio del double degré(diritto ad un secondo giudizio); deroga che ha una sua razionalità tanto significativa da poter essere elevata a categoria giuridica: sono inammissibili le impugnazioni oziose o addirittura autolesive. Da ciò consegue che deve escludersi ogni riferimento analogico, giacché i criteri enunciati dalla prevalente giurisprudenza e dalla dominante dottrina sono conformi all'insegnamento di Celso, secondo cui "scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem".

PREMESSA

Ancor prima di entrare in medias res, ritiene la corte di dover premettere che i criteri di valutazione della prova, enunciati dai primi giudici nel capitolo 4° dell'appellata sentenza – che vengono qui riportati in nota per comodità del lettore¹ - siano condivisibili in toto, pur dovendosi valutare in

¹ CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.

La corte sul punto ritiene di dovere affrontare solo alcuni punti trattandosi per il resto di normali criteri di valutazione del materiale probatorio e precisamente:

I.I criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da persone indagate o imputate in procedimenti connessi o probatoriamente collegati (indipendentemente dalla circostanza che essi sono o meno sottoposti a regime di protezione).

Sul tale argomento, va osservato quanto segue.

La questione, travagliata sotto il vigore dell'abrogato codice (segno che il problema è sempre esistito) è stata risolta dal legislatore che all'art. 192 comma 3 e 4 cpp, recependo peraltro le indicazioni emerse dalla precedente interpretazione giurisprudenziale, ha stabilito che le dichiarazioni rese da coimputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato sono valutate unitariamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Dalla lettera della norma e dalla sua collocazione in un comma diverso da quello in cui si dà valenza agli indizi si evince che la chiamata in correità o in reità è una vera e propria fonte di

prova nei cui confronti però il legislatore mostra diffidenza tanto da circondarla, quanto al suo valore probatorio, di particolari cautele chiedendo che essa sia confermata, quanto alla sua attendibilità, da altri elementi di prova; l'assunto è oramai pacificamente accettato in dottrina e in giurisprudenza per cui non occorre soffermarsi oltre.

Elementi di prova che devono, peraltro, essere desunti ab extrinseco e non dalla stessa dichiarazione accusatoria, devono essere specifici, concreti e autonomamente certi e non presentare carattere di ambiguità risolvibile utilizzando come unico sostegno interpretativo il contenuto della chiamata di reità da riscontrare e possono essere i più vari, non avendo il legislatore tipizzato la loro natura.

Peraltro tali elementi di prova, in caso di chiamate plurime devono riguardare ciascun reato e ciascun imputato, non devono raggiungere il valore di prova autonoma altrimenti sarebbe questa ultima, da sola, sufficiente per affermare o escludere la responsabilità.

Quanto alla natura di tali elementi di prova essi possono essere oggettivi e sufficienti a dare riscontro alla chiamata di correità ovvero soggettivi provenienti, cioè, da dichiarazioni di altri coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato.

Va poi precisato che il riscontro obiettivo esterno alla chiamata di correità o di reità deve essere certo e non possibile o concettuale anche se esso può vertere su un elemento non strettamente correlato alla imputazione ma necessario, insieme ad altri elementi, per una valutazione globale ed unitaria della prova.

Va altresì precisato, quanto alla chiamata di correità o di reità plurima o successiva che esse devono essere estrinsecamente autonome e non frutto di collusione o di condizionamento per assurgere sotto il profilo logico giuridico, a dato di riscontro e di verifica della prima; in caso contrario vanno considerate come una unica chiamata di correità o di reità e come tale bisognevole a sua volta di riscontri esterni alle chiamate stesse.

Va ancora detto che nelle versioni date da diversi coimputati in procedimento connesso o probatoriamente collegato possono verificarsi discrepanze; tali discrepanze assumono rilievo sulla loro attendibilità quando vertono su circostanze rilevanti, se non proprio fondamentali, per il processo mentre se vertono su particolari di scarso rilievo lungi dall'incidere sulla loro attendibilità, sono il segno e il sintomo di una autonomia di conoscenza della stessa circostanza e ciò può influire sulla reciproca valenza probatoria delle singole dichiarazioni.

Quello che si è fino ad ora detto attiene al valore probatorio della chiamata in correità o in reità; ciò non significa che preliminarmente al riscontro oggettivo delle affermazioni del chiamante in correità o in reità debba accertarsi - alla pari dell'accertamento della attendibilità di qualsiasi persona esaminata nel processo - la sua attendibilità intrinseca.

Attendibilità che va tenuta ben distinta dai motivi che hanno portato il coimputato o l'imputato in procedimento connesso o collegato probatoriamente a rendere dichiarazioni accusatorie.

Tali motivi attengono alla sfera interiore del chiamante e possono variare da un calcolo utilitaristico (come la percezione di contributi a carico dello stato o la esclusione di condizioni carcerarie particolarmente dure), al vero pentimento e al desiderio di uscire dal mondo della delinquenza. Essi sono indifferenti per il diritto perché il legislatore nel disciplinare il mezzo di prova ha richiesto solamente che il chiamante sia attendibile e che le sue dichiarazioni siano riscontrate e devono presentare caratteristiche di convergenza in ordine al fatto materiale della narrazione, di indipendenza nel senso sopra enunciato, e di specificità nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante ossia devono confluire su fatti che riguardano direttamente l'incolpato e l'imputazione a lui attribuita. (Corte di Cassazione, sez. 2^a, 30.4.1999, n. 7437)

Cio posto, e in aderenza ai criteri elaborati dalla suprema corte che ha avuto modo di interessarsi ripetutamente del problema, l'attendibilità, la credibilità di tali soggetti va valutata in modo rigoroso per cui le loro dichiarazioni devono, per essere meritevole di considerazione, apparire - a causa della loro genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza, spontaneità e disinteresse - serie e precise.

In particolare l'attendibilità del dichiarante va posta in discussione ogni qual volta le sue affermazioni possono essere ispirate da desiderio di vendetta, di copertura di complici od amici, da compiacimento verso gli organi di polizia o dell'accusa. (Corte di Cassazione, sez. 1^a, 27.5/8.7.1999, n. 8803)

Va ancora precisato, sul punto, che per la credibilità generale o intrinseca del chiamante in correità o in reità non viene scalfita da piccole incoerenze o contrasti con altri elementi probatori acquisiti al processo purché le dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità dei chiamati in correità o in reità trovi il supporto dei riscontri oggettivi.

Quanto sopra detto esclude che la corte aderisca alla tesi, prospettata dalla corte di assise di Catania del 12 maggio 1995 e fatta propria dal difensore di Gaetano Badalamenti e Michelangelo

La Barbera che non esiste il disinteresse dei collaboratori di giustizia perché essi hanno sempre un interesse, legislativamente previsto, ad accusare in correità o in reità dipendendo dal loro obbligo di dire tutto quello che sanno il godimento di benefici sia processuali che extra processuali. Ritiene infatti la Corte che il disinteresse richiesto per la credibilità del chiamante in correità o in reità non va identificato con la mancata fruizione di agevolazioni o benefici, che essendo legislativamente previsti sono comuni a tutti i chiamanti in reità di talché se il primo si identificasse con l'assenza dei secondi, si verrebbero di fatto ad escludere dalle fonti di prova le deposizioni dei chiamanti in reità o in correità; il fatto, al contrario, che il legislatore ha previsto e disciplinato autonomamente questa fonte di prova è il segno che il disinteresse richiesto per affermare la credibilità del dichiarante deve consistere in qualcosa di diverso e riguardare espressamente i fatti che il chiamante in reità o correità va a raccontare. In sostanza, il disinteresse richiesto, a parere della corte, va identificato nella assenza di intenti calunniatori o nella mancanza di un vantaggio personale, in relazione ai fatti narrati, che da tale dichiarazione può derivare al chiamante in reità o in correità. Ritenere il contrario, significa svuotare di ogni significato e sostanza la legge che prevede espressamente per coloro che collaborano con la giustizia la corresponsione di benefici di natura patrimoniale e il godimento di benefici di natura processuale. Le considerazioni sopra fatte rendono sterile, a giudizio della corte, la disputa sul fenomeno del c.d. pentitismo perché esso è estraneo al processo; fino a quando il legislatore non interviene sulle modalità di gestione dei collaboratori di giustizia, fino a quanto il legislatore non modifica i criteri di valutazione della prova fornita dai chiamanti in reità o in correità, la corte, **proprio in ossequio al tanto invocato principio del rispetto delle norme**, deve tenere conto, nella valutazione complessiva della prova, anche delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità applicando ad esse quei criteri interpretativi di cui sopra si è detto.

Una ultima annotazione di carattere generale, perché comune a tutti i coimputati in procedimento connesso o probatoriamente collegato e anche a molti testimoni che hanno avuto esperienze carcerarie e cioè che non può assumere alcun rilievo, ai fini della valutazione delle dichiarazioni accusatorie la personalità negativa dei dichiaranti essendo questa un connotazione comune a tutti coloro che sono imputati nello stesso reato o in reati connessi o a quelli collegati in quanto il legislatore, nel dettare le norme per la valutazione della loro attendibilità, ha introdotto dei criteri limitativi della valenza probatoria. (corte di cassazione, 19.4.1996, Carboni ed altri; corte di cassazione, 14.1.1997, Spataro) Ciò per contrastare la tesi difensiva secondo cui la provenienza dei chiamanti in reità dal mondo della malavita organizzata escluda, per questo solo fatto, la loro credibilità a fronte delle dichiarazioni degli imputati specchiati e stimati cittadini.

2. Connesso al problema della attendibilità degli imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente è quello relativo all'influenza che su tale giudizio deriva dal giudizio espresso da altre autorità giudiziarie sulla attendibilità dello stesso imputato.

Sul punto la corte Ritiene che il giudizio di attendibilità o di inattendibilità dell'imputato in procedimento connesso o collegato già espresso da altro organo giudicante non sia vincolante e che il nuovo organo giudicante possa e debba fare un nuovo giudizio di attendibilità anche alla luce di nuovi (eventuali) fatti che possono mutare tale giudizio. In aderenza a tale principio questa corte non è tenuta ad aderire pedissequamente a tali giudizi (trattandosi proprio di giudizi), ma ciò non esclude che gli elementi di fatto posti a base del giudizio di attendibilità espresso da altri organi giudicanti possano e debbano essere tenuti presenti nel formulare il proprio giudizio sulla attendibilità (o inattendibilità) del chiamante in reità o in correità per giungere, indifferentemente, ad un giudizio analogo o diverso.

3. Il regime probatorio delle dichiarazioni di persone che nel corso del dibattimento hanno modificato la loro posizione da persona indagata in procedimento connesso o collegato in quella di testimone.

Si è infatti rilevato che Fabiola Moretti e Tommaso Buscetta, escussi nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 210 cpp stante il collegamento probatorio tra il reato di partecipazione a Cosa Nostra o alla associazione criminale operante in Roma all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli, detta d'ora in avanti per comodità "Banda della Magliana", loro ascritto e quello per cui è processo hanno perso tale qualifica essendo venuta meno, per definizione della loro posizione, la qualifica di imputato in procedimento collegato probatoriamente. Partecipazione che deve ritenersi cessata, salvo prova contraria, al momento in cui essi si sono dissociati dal sodalizio criminale collaborando con gli organi inquirenti. In tal caso ritiene il collegio che la loro deposizione deve essere valutata come testimonianza, anche se sottoposta a particolare vaglio stante le modalità dell'originaria assunzione che svincolava la persona che rendeva dichiarazioni da conseguenze giuridiche in caso di mendacio o reticenza, dovendosi applicare il principio "tempus regit actum" e cioè dovendosi applicare la disciplina che regola la posizione processuale del soggetto da esaminare al momento della sua assunzione.

Ciò, vale in particolare per Fabíola Moretti che nel corso del suo esame ha posto in essere una "sceneggiata" per giustificare la sua volontà di non riferire alla Corte quello che effettivamente sapeva e sottrarsi quindi al legittimo contraddittorio delle parti. "Sceneggiata" che ha comportato, come meglio sarà detto in seguito, la trasmissione degli atti al PM per il reato di reticenza ai sensi dell'art. 372 cp.

Porta a questa conclusione una corretta interpretazione dell'art. 197 cpp. Invero (sul punto la corte richiama le numerose ordinanze emesse nel corso del dibattimento in cui ha chiarito il diverso regime che governa l'assunzione della prova nel caso che la persona sia stata qualificata imputata o indagata di procedimento connesso o di procedimento probatoriamente collegato e le conferma integralmente), l'incompatibilità alla testimonianza di cui al citato art. 197 cpp postula prima di tutto che sia stata assunta effettivamente la qualità di indagato, e non anche che vi sia la mera possibilità che ciò avvenga, e che tale qualifica sia ancora attuale al momento della assunzione della deposizione.

Si tratta dunque di stabilire in via generale se l'incompatibilità permanga anche dopo l'eventuale provvedimento di archiviazione o di conclusione in via definitiva del processo.

Esaminando la questione nei suoi vari aspetti, va osservato come la norma de qua tanto alla lettera a), concernente la connessione, quanto alla lettera b), concernente il collegamento, faccia riferimento alla qualità di imputato, cioè a quella particolare condizione che si acquisisce per effetto dell'attribuzione della formale imputazione in uno degli atti tipici indicati dall'art. 60 cpp. Movendo da tale osservazione e dall'ulteriore considerazione del carattere di norma eccezionale, attribuibile all'art. 197 cpp, la Suprema Corte in una prima pronuncia aveva ritenuto che l'incompatibilità non possa essere estesa oltre i limiti risultanti dalla norma e che in particolare non possa applicarsi a chi rivesta la mera qualità di indagato, tanto meno dopo un provvedimento di archiviazione (Cass. 1, 28-9-1992, Perruzza).

In realtà, al di là del carattere eccezionale dell'art. 197 cpp, militava in tale direzione una valutazione complessiva del sistema.

Infatti la qualità di indagato si acquista per effetto della mera iscrizione da parte del P.M. nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Ma tale iscrizione, contrariamente all'assunzione della qualità di imputato, potrebbe restare sconosciuta a tutti, compreso il diretto interessato, ed anzi, a rigore, dovrebbe rimanerlo, salvo il caso del compimento di determinati atti di indagine.

A seguito della riforma introdotta ex lege 332/95 è oggi possibile acquisire notizia di iscrizioni ostensibili, ma la circostanza non muta il quadro complessivo, connotato da tendenziale segretezza, tale da rendere molto spesso non concretamente invocabile la causa di incompatibilità. Si comprende dunque che il legislatore avesse fatto riferimento alla qualità di imputato senza estensioni.

Ma nella stessa direzione milita non meno incisivamente l'ulteriore rilievo che l'iscrizione potrebbe dipendere da scelte arbitrarie dell'A.G. competente, in ipotesi non sorrette neppure da minimi indizi: si pensi ad es. al caso di morte dovuta ad intervento chirurgico, a seguita della quale vengano indiscriminatamente iscritti nel registro degli indagati tutti coloro che abbiano partecipato all'operazione nelle varie vesti.

Anche nell'ipotesi di rapida archiviazione a favore delle gran parte degli iscritti, dovrebbe a rigore permanere una causa di incompatibilità alla testimonianza, all'evidenza ingiustificata ed anzi dannosa.

Sta di fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 108/92, pronunciandosi in un caso in cui veniva dedotte la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 197 lett. a) cpp, ha ritenuto che l'incompatibilità s'estenda anche ai meri indagati, stante il disposto dell'art. 61 cpp, ed ha inoltre affermato che la causa di incompatibilità permane, in caso di reati connessi, anche (dopo il provvedimento di archiviazione, ciò desumendosi dal fatto che l'art. 197 lett. a) cpp espressamente prevede quella permanenza anche nella fase successiva alla perdita della qualità di imputato, escludendola nel solo caso di proscioglimento pronunciato con sentenza, irrevocabile.

La Suprema Corte si è successivamente conformata a tal orientamento (Cass. VI, 11-4-1994, Curatola) che ha espressamente ravvisato l'incompatibilità nei confronti dell'indagato per reato connesso anche nell'ipotesi di intervenuta archiviazione.

Ma nessuna pronuncia ha mai esaminato il caso dell'incompatibilità di cui all'art. 197 lett. b) cpp ipotesi non considerata neppure dalla Corte Costituzionale, occupatasi della sola lett. a).

E' bene chiarire che, date le premesse giuridiche della citata sentenza n. 108/92, non sembra possibile escludere l'incompatibilità, anche con riguardo alla lettera b) nell'ipotesi di mera sottoposizione ad indagini, ciò in virtù dell'art. 61 cpp, cui è stata riconosciuta valenza di carattere generale anche ai fini de quibus.

Restano tuttavia le perplessità di fondo su un'indiscriminata estensione dell'incompatibilità, perplessità che potrebbero tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale per irragionevolezza della disciplina, a fronte dell'indubbia incidenza che l'incompatibilità può avere sulla ricerca della prova e della verità, nell'ipotesi in cui essa fosse ingiustificatamente estesa oltre i limiti suoi propri e sulla base di scelte demandate al solo P.M.

In altre parole non sembra che possa essere eluso il problema di attribuire all'incompatibilità di cui all'art. 197 cpp un significato restrittivo, per lo meno quando esso sia consentito dal sistema e dal tenore letterale delle norme.

Ed allora deve osservarsi che, con riferimento all'ipotesi del collegamento probatorio, l'art. 197 lett. b) cpp non riproduce esattamente il disposto della lett. a), in quanto fa riferimento solo all'imputato, omettendo di considerare altresì l'ipotesi del proscioglimento o della condanna definitiva.

Ciò significa che la norma non offre quell'appiglio, invocato anche dalla Corte Costituzionale, per giungere, ad affermare che non è necessaria l'attualità della qualità di imputato (o di indagato).

Al contrario, la circostanza che una siffatta clausola non sia stata riprodotta induce ad ritenere che il legislatore, almeno in questo caso, abbia inteso escludere l'incompatibilità, ogni qual volta la qualità di imputato sia stata perduta, il che avviene nelle ipotesi di cui all'art. 60 cpv cpp (sentenza definitiva di proscioglimento o di condanna, sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, decreto penale di condanna esecutivo).

Si è però da taluno sostenuto che la mancata riproduzione nella lett. b) di quanto disposto nella lett. a) sia dovuto a mera imprecisione della norma. Ciò deve in realtà escludersi.

A tal fine deve considerarsi che in caso di incompatibilità il dichiarante potrebbe essere escusso solo con le forme di cui all'art. 210 c.p.p.. Ebbene, l'art.210 c.p.p., nel primo comma, prescindendo ora dalle interpolazioni introdotte dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale, fa riferimento all'ipotesi di persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cpp, "nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente": non v'è dubbio che la formulazione sia coerente con l'art.197,lett.a), c.p.p., che prende in considerazione anche il caso di persone ormai giudicate, nei confronti delle quali dunque "si è proceduto".

Per contro l'art. 210 cpp all'ultimo comma estende la medesima disciplina "sic et simpliciter" alle persone imputate di reato collegato: l'assenza di ulteriori specificazioni è parimenti conforme al disposto dell'art. 197 lett. b), giacché, escludendosi qualsiasi riferimento a coloro nei confronti dei quali si è già proceduto, si finisce per sottolineare che deve trattarsi di persone che "in atto" rivestano la qualità di imputati (o di indagati).

Ed allora la conclusione da trarre è che nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 197 l'incompatibilità non sussiste, allorché la qualità di imputato o di indagato sia venuta meno.

Avalla tale conclusione il fatto che mai un procedimento nei loro confronti potrebbe riaprirsi, stante l'intervenuta definitività della condanna. Né rileva, come contrariamente asserito da talune difese, che è sempre possibile, in caso di definitività della sentenza, un processo per revisione atteso che la ratio della norma è quello di tutelare il dichiarante da dichiarazioni pregiudizievoli per se stesso per cui un eventuale processo per revisione può essere solo più favorevole al richiedente e mai ad esso pregiudizievole).

Quanto detto esclude che si possa accedere alla tesi, pur prospettata dalla difesa di Claudio Vitalone della non utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Fabiola Moretti sia come teste che come imputata di procedimento collegato probatoriamente (ma identiche considerazioni possono farsi anche per il teste Buscetta).

4. Utilizzabilità delle deposizioni degli imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quali, richiamati ai sensi dell'art. 6 L. 97/267, si sono avvalsi nuovamente della facoltà di non rispondere. Le loro dichiarazioni sono state di conseguenza acquisite legittimamente al dibattimento perché di esse è stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cpp. Il riferimento è agli imputati in procedimento connesso Carlo Adriano Testi, Donato Lo Prete e Walter Bonino.

Al riguardo si osserva che nel corso del dibattimento è intervenuta, ai sensi della L.97/267, la modifica dell'art. 513 cpp relativo alle letture delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o collegato probatoriamente; norma a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale che ne ha, con sentenza interpretativa, modificato il senso ed il contenuto (di ciò peraltro non è il caso di occuparsi essendo irrilevante per il caso di specie non avendo la corte costituzionale dichiarato la illegittimità dell'art. 6 della citata L 97/267 quando la fattispecie ivi disciplinata si fosse già completata con il richiamo del imputato in procedimento connesso o collegato probatoriamente).

Orbene, nel caso di specie, la disciplina transitoria, in questo processo era già stata completata per cui nella valutazione della prova va applicata la disciplina indicata nello stesso articolo 6 L. 97/267

che stabilisce che le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in essi affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al PM o alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cpp nel testo vigente prima della entrata in vigore della L. 97/267.

La disciplina applicabile al caso concreto, quindi, esclude che tali dichiarazioni possano essere utilizzate se confermate solo da dichiarazioni rese da altri imputati in processo connesso o collegato che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere e le loro dichiarazioni siano state acquisite al fascicolo del dibattimento. Così inteso il senso e la ratio della norma essa appare più favorevole agli imputati nel caso in cui le stesse persone, richiamate in ossequio alla disciplina dettata dalla Corte Costituzionale con il suo intervento interpretativo, perché in questo ultimo caso se la persona richiamata si avvale nuovamente della facoltà di non rispondere le sue dichiarazioni contestate possono essere confermate da dichiarazioni di altre persone che a loro volta richiamate si sono avvalse della facoltà di non rispondere senza la limitazione stabilita all'art. 6 L. 97/267.

5. Il criterio di valutazione delle notizie circolanti nell'ambito della stessa organizzazione criminale Al riguardo si osserva (cass. Sez. 1 n. 11969 de194/10/11, Capriati) che il divieto di testimonianza, con la sua conseguente inutilizzabilità delle voci correnti tra il pubblico, indicata nell'art. 194 cpp comma terzo non è applicabile alle notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone come gli appartenenti ad una associazione a delinquere; ciò vale in particolare per gli appartenenti alla "Banda della Magliana" i quali, come si evince dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma nei confronti dei suoi membri (sentenza che sulla esistenza della associazione a delinquere è oramai definitiva vertendo il rinvio operato dalla Corte di Cassazione solo sulla qualifica del sodalizio criminoso come associazione di stampo mafioso e non sulla esistenza della associazione a delinquere).

6. Utilizzabilità degli atti per la decisione.

Sul punto si osserva che con la entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, nel nostro ordinamento è stato introdotto una nuova sanzione che può colpire l'atto giudiziario: la sua inutilizzabilità. ciò significa che l'atto non affetto da nullità o da annullabilità, non affetto da alcuna irregolarità è pur tuttavia entrato non legittimamente a fare parte del fascicolo del dibattimento.

Si tratta di sanzione meno grave della nullità perché non ha alcun effetto sulla validità dell'atto compiuto e non ha conseguenze sul regolare svolgimento del dibattimento influendo essa solo sulla decisione in quanto degli atti inutilizzabili non può tenersi alcun conto ai fini della decisione. Recita in tal senso l'art. 526 cpp che impone al giudice di deliberare solo sulla base di prove legittimamente acquisite al dibattimento ai sensi dell'art 191 cpp. anche se la violazione della norma nella acquisizione della prova non sia sanzionata in alcun modo.

D'altro canto tale sanzione può avere effetti relevantissimi nel processo perché la inutilizzabilità della prova (che può essere parziale o totale) può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche di ufficio (art. 191 comma 2 cpp).Consegue da ciò che una valutazione della prova assunta nel corso del dibattimento ai fini della dichiarazione di inutilizzabilità, totale o parziale, può essere fatta

dalla corte in camera di consiglio e fondare la sua decisione non su tutte le prove assunte, ma solo su quelle ritenute legittimamente acquisite indipendentemente dalla dichiarazione di utilizzabilità fatta al termine del dibattimento.

In tal senso ritiene la corte che non può tenersi conto, perché viziate da inutilizzabilità, del contenuto delle testimonianze di alcuni ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito del contenuto di circostanze apprese da persone che in quel momento rivestivano la qualità di imputato ovvero del contenuto dei colloqui investigativi stante il divieto legislativo in tal senso o ancora delle informative contenute negli atti pervenuti da organi dei servizi segreti che non hanno avuto una specifica conferma salvo il loro valore come prova della loro materiale esistenza o ancora dei rapporti giudiziari e delle testimonianze rese in istruttoria(secondo la disciplina del vecchio codice di procedura penale)che non possono transitare in questo dibattimento se non nelle forme previste dal nuovo codice di procedura penale. Di altri atti sarà poi fatta specifica menzione di inutilizzabilità nel corso della esposizione.

7. Il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

Nel corso delle indagini preliminari sono state disposte numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali a **carico di** una pluralità di soggetti.

Orbene, se non vi sono dubbi che tali intercettazioni costituiscono mezzo per la ricerca della prova, è altrettanto indubbio che il contenuto delle intercettazioni, trascritto nelle forme di legge, costituisce materiale probatorio che, mettendo in relazione in modo immediato e diretto la persona

maniera diversa, come si vedrà in prosieguo, l'attendibilità di taluni soggetti.

Se ogni ricostruzione delle cause del fatto delittuoso è ardua e difficile ne è l'Anfang, il "cominciamento", nel caso in esame non può e non deve prescindere dal movente del delitto, che è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto gli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti ad agire (cfr., sul concetto di movente, corte di cassazione, sezione I^a, 13.7.2000, n. 9550, Natale, Guida al Diritto 37/2000, 62; sezione IV^a, 23.5.2000, n.7305, Pinto, id. 32/2000, 52; sezione V^a, 11.3.1993, n.2381, Madonna ed altri, C.E.D. RV.193555; sezione I^a, 19.1.1994, n.466, Hasani ed altro, C.E.D. RV. 196106): il movente costituisce, indubbiamente, un elemento catalizzatore di altri elementi probatori che saranno evidenziati, rappresentando una sorta di "collante" che consente di valutare, in una visione organica ed unitaria, tutte le "emergenze probatorie."

Prima di affrontare, dunque, la molteplice tematica della presente vicenda processuale, sembra opportuno a questa corte dire qualche parola circa l'ambiente entro il quale l'omicidio Pecorelli ebbe le sue origini. Mettere a fuoco l'habitat, che favorì il sorgere di condizioni donde si

che parla con le affermazioni da lei fatte, può essere messo a fondamento della decisione del giudice in uno con gli altri elementi probatori raccolti nel corso del giudizio. il contenuto delle conversazioni intercettate costituisce, quindi, a giudizio della Corte di Assise, prova autonoma dei fatti ivi registrati.(vedi al riguardo corte di cassazione, sez. 2^a, n.9403600 del 4.8.1994, Losapio; corte di cassazione,sez.6^a, n.9409247 del 22.3.1994, Suriano.)

Tali elementi, poi, trattandosi nel caso di specie, anche di conversazioni intercettate a persone imputate di reato connesso assumono anche il connotato di riscontro esterno alle dichiarazioni rese alla autorità giudiziaria. Perché ciò accada è necessario, però, che non vi siano elementi che conducano ad un giudizio di inattendibilità del contenuto delle conversazioni intercettate dovendosi escludere valore autonomo di prova o di riscontro se emerge che la persona intercettata era a conoscenza della in atto nei suoi confronti; è evidente che in tal caso verrebbe meno la genuinità delle affermazioni fatte e la loro valenza probatoria sarà nulla o quantomeno grandemente scemata se non vi fossero altri elementi estranei alle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dall'imputato di procedimento connesso o probatoriamente collegato. È necessario che venga data una interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate non potendosi basare esclusivamente sul tenore letterario delle frasi registrate e prescindere dal contesto dell'intero discorso.(vedi al riguardo corte di cassazione,sez.5^a, n.9805487 del m3.12.1997, Viscovo; corte di cassazione, sez. 5^a, n. 9703643 del 14.7.1997, Ingresso; conformi quelle n.9605301 e 205661) Proprio in aderenza a questo principio ritiene la corte che alle conversazioni intercettate sia applicabile il criterio della scindibilità della valutazione della prova,applicato massimamente per la prova testimoniale, per cui può ritenersi provata solo una delle circostanze emergenti dalla conversazione intercettata e nel contempo disattendere le altre.(corte di cassazione, sez. 6^a, n.9807900 del 22.4.1998, Martello)

pervenire al delitto, vuol dire ricostruire un avvenimento rendendone al tempo stesso note le cause, tra cui, in particolare, le motivazioni umane. E ne esce così la verità, che si traduce, nell'animo di questa corte, in un'affermazione di colpevolezza degli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, lungamente meditata, dopo avere valutato adeguatamente la personalità degli autori in rapporto alle circostanze storiche, non disgiunte da "ragioni politiche", che costituiscono il momento genetico del delitto: la vera grande opera della ricerca della verità sta non già nel ricavare dalle premesse la conclusione, ma proprio nel trovare e formulare le premesse. Orbene, posto che le ragioni dell'accusa sono alimentate da fonti autonome, costituite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale fa riferimento ad un ruolo dell'organizzazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra", nell'omicidio di Carmine Pecorelli, con specifico riferimento alle persone di Giulio Andreotti, Antonino (detto d'ora in avanti Nino) e Ignazio Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, deve verificarsi se tali dichiarazioni siano corrette e se possano essere confutate da un approccio razionale: un'affermazione è vera se il suo contrario non può essere dimostrato. E se il suo contrario è dimostrabile, allora, non importa quante persone la ritengano vera: dev'essere per forza falsa e c'è il diritto di metterla in discussione. La verità sta in un'affermazione in linea di principio inconfutabile. Solo percependo ciò che qualcosa non è possiamo comprendere meglio ciò che è. Ma se così è, va subito detto che l'attendibilità del complesso delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta è già stata riconosciuta in numerosi procedimenti giudiziari e, particolarmente, nella sentenza n. 80 del 30.1.1992, emessa dalla corte di cassazione nell'ambito del c.d. maxi – processo. Le dichiarazioni di Buscetta, giunte a coronamento dopo anni d'indagini proficue, hanno come sarà dimostrato, un'insuperabile "valenza probatoria", perché mettono in evidenza le "logiche mafiose": sono in realtà le logiche del potere, sempre funzionali ad uno scopo. Tali dichiarazioni sono come le matrioske russe e consentono di ottenere risultati significativi nella ricerca della verità e delle "logiche della mafia" che sono, in ultima analisi, le "logiche del potere". L'imperativo

categorico di Tommaso Buscetta di “dire la verità”, soprattutto dopo la morte di Falcone e Borsellino, è diventato un principio cardine della sua “etica personale”. Così può affermarsi che non poche volte è la mafia ad imporre le sue condizioni ai politici e non viceversa: essa non prova alcuna sensibilità per l’attività politica, il cui fine precipuo è quello di agire per la cura di interessi generali. Ciò che importa a “Cosa Nostra” è soltanto la propria sopravvivenza: la mafia, per raggiungere il suo fine, e pur di avere dei “protettori, non disdegna di intervenire per la tutela di interessi di natura politica. Così “Cosa Nostra” riceve pressioni durante il rapimento di Aldo Moro, perpetrato dalle B.R. nel 1978. Le si chiedeva di mettersi in contatto con i brigatisti per ottenere la liberazione di dell’ostaggio. La “commissione” si riunì su richiesta di Stefano Bontate, il boss più vicino alla Democrazia Cristiana: gli amici di Bontate erano favorevoli all’intercessione, mentre erano contrari i “corleonesi” con Pippo Calò; questi ultimi finirono per avere la meglio, nel rispetto, evidentemente, della regola: “Gli affari politici sono cosa loro, non cosa nostra”. “Cosa Nostra”, in definitiva, sa, in caso di bisogno, fare politica, in maniera violenta, assassinando gli uomini che danno fastidio ad uomini politici. Questa corte non pretende di avventurarsi in analisi politiche, ma non può escludersi, alla stregua delle risultanze processuali, che alcuni gruppi politici siano stati alleati a “Cosa Nostra” per un’evidente convergenza d’interessi; e non è un caso che la mafia abbia colpito i servitori dello Stato, che lo Stato non ha adeguatamente protetto: le connessioni fra politica “affaristica” e criminalità mafiosa sono ormai un dato storico; ed è altrettanto certo che la mafia ha controllato gran parte dei volti in Sicilia. Il sistema mafioso, in ultima analisi, è un sistema veramente complesso ed ha i suoi referenti anche nelle istituzioni e nei partiti per assicurare la propria sopravvivenza.

Non è un caso che anche i pentiti abbiano parlato dei rapporti tra mafia e politica. L’11 settembre 1992, dopo l’assassinio di Lima, le stragi di Capaci e di via D’Amelio a Palermo, il “superpentito” Buscetta riferisce che i rapporti tra mafiosi e politici risalivano agli anni sessanta e precisa che in un incontro con Nino Salvo e Lima, in Roma, via Veneto, si parlò di affari

politici. Delitto politico significa, dunque, delitto con movente e mandante politici: tale fu, come sarà dimostrato, l'omicidio di Pecorelli, commesso in un contesto di inestricabili rapporti tra "Cosa Nostra" ed esponenti del mondo politico. Qui è appena il caso di sottolineare che costituiscono ulteriori fonti di prova le dichiarazioni di altri imputati, che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia, i quali hanno fatto riferimento ai legami esistenti fra "Cosa Nostra" e politica.

Sic stantibus rebus, è possibile esaminare e valutare le dichiarazioni del Buscetta e quelle rese dai predetti personaggi. Ma, ancora prima di valutare le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, ritiene preliminarmente questa corte di dover affermare che il "superpentito" lancia un fortissimo allarme sulle "logiche" del "potere mafioso". E perché, allora, non dovremmo stare a sentirlo attentamente? Forse perché quello che dice è di una gravità inaudita, coma quando diceva addio a "Cosa Nostra". Se le difese hanno argomenti contestino il contenuto dell'analisi di Buscetta. Tornando al compito primario della giustizia, che è quello d'impegnarsi per il recupero della legalità sull'intero territorio nazionale, non deve passare inosservato che di utopie si può anche morire, ma non ci si deve rassegnare all'idea che in Italia mafia, malaffare e malcostume politico siano destinati a restare una costante della vita quotidiana.

Un'ultima precisazione. Non bisogna accettare l'idea che la "mafia ha vinto": non deve prevalere la "normalità", la "rimozione" di un passato non condivisibile. I momenti più significativi nella lotta alla mafia sono stati quelli che vedevano la "politica" dei faccendieri sconfitta dalla politica delle grandi idealità e, ben può dirsi, dalla politica dei valori. Ma se così è, perché si finge di non capire che un "collaboratore" quanti più reati ha commesso, tanto più ha da svelare alla giustizia? Quanto più è stato importante il suo peso nella gerarchia criminale, tanto maggiore e degno di adeguata valutazione è il peso delle sue rivelazioni. A questo proposito va ricordato che quando Buscetta riferì ai giudici quanto gli aveva confidato il boss Badalamenti sull'uccisione del giornalista Pecorelli, la procura della Repubblica di Palermo aveva già avanzato alla competente commissione

del Senato per le autorizzazioni a procedere la sua richiesta di procedere contro Andreotti. E non bisogna dimenticare che quella richiesta fu sostenuta dalle dichiarazioni di non pochi pentiti. Ed allora è necessario, nel valutare le precise e circostanziate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, superare l'idea inaccettabile, secondo cui le "verità rivelate" quanto più sono "rivoluzionarie e sgradevoli" tanto più devono ritenersi inattendibili.

Tanto premesso, va ricordato che le ragioni dell'accusa sono alimentate da fonti autonome costituite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale fa riferimento ad un ruolo dell'organizzazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra", nell'omicidio di Carmine Pecorelli con specifico riferimento alle persone di Giulio Andreotti, Antonino (detto d'ora in avanti Nino) e Ignazio Salvo, Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, e dalle dichiarazioni di Vittorio Carnovale a cui, in seguito, si aggiungeranno quelle di Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino e, marginalmente, quelle di altri imputati in procedimento collegato o connesso, che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia, personaggi tutti riconducibili alla cosiddetta "Banda della Magliana", i quali fanno riferimento ad un ruolo di detta organizzazione criminale in connessione con Cosa Nostra ed in particolare al ruolo di Michelangelo La Barbera, Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci e Massimo Carminati.

Pertanto è possibile esaminare e valutare le dichiarazioni del primo separatamente da quelle rese dai secondi.

- **LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA**

Come già è stato ricordato dai giudici di primo grado, la valutazione delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta dev'essere effettuata esclusivamente alla stregua delle prove ritualmente acquisite al fascicolo dibattimentale, nel quale sono confluite le dichiarazioni rese dal medesimo, nel processo celebratosi davanti al tribunale di Palermo, a carico di Giulio Andreotti(udienze 9 e 10 gennaio 1996), e quelle rese nel processo, celebratosi davanti alla corte d'assise di Palermo, per l'omicidio di Salvo Lima(udienza 25.4.1995), mentre non va tenuto conto, se non nei limiti delle

contestazioni effettuate e delle conseguenti risposte, delle dichiarazioni rese dal Buscetta nel corso delle rogatorie internazionali, espletate nelle giornate dell'11.9.1992, del 6.4.1993 e del 2.6.1993, dal momento che di tali verbali non è stata chiesta l'acquisizione al fascicolo dibattimentale (vedasi udienza 10.9.1996, nel corso della quale furono avanzate contestazioni sulla base delle dichiarazioni raccolte attraverso le rogatorie citate). La difesa dell'imputato Andreotti ha sostenuto, nel corso del giudizio d'appello, che le dichiarazioni erano utilizzabili in quanto rese a seguito di rogatoria internazionale, senza, peraltro, illustrare in alcun modo l'affermazione. Osserva, sul punto, questa corte che, esclusa la possibilità di sostenere che dette dichiarazioni possano essere state acquisite al fascicolo dibattimentale ex articolo 431, comma 1°, lettera d) c.p.p., riferendosi tale norma ai documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed ai verbali degli atti non ripetibili, assunti con le stesse modalità, e non già alle deposizioni rese da imputato di reato connesso, questa essendo all'epoca di quelle dichiarazioni la posizione processuale del Buscetta, non resta che esaminare se di esse possa essere stata data lettura ai sensi del disposto dell'articolo 512 bis c.p.p. Naturalmente la risposta non può che essere negativa, posto che detta disposizione consente che si dia lettura dei verbali di dichiarazioni rese, anche a seguito di rogatoria internazionale, da persona residente all'estero, se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale, mentre nel caso che ci occupa il Buscetta è stato ritualmente escusso a dibattimento.

Ancora, come già hanno fatto i giudici di primo grado, nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del Buscetta si terrà conto della circostanza che, pur avendo egli assunto, nel presente procedimento, qualità di teste, allorché rese, nell'ambito dei ricordati processi, celebratisi davanti ai giudici di Palermo a carico di Giulio Andreotti e degli autori dell'omicidio di Salvo Lima, dichiarazioni sostanzialmente identiche a quelle rese nel corso del presente giudizio, rivestiva la veste d'imputato di reato collegato, sicché non ci si limiterà a valutare la sua attendibilità soggettiva, come si farebbe per un

qualsiasi testimone, ma si cercheranno riscontri oggettivi alle dichiarazioni di cui si discute.

Si è ricordato, nella parte espositiva della presente sentenza, che Tommaso Buscetta ha riferito di aver appreso che ad organizzare l'omicidio, su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, erano stati Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. Nel corso delle dichiarazioni de quibus egli ha precisato che l'omicidio era stato commesso nell'interesse di Andreotti, la cui carriera politica rischiava di essere compromessa a causa di documenti che il Pecorelli avrebbe potuto rendere pubblici. Circa la natura di detti atti il Buscetta ha precisato che trattavasi di documenti segreti riguardanti Moro, che erano in possesso del generale Dalla Chiesa il quale avrebbe potuto consegnarli al giornalista.

Scendendo nei dettagli, nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 9.10.1996, Buscetta, esaminato dal p.m., riferì: d'aver conosciuto Gaetano Badalamenti negli anni '50; di essere stato in rapporti con lui fino al 1982, ossia fino all'epoca della sua latitanza in Brasile, precisando che detti rapporti avevano conosciuto "alti e bassi", ricordando che, negli anni '70, Badalamenti, mentre Buscetta, detenuto all'Ucciardone, bramava avere notizie esatte circa la sua posizione in seno alla "famiglia" mafiosa di appartenenza, che era quella di "Porta Nuova", il cui rappresentante era, all'epoca, Giuseppe Calò, gli aveva riferito che egli era stato espulso dalla "famiglia", mentre il Calò, attraverso canali suoi, gli aveva fatto sapere che ciò non era vero e glielo aveva confermato anche dopo la sua scarcerazione². Buscetta precisò che tale comportamento di

² **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).**

Di Gaetano Badalamenti lei ha già fatto il nome. Lei ha conosciuto Gaetano Badalamenti in quali circostanze e che rapporti ha avuto con lui?

TOMMASO BUSCETTA. E' lontano nel tempo quando ho conosciuto Gaetano Badalamenti, sarà stato agli inizi degli anni '50. Siamo stati amici e un po' meno amici, fino al 1982. Ci siamo frequentati, ho conosciuto Gaetano Badalamenti giovane, non sposato, l'ho conosciuto sposato, l'ho conosciuto padre, l'ho conosciuto "soldato" come me, l'ho conosciuto "rappresentante", l'ho conosciuto "capo della Commissione", l'ho conosciuto "espulso".

I contatti con Gaetano Badalamenti sono stati forse nell'ordine permettendo, sempre consecutivi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Che vuol dire, signor Buscetta, lei ha detto "amici e un po' meno amici, poi amici"? Vuol dire che i vostri rapporti hanno subito delle variazioni nel tempo?

TOMMASO BUSCETTA. Negli anni '70 io sono stato detenuto all'Ucciardone e non riuscivo a sapere, con esattezza, la mia posizione in seno alla "famiglia"; per "famiglia" intendo dire "famiglia" di "Cosa Nostra", "famiglia" a cui appartenevo, e che il "rappresentante" era Giuseppe Calò.

Badalamenti, da lui ritenuto persona che, attraverso quel comportamento mirava esclusivamente a curare i suoi interessi, diretti, in quel momento, a raggiungere la posizione di capo della "commissione", aveva compromesso i rapporti fra loro, in considerazione dell'importanza che, in ambito mafioso, ha la posizione di un "uomo d'onore" in seno alla "famiglia" di appartenenza.

Dichiarò, altresì, il teste che, espulso, nell'anno 1977 o 1978, il Badalamenti dalla commissione sulla base di accuse, da Buscetta ritenute pretestuose, egli rinsaldò i suoi rapporti col Badalamenti, facendogli sapere, attraverso il medico del carcere – si trattava del medico otorino, dr. Barbaccia, anch'egli uomo d'onore - di avere dimenticato i vecchi rancori e di considerarlo suo amico, tanto da continuare ad avere rapporti con lui, per quanto indiretti a causa della sua latitanza e degli accorgimenti che il Badalamenti doveva usare per evitare di essere ucciso dai sodali di un tempo, e da riceverne le visite, nel periodo compreso fra l'estate del 1982 e i primi mesi dell'anno successivo, una volta riparato in Brasile.

Quanto ai suoi rapporti con Stefano Bontate, Buscetta chiarì come gli stessi fossero improntati a grande amicizia³ e precisò che anche Bontate

Chiedendo informazione proprio a lui, a Gaetano Badalamenti, per caso; per caso, venuto in carcere, lui mi diceva che Calò mi aveva espulso dalla "famiglia" perchè avevo dei difetti, mi piacevano le donne. Questa è un'altra delle cose che....

Un comportamento che, secondo "Cosa Nostra", era scorretto, è che mi ero sposato più di una volta.

Domandando, attraverso i canali che si possono avere in carcere, Pippo Calò, Giuseppe Calò mi fece sapere che non era vero, che queste cose erano solo invenzione di Gaetano Badalamenti.

Gaetano Badalamenti ritorna nuovamente in carcere, per un altro periodo di detenzione e gli dico le risposte che ho avuto da Calò. Lui insiste nuovamente che è Calò che vuole fare l'ipocrita, che non mi vuol far sapere quale è la vera, effettiva realtà delle cose, che io sono espulso. Tanto che poi, quando io esco in libertà, la prima cosa che io domando a Calò è se fosse vero e quale era la mia posizione in seno alla "famiglia".

Quindi questo alternare di notizie che se per una comune persona che non se ne intende di "Cosa Nostra", può sembrare una cosa molto facile, per me, in carcere, diventava un dramma.

Questo fece raffreddare i rapporti con il Badalamenti, dicendo che mi sembrava che lui guardasse solo ai suoi interessi di diventare il capo della "commissione" e niente altro.

³ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).**

Intanto volevo continuare la sequela delle persone delle quali le ho anticipato che le avrei chiesto se le conosceva e quali rapporti avesse avuto.

Stefano Bontate, lei lo ha già citato, che rapporti ha avuto con Stefano Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. Stefano Bontate io ero già amico del padre di Stefano Bontate. Stefano Bontate era, se non vado errato, della classe 1938, mentre io sono del 1928, quindi quando io avevo 20 anni, e già ero amico di suo padre, Stefano Bontate aveva 10 anni. Quindi conosco Stefano Bontate da quando lui aveva 10 anni o meno anche.

Nel tempo lo accompagnai, tanto che quando lui fu ventenne, esattamente ventenne, fui io uno dei tanti che consigliai il padre a dare le dimissioni di "rappresentante" della "famiglia" della Guadagna o di Santa Maria di Gesù, come si chiama, affinché il figlio ne assumesse la rappresentanza.

aveva mantenuto rapporti con Badalamenti, malgrado la sua espulsione da “Cosa Nostra”.⁴

A proposito dei cugini Nino ed Ignazio Salvo, potenti imprenditori ed “uomini d’onore”, Buscetta dichiarò, sempre nel corso dell’esame effettuato dal p.m., che gli erano noti da molto tempo, attraverso i racconti fattigli dal dr. Barbaccia, di averli conosciuti di persona negli anni ’80, di averli incontrati un’infinità di volte, essendo stato, addirittura, ospitato, nel Natale del 1980, nella villa del genero di Nino Salvo, vale a dire il dr. Sangiorgi. Circa i rapporti intercorsi fra i predetti e Gaetano Badalamenti, dopo l’espulsione di costui dall’organizzazione mafiosa, il teste precisò che i Salvo avevano continuato ad intrattenere relazioni con il predetto, verso il quale nutrivano molta considerazione.⁵

Quindi, quando Stefano Bontate, ventenne, assunse la carica di "rappresentante" fu mio amico fino alla sua morte.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, lei sta dicendo che ha, in qualche modo, avuto la possibilità di influire sulla elezione di Stefano Bontate? Ho capito male?

TOMMASO BUSCETTA. No, no, ha capito bene.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Quindi i vostri rapporti furono?

TOMMASO BUSCETTA. Furono sempre cordialissimi, sempre buoni, io vidi Stefano Bontate fino al gennaio del 1981, sempre avendo rapporti "ottimissimi".

⁴ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Signor Buscetta, i rapporti tra Bontate e Badalamenti, che a lei risulti, dopo l’espulsione del Badalamenti, come furono? Rimasero buoni, come prima, oppure si interruppero?

TOMMASO BUSCETTA. Come prima.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Cioè?

TOMMASO BUSCETTA. Si vedevano, si parlavano, logicamente con molta cautela, facendo sì che altri non lo sapessero. Le persone che infatti sapevano di questo sono limitatissime. Io l’ho saputo dopo il mio allontanamento dal carcere, dalla semilibertà di Torino, e il Dottor Otorino, che faceva parte della "famiglia" di Badalamenti lo sapeva, Stefano Bontate lo sapeva, un tale, membro della "commissione" anche lui, Pizzuto, lo sapeva, un altro della "commissione", "rappresentante" della "famiglia" di Pallavicino, Riccobono lo sapeva. In questo momento non ricordo, erano pochissime le persone che sapevano questo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Quindi anche Bontate violò le regole di "Cosa Nostra"?

TOMMASO BUSCETTA. Certo.

⁵ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Senta, andiamo avanti, lei ha conosciuto Ignazio Salvo e Antonino Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). I cugini vanno sempre insieme, ne parliamo insieme, ma lei può differenziare. Quando li ha conosciuti, che cosa sa di loro?

TOMMASO BUSCETTA. Io i Salvo personalmente li ho conosciuti proprio negli anni '80.

Li ho incontrati moltissime volte, sono stato ospite nella villa del genero di Nino Salvo, nel Natale del 1980, quando nell’occasione io feci venire mia moglie dal Brasile per passare le feste natalizie qui, a Palermo, insieme ad altri miei familiari.

Quindi nella casa del genero di Nino Salvo io passai le feste natalizie.

Li avevo conosciuti molto prima, perchè presentatimi attraverso i "si dice", attraverso la potenza che questi Salvo avevano a Palermo, attraverso il Dottor Barbaccia, attraverso i detenuti, attraverso un po' tutti, ma io, in precedenza, negli anni '70, non avevo mai sentito parlare dei Salvo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, lo so che è una domanda alla quale ha già risposto, in parte, ma i cugini Salvo, Ignazio e Nino Salvo, avevano dei rapporti con "Cosa Nostra" e che rapporti avevano?

TOMMASO BUSCETTA. Avevano dei rapporti perchè anche loro stessi erano "uomini d'onore" però della provincia di Trapani.

Richiesto, ancora dal p.m., di riferire quanto a sua conoscenza circa i rapporti fra Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti, Tommaso Buscetta ricordò, come riferitigli dallo stesso Badalamenti, due episodi: in un caso si trattava di una visita fatta dal Badalamenti, accompagnato da uno dei cugini Salvo, che erano in ottimi rapporti con l'uomo politico, al senatore Andreotti, che li aveva ricevuti nel suo studio, per ringraziarlo di quanto aveva fatto per "sistemare" un processo per omicidio a carico di Filippo Rimi, cognato del Badalamenti⁶, mentre nell'altro caso si trattava

Nino era "capo decina" e Ignazio era "sottocapo". Erano figli di "uomini d'onore" e questo lo avevo saputo da sempre. Poi mi furono presentati personalmente, non so se per la prima volta addirittura li ho conosciuti a Favarella, posto di incontro dell'élite di "Cosa Nostra", dove per lo più si svolgevano tutte le riunioni della "commissione" della provincia di Palermo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Le risulta, lei sa quale fu l'atteggiamento degli "uomini d'onore" Salvo, Ignazio e Nino, dopo l'espulsione del Badalamenti dalla "Commissione"? Cioè, quale atteggiamento tennero, se si attennero alle regole di "Cosa Nostra" o no.

TOMMASO BUSCETTA. Non si attennero alle regole di "Cosa Nostra"; ebbi modo di parlarne anche personalmente, quando mi venivano a visitare, essendo latitante, a casa loro. Dico a casa loro perchè la distanza dei villini fra Ignazio Salvo e il genero di Nino Salvo e Nino Salvo stesso, era di appena cento metri. Quindi dico casa loro.

Quando mi venivano a visitare potei constatare che loro continuavano ad avere rapporti con Badalamenti, anzi loro avevano sempre creduto, non so con quanta ragione, che Badalamenti fosse una delle migliori persone che esistevano sulla terra. E quindi i rapporti, sempre segretamente, continuarono fra i due cugini Salvo e il Badalamenti, pur, anche loro, venendo meno ad un impegno e ad un obbligo che si ha in "Cosa Nostra".

⁶ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Se le risulta che ci siano stati rapporti sotto forma di incontri, di contatti, a sua diretta conoscenza, tra l'Onorevole Andreotti e "Cosa Nostra" e se di questi rapporti lei ha mai fatto cenno con alcuno, posto che abbiamo appurato che non ne ha mai fatto cenno al Dottor Falcone.

.....

TOMMASO BUSCETTA. La prima domanda è che avevo conoscenza diretta dei rapporti avuti dal Senatore Andreotti con esponenti di "Cosa Nostra" e precisamente con Gaetano Badalamenti. Lo avevo saputo attraverso lo stesso Gaetano Badalamenti.

E' questo l'argomento oppure sto uscendo fuori argomento?

.....

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti mi raccontò di essersi recato personalmente, insieme al cognato Rimi Filippo e ad uno dei Salvo - non saprei dire chi, Ignazio Salvo o Nino - nello studio del Senatore Andreotti per ringraziarlo per l'interessamento avuto nel processo del cognato Rimi Filippo. Anzi ha avuto delle espressioni, secondo quello che dice Gaetano Badalamenti, e non io, che il Senatore Andreotti gli abbia fatto i complimenti e che gli disse che persone come Gaetano Badalamenti abbia potuto...

Io dovrei mettermi una cuffia.

...abbia potuto avere, poteva essere utile all'Italia se ognuno come Gaetano Badalamenti fosse per ogni strada d'Italia.

Io, signor Presidente, sento mormorii dietro le mie orecchie, non riesco a concentrarmi molto bene e non so come si può sopperire a questo.

.....

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, cerchiamo di riprendere il filo della domanda: quindi lei ha riferito di questo incontro che lei ha appreso da Badalamenti, se non vado errato, di questo incontro che sarebbe avvenuto tra il Senatore Andreotti, lo stesso Badalamenti e ha detto che era presente uno dei cugini Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Allora a lei risulta quindi che tra i cugini, almeno uno dei due cugini Salvo e il Senatore Andreotti vi fosse un rapporto?

E' una deduzione la mia, ma fondata su quello che lei ha detto. Le risulta che vi fossero dei rapporti?

dell'omicidio di Carmine Pecorelli, che era stato commesso dallo stesso Badalamenti e da Stefano Bontate, a richiesta dei cugini Salvo e nell'interesse del senatore Andreotti, perché il giornalista era in possesso di documenti compromettenti per lo stesso senatore, riguardanti l'on. Moro, che avrebbe potuto ottenere dal generale Dalla Chiesa, che ne era in possesso, e che intendeva pubblicare⁷. Richiesto di fornire ulteriori

TOMMASO BUSCETTA. Ma non è solo questa l'occasione che io so dei cugini Salvo che ci fossero dei rapporti, perchè i cugini Salvo stessi me lo dissero che loro avevano i rapporti con lo zio.

Io non so se per zio intendevano dire qualche cosa che fosse diverso del nome, ma, in mia presenza, lo chiamavano lo zio, parlando dell'Onorevole Andreotti allora Onorevole Andreotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta deve spiegare alla Corte cosa vuol dire, se vuol dire qualcosa lo zio nel linguaggio siciliano.

TOMMASO BUSCETTA. Zio, nel linguaggio siciliano, si usa per dire una persona di rispetto. Molta gente qua non mi capirà parlando in siciliano, ma quando si parla, io mi chiamo Tommaso, in siciliano questo Tommaso è trasformato in Masino e quando poi vengo chiamato per rispetto là, mi si dice: "zu' Masino". Non so se qualcuno mi ha compreso, se mi comprendete quello che intendo dire, però io non ho niente a che vedere con lo zio; può darsi che mi abbiano detto i cugini Salvo.

I cugini Salvo, invece di dire il Senatore, l'Onorevole, il Presidente del Consiglio, dicevano lo zio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Questo le è stato detto, lei lo ha percepito in una sola occasione, in più occasioni? E se riesce a collocarlo nel tempo.

TOMMASO BUSCETTA. Il tempo è sempre quello che va da giugno a gennaio del 1981.

Gli incontri sono stati moltissimi con i cugini Salvo. Non posso precisare la data e non posso quantitativamente dire quante volte mi è stato detto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Ma più volte?

TOMMASO BUSCETTA. Ma più volte senz'altro.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Le risulta che vi fossero quindi - deduco dalla sua affermazione di prima - anche dei rapporti tra i cugini Salvo e Badalamenti?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, sempre ci furono rapporti anche quando Badalamenti fu espulso.

⁷ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Continuiamo con i suoi contatti con Badalamenti; lei ha detto che lo ha rivisto in Brasile, io le chiedo se lei da Badalamenti ha appreso altro oltre a quello che ha riferito, circa eventuali rapporti suoi con il Senatore Andreotti, e le chiedo, in particolare, dato l'oggetto del nostro processo, se lei ha appreso e che cosa ha appreso in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. In ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, ho appreso da Badalamenti personalmente dopo, e da Bontate prima, che era stato fatto l'omicidio del giornalista, per richiesta dei cugini Salvo, su interessamento del Senatore Andreotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta su questa circostanza lei dovrà dire, le chiedo tutto se può, intanto collocarla nel tempo, lo ha già fatto, e poi cercare di ricordare esattamente, nei limiti del possibile, il discorso fatto da Badalamenti, così come lei l'apprese, e poi lei ha citato Bontate, quello fatto da Bontate.

In quale contesto nacque questo discorso, come mai Badalamenti le fece questa dichiarazione sull'omicidio Pecorelli? Dove vi trovavate, e di che cosa stavate parlando?

TOMMASO BUSCETTA. L'omicidio Pecorelli, nasce in Brasile, nel 1982, prima desidero aggiustare una cosa che ho detto poc'anzi, e cioè, su interessamento del Senatore Andreotti e nell'interesse del Senatore Andreotti, non sull'interesse, poi per quanto riguarda l'omicidio Pecorelli...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Che cosa le disse Badalamenti?

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti mi disse che prima nacque un certo equivoco, perchè Badalamenti mi parlò di Pecorelli, senza dirmi che si trattava del giornalista Pecorelli, Badalamenti parlò di Pecorelli. Prima di ogni cosa io avrei piacere che il signor Badalamenti venisse in Italia, per voi giudici poterlo guardare in faccia, e vedere la maniera...

.....

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti si spiega malissimo, il Badalamenti lascia sempre la gente in sospenso per quello che dirà dopo, fissa strettamente negli occhi, rimane con le labbra serrate e uno aspetta. Capire questo linguaggio di Badalamenti è una cosa interessantissima, io non sto facendo una considerazione, stavo facendo la considerazione per dire il perchè Badalamenti non mi parla a me del giornalista Pecorelli, Badalamenti mi parla di Pecorelli.

Voglio informare la Corte che nel periodo precedente viene ucciso un ragazzo, che era molto amico e amareggiava con la figli di Salvatore Inzerillo, ragazzina di sedici anni quindici anni, questo ragazzo viene sequestrato, insieme al figlio di Inzerillo, e vengono tutti e due strangolati, il figlio di Inzerillo e quest'altro ragazzino.

particolari circa i tempi e le circostanze in cui ricevette le confidenze del Badalamenti, Buscetta riferì che il racconto gli venne fatto mentre si trovavano in Brasile, dove avevano trascorso parecchio tempo insieme in varie località di quel paese, e che l'occasione per la rivelazione era stata costituita da un servizio televisivo sull'omicidio del generale Dalla Chiesa.

Il ragazzino si chiama Pecorella, è figlio di un "uomo d'onore" della "famiglia" di Passo di Rigano. Quando mi parla di Pecorella, io non faccio più mente locale che si può parlare del giornalista, ma faccio mente locale al Pecorella strangolato da cosa nostra e poi dico: "ma scusa ma che centri tu e Stefano nella faccenda del ragazzino"; lui si mise a ridere e mi disse "...ma che dici? Il Pecorelli, il giornalista, quello che stava facendo degli articoli contro Andreotti, e che attentava alla vita politica di Andreotti, che erano stati portati dei documenti forse che nessuno sapeva e che quindi era stato necessario ucciderlo nell'interesse di Andreotti".

Me ne parlò prima Bontate, me ne parlò negli stessi termini, forse in modo più ridotto, a me il fatto non mi interessava e non era una cosa, che era per me di fondamentale importanza, avevamo altre cose a cui riferirci.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, cerchiamo di aiutare a ricostruire, Badalamenti fa delle dichiarazioni che riguardano l'omicidio di Pecorelli, lei interpreta Pecorelli, Pecorella e dopo avverrà quello che ha detto.

Fermiamoci sul primo punto, le fa dichiarazioni sull'omicidio di Pecorelli, lei ancora non sa chi è questo Pecorelli, che cosa le dice di questo Pecorelli, che poi dopo lei equivocherà essere Pecorella?

TOMMASO BUSCETTA. Che abbiamo fatto un favore al Senatore Andreotti, tramite la richiesta dei cugini Salvo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Abbiamo chi?

TOMMASO BUSCETTA. Io e Stefano Bontate, non la "Cosa Nostra", totale o la "commissione", io e Stefano Bontate in altri termini io potrei citare qua la parola che mi fu detta da lui, e la traduzione poi la farete voi, "u ficimo nuatri, io e Stefano".

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Così in siciliano?

TOMMASO BUSCETTA. Ecco.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Quindi le disse che l'omicidio era stato fatto da lui Gaetano Badalamenti e da Stefano Bontate.

TOMMASO BUSCETTA. E da Stefano Bontate, però non materialmente, bisogna capire anche il linguaggio, che si usa fra me e Stefano Bontate, Stefano Bontate non è l'uomo che viene a Roma e viene a sparare a Pecorelli, lo può dire ad altre 5000 persone ma farlo lui no.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Certo.

TOMMASO BUSCETTA. Quindi quando lui dice: "u ficimo nuatri", lo abbiamo fatto noi, intende dirmi come segno di responsabilità.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Cioè quella che noi chiameremmo una assunzione di responsabilità?

TOMMASO BUSCETTA. Un'assunzione di responsabilità.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Senta dopo lei ha detto, lei non capì, sul momento equivocò questo Pecorelli, del quale parlava Badalamenti, con un altro Pecorella che era morto in altre circostanze, lo disse lei a Badalamenti: che centra Pecorella, che centri tu con Pecorella, che cosa le rispose Badalamenti.

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti si mise a ridere e mi disse: "il fatto del giornalista... che voleva arrecare dei disturbi al Senatore? al Presidente Andreotti, perchè aveva dei documenti, scottanti che voleva pubblicare, e che erano arrivati non si sa come, nelle mani di Pecorelli, di questo Pecorelli il giornalista Pecorelli.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Ma le disse di che documenti si trattava?

TOMMASO BUSCETTA. Il fatto che, secondo lui, riguardavano Moro, documenti segreti che riguardavano Moro.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Che sarebbero a quanto lui le disse arrivati, a questo giornalista Pecorelli?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Le disse altro sul punto, lei fece delle domande?

TOMMASO BUSCETTA. Non ricordo in questo momento. L'erosione della vita non ho in questo momento ricordi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Si parlò in quella circostanza o in altre circostanze del Generale Dalla Chiesa?

TOMMASO BUSCETTA. Il Generale Dalla Chiesa era quello che aveva i documenti segreti, secondo Gaetano Badalamenti. Il Generale Dalla Chiesa, era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti, a Pecorelli il giornalista.

Come risulta dal brano riportato alla nota 6, Buscetta riferì anche che dell'omicidio Pecorelli gliene aveva parlato precedentemente Stefano Bontate "negli stessi termini, forse in modo più ridotto", cui aveva fatto ricorso il Badalamenti e, richiesto dal p.m., precisò che il Bontate gliene aveva parlato nel periodo compreso fra il giugno e il dicembre del 1980, probabilmente mentre si trovavano nella casa di campagna del Bontate, e chiarì che quest'ultimo gli aveva detto che l'omicidio era stato commesso da lui e da Badalamenti, su richiesta dei Salvo, nell'interesse del senatore Andreotti, proprio perché il giornalista avrebbe voluto rendere pubbliche notizie compromettenti per il senatore Andreotti⁸.

Richiesto, sempre dal p.m., di fornire ulteriori precisazioni in ordine al processo Rimi, il Buscetta chiarì che il processo era iniziato a carico di due o più persone, due delle quali erano certamente Vincenzo e Filippo Rimi, rispettivamente padre e figlio, e precisò che, nelle more del procedimento, il Vincenzo era deceduto, sicché il ringraziamento per l'attività svolta da Andreotti aveva riguardato il solo Filippo, in relazione al processo celebrato

⁸ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE).** Sull'omicidio Pecorelli lei ha avuto notizie anche da Stefano Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. A proposito di che?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Riguardanti l'omicidio Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. Credo di averlo detto anche stamattina, sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Sì, però abbiamo solo accennato a questo purtroppo poi è sfuggito, l'interrogatorio ha preso altre strade.

Ci vuole dire quando c'è stato questo colloquio? in quale occasione ha parlato di questo? Quando e dove?

TOMMASO BUSCETTA. Ancora ripeto, è sempre nel periodo da giugno alla fine dell'anno del 1980. Sarà stato in campagna, a casa di Bontate, non lo so, ma è a Palermo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Dove aveva la casa Bontate si ricorda?

TOMMASO BUSCETTA. A Palermo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Più esattamente.

TOMMASO BUSCETTA. Io lo so, ma non so indicare, mi sembra che si chiama via Villa Grazia, non so se si chiama ancora così perché è una casa moderna, per lo meno all'epoca era moderna, ma so dove è la casa di Bontate potrei anche descriverla.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Cosa le disse Bontate su questo?

TOMMASO BUSCETTA. Bontate mi disse che era stato fatto, su richiesta dei Salvo e nell'interesse del Senatore Andreotti per motivi inerenti che il giornalista avrebbe voluto portare fuori delle notizie che avrebbero compromesso la politica del Senatore, del Presidente Andreotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). L'omicidio di quei ragazzi: Pecorella e l'altro, avvenne dopo questo colloquio con Bontate?

.....

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Un'ultima cosa sempre riguardo al discorso fatto con Bontate, anche lui disse: lo abbiamo fatto noi.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Riferendosi a chi?

TOMMASO BUSCETTA. Riferendosi a Badalamenti e senza parlare della "commissione".

a Roma⁹.

Sollecitato, dalla difesa di parte civile, a fornire ulteriori precisazioni in ordine alle modalità con le quali fu richiesta la commissione dell'omicidio Pecorelli, Buscetta ribadì che Bontate e Badalamenti lo avevano organizzato per fare un favore ai cugini Salvo, che, a loro volta, avevano ricevuto analoga richiesta da Andreotti¹⁰.

⁹ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE)**. Vorrei chiederle qualche precisazione riguardante il processo Rimi e la vicenda di cui ci ha parlato questa mattina.

Lei si ricorda per chi doveva esserci questo interessamento?

TOMMASO BUSCETTA. Indubbiamente per una persona perchè il processo inizia per due persone o più di due persone, per la verità, ma l'interessamento di Gaetano Badalamenti era per due persone.

Dopo diventò per una persona, perchè il secondo era già morto per morte naturale.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Ricorda chi era quello che è morto e l'altro che era ancora vivente?

TOMMASO BUSCETTA. Il morto era Vincenzo Rimi ed era il padre di quell'altro che si chiamava Filippo Rimi, cognato di Gaetano Badalamenti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Questo colloquio di cui ci ha parlato, aveva come ragione un ringraziamento oppure doveva attivare un interessamento che ci doveva ancora essere?

TOMMASO BUSCETTA. Un ringraziamento.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Sa dire quale fase del processo riguardava l'interessamento?

TOMMASO BUSCETTA. La fase del processo è questa: padre e figlio Rimi vengono condannati in primo grado e in appello all'ergastolo. Il processo ricorre in Cassazione e io non so più niente perchè è lontano da me il processo, non ne ho più notizia, ma nel 1982, quando siamo assieme con Gaetano Badalamenti lui mi parla del processo Rimi, padre e figlio, anche se il padre già è morto, e mi dice che era andato dal Senatore Andreotti per ringraziarlo, insieme a Salvo e al cognato Rimi Filippo, per l'interessamento per il processo a Roma.

Per me che non sono molto dotto in giurisprudenza, Roma significa Cassazione.

Quindi da solo traggio la conclusione che l'interessamento del Senatore Andreotti è per la Cassazione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Lei sapeva che le fasi precedenti del processo non si erano svolte a Roma.

TOMMASO BUSCETTA. No, non sapevo più niente; io sapevo dei primi due gradi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Di questi due gradi sapeva dove siano...

TOMMASO BUSCETTA. I primi due gradi sono condannati all'ergastolo, padre e figlio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Erano stati condannati a Roma, lei lo sapeva o altrove?

TOMMASO BUSCETTA. Erano stati condannati non a Roma, erano stati condannati, mi sembra, in una città del Lazio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Comunque non è quello che è importante,

l'importante è che lei sapeva che non era a Roma.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

¹⁰ **DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA)**. Bontate o Badalamenti spiegarono perchè loro avrebbero dovuto fare un favore al Senatore Andreotti?

TOMMASO BUSCETTA. Torniamo un po' indietro, loro non hanno fatto il favore ad Andreotti, loro hanno fatto il favore ai cugini Salvo.

Sono stati i cugini Salvo che lo hanno chiesto da Andreotti, fra di loro c'era una grande amicizia, fra Bontate, Badalamenti e i cugini Salvo, era una grande amicizia che non dovevano... perchè chiedere di fare un favore ai Salvo.

.....

DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA). Lei prima ha usato un'espressione, che ci ha un attimino stupito, lei ha detto - riferisce quello che le disse Badalamenti -, che la cosa venne fatta su richiesta dei cugini Salvo e ha usato un'espressione ben precisa ha detto: "su interessamento del Senatore Andreotti".

In seguito ha detto anche "nell'interesse", il collega Galasso le ha chiesto di ricordare l'espressione in dialetto siciliano specificamente utilizzata proprio per risolvere questo dubbio, perchè ben diverso è parlare di interesse, ben diverso è parlare di interessamento; una posizione è una posizione passiva l'altra è una posizione attiva naturalmente, se non ricorda come non ricorda l'espressione, dialettale usata, ne ricorderà almeno il senso?

Esaminato dalla difesa dell'imputato Andreotti, Buscetta precisò che il fatto che l'on. Salvo Lima avesse nel senatore Andreotti il referente nazionale per le questioni riguardanti "Cosa Nostra", era notorio nel suo ambiente, pur se non era in grado di indicare specifiche circostanze e modalità attraverso le quali era venuto a conoscenza di detto rapporto, così come non poteva precisare specifici episodi in cui Lima era intervenuto presso Andreotti per ottenere favori richiestigli da "Cosa Nostra"; che i cugini Salvo, come, peraltro, gli aveva confermato il dr. Barbaccia, il quale, tuttavia, aveva fatto riferimento diretto a Lima e, attraverso quest'ultimo, ad Andreotti, gli avevano detto esplicitamente che Andreotti costituiva, per "Cosa Nostra", il referente, a livello nazionale, anche se né gli uni, né l'altro avevano fatto riferimento ad episodi specifici¹¹. Richiesto, sempre

TOMMASO BUSCETTA. L'espressione non me la ricordo, non posso ricordare le parole usate da Badalamenti, devo solo dire nell'interesse del Senatore Andreotti, no nell'interessamento, come avevo detto in una prima volta, nell'interesse, poi nell'interesse tradotto in lingua siciliana, si può dire solo in una maniera: "c'interessava o' Senatore Andreotti".

Ma non posso io parlare in questa espressione perchè non mi ricordo più, la frase esatta, se qua si deve spaccare il capello in quattro, io non sono in condizione di ricordare, esattamente la parola o l'espressione usata da Badalamenti in quel momento.

¹¹ **DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).** Quindi Lima le disse esplicitamente, direttamente e chiaramente che il suo referente nazionale per le cose di "Cosa Nostra" era il Senatore Andreotti?
TOMMASO BUSCETTA. No.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Allora ci dica da chi avrebbe appreso e in quali circostanze, che il referente nazionale di Lima, per le cose di "Cosa Nostra", era il Senatore Andreotti.

TOMMASO BUSCETTA. Le circostanze non me le ricordo, nè la data quando l'ho appreso, però che sapevo che Lima era il referente di Andreotti.

PRESIDENTE. Ma da quali fatti?

TOMMASO BUSCETTA. Ma, da quali fatti, era a conoscenza di tutti, direi.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Lei ha detto che i cugini Salvo le dissero esplicitamente invece - su questo è stato molto preciso - che Andreotti era il referente nazionale a Roma per sistemare le cose di "Cosa Nostra". Lei conferma ovviamente questa sua dichiarazione.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Adesso però vorrei sapere se i Salvo le indicarono anche dei fatti specifici che riguardavano i loro rapporti con il Senatore Andreotti.

TOMMASO BUSCETTA. Di fatti specifici non me ne parlarono perchè non ci fu occasione di parlarne, però che avevano rapporti con il Senatore Andreotti, sì.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Ricorda, in particolare, se il Barbaccia le abbia parlato di rapporti fra il Senatore Andreotti e i Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Si ricorda cosa esattamente le disse il Dottor Barbaccia circa i rapporti tra il Senatore Andreotti e i Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Circa i rapporti non lo so, cioè di fatti non so, ma dei rapporti me ne parlava sempre, che i Salvo erano in rapporti con il Senatore Andreotti.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Quindi le disse esplicitamente che vi erano questi rapporti diretti fra Andreotti e i Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

dalla difesa dell'imputato Andreotti, di chiarire se Bontate, nel parlargli dell'omicidio Pecorelli, gli avesse fatto capire di chi si trattava e gli avesse fornito particolari sulla figura dell'ucciso, affermò di non ricordare i particolari, pur ribadendo che il Bontate gli aveva detto che l'omicidio era stato commesso da "loro"(ossia lui medesimo e Badalamenti n.d.r.), a richiesta dei Salvo e nell'interesse di Andreotti, pur escludendo che il Bontate gli avesse detto esplicitamente che l'assassinio di Pecorelli era stato richiesto dal senatore¹², così come neppure il Badalamenti gliene aveva dato

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Le disse anche che lui ne era personalmente a conoscenza?

TOMMASO BUSCETTA. Questo non me lo ricordo.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Allora le leggo queste frasi che lei ha detto in occasione della sua rogatoria del 2 giugno del 1993 negli Stati Uniti d'America: "Parliamo di Barbaccia che è 'uomo d'onore' della 'famiglia' di Gaetano Badalamenti, ecc.

Egli mi parlò spesso in termini politici di questi rapporti, egli si riferiva a rapporti di tipo elettorale tra i Salvo ed Andreotti. I Salvo, per altro, erano 'uomini d'onore' ed ho avuto modo di vedere anche direttamente che facevano capo alla 'commissione' palermitana pure appartenendo ad altra provincia. "In sostanza, - quindi questo Barbaccia le avrebbe detto - Barbaccia mi diceva che i Salvo appoggiavano incondizionatamente Salvo Lima. Si sapeva poi che Andreotti si rivolgeva a Lima e per l'amministrazione della democrazia cristiana in Sicilia".

Quindi ciò che Barbaccia le avrebbe detto era in realtà di rapporti tra i Salvo e Lima e quindi di un appoggio incondizionato dei Salvo a Lima, fa parte quindi delle congetture il fatto che poi dietro a Lima ci fosse il Senatore Andreotti?

.....

TOMMASO BUSCETTA. Barbaccia, otorino del carcere dell'Ucciardone, è un ex deputato per due legislature Democratico Cristiano quindi non è il primo malinformato della strada che viene a parlare con me, quello che posso dire che sono idee trasmesse da Barbaccia, se siano vere o non siano vere io questo non posso controllarlo però sto parlando di una persona competente che è competente anche in politica, e molto amico di Lima tra l'altro.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Sì, ma io voglio sapere se Barbaccia le disse che era noto il rapporto tra Andreotti e Lima o se le disse che Andreotti invece, in realtà, trattava direttamente con i Salvo.

TOMMASO BUSCETTA. No, non so precisare questo perché, non me ne ricordo più, ma stiamo parlando che Barbaccia, sa molto bene, perché anche se non è stato mai più eletto nella Democrazia Cristiana, perché non si candidò più, sapeva che Lima era uno della corrente andreottiana. Quindi non stiamo parlando di uno sprovveduto.

¹² **DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).** Veniamo all'omicidio Pecorelli e alle dichiarazioni che le ha reso Bontate.

...

TOMMASO BUSCETTA. Da Giugno 1980.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Quindi, circa un anno dopo l'omicidio. Lei in quell'occasione, capi immediatamente a chi Bontate faceva riferimento?

TOMMASO BUSCETTA. No.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Ebbe la curiosità di chiedergli chi fosse questo Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). E che cosa le disse Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. Mi disse quello che ho già detto, ma comunque posso ribadire ancora una volta.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). No, attenzione qui non si tratta di ripetere quello che Bontate le ha detto circa chi sarebbero stati i mandanti, vorrei proprio sapere se le ha descritto Pecorelli, se le ha fatto capire chi era Pecorelli, se si è intrattenuto sulla figura di questo giornalista, in modo particolare?

TOMMASO BUSCETTA. Io non posso ricordare tutto questo, non è facile ricordare tutto questo. Lui me ne parlò, disse: "lo abbiamo fatto noi" e disse: "lo abbiamo fatto perchè ce lo hanno chiesto i Salvo".

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Però lei non ricorda una particolare descrizione del signor Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. No.

esplicita conferma. A seguito di contestazioni mosse, sulla scorta di dichiarazioni rese il 2.6.1993, dalla difesa Andreotti, Buscetta precisò che Badalamenti, pur espulso da "Cosa Nostra", aveva deliberato, d'accordo con Bontate, l'omicidio, anche se, per la sua condizione, aveva dovuto lasciare all'altro l'organizzazione dello stesso¹³.

Buscetta aveva avuto occasione di riferire, in sede dibattimentale, quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, già in data 25.4.1995, allorché, deponendo nel processo a carico degli autori dell'omicidio di Salvo Lima, rispondendo a domande del p.m, aveva

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Lei attribui una particolare importanza a queste confidenze che le faceva Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. No.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).

Bontate le disse esplicitamente - quindi non rimettendo a sue deduzioni o congetture la conclusione - che l'omicidio di Pecorelli era stato richiesto direttamente dal Senatore Andreotti? Ha capito?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, sì, ho capito.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Direttamente.

TOMMASO BUSCETTA. No. Io lo so che è stato fatto nell'interesse del Senatore Andreotti, nella forma e come non lo so.

¹³ **DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).**

Il 2 giugno del '93, le chiedono, alla Procura di Roma lei Buscetta ha dichiarato: "Anche Badalamenti mi disse che l'omicidio era stato fatto da lui e da Bontate, o meglio mi disse: 'lo abbiamo fatto noi', ed io interpretai ciò nel senso che ho detto". Allora le si domanda: "come è possibile che Badalamenti avesse fatto l'omicidio se non aveva più alcun potere decisionale in 'Cosa Nostra' essendone stato espulso?".

Con il consenso della Corte le leggerei subito la risposta così lei ci dice dopo se c'è la conferma:

"Badalamenti usò l'espressione che ho ricordato, ma questa, mi pare chiaro, non può essere intesa in senso letterale, Badalamenti continuava e forse continua a sentirsi parte di 'Cosa Nostra' e quindi l'espressione "noi", come di uso corrente, indica il gruppo al quale ci si sente di appartenere, a prescindere da una materiale e concreta partecipazione al singolo evento, quel che è certo è che a quell'epoca il Badalamenti, non poteva più decidere nulla in 'Cosa Nostra' mentre Stefano Bontate sì".

Ricorda queste sue dichiarazioni?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Secondo quello che a lei risulta, Badalamenti concepì lui l'omicidio Pecorelli, posto che lei ha già escluso che egli lo abbia eseguito, lo ha organizzato lui per quello che lei sa?

TOMMASO BUSCETTA. No.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Quindi tutto ciò che Badalamenti le ha riferito, circa l'organizzazione di questo delitto, la ragione, ecc. sono cose che Badalamenti a sua volta ha appreso da qualcuno?

TOMMASO BUSCETTA. No. Adesso andiamo un po' indietro, Avvocato stiamo andando oltre alla mia spiegazione.

L'omicidio Pecorelli, dettomi da Badalamenti con testuali parole: "lo abbiamo fatto noi".

Ho fatto questione nei miei verbali di questa parola: "u ficimo nuatri", per significare che è una cosa proprio personale di Badalamenti e Bontate.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Questo l'ho capito.

PRESIDENTE. Lo faccia dire.

TOMMASO BUSCETTA. Quindi quando lei fa la domanda a me se Badalamenti lo può organizzare, io devo rispondere no, però le devo dire che Badalamenti si sente parte responsabile del fatto in quanto il tutto verrà organizzato, senza parafrasare, senza dire un'altra cosa, dal Bontate, il quale, in perfetta regola, ha gli uomini che gli ubbidiscono, e quindi Badalamenti dice: "lo abbiamo fatto noi" come senso di responsabilità.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Però non lo aveva organizzato lui.

TOMMASO BUSCETTA. Non lo aveva organizzato lui. Siamo d'accordo.

ricordato che, nell'anno 1982, Badalamenti, trovandosi entrambi in Brasile ed essendo venuti a parlare di Andreotti, gli aveva confidato che l'omicidio del giornalista Pecorelli era stato commesso da loro per fare un favore al senatore Andreotti¹⁴. Nel corso di quella deposizione, a domanda del p.m., Buscetta fece un accenno ai rapporti intercorrenti fra i cugini Salvo ed Andreotti, ricordando come lo chiamassero con l'appellativo di zio¹⁵. Nella stessa circostanza Buscetta espose quanto a sua conoscenza in ordine ad un incontro, riferitogli sempre da Badalamenti, che quest'ultimo aveva avuto, nell'anno 1979, con Andreotti per ringraziarlo dell'utile intervento svolto in favore dei Rimi, padre e figlio – quest'ultimo era cognato dello stesso Badalamenti -, che erano stati assolti dopo che era stata inflitta, una prima volta, una condanna all'ergastolo, e chiarì l'equivoco in cui era incorso allorché, in altra circostanza, aveva riferito che detta pronuncia favorevole era stata adottata dalla corte di cassazione¹⁶. Esaminato, nella medesima

¹⁴ PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda in che occasione Gaetano Badalamenti le parlò di Andreotti e che cosa le disse?

BUSCETTA - Anche questo mi ricordo però ... io mi sono incontrato con Badalamenti nel 1982 e poi mi sono... ed è stato circa quattro mesi in Brasile, e poi mi sono rincontrato nuovamente sempre in Brasile nel '83. Quindi. . abbiamo parlato di Andreotti credo nel 1982 quando ci fu ... che dissi il giornalista lo abbiamo fatto noi. Quindi è stato nel 1982 ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Il giornalista... ?

BUSCETTA - Il giornalista si chiamava Pecorelli esattamente. Il giornalista Pecorelli era stato un favore fatto al Senatore Andreotti ...l'uccisione del giornalista, anche se adesso Badalamenti lo nega.

¹⁵ PUBBLICO MINISTERO - Signor Buscetta, i cugini Salvo chiamavano il Senatore Andreotti in un modo particolare quando ne parlavano con lei?

BUSCETTA - Per lo meno quando ne parlavano con me, ma forse per non pronunziare il nome perché poteva significare qualcosa di importante lo chiamavano zio, cioè per omettere il nome. Io non so se poi lo chiamassero zio con altri, ma per quanto riguarda me ... quando ci siamo parlati dell'onorevole Andreotti lo hanno chiamato zio.

PUBBLICO MINISTERO - In che occasione i cugini Salvo parlarono con lei di Andreotti, ne parlarono una sola volta... più volte?

BUSCETTA - Questo non lo posso definire in questo momento, perché lei parla di cose molto... però i cugini Salvo sono venuti a trovarmi tutte e due assieme molte volte nella loro casa, che era la casa del genero, e abbiamo parlato un po' di tutto, -abbiamo parlato di commissione, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato del suocero che era stato sequestrato, abbiamo parlato di un pò di tutto, quindi non saprei dire in quale occasione mi parlarono di questo.

¹⁶ PUBBLICO MINISTERO - Sempre con riferimento a Badalamenti... Badalamenti le fece qualche altra confidenza, le parlò di qualche altro incontro avuto o di un incontro avuto da lui personalmente con il Senatore Andreotti?

BUSCETTA - Sì. Mi parlò di un incontro avuto nello studio del Senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre del cognato che erano stati assolti in cassazione. Ho sempre dichiarato io, anche' se oggi sono costretto a correggere questa cosa dovuta alla mia poca esperienza per quanto riguarda i fori. io conosco il padre- Rimi e figlio Rimi condannati all'ergastolo ... e condannati all'ergastolo in un altro Tribunale. Quindi quando... cioè fuori di Roma, e fuori di Palermo, credo che il Tribunale ...

PRESIDENTE - Vuole dire il rinvio della Cassazione?

BUSCETTA - Il rinvio della Cassazione è stato fatto non per celebrarlo nella sede dove si erano svolti i primi due gradi, ma è stato rinviato a Roma. Quindi quando poi viene assolto e Badalamenti me ne parla, mi parla di Roma. E dovuto alla mia ignoranza e io per Roma intendo Cassazione, perché è illegittimo secondo me che i Rimi vengano processati a Roma, se non si tratta di Cassazione, che il processo è palermitano è

occasione, su quest'ultimo punto dalla difesa, Buscetta ribadì che Badalamenti gli aveva detto di avere raggiunto, in compagnia di Filippo Rimi e di uno dei cugini Salvo, l'ufficio di Andreotti, dove avevano ringraziato quest'ultimo per l'avvenuta assoluzione di Filippo Rimi¹⁷.

Buscetta aveva avuto occasione di riferire, in sede dibattimentale, quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, ancora in un'altra occasione, precisamente nel corso delle udienze tenutesi, il 9 e il 10 gennaio 1996, davanti al tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento n.505/95 r.g.t. a carico di Andreotti Giulio. In tale circostanza, dopo avere chiarito le ragioni per cui non aveva ritenuto opportuno menzionare, fino a quel momento, i nomi dei politici collusi con la mafia, facendo riferimento anche ad un colloquio avuto sull'argomento con Richard Martin, p.m. incaricato, negli Stati Uniti, di sostenere l'accusa nel processo noto col nome di Pizza Connection¹⁸, Buscetta riferì degli intimi

siciliano. Quindi quando lui mi dice si a Roma perché si è interessato per il processo-di mio cognato svoltosi a Roma, per me significa Cassazione...

PRESIDENTE - Lei ha sempre detto Cassazione?

BUSCETTA -Cassazione, ma invece ... ed è nel 1979 questo lo ho appurato in seguito alla dichiarazione di Badalamenti perché dice: no lui dice una bugia in quanto in Cassazione mio cognato e suo padre sono andati nel 1971 quindi come Buscetta dice che io vado a ringraziare all'onorevole Andreotti nel 1979. Il fatto è ...a distanza di 8 anni il fatto è che non è vero che era Cassazione, era Tribunale, ma io questo non lo sapevo è Assise. Cioè ritornando da una Cassazione forse designò la sede di Roma.

¹⁷ AVVOCATO REINA - Lei poi ha riferito che Badalamenti... Rimi, Rimi figlio evidentemente, Filippo e uno dei cugini Salvo si recarono nell'ufficio di Andreotti e qui lo incontrarono. sempre come saputo da Badalamenti. Lei è in grado di precisare l'anno in cui avvenuto questo incontro?

BUSCETTA - Sì. Secondo quello che Badalamenti. in cui sarebbe mi dice

AVVOCATO REINA - Certo.

BUSCETTA - Nel 1979.

AVVOCATO REINA - E nel 1979 qual'era la posizione di Badalamenti e di Rimi Filippo? Diciamo, erano in soggiorno obbligato, era liberi, erano detenuti...

BUSCETTA - Io questo non lo so anche perché io ero carcerato nel 1979, io non lo so, però so quello che mi ha detto lui e mi ha detto che è andato a ringraziarlo perché era stato assolto suo cognato Filippo.

¹⁸ DOMANDA - E questi personaggi, che avrebbe dovuto menzionare nell'84, chi erano, erano ai vertici dello Stato?

RISPOSTA - Posso fare due nomi, uno è l'attuale Senatore a vita Giulio Andreotti e l'altro era Salvo Lima.

DOMANDA - E quindi mi faccia capire, nella sua mente, se lei nel 1984 avesse parlato, avesse detto quello che sapeva su queste persone, cosa sarebbe potuto accadere?

RISPOSTA - Secondo me però, io ritenevo che le mie sarebbero diventate solo insinuazioni, sarei stato preso per pazzo, e il giudice Falcone sarebbe stato trasferito ad altra sede, o sicuramente non sarebbe stato più giudice. Perché tale era la potenza delle persone politiche che avrei dovuto parlare, e lo ripeto ancora una volta, il Senatore Andreotti e l'Onorevole Salvo Lima, che sarei stato ridicolizzato e le mie dichiarazioni sarebbero state vanificate, oltre a quelle politiche, ma anche quelle sul campo criminale, perché si sarebbe approfittato per dire: "Questo sa tutto di tutti".

.....

DOMANDA - Signor Buscetta, quando e perché lei ha cominciato a parlare, a dire quello che lei sapeva sull'Onorevole Lima e sul Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Io ho cominciato a dirlo dopo la morte del dottor Falcone e dopo la morte di Borsellino, anche se con Borsellino non avevo gli stessi rapporti che avevo con il dottor Falcone, ma indubbiamente era una

rapporti intercorrenti fra i cugini Salvo, Bontate e Badalamenti¹⁹, di quelli esistenti fra i predetti Salvo e l'on. Lima²⁰, nonché di quelli che legavano gli stessi Salvo al senatore Andreotti²¹. Sollecitato a riferire dei rapporti fra

persona che rispettava, così come rispettava il giudice Falcone. In quell'epoca, prima ancora che venissero dei giudici ad interrogarmi negli Stati Uniti, io avevo già parlato con l'antico Pubblico Ministero della Pizzina Connection telefonicamente su questo riguardo, e gli avevo anticipato...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi era questo Pubblico Ministero?

RISPOSTA - Io lo chiamo Richy Martin, ma forse si chiama Richard Martin. Mi aveva cercato e gli avevo detto che gli offrivo tutta la mia collaborazione dopo la morte del giudice Falcone e gli dissi che era arrivato il momento che avrei dovuto parlare di mafia e politica. Questo avvenne nel 1992.

DOMANDA - Prima del 1992, lei ha detto che in Italia non aveva parlato del Senatore Andreotti, ma all'estero aveva parlato con qualcuno di quello che sapeva del Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Io ne avevo parlato con questo Pubblico Ministero di allora, ma non ne avevo parlato nel senso di parlare di politica. Io non so per chi è competente, comunque la conoscenza che ho avuto io è che negli Stati Uniti il Pubblico Ministero prepara il teste per il processo, le raccomandazioni di Richy Martin erano: "tu devi rispondere sempre la verità a qualsiasi domanda"; ho detto che io non avevo difficoltà a rispondere la verità a qualsiasi domanda, però siccome in Italia si sarebbero verificati che da parte dei giudici mi erano sempre state più volte fatti inviti a parlare da mafia e politica, io non mi sentivo di rispondere la verità in quel Tribunale. Quel Pubblico Ministero mi disse: "No, no, mi dispiace, qui negli Stati Uniti tu devi rispondere anche a queste domande", io ho detto che non rispondevo. Forse sentendo che gli sfuggiva un testimone di mano al dottor Richy Martin, lui mi disse che non mi avrebbero fatto domande sulla politica, e così fu.

¹⁹ DOMANDA - Quali erano i rapporti, se ve ne erano, tra i cugini Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti? E' a conoscenza di questi rapporti, se ve ne erano?

RISPOSTA - I rapporti c'erano, ed erano molto intimi. Gaetano Badalamenti..., non vorrei dilungarmi troppo.

DOMANDA - Ha tutto il tempo che vuole a sua disposizione.

RISPOSTA - Ma proprio per compensarlo. Gaetano Badalamenti era tanto stimato dai cugini Salvo, che insieme a Stefano Bontate, fu l'incaricato principale di poter trovare, quanto meno, il corpo del sequestrato suocero di Nino Salvo, se non vado errato, Corleo. E Badalamenti si profuse veramente nell'opera di trovare quanto meno il corpo del suocero.

²⁰ DOMANDA - I Salvo, lo ha già accennato, erano in rapporti con Salvo Lima. Sa qualche cosa di più di ciò che ha detto su questi rapporti tra i cugini Salvo e Salvo Lima?

RISPOSTA - Qualcosa di più, i rapporti sono elettorali, perché ho detto poc'anzi che il candidato per i cugini Salvo era Salvo Lima, e logicamente consideravano Salvo Lima come se fosse uno della loro stessa famiglia, intendo dire famiglia, non Cosa Nostra, come se fosse un parente. Loro parlavano di Salvo Lima come se fosse una cosa loro, Salvo Lima significava per loro difenderlo e portarlo incondizionatamente perché Salvo Lima rispondeva a tutti i requisiti dell'uomo di cui loro avevano bisogno.

²¹ DOMANDA - Le chiedevo: i cugini Salvo le ebbero mai a parlare di esponenti politici?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Di chi?

RISPOSTA - Mi parlarono di Andreotti, del Senatore Giulio Andreotti.

DOMANDA - In che termini gliene parlarono?

RISPOSTA - Come se potessero, in qualsiasi momento, poter contare sul Senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di intima confidenza.

Addirittura con me lo chiamava "Lo zio", però questo "zio" non deve rappresentare che chiamassero lui, al Senatore come una persona, come si intende nei termini siciliani, lo zio tale, forse per omettere il nome.

Anche loro stessi parlandone solo con me omettevano il nome e lo nominavano come "Lo zio".

DOMANDA - Gliene parlarono una sola volta o più volte?

RISPOSTA - I cugini Salvo vennero a trovarmi prima che arrivasse la mia famiglia alla Zagarella, direi, quasi tutte le sere per tenermi compagnia, e nelle innumerevoli volte che vennero parlavamo di politica.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tutti e due?

RISPOSTA-Sì, tutti e due insieme perché tutti e due avevamo le ville oltre a quella del genero, nello stesso posto dove c'era la villa del genero.

DOMANDA - Avete parlato più volte di politica, nel corso di questi numerosi incontri, e di questo loro rapporto con l'onorevole Andreotti, gliene parlarono una volta o più volte?

RISPOSTA - Più volte. I termini erano sempre amichevoli, erano sempre di amicizia fra loro e il Senatore Andreotti, tra loro e Salvo Lima e Salvo Lima con Andreotti. Di cose specifiche non ne abbiamo parlato perché in Cosa Nostra non esiste molta curiosità. Io non ho mai chiesto ai Salvo come abbiamo fatto ad avere l'Esattoria Comunale, non ho mai chiesto che cosa fossero le sue attività, perché questo è il comportamento di un uomo d'onore: "non chiedere". Se gli viene detta una cosa la apprende, se non gli viene detta è una cosa che non si chiede.

Andreotti e “Cosa Nostra”, il Buscetta raccontò dell’intervento effettuato da Andreotti in favore del cognato di Badalamenti, Filippo Rimi, che era imputato di omicidio, e della visita resagli, nell’anno 1979, dallo stesso Badalamenti, dal Rimi e da uno dei cugini Salvo, per ringraziarlo per il buon esito della causa ottenuto a seguito del giudizio della corte di cassazione²². Ulteriormente sollecitato sul medesimo argomento, Buscetta fece riferimento all’omicidio del giornalista Pecorelli, riferendo che Stefano

²² DOMANDA - Quali sono le sue altre informazioni, se ve ne sono, sui rapporti tra Cosa Nostra e l'imputato Giulio Andreotti?

RISPOSTA - Io l'informazione che ho è quella dell'aiuto dell'onorevole Andreotti che dà al cognato di Gaetano Badalamenti nel processo dove lui era imputato.

DOMANDA - Come si chiama questo cognato?

RISPOSTA - Il cognato di Gaetano Badalamenti si chiama Filippo Rimi, cosa che Gaetano Badalamenti mi riferisce in Brasile nel 1982 e che, fra le altre cose, mi dice di avere ricevuto l'elogio del Senatore, perché di gente come lui l'Italia ne aveva bisogno uno per ogni strada d'Italia.

DOMANDA - Dove avviene questo incontro, e che cosa fa scaturire l'oggetto di questa conversazione?

RISPOSTA - L'incontro mio con Badalamenti o l'incontro di Badalamenti con il Senatore?

DOMANDA - L'incontro suo con Badalamenti?

RISPOSTA - L'incontro mio con Badalamenti avviene in Brasile.

DOMANDA - In quale città?

RISPOSTA - A Rio de Janeiro, intorno al mese di agosto-settembre-ottobre.

DOMANDA - Del?

RISPOSTA - Del 1982.

DOMANDA - Vi incontravate frequentemente?

RISPOSTA - Sì, ma direi che in questa prima parte, perché sono due le parti in cui noi ci incontriamo con Badalamenti, in questa prima parte è quasi quotidiano. Avviene quotidianamente perché lui abita a circa 150-200 metri da dove abito io a Rio De Janeiro.

DOMANDA - In che quartiere abitavate?

RISPOSTA - Io abitavo nel quartiere della Tijuca, che è un quartiere residenziale, un quartiere che passa per Copacabana, il Leblò la Tijuca, la strada che è quella del lungomare si chiama via Sernabetiba, e lui abitava nella stessa via Sernabetiba, però in palazzi dove si affittavano le case per passare le ferie, cioè anche per un mese o 15 giorni.

DOMANDA - Quindi questo incontro, questa occasione nella quale il Badalamenti le parla di questo incontro avuto con l'allora onorevole Andreotti, avviene in questa epoca e in questa zona di Rio. Cosa le dice più espressamente il Badalamenti di questo incontro, che cosa fa nascere l'oggetto della conversazione, se lo ricorda?

RISPOSTA - Non lo ricordo, però quello che mi dice in più è che va a trovare il Senatore Andreotti nel suo ufficio a Roma insieme, non ricordo a chi dei Salvo, e il cognato Filippo Rimi per ringraziarlo perché ha ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato e per ringraziarlo.

DOMANDA - Che sentenza era, in relazione a quale imputazione?

RISPOSTA - Il cognato di Badalamenti, insieme al padre, negli anni '60, alla fine degli anni '60, era stato condannato in primo grado ed anche in appello alla pena dell'ergastolo insieme al padre.

DOMANDA - Per quale fatto?

RISPOSTA - Per l'omicidio di un ragazzo, credo che si chiamasse Leale. E nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa. Non ho più notizie, però io so che sono stati prosciolti dall'omicidio e che poi devono essere nuovamente processati. Quando lui mi dice che va a ringraziare l'onorevole Andreotti mi dice che si tratta degli anni 1979.

DOMANDA - Lei ha accennato al padre di questo cognato di Badalamenti, il nome di questo signore qual'era?

RISPOSTA - Vincenzo.

DOMANDA - Era un uomo d'onore?

RISPOSTA - Sì, era uomo d'onore.

DOMANDA - Cosa sa di Vincenzo Rimi?

RISPOSTA - Vincenzo Rimi fu, perché è morto, fu uomo d'onore per tutta la sua vita, non fu mai un rappresentante, non ebbe mai un grado.

DOMANDA - A quale famiglia apparteneva?

RISPOSTA - Ad Alcamo. Ma credo che abbia comandato più di qualsiasi altro uomo che io ho conosciuto.

Bontate, nell'anno 1980, e Gaetano Badalamenti, nell'anno 1982, gliene avevano parlato come di un'azione commessa da loro su richiesta dei cugini Salvo, su interessamento dell'onorevole Andreotti, perché il Pecorelli era in possesso di documenti, in qualche modo connessi all'onorevole Aldo Moro, che intendeva pubblicare e che avrebbero messo a repentaglio la vita politica di Andreotti²³. In proposito lo stesso Buscetta chiarì come, malgrado l'espulsione di Badalamenti dalla "commissione", avvenuta nel 1978, i cugini Salvo, Bontate, Inzerillo, Barbaccia mantennero, seppur in

²³ DOMANDA - Lei ha parlato, già nel corso della sua deposizione, di rapporti tra i cugini Salvo e il Senatore Andreotti. E ha parlato già di quanto Badalamenti ebbe a raccontarle in ordine ad un suo incontro con il Senatore Andreotti in presenza di uno dei cugini Salvo. Lei è a conoscenza di altre circostanze, personalmente, o riferitele da altri, in particolare da Badalamenti, visto che siamo in questo argomento, riguardanti i rapporti tra i cugini Salvo e il Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Oltre a quell'occasione in cui fa riferimenti a Filippo Rimi?

DOMANDA - Sì.

RISPOSTA - Io ce l'ho un'altra, ma non so se devo dirla in questo processo, se non posso dirla.

DOMANDA - Prego, lei parli, valuterà il Tribunale.

RISPOSTA - Sì, io ho un'altra occasione, ed è l'uccisione del giornalista Pecorelli. Questa esecuzione del giornalista Pecorelli mi viene detta, e da Stefano Bontate, come cosa effettuata da lui, e da Gaetano Badalamenti, e mi viene riconfermata dal Badalamenti in Brasile, dove mi dice che l'omicidio di Pecorelli è una cosa che ho fatto io e Stefano. Quando mi fu detto da Badalamenti io non capii perché ad un figlio di Inzerillo le era stato tolto un braccio ed era stato detto... questo non lo dico... e si trovava insieme un altro ragazzo, quando era stato sequestrato e poi ucciso, che si chiamava Pecorelli. Per cui quando mi parla Badalamenti io capisco che si tratta di quel ragazzo, ucciso insieme al figlio di Inzerillo, e dico: "Ma che c'entri tu con il figlio di Inzerillo?".

DOMANDA - Perché, come si chiamava questo ragazzo?

RISPOSTA - Pecorelli o Pecorella, non so definire. Comunque se andavano a guardare c'è il figlio di questo Pecorelli che scompare insieme al figlio di Inzerillo. Ed allora dico: "Ma tu che c'entri con il figlio?" - "No, ma tu cosa capisci? E' il giornalista di Roma" - "Ma perché è stato?" - "Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo e su interessamento dell'on. Andreotti". Cioè, i cugini Salvo avevano domandato ai due grandi amici che avevano, che erano Bontate e Badalamenti, la soppressione del giornalista Pecorelli. Perché questo giornalista Pecorelli procurava gravi disturbi al Senatore Andreotti mettendo a repentaglio la vita politica del Senatore Andreotti.

DOMANDA - Vogliamo essere più precisi nei tempi e nelle fonti. Lei ha detto di avere appreso queste cose, sia da Bontate che da Badalamenti. Vuole dire quando ne parla con Bontate?

RISPOSTA - Indubbiamente nel 1980 perché poi non lo rivedo più a Bontate.

DOMANDA - E quando ne parla con Badalamenti?

RISPOSTA - Nell'82.

DOMANDA - Dove?

RISPOSTA - In Brasile.

DOMANDA - E' in grado di ricordare la località del Brasile?

RISPOSTA - Rio De Janeiro.

DOMANDA - Chi fu a parlare dei due?

RISPOSTA - Bontate e Badalamenti.

DOMANDA - Chi fu a fare il nome di Andreotti? Furono tutti e due o soltanto uno dei due?

RISPOSTA - Furono tutti e due.

DOMANDA - E dissero tutti e due, più o meno, le stesse cose sul motivo o vi furono versioni diverse?

RISPOSTA - No no, tutti e due lo stesso motivo, posso cambiare qualche avverbio, ma il motivo è sempre lo stesso. E cioè, questo Pecorelli era uno che stava attentando alla vita politica del Senatore Andreotti.

DOMANDA - E come?

RISPOSTA - Attraverso i giornali, attraverso ricatti.

DOMANDA - Ricatti motivati da che cosa, le dissero qualcosa di più specifico sul motivo per cui Pecorelli poteva nuocere al Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Del resto si sapeva dei documenti che erano stati trovati, e che il Pecorelli voleva pubblicare. Io, di altre cose, non so. Le altre cose sono notizie giornalistiche. Quello che io so, è che dalla morte dell'on. Moro sembra che c'erano dei documenti che il Pecorelli voleva far uscire fuori.

segretezza, i rapporti che li legavano al Badalamenti²⁴ e ricordò che i documenti concernenti Moro erano in possesso del generale Dalla Chiesa ed erano stati successivamente consegnati al Pecorelli²⁵. Sempre all'udienza del 9.1.1996, Buscetta riferì in ordine alla natura dei suoi rapporti con Stefano Bontate, che aveva conosciuto bambino e con il quale aveva sempre mantenuto ottime relazioni,²⁶ e con Gaetano Badalamenti, anch'egli

²⁴ DOMANDA - Lei ha detto: Bontate nell'80, e Badalamenti nel 1982, in Brasile, le riferiscono la stessa vicenda, di avere fatto loro questo omicidio, su richiesta dei cugini Salvo. Perché, e lei ha anche detto nel corso della sua precedente deposizione, che Badalamenti era stato espulso da Cosa Nostra nel 1978. Come spiega il fatto che i cugini Salvo, uomini d'onore della famiglia di Salemi, si rivolgono, ancora nel 1979, a Badalamenti, che è espulso da Cosa Nostra, per avere questo favore?

RISPOSTA - I cugini Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inserillo, il dottore Barbaccia non interruppero mai i contatti con Gaetano Badalamenti. Dico mai, anche se questo gli poteva costare la vita perché, prima di ogni cosa, ritenevano ingiusta l'espulsione di Gaetano Badalamenti; secondo: perché Badalamenti sapeva ancora mantenere un certo contegno di carisma che a Bontate faceva comodo. Quindi i rapporti non si sono mai persi. Anche io stesso, attraverso il dottor Barbaccia, ero in contatto con Badalamenti, dove io gli dissi che lui, da quel momento in poi che era stato espulso, non doveva dimenticarsi che io mi sentivo al suo fianco.

DOMANDA - Quindi i rapporti continuavano, e vorrei che lei chiarisse bene questo concetto. Cioè, nonostante l'espulsione, i rapporti continuavano?

RISPOSTA - Sì. Continuarono, anche se in gran segreto, ma continuarono sempre. Io, quando ritornai a Palermo nel 1980, io non mi sono incontrato con Badalamenti per ovvi motivi, io ero latitante e non potevo andare nei posti dove era lui, però attraverso Bontate, io sapevo dei continui contatti che avevano Bontate e Inserillo stesso con Badalamenti, e siamo già nel 1980.

²⁵ DOMANDA - Lei ha detto, che il Bontate e Badalamenti, in tempi diversi, le dissero che Pecorelli era stato ucciso perché, il motivo era che aveva dei documenti, aveva qualcosa che poteva danneggiare Andreotti. In queste circostanze, e le chiedo innanzitutto di rispondermi subito con un sì o con un no. Loro parlarono a proposito di questi documenti di Pecorelli anche, fecero riferimento al Generale Dalla Chiesa o no?

RISPOSTA - Sì, se devo continuare...

DOMANDA - Se è sì, spieghi e riferisca quello che dissero.

RISPOSTA - I documenti di cui si parlò in quell'epoca si riferivano alle bobine trovate in una località, che io non so qual'è, e che erano state consegnate, non si sa da chi, al giornalista Pecorelli. Il fatto che si intrecciano, parola che io ho usato una volta, Pecorelli con Dalla Chiesa, è perché a loro risultava che le bobine le aveva Dalla Chiesa.

DOMANDA - A loro risultava, a chi?

RISPOSTA - A Bontate attraverso i Salvo. Erano loro che adducevano a questo discorso del perché il Senatore Andreotti veniva leso nella sua carriera politica.

DOMANDA - Lei ha parlato prima di documenti, e poi di bobine.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Qui deve cercare di essere assolutamente preciso nel ricordo. Erano documenti e bobine o soltanto documenti o documenti e bobine?

RISPOSTA - No no. Io ho la massima certezza che invece in quell'epoca, siccome si accavallano fatti, è impressionante, in quell'epoca si sia parlato solo ed esclusivamente di documenti, non bobine. Se ho detto bobine ho sbagliato, documenti in generale.

²⁶ DOMANDA - Lei ha detto che ha conosciuto Stefano Bontate e ha accennato ai dialoghi che ha avuto con lui nel 1980, vuole esporre sinteticamente l'origine, l'evoluzione di questo rapporto con Bontate. Quando lo conosce, si è instaurato un rapporto particolare?

RISPOSTA - La differenza di età tra me e Stefano Bontate era di 10 anni, quando io ne avevo 20 ero amico di suo padre, lui ne aveva 10, quindi questo rapporto crebbe dopo che io conoscevo lui da bambino, e conoscendolo da bambino, io fui tra i suoi stimatori e fui uno di quelli che suggerì a chi poteva, perché in quell'epoca non esisteva Commissione, di fare prendere il posto del padre, Paolo Bontate, al figlio Stefano Bontate come rappresentante della famiglia di Villagrazia. Quindi questo rapporto crebbe sempre, lui aveva per me un grande rispetto e con gli anni ne ho avuto anch'io molto per lui.

DOMANDA - Lei ha detto, rappresentante della famiglia di Villagrazia, Stefano Bontate?

conosciuto da antica data, ma con il quale non sempre i rapporti erano stati buoni, essendosi quello comportato in maniera equivoca, per avergli riferito, contrariamente al vero, che Calò lo aveva espulso dalla “famiglia” d’appartenenza, anche se, a seguito dell’espulsione di Badalamenti dall’organizzazione, ritenuta ingiusta dallo stesso Buscetta, vi era stato un riavvicinamento tra loro²⁷. Alla successiva udienza del 10.1.1996, esaminato dai difensori, il Buscetta precisò che la confidenza circa l’interessamento di Andreotti per il buon esito del processo Rimi egli l’aveva ricevuta da Badalamenti nel 1982, chiarì che in detto processo erano imputati Vincenzo e Filippo Rimi, puntualizzò che Andreotti era stato ringraziato per l’opera svolta in favore di Filippo Rimi, dato che, nelle more del processo, il Vincenzo era deceduto, ammise che in precedenza aveva erroneamente ritenuto che l’intervento di Andreotti si fosse indirizzato ai giudici della corte di cassazione²⁸. Esaminato, sempre dai difensori, in

RISPOSTA - Si danno tanti nomi a questa famiglia perché arriva fino a Villagrazia, la famiglia è Guadagna, Santa Maria di Gesù ed arriva fino a Villagrazia, ho sbagliato perché lui poi è diventato capo mandamento di Villagrazia anche.

DOMANDA - E quindi i suoi rapporti con Bontate poi, nel tempo, vengono mantenuti, si approfondiscono?

RISPOSTA - Sempre, vengono mantenuti fino a che non mi reco in Brasile, quindi lo lascio vivo e non lo rivedo più. Sino a quell'epoca i rapporti sono sempre ottimi.

²⁷ DOMANDA - Signor Buscetta, quando e come lei ha conosciuto Gaetano Badalamenti, quali sono stati i suoi rapporti con lui?

RISPOSTA - Ho conosciuto Gaetano Badalamenti agli inizi degli anni '50, quindi è una conoscenza che si protrae nel tempo. Per diversi anni ci sono stati dei momenti in cui non mi è piaciuto più avere l'amicizia di Badalamenti perché si comportava in una maniera equivoca. Ma quando lui fu espulso dalla Commissione io ebbi come pena, per quello che avevo sofferto, perché era ingiusto, perché non era una cosa vera, l'espulsione che avevano decretato per lui non era una cosa giusta e, pertanto, quando seppi dell'espulsione, e mi vidi con il dottor Barbaccia Franco della sua stessa famiglia, mandai a dire a lui che mi dispiaceva di quello che era successo e che aveva il mio appoggio, perlomeno a livello di amicizia. Quindi i miei rapporti con Gaetano Badalamenti hanno avuto degli alti e bassi. Ci siamo conosciuti giovani, siamo cresciuti quasi insieme, lui divenne capo dei capi, se così si può dire, è un termine giornalistico, invece capo della Commissione sì. Lui si allontanò da me e, con delle frasi, incontrandoci in carcere, lui mi diceva che Pippo Calò aveva espulso me. Domandandolo a Pippo Calò, che è il mio rappresentante, quindi a Cosa Nostra è il mio rappresentante, Pippo Calò mi diceva che era lui, quello che mi raccontava, una cosa che non era vero, questi sono gli alti e bassi. Per il resto è stata un'amicizia nel tempo.

²⁸ DOMANDA - Lei ha ricevuto delle confidenze da Badalamenti circa presunti interessamenti, mi consenta di usare questa cautela, dell'on.

Andreotti nel processo a carico dei Rimi. Conferma questa circostanza?

RISPOSTA - Confermo.

DOMANDA - Quando ha ricevuto queste confidenze?

RISPOSTA - Nell'82.

DOMANDA - Quale processo in particolare, perché i Rimi erano degli abituali frequentatori delle aule di giustizia, si riferivano queste confidenze?

RISPOSTA - Io non credo che erano gli abituali a quell'epoca, il processo era imputazione nei confronti di omicidio per Leale, ma non ricordo il primo nome.

DOMANDA - C'erano più Rimi imputati in quel processo?

RISPOSTA - Padre e figlio, cioè Vincenzo Rimi e il figlio Filippo Rimi.

DOMANDA - L'interessamento del Senatore Andreotti nei confronti di quale dei Rimi si sarebbe dovuto svolgere, o si sarebbe dovuto svolgere nei

confronti di entrambi, etc.?

RISPOSTA - Non ho niente da rispondere a questa domanda, perché mi sembra assurdo, è per i due nell'epoca in cui si sarebbe interessato, a meno che lei non intenda dire che Vincenzo Rimi era già morto.

DOMANDA - Appunto, un interessamento per il morto mi pare giusto.

RISPOSTA - Allora mi sembra assurdo, allora è per il cognato.

DOMANDA - Lasci perdere assurdo o no, io le ho chiesto se le risulta se per entrambi...?

RISPOSTA - Ha ragione, vada avanti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi era per entrambi o per uno?

RISPOSTA - No, era morto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per uno solo.

DOMANDA - Quindi siamo ormai nella fase, per quello che si ricorda, dei processi?

RISPOSTA - Non mi ricordo dei processi, il processo è solo quello, malgrado lei dice, le varie aule, il processo era uno.

DOMANDA - Glielo chiedo perché lei, in più circostanze, salvo l'ultimo dei suoi interrogatori, ha continuato a fare riferimento ad un processo di

Cassazione.

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - Quindi l'aiuto doveva riguardare la Cassazione?

RISPOSTA - Ero convinto.

DOMANDA - Con riferimento a quale periodo, rispetto al colloquio che lei ha avuto con Badalamenti, l'interessamento di Andreotti si sarebbe

realizzato? Lo può collocare nel tempo?

RISPOSTA - Il ringraziamento è nel 1979, quindi per me è quello.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' un ringraziamento?

RISPOSTA - E' un ringraziamento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi per quello che è già accaduto?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi lei chiarisce oggi che si tratta di un ringraziamento?

RISPOSTA - No no.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, anche ieri l'aveva detto.

DOMANDA - No, Presidente, se consente, andiamo con ordine alle domande, siccome altre volte, nel corso di interrogatori che ha reso ai

Pubblici Ministeri, ha parlato di un intervento presso Andreotti, perché Andreotti si interessasse o ringraziasse o per ringraziarlo, vorremmo sapere

se oggi, definitivamente, precisa che si tratta di un intervento per ringraziarlo e non per interessarlo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Nulla da dire, chiedo scusa, però sarebbe forse opportuno che se la difesa ritiene, a suo giudizio,

che ci sia qualche differenza o qualche contraddizione, citi testualmente, senza richiami generici, in modo che sia chiaro se la contraddizione c'è o

non c'è.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'interruzione del Pubblico Ministero è corretta, avvocato Coppi, non faccia la sintesi. Faccia direttamente la contestazione.

DOMANDA - Stavo per citarle gli interrogatori del 6 aprile '93 e 2 giugno '93. Nell'interrogatorio del 6 aprile: "Un giorno in Brasile - sarebbe la

seconda del verbale - nell'82-'83, nel contesto di una conversazione riguardante l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, Badalamenti Gaetano

mi riferì che egli stesso si era personalmente incontrato a Roma con Giulio Andreotti in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un

processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo, cognato dello stesso Badalamenti. Il Rimi - e questa è la parte che interessava poco - comunque,

il Rimi era stato, nella fase di merito del processo, condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui

favorevole. Il Badalamenti, il Rimi e uno dei cugini Salvo, non ricordo quale dei due, si recarono appunto nell'ufficio di Andreotti, e qui lo

incontrarono, Badalamenti..." mi fermo perché mi pare che ormai non abbia interesse rispetto alla contestazione. Mentre invece poi, il 2 giugno '93

si ritorna...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qui però si parla di interessamento svolto, non da svolgere.

DOMANDA - Sì, adesso in quello del 2 giugno del '93, invece, sempre al Pubblico Ministero...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo non l'abbiamo.

DOMANDA - "Nel discorso successivo con Badalamenti..."

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - E' il Pubblico Ministero di Roma.

DOMANDA - Sì, acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, non l'abbiamo questo.

DOMANDA - Allora, "sempre con riferimento a questo incontro, non so dire in quale epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79,

certamente l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già

merito al delitto Pecorelli, Buscetta precisò che né Badalamenti, né Bontate avevano fatto cenno ad un mandato specifico, rivolto da Andreotti a personaggi mafiosi, perché uccidessero il giornalista, chiarì il significato dell'espressione "su interessamento del senatore Andreotti", usata per indicare il motivo per cui i cugini Salvo avevano chiesto a Badalamenti e Bontate l'eliminazione di Pecorelli²⁹, riferì di non sapere se i documenti che il generale Dalla Chiesa avrebbe consegnato a Pecorelli fossero o meno noti al pubblico, specificò che, per quanto a sua conoscenza, Bontate non commerciava in stupefacenti³⁰, precisò ulteriormente, a domanda del p.m.,

avvenuto". Ecco perché c'era qualche incertezza di queste dichiarazioni, ed ecco perché abbiamo chiesto se oggi chiarisce definitivamente, nel

senso che si tratta di un ringraziamento e non di un interessamento. Tutto qui.

RISPOSTA - Confermo che era per ringraziamento.

²⁹ DOMANDA - Lei ieri però ha detto che l'omicidio Pecorelli avvenne su richiesta dei cugini Salvo, cito testualmente, su interessamento

del Senatore Andreotti. Ci spiega che cosa intendeva dire con questa parola "su interessamento", visto che a lei non risulta di mandati, non

risulta nulla in questo senso? Che vuole dire con questa parola: "su interessamento"?

RISPOSTA - Devo dilungarmi un po' per dire. Molte volte si può dire a una persona, anche indirettamente: "Avrei bisogno di questo favore", dicendo semplicemente: "Questo mi sta dando fastidio". E secondo a chi è rivolta questa proposta, "questa persona mi dà fastidio", può

avvenire di essere interpretati in una maniera, così come è stata interpretata nei riguardi di Pecorelli.

DOMANDA - Le risulta che il Senatore Andreotti abbia detto a Bontate o a Badalamenti: "Questa persona mi dà un po' fastidio"?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Quindi, quello che lei ha detto adesso, è ancora una volta una sua congettura?

RISPOSTA - Congettura no, diciamo, praticità della vita.

³⁰ DOMANDA - Per esempio lei ha parlato di Bontate; Bontate commerciava in sostanze stupefacenti o no?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Questo come lo può dire lei?

RISPOSTA - Perché io so che lui non commerciava. A me non è stato detto da nessuno che lui facesse il commerciante di droga.

.....

DOMANDA - Senta, a proposito sempre dei suoi rapporti con i vari soggetti. Mi può spiegare come funziona questo sistema dell'obbligo di dire la

verità o non dire la verità? Ci sono depistaggi all'interno di Cosa Nostra, quando si comunica una notizia?

RISPOSTA - Possono succedere.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qualcuno mente oppure no? RISPOSTA - Può darsi che qualcuno può mentire, ma le conseguenze sono gravissime.

DOMANDA - Se lo scoprono eventualmente?

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - Per esempio, quando c'è qualcuno che si vuole informare poco, non si vuole informare affatto, in questi casi si mente?

RISPOSTA - No. Innanzitutto, la persona che si informa viene trattata per la maniera garbata, di non fare molte domande. Appena cominci a

fare molte domande viene subito, come se fosse diramata una nota, di dire: "Questa persona è molto curiosa", e quindi viene trattata con molto

distacco. Se invece è interpellato per rispondere ad un fatto, non può mentire, non deve mentire.

....

DOMANDA - Lei aveva molta confidenza con Bontate?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Bontate le diceva tutto quello che lo riguardasse?

RISPOSTA - Credo di sì.

DOMANDA - Bontate le riferiva anche circa le attività che egli personalmente poneva in essere?

RISPOSTA - Sì, io non avevo interesse di domandarle.

che tanto Bontate quanto Badalamenti gli avevano detto, separatamente, che l'omicidio Pecorelli era stato richiesto dai cugini Salvo nell'interesse del senatore Andreotti, perché aveva documenti scottanti per Andreotti³¹.

DOMANDA - Non che lei le domandasse, ma se Bontate...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di sua iniziativa?

RISPOSTA - Di sua iniziativa quello che riteneva opportuno di dirmi me lo diceva.

DOMANDA - Anche su cose che Bontate personalmente faceva, attività da lui personalmente svolte?

RISPOSTA - Se io facevo la domanda lui mi rispondeva, ma se io non facevo la domanda mi raccontava quello che voleva. La domanda deve

essere: quella cosa Bontate gliela raccontò?

³¹ DOMANDA - Signor Buscetta, stamattina, lei nel rispondere a una domanda della difesa sul tema dell'omicidio Pecorelli, ha parlato di

fatti a sua conoscenza e di sue deduzioni. Per fare chiarezza su un tema così delicato, vuole per cortesia ripetere e distinguere quali sono i

fatti a sua conoscenza e quali sono le deduzioni su questo argomento?

RISPOSTA - Io credo di aver risposto. Devo cominciare dall'inizio? Tutta la risposta?

DOMANDA - Sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tenendo distinti i fatti riferitegli dalle sue personali deduzioni, se riesce a farlo, questo vuole sapere

il Pubblico Ministero.

RISPOSTA - I fatti di mia conoscenza sono quelli che ho già riferito anche nei vari verbali. Tutti e due, prima Bontate e poi Badalamenti, mi

dissero che l'omicidio Pecorelli gli era stato richiesto dai cugini Salvo nell'interesse del Senatore Andreotti. Quindi, quando io dico nello

interesse dell'on. Andreotti, dico: Bontate e Badalamenti hanno chiesto, non si può

inventare di andare a fare un omicidio a Roma, ad un giornalista qualsiasi

senza chiedere: perché noi andiamo a fare questo omicidio? Qual è la ragione? L'interesse è...

DOMANDA - Mi scusi, un primo chiarimento: Bontate e Badalamenti le dissero che questo omicidio era stato fatto nell'interesse di Andreotti, sì o

no?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Secondo: Bontate e Badalamenti le spiegarono perché era stato ucciso Pecorelli?

RISPOSTA - Era stato ucciso Pecorelli perché aveva dei documenti scottanti che avrebbero potuto attentare alla vita politica dell'on. Andreotti.

DOMANDA - Questo glielo dissero?

RISPOSTA - Chiarissimo.

DOMANDA - E qual è la sua deduzione allora?

RISPOSTA - La mia deduzione è una deduzione di vita.

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Sbacchi - Presidente, le deduzioni non ci interessano.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, è per chiarire l'argomento. Stamattina lui ha parlato di una sua deduzione. E' verbalizzata questa sua

deduzione, il Pubblico Ministero chiede di sapere qual è questa sua deduzione che ha fatto stamattina su domanda vostra. Mi sembra che sia un

chiarimento necessario per l'accertamento della verità.

RISPOSTA - La deduzione nasce dalle regole di vita, non si può andare a fare un omicidio a Roma senza avvisare la parte, secondo me, però

questa è la mia deduzione, non si può avvisare la parte, la quale, in un certo qual modo, si sarà lamentata nei riguardi dei Salvo sull'operazione

che avrebbe voluto fare Pecorelli. Non si può fare un omicidio, questa è la mia deduzione, questo non è un fatto.

DOMANDA - Badalamenti e Bontate le dissero che Andreotti aveva dato mandato di uccidere Pecorelli?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - E' questa la sua deduzione?

RISPOSTA - Sì, è questa la mia deduzione.

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Coppi - Questa non è deduzione, questo è un fatto.

DOMANDA - Non le dissero che Andreotti aveva dato mandato di uccidere?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Le dissero che era stato fatto nell'interesse di Andreotti?

RISPOSTA - Mi dissero che era stato fatto negli interessi di Andreotti perché il giornalista stava facendo delle cose che non gradivano alla

persona dell'on. Andreotti.

DOMANDA - Quindi la sua deduzione è che Andreotti aveva dato un mandato ad uccidere?

RISPOSTA - Ma è logico, è quello che mi sforzo di fare, se poi non riesco a tradurlo in parole, è colpa della mia cultura.

- **UTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI BUSCETTA**

Tommaso Buscetta venne estradato dal Brasile il 14.7.1984 ed iniziò la sua collaborazione con la giustizia immediatamente, esattamente dal 16.7.1984.

Le sue dichiarazioni, unitamente a quelle di altri appartenenti alla mafia, divenuti successivamente collaboratori di giustizia, consentirono, per dirla con le parole della sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo, di *“ricostruire la struttura dell'organizzazione mafiosa, di conoscerne le regole e le dinamiche interne, di cogliere i moventi e i nessi causali e temporali di numerosissimi omicidi, indicandone anche i responsabili, conferiva organicità' ad una serie di elementi emersi "aliunde", che, presi e valutati singolarmente, non potevano che offrire degli interessanti squarci sull'attività dell'organizzazione e dei suoi adepti, ma certamente non consentivano di comprendere la complessità' del fenomeno criminale su cui si indagava. Dalle dichiarazioni di Buscetta su "Cosa Nostra" (così verrebbe denominata l'organizzazione mafiosa) emergeva, infatti, una struttura estremamente articolata ma sostanzialmente unitaria ed a carattere verticistico, del tutto diversa da quella intuitivamente descritta nell'iniziale rapporto del 13 luglio 1982 (cosiddetto rapporto dei 162).”* Nell'ambito di quel processo le sue dichiarazioni costituirono la base per la condanna di numerosi imputati e le medesime, sottoposte al vaglio del giudice d'appello e di quello di legittimità(cfr. la sentenza 30.1.1992 della 1^a sezione penale della corte di cassazione)furono, in genere, considerate attendibili. Quanto appena precisato non esime, ovviamente, questa corte dall'obbligo di valutare l'attendibilità di quanto riferito da Buscetta nell'ambito del presente procedimento, ma è stato evidenziato allo scopo di ricordare che si è in presenza di un soggetto ripetutamente sottoposto a vaglio critico e ritenuto attendibile. Ciò premesso, occorre sottoporre ad analisi quanto riferito da Buscetta nel corso del giudizio di primo grado, secondo il seguente iter

logico – argomentativo: possibilità di Buscetta d'incontrare Bontate e Badalamenti nei periodi da lui indicati; possibilità che costoro gli abbiano riferito notizie riservate; consistenza intrinseca della dichiarazioni.

• **POSSIBILITA' DEGLI INCONTRI**

Secondo Buscetta, Stefano Bontate ebbe a parlargli dell'omicidio Pecorelli nell'anno 1980. Dalla citata sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo risulta che, dal giugno 1980, periodo in cui evase dal regime di semilibertà cui era sottoposto in quel di Torino, al gennaio 1981, epoca in cui lasciò l'Italia per il Brasile, egli fu ospitato, oltre che dai cugini Salvo, anche da Bontate, sicché è evidente che i due ebbero la possibilità di parlare della vicenda in questione.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda Badalamenti, posto che quest'ultimo ha riconosciuto, nell'interrogatorio reso il 20.6.1994 negli U.S.A., a seguito di rogatoria internazionale, che effettivamente aveva incontrato Buscetta in Brasile nell'anno 1982 in tre distinte occasioni - aveva incontrato Buscetta, la prima volta, a Rio de Janeiro forse nel giugno 1982 (come riferito da Buscetta); la seconda volta, nel settembre 1982, l'aveva incontrato in un albergo di Belem (sempre come sostenuto da Buscetta); la terza volta era andato a fargli visita in una sua campagna nei pressi di Rio de Janeiro, dopo l'uccisione del fratello e dei nipoti – anche se l'imputato, per giustificare gli incontri, ha fornito spiegazioni diverse da quelle date da Buscetta. Resta, comunque, accertato, anche attraverso le dichiarazioni di Sansone Fabrizio, teste che, esaminato il 19.4.1997, riferì di avere conosciuto Buscetta e Badalamenti in Brasile, specificando che aveva visto il secondo in compagnia del primo, che i due s'incontrarono più volte, trascorrendo insieme parecchio tempo, dato che, come riferito da Buscetta e comprovato dalla fotografia da questi consegnata alla corte di primo grado, si recarono a caccia e, come risulta dalle dichiarazioni di Badalamenti, andarono a Belem per vedere del

legname che il Badalamenti avrebbe voluto acquistare, onde è fuor di discussione che ebbero la possibilità di scambiarsi notizie.

• POSSIBILITA', PER BUSCETTA, DI APPRENDERE NOTIZIE RISERVATE

Tommaso Buscetta era un personaggio dotato di particolare carisma che, per dirla con le parole della sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo, *“per la sua spiccata personalità' e la notevole intelligenza, nonché per la peculiare abilità manovriera nell'affiancare coloro che contavano nell'ambito dell'associazione, aveva modo di apprendere notizie di carattere riservato e soprattutto attinenti alla suprema direzione dell'organismo associativo. Inoltre, il Buscetta - come pur si chiarirà nella disamina della sua personalità quale si può desumere dagli elementi certi risultanti dagli atti- godeva certamente per le sue qualità intrinseche di un prestigio che andava di là della sua posizione gerarchica in seno all'organizzazione. E' da ritenere, pertanto, che egli potesse esser meglio informato, anche nell'ipotesi che la fonte utilizzata fosse la stessa del Contorno (ad es. Bontate Stefano). Quest'ultimo cui il Contorno era strenuamente e fedelmente legato, lo considerava certamente un gradino più in basso di quanto non facesse con Buscetta Tommaso, cui confidava segreti di vertice, per essere costui - a cagione di una maggior profondità intellettuale -più interessato ai problemi fondamentali della struttura dell'associazione mafiosa. Inoltre i rapporti erano certamente diversi in quanto il Contorno aveva assunto fedelmente accanto al Bontate per i benefici ricevuti e la considerazione nella quale era tenuto la veste di un "famiglio" nell'ambito dei fidi del suo benefattore (e il vocabolo usato, in questo caso possiede un'ambivalenza che non può sfuggire all'attento osservatore, tenuta presente la impostazione "familistica " dell'organizzazione.). Mentre il Buscetta, appartenente a famiglia diversa da quella di Bontate, restava al di fuori della cerchia ristretta, dei "soldati" a disposizione del boss, e si qualificava soltanto come "amico", esterno comunque alla famiglia.”*

A ciò aggiungasi che Buscetta, avendo conosciuto Stefano Bontate quando questi era ancora un bambino – aveva circa dieci anni-, mentre egli era un giovane già inserito nell'organizzazione, ed essendo stato fra coloro che avevano suggerito la nomina di Stefano Bontate come rappresentante della famiglia di Villagrazia, al posto di Paolo Bontate, padre dello stesso Stefano, aveva acquistato grande rispetto agli occhi del Bontate.

Quanto al Badalamenti, le ripetute visite effettuate da costui al Buscetta, mentre si trovava in Brasile, compiute non certo per le ragioni indicate dal Badalamenti, bensì, come riferito dal Buscetta, allo scopo di richiedere il suo appoggio contro i c.d. "Corleonesi", vale a dire contro coloro che avevano già ucciso Bontate ed Inzerillo e stavano sterminando tutti gli avversari, com'è confermato dalla scomparsa di Antonio e Benedetto Buscetta, figli di Tomaso, avvenuta subito dopo l'arrivo di Badalamenti in Brasile³², indicativa di un tragico avvertimento per Buscetta, che non avrebbe avuto ragion d'essere se la visita del Badalamenti avesse avuto quello scopo "turistico", che il Badalamenti stesso le attribuisce, costituiscono la miglior riprova dell'alta considerazione in cui Buscetta era tenuto da Badalamenti e, dunque, della possibilità che quest'ultimo gli confidasse quel che sapeva in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli.

• **CONSISTENZA INTRINSECA DELLA
DICHIARAZIONE DI BUSCETTA**

In ordine al contenuto dei colloqui intercorsi fra Buscetta, Bontate e Badalamenti, la corte di primo grado si è diffusa a lungo per dimostrare che effettivamente i due parlarono a Buscetta dell'omicidio Pecorelli, nei termini dal medesimo Buscetta riferiti nel corso del giudizio di primo grado, e, limitatamente al solo Badalamenti, della visita fatta ad Andreotti per ringraziarlo di quanto aveva fatto in favore di Filippo Rimi. Tali considerazioni sono riportate nella parte

³² Si veda in proposito quanto risulta dalla sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo.

espositiva della presente sentenza, alle pagine comprese fra la 165 e la 170, e sono da ritenersi perfettamente condivisibili, sicché alle medesime ci si riporta con le precisazioni che seguono, non senza sottolineare, ad abundantiam, come, sul tema dell'interessamento di Andreotti in favore di Filippo Rimi, un riscontro diretto sia rinvenibile nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca³³ e di altri collaboratori, quali Antonino Calderone, Salvatore Cangemi, Francesco Marino Mannoia, già ricordati nelle pagine appena citate.

I primi giudici hanno sostenuto che il contenuto dei colloqui avuti da Buscetta con Stefano Bontate è generico essendosi, quest'ultimo, limitato ad una semplice assunzione di responsabilità dell'omicidio. Tale affermazione, a giudizio di questa corte, non risponde alla realtà processuale, dal momento che Buscetta ha più volte ribadito che Bontate gli disse le stesse cose che, a distanza di due anni, gli avrebbe riferito Badalamenti (valga, per tutte, la dichiarazione resa all'udienza del 9.10.1996, riportata alla nota n.7). Pertanto, il fatto che, come hanno rilevato i primi giudici, siano rimaste ignote le modalità del colloquio, l'occasione che generò la confidenza e il motivo per cui Bontate s'indusse a fare a

³³ Udienza 4.5.1998:**Pubblico Ministero dr. Cardella:** ci può dire come le risulta e poi che genere di rapporti a lei sono noti tra i Salvo e l'Onorevole Andreotti.

Teste Brusca Giovanni: in questa occasione che io sono andato per l'aggiustamento del processo del Capitano Basile, in quell'occasione in base a come io ero andato a prospettare l'aggiustamento di questo processo, Nino Salvo in un momento di sfogo, per dire, dice "mi viene un po' difficile in quanto potere intervenire ora, peccato che quando fu di Natale Rimi o di Rimi di Alcamo, di Filippo, di Vincenzo Rimi, quando fu di Rimi di Alcamo - dice - sono riuscito a fare intervenire l'Onorevole Andreotti". Al che io rimasi lì per lì un pochettino sorpreso e poi vado da mio padre e poi da Salvatore Riina per chiedere conferma di questo fatto e tutti e due mi confermano che era vero, in quanto i Rimi di Alcamo avevano un processo in Corte d'Assise in quanto erano stati condannati all'ergastolo e non so in quale posizione erano, ma che poi con l'intervento dell'Onorevole Andreotti questo processo andò bene.

Buscetta la confidenza medesima, perde di rilevanza, giacché le rivelazioni di Bontate trovano conferma in quelle di Badalamenti.

• **VERIDICITA' DELLE RIVELAZIONI DI BONTATE E BADALAMENTI**

I primi giudici, dopo avere ritenuto che ciò che ha narrato Buscetta, siccome riferitogli da Bontate e Badalamenti, è conforme a verità, hanno opinato che siano stati proprio questi ultimi a mentire al primo. Evidenzia, in primo luogo, la corte di prime cure che i predetti soggetti si sono dimostrati, per così dire, propensi a mentire: il primo per non avere mai riferito a Buscetta dei suoi traffici di droga, il secondo per avere dato a Buscetta la falsa comunicazione della sua espulsione dalla famiglia mafiosa di appartenenza (Porta Nuova, il cui rappresentante era Calò), per avere sempre negato di trafficare in sostanze stupefacenti, mentre era stato arrestato in Spagna, proprio perché coinvolto in un traffico di quel genere, condotto, per di più, con esponenti di “Cosa Nostra” di parte avversa; per avere taciuto a Buscetta, con il quale, nel 1982, si era incontrato in Brasile, i veri motivi del suo rientro in Sicilia, ossia l'intenzione di portare a termine un attentato alla vita di Giuseppe Greco detto Scarpuzzedda o Scarpazzedda, che, una volta fallito, aveva causato ritorsioni contro Buscetta per averlo incontrato.

Esaminando più da presso le ragioni per cui considerava inattendibile quanto raccontato a Buscetta da Bontate e Badalamenti, la corte di primo grado evidenziava, quanto a Bontate, le seguenti ragioni:

1. Bontate era loquace, eppure nessuno, nell'ambiente di “Cosa Nostra” sapeva della sua partecipazione all'omicidio;
2. L'omicidio è ignoto anche ai capi dell'opposta fazione, benché vi abbia partecipato La Barbera, che di quel gruppo fa parte, onde appare strano che a costui non sia stato chiesto conto di detta

partecipazione pur dopo il clamore suscitato dalla sua incriminazione, unitamente ad Andreotti e Vitalone;

3. Nulla hanno saputo riferire sul ruolo di Bontade i coimputati in procedimento connesso che hanno iniziato la loro collaborazione dopo l'inizio di questo processo;
4. Non si sa in quale contesto Bontade ebbe a parlare a Buscetta dell'omicidio Pecorelli;
5. Bontade aveva interesse a mentire, perché nell'80 era in corso lo strisciante conflitto con Riina ed aveva bisogno di alleati;

mentre, per quel che concerne Gaetano Badalamenti, gli stessi giudici sostenevano che costui, dal momento che, all'epoca dei fatti, tessava trame per cercare di riprendere il comando dell'organizzazione, aveva interesse ad acquistare importanza agli occhi di Buscetta, al quale chiedeva di fare da intermediario con i corleonesi, ed è per questo che si era vantato di avere fatto uccidere Pecorelli per rendere un favore ad Andreotti. Affermano, altresì, i primi giudici che la tesi ora espressa viene rafforzata dalla circostanza che La Barbera era uomo di Inzerillo e non di Bontade, sicché la mancanza della prova di un ruolo d'Inzerillo nella vicenda costituirebbe, per l'impossibilità di Bontade o Badalamenti d'impartire direttamente ordini ad un "soldato" appartenente ad altra "famiglia", una conferma della falsità del racconto del Badalamenti.

Questa corte non ritiene di potere condividere le conclusioni esposte.

Il convincimento, espresso dai primi giudici, che Bontade

fosse un mentitore per non avere messo Buscetta a conoscenza dei suoi traffici con gli stupefacenti, risulta infondato sulla base delle dichiarazioni dello stesso Buscetta, come sono riportate nella più volte citata sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo. In quella circostanza, infatti, Buscetta, dopo avere dichiarato che Stefano Bontate sosteneva di essere estraneo al traffico di stupefacenti, cui nel 1980 aveva partecipato la gran parte dei mafiosi per i lauti guadagni che ne derivavano, così ritenne di concludere sul punto: “ *per amore di verità, non saprei se quanto egli(intendesi Bontate) diceva corrispondeva al vero, poiché, nella materia, ognuno si teneva per sé quanto faceva. Vero è che l'uomo d'onore ha l'obbligo di dire sempre la verità ma solo per la materia attinente a “Cosa Nostra”; gli affari, invece, non riguardavano la mafia ed ognuno può associarsi con chi vuole.*” Appare chiaro, quindi, che Bontate non aveva l'obbligo di ammettere il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti ed il fatto che egli non l'abbia riconosciuto, mentre non lo qualifica come bugiardo, trova adeguata spiegazione nella circostanza che egli sapeva quanto Buscetta, anche perché non a conoscenza dei nuovi sviluppi, a causa della sua carcerazione, fosse contrario al commercio della droga.

Circa le dissertazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3, che, a ben vedere, costituiscono un'unica argomentazione, v'è da osservare che in questo caso v'era un motivo in più per

osservare strettamente le tradizionali regole di riservatezza vigenti all'interno di "Cosa Nostra", quali risultano dalla più volte citata sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo³⁴, dal momento che, come è pacifico, non soltanto l'omicidio non era stato deciso dalla "Commissione"³⁵, ma addirittura era stato deliberato da Bontate in concorso con Badalamenti, espulso, fin dal precedente 1978, dall'organizzazione mafiosa, e con il quale, pertanto, secondo le regole interne di "Cosa Nostra", nessun "uomo d'onore" poteva avere rapporti, pena la morte. Il fatto che, ciononostante, Bontate tratti l'argomento con Buscetta, non può apparire contraddittorio, ove si ricordi come i due fossero in particolari rapporti di confidenza e di stima reciproca³⁶.

A giudizio di questa corte non sono condivisibili neppure le dissertazioni di cui al punto 2, per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, all'epoca dell'omicidio, Michelangelo La Barbera era in organico alla famiglia di Inzerillo, per cui, se avesse materialmente commesso l'omicidio, non avrebbe fatto altro che eseguire gli ordini del suo "rappresentante", il quale, sia detto per inciso, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, figura nel capo d'imputazione fra i correi deceduti,

³⁴ "...un'altra regola riferita da Buscetta circa il codice di comportamento degli affiliati a "Cosa Nostra" è quella di rispettare rigidamente la "consegna del silenzio" con gli estranei all'organizzazione. Trattasi di regola tra le più importanti, la cui violazione comporta sanzioni gravissime, ove soltanto si consideri che e' proprio la rigida ed assoluta osservanza di tale dovere che ha consentito a "cosa nostra" di restare per lunghi anni impermeabile alle indagini giudiziarie. ma anche all'interno dell'organizzazione si impone un regime di assoluta riservatezza, dovendosi limitare al minimo indispensabile la circolazione delle notizie attinenti a fatti ed uomini di "Cosa Nostra", sempre all'evidente scopo di assicurare la massima segretezza."

³⁵ Circa la verosimiglianza dell'assunto che l'omicidio di Carmine Pecorelli possa essere stato deliberato al di fuori della "Commissione" si rimanda a quanto esposto alle pagine 164 e 165 della presente sentenza.

onde gli esponenti della fazione c.d. vincente, cui La Barbera aderì dopo avere tradito Inzerillo, non avrebbero avuto motivo alcuno di chiedergli conto della sua condotta. In secondo luogo perché le perplessità formulate dai primi giudici avrebbero senso se fossero stati Bontate e/o Badalamenti ad indicare La Barbera come uno degli esecutori materiali dell'assassinio del giornalista, mentre così non è, poiché, come ricordato nella parte espositiva, il nome di La Barbera fu fatto da personaggi appartenenti alla "Banda della Magliana", che, per quanto si dirà in seguito, sono da ritenere inattendibili. In altre parole, se l'indicazione di La Barbera come uno degli esecutori dell'omicidio non proviene da Bontate e se, addirittura, non può considerarsi provato aliunde che quegli abbia partecipato all'agguato mortale, non può considerarsi strana la circostanza che non si abbia notizia di una richiesta, a La Barbera, di "chiarimenti" da parte dei "corleonesi".

Né, infine, appare avere particolare pregio la considerazione, sintetizzata al precedente punto 5, perché, come si è detto più volte, Buscetta era, da sempre, in stretti rapporti con Bontate e gli erano ben noti gli intimi rapporti dello stesso Bontate con i cugini Salvo e quelli di costoro con Salvo Lima, aderente alla corrente andreottiana fin dal 1968, come riconosciuto dallo stesso Andreotti, e, tramite Lima, con lo stesso Andreotti, onde Stefano Bontate non avrebbe avuto

³⁶ Si veda in proposito quanto riportato alla nota n.26.

una motivazione “forte” per attribuirsi un omicidio non commesso, tanto più che, se un simile argomento fosse stato realmente importante per Buscetta, sì da indurlo ad aderire alle sollecitazioni di Bontate, certo, prima di ritornare sulla scelta di abbandonare l’Italia per il Brasile e di decidere di schierarsi con Bontate contro i “corleonesi”, egli non avrebbe ommesso di informarsi sull’autenticità di quanto confidatogli da Bontate e sarebbe stato agevole scoprire la menzogna, cosicché Bontate avrebbe finito col perdere molta della considerazione che Buscetta gli riservava e, quel che più conta dal suo punto di vista, non avrebbe ottenuto quell’appoggio sul quale, secondo la testi dei primi giudici, tanto contava³⁷.

Quanto alle menzogne che squalificherebbero Badalamenti si osserva:

A)E’ ben vero che Badalamenti disse più volte a Buscetta che egli era stato espulso dalla “famiglia” di Porta Nuova, mentre Giuseppe Calò, che ne era il rappresentante, negò tale circostanza, e che la apparenze sembravano smentire quanto affermato dal Badalamenti, ma è anche vero che la situazione reale non era di facile lettura. Ciò risulta dalle parole dello stesso Buscetta che,

³⁷ l’argomento trova perfetto riscontro nelle dichiarazioni di Buscetta che, all’udienza del 9.10.1996, rispondendo a domande del p.m., così si espresse sul punto: “ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE)**. Le è mai capitato, ha mai constatato che qualche "uomo d'onore" si sia vantato di imprese criminali che non aveva commesso?

TOMMASO BUSCETTA. No, io non ne conosco di queste cose, anzi non l'ho mai sentite, nè da altri, nè lontane negli anni, che un uomo d'onore si vantasse di avere commesso una cosa che non era sua. Poi sarebbe stato subito scoperto e sarebbe stato ridicolizzato e sarebbe stato subito, nel migliore dei modi, espulso da Cosa Nostra.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Vuol dire nel migliore dei casi?

TOMMASO BUSCETTA. Nel migliore dei casi. Accetto la correzione.

rispondendo alle domande formulate dalla difesa di parte civile alla ripresa dell'udienza 9.10.1996, sembra avere maturato la convinzione che Calò, a quell'epoca, avesse deciso effettivamente la sua espulsione, ma non gliene avesse dato notizia, aspettando, per farlo, il momento propizio³⁸. Cade, quindi, un primo argomento per sostenere che il Badalamenti usava mentire a Buscetta.

B) In ordine alla circostanza della partecipazione di Badalamenti al traffico di stupefacenti, negata, contrariamente al vero, a Buscetta, valgono le stesse osservazioni svolte allorché si è esaminata l'analoga posizione di Stefano Bontate, vale a dire che, per le regole di "Cosa Nostra", quali riferite da Tommaso Buscetta, l'uomo d'onore ha l'obbligo di dire sempre la verità, ma solo per la materia attinente a "Cosa Nostra", mentre gli affari non riguardano la mafia ed ognuno

³⁸ **DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA)**. In primo luogo quando lei si trova in carcere all'Ucciardone, Badalamenti le comunica la sua espulsione, Calò gliela nega?

TOMMASO BUSCETTA. Esatto, sì.

DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA). Come è possibile una cosa del genere mi scusi?

TOMMASO BUSCETTA. Lui non me lo ha mai comunicato il mio "rappresentante" e infatti io chiarisco, attraverso i canali carcerari che ci sono, Giuseppe Calò mi manda a dire che non è vero, e quindi il mio trattamento, dentro il carcere dell'Ucciardone, è da perfetto "uomo d'onore", che non è nè "posato" nè "allontanato" nè niente, anche perchè chi entra nell'Ucciardone, mi cerca, mi saluta, mi rispetta, quindi non c'è un atteggiamento che io sia lasciato.

Quando ritorna nuovamente il Badalamenti in carcere, io gli dico che la risposta che ho avuto da Calò, non è che io sono "posato" o allontanato dalla "famiglia", lui mi dice che il mio figlioccio allora, che sarebbe Calò, non mi dice la verità, ma il fatto è che io sono allontanato.

Quando esco dal carcere e sono in semi-libertà mi incontro con Calò, la prima cosa che domando a Calò stesso, è qual'è la mia posizione in seno alla "famiglia", e lui mi dice che è tutto regolare, che non è vero quello che ha detto Badalamenti, e che io ho dei meriti.

Ecco questa è la spiegazione che volevo dare non mi è stato comunicato.

DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA). Sì, ma vede io questo lo ricordavo, piuttosto chiaramente, non l'ho voluta interrompere per non spezzarle il filo dei ricordi, ma se è vero, come è vero che un "uomo d'onore" non mente mai ad un altro "uomo d'onore"?

TOMMASO BUSCETTA. Ma io credo che ci sia qualche cosa che sa di strategia. Possibilmente era molto vero quello che mi diceva Calò..., quello che mi diceva Badalamenti, e il Calò non mi comunicava per una comodità che lui aveva, nelle politica generale di quello che si sarebbe verificato nel 1981, il momento per mettersi contro di me, e quindi mi dice che quello che dice Badalamenti non è vero, poi, nel 1981, nel 1980 Badalamenti è già fuori di "Cosa Nostra", quindi non vale più la pena di parlare di una cosa a cui Badalamenti stesso non può più rispondere.

può associarsi con chi vuole. Conseguentemente, non può attribuirsi, “tout court”, la qualifica di bugiardo a Badalamenti per aver tenuto nascosta a Buscetta, che sapeva contrario a detto commercio, tale sua attività.

C) In ordine alla circostanza che Badalamenti omise di comunicare a Buscetta i reali motivi del suo rientro in Sicilia, avvenuto nel dicembre del 1982, ossia l'intento di attentare alla vita di Giuseppe Greco, detto “Scarpuzzedda”, da cui derivarono tragiche conseguenze per Buscetta, cui la fazione avversa uccise il genero, Giuseppe Genova, il giorno successivo a quello dell'attentato a “Scarpuzzedda”³⁹, va ricordato, ancora una volta, che, secondo le regole dell'organizzazione mafiosa precisate da Buscetta, l'adepto che riferisce qualcosa ha l'obbligo di dire la verità, ma, se non esplicitamente richiesto, non è tenuto a dire ciò che sa o ciò che ha in mente, mentre chi ascolta non deve fare domande, rappresentando la riservatezza una delle regole più importanti di “Cosa Nostra” ed essendo “l'uomo d'onore” tenuto a rispondere, ovviamente dicendo la verità, soltanto a domande provenienti dal suo “rappresentante” o dalla “Commissione”. Tanto premesso, pur non potendosi negare che Badalamenti, nella predetta circostanza, non si comportò da amico nei

³⁹ Si veda in proposito la sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo.

confronti di Buscetta, non per questo si può affermare che egli mentì allo stesso Buscetta, tanto più che, secondo quanto riferito da quest'ultimo, quegli, come narratogli da Antonio Salamone⁴⁰, aveva, per così dire, suonato la grancassa per annunciare il suo viaggio in Brasile presso Buscetta e non aveva fatto mistero del suo intento di tentare una riscossa contro i “corleonesi” che già, il 23.4.1981, avevano ucciso Bontate e, pochi mesi dopo, Inzerillo, amici ed alleati tanto di Badalamenti quanto di Buscetta, onde quest'ultimo, quand'anche non dettagliatamente informato, era stato messo in grado di rendersi perfettamente conto delle bellicose intenzioni di Badalamenti.

Come avevano fatto per Bontate, i giudici di primo grado hanno sostenuto, come si è già esposto, che Badalamenti, poiché voleva riprendere a dirigere l'organizzazione mafiosa, aveva interesse ad acquistare importanza agli occhi di Buscetta, al quale chiedeva di fare da intermediario con i “corleonesi” e, perciò, si era vantato di avere fatto uccidere Pecorelli per fare un favore ad Andreotti.

Intanto va precisato che Badalamenti non si recò in Brasile per chiedere a Buscetta di fare da intermediario con gli esponenti della fazione avversa, ma lo fece per chiedergli di schierarsi al suo fianco e d'impugnare le armi contro i

⁴⁰ Vedasi sul punto la sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo.

corleonesi. All'udienza del 9.10.1996 Buscetta ricordò la circostanza, usando queste precise parole: "In Brasile Gaetano Badalamenti c'è venuto esclusivamente per venirmi a trovare. Lui era venuto per dire: "abbiamo bisogno di te, vieni a Palermo, c'è bisogno di qualcuno come te, che possa riprendere questa situazione per dare una risposta a questi corleonesi". La mia risposta fu: "già hanno ammazzato troppi parenti miei, non desidero che ne ammazzino ancora. Forse un giorno, può darsi che ci sarà come poter dare una risposta a loro, ma in questo momento non siamo in condizione di fare niente".” Concetto del tutto analogo si trova espresso nella più volte citata sentenza 6.12.1987.

Nel merito, il punto di vista dei primi giudici non è condivisibile per più di una ragione.

Intanto, vale per Badalamenti quanto si è sostenuto, sul medesimo punto, a proposito di Bontate, vale a dire che a Buscetta erano ben noti gli stretti rapporti dello stesso Badalamenti con i cugini Salvo e quelli di costoro con Salvo Lima, aderente alla corrente andreottiana fin dal 1968 e, tramite Lima, con lo stesso Andreotti, sicché Gaetano Badalamenti non avrebbe avuto una motivazione "forte" per attribuirsi un omicidio non commesso, tanto più che, se avesse mentito, avrebbe rischiato di farsi scoprire facilmente ed avrebbe finito col perdere quell'appoggio sul quale tanto contava.

In secondo luogo, va evidenziato che Badalamenti, a

comprova delle sue ottime relazioni con Andreotti, poteva vantare, come in effetti fece, l'intervento svolto dal senatore in favore di suo cognato Filippo Rimi, episodio ritenuto vero dagli stessi giudici di primo grado e che, per le argomentazioni svolte dai medesimi e riportate nella parte espositiva, precisamente nel paragrafo dedicato all'esame della causale mafiosa, anche questa corte ritiene veritiero, sicché non avrebbe avuto necessità alcuna di fingersi responsabile di un omicidio che non aveva commesso.

In terzo luogo, va ricordato che Badalamenti aveva dalla sua argomenti ben più consistenti che, pure, non fecero breccia nell'animo di Buscetta. Infatti, poco dopo l'arrivo di Badalamenti in Brasile, avvenuto nell'agosto del 1982, i "corleonesi", per evitare che Buscetta potesse schierarsi con l'esautorato capo della commissione, gli rivolsero un monito terribile uccidendogli i due figli, Antonio e Benedetto. Orbene, se ciononostante, Buscetta, pur pressato da Badalamenti perché lo aiutasse a vendicare Bontate, Inzerillo e i suoi stessi figli, ritenne di tenersi fuori dagli avvenimenti palermitani, non pare proprio verosimile che a compiere un simile passo avrebbe potuto indurlo la vanteria del favore fatto ad Andreotti, peraltro tre anni prima, attraverso l'eliminazione dello "scomodo" giornalista. Né potrebbe sostenersi che Badalamenti rivelò a Buscetta il ruolo avuto nell'omicidio di Carmine Pecorelli ancor prima che fossero uccisi i figli di quest'ultimo, perché in tutte le sue dichiarazioni Buscetta ha

sostenuto che Badalamenti gli parlò di Andreotti, in relazione all'omicidio Pecorelli, nell'anno 1982, precisando, come risulta dalla sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo, che il colloquio in questione avvenne il 3 settembre di quell'anno, mentre si trovavano a Belem, cittadina distante cinquemila chilometri da Rio de Janeiro, subito dopo che la tv brasiliana aveva trasmesso un servizio sull'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre, sempre dalla medesima sentenza, risulta che la notizia della scomparsa dei figli era giunta a Buscetta prima che Badalamenti, nel settembre 1982, tornasse alla carica "approfittando del fatto che nel frattempo questi (vale a dire Buscetta n.d.r.) aveva avuto notizia della scomparsa dei suoi figli Buscetta Antonio e Buscetta Benedetto, proponendogli di uccidere per reazione il figlio di Greco Michele, che era anch'egli "uomo d'onore".” Peraltro, va evidenziato che, per quanto simile argomentare sia aderente alle risultanze dibattimentali, la cronologia riportata non ha i caratteri della certezza assoluta a causa delle diverse versioni fornite da Buscetta, nel corso di esami effettuati in procedimenti diversi, in ordine alla località in cui avvenne il colloquio che interessa, pur se, a giudizio di questa corte, la località di Belem deve essere considerata quella esatta perché il teste, scavando nella memoria, ha potuto indicare altri particolari, quale quello della trasmissione televisiva, che valgono a connotare in maniera particolare il ricordo di quell'evento.

Anche in questo caso, come già avevano fatto per Bontate, i primi giudici hanno espresso il convincimento che la tesi dell'inattendibilità di Badalamenti usciva rafforzata per il fatto che La Barbera era uomo di Inzerillo e non di Bontate, ritenendo che non avesse importanza il fatto che i due capi (vale a dire Bontate ed Inzerillo) fossero molto intimi e che non si fosse trattato di delitto di mafia strictu sensu, perché non v'è prova di un ruolo d'Inzerillo nella vicenda. Anche in questo caso va ripetuto che le perplessità formulate dai primi giudici avrebbero senso se fosse stato Badalamenti ad indicare La Barbera come uno degli esecutori materiali dell'assassinio del giornalista, mentre così non è, poiché, come ricordato nella parte espositiva, il nome di La Barbera fu fatto da personaggi appartenenti alla "Banda della Magliana", che, per quanto si dirà in seguito, sono da ritenere inattendibili. In altre parole, se l'indicazione di La Barbera come uno degli esecutori dell'omicidio non proviene da Badalamenti e se la fonte costituita dagli appartenenti alla "Banda della Magliana" non è da ritenersi attendibile, l'argomento non può essere utilizzato come fanno i giudici di primo grado. Del resto, se all'omicidio avesse preso parte effettivamente La Barbera, il quale, per le regole di "Cosa Nostra", avrebbe potuto farlo solo in esecuzione di un ordine di Inzerillo, che, essendo il suo rappresentante, era il solo legittimato ad impartirglielo, quanto meno Bontate che, essendo l'organizzatore materiale dell'agguato a Pecorelli, non avrebbe potuto ignorare il

particolare, avrebbe indicato a Buscetta anche Inzerillo fra coloro che avevano deliberato l'omicidio. Se ciò non è avvenuto, significa che La Barbera non fu fra gli esecutori materiali dell'assassinio e null'altro.

Fin qui ci si è limitati ad indicare le ragioni per le quali le convinzioni raggiunte dai primi giudici in ordine alla ritenuta falsità della narrazione di Bontate e Badalamenti non paiono condivisibili; ciò, di per sé, varrebbe a spiegare, peraltro, perché Bontate e Badalamenti sono da considerare attendibili.

Ma vi sono altre ragioni che depongono a favore dell'attendibilità del racconto dei due.

Intanto, va ricordato che Bontate e Badalamenti parlarono con Buscetta dell'omicidio Pecorelli a distanza di due anni l'uno dall'altro, sicché non è verosimile che sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo - di cui non v'è prova e che ben difficilmente avrebbero potuto porre in essere, ove si pensi che Stefano Bontate fu ucciso il 23.4.1981 - abbiano inventato d'aver organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti.

E valga il vero.

Entrambi dissero di averlo organizzato assieme; entrambi dissero che l'assassinio fu deciso per fare un favore ad Andreotti(ciascuno di essi avrebbe potuto chiamare in causa un diverso politico di rango); entrambi fornirono la stessa motivazione dell'omicidio e lo stesso particolare relativo ai documenti di Moro che, se pubblicati da Pecorelli, avrebbero danneggiato la carriera di Andreotti.⁴¹ Per spiegare simili, significative

⁴¹ Dalla deposizione di Buscetta resa all'udienza del 9.1.1996 davanti al tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Giulio Andreotti:

DOMANDA - E dissero tutti e due, più o meno, le stesse cose sul motivo o vi furono versioni diverse?

RISPOSTA - No no, tutti e due lo stesso motivo, posso cambiare qualche avverbio, ma il motivo è sempre lo stesso. E cioè, questo

coincidenze si potrebbe pensare ad un Badalamenti che, venuto casualmente a conoscenza di quanto narrato da Bontate a Buscetta, vi si sia uniformato quando ne ebbe l'occasione ed il motivo. L'argomentazione, però, sarebbe facilmente contestabile, ove si pensi che non v'è alcun elemento in atti che consenta di ritenere possibile, con un accettabile grado di probabilità, simile eventualità; la rilevata mancanza di circolazione di tale notizia negli ambienti di "Cosa Nostra" non può che portare ad escludere che simile eventualità possa essersi verificata.

Per contrastare in qualche modo quanto fin qui esposto, la difesa Andreotti ha elaborato la c.d. "teoria della diga": s'intende sostenere che

Pecorelli era uno che stava attentando alla vita politica del Senatore Andreotti.

DOMANDA - E come?

RISPOSTA - Attraverso i giornali, attraverso ricatti.

DOMANDA - Ricatti motivati da che cosa, le dissero qualcosa di più specifico sul motivo per cui Pecorelli poteva nuocere al Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Del resto si sapeva dei documenti che erano stati trovati, e che il Pecorelli voleva pubblicare. Io, di altre cose, non so. Le altre cose sono notizie giornalistiche. Quello che io so, è che dalla morte dell'on. Moro sembra che c'erano dei documenti che il Pecorelli voleva far uscire fuori.

DOMANDA - Lei ha detto, che il Bontate e Badalamenti, in tempi diversi, le dissero che Pecorelli era stato ucciso perché, il motivo era che aveva dei documenti, aveva qualcosa che poteva danneggiare Andreotti. In queste circostanze, e le chiedo innanzitutto di rispondermi subito con un sì o con un no. Loro parlarono a proposito di questi documenti di Pecorelli anche, fecero riferimento al Generale Dalla Chiesa o no?

RISPOSTA - Sì, se devo continuare...

DOMANDA - Se è sì, spieghi e riferisca quello che dissero.

RISPOSTA - I documenti di cui si parlò in quell'epoca si riferivano alle bobine trovate in una località, che io non so qual'è, e che erano state consegnate, non si sa da chi, al giornalista Pecorelli. Il fatto che si intrecciano, parola che io ho usato una volta, Pecorelli con Dalla Chiesa, è perché a loro risultava che le bobine le aveva Dalla Chiesa.

DOMANDA - A loro risultava, a chi?

RISPOSTA - A Bontate attraverso i Salvo. Erano loro che adducevano a questo discorso del perché il Senatore Andreotti veniva leso nella sua carriera politica.

DOMANDA - Lei ha parlato prima di documenti, e poi di bobine.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Qui deve cercare di essere assolutamente preciso nel ricordo. Erano documenti e bobine o soltanto documenti o documenti e bobine?

RISPOSTA - No no. Io ho la massima certezza che invece in quell'epoca, siccome si accavallano fatti, è impressionante, in quell'epoca si sia parlato solo ed esclusivamente di documenti, non bobine. Se ho detto bobine ho sbagliato, documenti in generale.

Buscetta avrebbe inventato ogni cosa e che, allo scopo di evitare accuse di calunnia e/o di trovarsi in difficoltà a seguito di stringenti richieste di chiarimenti su questo o quel particolare, su questa o quella circostanza, avrebbe interposto fra sé e ciò che narra Bontate e Badalamenti, al fine precipuo di potere attribuire a costoro inesattezze, improprietà, imprecisioni e simili. Tale teoria non tiene conto, tuttavia, non soltanto del fatto che, per le ragioni a suo tempo indicate, il racconto di Buscetta è da ritenere attendibile, ma neppure dei riscontri, logici e/o oggettivi che le dichiarazioni di Buscetta hanno trovato in diversi periodi di tempo. Al riguardo va precisato ulteriormente che nel 1984 Masino Buscetta(molto presente in questo processo contro Andreotti) si apre al giudice Falcone, il quale ne fa confluire le dichiarazioni nelle complesse indagini che avviano il maxiprocesso alla mafia. Le sue dichiarazioni vengono ispirate solo dalla coscienza e non già dal desiderio di rivincita o di vendetta. La sua scelta di “collaborare con la giustizia”, maturata nel tempo, non è condizionata da rancori personali e tanto meno dall’aspirazione all’applicazione di eventuali norme di favore per i cosiddetti “pentiti”: Buscetta sceglie questa strada perché non condivide, evidentemente, i comportamenti di un’organizzazione criminale che ha arrecato solo lutti e disperazione in molte famiglie e che non ha dato alcun contributo allo sviluppo della società. La mafia vive in perfetta simbiosi con una miriade di protettori, complici, informatori, persone intimidite e ricattate, appartenenti a tutti gli strati della società. I problemi politici non interessano la mafia finché non si sente minacciata nel suo potere. Quel che interessa alla mafia è far eleggere amministratori e politici “amici”. Le dichiarazioni di Buscetta, in ultima analisi, consentono una chiara interpretazione della “substantia” della mafia e del metodo per combatterla adeguatamente. Con le dichiarazioni di Buscetta è consentito di accostarsi all’orlo del precipizio del “sistema mafioso”, dove nessuno si era voluto avventurare, perché tutti volevano minimizzare il “fenomeno” e negare il carattere unitario di “Cosa Nostra”. Buscetta consente, in definitiva, di affermare che la mafia è un sistema di potere, un’articolazione del potere che si fa Stato dove lo Stato è assente. Se

si vuole combattere efficacemente la mafia, non bisogna trasformarla in un mostro: essa rassomiglia ad una società basata sulla legge della mera causalità e per questo libera dai valori autentici.

Qual è, dunque, la Weltanschauung della mafia? La risposta è facile: è, in ultima analisi, l'organizzazione criminale che usa e abusa, in modo funzionale ed implacabile, del potere("patologia del potere"), diventa sistema economico in un mondo dove la logica dell'appartenenza tende a rafforzarsi. La mafia si presenta, allora, come un'organizzazione "forte", che diventa invincibile quando trova degli "alleati", in alcuni gruppi politici, nell'ambito di una convergenza d'interessi, nel tentativo di condizionare la democrazia, eliminando personaggi scomodi per entrambi. In questo contesto vanno lette ed interpretate le dichiarazioni del "superpentito" della mafia, il quale ha consentito di fare un salto di qualità nell'organizzazione della lotta per ottenere risultati significativi.

RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI BUSCETTA

RAPPORTI DALLA CHIESA-PECORELLI

Buscetta ha dichiarato che Badalamenti precisò, addirittura, che era Dalla Chiesa a passare i documenti a Pecorelli, affermando che Pecorelli e Dalla Chiesa "sono cose che s'intrecciano"⁴².

Orbene, quanto riferito intorno ai documenti di Moro rinvenuti in località sconosciuta a Buscetta, ma consegnati a Pecorelli, trova riscontro nel racconto del maresciallo Incandela circa il ritrovamento di documenti nel carcere di Cuneo, su indicazione di Pecorelli fornita a Dalla Chiesa. Alle pagine 52,53, 54 della presente sentenza è ricordato l'episodio e sono indicate le ragioni per le quali, secondo i primi giudici, la narrazione dell'Incandela è attendibile.

Tali motivi sono condivisi da questa corte e vanno integrati con ulteriori considerazioni che valgono a rafforzarne il valore probatorio.

⁴² **TOMMASO BUSCETTA.** Il Generale Dalla Chiesa era quello che aveva i documenti segreti, secondo Gaetano Badalamenti. Il Generale Dalla Chiesa, era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti, a Pecorelli il giornalista.

L'identificazione di Pecorelli da parte d'Incandela è da considerarsi certa anche in ragione di un non trascurabile particolare. Il teste lo riconobbe come colui che aveva accompagnato il generale Dalla Chiesa, sulla base delle fotografie, pubblicate, subito dopo l'omicidio, dai giornali, che utilizzarono quelle scattate sul luogo dell'agguato, in cui il giornalista veniva raffigurato riverso sul sedile della sua autovettura e privo degli occhiali da vista, che pure usava, ovvero una fotografia, formato tessera, nella quale Pecorelli indossava un paio di occhiali dalla montatura nera, mentre all'epoca dell'incontro con l'Incandela portava occhiali dalla montatura in oro, secondo quanto dettagliatamente riferito dalla sorella, Rosina Pecorelli⁴³. Esaminato all'udienza del 5.5.1997, proprio su domande della difesa di Andreotti, l'Incandela ha precisato che gli occhiali che la persona, da lui successivamente riconosciuta per Carmine Pecorelli, portava al momento del loro incontro, erano chiari e, quel che più conta, avevano la montatura in oro⁴⁴. Sulla base di ciò si

⁴³ **PRESIDENTE.** Sul fatto che portasse gli occhiali suo fratello, erano occhiali sa sole, occhiali da vista?
ROSINA PECORELLI. Mio fratello portava degli occhiali cerchiati in oro piuttosto quadrati, chiari non scuri.

PRESIDENTE. Da vista?

ROSINA PECORELLI. Da vista, sì.

PRESIDENTE. Quindi doveva usare gli occhiali, era miope?

ROSINA PECORELLI. Sì, questo ovviamente nel periodo a cui fa cenno il Maresciallo, perché effettivamente prima di quell'epoca portava altro tipo di occhiali, erano con una montatura nera, però parliamo di parecchi anni prima insomma.

PRESIDENTE. Di fotografie di giornali dopo il fatto dell'uccisione?

ROSINA PECORELLI. Sono apparse delle fotografie con gli occhiali neri, tanto è vero che erano di epoca antecedente insomma.

PRESIDENTE. Cioè erano delle vecchie foto?

ROSINA PECORELLI. Delle vecchie foto, sì.

PRESIDENTE. Foto formato tessera?

ROSINA PECORELLI. Foto formato tessera.

PRESIDENTE. Quindi al di fuori delle foto relative al fatto di cronaca di avere ritrovato...

ROSINA PECORELLI. C'erano anche le foto di Mino però a terra, quindi con la ferita in testa e quindi lì si vedeva anche senza occhiali diciamo, perché erano caduti.

⁴⁴ **DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI).** Poi sul punto ci ritorniamo.

In questo frangente, tenendo conto di quello che ha detto questa mattina e cioè che non ricordava se gli occhiali erano trasparenti o fumé, come ha detto l'Avvocato Naso...

ANGELO INCANDELA. Gli occhiali erano chiari.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Pure questi sono occhiali e sono occhiali...

ANGELO INCANDELA. Ecco, scusi Avvocato, proprio quella forma lì avevano, più o meno.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Come i miei.

ANGELO INCANDELA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Che sono profondamente diversi da quelli dell'Avvocato.

ANGELO INCANDELA. Adesso, guardandoli, quella forma lì.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Sono come i miei.

ANGELO INCANDELA. Che io ricordi, adesso.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Allora, per il verbale, diamo atto che quelli che lei ha indicato questa mattina sono degli occhiali montatura oro, dorata, gialla.

possono fare alcune affermazioni: il particolare è vero; se Incandela non può avere visto quegli occhiali nelle fotografie, vuol dire che li vide indossati da Pecorelli quando l'incontrò; se la persona incontrata non fosse stata Pecorelli ed Incandela, non importa se in buona o male fede, si fosse sbagliato nell'identificarla, avrebbe certamente fatto riferimento agli occhiali con la montatura nera, perché così erano le lenti portate da Pecorelli nella fotografia quasi ossessivamente pubblicata dai giornali dopo l'omicidio.

Va, ancora, posto in evidenza che le dichiarazioni di Buscetta e d'Incandela sul punto che interessa non possono essere state influenzate le une dalle altre. Infatti, è vero che, per quanto risulta dagli atti, il maresciallo Incandela parlò dei suoi incontri con il generale Dalla Chiesa e riferì quanto a sua conoscenza circa il ritrovamento di documenti nelle carceri di Cuneo, per la prima volta, il 2.7.1993 nel corso di un esame testimoniale reso al tribunale di Cuneo, mentre Buscetta parlò dell'omicidio Pecorelli, per la prima volta, piuttosto succintamente, nel corso di dichiarazioni rese in data 26.11.1992 in Roma negli uffici della D.I.A., e, più diffusamente, nel corso della rogatoria internazionale espletata il 6.4.1993 in Florida, nella quale fece cenno anche al generale Dalla Chiesa, ma non per questo si potrebbe sostenere che l'Incandela, venuto in qualche modo a conoscenza delle dichiarazioni di Buscetta, vi si sia uniformato, non solo perché si dovrebbero indicare le motivazioni che avrebbero spinto a mentire l'Incandela, che era un ufficiale di polizia

ANGELO INCANDELA. Montatura oro, giusto, come ha detto lei, era montatura oro, quella che portava. **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE).** No, lui ha parlato di forma, forma come la sua ha detto, non ha detto la montatura.

ANGELO INCANDELA. Sicuramente erano di metallo giallo.

PRESIDENTE. Ha fatto riferimento alla forma, però degli occhiali.

ANGELO INCANDELA. La forma, io, adesso, ho detto questa mattina, mi correggo, adesso che guardo gli occhiali, erano quella forma lì, più o meno.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXX (AVV. COPPI). Quindi la forma è quella dei miei occhiali.

ANGELO INCANDELA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXX (AVV. COPPI). Il tipo invece di montatura appartiene agli altri occhiali che aveva visto.

ANGELO INCANDELA. La montatura, se è quella forma, cambia.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXX (AVV. COPPI). Però erano di metallo dorato.

ANGELO INCANDELA. Metallo giallo, io dico. Metallo giallo perchè mi ricordo che luccicavano, ecco perchè mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). E' stato dato atto, nel verbale, della forma degli occhiali dell'Avvocato Coppi?

giudiziaria e, in quanto tale, da considerare attendibile fino a prova contraria, ma, soprattutto, perché, secondo quanto risulta dalla deposizione del teste Zaccagnino, già direttore del carcere di Cuneo dove aveva prestato servizio contemporaneamente all'Incandela, già nel 1991 quest'ultimo gli aveva riferito dell'incontro avuto con Dalla Chiesa, della presenza di Pecorelli e del successivo ritrovamento dei documenti attinenti al caso Moro negli stessi termini in cui ne parlerà nel 1993 all'autorità giudiziaria di Cuneo⁴⁵. Allora, è evidente che né Incandela può essersi uniformato a Buscetta, né può averlo fatto quest'ultimo giacché non si vede come avrebbe potuto essere a conoscenza delle confidenze fatte dal maresciallo al suo direttore.

RAPPORTI SALVO-ANDREOTTI

Quanto riferito da Buscetta in ordine ai rapporti fra Andreotti ed i cugini Salvo ha trovato numerose conferme che la sentenza di primo grado non ha mancato di evidenziare con ricchezza di argomentazioni, alle quali, essendo totalmente condivisibili, ci si riporta integralmente e che, per comodità di esposizione, vengono di seguito trascritte.

⁴⁵ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE).** In uno di questi incontri, in particolare in questo incontro dell'estate del 1991, di cui ci ha parlato, le riferì mai il Maresciallo Incandela di avere incontrato il giornalista Pecorelli?

ANGELO ZACCAGNINO. Lui non mi disse di aver incontrato il giornalista, lui mi raccontò un episodio, mi raccontò di questo fatto che durante il periodo in cui io non ero direttore, in quel periodo dal 1979 al 1981, io non ero direttore dell'istituto, lui si era incontrato con Dalla Chiesa in macchina, di sera nelle vicinanze di un ristorante, che tra l'altro non è molto distante dal carcere di Cuneo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Quale ristorante?

ANGELO ZACCAGNINO. Ristorante "La Pantalera", un ristorante tutt'ora esistente tra l'altro, distante un paio di chilometri, in campagna, anche il carcere di Cuneo è in campagna e quindi in questa macchina c'era un'altra persona che lui non riconobbe in quel momento per il giornalista Pecorelli, ma lui mi disse che poi ripensandoci aveva ritenuto di riconoscere in quella persona, che era appunto in macchina insieme al Generale Dalla Chiesa, Mino Pecorelli.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le raccontò di cosa parlarono in questo incontro?

ANGELO ZACCAGNINO. Guardi, non lo ricordo, perchè poi questi sono discorsi..., non ho particolari ricordi perchè ci si vedeva dopo tanto tempo e quindi si è parlato di più cose, di più argomenti passando da un argomento all'altro, probabilmente non me lo ha detto, ma comunque non lo ricordo, non sono in grado di visualizzare niente al riguardo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le raccontò nel contesto di questo episodio di un altro episodio successivo legato sempre a questo incontro con il giornalista?

ANGELO ZACCAGNINO. Mi raccontò del ritrovamento, del fatto che aveva ritrovato delle carte dentro un tombino del corridoio prospiciente le sale colloquio, un involucri con dentro dei documenti che lui mi disse non aveva neanche aperto e che aveva consegnato al Generale Dalla Chiesa.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le disse di che carte si trattava?

ANGELO ZACCAGNINO. No, non lo ricordo, ma penso di no, non posso affermarlo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). E comunque queste carte erano state cercate e trovate su incarico di Dalla Chiesa, secondo quanto le disse Incandela?

ANGELO ZACCAGNINO. Mi sembra di sì.

“.....Saranno pertanto esaminati, stante la tesi accusatoria, le circostanze relative all’accertamento della conoscenza o all’esistenza di rapporti diretti tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo e l’esistenza di una causale che possa avere fatto accettare a capi di Cosa Nostra la richiesta di uccidere Carmine Pecorelli.

In particolare, sotto il primo aspetto, saranno esaminati:

- *L’episodio relativo ad un regalo inviato da Giulio Andreotti ad Angela Salvo (figlia di Nino Salvo) e Gaetano Sangiorgi in occasione delle loro nozze avvenute nel settembre dell’anno 1976.*

Ritiene la corte che, malgrado le secche e reiterate smentite di Giulio Andreotti, il regalo di nozze, consistente in un vassoio d’argento, è stato fatto.

Elementi in tal senso provengono sia dal mondo interno a “Cosa Nostra” che dal mondo esterno.

La prova di tale circostanza ruota intorno alla figura di Gaetano Sangiorgi che, sulla base di plurime chiamate in reità, è affiliato alla famiglia mafiosa di Salemi di cui facevano parte anche Nino e Ignazio Salvo⁴⁶.

L’esattezza delle affermazioni dei collaboratori di giustizia o comunque di imputati in procedimento connesso, trova il suo fondamento in alcuni riscontri acquisiti agli atti come il soggiorno di Tommaso Buscetta nel villino di S. Flavia di proprietà di Gaetano Sangiorgi, l’indicazione dell’architetto Salvatore Scardina – indicato come correo di Gaetano Sangiorgi e di Giovanni Brusca dell’omicidio di Ignazio Salvo - risultato strettamente legato a Gaetano Sangiorgi per esserne stato il testimone di nozze⁴⁷, il fermo, come riferito da Giovanni Brusca, di Gaetano Sangiorgi insieme al chirurgo Gaetano Azzolina mentre erano nei pressi della villa di Claudio Martelli per studiare i luoghi per procedere al suo omicidio⁴⁸, la presenza di Giovanni Scaduto uomo di fiducia di Ignazio Salvo insieme a

⁴⁶ Vedi esame Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Giovanni Brusca, Enzo Salvatore Brusca, Angelo Siino. Gioacchino Pennino.

⁴⁷ Vedi esame di Francesca Maria Corleo, suocera di Gaetano Sangiorgi.

Gaetano Sangiorgi e a Angelo Siino, il possesso della Jeep che nell'anno 1980 era stata data a Tommaso Buscetta.

Gaetano Sangiorgi è però un uomo d'onore sui generis perché, a differenza di altri uomini d'onore, è dotato di notevole favella, gli piace molto parlare e non rispetta la regola di "Cosa Nostra" di mantenere il riserbo e il silenzio sulle cose che riguardano l'organizzazione. Né è la prova quanto è avvenuto avanti a questa corte durante il suo esame.

Del resto che Gaetano Sangiorgi sia una persona loquace e un uomo d'onore sui generis emerge dalla deposizione di due altri uomini d'onore e cioè Francesco Marino Mannoia il quale riferisce di una richiesta fatta da Nino Salvo a Stefano Bontade relativa ad una lezione da dare al genero per il suo modo di comportarsi⁴⁹ e di Giovanni Brusca⁵⁰ il quale definisce Gaetano Sangiorgi un vanitoso e una persona loquace che non riusciva a mantenere il segreto su cose che dovevano restare riservate.

Se, dunque, la valutazione della corte è giusta, trova spiegazione la propalazione della notizia del regalo di nozze fatto da Giulio Andreotti perché soddisfaceva la sua vanagloria potendo vantarsi di una conoscenza così altolocata. Propalazione fatta al sindaco di Bari La Forgia, durante un soggiorno per una vacanza che la coppia Sangiorgi aveva fatto sul lago Maggiore, subito dopo che la questione del regalo ricevuto da Giulio Andreotti aveva acquistato una certa rilevanza (l'interrogatorio di Gaetano Sangiorgi e la perquisizione nella sua casa palermitana è del 21/7/1993⁵¹ e la conversazione con il sindaco di Bari è avvenuta ad agosto dello stesso anno.

Sull'episodio ha riferito Rosalba Lo Jacono, moglie del sindaco La Forgia⁵².

Né l'attendibilità della teste è sminuita dal fatto che solo nel marzo 1997 ha riferito le circostanze al P.M. di Bari perché la spiegazione che ella ha

⁴⁸ Vedi accertamento Digos relativo al controllo di Sangiorgi e Azzolina nei pressi della casa di Martelli in via Appia 400.

⁴⁹ vedi esame di Francesco Marino Mannoia davanti al tribunale di Palermo acquisito agli atti.

⁵⁰ Vedi esame Giovanni Brusca davanti a questa corte e davanti al tribunale di Palermo.

⁵¹ Vedi esame Gaetano Sangiorgi avanti a questa corte.

⁵² Vedi al riguardo suo esame reso davanti al tribunale di Palermo e acquisito agli atti.

dato del suo comportamento è plausibile ed è stata dettata da un legittimo moto di sdegno nell'apprendere dalla stampa che Gaetano Sangiorgi non solo aveva smentito la conoscenza tra il suocero e Giulio Andreotti e di avere ricevuto da lui un vassoio di argento come regalo di nozze (negazione legittima), ma accusava i magistrati di complotto nei confronti di Giulio Andreotti travisando le sue risposte e inserendo nel verbale cose non dette.

Va ricordato, al riguardo, che Gaetano Sangiorgi è stato sentito avanti a questa corte in data 29/02/1997 e Rosalba Lo Jacono si è recata dal pubblico ministero di Bari in data 04/03/1997, questo a giustificare l'immediatezza dell'azione come conseguenza dello sdegno suscitato dal comportamento di Gaetano Sangiorgi.

Ritiene la corte che sarebbe sufficiente questa sola testimonianza per potere affermare la sussistenza della circostanza.”.

Per contrastare gli effetti, invero devastanti, delle dichiarazioni della signora Lo Jacono, la difesa dell'imputato Andreotti, nel corso dell'arringa difensiva svolta davanti a questa corte d'assise d'appello, non ha trovato nulla di meglio che sostenere che, nell'anno 1997, il figlio della signora era candidato ad una carica politica, per cui la madre aveva riferito di un'inesistente conversazione fra Sangiorgi ed il marito allo scopo di procurare al figlio pubblicità a buon mercato. Sul punto si osserva, intanto, che, non avendone fatto cenno la signora Lo Jacono, non è dato sapere da quale fonte risulti che il figlio della teste fosse candidato ad una carica politica e, in secondo luogo, che trattasi di affermazione del tutto sprovvista di logiche argomentazioni e, in sé, poco credibile, essendo inverosimile che una incensurata signora di 69 anni rischi un'accusa di falsa testimonianza e, quel che è peggio, renda dichiarazioni accusatorie, la cui rilevanza per la posizione dell'imputato Andreotti non poteva sfuggirle, al solo fine di procurare pubblicità al figlio, quasi che questo fosse l'unico modo per propagandare efficacemente la candidatura del suo rampollo.

Rileva, ancora la sentenza impugnata che:

“Vi sono però sul punto anche le testimonianze di Gioacchino Pennino, socio in affari con Gaetano Sangiorgi in un laboratorio di analisi a Palermo, e Brusca Giovanni, complice nell’uccisione dello zio Ignazio Salvo, i quali riferiscono di avere appreso in circostanze diverse la medesima cosa e cioè che Giulio Andreotti aveva regalato un vassoio di argento per il suo matrimonio, che la polizia lo aveva ricercato ma non lo aveva trovato perché nascosto da Gaetano Sangiorgi.

Anche in questo caso le notizie, anche se in situazioni diverse, possono collocarsi a ridosso della perquisizione subita da Gaetano Sangiorgi anche perché, come riferito dallo stesso Sangiorgi, egli era stato arrestato nel gennaio 1994 in Francia ove si era rifugiato e le notizie non possono essere state date che tra la fine di luglio 1993 e il gennaio 1994. Esse poi, sono state date, a parere della corte, oltre che per soddisfare il suo desiderio di apparire “bravo e intelligente” anche per dare rassicurazioni al suo ambiente mafioso sull’esito della perquisizione subita per la ricerca proprio del regalo ricevuto da Giulio Andreotti. E’ notorio infatti come in Cosa Nostra siano preoccupati quando le indagini della magistratura e della polizia vertono su fatti che possono mettere in pericolo rapporti delicati e riservati come sono quelli con gli uomini politici. A tale proposito vale la pena richiamare il giudizio di Giovanni Brusca su Salvatore Riina allorché afferma che costui si allerta al semplice vedere un berretto riconducibile ad una qualche istituzione non perché egli abbia paura, ma perché è oltremodo sospettoso, cauto e prudente.

Da tali testimonianze, si ha la prova, quindi, che effettivamente per il matrimonio con la figlia di Nino Salvo Giulio Andreotti aveva regalato un vassoio d’argento.

Né sulle conclusioni della corte influisce il fatto che tale vassoio non è stato trovato perché come emerge dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca e di Gioacchino Pennino esso è stato nascosto.

Sul punto l’affermazione di Giovanni Brusca che il vassoio è stato ufficialmente regalato da un avvocato o un notaio romano non ha trovato

riscontro non essendo emersi elementi sufficienti per affermare che esso sia quello regalato dal notaio Salvatore Albano anche se nella vicenda dell'acquisto di detto vassoio vi sono molti elementi di ambiguità così come non sono molto chiari gli scambi di favori e di doni tra Giulio Andreotti e il notaio Salvatore Albano⁵³.

Forse ad un risultato utile si sarebbe arrivato se, in occasione della perquisizione effettuata nella casa palermitana di Gaetano Sangiorgi, l'autorità delegata avesse ispezionato, come peraltro avviene normalmente, completamente la stanza da letto senza fermarsi davanti a dei cassetti chiusi a chiave provvedendo quindi alla rottura delle serrature; se avesse agito in tal modo forse nei cassetti avrebbe trovato qualcosa di più utile alle indagini in corso di quello che, qualche giorno dopo, Gaetano Sangiorgi ha spontaneamente consegnato sicuro che il vero vassoio, da lui occultato, non era tra numerosi vassoi di argento consegnati⁵⁴.

In definitiva, sul punto, la corte ritiene che il regalo del vassoio d'argento è stato fatto, che a farlo è stato Giulio Andreotti e che la circostanza, all'evidenza, sta a significare che il regalo non è stato fatto per la personalità dello sposo, un professionista medico analista di Palermo come ve ne sono tanti, ma perché diventava il marito della figlia di Nino Salvo, facente parte di una delle famiglie economicamente più potenti della Sicilia, in stretto rapporto con Salvo Lima e grande elettore dell'esponente di spicco della corrente alla cui testa era proprio Giulio Andreotti⁵⁵.

Esso indica, anche, che tra la famiglia dei cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti vi erano rapporti tali da giustificare da un lato la spedizione della partecipazione a Giulio Andreotti del celebrando matrimonio e dall'altro il piacere di Giulio Andreotti di ricambiare tale partecipazione con un regalo.

⁵³ Vedi, al riguardo, l'esame di Salvatore Albano e la documentazione sequestrata presso il suo studio e la sua abitazione, da cui emerge una intensità di rapporti, contornati da regale del notaio ad Andreotti che mal si conciliano con un mero rapporto professionale relativo, peraltro, a pochissimi atti, la testimonianza di Domenico Farinacci e Bruno Luigi.

⁵⁴ Vedi esame Luigi Bruno ,avanti al tribunale di Palermo.

⁵⁵ Vedi, al riguardo, l'esame di Francesco Maniglia che parla di propaganda elettorale fatta fuori dalla provincia di Palermo su indicazione di Nino Salvo in favore di Salvo Lima.

- *Episodio relativo alla frequentazione dell'albergo Zagarella da parte di Giulio Andreotti.*

L'albergo Zagarella, di cui si è parlato a proposito dei rapporti tra Francesco Maniglia e Piero Di Pierri, era all'epoca che qui interessa di proprietà di Nino Salvo oltre che di Francesco Maniglia ed era diretto e, poi, anche gestito in proprio, da Vittorio Di Martino cognato di Francesco Maniglia⁵⁶.

In detto albergo in occasione della chiusura della campagna elettorale per le prime elezioni europee, in cui candidato principale era Salvo Lima, si tenne una festa in onore di Giulio Andreotti che nel pomeriggio aveva tenuto il discorso di chiusura della campagna elettorale per la democrazia cristiana al cinema Nazionale.

La circostanza risulta da numerose testimonianze acquisite al dibattimento, specie nel processo a carico di Giulio Andreotti avanti al tribunale di Palermo, ma anche avanti a questa corte ed è ammessa anche da Giulio Andreotti(è pacifico in atti che ciò è avvenuto il 7/6/1979)⁵⁷.

Al comizio aveva preso parte insieme alle personalità della democrazia cristiana dell'isola, anche Vito Ciancimino, discusso sindaco di Palermo, e affiliato alla Mafia come risulta da sentenze passate in giudicato, e Nino Salvo che vi aveva assistito, mentre al ricevimento presso l'Hotel Zagarella vi era solo Nino Salvo.

Tali presenze sono state documentate da fotografie, acquisite al processo avanti al tribunale di Palermo che qui possono essere utilizzate sulla base della testimonianza di Attilio Ruffini⁵⁸ che nelle foto a lui mostrate ha

⁵⁶ Vedi esami Francesco Maniglia, Piero Di Pierri, Euro Sabatini e Vittorio De Martino.

⁵⁷ Vedi esame Antonio Pulizzotto, Attilio Ruffini, Gioacchino Pennino, Giovanni Amalfitano, Girolamo Di Giovanni, Giovanni Epifanio, Angelo Capitumino, Vittorio De Martino, Giulio Andreotti.

⁵⁸P.M.:La domanda è se tra le persone che assistevano al comizio del Cinema Nazionale riconosce in particolare qualcuno?

RUFFINI A.:Qualcuno ne riconosco la fisionomia ma non... non mi ricordo i cognomi, comunque vedo partendo dall'alto il dottor Salvo Nino...

P.M.:Il dottor?

RUFFINI A.:Nino Salvo.

P.M.:Nino Salvo. Quindi era anch'egli presente al comizio di quel 7 giugno in cui l'onorevole Andreotti concludeva la campagna elettorale per le europee dell'onorevole Lima.

RUFFINI A.: Sì, qua in piedi in fondo.

PRESIDENTE: Come?

ricosciuto sia Vito Ciancimino che Nino Salvo.

Il pranzo fu organizzato da Nino Salvo il quale aveva dato disposizioni alcuni giorni prima dell'evento indicando una affluenza di persone di circa 150/200 mentre in realtà ne arrivarono circa 300 e Giulio Andreotti ne era a conoscenza perché, come si evince dalla deposizione di Giovanni Amalfitano il buffet era stato spostato dalla terrazza alla sala Ambassador perché vi era vento e l'ordine di spostare il buffet era arrivato nel pomeriggio.

Nino Salvo aveva poi provveduto a pagare il conto del ricevimento come affermato sia da Vittorio De Martino che dal vice direttore Giovanni Amalfitano che ricorda come sul promemoria del menù fosse indicato Nino Salvo come committente e pagatore.

Nino Salvo teneva moltissimo alla riuscita del ricevimento tanto che per la prima volta si era interessato del menù e della disposizione del buffet.

Nino Salvo aveva ricevuto e salutato personalmente Giulio Andreotti e lo aveva condotto, insieme ad altre persone, nella visita all'hotel rivolgendosi con il termine "Eccellenza", aveva seguito l'andamento del ricevimento interessandosi di Giulio Andreotti tanto da arrabbiarsi con Vittorio De Martino perché pretendeva che il buffet fosse servito al tavolo di Giulio Andreotti e la cosa non era possibile per l'organizzazione del ricevimento.

L'interesse di Nino Salvo alla buona riuscita del ricevimento si desume anche dal comportamento successivo da lui tenuto perché, come riferisce Giovanni Amalfitano, il giorno dopo si era complimentato per la buona riuscita del ricevimento con tutto il personale.

Da quello che si è finora detto in ordine al ricevimento presso l'albergo Zagarella discende una prima considerazione: l'interessamento di Nino Salvo è un interesse legato alla candidatura dell'onorevole Lima atteso che Giulio Andreotti era venuto a Palermo proprio per sostenere la candidatura di Salvo Lima a cui Nino Salvo era politicamente legato (in tal senso depongono una serie di testimonianze che indicano i cugini Nino e Ignazio Salvo come grandi elettori a titolo personale di Salvo Lima capo corrente

della democrazia cristiana facente capo a Giulio Andreotti⁵⁹).

Una seconda considerazione discende dalle modalità con cui il ricevimento si è svolto, e con ciò si disattende la tesi difensiva di Giulio Andreotti di avere conosciuto occasionalmente Nino Salvo come proprietario dell'albergo Zagarella: l'interesse di Nino Salvo per Giulio Andreotti trascende la sua qualità di proprietario dell'albergo e si inquadra in quei rapporti politici e personali intercorrenti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo con Salvo Lima e Giulio Andreotti. Se così non fosse non troverebbe spiegazione logica la circostanza che a dare il benvenuto all'ospite d'onore sia stato proprio Nino Salvo, perfetto sconosciuto a Giulio Andreotti se fosse vera la sua affermazione, che in quel momento non aveva rapporti con l'albergo perché era stato dato in gestione a Vittorio De Martino e che con il suo comportamento imponeva una presenza non richiesta scavalcando, tra l'altro, i rappresentanti locali più autorevoli del partito della democrazia cristiana che in quel frangente affollavano l'albergo.

Tale comportamento è, al contrario, plausibile e logicamente spiegabile proprio in forza di quei rapporti di cui si è appena detto e trova il suo fondamento nella pregressa conoscenza di cui è espressione l'invio del regalo per le nozze Sangiorgi/Salvo.

Ma l'albergo Zagarella assume ancora rilievo nei rapporti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti perché lì si è tenuta un'altra riunione della democrazia cristiana a cui ha partecipato ancora Giulio Andreotti alla presenza di Nino e Ignazio Salvo.

La riunione viene riferita da Nicolò Graffagnini, Angelo Capitemmino, esponenti locali della democrazia cristiana, Albano Salvatore notaio e amico di Giulio Andreotti e Francesco Filippazzo, l'autista che su incarico di Salvo Lima accompagnava Giulio Andreotti nei suoi spostamenti nell'isola.

Il primo ricorda che oltre al ricevimento per la chiusura della campagna per le elezioni europee del 1979, Giulio Andreotti aveva partecipato ad un

⁵⁹ Vale per tutti richiamare la testimonianza di Attilio Ruffini, il quale ha riferito che progressivamente i cugini Nino e Ignazio Salvo, suoi sostenitori, lo avevano abbandonato per

altro ricevimento presso l'albergo Zagarella tenutosi in occasione di una commemorazione del maggio 1981 dell'uccisione di Aldo Moro quando si era tenuta a Palermo la riunione della direzione nazionale ed erano presenti anche personalità di diverse nazionalità anche se non sa indicare se erano eurodeputati; il secondo, oltre a ricordare le stesse occasioni aggiunge che al secondo ricevimento è sicuro della presenza di Salvo Lima ma non di Giulio Andreotti, ma fornisce un particolare che poi sarà ricordato da Francesco Filippazzo e cioè che il ricevimento si era tenuto ai bordi della piscina ed erano stati preparati carretti di pietanze tipiche della Sicilia. Filippazzo, a sua volta nel mentre nega di avere visto Giulio Andreotti alla Zagarella, in occasione del matrimonio di una figlia di Nino Salvo, afferma di avere visto Giulio Andreotti parlare con Salvo Lima e Mario D'Acquisto ai bordi della piscina, in occasione di una sessione del parlamento europeo che si era tenuto a Palermo durante la quale vi era stato lo stesso tipo di ricevimento⁶⁰; Filippazzo esclude che in quella occasione fossero presenti i cugini Salvo anche se vi erano persone che non facevano politica.

Salvatore Albano, a sua volta, ricorda le stesse modalità di svolgimento della festa raccontate da Filippazzo ma è sicuro, anche se a contestazione, che a quella festa era presente Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo⁶¹

sostenere salvo Lima .

⁶⁰ "Ricordo in particolare che in occasione del matrimonio di una figlia di Nino Salvo, al ricevimento tenutosi presso l'hotel Zagarella, partecipò anche l'onorevole Andreotti, scordato... scortato da un maresciallo dei Carabinieri, non ricordo bene se questi fosse Nobili o Zenobbi. Ricordo che l'onorevole Andreotti si intrattene vicino la piscina mentre parlava con l'onorevole Lima e D'Acquisto, il ricevimento si tenne di sera ed erano state predisposte delle particolari bancarelle, ove si preparavano pietanze tipiche siciliane, quali ad esempio pane e panelle, pane con la milza, polipo, pesce, etc. Nel corso del ricevimento ci fu uno spettacolo di fuochi d'artificio, ricordo che non faceva particolarmente caldo e probabilmente nel mese di Settembre o Ottobre, sicuramente vi saranno stati altri uomini politici, tuttavia al momento non ricordo i nomi.

⁶¹ Vedi esame Salvatore Albano dove lo stesso ha dichiarato: Ci fu una festa... era un periodo estivo che vennero gli eurodeputati, allora la democrazia cristiana organizzò una grande festa, io mi trovavo a Palermo e sono stato invitato a questa festa e c'era un sacco di gente, era pieno di folla di gente.

P.M. Si ricorda qualche particolare di questa festa?

ALBANO Ricordo che durò fino a notte, poi ci furono giochi di fuoco, c'erano preparate le bancarelle con le friggitorie le panelle, tutte ste cose caratteristiche per gratificare questi ospiti deputati europei.

P.M. Si svolgeva all'aperto o al chiuso questa festa?

ALBANO Più all'aperto, anche un po al chiuso, ma più all'aperto perchè era d'estate, era un periodo estivo, mi ricordo che eravamo vestiti leggeri.

P.M. Si ricorda se si svolgeva intorno ad una piscina?

Da quanto sopra detto emerge che gli incontri che hanno visto la presenza contemporanea di Giulio Andreotti e dei cugini Nino e Ignazio Salvo (quantomeno di Nino) sono stati sicuramente due.

Del resto che Andreotti frequentasse l'hotel Zagarella è stato riferito dallo Stesso Nino Salvo (o da Gaetano Sangiorgi) al professor Francesco Cavalli⁶² che in Svizzera curava Nino Salvo durante la malattia che l'avrebbe portato alla morte.

- *L'annotazione del numero telefonico riservato di Giulio Andreotti sull'agenda di Ignazio Salvo.*

Ritiene la corte che, la circostanza è provata e che, anche in questo caso, le smentite di Giulio Andreotti circa l'esistenza di rapporti con i cugini Salvo, nel caso di specie Ignazio, non sono convincenti.

L'annotazione del numero di telefono riservato di Giulio Andreotti su una delle agende sequestrate a Ignazio Salvo al momento del suo arresto è provata dalla concorde testimonianza di Laura Iacovoni, Francesco Forleo e Francesco Accordino⁶³.

La prima è la moglie del commissario di pubblica sicurezza Ninni Cassarà che aveva effettuato l'arresto di uno dei due cugini e seguiva le indagini sviluppatesi a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta e successivamente ucciso dalla mafia.

Il secondo ha fatto parte della segreteria del sindacato della polizia e,

ALBANO Si, c'era una piscina pure....."scoprii che l'hotel Zagarella era proprietà dei SALVO, fu in uno di questi giorni che si svolse allo Zagarella una grande festa all'aperto in onore dei deputati europei che si trovavano in Sicilia per un congresso, ci fu una grande cena all'aperto folcloristica e ricordo che c'era il Questore di Palermo CATARINICCHIA, almeno così credo di ricordare, il Prefetto, l'Onorevole Giulio ANDREOTTI, l'Onorevole Salvo LIMA, Nino e Ignazio SALVO

....."ricordo pure con assoluta certezza che alla festa dello Zagarella di cui ho anche riferito, c'era oltre i cugini Nino e Ignazio SALVO anche l'Onorevole Giulio ANDREOTTI che era l'ospite più importante".

P.M. Quindi lei ne parla due volte, prima per descrivere questa scena e poi ci ritorna per ribadire che è assolutamente certo che a questa festa c'erano ANDREOTTI che era l'ospite più importante, i cugini Nino e Ignazio SALVO. Non solo, completo la contestazione, il 06 a pagina 6 lei ha dichiarato:

"ho conosciuto a quella festa dello Zagarella anche la moglie di Nino SALVO" quindi ha aggiunto quest'altra circostanza; quindi lei ha descritto questa festa, ha detto che erano presenti Nino e Ignazio Salvo, ha detto che in questa occasione ha conosciuto la moglie di Nino Salvo, ha detto che era presente l'Onorevole Giulio Andreotti.

⁶² Vedi esame Francesco Cavalli che è certo che la circostanza gli è stata riferita anche se è incerto sulla fonte della notizia.

come tale, aveva tenuto una riunione sindacale alla presenza dello stesso Ninni Cassarà per discutere della sicurezza di quest'ultimo.

Il terzo è stato collega del commissario Ninni Cassarà essendo entrambi addetti alla squadra mobile di Palermo anche se in sezioni diverse.

Tutti sono concordi nell'affermare che il commissario Ninni Cassarà subito dopo l'arresto di Ignazio Salvo aveva loro fatto presente, per spiegare la potenza dei cugini Nino e Ignazio Salvo e la difficoltà delle indagini sui due personaggi, che costoro potevano arrivare a Giulio Andreotti avendo trovato sotto la lettera "G" della rubrica il nome Giulio con annotato il numero di telefono riservato di Giulio Andreotti. I testimoni hanno precisato che la riferibilità del numero trovato sull'agenda di Ignazio Salvo a Giulio Andreotti era fatto sulla base di accertamenti che lo stesso Ninni Cassarà aveva fatto e il teste Francesco Accordino ha aggiunto che l'agenda era stata a lui mostrata dal collega Ninni Cassarà.

E' stato contestato che di tale agenda non vi era traccia perché in atti vi era solo l'agenda sequestrata a Nino Salvo sulla quale era annotato il numero del centralino della presidenza del consiglio.

La contestazione non è decisiva perché il teste Francesco Accordino ha escluso che l'agenda a lui mostrata fosse quella contenente l'annotazione e risulta, d'altro canto, che le agende sequestrate a Ignazio Salvo sono altre e che le stesse, successivamente, sono state restituite all'avente diritto⁶⁴.

Del resto, non si comprende perché il commissario Ninni Cassarà, nell'immediatezza del ritrovamento, avrebbe dovuto riferire circostanze che in quel momento erano neutre per il processo a carico di Giulio Andreotti a persone a lui vicine sia affettivamente che per motivi di lavoro volendo, con tale confidenza, sottolineare alla persona più cara la soddisfazione di vedere confermate l'ipotesi di indagini che stava conducendo e a quei suoi colleghi di lavoro, in cui aveva piena fiducia (non va dimenticato che egli prendeva precauzioni anche nei confronti dei suoi colleghi temendo fughe di notizie), le difficoltà delle indagini, che da lungo tempo conduceva a carico dei

⁶³ Vedi esame di Laura Iacovoni, Francesco Forleo e Francesco Accordino.

⁶⁴ Vedi Verbale di restituzione in data 05/09/1990 delle cose sequestrate a Puma

cugini Nino e Ignazio Salvo, uomini potenti e con amicizie altolocate tanto che nell'ambiente della squadra mobile della questura di Palermo circolava la battuta "chi tocca i Salvo muore" (come purtroppo è avvenuto per il commissario Ninni Cassarà)".

Nel corso della arringa tenuta il 25.10.2002, la difesa Andreotti ha sostenuto che Forleo, interrogato sul seguito della vicenda, aveva riferito che Falcone tutte le volte che Cassarà provava a riaprire il discorso sulla famosa agendina, diceva: "senti, per favore, non tornare qui col racconto del reduce", intendendo, con ciò, dire che, come il personaggio di una commedia di Eduardo De Filippo, il commissario Cassarà era fissato con la storia dell'agendina di Ignazio Salvo, nella quale c'era annotato il numero riservato di Andreotti. Dall'uso di questa espressione, attribuita al giudice Falcone, la difesa di Andreotti ha tratto la conclusione che Falcone aveva fatto i suoi controlli e si era accorto che non c'era alcun fondamento, tanto che ogni volta che Cassarà cercava di ritornare sul discorso dell'agendina e di Andreotti, Falcone lo liquidava dicendogli: "basta col discorso del reduce".

In realtà, le cose non stanno così.

Il dottor Forleo, che depose in data 24.10.1996, precisò ripetutamente che il dottor Cassarà, in occasione di uno dei loro frequenti incontri gli aveva riferito che, nell'agenda di uno dei Salvo, era stato rinvenuto il numero diretto dell'on. Andreotti; che egli aveva chiesto se erano stati fatti dei controlli; che il dottor Cassarà gli aveva ribadito che erano stati effettuati accertamenti, confermandogli che si trattava di un numero diretto, anche se il Forleo non era in grado di ricordare se si fosse trattato del numero diretto dello studio o dell'abitazione dell'on. Andreotti.

Null'altro.

Nella deposizione del 24.10.1996 il dr. Forleo ha fatto il nome di Giovanni Falcone solo per dire che, pur frequentandolo con una certa assiduità, non gli aveva mai

parlato di quanto dettogli da Cassarà e di non sapere se, comunque, Falcone fosse a conoscenza della circostanza che ci occupa. È vero che lo stesso Forleo era stato interrogato, nella fase delle indagini preliminari, il 3 giugno 1993 e che, a seguito di contestazioni, detto verbale fu acquisito agli atti del tribunale di Palermo, ma è altrettanto vero che esso fu appreso limitatamente alla parte in contestazione che riguardava tutt'altra circostanza, sicché le considerazioni svolte dai primi giudici, sopra riportate, mantengono intatta la loro validità⁶⁵.

Tornando alla motivazione della sentenza impugnata, i primi giudici traggono ulteriore, condivisibile argomento in ordine alla sussistenza di rapporti fra i Salvo e Andreotti dal dato di fatto riguardante:

- *“L'utilizzazione di un'auto blindata della società Satris di proprietà dei cugini Nino e Ignazio Salvo.*

Il testimoniale assunto a dibattimento, ivi comprese le testimonianze assunte nel processo a carico di Giulio Andreotti avanti al tribunale di Palermo, permette di affermare, senz'ombra di equivoci che dopo il rapimento

⁶⁵ AVV. SBACCHI: Tra virgolette, Le indagini condotte dal Dottor Cassarà avevano appurato che i Salvo, insospettabili imprenditori degli anni '80, non solo orbitavano nell'ambito della mafia, ma avrebbero potuto contattare l'Onorevole Giulio Andreotti.

PRESIDENTE: Ricorda di avere scritto qualcosa del genere nel comunicato, dato che lei non ha rilasciato alcuna dichiarazione?

FORLEO F.: Non credo, non ricordo assolutamente, perché ripeto l'oggetto della contesa era praticamente se c'era questo numero o meno. E se esisteva l'agenda.

AVV. SBACCHI: La difesa chiede di produrre il verbale nella parte in cui ... che ha letto, cioè sono esattamente riprodotte le affermazioni, nonché fotocopia del quotidiano L'Unità.

P.M.: Ci opponiamo.

PRESIDENTE: Solo il verbale, il giornale lo ha letto, quindi lo conosciamo.

AVV. SBACCHI: Come ritiene.

PRESIDENTE: Il verbale. Viene acquisito il verbale del 3 giugno 1993 nella parte in contestazione. Prego.

subito nell'anno 1975 da Corleo, suocero di Nino Salvo, la Sattris, società di gestione delle esattorie siciliane, di cui erano proprietari le famiglie Salvo, Cambria e Corleo, aveva acquistato delle auto blindate.

In tal senso depongono le testimonianze di Girolamo Di Giovanni, Giovanni Epifanio, Francesco Filippazzo, Gaetano Sangiorgi, Giuseppa Puma e l'interrogatorio di Antonino Salvo.

Invero dalla testimonianza di Girolamo Di Giovanni, nella sua qualità di prefetto di Palermo, emerge che il 7/6/79 Giulio Andreotti, quando era arrivato per una manifestazione di partito, era stato ospite della prefettura perché era presidente del Consiglio e per il trasferimento aveva usato una auto blindata messa a disposizione da Salvo Lima perché la questura e la prefettura non ne avevano a disposizione.

Giovanni Epifanio, all'epoca questore di Palermo, ha riferito che nella stessa occasione Salvo Lima aveva fornito una auto blindata escludendo di essersi rivolto, durante il periodo di sua gestione, ai cugini Nino o Ignazio Salvo per avere la disponibilità di un'auto blindata perché come questura erano tenuti a fornire solo la scorta alle personalità in visita a Palermo.

Francesco Filippazzo, uomo di fiducia e amico di Salvo Lima, ha dichiarato di avere accompagnato con la macchina blindata della Sattris Giulio Andreotti quando questi veniva in Sicilia. L'auto era chiesta da Salvo Lima a Nino Salvo e di conseguenza lui si recava presso la Sattris a prelevarla. L'auto, a detta di Francesco Filippazzo, in genere era usata per l'attività pubblica di Giulio Andreotti ma anche una volta per attività privata come quella per il matrimonio del figlio dell'onorevole Merlino.

La circostanza che le auto blindate fossero a disposizione di Salvo Lima è stata negata dai parenti dei cugini Nino e Ignazio Salvo ma la circostanza, oltre a risultare provata dalle testimonianze di cui sopra si detto, è stata ammessa dallo stesso Nino Salvo nell'interrogatorio avanti al giudice istruttore nel processo a suo carico per associazione a delinquere e ciò fa molto dubitare della sincerità dei parenti di Nino e Ignazio Salvo in ordine

ai rapporti avuti dai loro congiunti con Giulio Andreotti. Valgono per tutti:

❖ *l'esame di Gaetano Sangiorgi avanti a questa corte di assise durante il quale il PM ha dovuto leggere circostanza per circostanza quanto da lui dichiarato nella fase delle indagini preliminari ottenendo conferma di tutto tranne che delle circostanze in cui, seppure larvatamente, si faceva un qualche riferimento a Giulio Andreotti e a giustificazione delle smentite fatte ha addotto il ritornello, ormai abusato in questo processo, del complotto dei pubblici ministeri i quali suggeriscono le risposte se non addirittura falsificano i verbali;*

❖ *l'esame di Maria Corleo e Giuseppa Puma, mogli rispettivamente di Nino e di Ignazio Salvo, che dopo avere affermato l'insussistenza di alcun rapporto tra i rispettivi mariti e uomini politici ed esponenti di cosa nostra, di fronte alle contestazioni delle dichiarazioni fatte proprio dai due cugini ed in particolare da Nino Salvo, hanno dovuto ammettere che i loro mariti non le rendevano edotte della loro vita sociale ed in specie dei loro rapporti politici, finanziari e mafiosi.*

Le affermazioni di Francesco Filippazzo permettono di affermare che l'auto blindata nella disponibilità dei cugini Nino e Ignazio Salvo è sempre stata a disposizione di Giulio Andreotti per essere usata sia per spostamenti in occasione di incarichi istituzionali, sia in occasione di manifestazioni di partito, sia in occasione di viaggi privati; tali affermazioni sono state confermate dagli accertamenti fatti da Antonio Pulizzotto il quale dall'esame della documentazione dei viaggi fatti da Giulio Andreotti in Sicilia ha individuato le occasioni, riferite da Francesco Filippazzo, in cui Giulio Andreotti ha usato le auto blindate della Satris.

Del resto la circostanza è ammessa dallo stesso Giulio Andreotti il quale, sul punto, si è limitato ad affermare di non aver mai saputo che l'auto in questione era nella disponibilità dei cugini Nino e Ignazio Salvo e che l'auto in questione era messa a disposizione dalla prefettura.

La tesi non è credibile.

Invero ritiene la corte che la presenza costante di Francesco Filippazzo

anche in occasioni che nulla avevano a che fare con l'attività pubblica di Giulio Andreotti (vale a smentire l'affermazione di Giulio Andreotti l'episodio relativo alla sua partecipazione al matrimonio della figlia dell'onorevole Merlino nel luglio 1980 dove sicuramente non può parlarsi di attività istituzionale o anche in qualche misura pubblica e ciò nonostante all'aeroporto di Catania, ove era atterrato, Giulio Andreotti era atteso da Salvo Lima che ivi era giunto con l'auto della Satris, condotta da Francesco Filippazzo.

Tale circostanza esclude che il viaggio possa essere stato organizzato da una autorità governativa o di partito e la presenza di Salvo Lima indica che gli accordi erano stati presi direttamente con quest'ultimo.

Altrettanto poco credibile è che Giulio Andreotti, persona molto prudente e attenta, non si sia mai informato sia con l'autista con il quale ha passato insieme anche alcuni giorni di seguito, sia con Salvo Lima sulla proprietà o disponibilità di un'auto che per l'epoca non era un mezzo di trasporto usuale.

La tesi difensiva non è poi credibile, e appare una conseguenza della negazione della conoscenza dei cugini Nino e Ignazio Salvo, alla luce delle considerazioni che prima si sono fatte in ordine alla conoscenza personale e non occasionale di Giulio Andreotti e dei cugini Nino e Ignazio Salvo desumibile dagli episodi prima evocati del regalo per le nozze della figlia di Nino Salvo e del numero telefonico personale di Giulio Andreotti trovato nell'agenda di Ignazio Salvo.

Ma l'esistenza di un rapporto non solo di conoscenza occasionale, ma più intensa e amicale, deriva ancora una volta dalle dichiarazioni di Francesco Filippazzo il quale parla della presenza dei cugini Salvo nei luoghi dove Giulio Andreotti andava, i quali si avvicinavano, lo salutavano con cordiali strette di mano.

E' ben vero che Francesco Filippazzo all'udienza dibattimentale ha negato di avere mai visto Giulio Andreotti insieme o separatamente con i cugini Nino e Ignazio Salvo, ma la negazione gli viene contestata sulla base di quanto dichiarato per ben due volte nella stessa giornata, alla polizia

giudiziaria prima e al pubblico ministero poi, e cioè di avere visto sovente nei luoghi dove accompagnava Giulio Andreotti i cugini Salvo i quali, quando si trovavano vicino all'on. Andreotti, si salutavano cordialmente stringendosi la mano aggiungendo che essi sicuramente si conoscevano, anche se tra loro non vi era la stessa cordialità che c'era con Lima, e meravigliandosi di avere sentito l'on. Andreotti negare la conoscenza dei Salvo.

La corte, tra le due versioni ritiene più credibile la versione fornita nelle indagini preliminari ritenendo puerile l'affermazione di Francesco Filippazzo di non ricordare di avere detto tali cose, anzi, di avere detto di non sapere se si conoscessero o meno e di avere firmato il verbale senza rileggerlo o di non averlo letto bene solo se si tiene presente che il secondo verbale è stato redatto e sottoscritto dopo che del primo egli aveva avuto integrale lettura confermandolo.

Si tratta di un puerile tentativo di mitigare il senso delle proprie affermazioni nell'intento di non danneggiare una persona da lui conosciuta e per la quale ha stima e rispetto (non va dimenticato che egli è stato amico di Salvo Lima appartenente alla stessa corrente democristiana di cui Giulio Andreotti è il capo).

Fino ad ora si è parlato della conoscenza dei cugini Salvo e dei loro rapporti diretti con Giulio Andreotti sulla base di dati oggettivi e di testimonianze esterne all'ambiente mafioso di cui i cugini Nino e Ignazio Salvo avevano fatto parte fino alla loro morte.

Della loro conoscenza hanno parlato anche alcuni collaboratori di giustizia riferendo quanto loro appreso dagli stessi Nino e Ignazio Salvo.

Dell'esistenza di tali rapporti hanno parlato Tommaso Buscetta, Gioacchino Pennino, Giovanni Brusca, Salvatore Cangemi per averlo appreso o direttamente dagli stessi Nino e Ignazio Salvo o dai vertici di Cosa Nostra come Raffaele Ganci e Salvatore Riina.

E' ben vero che delle affermazioni dei cugini Nino e Ignazio Salvo non vi è alcun riscontro e che esse sono generiche mancando il riferimento a circostanze di fatto, ma vi è un argomento logico che induce a ritenere che

non si è trattato di una loro vanteria.

Costoro, infatti, per la loro storia personale e per la loro dipendenza diretta prima da Stefano Bontade e poi da Salvatore Riina non potevano permettersi di raccontare ai loro capi diretti cose non vere.

La ragione di ciò sta nel fatto che essi facevano parte di quella fazione di Cosa Nostra detta “Mafia perdente” ed erano stati, per di più, in stretti rapporti con i capi di detta fazione. Per di più insieme a Stefano Bontade avevano mantenuto i rapporti con Gaetano Badalamenti, anche dopo che questi era stato espulso da Cosa Nostra.

Per le regole di Cosa Nostra il loro naturale destino era, quindi, la morte a meno che non avessero fatto atto di sottomissione completa ai vincitori, come in effetti hanno fatto, mettendosi “a disposizione” prima di Michele Greco e poi di Salvatore Riina che, in tal modo, ereditavano quei rapporti privilegiati che prima di lui avevano avuto Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti⁶⁶.

Va precisato che “essere a disposizione” indica che per l'utilizzazione “dell'uomo d'onore a disposizione” non è più necessario chiedere l'autorizzazione del rappresentante della famiglia di appartenenza, ma egli può essere utilizzato direttamente dal capo anche se non facente parte della propria famiglia⁶⁷.

L'obbedienza prestata a Salvatore Riina non escludeva, peraltro, che al minimo sgarro questi, come riferito da Giovanni Brusca⁶⁸, riprendesse l'originario progetto di uccidere i cugini Nino e Ignazio Salvo.

In tale situazione Nino e Ignazio Salvo non potevano permettersi di riferire a Salvatore Riina cose diverse dalla realtà pena la morte, come è avvenuto in realtà nei confronti del solo Ignazio Salvo nell'anno 1992 (nel frattempo Nino Salvo era deceduto per malattia), allorché, secondo l'ottica di Salvatore Riina, non erano giunti i risultati favorevoli richiesti per la soluzione del c.d. maxi processo a cui egli teneva particolarmente.

Ora, poiché l'interesse di Salvatore Riina per i cugini Nino e Ignazio

⁶⁶ Vedi esami di Antonino Calderone, Giovanni Brusca, Angelo Siino e Francesco Di Carlo.

⁶⁷ Vedi esame Giovanni Brusca.

Salvo era soprattutto quello di sfruttare le loro conoscenze e amicizie, e tra queste quella riferita con Giulio Andreotti, ritiene la corte che ciò sia una ulteriore riprova, dell'esistenza di rapporti tra i cugini Nino e Ignazio Salvo e Giulio Andreotti.”

A questo punto ci si deve chiedere se Andreotti sia stato consapevole di essere in rapporti con uomini che rappresentavano i vertici della criminalità organizzata, sì da potere chiedere loro l'eliminazione di Pecorelli, e se questi ultimi siano stati in grado di rendere esecutiva la richiesta.

⁶⁸ Vedi esame Giovanni Brusca davanti a questa corte.

- **CONSAPEVOLEZZA DI ANDREOTTI
DI AVERE RAPPORTI CON ESPONENTI MAFIOSI**

Nella parte espositiva della presente sentenza sono state riportate, alle pagine 92, 93, 94, 95 e 96, le ragioni di ordine generale per cui, ad avviso dei primi giudici, la conoscenza personale fra Giulio Andreotti ed i cugini Salvo non poteva essere disgiunta dalla consapevolezza, da parte del primo, del ruolo effettivo svolto dai secondi, sicché il primo poteva chiedere ai secondi l'uccisione del giornalista Pecorelli. Le considerazioni dei primi giudici sono, ad avviso di questa corte, condivisibili, ma vanno integrate con due ulteriori osservazioni.

Giulio Andreotti ha negato di aver conosciuto gli esattori Salvo, ammettendo, a seguito dell'esibizione di una fotografia che lo ritraeva in un folto gruppo di persone in cui vi era anche Nino Salvo, semplicemente di esserlo ritrovato vicino, mentre entrava in un albergo, senza sapere chi fosse. Pertanto, dimostrata, attraverso le molteplici argomentazioni sopra riportate, l'esistenza di solidi rapporti fra Andreotti ed i cugini Nino ed Ignazio Salvo, acquista particolare valenza la menzogna pervicacemente sostenuta dall'imputato Andreotti in ordine a detti rapporti, nel senso che, avendo lo stesso Andreotti fatto notare più volte che egli, se fossero stati veri, avrebbe potuto ammettere tranquillamente i suoi rapporti con i cugini Salvo, posto che, all'epoca dei fatti, costoro erano conosciuti da tutti come personaggi rispettabili, appartenenti alla c.d. buona società palermitana, l'aver negato detti rapporti non può trovare spiegazione se non nella consapevolezza, da parte di Andreotti, dell'organica appartenenza dei Salvo alla mafia e del collegamento esistente fra gli stessi Salvo e l'omicidio Pecorelli.

Ma v'è di più.

Giulio Andreotti è intervenuto, a richiesta di Gaetano Badalamenti, introdotto dai Salvo, per "aggiustare" il processo a carico di Filippo Rimi, imputato dell'omicidio di Salvatore Lupo Leale, uno dei primi casi in cui una delle c.d. vedove della mafia, Serafina Battaglia, madre del

Leale, alla quale precedentemente era stato ucciso anche il marito, aveva trovato il coraggio di rompere il muro dell'omertà e fornire agli inquirenti elementi per giungere all'individuazione degli assassini del figlio. Ora, è ovvio che, in considerazione della natura dell'imputazione, del quadro di riferimento della stessa(si trattava di un delitto di chiaro stampo mafioso), e del grado di affinità che legava Badalamenti a Filippo Rimi, ben difficilmente Andreotti poteva ignorare il ruolo che effettivamente rivestivano i postulanti, che, risoltasi felicemente la vicenda, erano stati ammessi, unitamente al "beneficato" Filippo Rimi", alla presenza del senatore per riceverne i dovuti ringraziamenti.

Si ribadisce, quindi, che i rapporti intercorrenti fra i Salvo e Andreotti erano tali da consentire a quest'ultimo di chiedere ai primi l'eliminazione dello scomodo Pecorelli.

Quanto fin qui emerso, sulle base di inconfutabili elementi di prova, in ordine ai rapporti di Andreotti con personaggi appartenenti ad un'organizzazione mafiosa, non può sconcertare più di tanto, ove si pensi ai colpevoli e consapevoli rapporti intrattenuti dalla stesso Andreotti con Michele Sindona, che qui vale la pena di ricordare, sia pure per sommi capi.

Sindona fu un banchiere che, fino ad un dato momento, fu protagonista della finanza italiana, finanziò, con due miliardi di lire la D.C. in occasione della campagna per il referendum sul divorzio, ottenendo in cambio la nomina di Mario Barone ad amministratore del Banco di Roma. Le sue difficoltà, già piuttosto evidenti nel 1972, vanno ad aumentare nel corso dell'anno 1973, durante il quale egli cerca, senza successo, di ottenere prestiti dalla consociata estera di Nassau del Banco di Roma e di aumentare il capitale della Finambro, con la conseguenza che il 14.10.1974 il tribunale di Milano decretò la messa in liquidazione coatta della Banca Privata Italiana, nella quale erano state fuse la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione.

Pochi giorni prima, esattamente il 27.9.1974, era stato emanato un decreto ministeriale per garantire i risparmiatori e i depositanti, clienti

delle banche sindoniane, ad eccezione di coloro che erano coinvolti nell'esportazione illegale di capitali(c.d. lista dei cinquecento).

In epoca anteriore e prossima al 14.10.1974 venne emesso mandato di cattura contro Michele Sindona per i reati di false comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili.

In data 24.10.1974 Sindona fu colpito da ordine di cattura, confermato con successivo mandato di cattura, e da richiesta di estradizione dagli U.S.A.

Il 18.5.1975 Pecorelli definisce Sindona su O.P., che all'epoca era ancora un'agenzia, "uomo d'onore".

Il 18.5.1978 gli U.S.A. accolgono la richiesta di estradizione e confermano l'accoglimento il 15.11.1978; il 6.7.1979 la dichiarazione di estradabilità viene revocata, a seguito d'impugnazione proposta dai legali di Sindona, ma è definitivamente accolta successivamente.

Sindona affida la sua reazione non a strumenti legali, ma ad iniziative criminali, estrinsecatesi nelle pressioni rivolte nei confronti del liquidatore, Giorgio Ambrosoli il quale, fra la fine del dicembre 1978 ed i primi del gennaio 1979, riceve la prima telefonata di minaccia da parte di "un picciotto", che successivamente si scoprirà essere Giacomino Vitale, cognato di Bontate; ne riceverà, fra il 9 ed il 12 gennaio, altre quattro, nelle quali si fa presente ad Ambrosoli che Andreotti ha attribuito a lui tutta la responsabilità della mancata conclusione della vicenda Sindona; il 14.7.1979 sarà ucciso. Analoghe pressioni furono esercitate su Enrico Cuccia, cui nel 1977, con l'intento di fargli accettare di ricevere emissari di Sindona, viene comunicato, da parte di persone vicine a Sindona, un progetto di rapimento del figlio, che, nell'ottobre(9,10,12,), nel novembre(16,17) 1978 ed ancora il 5.1.1979, è fatto oggetto di telefonate minatorie e, il 17.11.1978, di un tentativo d'incendio della porta della sua abitazione.

Nell'arco di tempo compreso fra il 19.1.1979 ed il 4.4.1979 Michele Sindona scrive ad Andreotti otto lettere con le quali informa il destinatario degli sviluppi della richiesta di estradizione, cui in quel momento Sindona si

opponeva strenuamente, e ne richiede l'intervento presso le autorità americane allo scopo di ottenere un provvedimento favorevole.

A fronte di ciò si hanno le prove di un preoccupante atteggiamento di "benevolenza" di Andreotti verso Sindona, che dopo il 27.9.1974, epoca in cui fu emanato il c.d. decreto Sindona, non può essere giustificato con esigenze di tipo istituzionale e con l'attenzione che un presidente del consiglio doveva dedicare alla critica situazione del più grande gruppo privato bancario, posto che, fatti salvi i diritti dei risparmiatori, ciò che restava da salvare erano gli interessi di chi aveva abusivamente esportato capitali all'estero e quelli dello stesso Sindona, che avrebbe voluto riottenere il controllo della sua banca e, attraverso questo, il denaro ed il potere.

Dal memoriale Moro risulta che già tra il 1971 ed il 1972, essendo Moro ministro degli esteri, Andreotti chiese un'investitura ufficiale per fare un viaggio negli U.S.A., nel corso del quale aveva intenzione di partecipare ad un banchetto ufficiale, unitamente a Michele Sindona, e che, pur essendo stato vivamente sconsigliato dall'allora ambasciatore Egidio Ortona, partecipò ugualmente a detto banchetto. A commento dell'episodio Moro chiude con la frase: "Forse non fu un gran giorno per la D.C."

Il 23.8.1976 Andreotti incontra gli emissari di Sindona, Paul Rao e Philip Guarino, personaggi affiliati alla massoneria internazionale, sui quali vi erano informazioni negative da parte dell'ambasciatore italiano Gaia, comunicate al ministero degli esteri ed al Quirinale, e si mostra in ottimi rapporti con i due, tanto da abbracciare il secondo alla presenza dell'avvocato Rodolfo Guzzi, legale di Sindona, che partecipava all'incontro. A quel tempo Sindona era già un latitante, oggetto di richiesta di estradizione per reati molto gravi, eppure i suoi emissari, che insistevano perché s'impedisce l'estradizione di Sindona, vengono ricevuti affettuosamente dal presidente del consiglio dei ministri.

Il 5 ed il 25 luglio 1978 l'avvocato Guzzi, divenuto il factotum di Sindona dopo la morte di Fortunato Federici, incontra Andreotti, che gli

comunica che la vicenda riguardante Sindona verrà affidata al ministro Stammati. Sindona, tuttavia, non è contento della scelta e chiede che sia Evangelisti, all'epoca sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, e non Stammati a seguire la sua situazione; Guzzi il 1° settembre 1978 telefona ad Andreotti, prospettandogli la richiesta di Sindona, ed ottiene quanto richiesto. La conferma del fatto che la sostituzione di Stammati con Evangelisti fu dovuta all'intervento di Andreotti si ha dallo stesso avvocato Guzzi, che il 2 settembre 1978 incontrò Evangelisti, nell'abitazione di quest'ultimo, che gli mostrò il memorandum ed il biglietto di accompagnamento che lo stesso Guzzi aveva consegnato direttamente ad Andreotti, in occasione del loro incontro del 25 luglio. Nel frattempo gli Stati Uniti d'America hanno accolto la richiesta d'estradizione di Sindona e a Cuccia è stato prospettato il rapimento del figlio.

Tornando all'argomento delle lettere spedite da Sindona ad Andreotti, va evidenziato che alcune presentano un interesse particolare, ai fini probatori, s'intende.

Intanto, va ricordata la prima, datata 19.1.79, in cui, fra l'altro, Michele Sindona si scusava del suo comportamento perché erano altri che lo spingevano a ciò. Il riferimento non può che essere alle minacce a Cuccia ed Ambrosoli e al tentativo d'incendio della porta dell'abitazione del primo, cui la stampa aveva naturalmente dato risalto. Come se ciò non bastasse, è lo stesso avvocato Guzzi, che incontra Andreotti nel febbraio e nel marzo 1979, a riferire al medesimo Andreotti delle minacce ricevute da Ambrosoli, ma tale notizia non viene commentata in alcun modo dall'interlocutore.

È opportuno, poi, ricordare la seconda lettera, datata 1.3.79, in cui Michele Sindona, in relazione ad un colloquio con Andreotti, chiedeva urgentemente un intervento su Warren Christopher, all'epoca segretario di stato americano, al fine di rappresentare le conseguenze negative per i due paesi nel caso di richieste di chiarimenti al nostro paese, nonché la terza missiva, datata 9.3.79, in cui Michele Sindona diceva che nulla si era saputo (in relazione alla richiesta fatta nella precedente lettera), per cui i legali

incaricati di prendere contatti con il dipartimento di Stato (Warren Christopher) erano smarriti e preoccupati, e chiedeva a Giulio Andreotti di essere messo in condizioni di dire qualcosa ovvero che questi facesse sapere qualcosa, e infine la quarta lettera, datata 9.3.79, in cui Michele Sindona dava atto di avere ricevuto il messaggio di Giulio Andreotti e gli comunicava che Della Grattan aveva fissato un incontro con il consulente legale del dipartimento di Stato americano per il giorno 13.3.79 e lo pregava di telefonare a Della Grattan il giorno successivo perché quella non era riuscita a contattare Giulio Andreotti.

E non è da dirsi che le richieste di Sindona non trovassero ascolto presso il presidente del consiglio. Sul punto l'avvocato Guzzi, che ha affermato di avere fatto a Giulio Andreotti svariate comunicazioni, a seguito di pressanti richieste di Sindona, circa il pericolo di una incriminazione negli Stati Uniti di America del medesimo Sindona, con cui era stato richiesto a Giulio Andreotti di intervenire sul segretario di Stato americano, Warren Christopher, perché la autorità americana ritardasse la paventata incriminazione, ha dichiarato di avere ricevuto in data 9/3/1979, in risposta ad una sollecitazione della stessa mattinata, una telefonata di Giulio Andreotti che gli comunicava di avere dato istruzioni e che sarebbe tornato a informarsi. Quindi, anche dopo avere saputo, per bocca dello stesso difensore di Sindona, delle minacce fatte pervenire da costui a Giorgio Ambrosoli e, quantomeno, attraverso la stampa, delle intimidazioni di cui era stato oggetto Enrico Cuccia, e non potendo, dunque, ignorare con che razza di personaggio avesse a che fare, tuttavia Giulio Andreotti continuò ad intercedere in favore di Sindona, mentre altri, come Mario Sarcinelli, all'epoca capo del settore vigilanza della Banca d'Italia, si rifiutavano, addirittura, di ricevere l'avvocato Guzzi facendogli sapere per mezzo della segretaria, che *“mai avrebbe ricevuto il difensore o il legale di un fallito, di un bancarottiere.”*⁶⁹

⁶⁹ Sulla vicenda Sindona, come qui sinteticamente riferita, le fonti sono costituite: dalle sentenze 18.3.1986 della corte d'assise di Milano, e 5.3.1987 della corte d'assise d'appello della stessa città, emesse in esito al procedimento instaurato a seguito dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli; dalle deposizioni di Gustavo Minervini, Giuseppe Azzaro, Massimo Teodori, componenti della

commissione parlamentare d'indagine istituita per accertare la verità in ordine alla vicenda del fallimento delle banche di Sindona; dalle deposizioni di Rodolfo Guzzi, legale di Sindona

- **POSSIBILITA' PER I SALVO DI FARE
UCCIDERE PECORELLI**

Risulta, dalle dichiarazioni di Tomaso Buscetta, che i rapporti fra i cugini Salvo, Badalamenti e Bontate erano ottimi e si mantennero tali anche dopo l'espulsione di Badalamenti dalla "commissione" e dalla stessa "Cosa Nostra". Per sottolineare la considerazione che i Salvo avevano per Badalamenti, Buscetta ricorda che proprio Badalamenti fu incaricato, assieme a Stefano Bontate, di ritrovare, se non altro, il cadavere del suocero di Nino Salvo, che era stato sequestrato, e che Badalamenti profuse tutte le sue energie per conseguire detto risultato⁷⁰. Questa circostanza è stata confermata dallo stesso Badalamenti, il quale, seppure con dei correttivi dovuti alla necessità di negare sia la sua posizione in seno a "Cosa Nostra", sia la reale entità dei suoi rapporti con i Salvo, ha ammesso che Nino Salvo si era recato a Sassuolo, dove egli dimorava in regime di soggiorno obbligato, per chiedergli di aiutarlo a ritrovare il cadavere del sequestrato Luigi Corleo⁷¹.

Il concetto è stato ribadito da Buscetta nel corso del presente procedimento, allorché, a domanda del pubblico ministero, dichiarò che i Salvo *"Non si attennero alle regole di "Cosa Nostra"; ebbi modo di parlarne anche personalmente, quando mi venivano a visitare, essendo latitante, a casa loro. Dico a casa loro perché la distanza dei villini fra Ignazio Salvo e il genero di Nino Salvo e Nino Salvo stesso, era di appena cento metri. Quindi dico casa loro. Quando mi venivano a visitare potei constatare che loro continuavano ad avere rapporti con Badalamenti, anzi loro avevano sempre creduto, non so con quanta ragione, che Badalamenti fosse una delle migliori persone che esistevano sulla terra. E quindi i rapporti, sempre segretamente, continuarono fra i due cugini Salvo e il*

⁷⁰ Vedasi deposizione resa all'udienza 9.1.1996 davanti al tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale a carico di Giulio Andreotti.

⁷¹ Vedasi l'interrogatorio del 13-14 dicembre 1994, reso dal Badalamenti a seguito di rogatoria internazionale.

Badalamenti, pur, anche loro, venendo meno ad un impegno e ad un obbligo che si ha in "Cosa Nostra"."

Analogamente, dalle dichiarazioni del medesimo Buscetta risulta che Bontate continuò a mantenere rapporti con Badalamenti, seppure con molta cautela, anche dopo l'espulsione di quest'ultimo dall'organizzazione mafiosa⁷². Le dichiarazioni di Buscetta in ordine ai rapporti intercorrenti fra i cugini Salvo, Badalamenti e Bontate trovano conferma in quelle di numerosi appartenenti a "Cosa Nostra" come Francesco Marino Mannoia⁷³, Giovanni Brusca⁷⁴,

⁷² Vedasi deposizione resa all'udienza 9.10.1996 alla corte d'assise di Perugia nell'ambito del presente procedimento.

⁷³Udienza 11.4.1996 tribunale di Palermo:

MANNOIA F.:

di tanto in tanto, io li vedevo, li incontravo, loro venivano a trovare STEFANO BONTATE. Nel periodo... negli ultimi anni precedenti la morte del BONTATE, verso il '78, '77/'78, se non ricordo male, io ebbi presentato ufficialmente NINO SALVO, nel FONDO MAGLIOCCO. presentato ufficialmente che cosa intende?

P.M. NATOLI:
MANNOIA F.:

presentato ufficialmente nel senso che NINO SALVO mi fu presentato come appartenente a "COSA NOSTRA", uomo d'onore della "famiglia" di SALEMI.

P.M. NATOLI:
MANNOIA F.:

benissimo. in quella stessa occasione, non dinnanzi al NINO SALVO, il BONTATE mi riferì che anche IGNAZIO era uomo d'onore della stessa "famiglia". Il BONTATE mi raccomandò, mi fece presente che questa appartenenza dei SALVO in "COSA NOSTRA", era una cosa molto riservata e che non era divulgata a moltissimi uomini d'onore, per il ruolo che i SALVO rivestivano, sia per... per il loro... per la loro funzione, di esattori e sia per il loro inserimento nel... diciamo, nel loro mondo politico ed altre cose.

P.M. NATOLI:
MANNOIA F.:

lei sa come STEFANO BONTATE avesse conosciuto i cugini SALVO? lui ha conosciuto i cugini SALVO attraverso GAETANO BADALAMENTI, che i SALVO erano molto intimi di GAETANO BADALAMENTI. Successivamente dopo, sono diventati molto intimi anche con STEFANO BONTATE.

P.M. NATOLI:

a quando risale, per quella che è la sua conoscenza, questo rapporto di frequentazione tra i SALVO e STEFANO BONTATE?

MANNOIA F.:

io non lo posso classificare nel tempo, certamente BONTATE li conosceva da molto tempo. Ma la loro frequenza più assidua avviene dal... di quello che io sono in grado di riferire, è certamente dal '77 in poi.

P.M. NATOLI:

già quando lei viene combinato in "COSA NOSTRA", i SALVO conoscevano STEFANO BONTATE per quello che è a sua conoscenza?

MANNOIA F.:

sì, io qualche volta, qualche volta ebbi modo di vedere BONTATE in compagnia dei SALVO, ma io non sapevo ancora della loro... del loro ruolo all'interno di "COSA NOSTRA".

P.M. NATOLI:
MANNOIA F.:

li vede dove, quindi, proprio in quale posto esattamente?

una volta mi è capitato di vederli dinnanzi, nelle vicinanze di un loro ufficio, esattoria comunale. E una volta li ho visti a casa di GAETANO BADALAMENTI, dove c'erano anche i SALVO.

P.M. NATOLI:
MANNOIA F.:

in casa di GAETANO BADALAMENTI sita dove?

P.M. NATOLI:

sita a CARINI, a CINISI.

a CINISI. Senta Signor MANNOIA, il rapporto di frequentazione con STEFANO BONTATE, era uguale da parte di entrambi i cugini SALVO o qualcuno dei due era più amico tra virgolette? Cioè lo frequentava di più?

MANNOIA F.: di una particolare intimità vi era con... con NINO SALVO, perché spesso noi lo andavamo a trovare a ZAGARELLA, dove il SALVO aveva dato, ceduto, così, in... in, diciamo, in prestito un bungalow per la villeggiatura, a SALVATORE FEDERICO, e SALVATORE FEDERICO fece il battesimo anche del figlio, e spesso andavamo a trovare NINO SALVO a ZAGARELLA, e ci intrattenevamo diverse ore lì.

⁷⁴ Udienza 4.5.1998 corte d'assise di Perugia:

Pubblico Ministero dr. Cardella: Stefano Bontate le risulta che avesse dei rapporti con i Salvo e se sì che genere di rapporti?

.....

Teste Brusca Giovanni: erano intimi, intimissimi, tanto è vero che noi abbiamo fatto una estorsione a San Giuseppe lato e si interessò Ignazio Salvo tramite Stefano Bontate con mio padre, cioè non c'era contatto diretto tra mio padre e Ignazio Salvo, noi abbiamo sistemato questa cosa tramite Stefano Bontate con Ignazio Salvo.

.....

Teste Brusca Giovanni: forse non sono stato... io personalmente con le mie orecchie, come già ho detto a questa Corte, ho avuto contatti con i Salvo e i Salvo poi con tutto il resto, però io oltre i Salvo non conosco nessuno direttamente. Ma ne ho sentito parlare in Cosa Nostra, quindi con mio padre e Salvatore Riina, prima in occasione che io mi trovavo a Riesi per commettere degli omicidi, e mi riferisco al De Cristina, perché li ritenevano tutti un gruppo, nel senso tutti una cordata e siccome per andare a Riesi in quella zona c'erano proprietà di Alberto Salvo, balzando nella vicinanza, Leoluca Bagarella mi diceva che questi erano tutti una cordata, De Cristina, Stefano Bontate, Badalamenti, i Salvo, erano tutti una cordata e che li dovrebbero ammazzare tutti.

⁷⁵ Udienza 7.5.1998 corte d'assise di Perugia:

Pubblico Ministero dr. Cannevale: non ricordo se ho affrontato questo argomento, però eventualmente lo facciamo molto rapidamente, lei a proposito di Badalamenti, conoscenza di rapporti tra Badalamenti e Bontate, che rapporti avevano?

Teste Siino Angelo: rapporti buoni, ho visto parecchie volte che si incontravano, li vedevo, magari io non partecipavo mai ai loro incontri, però informalmente sì, cioè dal punto di vista quando si trattava di saluti.

Pubblico Ministero dr. Cannevale: fino a quando li ha visti insieme lei Badalamenti e Bontate, riesce a collocare questo?

Teste Siino Angelo: diciamo fino ai primi mesi del '79 o agli ultimi mesi del '78, perché ad un certo punto in Cosa Nostra, dopo l'uccisione del Colonnello Russo ci si affibbiò, non so se vera o meno, diciamo che certa base c'era, una rilevanza alla cosiddetta, o un'amicizia particolare dal punto di vista delle confidenze del Badalamenti nei confronti del Russo, per cui chiaramente in un certo senso si guardava male il Badalamenti, malgrado ciò io vidi che, c'era questa voce che correva, io vidi che il Badalamenti continuava a frequentare il Bontate.

.....

Pubblico Ministero dr. Cannevale: lei è stato a conoscenza a suo tempo di provvedimenti disciplinari che erano stati presi nei confronti di Badalamenti in Cosa Nostra?

Teste Siino Angelo: avevo capito che c'era una certa posata, cioè che quando si parlava di Badalamenti si parlava in un certo modo, però io posso dire che in un certo ramo di Cosa Nostra, non certamente nel ramo di stretta osservanza corleonese il Badalamenti continuava a godere di grandissimo peso e di grandissimo rispetto.

Pubblico Ministero dr. Cannevale: questo rispetto lo manifestava anche Bontate?

Teste Siino Angelo: sì, anche Bontate, anche Inzerillo, anche Calogero Di Maggio, zio dell'Inzerillo, anche personaggi di rilievo come, debbo dire, Peppino Farinella, personaggi di rilievo di Cosa Nostra.

Pubblico Ministero dr. Cannevale: vorrei sapere appunto come lei è a conoscenza di queste notizie, in particolare cominciando dal rapporto tra Salvo e Bontate fin quando Bontate, ovviamente, era in vita, lei che notizie ha sui rapporti?

Teste Siino Angelo: li vedevo spesso in compagnia di Stefano Bontate,

Pubblico Ministero dr. Cannevale: e a questi contatti così frequenti lei in qualche caso ha partecipato, li ha visti di persona?

Teste Siino Angelo: sì, senza dubbio.

Pubblico Ministero dr. Cannevale: dove li ha visti insieme, in quale situazione?

Teste Siino Angelo: li ho visti insieme in parecchi posti, cioè praticamente a casa di Giacomino Vitale, a casa di Mimmo Teresi, qualche volta al bagno, ma rarissime volte perché naturalmente cercavano di non fare vedere che erano in così intimi rapporti perché anche gli altri personaggi, insomma, guardavano male perché il Bontate teneva questo rapporto abbastanza riservato, diciamo che non c'erano altri personaggi, forse solo Mimmo Teresi e un certo Albanese che praticamente poi tenevano i contatti con i Salvo.

Pubblico Ministero dr. Cannevale: quindi andavano anche a trovare Bontate?

Teste Siino Angelo: sì, sì, no, no, io posso dire che mai Bontate andò dai Salvo, erano i Salvo che andavano da Bontate.

Pubblico Ministero dr. Cannevale: sono incontri in cui lei ha visto sempre i cugini Salvo, Ignazio e Nino, dico insieme o anche separatamente?

Teste Siino Angelo: sì, praticamente alle volte insieme e alle volte separatamente. Di più quello che manteneva i rapporti allora era Nino, invece Ignazio si teneva un poco sulle sue perché la caratura di Ignazio era notevole, era un altro spessore, Nino era molto più discorsivo, molto più aperto, penso che....

Pubblico Ministero dr. Cannevale: quindi aveva frequentazioni più assidue.

Cangemi, Gioacchino Pennino, Francesco Di Carlo, e lo stesso Nino Salvo, che non negò la sua contiguità con Stefano Bontate e confermò come, a richiesta di quest'ultimo, gli avesse consegnato, nel Natale del 1980, le chiavi della villa della figlia, sita nella zona di Casteldaccia, dove, come è noto, Buscetta trascorse parte della sua latitanza⁷⁶. Su questo punto Nino Salvo ha sostenuto di non sapere l'uso che Bontate intendeva fare della villa, ma è smentito dallo stesso genero, Gaetano Sangiorgi, che ricordò che il suocero aveva messo a disposizione di Buscetta una Jeep di proprietà del Sangiorgi e che riferì la circostanza a Giovanni Brusca, lamentando che il suocero, agendo in tal modo, lo aveva messo nei guai. La conferma dei predetti rapporti giunge anche da persone estranee a "Cosa Nostra", come Giuseppa Puma, moglie di Ignazio Salvo, che ha confermato quanto riferito da Buscetta circa l'ospitalità offertagli nella villa del genero di Nino Salvo, o come Maria Corleo, moglie di Nino Salvo, che ha confermato la partecipazione di Bontate e Badalamenti a cene tenutesi nella sua abitazione.

Quanto riferito da Buscetta trova ulteriore conferma nelle intercettazioni telefoniche intercorse, dopo gli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, tra lo stesso Buscetta e Ignazio Salvo, nelle quali il secondo invita il primo a ritornare in Italia dal Brasile per cercare di fermare la carneficina di cui non si comprendeva la ragione⁷⁷.

È chiaro, quindi, che i Salvo avevano la possibilità di richiedere ai loro intimi sodali, Bontate e Badalamenti, di provvedere all'eliminazione di Carmine Pecorelli.

• **POSSIBILITA' PER BADALAMENTI E
BONTATE DI UCCIDERE PECORELLI**

⁷⁶ Si veda l'interrogatorio reso da Nino Salvo il 17.11.1984 al G.I. del tribunale di Palermo.

⁷⁷ Le intercettazioni sono riportate nella ordinanza di rinvio a giudizio dei cugini Nino e Ignazio Salvo il cui processo (c.d. maxi processo) si è concluso nel gennaio 1992 con sentenza di condanna definitiva per Ignazio Salvo per associazione a delinquere e con il non luogo a procedere nei confronti di Nino Salvo deceduto, nelle more, per malattia.

L'assassinio di Carmine Pecorelli non fu deliberato dalla "commissione" di "Cosa Nostra", essendo stato deciso personalmente da Badalamenti e Bontate. Ciò risulta chiaramente dalle dichiarazioni di Buscetta che ha sempre asserito che i due gli dissero di avere deciso in proprio l'omicidio, usando l'espressione "u ficimo nuatri" (vale a dire lo abbiamo fatto noi). Che quel "noi" possa essere riferito alla "commissione" è escluso recisamente dallo stesso Buscetta, il quale, quando riferisce quel che ebbe a dirgli Gaetano Badalamenti, ricorda che quegli usò, testualmente, l'espressione "u ficimo nuatri, io e Stefano", ma, prima ancora, è escluso dalla logica, perché Badalamenti, espulso da tempo da "Cosa Nostra", non avrebbe, certo, potuto prendere parte a decisioni della "commissione". Semmai, c'è da chiedersi perché i Salvo si rivolsero direttamente a Badalamenti e a Bontate, piuttosto che all'intera organizzazione. La risposta viene, ancora una volta, da Buscetta, il quale ha ricordato, in ciò confortato dalle dichiarazioni di altri collaboratori, come si è rammentato nel paragrafo che precede, che Badalamenti e Bontate erano gli amici più intimi che avevano i cugini Salvo, sicché fu naturale per loro rivolgersi ai predetti. Del resto, si trattava di un'operazione che doveva svolgersi fuori dalla zona di competenza della "commissione", che era limitata alla provincia di Palermo e, addirittura, fuori dalla Sicilia e che, per di più, aveva come obiettivo un giornalista che non si era occupato delle vicende dell'organizzazione, onde il suo assassinio non avrebbe potuto avere ricadute negative per "Cosa Nostra".

Naturalmente Badalamenti, che, in quanto espulso dalla "commissione", era privo di potere, si limitò a partecipare alla deliberazione dell'omicidio, la cui attuazione pratica fu lasciata a Stefano Bontate, il quale, all'epoca dei fatti, era ancora potentissimo membro della "commissione" e, per usare un'espressione di Buscetta, disponeva di un vero e proprio esercito personale, compresa una "decina", composta da killer di provata esperienza, posta alle sue dirette dipendenze. Che Badalamenti abbia preso parte alla decisione risulta,

senza alcun dubbio, dalle dichiarazioni di Buscetta appena ricordate, essendo ovvio che egli, se non avesse avuto parte alcuna nella deliberazione del delitto, non se ne sarebbe assunta la paternità. Del resto, Badalamenti era un personaggio dotato di carisma, come risulta non soltanto dalle rivelazioni di Buscetta, che, malgrado l'espulsione da "Cosa Nostra", era rimasto intatto e che, come ampiamente ricordato, continuava a mantenere rapporti con Bontate e i Salvo, oltre che con altri, onde la sua opinione continuava ad avere un peso particolare e non poté non essere decisiva anche nell'occasione in cui fu decisa l'eliminazione di Pecorelli.

- **“L'INTERESSE” DI GIULIO ANDREOTTI ALL'ASSASSINIO DI PECORELLI.**

Dunque, l'omicidio di Carmine Pecorelli fu richiesto dai cugini Salvo a Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, i quali decisero di esaudire la loro richiesta.

Un aspetto va subito precisato: le risultanze processuali consentono di escludere che la mafia o "Cosa Nostra", che dir si voglia, avesse una ragione propria per volere la morte di Carmine Pecorelli, non essendo emerso alcun movente del genere. Ciò, del resto, è confermato dalla circostanza che, come si è rilevato ad altro proposito, nessuno degli imputati di procedimento connesso per reati di mafia, ad eccezione di Salvatore Cangemi, i quali hanno reso dichiarazioni nel presente procedimento, era a conoscenza del delitto, il che vuol dire che il medesimo non era stato deciso dalla "commissione", e, cioè, dall'organismo che dirigeva l'organizzazione criminale.

L'espressione riferita da Tommaso Buscetta, in quanto utilizzata da Badalamenti e Bontate, per indicare i motivi per cui i Salvo chiesero l'eliminazione di Pecorelli è che la medesima era stata richiesta "nell'interesse dell'on. Andreotti" ovvero, con espressione dialettale, perché "ci interessava all'on. Andreotti". Allo scopo di stabilire l'esatto significato di questa espressione, le difese hanno svolto accurate ricerche filologiche delle quali, in realtà, non v'è alcun bisogno, dal momento

che il significato della frase è chiarissimo e sta ad indicare che i cugini Salvo non avevano alcun motivo per volere la morte di Pecorelli, mentre all'on. Andreotti “interessava” eliminare il giornalista per le ragioni più volte esplicitate e sulle quali è giunto il momento di ritornare.

Secondo quanto Bontate e Badalamenti ebbero a riferire a Buscetta, Pecorelli “dava fastidio” all'on. Andreotti, perché “attentava”, attraverso ricatti, alla sua “vita politica”, nel senso che avrebbe potuto comprometterne il futuro politico, essendo in possesso di documenti, trovati in una località ignota a Buscetta, che in qualche modo erano finiti nelle mani del generale Dalla Chiesa, i quali erano attinenti al sequestro dell'on. Moro e che Pecorelli intendeva pubblicare.

Nella parte espositiva della presente sentenza, alle pagine 53 e seguenti, si è ricordato che il maresciallo Incandela, su indicazione di Carmine Pecorelli, rinvenne, all'interno del carcere di Cuneo, documenti, relativi al sequestro Moro e diretti a Francis Turatello, che consegnò al generale Dalla Chiesa. Il contenuto di detti documenti è rimasto ignoto e, quindi, è possibile sia che si trattasse di scritti provenienti da Aldo Moro, sia che si trattasse di atti provenienti da fonte diversa, ma comunque attinenti al caso Moro.

In ogni caso, è necessario evidenziare che è provato che il generale dalla Chiesa aveva già “passato” a Pecorelli notizie riservate, che questi aveva pubblicato.

Infatti, il 1° ottobre del 1978 venne ritrovato a Milano, in via Montenevoso, il c.d. memoriale Moro; il ritrovamento avvenne a seguito dell'irruzione, nel suddetto covo delle B.R., dei carabinieri dell'antiterrorismo, comandati dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il che vuol dire che questi fu il primo a prendere visione, nella sua interezza, del materiale documentale rinvenuto in quel luogo. Sulla stampa si era scritto del memoriale fin dall'aprile precedente(si veda “La Repubblica” del 6,7 aprile 1978), mentre il governo divulgherà nella sua interezza il documento, che diventerà noto con il nome di “memoriale Moro '78”, in data 18.10.1978.

Qualche giorno dopo Pecorelli conobbe il generale Dalla Chiesa sul quale aveva cominciato a scrivere da qualche tempo. La circostanza è provata sulla base delle testimonianze di Giuseppe Vita, il quale ha dichiarato di avere saputo dallo stesso Carmine Pecorelli della sua conoscenza con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e di Franca Mangiavacca, la quale ha raccontato che Carmine Pecorelli e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si erano incontrati in un pomeriggio nel quale Carmine Pecorelli era arrivato in ritardo in redazione mettendo in pericolo i tempi del lavoro. Quest'ultima affermazione trova conferma nelle annotazioni delle agende di Carmine Pecorelli da cui si evince che il nome del generale Dalla Chiesa è riportato più volte e precisamente il 21 agosto 1978, il 19 e i 22 settembre 1978 e il quattro ottobre 1978. Le circostanze appena ricordate consentono, dunque, di affermare che Carmine Pecorelli e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si erano conosciuti e che la conoscenza è databile quanto meno al 4.10.1978.

In ordine al ritrovamento del memoriale Moro ed al suo contenuto Pecorelli ha dato prova di conoscerlo, ben prima che il governo ne autorizzasse la pubblicazione, confutando, nell'articolo "Questo è vero questo è falso", ciò che fino a quel momento la stampa aveva pubblicato e fornendo un particolare che si rivelerà vero soltanto successivamente. Infatti, nell'articolo "Il filo rosso" egli parla di un manoscritto, con grafia appartenente, apparentemente, ad Aldo Moro, di circa 150 pagine, là dove, secondo la versione ufficiale e la difesa dello stesso Andreotti, quello che viene trovato e pubblicato è un dattiloscritto, di 48 cartelle, mentre è solo nell'anno 1990, vale a dire quando, sempre in via Montenevoso a Milano, verrà scoperto il secondo memoriale Moro, che si ammetterà ufficialmente il ritrovamento di un manoscritto. Qui è, appena, il caso di sottolineare che questa corte annette particolare importanza non al dato relativo al numero delle pagine, bensì alla conoscenza, da parte di Pecorelli, del particolare, rilevatosi esatto, che il "memoriale Moro" era manoscritto e non già dattiloscritto.

Orbene, date queste premesse, di particolare importanza è la lettera al direttore, nota con il nome di "Amen", pubblicata su O.P. del 17 ottobre

1978, andato in edicola il precedente giorno 9, perché, come dettagliatamente chiarito nella sentenza di primo grado, la rivista, appena uscita, recava la data del giorno in cui sarebbe stato pubblicato il numero successivo: in esso si fa riferimento ad un generale dei carabinieri in grado d'intervenire per la liberazione dell'on. Moro, perché a conoscenza del luogo in cui questi veniva tenuto sequestrato, al quale, per motivi politici, era stato impedito d'intervenire e che viene indicato con il nome di Amen. Il riferimento al generale dalla Chiesa è fin troppo evidente e la prossimità fra la data di pubblicazione della notizia, la cui importanza, se provata, era di eccezionale rilevanza, e quella della data del primo incontro con il generale Dalla Chiesa è tale che, più che ad una coincidenza, si deve pensare che sia stato proprio l'alto ufficiale a fare a Pecorelli le rivelazioni che quegli trasfuse nell'articolo.

Altro incontro certo tra il generale Dalla Chiesa e Pecorelli è quello avvenuto nelle campagne di Cuneo, cui partecipa anche il maresciallo Incandela. L'incontro avviene sicuramente ai primi del mese di gennaio 1979, perché Incandela lo colloca in tale periodo, riferendolo anche alla circostanza che egli aveva assunto il comando degli agenti del carcere di Cuneo verso la metà del precedente mese di dicembre, circa quindici o venti giorni prima dell'incontro, tanto da non avere ancora una perfetta conoscenza dei locali che costituivano l'istituto. Nel numero di O.P. datato 16.1.1979, andato in edicola il precedente giorno 9, Pecorelli pubblica l'articolo "Vergogna buffoni" in cui preannunciava una rivisitazione del caso Moro e faceva riferimento, come se si trattasse di fantapolitica, alle trattative, miranti ad ottenere la liberazione dello statista, intavolate con i terroristi, le quali non erano andate a buon fine perché qualcuno, ad un dato momento, aveva giocato al rialzo, pretendendo una contropartita che non poteva essere accettata, sicché le B.R. avevano ucciso Moro. Anche in questo caso la prossimità fra l'incontro con il generale dalla Chiesa e la pubblicazione dell'articolo è tale che è veramente difficile pensare ad una coincidenza, specie ove si ricordi il precedente episodio: è ragionevole,

dunque, ritenere che, anche in questo caso, Pecorelli abbia ottenuto dal generale le notizie in questione.

Il teste Incandela ha ulteriormente chiarito che cercò i documenti di cui gli aveva parlato Pecorelli, li ritrovò, sia pure in parte, circa quindici - venti giorni dopo l'incontro sopra ricordato e li consegnò, il giorno successivo, al generale Dalla Chiesa⁷⁸, il che significa che quest'ultimo ne venne in possesso verso la fine del gennaio 1979. Orbene, visto che in precedenza il generale Dalla Chiesa aveva fornito a Pecorelli informazioni riservate e considerato che il merito del ritrovamento dei documenti era ascrivibile allo stesso Pecorelli, è ragionevole pensare che, anche in questo caso, il generale Dalla Chiesa abbia ragguagliato il giornalista sul contenuto dell'incarto trovato da Incandela. Un eco di tale conoscenza sembra rinvenibile nell'articolo "Moro un anno dopo", che Pecorelli pubblicò su O.P. del 20.3.1979, nel quale manifestava l'intenzione di tornare sul sequestro Moro per rivedere, in chiave critica, i diversi aspetti del caso e dava indicazioni che comportavano la conoscenza di precise notizie sul sequestro, riprendendo la questione delle trattative, che prevedevano il rilascio di Moro sotto la sorveglianza dei carabinieri; trattative non giunte a buon fine perché, all'ultimo momento, era stato rialzato il prezzo, indicando, fra gli assassini di Moro, il nominativo di "Maurizio", detto "il macellaio", che solo molto tempo dopo sarà identificato in Mario Moretti, poi riconosciuto come colui che sparò ad Aldo Moro.

Orbene, come ha già messo in evidenza la corte di primo grado, negli articoli citati sono affrontati due argomenti che, in caso di approfondimento, avrebbero potuto avere pesanti riflessi negativi per Andreotti, all'epoca presidente del consiglio, vale a dire il mancato intervento del generale Dalla Chiesa che, pur conoscendo il luogo in cui Moro veniva tenuto prigioniero, non era potuto intervenire perché bloccato dai politici, e l'esistenza di trattative interrottesi, anche in questo caso, a seguito di interventi dei politici. Ora, come ricordato alle pagine 42 e seguenti della presente sentenza, le

⁷⁸Cfr. deposizione Incandela, resa a Palermo in data 1.15.1997, e deposizione 5.7.1997 resa alla corte d'assise di Perugia.

trattative ci furono da parte di personaggi aventi estrazione diversa, e nei diversi casi, dopo un'iniziale disponibilità, coloro che avevano poteri decisionali, primi fra tutti il presidente del consiglio Andreotti ed il ministro degli interni Cossiga, avevano operato una scelta di chiusura totale, rifiutando, come riferito da Daniele Pifano, addirittura un'ipotesi di trattativa minima, consistente nell'eliminazione dei vetri antiproiettile nelle carceri, che non riguardava esplicitamente le Brigate Rosse, e decretando, di fatto, la morte di Moro. Sempre nella parte espositiva della presente sentenza, alle pagine 45 e 46, la circostanza appena appurata trova conferma autorevole nelle stesse parole di Aldo Moro, il quale, in una lettera alla moglie, fa riferimento al fallimento dei tentativi fatti per giungere alla sua liberazione e si dice incapace di comprendere le ragioni per cui sia stata scelta tale "strada rovinosa".

Essendo, dunque, provato che le trattative, cui Pecorelli aveva fatto riferimento come ipotesi di fantapolitica, avevano seguito effettivamente l'iter descritto dal giornalista, non è irragionevole ritenere, pur in assenza di elementi probatori, che anche il contenuto della lettera "Amen" rispondesse a verità. A parere di questa corte tali circostanze costituivano, per Andreotti, un valido movente per volere l'eliminazione del giornalista, perché, se portate a conoscenza del pubblico, come Pecorelli aveva intenzione di fare, avrebbero avuto effetti disastrosi, tanto più che in quell'anno, di lì a poco, si sarebbero tenute le elezioni anticipate. Risulta, dall'interrogatorio dello stesso Giulio Andreotti, reso alla corte d'assise di Perugia in data 5.10.1998, che, dopo la morte di Moro, a un dato momento, i comunisti fecero venire meno il c.d. "appoggio esterno" sul quale si reggeva il governo presieduto dall'on. Andreotti, il quale, per accordi politici presi direttamente con Berlinguer nel 1976, quando si era giunti alla formazione del suo governo, se fosse cambiata la maggioranza che lo sosteneva sarebbe dovuto uscire dalla "scena politica". Sempre secondo il racconto dell'on. Andreotti, agli inizi dell'anno 1979 ebbe inizio la crisi ed egli, incaricato di formare il nuovo governo, giunse a formare la lista dei nuovi ministri proprio il 20 marzo 1979 e, pur avendo la possibilità di ottenere la fiducia, grazie alla scissione

verificatasi in seno al partito del Movimento Sociale Italiano ed alla nascita di Democrazia Nazionale, che aveva consentito “lo sdoganamento” di un certo numero di voti, egli, per onorare l’impegno assunto con il P.C. I., al momento della votazione, fece allontanare due senatori democristiani, in modo da “fare andar sotto il governo”. Ciò, come ha puntualizzato lo stesso Andreotti, non comportava l’automatico scioglimento delle camere e le elezioni anticipate, ma è certo che i suoi sforzi andavano nella direzione delle elezioni anticipate⁷⁹ e che egli conseguì lo scopo propostosi, atteso che il presidente Pertini sciolse le camere e, di lì a qualche mese, si tennero le elezioni, in esito alle quali, come ha ricordato lo stesso Andreotti, non soltanto non si verificò il temuto sorpasso del P.C.I. sulla D.C., ma i comunisti persero, addirittura, 25 o 21 seggi. Può ragionevolmente affermarsi, dunque, che il momento era assai delicato e che la pubblicazione delle notizie di cui Pecorelli era in possesso avrebbe potuto causare un danno non solo alla persona di Andreotti, ma, addirittura, al suo intero partito e comportare uno spostamento di parte dell’elettorato verso il P.C.I., sicché il movente per eliminare Pecorelli acquista una credibilità particolarmente rilevante.

Che Pecorelli, del resto, fosse un personaggio piuttosto temuto da Andreotti e dal suo entourage è comprovato dal comportamento tenuto dall’on. Evangelisti dopo l’episodio della cena alla “Famija Piemonteisa”, ricordato in dettaglio alle pagine 21 e seguenti della presente sentenza.

Qui interessa evidenziare che è provato, sulla base delle ammissioni rese da Walter Bonino, Donato Lo Prete, Carlo Adriano Testi, dopo essere stati

⁷⁹ **Imputato Andreotti:** no, scusi, abbia pazienza, ma forse lei fa, non vorrei dire una confusione, ma perché che cadeva il Governo, e cioè che il mio Governo cadeva era fuori discussione, perché io con i voti cambiati non ci stavo perché avevo una parola e mantenevo quella parola. Però non era detto che questo volesse significare automaticamente elezioni perché il Capo dello Stato avrebbe potuto, e del resto richiesto come da Costituzione, del parere, credo che il Presidente della Camera dette parere favorevole, il Presidente del Senato Fanfani dette parere contrario, era contrario allo scioglimento, ma il Presidente sciolse. Ma poteva benissimo invece fare un Governo diverso e la legislatura andava avanti fino alla sua fine naturale, che era quasi due anni.

Parte Civile avv. Ferrazza: ma questo avrebbe violato il suo accordo con il Partito Comunista, lo ha detto già stamattina. Questa ipotesi avrebbe violato e quindi lei, per quello che la riguardava, intendeva portare il Paese alle elezioni. Questo non soltanto per sottolineare, ma in questo momento principalmente per sottolineare che la sera dell’omicidio Pecorelli lei stava lavorando al nuovo e costituendo Governo, che per quelle che erano le sue intenzioni, o comunque probabilmente, avrebbe portato il Paese alle elezioni.

Imputato Andreotti: penso che era noto a tutti questo.

incriminati per false dichiarazioni rese al pubblico ministero e dopo avere ritrattato le loro precedenti dichiarazioni, che nel corso di quell'incontro Pecorelli si lamentò per il mancato finanziamento della sua rivista da parte di Evangelisti ed espose la sua intenzione di attaccare Andreotti sull'argomento degli assegni ricevuti da Rovelli, scrivendo un articolo che sarebbe stato anche lo "strillo" della copertina del numero di O.P. in cui l'articolo medesimo sarebbe stato pubblicato. Com'è stato evidenziato dai primi giudici, sono due gli argomenti per cui sono da ritenere veritiere le versioni appena indicate, fra le altre fornite da Bonino, Lo Prete e Testi, ossia l'aver lo stesso Vitalone ammesso di avere parlato con Franco Evangelisti di quanto da lui appreso durante la cena relativamente ai finanziamenti, che lo stesso Evangelisti elargiva ad O.P.⁸⁰, e l'aver Evangelisti riferito di avere contattato, dopo avere appreso il contenuto delle conversazioni tenutesi durante la cena, Carmine Pecorelli e Carlo Adriano Testi. Scrive, in proposito, con condivisibile argomentazione, la corte di primo grado che *“La prima circostanza è confermata da Walter Bonino e da Giulio Andreotti. Il primo ha infatti dichiarato che alcuni giorni dopo la cena aveva incontrato Carmine Pecorelli il quale gli aveva riferito del colloquio con Franco Evangelisti e delle offerte che da questi aveva ricevuto nonché del fatto che due giorni dopo Carmine Pecorelli gli aveva fatto recapitare due copie della copertina "Gli assegni del presidente"; il secondo ha dichiarato che Franco Evangelisti gli aveva mostrato una copia di detta copertina. La seconda circostanza è confermata da Carlo Adriano Testi il quale ha ammesso di avere avuto un incontro con Franco Evangelisti avente ad oggetto proprio il contenuto dei colloqui fatti durante la cena. Occorre nuovamente puntualizzare che le dichiarazioni sul punto fatte da Carlo Adriano Testi sono state fatte nel verbale 23/2/1994, anche se in forma*

⁸⁰ Cfr. esame imputato Vitalone del 3.10.1998:

Imputato Vitalone: ... Pecorelli mi annuncia un suo disappunto, un suo malumore per il deteriorarsi di alcuni rapporti che lui aveva con l'Onorevole Evangelisti, e lamentava che si fossero in qualche maniera o rarefatte o addirittura interrotte delle erogazioni economiche. La cosa mi stupì e debbo confessare che non credetti neppure che fosse vero e non lo credetti per una ragione meramente logica, perché sapendo che Pecorelli gratificava il Presidente Andreotti di varie insolenze mi sembrava curioso che l'Onorevole Evangelisti, notoriamente già a quel tempo accreditata per essere la persona più vicina. (n.d.r. la dichiarazione appare incompleta, ma come tutte le altre, è riportata testualmente)

ipotetica, ma saranno indicate come realmente avvenute nella sua lettera del 28/3/1994 e nell'interrogatorio fatto immediatamente dopo.

Ora, se Franco Evangelisti nell'immediatezza della cena è in grado di riferire a Carmine Pecorelli, così come riferito da Walter Bonino, e a Carlo Adriano Testi il contenuto dei colloqui avvenuti durante la cena; se tali argomenti non riguardavano solo la copertina con lo strillo "gli assegni del presidente"; se addirittura tale copertina è stata consegnata a Franco Evangelisti subito dopo; se gli argomenti trattati durante la cena sono stati riferiti a Franco Evangelisti dallo stesso Claudio Vitalone, come da lui ammesso, è logico ritenere che effettivamente durante la cena si è parlato della copertina con lo strillo "gli assegni del presidente", dell'articolo di attacco a Giulio Andreotti e del tentativo di dissuasione posto in essere da Claudio Vitalone.”

È, altresì, provato che l'intenzione manifestata da Carmine Pecorelli durante la cena alla “Famija Piemonteisa” era stata comunicata a Giulio Andreotti, come risulta dalle dichiarazioni di Franco Evangelisti, secondo cui Andreotti manifestò indifferenza reputando la notizia priva del carattere della novità, e da quanto riferito dallo stesso Andreotti, secondo cui Evangelisti gli diede, piuttosto fuggacemente, notizia dell'annunciata pubblicazione della copertina, cui egli non prestò particolare attenzione, anche perché impegnato in una fase molto delicata delle trattative per la formazione del nuovo governo.

È, ancora una volta, provato che poco prima che Pecorelli morisse, Evangelisti aveva pagato, con denaro fornitogli da Gaetano Caltagirone, la somma di £. 30.000.000, alla tipografia Abete, nei cui confronti O.P. aveva un debito di circa 40.000.000 di lire⁸¹; è provato che Caltagirone, come da lui stesso confermato, su richiesta di Evangelisti, aveva incontrato, circa un mese prima dell'omicidio, Pecorelli e gli aveva dato un ulteriore contributo di £.15.000.000; è provato che Franco Evangelisti s'interessò con Giuseppe Ciarrapico, titolare dello stabilimento grafico di Villa S. Lucia, perché

⁸¹ La circostanza risulta dalle dichiarazioni di Franca Mangiavacca, Franco Evangelisti, Rosina Pecorelli e Gaetano Caltagirone.

stampasse, a prezzo di favore, la rivista O.P. e che effettivamente fu stampato un “numero 0” di O.P. allo scopo di verificare le caratteristiche della stampa, anche se poi l’iniziativa non ebbe seguito⁸²; è provato che, grazie all’intervento di Evangelisti, erano state avviate, con la SPI di Milano, le trattative per concludere un contratto pubblicitario da 300.000.000 di lire annue, per il quale erano stati effettuati dei viaggi a Milano e che non si era perfezionato a causa della morte di Carmine Pecorelli⁸³.

Tutte le ricordate iniziative, comunque facenti capo a Franco Evangelisti, furono poste in essere dopo l’ormai famosa cena alla “Famija Piemonteisa” e non possono non essere collegate, con rapporto di causa - effetto, alle doglianze di Pecorelli, per l’inaridirsi delle sovvenzioni, ed al prospettato attacco ad Andreotti. È ben vero che lo stesso Andreotti ha sostenuto di non avere incaricato nessuno perché contattasse Pecorelli, per dissuaderlo dall’intraprendere l’iniziativa annunciata, ed è altrettanto vero che, da parte di taluno, si è sostenuto, sulla base delle dichiarazioni di Romano Petrucci, genero di Antonio Rossi, gallerista ed ex esclusivista di Giorgio De Chirico, che Evangelisti fosse coinvolto nel traffico dei falsi “De Chirico”, e che potesse, pertanto, avere un interesse personale a sovvenzionare Pecorelli. Tuttavia, questa corte, ricordato come Franco Evangelisti fosse considerato il braccio destro di Andreotti e, all’epoca dei fatti, ricoprisse la carica di sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, il cui presidente era, appunto, Giulio Andreotti, ritiene di potere escludere che Evangelisti abbia agito a tutela di interessi propri, non solo perché, pur avendo Pecorelli pubblicato diversi articoli sulla vicenda dei falsi quadri di De Chirico, non aveva fatto alcuna allusione ad Evangelisti, ma soprattutto perché, nel corso della cena più volte ricordata, Pecorelli preannunciò attacchi ad Andreotti e non già ad Evangelisti.

La difesa Andreotti ha sostenuto che, dato per ammesso che i finanziamenti a Pecorelli fossero stati voluti da Andreotti e che ciò fosse avvenuto per evitare la pubblicazione dell’articolo sugli “assegni del

⁸² Si vedano, sul punto, le dichiarazioni di Ciarrapico, di Angelo Graniero, dipendente del predetto, e di Walter Bonino.

presidente”, non vi sarebbe stato alcun motivo per volere la morte di Pecorelli, il cui silenzio, ormai, era stato ottenuto, né, se se ne fosse stata decisa la morte, vi sarebbe stato motivo di versargli somme che, se valutate in rapporto ai tempi, possono essere definite cospicue.

La tesi non può essere condivisa. Come in maniera circostanziata hanno evidenziato i primi giudici, nel capitolo 6° della sentenza, dedicato all’analisi della personalità di Carmine Pecorelli e della sua attività, questi era un giornalista, molto ben introdotto negli ambienti più diversi, sì da avere la possibilità di venire a conoscenza di importanti notizie riservate e di documenti “scottanti” riguardanti vicende di rilevante interesse pubblico, delle quali, quelle citate nella parte espositiva della presente sentenza come possibili cause dell’omicidio, costituiscono apprezzabile esempio. La caratteristica di Pecorelli, che in questo momento è necessario porre in luce, è che, una volta venuto in possesso di dette importanti notizie, egli le pubblicava e consentiva anche ai colleghi, che lavoravano per altri giornali, di attingere alle sue fonti⁸⁴, poiché aveva interesse a che la notizia, che egli aveva pubblicato per primo, avesse la massima diffusione. E nel fare ciò egli non aveva riguardo né per gli amici⁸⁵ né per i potenti⁸⁶ né per chi lo sovvenzionava⁸⁷, sicché l’aver soccorso economicamente Pecorelli non avrebbe potuto consentire ad Andreotti di dormire sonni tranquilli. Né appare valido l’altro argomento difensivo, quasi che “electa una via, non datur recursus ad alteram”, essendo ben possibile che, prima di decidere l’eliminazione del giornalista o durante il tempo necessario ad organizzare l’agguato mortale, si sia ritenuto opportuno blandirlo attraverso sovvenzioni, di cui Pecorelli aveva sicuro bisogno, e che potevano servire a ritardare, se non ad impedire, la pubblicazione delle notizie relative al sequestro di Aldo Moro.

⁸³ Vedasi esame Franca Mangiavacca e Paolo Patrizi.

⁸⁴ Si veda in proposito la deposizione di Romano Cantore.

⁸⁵ Si legga, in proposito, la testimonianza di Enzo Radaelli, da cui risulta che Pecorelli si limitò ad avvisarlo che avrebbe fatto il suo nome nell’articolo riguardante i c.d. “assegni del presidente”.

⁸⁶ Basti ricordare, in proposito, che gli alti gradi della guardia di finanza furono travolti a seguito dello scandalo scoppiato anche a seguito della pubblicazione su O.P. del dossier Mifobiali.

⁸⁷ Si leggano, sul punto, le dichiarazioni di Gaetano Caltagirone, che fu ripetutamente attaccato da Pecorelli malgrado lo avesse più volte finanziato.

- **IL CONFERIMENTO DEL MANDATO AD UCCIDERE**

Occorre, a questo punto, stabilire se Giulio Andreotti richiese ai Salvo di fare uccidere Pecorelli.

Va premesso che non vi sono dichiarazioni di testimoni o di collaboratori di giustizia, che abbiano dichiarato che simile richiesta vi fu. Del resto, ben difficilmente si sarebbe potuto verificare il contrario, ove si pensi che Andreotti è persona estremamente prudente, che ha sempre cercato di non esporsi direttamente, tanto che, in casi molto meno gravi di un omicidio, ha fatto ricorso ad intermediari per fare conoscere i suoi desiderata. Così nel caso della vicenda degli assegni della Sir, una parte dei quali fu consegnata da Andreotti ad Ezio Radaelli, Andreotti si servì di Rovelli perché intervenisse presso Radaelli in modo che costui, che doveva essere interrogato dal pubblico ministero romano Savia, non facesse il nome di Andreotti, ma sostenesse, come in effetti fece, che i titoli gli erano stati consegnati da certo ingegner Wagner, alto dirigente della stessa SIR, il quale, essendo nel frattempo deceduto, non avrebbe potuto smentirlo. Ed una volta tornata di attualità, a seguito delle indagini sull'omicidio Pecorelli, la vicenda degli assegni de quibus, Andreotti tentò, ancora una volta di occultare la verità e, ancora una volta, non lo fece direttamente, ma attraverso il suo segretario, Zaccaria, che venne inviato da Radaelli per convincerlo a ripetere la "storia di Wagner".

Va, altresì, evidenziato che la partecipazione di Andreotti ha sicuramente assunto almeno la forma del consenso tacito, essendo tale condotta perfettamente compatibile con i principi del concorso di persone nel reato, perché riconducibile *"al paradigma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da parte di coloro i quali, pur potendola impedire, si siano limitati ad approvare implicitamente un'iniziativa criminosa"*⁸⁸: per concorso tacito si deve intendere l'approvazione, seppure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa

⁸⁸ Corte di cassazione, sezione 1^a, 30.1.1992, ric. Abbate.

altrui da parte di chi, per interesse e per posizione, ha il potere di esaminarla, deliberarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, eventualmente, interdirne l'attuazione. Il giudice di legittimità ha ritenuto *"idonea ad integrare la partecipazione morale anche la mera presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di <non intervento> esprimono una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all'altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale."*⁸⁹ Ed ancora, in tema di concorso morale nel reato, si è osservato che *"quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova dell'obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento."*⁹⁰ In definitiva, *"si ha concorso nel reato ogni qual volta il comportamento del partecipe contribuisca alla realizzazione del fatto criminoso a livello ideativo o esecutivo, materiale o morale e quando nella partecipazione psichica (concorso morale) il contributo consista nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso altrui, essendo sufficiente che tale contributo favorisca la commissione del reato stesso."*⁹¹

Ritiene, dunque, questa corte che, anche in assenza di testimonianze dirette, è possibile ritenere raggiunta la prova del coinvolgimento di Giulio Andreotti nell'omicidio Pecorelli sulla base di una prova logica, che questa corte reputa convincente e persuasiva, essendo fondata sugli elementi evidenziati nei paragrafi che precedono, e sulle comuni massime di esperienza.

E valga il vero.

⁸⁹ Corte di cassazione, sezione V^a, 22.11.1994, ric. Sbrana.

⁹⁰ Corte di cassazione, sezione I^a, 10.5.1993, ric. Al granati.

⁹¹ Corte di cassazione, sezione I^a, 18.4.1988, ric. Ma ricca.

Dal momento che né la mafia, in generale, né i Salvo, in particolare, avevano un interesse diretto all'eliminazione di Pecorelli, mentre tale interesse, come si è già detto, era ed è rinvenibile in capo ad Andreotti, l'omicidio non può che essere stato richiesto da costui. È da escludere, infatti, che un'iniziativa di tal genere possa essere stata presa autonomamente dai Salvo. Intanto, perché era necessario che "qualcuno" facesse loro conoscere le intenzioni di Pecorelli e ne evidenziasse la pericolosità per la posizione di Andreotti; in secondo luogo, perché era necessario considerare le ricadute dell'omicidio, onde valutarne la convenienza, e simile operazione non poteva essere efficacemente compiuta senza avere una visione d'insieme della situazione, che Andreotti certamente aveva, mentre non risulta che l'avessero i Salvo; in terzo luogo, perché i cugini Salvo, per quanto riferito da Buscetta, non erano dei sanguinari, né più in generale, erano inclini alla violenza, onde mal si concilia con la loro personalità l'idea che possano avere deciso autonomamente l'eliminazione del giornalista; in quarto luogo, perché, quand'anche si voglia ipotizzare che i Salvo possano avere deciso autonomamente di uccidere Pecorelli, della cui pericolosità potrebbero essere venuti a conoscenza per un tramite diverso da Andreotti, non è pensabile che abbiano realizzato il loro proposito criminoso senza consultarsi con il diretto interessato prima di darvi corso. Intanto perché, per quanto in certi ambienti non si desse molto peso alla vita umana, si trattava, pur sempre, di sopprimere un uomo, ma, quel che più conta in una certa ottica, si trattava di "fare un favore" di non poco conto ad un'altra persona, dalla quale, ovviamente, ci si attendeva di essere, alla prima occasione, ricambiati, sicché era necessario che la persona approvasse preventivamente l'operazione, giacché, in caso contrario, si sarebbe corso il rischio di fare cosa sgradita all'interessato, con la conseguenza che, piuttosto che ottenerne la gratitudine, se ne sarebbe avuta la riprovazione.

Lo stesso concetto è espresso, seppure con parole semplici, da quel gran conoscitore di "Cosa Nostra" che era Tommaso Buscetta, il quale,

all'udienza del 10.1.1996 del tribunale di Palermo, rispondendo ad una domanda della difesa Andreotti, affermò *"La deduzione nasce dalle regole di vita, non si può andare a fare un omicidio a Roma senza avvisare la parte, secondo me, però questa è la mia deduzione, non si può (non n.d.r.) avvisare la parte, la quale, in un certo qual modo, si sarà lamentata nei riguardi dei Salvo sull'operazione che avrebbe voluto fare Pecorelli"*.

**NOTE CONCLUSIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
MOTIVAZIONI UMANE DELL'OMICIDIO PECORELLI,
ALLA DIMENSIONE SOGGETTIVA ED ALLA PERSONALITÀ
DEI SUOI AUTORI.**

Quello che il giudice deve valutare è la prova e non l'ipotesi. Ma non è, forse, la probabilità dell'ipotesi dipendente dalla forza della prova? Il factum probans può essere definito, ad avviso di questa corte, "fatto probatorio", cioè un evento che ha un valore di prova per il factum probandum che può essere considerato "il tema della prova" o il "tema in questione". E così in una "catena probatoria" si conclude da un fatto probatorio ad un altro, fino al definitivo tema di prova, che deve costituire, evidentemente, un "fatto giuridico" e, cioè, un fatto da cui discende una conseguenza giuridica a norma di legge. Se non c'è materiale in base al quale si possa determinare se l'osservazione è corretta, l'asserzione di un testimone è priva di valore probatorio. Bisogna, quindi, trovare il valore probatorio totale dei fatti. Per il modello del valore probatorio gli eventi sono tre: che esista una prova della verità del tema, che esista una prova della falsità del tema e che non esista alcuna prova. "Prova", dunque, come segno sensibile del fatto da provare: le parole del testimone non costituiscono prova quando appaiono inverosimili, contraddittorie, vaghe. Superato il momento euristico dei pur necessari giudizi di verosimiglianza, pertinenza e rilevanza, il giudice deve procedere al giudizio di conclusione probatoria, fondato sulla combinazione delle prove; e così la prova da strumento gnoseologico si trasforma in epilogo conoscitivo e, cioè, in conclusione probatoria da porre a base della ricostruzione giudiziale del fatto. Va da sé che il convincimento del giudice non può e non deve essere alimentato

da tutto ciò che anche per un solo istante sia comparso sulla scena del processo, dovendo essere usato per la decisione, tutto ciò che è oggettivamente valutabile. Orbene, dalla già effettuata disamina critica delle risultanze processuali è emerso un dato di insuperabile "valenza probatoria", così sintetizzabile: Buscetta ha appreso da Stefano Bontate, nel 1980, e da Gaetano Badalamenti, nel 1982, che l'omicidio di Pecorelli fu richiesto dai cugini Antonino e Ignazio Salvo perché interessava Giulio Andreotti. L'omicidio de quo era stato organizzato da Bontate e Badalamenti ed il movente, riferitogli solo da quest'ultimo, era individuabile nell'attività di giornalista che Carmine Pecorelli svolgeva in collaborazione con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e che era riferibile a documenti segreti provenienti da Aldo Moro o, comunque, riguardanti il caso Moro. Tali dichiarazioni di Buscetta, rese nel corso delle indagini preliminari, sono state confermate in dibattimento. Alla stregua delle chiare asserzioni di Buscetta Gaetano Badalamenti ebbe a dire: "abbiamo fatto un favore al senatore Andreotti, tramite la richiesta dei cugini Salvo." "Io e Stefano Bontate, non "Cosa Nostra" o la "commissione", io e Stefano Bontate, in altri termini io potrei citare qua la parola che mi fu detta da lui e la traduzione la farete voi: "u ficimo nuatri, io e Stefano". "Quando lui dice u ficimo nuatri ... intende dirmi come segno di responsabilità ... un'assunzione di responsabilità". Il Bontate, d'altro canto, chiarì a Buscetta, nel 1980, che non era la mafia ad avere interesse ad uccidere Pecorelli, giacchè siffatto interesse era esclusivamente politico. Nel 1993, quando l'opinione pubblica non era ancora a conoscenza dei rapporti intercorsi fra Pecorelli e Dalla Chiesa, Buscetta ne rivendica l'esistenza e fa riferimento, per individuare il movente dell'omicidio Pecorelli, al nesso eziologico fra l'indagine che Dalla Chiesa e Pecorelli stavano conducendo sul caso Moro e l'omicidio medesimo, voluto nell'interesse di un "potere politico". Ora, ancor prima di entrare in medias res, va subito detto che, prescindendo da una tanto inutile quanto priva di senso dissertazione filologica, l'interesse (dal

verbo latino interesse "essere - esse - in mezzo - inter - e, quindi, su posizioni d'importanza: "importare") è la disposizione della mente verso qualche attività intellettuale o pratica: è la capacità di qualcuno o di qualcosa di richiamare l'attenzione altrui; è, dunque, un motivo di convenienza individuato da ragioni di ordine pratico o, se si preferisce, una partecipazione attiva, imposta o suggerita dall'incontro di esigenze soggettive con fatti capaci di assumere significato ed importanza ("Rebus meis consulo: bado al mio interesse"; "res ad me pertinet: la cosa ha interesse per me"). Ciò chiarito e precisato che è veramente cosa vana discutere, con riferimento al mandato omicidiario, sul significato dell'espressione "nell'interesse", "su interessamento" di Giulio Andreotti, a meno che non si voglia discutere sul sesso degli Angeli, ribadisce la corte che le dichiarazioni di Tommaso Buscetta ben possano e debbano ritenersi attendibili per le seguenti, essenziali considerazioni:

- a) tali dichiarazioni, reiterate nel tempo, sono prive di contraddizioni: è più facile per la memoria ritenere un fatto effettivamente percepito e non la menzogna. Con riferimento, poi, alla fonte delle dichiarazioni de quibus, alle spinte psicologiche del dichiarante, al momento genetico ed all'evoluzione dell'atteggiamento di collaborazione, va subito precisato che il "pentimento" di Buscetta nasce, come già detto, quando i suoi "compagni" violano le regole più elementari di "Cosa Nostra". È proprio un scelta di vita. Deve ritenersi veramente sintomatico, d'altro canto, che, a seguito delle precise e circostanziate dichiarazioni di Buscetta, la mafia sia stata privata della sua aurea d'impunità e d'invincibilità; ed è altrettanto significativo che proprio le rivelazioni di Buscetta abbiano consentito di conoscere la "substantia" del "fenomeno mafioso": sistema di potere, articolazione del potere che si fa Stato dove lo Stato è assente, organizzazione criminale che diventa invincibile quando trova degli "alleati" in alcuni gruppi politici, tutte le volte che vi sia una convergenza d'interessi che determina sempre nuovi tentativi di condizionare la democrazia e di eliminare personaggi scomodi per entrambi. Ma se così è, non può revocarsi in

dubbio che la tardività delle dichiarazioni de relato di Buscetta, lungi dall'inficiarne la credibilità, le renda ancor più attendibili. Del resto, come già detto, la credibilità del complesso delle dichiarazioni di Buscetta è stata già riconosciuta in numerosi procedimenti giudiziari e, particolarmente, nella sentenza n. 80 del 30.1.1992, emessa dalla corte di cassazione nell'ambito del c.d. maxi - processo. Buscetta, in ultima analisi, dice la verità: è questo il suo imperativo categorico dopo la morte di Falcone e di Borsellino;

- b) molteplici sono gli omicidi sui quali il "superpentito di mafia" ha fatto piena luce; molteplici i provvedimenti restrittivi della libertà personale scaturiti dalle sue rivelazioni; e molteplici sono i delitti contestati: egli ha contribuito a potare l'albero mafioso dei suoi rami più compromessi, mandando in frantumi l'emblema dell'omertà. In fondo, se non ci fosse stato Buscetta, tutti i mafiosi sarebbero ancora in libertà. Anche in questo processo Buscetta ci lancia un fortissimo allarme. Non v'è, allora, alcuna plausibile ragione per non prendere nella debita considerazione le sue dichiarazioni, a meno che non ci si rassegni all'idea che in Italia mafia, malaffare e malcostume politico siano destinati a restare una costante della vita quotidiana. I tragici omicidi di Falcone e di Borsellino hanno colpito profondamente Buscetta e gli hanno suggerito, dopo una dolorosa riflessione, di rivedere il suo precedente atteggiamento e di rispondere anche su argomenti scottanti;
- c) i primi giudici, d'altro canto, hanno riconosciuto che Buscetta ha detto la verità, ma non ne hanno tratto le debite conseguenze, avendo affermato, sic et simpliciter, che si può dubitare che a Buscetta sia stato riferito il vero. Sarebbe possibile, in definitiva, che Bontate e Badalamenti abbiano mentito a Buscetta, riferendogli falsamente di essere responsabili dell'omicidio Pecorelli per vantare un inesistente legame con Andreotti. Orbene, l'iter logico - argomentativi dei primi giudici non può essere per alcun verso condiviso in base ai più elementari criteri della logica. Nelle pagine che precedono sono già state indicate le ragioni per le quali non è ragionevole ritenere che ci siano state due false confidenze convergenti (quella di Bontate e quella di Badalamenti), intervenute a distanza di due anni l'una dall'altra in

contesti di tempi e di luogo così lontani. La convergenza dei fatti narrati, il fatto che Bontate e Badalamenti abbiano "confessato" di essere stati gli organizzatori dell'omicidio Pecorelli, la mancata circolazione della notizia criminis nell'ambito dell'organizzazione di "Cosa Nostra", tutto consente di ritenere, al di là di ogni dubbio, che i predetti siano stati gli organizzatori del delitto de quo. Ad ulteriore e definitiva conferma di tale assunto è appena il caso di avvertire che Tommaso Buscetta è stato, all'interno di "Cosa Nostra", un personaggio dotato di un particolare carisma, nonché di una spiccata personalità e di intelligenza, sicché la tesi della millanteria (presunta amicizia di Bontate e Badalamenti con Andreotti) non può essere presa in seria considerazione. Ipotizzare, infatti, che Badalamenti e Bontate abbiano mentito a Buscetta, attribuendosi la paternità di un omicidio, per conquistarsi un alleato in un periodo di difficoltà e, quindi, per mobilitare Buscetta contro i "corleonesi", significa far riferimento ad una realtà ben lontana dalle risultanze processuali e, comunque, in patente contrasto con i più elementari criteri della logica, essendo fin troppo evidente che un legame del Bontate e del Badalamenti con Andreotti avrebbe potuto essere stato vantato sulla base di ben altri e sicuramente meno impegnativi rapporti di conoscenza e di amicizia. Ma quel che non è dato comprendere, nella prospettiva della tesi della millanteria, è perché il dirsi amici di Andreotti sarebbe stato sufficiente a mobilitare Buscetta contro i "corleonesi". Perché sarebbe stato necessario dire, contrariamente al vero, di avere ucciso Pecorelli per provare di essere amici di Andreotti? L'ipotesi, dunque, che a mentire siano stati Bontate e Badalamenti è sicuramente inaccettabile, non potendosi ritenere che due esponenti mafiosi di tale rilevanza abbiano mentito, sine ulla ratione, confessando un delitto commesso da altri. Al riguardo è appena il caso di ricordare che la violazione dell'obbligo di dire la verità è sanzionata, nell'ambito di "Cosa Nostra", con la morte. Non può, allora, ritenersi per alcun verso ipotizzabile (da parte di Bontate e Badalamenti, s'intende) la violazione di tale obbligo per il mero desiderio di millantare un'amicizia, in un contesto di situazioni e rapporti che avrebbe potuto rendere la menzogna inutile e nel contempo dannosa o, comunque, pericolosa.

Dalle considerazioni fin qui svolte discende che Bontate e Badalamenti hanno detto la verità a Buscetta. Il movente del delitto, riferito dal Badalamenti al Buscetta, rende, d'altro canto, incontestabile la "confessione" del Bontate e del Badalamenti post crimen patratum. Orbene, non può revocarsi in dubbio che il movente dell'omicidio debba essere ricercato proprio nella ragione che Badalamenti rivela a Buscetta: il giornalista Pecorelli stava appurando "cose politiche" collegate al sequestro Moro, "segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva": Pecorelli e dalla Chiesa sono "cose che s'intrecciano fra loro". Ad hoc pervenuti, non si può dimenticare che è già stato dimostrato, sulla base delle dichiarazioni di Incandela, delle annotazioni riscontrate sulle agende e delle dichiarazioni della segreteria del giornalista, che effettivamente Pecorelli e Dalla Chiesa in quel periodo svolgevano un'attività comune sulle c.d. "carte di Moro" e che tale circostanza costituisce inconfutabile riscontro alla "confessione" resa dal Bontate e dal Badalamenti a Buscetta.

Ma vi è di più.

Il nesso eziologico tra l'affaire Moro, il ruolo di diligente ed onesto indagatore svolto dal generale Dalla Chiesa e l'omicidio di Carmine Pecorelli, è evincibile da una circostanza che, pur essendo indubbiamente rilevante, non è stata adeguatamente valutata dai primi giudici: sul numero di O.P. del 17 ottobre 1978 viene pubblicata una lettera in cui è dato leggere che: un generale dei carabinieri aveva scoperto il covo in cui le B.R. tenevano nascosto Aldo Moro; il generale Dalla Chiesa aveva comunicato la notizia all'allora ministro degli interni, il quale non aveva, tuttavia, potuto prendere alcuna decisione, dovendo prima consultare un altro centro di potere occulto, denominato "loggia di Cristo in Paradiso" (il riferimento è alla loggia P2); Moro era stato lasciato morire; per quanto a sua conoscenza il generale Dalla Chiesa sarebbe stato ucciso. In tale contesto deve ritenersi sintomatico che Buscetta abbia dichiarato che: nel 1979 ebbe l'incarico di contattare qualche sponente delle B.R. per verificare l'eventuale disponibilità dell'organizzazione criminale a rivendicare l'omicidio del generale Dalla Chiesa se

quest'ultimo fosse stato ucciso; il messaggio gli fu fatto pervenire per mandato personale di Stefano Bontate; egli andò da Lauro Azzolini, chiedendo se le B.R. avrebbero rivendicato l'"azione criminosa", qualora qualcuno avesse ucciso Dalla Chiesa. La risposta di Azzolini fu negativa giacché, egli disse, le B.R. rivendicavano gli attentati solo nel caso in cui almeno uno di loro vi avesse partecipato. Buscetta rese pubblica, all'interno dell'organizzazione mafiosa, tale risposta delle B.R., nel 1980 incontrò Stefano Bontate, il quale gli riferì che "Cosa Nostra" non aveva un interesse diretto alla morte di Dalla Chiesa: tale interesse era esclusivamente politico; la circostanza fu poi confermata a Buscetta, nel 1982, da Badalamenti. Se, dunque, Buscetta è, al di là di ogni dubbio, credibile, per le predette ragioni, Stefano Bontate, poco tempo dopo l'omicidio di Carmine Pecorelli e quando ancora non era prevedibile l'impegno di Dalla Chiesa nell'ambito dell'anti - mafia, era animato da un interesse indiretto (rectius: né personale né mafioso) alla morte del generale Dalla Chiesa. Ed è lo stesso interesse indiretto che il Bontate ha avuto per la morte del giornalista Carmine Pecorelli. La ratio di ciò appare a tutta prima evidente, sol che si consideri la comune conoscenza, da parte del generale Dalla Chiesa e del giornalista, di segreti legati al caso Moro: entrambi erano oltremodo "pericolosi" per il futuro di quegli esponenti politici che indubbiamente avevano delle "interessenze" con "Cosa Nostra" e che, pertanto, nella ferrea logica della politica machiavellica ("il fine giustifica i mezzi"), dovevano essere messi a tacere per sempre. In definitiva, se le dichiarazioni accusatorie di Buscetta sono incontestabili per le predette ragioni e per l'effettività degli incontri tra quest'ultimo e Bontate e Badalamenti, in situazioni temporali e geografiche diverse e lontane nel tempo, se l'io narrante di Bontate e Badalamenti a Buscetta è altrettanto attendibile per le ragioni già dette, riscontrate anche da circostanze apprese direttamente dal Buscetta e vissute in prima persona, e dagli stessi scritti di Carmine Pecorelli, il quale, novello Calcante, aveva previsto tutto, ne discende, se la logica umana ha ancora un senso, che effettivamente

Pecorelli e dalla Chiesa sono "cose che s'intrecciano tra loro". A tale conclusione questa corte ritiene di poter pervenire sulla base dei più elementari criteri di razionalità processuale e per un giudizio di verità sulla res in iudicium deducta e posta a fondamento della volontà omicidiaria, manifestata dagli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti.

Ricostruzione del fatto, dunque, e studio delle relazioni psicologiche che ne furono all'origine: ricerca della genesi, della dinamica, delle conseguenze del delitto. Vi sono, nel profondo della coscienza di ognuno, là dove hanno sede i sentimenti, le passioni e gli impulsi, i segni rivelatori di una condotta e si riconosce il procedimento attraverso il quale può venire influenzata anche la volontà. È certamente grave il compito di penetrare a fondo nell'anima umana e sceverarne le passioni, nel loro contenuto ed intensità, in rapporto al fatto, per poi risalire alla sintesi del giudizio. Ma è, questa, una gravosa e nobile fatica da cui questa corte non intende prescindere nel doveroso accertamento della verità. Ed è proprio per tali ragioni che costituisce un elemento di valutazione di primaria importanza la problematica delle prove, che le difese a buon diritto reclamano: esse sono tante, che a cercare di ricordarle tutte, c'è da esser sicuri di scordarne qualcuna; dirette ed indirette, documentali, per testi e per ausilio della logica, che affiorano insomma ad ogni volgere dei dati processuali. Basteranno, pertanto, alcuni cenni, che sarà poi l'evidenza del loro significato a renderne rilevante la "valenza probatoria". E ne esce così la verità, che si traduce in un'affermazione lungamente meditata e sofferta di questa corte: il movente dell'omicidio di Carmine Pecorelli è collegato eziologicamente alla sua attività giornalistica e l'imputato Giulio Andreotti aveva un "forte" interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe notizie scottanti o le pubblicasse, comunque, in maniera "addolcita". La ragione è evidente: Carmine Pecorelli, che alcuni difensori degli imputati hanno voluto dipingere a fosche tinte, era un giornalista appassionato al suo lavoro, profondo conoscitore della situazione politica italiana di cui faceva una narrativa

lucida, come è evincibile dall'analisi fatta delle conseguenze politiche del caso Moro, contenuta in tutti gli articoli pubblicati su O.P.: Carmine Pecorelli non minacciava di pubblicare, ma pubblicava le notizie scabrose. Ma, seppure potesse ritenersi, per un solo momento, che Pecorelli era un "ricattatore" (ipotesi questa che la corte non ritiene di dover prendere in seria considerazione, giacché, non essendo stata corroborata dal benché minimo elemento di prova, sarebbe una inaccettabile offesa alla memoria di chi non può più difendersi), nulla cambierebbe ai fini dell'accertamento della verità, per l'elementare considerazione che in tal caso ci sarebbe stato un motivo in più per ucciderlo. Non è veramente privo di senso che Carmine Pecorelli abbia manifestato dei timori proprio nei giorni antecedenti la sua uccisione: egli si sentiva, evidentemente, minacciato, avendo subito il danneggiamento dell'autovettura, proprio in relazione agli articoli che stava scrivendo; e non è un caso che gli articoli de quibus attaccavano uomini politici e, in particolar modo, Giulio Andreotti. Qui preme sottolineare l'articolo "Vergogna buffoni", pubblicato su O.P. del 16.1.1979, e, quindi, poco più di due mesi prima dell'omicidio, in cui Carmine Pecorelli preannunciava una rivisitazione di tutto il caso Moro, con esplicito riferimento alle trattative con le B.R., non andate a buon fine, perché qualcuno non aveva mantenuto i patti e aveva "giocato al rialzo" pretendendo un prezzo che non poteva essere accettato. Ma se così è, non può revocarsi in dubbio che tali circostanze, se vere e portate a conoscenza dell'opinione pubblica, che pure aveva atteso con ansia la liberazione di Aldo Moro, avrebbero sicuramente sconvolto il panorama politico italiano, proprio perché sarebbe chiaramente emerso che il potere politico non aveva voluto che fosse salvata la vita dello statista. Ma, allora, in qual modo può fondatamente escludersi la sussistenza di un valido movente per l'uccisione di Carmine Pecorelli? Ed ancora, come può ragionevolmente ritenersi che le scottanti notizie, che Pecorelli ben conosceva, non avessero una potenziale pericolosità? E chi poteva avere un siffatto interesse (a che Pecorelli fosse ucciso, s'intende) se non l'imputato Giulio Andreotti,

secondo quanto riferito a Buscetta da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti? Ora, non è vano e superfluo ricordare, con riferimento al momento genetico dell'omicidio de quo, che molti hanno scritto che la paura induce spesso a comportamenti che escono dai limiti della norma: Descuret è giunto ad affermare che può spingere ad azioni ingiuste, anche atroci, giacché chi la muove è l'istinto della conservazione (nella fattispecie, del potere politico), che affiorando dai processi inconsci dirompe l'equilibrio interno sì che essa, aggiunge Dandin, come fosse un tumore dell'anima, travolge, avvelena, disgrega, tendendo a ricostruire un nuovo modo di essere. Ipotesi, quelle or ora delineate, che sono chiaramente deducibili da plurimi dati processuali che è opportuno sintetizzare. Può ritenersi, anzitutto, sufficientemente provato che lo statista Aldo Moro scrisse, nel periodo in cui fu sequestrato dalle B.R., giudizi di una gravità inaudita nei confronti di Giulio Andreotti; s'intrattenne sulle stesse vicende che interessavano Pecorelli (Italcasse e rapporti di Andreotti con i "grandi debitori" delle banche pubbliche; rapporti con Sindona et similia). Dal testo del "memoriale Moro" rinvenuto dai carabinieri in via Montenevoso n. 8, è dato desumere un giudizio oltremodo negativo dello statista nei confronti di Giulio Andreotti *"... per nostra disgrazia e per disgrazia del paese (che non tarderà ad accorgersene) a capo del governo; non è mia intenzione rievocarne la grigia carriera. Non è questa una colpa. Si può essere grigi ma onesti, grigi ma buoni, grigi ma pieni di fervore. Ebbene, on. Andreotti, è proprio questo che le manca. Sì, ha potuto disinvoltamente navigare tra Zac e Fanfani, imitando un De Gasperi inimitabile che è milioni di anni luce lontano da lei. Ma le manca proprio il fervore umano. Le manca quell'insieme di bontà, saggezza, flessibilità, limpidezza che fanno, senza riserve, i pochi democratici cristiani che ci sono al mondo. Lei non è di questi. Durerà un po' più, un po' meno, ma passerà senza traccia. Non le basterà la cortesia diplomatica di Carter, che le dà (si vede che se ne intende poco) tutti i successi del trentennio democristiano, per passare alla storia. Passerà alla triste cronaca,*

soprattutto ora, che le si addice. Cosa ricordare di lei?... Ricordare la sua, del resto confessata, amicizia con Sindona e Barone? Il suo viaggio americano con il banchetto offerto da Sindona, malgrado il contrario parere dell'ambasciatore d'Italia? La nomina di Barone al Banco di Napoli? La trattativa di Caltagirone per la successione di Arcaini? ... Non ho niente di cui debba ringraziarla e per quello che ella è non ho neppure risentimento. Le auguro buon lavoro, on. Andreotti, con il suo inimitabile gruppo dirigente e che Iddio le risparmi l'esperienza che ho conosciuto, anche se tutto serve a scoprire del bene negli uomini, purché non si tratti di presidenti del consiglio in carica" (cfr. vol. n.13-1) questa pagina scritta dallo statista Aldo Moro, non può, non deve essere dimenticata ai fini dell'accertamento della verità, perché delinea la personalità dell'imputato Giulio Andreotti e, soprattutto, ne evidenzia, proprio con riferimento al dramma di Moro, per la cui liberazione fu richiesto, come già detto, l'intervento di "Cosa Nostra", che non sortì alcun effetto, le caratteristiche precipue: "indifferente, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria". Al riguardo è appena il caso di avvertire che il fine precipuo questa corte è esclusivamente quello di evidenziare, conformemente ai principi del nostro ordinamento giuridico, la personalità dell'imputato, posto che il fatto - reato non può essere considerato esclusivamente alla stregua di dati meramente oggettivi, dovendo essere inteso anche - e in special modo - come l'espressione di un'entità spirituale che va adeguatamente scrutata nei suoi vari e significativi momenti. Ma se così è, si tratta ora di evidenziare altri comportamenti dell'imputato Giulio Andreotti, al fine precipuo di stabilire se il giudizio oltremodo negativo espresso dallo statista scomparso sia rispondente al vero. E ciò non è cosa vana per le ragioni che saranno in prosieguo chiaramente indicate. Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'imputato Giulio Andreotti abbia avuto a lungo rapporti con personaggi come Michele Sindona, Salvo Lima, Ignazio e Nino Salvo e Vito Ciancimino.

Cominciando l'analisi da quello che ormai va sotto il nome di "affaire Sindona", va subito detto che, alla fine degli anni sessanta il giro di

affari del gruppo finanziario, secondo il rapporto del commissario Giorgio Ambrosoli (assassinato nel 1979 dal sicario americano Aricò, assoldato dallo stesso Sindona), superava i quaranta milioni di dollari all'anno: le tre banche IRI (Banco di Roma, Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano) intratterranno frequenti e significativi rapporti con il banchiere siciliano. Ma quel che più conta, ai fini dell'accertamento della verità nel presente processo, è, tuttavia, il legame assai forte tra il finanziere siciliano e la mafia siciliana e italo - americana; legame emerso nel processo a Sindona per l'assassinio di Ambrosoli nel 1986. Già nel 1976, in un documento ufficiale del parlamento si parla dei legami mafiosi di Sindona, delle sue imprese finanziarie che affondano le loro radici nei rapporti con "Cosa Nostra". Qui preme sottolineare, per estrema sintesi, che, come risulta dagli atti della commissione parlamentare d'inchiesta e dalle risultanze processuali, Sindona ebbe costanti rapporti con "Cosa Nostra" e con uomini di rilievo della D.C. e, in particolare, con Giulio Andreotti, al quale il banchiere di Patti si rivolse, nella ben nota vicenda che condusse al fallimento delle sue banche e al falso rapimento in Sicilia, per cercare un appoggio al progetto di sfuggire all'extradizione dagli Stati Uniti e nel tentativo di salvare, almeno in parte, il suo impero finanziario. All'interno del partito di maggioranza Giulio Andreotti è l'uomo politico a cui Sindona si rivolge costantemente e nella fase di ascesa e dopo il 1974 e fino alla conclusione della vicenda. Non può, d'altro canto, revocarsi in dubbio, alla stregua delle risultanze processuali, che Giulio Andreotti abbia posto in essere alcuni specifici comportamenti idonei ad avvantaggiare Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte antigiuridiche. Si pensi al sostegno alla nomina del dr. Mario Barone. Questi brevi, ma significativi cenni sull'"affaire Sindona", cui fa riferimento anche Aldo Moro nel citato memoriale, sono più che sufficienti per delineare, unitamente ad altri rapporti con diversi personaggi di cui si parlerà, sempre con estrema sintesi, la personalità dell'imputato e, cioè, di un uomo politico che ha rivestito per sette volte la

carica di presidente del consiglio nell'Italia repubblicana e per trentanove anni quella di ministro della Repubblica e che ha rappresentato il nostro Paese a livello internazionale.

In merito ai rapporti con i cugini Nino e Ignazio Salvo dalle risultanze processuali, già esaminate, è evincibile che:

- a) i cugini Salvo, sicuramente inseriti in "Cosa Nostra", non poche volte interpellati da persone facenti parte del sodalizio criminoso, al fine di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali, parlarono con diversi "uomini d'onore" dei loro stretti rapporti con l'on. Lima e, con molti esponenti mafiosi, dei loro rapporti con il sen. Andreotti;
- b) i cugini Salvo offrirono un sostegno veramente significativo (sul piano politico, s'intende) a diversi esponenti della corrente andreottiana, proprio sulla base di un efficace rapporto di collaborazione, instaurato da un lungo lasso di tempo con l'on. Lima. L'effettività di tale rapporto è chiaramente deducibile, d'altro canto, dal regalo (vassoio d'argento) che Andreotti inviò in occasione delle nozze della figlia primogenita di Nino Salvo, Angela Salvo;
- c) in una agendina sequestrata ad Ignazio Salvo, il 12 novembre del 1984, era annotato il numero telefonico del sen. Andreotti, il quale, in diverse occasioni, utilizzò un'autovettura blindata intestata alla SATRIS s.p.a., concessa in prestito all'on. Lima da Nino Salvo. Ma se così è, non può revocarsi in dubbio che l'asserzione dell'imputato di non aver intrattenuto il benché minimo rapporto con i cugini Salvo debba ritenersi non rispondente al vero. Ora, non può e non deve sfuggire all'attenzione di questa corte che la persona che nega l'evidenza deve avere, secondo l'id quod plerumque accidit, una valida ragione personale, specie quando l'affermazione del vero la coinvolgerebbe in una comune responsabilità. L'imputato Giulio Andreotti aveva, dunque, un'umana e plausibile ragione per mentire: la negazione del vero non avvenne sine ulla ratione. Ed invero, se la conferma dell'ipotesi accusatoria (nel caso di specie: transito del mandato omicidiario tra più persone, tra cui i cugini Salvo) postula una o più circostanze ignote al momento genetico della sua formulazione, (nella fattispecie: rapporti personali tra le stesse persone), ne discende,

secondo i criteri dell'epistemologia giudiziaria, che la prova delle circostanze de quibus, nel corso delle indagini e, quindi del dibattimento, avrà indubbiamente la valenza di un indizio, inteso come fatto certo dal quale, per interferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto da provare, secondo lo schema del sillogismo giudiziario. L'elemento indiziante deve essere, per sua natura, storicamente certo: esso si caratterizza, ai fini probatori, per la sua valenza probabilistica, sicché il risultato finale deve escludere la possibilità di una diversa soluzione. Così, ab inizio poteva ritenersi soltanto probabile che l'imputato Andreotti conoscesse i cugini Salvo per "contiguità politica", ma non v'era motivo di ritenere che tale conoscenza fosse certa e che i loro rapporti fossero addirittura molto intensi. Ed è chiaro, allora, che la valenza probatoria dell'indizio, sostanzialmente caratterizzato dalla effettiva e "forte" conoscenza tra i cugini Salvo e Andreotti e dalla categorica negazione del vero da parte di quest'ultimo, spiega un effetto veramente moltiplicatore sull'attendibilità della tesi accusatoria.

Sempre con riferimento alla personalità dell'imputato, non può e non deve, d'altro canto, passare inosservato che Giulio Andreotti ebbe rapporti tutt'altro che formali anche con l'on. Salvo Lima e con l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino. Per quanto riguarda i rapporti con l'on. Salvo Lima, questa corte ritiene dimostrato che:

- a) il legame esistente, sia pure sul piano politico, tra Giulio Andreotti e Salvo Lima, fu caratterizzato da un sostanziale rapporto fiduciario tra i due soggetti;
- b) Salvo Lima evidenziava non poche volte questo suo rapporto preferenziale con Giulio Andreotti, al precipuo fine, evidentemente, di rendere rilevante, in un continuo crescendo, la sua autorevolezza;
- c) Salvo Lima assunse il significativo ruolo di capo della corrente andreottiana in Sicilia.

Se i fatti or ora riferiti sono incontestabili, è, altresì, incontrovertibile che:

- 1) Salvo Lima, ancor prima di aderire alla corrente andreottiana, era già inserito in "Cosa Nostra";
- 2) L'esistenza dei rapporti tra la corrente andreottiana e l'organizzazione mafiosa fu

resa nota a Giulio Andreotti dal generale
Dalla Chiesa già nell'aprile del 1982.

A proposito, poi, dei rapporti tra Andreotti e
Ciancimino, gli elementi di prova acquisiti
consentono di affermare che l'ex sindaco di
Palermo, quando era ormai ampiamente nota la
sua "contiguità" ad ambienti mafiosi, instaurò
rapporti di collaborazione con la corrente
andreottiana; ed è, altresì, provato che i
rapporti de quibus ebbero, su richiesta del
Ciancimino, il beneplacito di Andreotti nel
corso di un incontro ad hoc organizzato. Quel
che qui preme sottolineare, d'altro canto, è
che, come è emerso dalle risultanze
processuali, Giulio Andreotti, per i ruoli e
le cariche di vertice che, come già detto, ha
rivestito dagli anni Ottanta, cumulava in sé
tutte le connotazioni tipiche del "referente
romano" dell'on. Lima. Ed è veramente
significativo che Buscetta abbia
perentoriamente dichiarato che l'omicidio
dell'on. Lima serviva a denigrare Andreotti e,
cioè, a fargli perdere voti e prestigio. Non
può non evidenziarsi, a questo punto, che qui
non si pone il problema della natura degli
interessi sottostanti a quei legami, anche
perché sarebbe veramente una "probatio
diabolica". Quel che rileva, invece, è
l'esistenza stessa di quei rapporti che non
possono ritenersi, sic et simpliciter,
fondati, per intuibili ragioni, su "appoggi"
gratuiti o, comunque, su mere ragioni politico
- ideologiche. E non è, forse, vero che il
sodalizio Salvo - Bontate - Lima ha svolto un
ruolo veramente decisivo, per le sorti della
Sicilia e di Palermo, per oltre un ventennio?
Questo è un fatto notorio che questa corte non
può non prendere nella debita considerazione:
Salvo Lima è stato per un lungo lasso di tempo
il "padrone di Palermo" e restò un intoccabile
fino alla sua morte, la cui causa efficiens va
ravvisata, secondo quanto riferisce Buscetta,
nella volontà di denigrare Andreotti (rectius:
fargli perdere voti e prestigio). E non è,
forse, vero che Giulio Andreotti partecipò ai
funerali di Salvo Lima? Del resto, bisogna
dare atto che questo legame solido con Salvo
Lima non è stato mai negato da Giulio
Andreotti, il quale anzi, mentre infuria la
tormenta delle polemiche e delle inchieste
giudiziarie, lo difende a spada tratta. Ed
allora, in base a quale tecnica argomentativa

può escludersi che la macchina della morte che travolgerà inesorabilmente Salvo Lima, Ignazio Salvo, Carlo Alberto Dalla Chiesa e, per quel che qui interessa, il giornalista Pecorelli, sia stata attivata per ragioni politico - mafiose? Certo, il giornalista Pecorelli con le frequenti pubblicazioni su O.P. di articoli scottanti, riguardanti Giulio Andreotti, impensieriva grandemente quest'ultimo: era ingombrante per l'uomo politico, più che per "Cosa Nostra". Intorno alla sua eliminazione confluivano interessi politici e criminali. Come sempre è accaduto nella storia degli uomini, l'enorme fardello di oppressione, di sangue e di sofferenza pesa sugli uomini che agiscono con indipendenza, senza compromessi, correttamente, all'unisono con i principi di un codice morale prima che giuridico. Se, dunque, è incontestabile, per le predette ragioni, la capacità dimostrativa delle dichiarazioni di Buscetta e dei fatti allo stesso riferiti da Stefano Bontate e da Gaetano Badalamenti, se, come già detto, tali dichiarazioni sono state corroborate da riscontri c.d. estrinseci, se al Bontate non può essere ascritto alcun mendacio e se la "confidenza" del Badalamenti non può essere qualificata "menzognera", essendo stato rivelato il vero movente dell'omicidio, se la co - assunzione di responsabilità è ben compatibile con il rapporto esistente tra Bontate e Badalamenti e tra costoro e i cugini Salvo, non è dato comprendere la ragione che possa consentire di superare la valenza probatoria di quella che ben può definirsi "confessione stragiudiziale" di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. In definitiva, una volta dimostrata la "verità" del movente, riferito dal Badalamenti e dal Bontate, deve ritenersi accertata la "verità" della "confessione". Da ciò consegue che non può sorgere alcun dubbio in ordine alla responsabilità penale di Gaetano Badalamenti, quale organizzatore del delitto de quo, e di Giulio Andreotti quale mandante ("c'interessava o' senatore Andreotti") non può revocarsi in dubbio, infatti, che sia stato ben evidenziato un "forte" interesse dell'imputato Giulio Andreotti all'eliminazione dello "scomodo" giornalista Carmine Pecorelli e che questo interesse sia stato perseguito ed in concreto realizzato per

il tramite dei cugini Salvo e, quindi, di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti; persone, anche queste ultime due, che, secondo alcuni collaboratori di giustizia, avevano avuto dei rapporti, per il tramite dei cugini Salvo, con Giulio Andreotti. Al riguardo è appena il caso di avvertire che, stante la coabitazione tra mafia ed alcuni settori deviati della politica, già evidenziati, e anche a volere prescindere dal contenuto della Relazione ufficiale della commissione antimafia del 1993, che ha ottenuto una larghissima maggioranza parlamentare, dopo lunghi anni di indagini, proprio all'interno della commissione bicamerale (Relazione pubblicata con il titolo "Mafia e politica", La Terza, 1993), non può e non deve sfuggire all'attenzione di questa corte che nel contesto storico - politico in cui l'omicidio Pecorelli ha trovato il suo momento genetico, il semplice far conoscere in varie guise - ed anche con una sorta di flatu vocis - che una certa persona dava "fastidio", ben poteva ritenersi più che sufficiente, per gli appartenenti a "Cosa Nostra", per l'eliminazione dello "scomodo" giornalista Carmine Pecorelli, proprio in considerazione della sua attività che stava svolgendo con il generale Dalla Chiesa, riguardante la vicenda Moro e l'affare Italcasse - Assegni del Presidente. E non è veramente privo di senso il fatto che Aldo Moro, nei suoi scritti dalla prigionia, si fosse in vario modo intrattenuto sulla scandalosa gestione delle banche pubbliche, correlata agli interessi dei "grandi debitori" e del gruppo Caltagirone, e sulle responsabilità di Giulio Andreotti; e quegli scritti erano conosciuti solo in parte. Questa corte, in definitiva, vuole far notare che Bontate e Badalamenti non hanno detto di avere visto l'Arcangelo Gabriele, essendosi limitati ad affermare ed evidenziare, dopo aver precisato d'aver organizzato l'omicidio Pecorelli, la "manifestazione di uno specifico (e provato) "interesse" di Giulio Andreotti all'eliminazione dello "scomodo" giornalista Carmine Pecorelli. Ed allora, non v'è alcuna plausibile ragione per non dare fiducia a due persone che, al cospetto dell'uomo carismatico, qual era Buscetta, si sono autoaccusate dell'omicidio de quo. Non può e non deve, d'altro canto, passare inosservato

che il generale Dalla Chiesa, prima di accettare la carica di prefetto di Palermo, in data 30.4.1982, esternò chiaramente al presidente del consiglio, sen. Giovanni Spadolini, e al ministro dell'interno, on. Virginio Rognoni, il proprio convincimento sulle collusioni tra "Cosa Nostra" ed uomini di spicco della D.C. siciliana, manifestando il suo intendo di orientare le indagini anche in tale direzione. Il generale Dalla Chiesa attribuiva, evidentemente, al conferimento dei poteri, da lui sollecitati, il grande significato di un banco di prova della effettiva volontà del governo d'incidere profondamente sul rapporto mafia - politica. E non deve essere stato difficile, per il generale Dalla Chiesa, individuare nella corrente andreottiana in Sicilia la "*famiglia politica più inquinata del luogo*". Ora, può ragionevolmente ritenersi che dei predetti "nobili intenti" del generale Dalla Chiesa fosse a conoscenza, in quel periodo, Giulio Andreotti. Se così è, una concorde pluralità di elementi induce a ritenere che:

- a) "*Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose che s'intrecciano tra loro*";
- b) entrambi non si lasciavano fuorviare da "forze superiori", perché credevano nel valore della libertà; entrambi ben sapevano - per servirci delle parole di Bergson - "*prendere possesso di sé stessi*" e furono uccisi;
- c) Pecorelli fu ucciso perché, come già detto, aveva in animo di pubblicare, con una rivisitazione di tutto il caso Moro, ulteriori notizie riferibili alle trattative per la liberazione dello statista; notizie che, se pubblicate, avrebbero sconvolto il panorama politico italiano.

Certo, la sera del 20 marzo 1979 Andreotti non ha premuto il grilletto (ma non è questa l'accusa) che scriveva per sempre la parola fine alla storia di Carmine Pecorelli. Certo, Andreotti non era presente mentre crepitavano i colpi di pistola. Ma gli uomini di "Cosa Nostra", mentre si avvicinavano alla loro vittima, ben sapevano che colui che stavano uccidendo non rappresentava un pezzo di Stato, uno Stato che avrebbe chiesto un alto prezzo per il loro inaudito gesto di sfida: Pecorelli era un libero giornalista, un uomo solo. per gli esecutori dell'atroce delitto lo Stato era altrove: lo Stato, come hanno dichiarato vari collaboratori di giustizia, era rappresentato

dall'imputato Giulio Andreotti, al quale facevano riferimento, come già detto, molti personaggi che affondavano le loro radici nel mondo inestricabile della mafia. Non è, forse, cosa vana affermare che la politica è e deve essere, nel significato radicale di questa parola, la scienza del progetto, di un progetto che abbia un senso per i sacrifici dell'uomo, per l'affermazione dei suoi diritti e della sua dignità nella fase attuale della storia. Questa corte non intende esprimere in tal modo delle valutazioni politiche, pur ritenendo opportuno non prescindere dall'esame di fatti e comportamenti di una certa attività politica; fatti e comportamenti che sono correlati all'omicidio Pecorelli.

Ulteriori considerazioni s'impongono, infine, a completamento di quelle già svolte, sulla tematica afferente alla responsabilità del mandante Giulio Andreotti. Orbene, una volta acclarata la riconducibilità dell'omicidio Pecorelli a Gaetano Badalamenti, quale organizzatore, c'è da esaminare il problema della responsabilità dei mandanti, che ha costituito uno dei punti nodali del dibattito processuale. Va da sé che, per intuibili ragioni giuridiche, a nulla rileva che non siano emersi, come sarà evidenziato in prosieguo, inconfutabili elementi probatori d'accusa a carico degli esecutori del delitto de quo, trattandosi di situazioni processuali ben distinguibili, anche se collegate: può essere dimostrata la responsabilità dei mandanti e non degli esecutori e viceversa. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte non può revocarsi in dubbio che l'imputato Giulio Andreotti abbia espresso il suo consenso a favore della delibera criminosa sicuramente imputabile a Gaetano Badalamenti, oltre che a Stefano Bontate (condotta di concorso in sé). Ossia, Carmine Pecorelli divenne segno - per riprendere, in parte, l'espressione manzoniana de "Il cinque maggio"-, "d'inestinguibil odio", per aver pubblicato notizie scottanti su Andreotti e, soprattutto, per quelle che avrebbe potuto pubblicare su O.P. sul caso Moro. Ora, va subito detto che si può essere concorrenti, quando, rispetto ad altri soggetti che agiscono per realizzare il medesimo fine criminoso, si fa lo stesso oppure quando si fa altrettanto. Il problema della partecipazione

criminosa non farà mai un passo avanti fino a quando non si riconoscerà il carattere duplice del concorso di persone nel reato, che è basato talvolta su un giudizio meramente naturalistico d'identità e talaltra su un giudizio di equivalenza tra i disvalori realizzati da ciascun concorrente ("concezione bipartita della compartecipazione"). Da questo punto di vista, il fondamento del concorso di persone nel reato risulta non già la causalità o l'accessorietà, ma il finalismo efficace per la realizzazione del programma criminoso. L'imputato Giulio Andreotti è stato l'ideatore dell'omicidio Pecorelli, commesso nel suo interesse: nel 1979 la mafia non aveva alcun interesse ad uccidere Pecorelli in un contesto geografico ben lontano dalla Sicilia. Se Bontate e Badalamenti hanno programmato di eliminare lo "scomodo" giornalista in uno scenario politico alquanto torbido, ciò hanno fatto a seguito di un'esplicita richiesta (o, se si preferisce, a seguito di una richiesta formulata per acta concludentia) di un'entità politica riconducibile all'imputato Giulio Andreotti; ciò appare evidente, sol che si consideri che, come è emerso dalle risultanze processuali, il sistema mafioso è un sistema complesso, esteso, resistente, che ha i suoi referenti anche e soprattutto nei partiti: l'omicidio Pecorelli è stato un delitto con movente e mandante politico, organizzato ed eseguito da esponenti della mafia. Perché? La risposta non tarda a venire: intorno alla eliminazione di Pecorelli confluivano, per modo diretto, interessi politici e criminali, legati da un comune filo conduttore. Così, Lima è stato ucciso per denigrare Andreotti e, cioè, per privarlo di voti e di prestigio. Ma se così è, non può revocarsi in dubbio che il contributo dell'imputato Giulio Andreotti sia stato necessario alla realizzazione della fattispecie criminosa in esame; ciò è argomento sufficiente, ad avviso di questa corte, per ritenerlo concorrente: egli ha posto in essere una conditio sine qua non del delitto de quo, nel senso che senza il suo interessamento (e, cioè, senza la sua richiesta) questo non si sarebbe realizzato (dolo di concorso). Al riguardo è appena il caso di evidenziare che le azioni atipiche di istigazione e di agevolazione devono risultare causali rispetto alla realizzazione

del reato da parte dell'esecutore unico o degli esecutori: occorre cioè che l'opera del partecipe influenzi concretamente l'esecuzione del reato, suscitando o rafforzando il proposito criminoso (istigazione) oppure facilitando l'attività di preparazione o di attuazione dell'illecito (agevolazione). Quando si parla di partecipazione morale a proposito del determinatore o dell'istigatore si vuole solo avvertire come tali partecipi non prendano parte agli atti materiali di esecuzione del reato, non già che nelle forme predette di concorso manchi un atto oggettivo di estrinsecazione di una volontà delittuosa. La determinazione e l'istigazione suppongono l'esplicazione di un'attività diretta a suscitare o a rafforzare in altri un proposito a delinquere e, quindi, sono atti che contribuiscono alla produzione di un evento lesivo. Già Carrara diceva che così come non si può avere concorso senza azione, non si può avere neppure concorso senza volontà. È affermazione concorde, d'altro canto, che l'istigazione può essere realizzata nei modi e con i mezzi più vari: scritti, parole, canti, gesti, disegni, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, trasmissioni radiofoniche e televisive et similia. Autorevolmente si rileva dal Maggiore che l'esempio, ancorché muto, talvolta è più efficace di qualsiasi manifestazione scritta o orale. Occorre, naturalmente, che il soggetto abbia coscienza e volontà di istigare a commettere fatti previsti dalla legge come reati. In conclusione, la causa di concorso è caratterizzata da una pluralità di apporti individuali di vario rilievo, collocati in punti diversi nello sviluppo del rapporto che tende al risultato, e non necessariamente dati da persone determinate: tutti gli apporti, tuttavia, debbono apparire tipologicamente indispensabili ad integrare lo schema comportamentale produttivo del risultato; azione causalmente efficiente è quella adeguata a produrre il risultato. Sul punto non sono, dunque, possibili equivoci, per le considerazioni fin qui svolte, con riferimento alla condotta dell'imputato Giulio Andreotti, il quale ha trovato, indubbiamente, l'occasione storica per attuare il suo proposito criminoso in un momento in cui ha visto in pericolo il suo prestigio e la sua

dimensione autocratica. A tanto la corte ritiene di poter pervenire senza un grande esercizio di introspezione. L'affermazione della concorsuale responsabilità del mandante Giulio Andreotti ha trovato, in ultima analisi, puntuale giustificazione nell'attenta e scrupolosa valutazione di tutte le emergenze probatorie, nell'approfondita analisi del contesto socio - criminale in cui le condotte antiggiuridiche si sono inserite, nella ineludibile circostanza che l'omicidio Pecorelli s'inquadra in un articolato programma criminoso, i cui obiettivi strategici non potevano essere ignorati da alcuni esponenti mafiosi nel momento in cui agivano nell'interesse di Giulio Andreotti. Da ciò discende che, seppure non dovesse ritenersi provato il conferimento del mandato omicidiario (ma così non è per le ragioni indicate alle pagine 320, 303), a cagione della difficoltà di acquisire la prova in tal senso, sarebbe pur sempre configurabile, alla stregua dei principi enunciati nella citata sentenza Abbate, il consenso tacito (dell'imputato Andreotti, s'intende), inteso come approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi, per il comportamento già tenuto nei confronti dello "scomodo" giornalista, in occasione della pubblicazione di articoli sul settimanale O.P., aveva un "forte" interesse all'eliminazione di Pecorelli. Anche in siffatta ipotesi il consenso tacito può essere assimilato all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della compartecipazione psichica. La corte regolatrice, che ha affrontato ex professo la problematica con la citata sentenza Abbate, ha affermato la piena compatibilità di tale condotta con i principi del concorso di persone nel reato, riconducendola, come già detto, al paradigma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da parte di chi poteva ricevere dei gravissimi pregiudizi dalla libera attività di giornalista di Carmine Pecorelli. Non si può, naturalmente, pretendere di dimostrare che vi fu una riunione plenaria dei cugini Salvo, di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti in cui si deliberò di uccidere Pecorelli, giacché, seguendo tale impostazione, si porrebbero

veramente nel nulla - non rendendo un buon servizio all'accertamento della verità senza la quale non v'è giustizia - i dati probatori storicizzati attraverso le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di altri soggetti, anche collaboranti.

Le considerazioni fin qui svolte, costituenti l'essenza dell'analisi della vicenda processuale, non possono essere liquidate semplicisticamente, per come si pretende dai difensori, con una mera affermazione di principio in ordine all'irresponsabilità, quale mandante, dell'imputato Giulio Andreotti, glissando tout court sull'analisi del contesto socio - criminale, sul movente della condotta criminosa, sulle insuperabili dichiarazioni rese da Buscetta, anche con riferimento ai fatti a lui riferiti da Badalamenti e da Bontate, in ordine al delitto de quo, e sui riscontri estrinseci alle dichiarazioni in questione, riferibili anche e soprattutto ai rapporti incontestabili tra l'imputato Giulio Andreotti ed alcuni esponenti mafiosi. La decisione in ordine all'omicidio del giornalista Pecorelli rientrava, in definitiva, tra quelle di pertinenza dell'"entità politica", rappresentata da Giulio Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente ad interessi comuni ad esponenti mafiosi: la determinazione volitiva, diretta all'attuazione del disegno omicidiario, è stata, indubbiamente, rafforzata, dall'approvazione preventiva di più soggetti per la convergenza, come già detto, di comuni interessi da loro rappresentati; convergenza di interessi propria di un "mondo che, conformandosi al detto di Bacone("l'uomo ha bisogno di piombo, non di ali") è riconducibile al "pensiero terrestrizzante", che tarpa le ali all'uomo, appendendo piombo al loro posto. In definitiva, per la mafia operare ed agire nell'interesse di qualcuno è favorirne il potere, la credibilità e, quindi, il dominio anche a proprio vantaggio. Una volta dato l'appoggio ad una corrente o ad un personaggio politico, non si può che favorirne la "crescita" per non "perdere la faccia": chiunque impedisca questa ascesa diventa un nemico da far tacere prima e, se necessario, da eliminare. Ma se così è, non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per

uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti: l'esecutore agisce hillico et immediate, giacché la mafia si regge su ordini non discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce solo i due "anelli" a cui è collegato: il chiedere e il non vedere è d'obbligo come l'ubbidire senza tentennamenti. Tutto questo non poteva non sapere il sen. Giulio Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore degli uomini, anche perché già Sciascia a suo tempo aveva chiarito, sia pure in forma letteraria, il fenomeno mafioso e la sua potenza di dinamiche segrete e nascoste ai più, pur componenti della stessa organizzazione mafiosa. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per l'ascesa di Giulio Andreotti, proprio perché era geloso custode di molti segreti e Giulio Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte.

• IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ancor prima di passare all'individualizzazione del "giusto trattamento sanzionatorio", in attuazione del "principio del finalismo rieducativo della pena", prefigurato dall'articolo 27, comma 3°, della costituzione, ritiene la corte di dover stabilire:

- a) se nel caso di specie sia configurabile la circostanza aggravante della premeditazione;
- b) se sussista la circostanza aggravante di cui all'articolo 112, n.1 codice penale;
- c) se siano conciliabili le circostanze attenuanti generiche previste dall'articolo 62 bis codice penale.

Orbene, prescindendo dall'analisi critica degli orientamenti tradizionali sul fondamento della premeditazione, va subito detto che in giurisprudenza

è ormai pacifico che la premeditazione non può identificarsi con la freddezza pacatezza dell'animo, giacché ogni delitto, per dato di comune esperienza, implica impegno e concitazione. Per l'integrazione della circostanza aggravante de qua " *sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito di un intervallo di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere.*"⁹² A ben considerare, è la "riflessione" l'elemento che, consentendo di distinguere dolo di "impeto" da dolo di "proposito", caratterizza la premeditazione e permette nel contempo di ben individuarne il fondamento nella più intensa volizione, finalizzata alla realizzazione dell'evento, e nella risoluzione criminosa che viene ponderata dall'agente: è un atteggiamento psicologico che è caratterizzato dal permanere della decisione di uccidere, mantenuta ferma e costante nella coscienza dell'omicida. Al riguardo è appena il caso di ricordare che nella dottrina tradizionale, con riferimento a questo stato d'animo, si usava l'espressione "duplicatio cogitationis", quasi per sottolineare il perdurare di una decisione criminosa irrevocabile. Si può dire, in definitiva, che la premeditazione è la forma più intensa del dolo: atteggiamento psicologico del soggetto caratterizzato da costante, effettiva, matura riflessione finalizzata alla realizzazione dell'evento costitutivo del reato. Con riferimento al profilo probatorio va precisato che l'esistenza della premeditazione può inferirsi da circostanze esteriori che, normalmente, costituiscono l'espressione o, comunque, sono collegate a quegli stati psichici ("dolo di premeditazione"). Tra i dati estrinseci di sicuro valore sintomatico si collocano, oltre alla causale, la preordinazione dei mezzi, la ricerca dell'occasione propizia e le

⁹² Corte di cassazione, sezione 1^a, sentenza n. 8974, del 13.6.1997, ricorrente Ogliari

modalità di esecuzione del delitto, anche l'anticipata manifestazione del proposito criminoso.

Orbene, nel caso di specie, pur non essendo possibile stabilire l'esatto momento in cui fu commissionato l'omicidio del giornalista Pecorelli ai cugini Salvo, non è ragionevolmente contestabile che fra tale momento e quello in cui i medesimi richiesero ai loro amici, Badalamenti e Bontate, di organizzarne l'esecuzione, con l'agguato teso alla vittima da parte dell'agente, dovette trascorrere un congruo lasso di tempo, giacché, una volta individuati i soggetti idonei ad organizzare l'omicidio, fu sicuramente necessario procedere alla scelta dell'arma e allo studio delle abitudini della vittima, sì da organizzare l'agguato nel luogo ritenuto più idoneo anche per un *commodus discessus*. Con riferimento alla prova della premeditazione acquista rilievo determinante, in ultima analisi, nel contesto dei predetti dati estrinseci, il congruo lasso di tempo trascorso tra la risoluzione criminosa e l'esecuzione del delitto; elemento quest'ultimo che ha un rilevante valore sintomatico, giacché gli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, pur avendo avuto in concreto la possibilità di riflettere, di rimeditare sul criminoso divisamento, lo mantennero tenacemente fermo senza perplessità o tentennamenti, respingendo ogni interiore contropinta; fermezza ed irrevocabilità del proposito criminoso che, riconducibili ad una matura riflessione, trovarono la loro ragione d'essere nel più volte delineato movente dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Al riguardo è appena il caso di avvertire che sono direttamente configurabili, in capo al compartecipe Giulio Andreotti, tutti i requisiti (psicologico e cronologico) della circostanza aggravante della premeditazione, in considerazione della sua adesione, in un tempo apprezzabilmente antecedente alla commissione, all'intero contenuto dell'ipotesi delittuosa circostanziale, caratterizzata cioè da un unitario e necessario dato psichico. Ed invero, nei delitti di mafia, determinati anche da motivazioni politiche, il mandante di un omicidio delega agli organizzatori e/o esecutori le modalità, i tempi ed i mezzi più idonei per la perpetrazione del delitto medesimo: quel che rileva per lui è soltanto la

realizzazione di un ben determinato programma criminoso. Se è vero, dunque, che l'articolo 27, comma 1°, della costituzione prescrivendo che "la responsabilità penale" sia "personale", sancisce, secondo la più diffusa interpretazione, che tutti gli elementi, che concorrono a definire i termini di tale responsabilità, siano riferiti all'agente in base ad un criterio di attribuibilità personale, incidendo le circostanze aggravanti, in varia guisa, sui limiti delle conseguenze minacciate e, quindi, in buona sostanza, della responsabilità penale (e non v'è ragione, pertanto, ch'esse siano sottratte alla regola costituzionale), è, altresì, inconfutabile che, com'è evincibile dalle risultanze processuali già esaminate, l'imputato Giulio Andreotti, avendo commissionato l'omicidio del giornalista Pecorelli, partecipò all'intero contenuto del delitto, nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurimento del proprio volontario apporto e protrattasi nel tempo: egli "fece proprio" ogni elemento circostanziale del delitto che, per le sue particolari caratteristiche e modalità esecutive, non poteva che essere caratterizzato dai due elementi(psicologico e cronologico) tipici della premeditazione ex articolo 577, 1° comma, n. 3, codice penale. (È appena il caso di rilevare che, per mero errore materiale, nel dispositivo della presente si è fatta menzione dell'articolo 573 n.3 codice penale, in luogo dell'articolo 577 n.3 dello stesso codice, che, per l'appunto, prevede, per il delitto di omicidio, l'aggravante della premeditazione). L'esigenza di colpevolezza può ritenersi soddisfatta, dunque, anche con riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione, per la sussistenza di un dato psichico omologo e per l'imputato Giulio Andreotti e per il co-organizzatore del delitto, Gaetano Badalamenti. In definitiva, l'imputato Giulio Andreotti volle, quale mandante, la perpetrazione dell'omicidio e "fece propria" la particolare intensità del dolo dei compartecipi; intensità di dolo (rectius: premeditazione) che era direttamente riconducibile alla particolare caratterizzazione del delitto.⁹³

⁹³ cfr. corte di cassazione: sezione V^a, 26.6.1997, Morelli, C. P. 1998, 2916; sezione I^a, 28.4.1997, Matrone, C.P. 1998, 2348; sezione I^a, sentenza del 17.6.1994 – udienza 17.5.1994, RV. 199812(in quest'ultima sentenza la suprema corte ha ritenuto che così vada interpretato l'articolo 118 codice penale, pur dopo la legge 7.2.1990, n.19 con la quale esso è stato modificato.

Se, dunque, è incontestabile la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, va esclusa, per converso, la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 112,n.1 codice penale, giacché le risultanze processuali consentono di affermare che parteciparono, nelle predette qualità, alla perpetrazione del delitto sicuramente tre persone (Andreotti, Badalamenti e Bontate) ed almeno una quarta persona, quale esecutrice. I dati processuali non consentono di ritenere che altre persone abbiano partecipato al delitto de quo.

Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, richieste dal procuratore generale della Repubblica, ritiene la corte che esse possano essere concesse ad entrambi gli imputati per l'incensuratezza e per l'età avanzata di Giulio Andreotti e per l'età avanzata di Gaetano Badalamenti.

Tali circostanze, nonostante la particolare gravità della contestata circostanza aggravante della premeditazione, ben possono ritenersi equivalenti a quest'ultima, per mitigare l'asprezza del trattamento sanzionatorio comminato dal legislatore ("pena dell'ergastolo").

In considerazione della particolare intensità del dolo, dimostrata da entrambi gli imputati, dei motivi a delinquere, consistiti, per Giulio Andreotti, nell'esigenza di tutelare la sua carriera politica, che la rivelazione di certe notizie scottanti avrebbe potuto compromettere irreparabilmente, e, per Gaetano Badalamenti, nella volontà di compiacere il suo

referente politico, al fine precipuo di rafforzare, nell'ambito di "Cosa Nostra", la posizione del suo gruppo di riferimento, e della condotta processuale di entrambi, che non è stata, certo, improntata a collaborazione con la giustizia, pena congrua, equa ed adeguata può ritenersi quella di anni ventiquattro di reclusione.

All'applicazione di detta pena conseguono, per legge, per entrambi gli imputati, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena.

Gli imputati vanno condannati, inoltre, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costitutesi in giudizio, Pecorelli Stefano, Rosina ed Andrea, che ne hanno fatto richiesta, per la cui determinazione la corte, non essendo stati forniti elementi per la quantificazione del quantum debeatur, rimette le parti davanti al competente giudice civile. Avendone, le suddette parti civili, fatto espressa richiesta, gli imputati vanno condannati al pagamento, in favore delle stesse, di una provvisionale, che, per Andrea e Stefano Pecorelli, figli dell'ucciso, può essere determinata, in considerazione dello stretto legame di parentela, dello stato di bisogno in cui vennero sicuramente a trovarsi, anche per la loro giovane età, a seguito dell'evento dannoso, in euro centomila (per ciascuno), mentre per Rosina Pecorelli, sorella dell'ucciso, può essere determinata in euro cinquantamila. La condanna al pagamento della predetta provvisionale è, per il

disposto dell'articolo 540, capoverso, codice di procedura penale, immediatamente esecutiva inter partes.

Gli imputati vanno, infine, condannati al pagamento, in solido, delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo. Per le parti civili Stefano ed Andrea Pecorelli viene liquidata una somma inferiore rispetto a quella determinata per Rosina Pecorelli, essendosi i primi due limitati a richiedere il rimborso delle spese relative al secondo grado di giudizio e non potendosi andare “ultra petita partium”.

- **ELEMENTI DI ACCUSA PROVENIENTI DA APPARTENENTI ALLA BANDA DELLA MAGLIANA.**

Esaminate e valutate le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta è tempo di analizzare le dichiarazioni degli appartenenti alla “banda della Magliana”, in base alle quali il procuratore della Repubblica appellante ritiene provata la responsabilità degli imputati Michelangelo La Barbera, Giuseppe Calò, Claudio Vitalone e Massimo Carminati.

✓ **DICHIARAZIONI DI VITTORIO CARNOVALE**

Costui, come si ricorderà, è il cognato di Edoardo Toscano, uno dei personaggi più in vista dell’associazione; ha partecipato all’associazione criminale in quanto membro del gruppo di Acilia, insieme con Selis, Mancone, Abbatino e, in seguito, con Marcello Colafigli con il quale ha vissuto il periodo di latitanza, tra il luglio 1979 e l'agosto 1980. Ha partecipato a numerosi omicidi, quali quello di Enrico De Pedis, ed ha seguito da vicino le vicende del gruppo Magliana, i contatti tra detenuti e liberi, l’insorgenza dei rapporti conflittuali tra i componenti dell’area Magliana e quelli del Testaccio.

Il 26.5.1986 evase dall’aula di tribunale in cui si celebrava, a carico dei membri della “banda della Magliana” un processo per l’omicidio di certo Luciola. Arrestato dopo qualche tempo, sostenne di essere evaso senza l’aiuto di alcuno, approfittando della distrazione del personale della scorta. Decisosi a collaborare con la giustizia, il Carnevale dichiarò che l’evasione era stata proposta da De Pedis, coimputato che, asserendo di avere “aggiustato” per sé il processo, aveva suscitato il risentimento degli altri e che, perciò, voleva in

qualche modo rabbonirli. Secondo Carnovale la sua evasione era stata organizzata con l'aiuto di Claudio Vitalone, che doveva un favore a De Pedis, perché questi e Danilo Abbruciati, a richiesta dei siciliani, individuati in Bontate e Calò, a loro volta richiesti da Vitalone, avevano ucciso Pecorelli, servendosi di Carminati. Fonti di tali notizie erano Toscano, Mancini e Colafigli⁹⁴. Secondo la corte di primo

⁹⁴ Carnovale 27.8.93:

parlando tra noi, io, Edoardo ed Antonio MANCINI avevamo preso in considerazione l'ipotesi che l'evasione potesse essere stata organizzata da qualche servizio d'altra parte sapevamo anche che il DE PEDIS fosse in debito (recte credito) di favore con il Sen. VITALONE, dal momento che erano stati lui e Danilo ABBRUCIATI ad interessarsi per l'esecuzione dell'omicidio di Mino PECORELLI.

Lo stesso TOSCANO ci aveva detto che il DE PEDIS e l'ABBRUCIATI, si erano adoperati in occasione dell'omicidio PECORELLI ad organizzare lo stesso. In particolare Edoardo TOSCANO sapeva (perché glielo aveva detto De Pedis) che in occasione dell'omicidio in questione, chi aveva condotto l'operazione erano stati Massimo CARMINATI ed un tale "Angelo" siciliano, mentre l'ABBRUCIATI era stato presente per dirigere e fornire la copertura. Non so se il DE PEDIS e l'ABBRUCIATI avessero un interesse personale all'eliminazione del giornalista; quel che diceva TOSCANO era che Renato DE PEDIS fosse stato coinvolto da alcuni siciliani. Un particolare che aveva colpito il TOSCANO era il fatto che il predetto "Angelo", dopo l'omicidio, avesse consegnato al DE PEDIS una pistola automatica, caratteristica per essere cromata, quasi si trattasse di un trofeo, la quale sarebbe stata usata per commettere l'omicidio. La stranezza di questo comportamento era data dal fatto che, mentre noi, per elementare norma di sicurezza ci disfacevamo sistematicamente delle armi "sporche", per essere state usate in occasioni di omicidi o di altri reati, i siciliani, tendessero invece a conservare cose anche pericolose ad imperitura memoria del gesto. Per la verità, a Renato, non dispiacevano tali atteggiamenti, ma poiché era persona molto accorta, sono portato a ritenere che, girato l'angolo, si sia disfatto della pistola.

Fu Renato DE PEDIS, allorché ci disse che i processi non si fanno in aula, ma che vanno sistemati prima, a dire che l'avvocato Wilfredo Vitalone gli era debitore del favore resogli con l'omicidio PECORELLI.

Pertanto, per le ragioni dette all'inizio, non ritenendo che l'avvocato potesse da solo ricambiare il favore, pensammo che nella storia potesse essere coinvolto il fratello, quel che è certo però, è che DE PEDIS parlò esclusivamente dell'avvocato e, né lui, né altri, ed in nessuna occasione, parlarono mai del Senatore.

Carnovale dibattito Perugia:

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le è stato detto qualcosa sui mandanti dell'omicidio Pecorelli?

VITTORIO CARNOVALE. Sempre a detta di De Pedis i mandanti, i siciliani avevano chiesto un favore ai "testaccini".

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). I siciliani, a loro volta, avevano avuto la richiesta da qualcuno, dovevano fare un favore a qualcuno?

VITTORIO CARNOVALE. Sì, a detta di De Pedis facevano un favore al Senatore Vitalone.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Lei ha saputo perché, secondo Toscano, lo ha saputo da Toscano, il Senatore Vitalone avrebbe avuto un interesse all'omicidio Pecorelli? Questo glielo hanno spiegato?

VITTORIO CARNOVALE. No, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Torno un attimo a quello che ci ha detto prima riguardo ai rapporti dei "testaccini" con i siciliani, quindi cambio argomento, lei di questi rapporti - non ricordo se ha già risposto per la verità - da chi ha saputo di questi rapporti tra i "testaccini" e i siciliani?

VITTORIO CARNOVALE. Da chi ho saputo che c'erano rapporti tra i "testaccini" e i siciliani?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Sì.

VITTORIO CARNOVALE. Se ne parlava con Toscano, Mancini, più di una persona insomma.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). E secondo quanto dicevano queste persone chi erano i siciliani con i quali i "testaccini" erano in rapporto?

VITTORIO CARNOVALE. Si parlava di Giuseppe Calò e Bontate.

DIFESA IMPUTATO CARMXXXXX (AVV. NASO). Che cosa le disse Toscano di aver saputo da De Pedis circa il ruolo di Carminati nell'omicidio.

grado Vitalone si era effettivamente interessato dell'evasione, a compensazione di un favore ricevuto, perché quanto riferito da Carnovale, per averlo saputo da terzi, era stato confermato da Mancini⁹⁴ e da Moretti, che ne aveva parlato nella sua abitazione, come emergeva dalle intercettazioni ambientali.

✓ VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CARNOVALE

La versione dell'evasione, fornita da Vittorio Carnovale, non può essere considerata attendibile per le seguenti ragioni:

1. Carnovale si è dimostrato soggetto propenso a mentire su questioni di rilevante entità. Infatti, a seguito di contestazione mossagli dalla difesa del Vitalone, egli ha ammesso di avere indicato, quali correi, responsabili dell'omicidio di De Pedis, soggetti estranei al fatto per evitare di coinvolgere certo Antonietto D'Inzillo, persona ritenuta particolarmente pericolosa in quanto capace di vendicarsi sui familiari del Carnovale.
2. Il collaborante ha sostenuto che il progetto di evasione maturò dopo che il p.m. aveva chiesto, per lui, l'ergastolo e dopo un intervento dell'avv. Vitalone, giudicato "scadente". Per quanto Carnovale non lo dica esplicitamente, dall'insieme della narrazione sembra di capire che l'intervento dell'avvocato Vitalone fu successivo alla requisitoria del p.m., conclusasi con le pesanti richieste sopra ricordate. A conforto di detto convincimento vi sono le dichiarazioni di Antonio Mancini che sostiene esplicitamente che fu l'arringa dell'avv.

VITTORIO CARNOVALE. Che Carminati, il ruolo vuol sapere? Era andato lì, è l'esecutore materiale, ha sparato Angelo il Siciliano e stava lì con lui, ha portato il mezzo, non lo so, stava lì con lui. Non è che... stava lì con lui.

⁹⁴ Al quale De Pedis, per dar prova della serietà dell'evasione che proponeva, aveva detto che la fuga era un favore di Vitalone per ricambiarne un altro, senza, tuttavia, precisare il genere del favore, la cui natura (omicidio di Carmine Pecorelli) egli aveva appreso da altre fonti.

Vitalone a dare la stura ai commenti⁹⁵, per cui se il collaborante ha usato il termine “arringa” in senso tecnico non dovrebbe essere dubbio che l’intervento dell’avvocato Vitalone, giudicato del tutto inadeguato alla bisogna, si da scatenare la reazione della componente della banda facente capo ad Edoardo Toscano, fu costituito, appunto, dall’arringa difensiva, che, naturalmente, non poteva che essere successiva alla requisitoria del pubblico ministero. Ma se le cose stanno così, quanto riferito dal Carnevale non può essere vero, perché la difesa del Vitalone ha provato, attraverso la produzione dei verbali di quella causa, che, fra la richiesta del pubblico ministero e l’evasione di Carnovale non vi furono interventi dell’avvocato Vitalone, il quale prese la parola il 19.6.1986, dunque ben oltre il giorno in cui evase di Carnovale, e, addirittura, neppure presenziò alle udienze tenutesi fra tale ultima data e quella in cui il pubblico ministero aveva pronunciato la sua requisitoria. Nella motivazione della sentenza appellata è stato evidenziato che, fra i verbali prodotti dalla difesa di Claudio Vitalone, manca il verbale dell’udienza del 10/5/1986, immediatamente successiva alle conclusioni del pubblico ministero, e si sottolinea che, nei processi complessi e delicati per la presenza di più imputati e per la gravità dei reati contestati, dopo la chiusura dell’intervento del pubblico ministero, è prassi che si concordi tra tutti i difensori e l’organo giudicante un calendario degli

⁹⁵ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA)**. Signor Mancini, passiamo ad un altro argomento, lei è al corrente di una evasione nella quale ha partecipato Vittorio Carnovale?

ANTONIO MANCINI. L'evasione dal Tribunale?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). L'evasione dal Tribunale. Può raccontare questo episodio, se ne è a conoscenza?

ANTONIO MANCINI. L'episodio fu che, durante l'arringa dell'Avvocato Wilfredo Vitalone, Toscano insoddisfatto - magari profanamente perchè mica possiamo sapere..., - da come veniva impostata l'arringa dall'Avvocato Vitalone, disse: "guarda questi, praticamente sono pieni de soldi, guarda che Avvocato hanno messo!".

Io questa frase l'ho riferita a Renato che faceva tutta scena, insieme al De Pedis, si attaccava alle sbarre della gabbia per far finta che era attento, mica era vero, "non gliene fregava niente in finale", comunque, mi avvicinai e dissi: "er Nano" - il termine in cui viene chiamato Edoardo - "sta rosicando perchè con tutti i soldi che hai nominato, hai messo Vitalone".

E lui, di rimando, disse che di ciò che stava dicendo l'Avvocato Vitalone in quel momento non gliene poteva fregare a nessuno visto che il loro processo lo avevano vinto sui corridoi. Questo invece di acquietare il Toscano, lo inviperì di più, disse praticamente che i processi sui corridoi se li aggiustavano solo loro, loro inteso come gruppo Testaccio.

interventi, sicché, si sottintende, è possibile che l'avvocato Vitalone abbia svolto l'intervento di cui trattasi proprio in detta udienza. L'ipotesi formulata dai primi giudici non appare condivisibile. In primo luogo proprio perché è un'ipotesi, della cui bontà, peraltro, quel collegio avrebbe potuto agevolmente sincerarsi acquisendo il verbale mancante, in secondo luogo perché la congettura appare piuttosto debole, essendo alquanto improbabile che nel contesto ipotizzato si possano fare interventi di qualche rilievo.

3. I primi giudici hanno ritenuto attendibile la versione dell'evasione fornita da Carnovale per la conferma che essa troverebbe nelle dichiarazioni di Antonio Mancini. A parere di questa corte, tale valutazione probatoria non è condivisibile perché il Mancini, prima di rendere le sue dichiarazioni, fu reso edotto di quanto in precedenza dichiarato da Carnovale e, quindi, fu messo in grado di organizzare la sua deposizione in modo da conformarsi, ove lo avesse voluto, alle dichiarazioni di costui. Né può essere condiviso l'ulteriore convincimento, espresso sempre dai giudici di primo grado, secondo cui l'aver preventivamente informato Mancini del contenuto delle propalazioni di Carnovale sarebbe ininfluenza, perché la fonte delle notizie riferite da Carnovale è proprio Mancini, in quanto è fin troppo palese che ci si trova di fronte ad una petizione di principio. È Carnovale a sostenere di avere appreso da Mancini le notizie da lui riferite, ma non è detto che l'affermazione corrisponda a verità e sarebbe stato proprio questo il dato da riscontrare attraverso la verifica della corrispondenza fra quanto riferito dal Carnovale e quanto dichiarato dal Mancini, verifica che non può non considerarsi compromessa per la conoscenza che quest'ultimo ha potuto avere delle dichiarazioni dell'altro.

Da quanto fin qui evidenziato consegue che Carnovale non può essere ritenuto attendibile neppure quando sostiene che l'evasione sarebbe stata portata a termine grazie al supporto fornito da Claudio Vitalone, il quale si sarebbe, in tal modo, "sdebitato" del "favore" fattogli dal De Pedis e

dall'Abbruciati, tanto più che, secondo lo stesso Carnovale, il De Pedis avrebbe sostenuto di essere creditore verso l'avvocato Wilfredo Vitalone per il favore resogli con l'omicidio di Carmine Pecorelli e che furono lui e gli altri della banda, vale a dire Toscano, Mancini e Colafigli, a pensare, per la scarsa considerazione che avevano, anche sotto questo profilo, delle capacità dell'avvocato Wilfredo Vitalone, che all'organizzazione dell'evasione avesse partecipato anche il fratello dell'avvocato, vale a dire il senatore Claudio Vitalone.⁹⁶ È vero che nel corso del dibattimento di primo grado il Carnovale ha dichiarato che il De Pedis aveva qualificato l'omicidio di Carmine Pecorelli come un favore reso al senatore Vitalone e che, a contestazione della difesa di quest'ultimo, ha sostenuto di avere reso le diverse dichiarazioni, riportate alla nota 4, perché preoccupato per l'incolumità dei suoi familiari in conseguenza dell'aggressione subita dal fratello, Mario, ma è anche vero che la spiegazione fornita al dibattimento non può essere considerata credibile. Infatti, nel corso dello stesso dibattimento il Carnovale, a domanda della difesa, ha dichiarato che il 7 aprile 1994, giorno in cui rese ulteriori dichiarazioni al pubblico ministero di Perugia, egli non aveva quelle particolari preoccupazioni che lo avevano afflitto in precedenza, anche perché nel frattempo erano state adottate

⁹⁶ Verbale del 29.10.1993 U.I. STRALCIO RM

Fu Renato DE PEDIS, allorchè ci disse che i processi non si fanno in aula, ma che vanno sistemati prima, a dire che l'avvocato Wilfredo Vitalone gli era debitore del favore resogli con l'omicidio PECORELLI. Pertanto, per le ragioni dette all'inizio, non ritenendo che l'avvocato potesse da solo ricambiare il favore, pensammo che nella storia potesse essere coinvolto il fratello, quel che è certo però, è che DE PEDIS parlò esclusivamente dell'avvocato e, nè lui, nè altri, ed in nessuna occasione, parlarono mai del Senatore.

misure di protezione, eppure ha ripetuto che, quantomeno nel corso della discussione avvenuta nell'aula in cui si celebrava il processo per l'omicidio Luciola, il De Pedis aveva indicato l'avvocato Wilfredo Vitalone quale destinatario del "favore" di cui si discute.⁹⁷

Le dichiarazioni di Vittorio Carnovale, di cui va ribadita la propensione a mentire, ricordata al precedente punto 1, non possono essere considerate attendibili neppure per i particolari concernenti l'omicidio Pecorelli, di cui egli ha indicato organizzatori ed esecutori materiali.

Infatti, quanto riferito dal Carnovale in ordine al tema predetto non è frutto di una sua conoscenza diretta, ma gli è stato riferito, secondo le sue stesse dichiarazioni, principalmente dal cognato, Edoardo Toscano, il quale, a sua volta, gli aveva narrato quanto appreso da De Pedis⁹⁸, sicché si è in

⁹⁷ Verbale 7.4.1994 dichiarazioni rese al pubblico ministero di Perugia

P.M.Ecco mi racconti che cosa ha saputo, poi specificheremo.

CARNOVALE Niente, che loro, che DE PEDIS s'era avvevato (fonetico) per..., esattamente qualcuno aveva chiesto dei siciliani, avevano chiesto un favore a DE PEDIS su Roma per fa' questa cosa, il fatto di PECORELLI e che lui...

P.M. Che favore avevano chiesto?

CARNOVALE D'ammazza'... d'aiutarli ad ammazza' PECORELLI... 'sto PECORELLI. Scusi che io ogni tanto mi perdo, dottore.

P.M. Lei ha detto che ha saputo dal DE PEDIS che dei siciliani gli avevano chiesto di aiutarli ad ammazzare...

CARNOVALE Io non credo che il DE PEDIS abbia mai parlato direttamente con il VITALONE no, io lo escludere proprio...

P.M. VITALONE. A quale dei due fratelli si riferisce?

CARNOVALE Claudio. Li'la cosa era il senatore non era...l'avvocato e' stato solo una persona che DE PEDIS nomino' in quanto dietro c'era il fratello.

P.M. E questo lei da chi l'ha saputo?

CARNOVALE Quello li' era, era...cioe' a parte che lui ha nominato questo per il fratello. Se ne parlo' ma adesso non lo so da chi l'ho saputo, lo disse anche DE PEDIS. Gia'il fatto che disse che il processo l'aveva fatto fuori, poi, poi tra di noi abbiamo dedotto questo. Poi DE PEDIS anche disse questo, giu' ai sotterranei, che appunto aveva fatto questo favore ai siciliani e che... distare tranquilli per il processo, in linea di massima. E che c'era la possibilita' che pero' non andava tutto bene questo processo.

⁹⁸ Dibattimento

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Lei da qualcuna delle persone del suo gruppo diciamo, della sua banda, delle persone che abbiamo nominato fino adesso, da qualcuno di questi ha avuto notizie sull'omicidio Pecorelli?

VITTORIO CARNOVALE. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Da chi in particolare?

VITTORIO CARNOVALE. Più che altro da Toscano, ma anche da altri.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Anche da qualcun altro?

VITTORIO CARNOVALE. Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Da chi in particolare?

VITTORIO CARNOVALE. Da Mancini, da Colafigli, queste persone con cui io ero legato.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). E da Renato De Pedis ha avuto notizie sull'omicidio Pecorelli, anche da lui?

VITTORIO CARNOVALE. Io non ho mai parlato bene con De Pedis dell'omicidio Pecorelli direttamente, chi mi ha raccontato bene le cose è stato Toscano.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Allora è stato Toscano che le ha raccontato bene le cose.

Secondo quanto le ha detto Toscano, Toscano le ha detto qualcosa sugli esecutori materiali del delitto Pecorelli?

presenza di una conoscenza doppiamente indiretta di circostanze apprese, per di più, a considerevole distanza di tempo dal verificarsi delle medesime, sicché anche per tale ragione è da escludere l'attendibilità di Carnovale.

La conferma dell'inattendibilità di dette dichiarazioni viene, del resto, da particolari, di non secondaria importanza, forniti dal Carnovale, che hanno trovato netta smentita negli accertamenti espletati. Carnovale, invero, ha sostenuto che Danilo Abbruciati era stato presente all'omicidio di Carmine Pecorelli per dirigere le operazioni e fornire copertura agli esecutori materiali. Sennonché, a seguito degli accertamenti effettuati presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è emerso che Abbruciati era stato detenuto ininterrottamente dal 22.7.1976 al 13.7.1979, sicché è assolutamente impossibile che, il 20 marzo 1979, potesse trovarsi in via Orazio. Ancora, il dichiarante ha riferito di avere appreso che anche Enrico De Pedis era stato presente all'omicidio, tanto che Angelo, che s'identificherebbe in Michelangelo La Barbera e che, secondo Carnovale, fu colui che esplose i colpi mortali contro Pecorelli, gli aveva fatto omaggio dell'arma utilizzata per il delitto.⁹⁹ Anche in questo caso è impossibile che

VITTORIO CARNOVALE. Sì, che gli era stato riferito da De Pedis che era stato Carminati, a Toscano insomma, e un certo Angelo il Siciliano.

⁹⁹ Dibattimento

DIFESA IMPUTATO VITAXXXX (AVV. TAORMINA). Prosegue lei: "Non so se De Pedis e l'Abbruciati avessero un interesse personale alla eliminazione del giornalista. Quello che diceva Toscano era che Renato De Pedis fosse stato coinvolto da alcuni siciliani. Un particolare che aveva colpito Toscano era il fatto che il predetto Angelo, dopo l'omicidio, avesse consegnato a De Pedis una pistola automatica, caratteristica per essere cromata, quasi si trattasse di un trofeo, la quale sarebbe stata usata per commettere l'omicidio.

La stranezza di questo comportamento era data dal fatto che mentre noi, per le elementari norme di sicurezza, ci disfacevamo sistematicamente delle armi sporche, per essere state usate in occasione di omicidio o di altri reati, i siciliani tendessero invece a conservare cose, anche pericolose, ad imperitura memoria del gesto. Per la verità a Renato non dispiacevano tali atteggiamenti, ma, poiché era persona molto accorta, sono portato a ritenere che, girato l'angolo, si sia disfatto della pistola".

Qui lei è vero che fa delle deduzioni, però le chiedo, ci può dire con precisione, approssimativa, si intende, secondo i suoi ricordi, quali sono stati i ruoli che Toscano o Mancini, pure Mancini la informava su queste cose, o soltanto Toscano?

VITTORIO CARNOVALE. Io il più delle cose le ho sapute da Toscano.

DIFESA IMPUTATO VITAXXXX (AVV. TAORMINA). Certo, Mancini poteva sapere poco, secondo noi.

Comunque Toscano come le descrisse il ruolo di Abbruciati e di De Pedis nell'omicidio?

VITTORIO CARNOVALE. Non mi ha descritto i ruoli, mi ha detto che si erano adoperati per questa cosa, e ha detto che gli esecutori erano Carminati e questo Angelo. Immagino che se stavano sul posto, ammesso che stavano sul posto, abbiano fatto da copertura. Questa è una deduzione che faccio io.

DIFESA IMPUTATO VITAXXXX (AVV. TAORMINA). Ma lei qua non ha fatto una deduzione però, qui ha detto che Abbruciati era presente e che De Pedis, girato l'angolo, butta la pistola.

VITTORIO CARNOVALE. A me mi ha detto Toscano che Abbruciati e De Pedis si erano adoperati per questo omicidio.

DIFESA IMPUTATO VITAXXXX (AVV. TAORMINA). Questo è quello che dice adesso lei, ma qui c'è scritta un'altra cosa.

De Pedis potesse trovarsi sul luogo dell'agguato poiché, dagli accertamenti effettuati presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è emerso che egli fu detenuto ininterrottamente dal 20.5.74 al 12.12.79 ed è estremamente improbabile che "Angelo" possa avergli regalato la pistola in un secondo momento, perché è inverosimile che questi abbia conservato per otto mesi un'arma compromettente per farne omaggio ad una persona che, per quanto desumibile dagli atti, neppure conosceva.

✓ DICHIARAZIONI DI FABIOLA MORETTI

Fabiola Moretti ha militato nell'associazione sin dal 1979; ha sostanzialmente ricoperto il ruolo di esperta spacciatrice di stupefacenti, legata sentimentalmente, ancora prima della sua partecipazione alla associazione, a Danilo Abbruciati e poi, dopo la morte di questi, per un certo periodo ad Antonio Mancini, sposata a Franco Mazza da cui ha avuto un figlio e nuovamente legata ad Antonio Mancini da cui ha avuto una figlia.

La predetta ha riferito che De Pedis, durante la sua latitanza, fra l'83 e l'84¹⁰⁰, s'incontrava con Vitalone per suo tramite ed ha ricordato che, in un'occasione, accompagnò Claudio Vitalone al ristorante La Lanterna, dove si trattenne a pranzo con De Pedis; ha dichiarato di avere appreso da De Pedis e da Pernasetti che Vitalone era stato l'artefice dell'evasione di Carnovale, richiestagli da De Pedis cui lo stesso Vitalone doveva un favore; ha riferito che tanto Abbruciati quando De Pedis nominavano Bontate, Badalamenti e Calò ed ha precisato di essersi recata, nella primavera/estate del 1980 o '81, con Abbruciati a Palermo, perché egli doveva incontrarsi con Stefano Bontate; ha dichiarato che Abbruciati le disse che Carminati aveva ucciso Pecorelli su incarico dello stesso

VITTORIO CARNOVALE. Ma è quello che ho sempre detto, che erano presenti, mi ha detto sì, che erano lì.

Abbruciati; ha riferito di avere smontato una pistola semiautomatica 7.65 o 9 e di avere saputo da Abbruciati che su quell'arma era stato applicato un silenziatore e che era stata utilizzata per uccidere Pecorelli; ha chiarito di non sapere perché Pecorelli fu ucciso, ma di poter dire che De Pedis confidò a Mancini i motivi dell'omicidio.

✓ VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI FABIOLA MORETTI

Premesso che gli incontri Vitalone/DE Pedis sarebbero successivi all'omicidio Pecorelli, sicché di per sé non potrebbero costituire prova di pregressi rapporti tra lo stesso Vitalone ed appartenenti alla "banda della Magliana" ai tempi dell'omicidio, va rilevato che Moretti mente in ordine agli incontri con De Pedis. È stato, infatti, accertato, sulla base delle dichiarazioni del maresciallo Pesce e della documentazione acquisita, che il ristorante la Lampara era stato distrutto da un incendio, nell'agosto del 1981, e che non era più stato riaperto, sicché, all'epoca del presunto incontro conviviale, era chiuso. Né si potrebbe sostenere che la donna si sia semplicemente sbagliata in ordine all'indicazione della data, perché ella l'ha ricollegata ad un fatto particolarmente significativo, qual è quello della latitanza di De Pedis, che vi fu nel 1984. E' ben vero che il De Pedis fu latitante anche nell'anno 1981, per un breve periodo compreso fra il 26.4.1981 ed il 29.5.1981, ma è anche vero che la Moretti non può avere confuso un periodo di latitanza con un altro, sia perché ha costantemente collocato gli incontri di cui trattasi e, in particolare, quello che avvenne al ristorante "La Lampara" nel periodo compreso fra gli anni 1983 e 1984, sia perché ha fornito ulteriori particolari che escludono che gli incontri possano essere avvenuti nel 1981. Infatti, nelle dichiarazioni rese al pubblico

¹⁰⁰ In realtà De Pedis fu latitante nell'81 e nell'84.

ministero in data 7.5.1994, la Moretti precisò che, per eseguire gli incarichi affidatigli da De Pedis, utilizzava un Wolkswagen Golf, colore canna di fucile, ovvero una Fiat Uno di colore verde. Orbene, dagli accertamenti eseguiti è risultato che la madre della Moretti è stata intestataria di una Fiat Uno verde, targata Roma E 99871, dal 17 dicembre 1983 al 29 settembre 1989, e di una Golf Wolskwagen verde chiaro dal 27 aprile 1985 al 23 marzo 1989, sicché, mentre è possibile che la collaborante possa avere utilizzato la prima autovettura nell'anno 1984, è impossibile che possa averne usata una delle due nell'anno 1981.

Vi è, poi, un'argomentazione logica che consente di ritenere sicuramente falso il racconto della donna. Per quanto non sia stato espressamente dichiarato, è ovvio che il motivo per cui il De Pedis, che era provvisto di automobile, che guidava regolarmente, come risulta dalle dichiarazioni della stessa Moretti, avrebbe dovuto chiedere alla Moretti di accompagnare in auto l'allora senatore Vitalone, va individuato nella circostanza che, essendo egli latitante, i due non volevano farsi vedere insieme. Simile premessa è, ovviamente, in aperto, insanabile contrasto con un incontro in un locale pubblico, sito al centro di Roma, in cui i due, per ragioni diverse, erano ampiamente conosciuti: De Pedis, infatti, era un cliente abituale, tanto da avere sempre un tavolo riservato, mentre Vitalone era, da anni, un personaggio pubblico assai noto, per cui mai avrebbe rischiato di farsi vedere a tavola in compagnia di un latitante.

I primi giudici hanno ritenuto che, pur dovendosi escludere che vi sia stato l'incontro al ristorante "La Lampara", non per questo è da rifiutare la possibilità che si siano verificati gli altri incontri riferiti dalla Moretti. Tale tesi si fonda su quanto risulta dalle intercettazioni ambientali effettuate nel domicilio della Moretti ed all'interno del carcere dell'Aquila, poiché in esse sono rinvenibili riferimenti ad incontri tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone, nel corso dei quali la Moretti avrebbe svolto il ruolo di "ufficiale di collegamento" e, secondo quanto esplicitamente evidenziato dagli stessi giudici, si fonda sul presupposto che la donna ignorasse di essere sottoposta ad intercettazione ambientale. Tale convinzione è corroborata dall'analisi

delle conversazioni della donna, il cui linguaggio è definito aperto, franco e, talvolta, sguaiato, nel corso delle quali la Moretti affronta argomenti pericolosi, da cui possono discendere conseguenze penali, anche pesanti, per la stessa Fabiola Moretti e per le persone a lei vicine, e dalla considerazione che argomento principale delle conversazioni era il traffico di sostanze stupefacenti, in ordine al quale il contenuto delle intercettazioni ambientali poteva costituire, come in effetti aveva costituito, prova della sua responsabilità penale.

Il riferimento agli incontri di Vitalone con De Pedis è rinvenibile, effettivamente, nelle trascrizioni della intercettazione ambientale effettuata nel carcere dell'Aquila, ma vi sono dati di fatto aventi valenza almeno pari a quella degli elementi ricordati dai giudici di primo grado, sicché non pare possibile affermare con tranquillità che la Moretti ignorasse di essere sottoposta ad intercettazione ambientale.

Intanto, va evidenziato che, dalle stesse intercettazioni ambientali, risulta chiaramente che la donna si rese conto perfettamente che la sua linea telefonica era sottoposta ad intercettazione, per cui non è irragionevole ritenere che la Moretti, da sempre vissuta nell'alveo della criminalità, all'ombra di uomini coinvolti nei più disparati ed efferati delitti, possa avere preso in considerazione l'eventualità che anche all'interno del suo alloggio, in cui si trovava sottoposta agli arresti domiciliari, fossero state occultate delle microspie e che ad analogo espediente potesse essersi fatto ricorso per intercettare il colloquio da lei avuto con Antonio Mancini, all'interno del carcere dell'Aquila.

Vi è, poi, da rilevare che l'argomento utilizzato dai primi giudici per sostenere la genuinità delle provalazioni riguardanti gli incontri Vitalone/De Pedis è facilmente contrastabile ove si tengano ferme le inoppugnabili conclusioni raggiunte a proposito dell'episodio della "Lampara". Se, infatti, è stato possibile dimostrare che la Moretti ha mentito, riferendo ai magistrati di un incontro mai avvenuto, non si vede perché la stessa fonte dovrebbe avere detto la verità al suo convivente. Ed invero, il fatto, non del tutto certo,

che la donna non avesse consapevolezza di essere sottoposta ad intercettazione ambientale non significa, per ciò stesso, che tutto ciò che ha detto in tale occasione dev'essere corrispondente a verità, ché, anzi, in atti vi sono ulteriori elementi che provano la falsità di un altro presunto incontro con Vitalone di cui, pure, la Moretti parla nel corso del colloquio avuto con Mancini a L'Aquila. Si tratta dell'incontro che sarebbe avvenuto in un bar, sito a piazza del Popolo, in presenza di una dottoressa, nel corso del quale Claudio Vitalone avrebbe regalato alla Moretti un anello¹⁰¹. Orbene, intanto vale anche in questo caso l'argomento logico utilizzato per contestare la veridicità dell'incontro al ristorante, vale a dire che non è credibile che un personaggio noto come Vitalone, che, per incontrare il latitante De Pedis, si faceva accompagnare dalla Moretti, possa avere incontrato il De Pedis addirittura in un frequentatissimo bar del centro di Roma, sì da correre il rischio di essere notato da un cospicuo numero di persone. Ma v'è di più. La dottoressa di cui parla la Moretti è stata individuata, sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Moretti¹⁰², nell'avvocato Cinzia Gauttieri, che svolgeva e svolge la sua attività in Roma, nello studio dell'avvocato Manca, la quale, pur ricordando di avere assistito il De Pedis anche nel periodo in cui questi

¹⁰¹ **Fabiola:** poi io lo riaccompagnavo dall'autista.

Antonio: --- de Vitalone?

Fabiola: eh, perché lui l'autista lo faceva aspetta' da n'antra parte.

Antonio: e l'autista te lo ricordi come è fatto?

Fabiola: no, non l'ho visto proprio mai l'autista ... io lo lascio, scennevo e me n'annavo, capito?

Antonio: te ne annavi, come?

Fabiola: me ne annavo.

Antonio: ah.

Fabiola: perché lui se vede che all'autista je diceva che annava a scopa', Ni', hai capito? Amo' da la macchina lo portavo da Renato e poi... due o tre volte. Poi, un'altra volta l'ho visto a casa di Renato, al Pincio.

Antonio: al Pincio ... --- Vitalone.

Fabiola: e n'antra vorta ce semo annati co' lui.

Antonio: a do'?

Fabiola: a piazza del Popolo.

Antonio: ----- dottoressa ---

Fabiola: al ristorante, a un bar, mi pare che sia.

Antonio: c'era pure la dottoressa?

Fabiola: sì, e lui m'ha portato un anello pe' regalo.

Antonio: eh?

Fabiola: un anello per regalo.

Antonio: d'oro?

Fabiola: sì.

Antonio: ce l'hai ancora l'anello?

Fabiola: -----

Antonio: -----

Fabiola: no, perché lui ---- buono, m'ha portato 'st'anello, buono lui è buono pure l'anello.

¹⁰² Vedasi dichiarazioni rese al pubblico ministero il 31.8.1994.

era latitante, ha escluso categoricamente di avere mai incontrato la Moretti nelle circostanze descritte da costei ed ha, addirittura, escluso di avere mai conosciuto, se non per fama, il dottor Vitalone.

Se Fabiola Moretti ha mentito in ordine agli incontri tra De Pedis e Vitalone è da escludere che possa avere detto la verità quando ha affermato di avere appreso dal medesimo De Pedis, nonché da Raffaele Pernasetti, che lo stesso Claudio Vitalone aveva organizzato l'evasione di Carnovale per ricambiare un favore fattogli da De Pedis. Sul punto si potrebbe sostenere che le dichiarazioni della donna costituiscono riscontro a quelle rese, sullo stesso argomento, da Vittorio Carnovale, ma la realtà è che il riscontro è solo apparente, poiché, dalle intercettazioni ambientali risulta che la Moretti, prima di fare le sue rivelazioni, era a conoscenza delle dichiarazioni rese in merito a detto argomento dal Carnovale, sicché non può avere avuto difficoltà alcuna ad allinearsi alle "rivelazioni" di quest'ultimo.

Fabiola Moretti, trovandosi all'interno della sua abitazione, ha parlato di Carminati con l'avvocato Franco Merlino, all'epoca collaboratore del suo difensore, avvocato Ruggero, e la conversazione, avvenuta il 26.4.1994, è stata intercettata. L'accusa ha interpretato i riferimenti a Massimo Carminati come non equivoca indicazione di una sua partecipazione all'omicidio Pecorelli, tanto più che, nell'interrogatorio reso al pubblico ministero di Perugia, il successivo 10.5.1994, la Moretti riferì che Danilo Abbruciati le aveva confidato che era stato proprio il Carminati ad uccidere il giornalista in cambio di un modesto compenso. Nello stesso contesto la donna rivelò di avere smontato e pulito una pistola, calibro 7,65 o 9, sulla quale era stato applicato un silenziatore, per incarico dell'Abbruciati, e che dopo il ritrovamento, da parte della polizia giudiziaria delle armi al ministero della Sanità, l'Abbruciati le aveva chiesto, preoccupato, se fosse possibile che avesse lasciato le sue impronte su quell'arma, chiarendo che quell'arma, ritrovata assieme alle altre al ministero, era stata utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli.

Anche su questo punto la corte non ritiene
condivisibile il convincimento dell'accusa e
non ritiene attendibili le dichiarazioni della

Moretti.

Intanto, il riferimento a Massimo Carminati è inserito all'interno di un più ampio discorso, nel quale si fa riferimento all'interrogatorio cui la donna era stata sottoposta il giorno precedente, alle pressioni rivoltele dagli inquirenti, perché riferisse quanto a sua conoscenza, ed alle sue possibilità di uscire, con il minimo danno, dall'incresciosa situazione in cui era venuta a trovarsi, sicché appare opportuno riportare, di seguito, l'intero brano.

“(La registrazione si interrompe e riprende con un dialogo tra Fabiola ed un uomo, un certo Franco).

Fabiola: *hanno riunito e sanno un po' di piu' e magari ...*

Franco: *se dovrebbero penti', questi, però.*

Fabiola: *pentì', no, fanno le ammissioni, ma n'hai capito come funziona?*

Perché a me mica m'ha chiesto di pentirmi, eh? M'ha detto: "signora, lei quanto ha venduto? Cento chili? A me mica me serve che me lo dice lei, capito? Io posso sape' anche che lei m'ha venduto ..., non me ne frega niente, perché per me è una voce nell'aria", m'ha detto, 'ste parole.

"Parliamoci chiaro, dice, perché quando ho arrestato lei, dice c'ho ... (la registrazione si interrompe) ... omicidi, Barbieri, ... non mi interessa, io voglio soltanto questo". Praticamente senti che vole da me: vole l'omicidio

....

Franco: *(voci sovrapposte) st' indagando sull'omicidio Pecorelli*

Fabiola: *..... perche' io ...*

Franco: *a 'fanculo je dovevi di' dovrebbe aresta' qualche d'un altro, aho.*

Fabiola: *no, no, senti che vole, l'omicidio Pecorelli, mi ha detto Abbruciati che l'ha fatto, Carminati Massimo e Pasquale Belsito, che poi, tra l'altro è dieci anni che è latitante. Vattelo a cerca' Praticamente questa è una cosa che sa tutta Roma, non è che gliela devo di' io, c'ho il verbale che già gli ha*

firmato Carnevale, quindi non ho capito perché me devi tormenta' a me, quando er pentito che te l'ha firmato già ce l'hai, va beh, comunque. L'omicidio ordinato da... suppongo dai servizi con cui Danilo stava in contatto, i servizi, in fotografia, riconosco pure questo, questo e questo, non so come se chiamano. Io divento infame pe' non ave' detto un cazzo.

Franco:

Fabiola: apposta, io so

Franco: io domani mattina ti faccio contatta' da Coppi e Taormina?

Fabiola: però je devi di' a Roberto che io non so' scema, ma nell'ultimo ho fatto una commedia, stasera e ... del regazzino, mica je dico che je devo di' pentete o non pentete? Però, praticamente, vorrei parlarce, pure perché lui m'ha detto: "alcune ammissioni le ha fatte Mancini".

Franco: ma de loro non t'hanno chiesto niente?

Fabiola: loro chi?

Franco: de Andreotti e Vitalone?

Fabiola: se conoscevo Vitalone.

.....

Franco: comunque, in ogni caso te, quando ... dici che non vai da nessuna parte senza l'avvocato tuo.

Fabiola: sì, ma a lui non je frega niente se venite, eh? Cioè, a questo punto, l'ho visto troppo sicuro, apposta te dico, che t'ho detto ieri? So' preoccupata.

Franco: di fronte al difensore non te le dice 'ste cose, non te dice "me devi di' questo, me devi di' quello", o c'è il difensore che sta' ai mezzi co' loro ?

Fabiola: sì, però me deve firma' quel ... a sentire lui ... io devo ave' paura, lei ha due possibilita' o firmate questo verbale, allora tutto già è pronto, perché io non gli ho chiesto de pentisse, oppure lei va da questo o quel concorso e gli do prima la reticenza e poi gli faccio dare il mandato de ...

.....

Fabiola: hai capito? Questo m'ha messo paura, "ma signora, dice, io so che lei ha accompagnava Vitalone, io ce so ita negli alberghi, io so". Hai capito? Cioè, praticamente se c'avevo un faccia a faccia, lei lo conosce.

Franco: *ma questo lo sapevano, pure Lupacchini lo sa, eh.*

.....

Fabiola: *..... perché lei dice.... c'ha impiccato a tutti. Lui, a dire loro, m'ha impiccato lui, però che ne so? Io non l'ho visto mai un magistrato che difende un imputato*

Franco: *.....*

Fabiola: *..... io sto qui*

Franco: *a certo ...*

Fabiola: *....lui non ci deve sta' proprio .. perche' me lo ha detto Mancini, perche' l'unica preoccupazione de Mancini e' difendeme.. dice "a lei l'ha rovinata Abbruciati", dico vabbeh?...*

Pasquina: *si vabbe' pero' daie e daie*

Franco: *...anni fa....*

Pasquina: *... hanno saputo qualcosa, capito? tu ce sei legata a Nino chiaramente, allora*

Fabiola: *... mo me deve ... le do la mia parola d'onore che nessuno lo carcerera' perche' ...*

Franco: *...*

Fabiola: *... tolgo la protezione*

Franco: *...*

Fabiola: *.. la mia parola che ...*

Franco: *ho capito che non vonno arresta' tutti.*

Fabiola: *no, mi ha detto "signora, siete soltanto in due a sapere quello che io voglio sapere e.. cioe' quello che mi preme sapere che sapete voi, lo sanno tutti, pero' siete soltanto in due a riconoscere i visi.*

Franco: *certo.*

Fabiola: *.. ah all'ultimo m'ha detto .. pensa un po'.. " ma lei e' tanto sicura ... ha visto Abbatino chi era ... lei adesso ... mi dica tutta la sua vita, i suoi figli... poi Pernasetti se je gira il cervello e parla lui, poi lei a me non mi serve più, dice, può marcire anche ... una galera.*

Franco: *Pernasetti perche' dovrebbe parla' de sta' storia?*

Fabiola: *no, allora io gli ho risposto: "beh, dice, una volta che lo pijate!*

Franco: tanto lo pija il ...

Fabiola: allora io gli ho risposto: "seh, pareva Pernasetti, ma essi' bravo, no? Perché volevi che io Quando che m'hanno visto così sicura, dice, "lei lo vede Pernasetti, noi lo sappiamo", invece te giuro, Fra', non è vero proprio seno' te lo direi ..dico "guardi, io non c'ho bisogno de esse' protetta, perché che me po' difenne mehjo de Pernasetti che sta' a Roma?, chi me po' difenne a me?"

Franco: t'ha portato a fa l'abbocco mo so convinti che sta' a Roma.

Fabiola: no, ... a Roma, perché noi non lo sapemo perche' lo sai, no? A me m'ha messo sott'occhio e m'ha detto: "a Fabi', che po' fa la Magliana? dice la moje del Pernasetti, che compra la robba a rotta de collo" ... dico: "mannamela un po'", che io, poi, per precauzione non ho telefonato, perché da mo' che non vedevo Raffaele, ma poi manco lo posso fa ... co' lei ..., no? Je dice ce fa? Ce fa

Franco: hai capito! io nun ce credo che l'altri se pentano poi tra l'altro

Fabiola: comunque senti, pe' sto processo aspetti un po' perché de L'Aquila ... jela detta Carminati qua sopra ... perche' lo sapeva solo lui, hai capito come? Perché a Torino non lo sapevano, eh?

Franco: ma Carminati non je po' di' le cose .., non se po' penti' lui ...

Fabiola: lui ha detto ... il nome vero eh!

Franco: appunto. Non je po' di' guarda sono stato io me l'ha detto Tizio.
(voci sovrapposte)

Fabiola: si' pero' Carminati.. so sai che je po' di Carminati: " a me Abbruciati m'ha dato .. calcola ..du' milioni..."

Franco: pe che fa'?

Fabiola : pe' che' fa? per ammazzare Pecorelli, ma non sa lui chi jelo ha ordinato.

Franco: si, pero' potrebbe di'...

Fabiola: ... si dice questo che me ne frega lo sanno gia'! ...

Franco: ... momento chi jelo ha ordinato ..? si se vole penti' ... a me m'ha dato sti sordi...

Fabiola: ... e come lo riconosce sulla fotografia?

Franco: *"a me me l'ha detto lui", dici: "a me me l'ha detto ...*

Fabiola: *sì, pure questo già sanno, capito? Sennò non te romperebbero er cazzo, je serve il volto! il volto lo conoscemo solo io e Pernasetti. Ieri m'ha mostrato tutte le fotografie, lo sai come se le so' fatti manna' 'ste fotografie? Tramite fax, perché non so' proprio fotografie, hai visto quelle fanno alle giostre?*

A parere della corte quel che si ricava dalla lettura del brano è che gli inquirenti invitano, con una certa insistenza, la Moretti a riferire quanto a sua conoscenza, prospettandole, non soltanto il coinvolgimento in gravissimi delitti, ma la possibilità che altri appartenenti alla “banda della Magliana” decidano di collaborare, rendendo, così, del tutto superflue sue eventuali, tardive dichiarazioni, con la conseguenza che ella verrebbe abbandonata a se stessa e che, anche in questo caso, dovrebbe pagare il fio delle sue pesanti responsabilità. Ed è, appunto, in questa ottica che gli inquirenti fanno riferimento alla già ottenuta collaborazione di Abbatino ed alla possibilità che Pernasetti, una volta catturato, possa, a sua volta, decidere di collaborare. È questo il quadro di riferimento nel quale vanno ad inserirsi le espressioni riguardanti Carminati, per il quale, a parere dei due interlocutori, non c'è il rischio che possa pentirsi perché, sembra di capire, non sa nulla della vicenda (“non je po' di' le cose”) e, se anche dovesse decidere di collaborare, potrebbe, tutt'al più, dire che l'omicidio gli era stato ordinato da Danilo Abbruciati, senza consentire di risalire oltre la catena dei mandanti. L'opinione appena espressa da questa corte, secondo cui nella conversazione riportata si fanno delle ipotesi, più che riferire fatti realmente avvenuti, sembra trovare conferma in un altro brano della medesima, in cui la Moretti, dopo aver evidenziato, appunto, che Carminati non potrebbe, in alcun caso, indicare il mandante di Abbruciati, afferma che gli inquirenti esercitarono pressioni per conoscere il “volto” di chi ha ordinato ad Abbruciati di uccidere Pecorelli, volto che, stando all'intercettazione, ella conoscerebbe. Orbene, è un fatto che, Fabiola Moretti, una volta decisa a collaborare, non è andata oltre l'indicazione di Carminati, quale esecutore materiale dell'omicidio, e di Abbruciati, come colui che, in qualche modo,

gli aveva dato l'incarico, ma non ha mai fornito indicazioni atte ad individuare il mandante o i mandanti di Abbruciati. Anche questo dato di fatto sembra confermare quella che è l'impressione che suscita la lettura integrale della trascrizione, vale a dire che, nella conversazione con l'avvocato Merlino, la Moretti, più che parlare di ciò che sa, faccia semplicemente delle ipotesi, spintavi dai gravi pregiudizi prospettabile dagli inquirenti.

Del resto, un ulteriore elemento di dubbio, per quanto concerne la prospettata responsabilità di Carminati, è costituito dalla pistola, che, utilizzata da costui per commettere l'omicidio, successivamente maneggiata dalla Moretti, sarebbe stata sequestrata unitamente alle altre armi che Abbruciati e il resto della "banda della Magliana" custodivano nel deposito, sito negli scantinati del ministero della sanità, sorvegliato da Biagio Alesse.

Il giudice istruttore del tribunale di Roma, con ordinanza 27.4.1984, dispose perizia balistica e, con ordinanza 23.5.1984, incaricò i periti Bruno Levi, Pietro Benedetti e Antonio Ugolini di accertare se i bossoli e i proiettili rinvenuti a seguito dell'omicidio di Carmine Pecorelli fossero stati esplosi con due pistole Beretta, modello 70, calibro 7,65 Browning, con una pistola Beretta, modello 81, calibro 7,65 Browning, con una pistola Heckler & Koch, calibro 7,65 Browning, tutte sequestrate al ministero della sanità. I periti risposero con relazione scritta e, testualmente, conclusero, affermando, per quanto concerne il punto che interessa, che: *"1) le armi acquisite da noi Sottoscritti, come essere state sequestrate al Ministero della sanità, quella sequestrata all'Alibrandi e l'assemblaggio di parti dell'uno con l'altro lotto, sono risultate idonee all'impiego e, dunque, utili ad esplodere colpi per trarre test di confronto balistico; 2) i bossoli di risulta degli spari sperimentali con le armi e con gli assemblaggi di cui al punto 1), il bossolo che dicesi sequestrato al Fioranti, i bossoli(3, in quanto uno dei 4 consegnati è risultato non originale al repertamento iniziale) repertati in sede di sopralluogo al momento dell'omicidio PECORELLI, non presentano elementi d'identità morfologica, e, individuale, in comune. Appare nella specie che nessuna delle armi o parte d'arma consegnate ai Sottoscritti,*

venne impiegata per esplodere almeno i tre bossoli oggi esaminati e riferiti all'omicidio PECORELLI. L'unica arma che può presentare caratteristiche di classe, grossolanamente, compatibili con quella che esplose gli elementi di colpo repertati è la Beretta m. 81 calibro 7,65 m.m. Browning/. 32 Auto in sequestro, pur non identificandosi affatto con questa. Allo stato, pertanto, pur con le riserve sopra premesse, non può escludersi che gli elementi di colpo possano provenire da una pistola semiautomatica dotata di caratteristiche di classe analoghe a quelle della Beretta m.81 in questione.”

Dalla perizia de qua risulta chiaramente, in sintesi, che le armi sequestrate al ministero della sanità, di cui furono sottoposte a perizia solo quelle che, per calibro e classe, erano state ritenute astrattamente compatibili con l'arma utilizzata per commettere l'omicidio del giornalista, erano efficienti e che nessuna di esse era stata usata per uccidere Pecorelli. Tali conclusioni consentirebbero di affermare che Fabiola Moretti ha mentito nel riferire di una preoccupazione di Danilo Abbruciati, cagionata dalla presenza, fra le predette armi, di quella usata per l'assassinio di Pecorelli e dalle conseguente possibilità di risalire, attraverso il rilevamento delle impronte digitali, alla stessa Moretti che l'aveva smontata, ovvero che fu l'Abbruciati a mentire alla Moretti, rappresentandole un pericolo inesistente. Va detto subito, peraltro, che tale seconda ipotesi appare estremamente improbabile, poiché non si comprende il motivo per cui l'Abbruciati avrebbe dovuto mentire alla sua donna.

Nel paragrafo che precede si è fatto ricorso all'uso del condizionale, perché il perito Ugolini, esaminato all'udienza del 29.7.1996, dopo avere ricordato che, fra le armi sequestrate al ministero della sanità, vi era una sola pistola Beretta modello 81, calibro 7,65, ha dichiarato che non era stato possibile procedere a comparazione fra i bossoli ed i proiettili repertati sul luogo del delitto Pecorelli e detta arma, perché quest'ultima era stata alterata in maniera tale da renderla inutilizzabile a fini comparativi¹⁰³. A

¹⁰³ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA)**. Lei Professore ha avuto occasione, nel corso della sua carriera di perito o di consulente di parte, di esaminare le armi ritrovate al Ministero della Sanità?
ANTONIO UGOLINI. Affermativo.

contestazione della difesa dell'imputato Vitalone, che gli ricordava come nell'elaborato sopra ricordato, di cui era stato coautore, avesse concluso nel senso sopra indicato, il prof. Ugolini, pur non disconoscendo le conclusioni di cui sopra, ha dichiarato che, poiché la Beretta modello 81, calibro 7,65, l'unica arma, fra quelle esaminate, ad avere, come già sostenuto nelle conclusioni scritte, caratteristiche di sola classe compatibili con l'arma che aveva ucciso Pecorelli, era stata alterata, lui stesso e l'altro perito non avevano avuto elementi né per poter affermare, né per poter escludere che quell'arma fosse stata usata per il delitto de quo. Ed alla medesima difesa, che insisteva per sapere se fosse corretto affermare che le armi sequestrate al ministero della sanità non erano compatibili con quella utilizzata in danno di Carmine Pecorelli, il perito rispondeva, testualmente e piuttosto confusamente, che “ *La risposta è diversa, forse è meno articolata. Il problema è questo, dal punto di vista..., le pistole erano di diverse marche e di diversi modelli e di diverse cose, sicché alcune di queste certamente erano da escludersi perchè hanno una morfologia di improntativa completamente diversa: le Walter, c'erano mi pare altri tipi di marche, roba del genere. Quelle che potevano essere le Beretta ed in particolare la modello 81, poiché si presentava alterata, io ho la possibilità di dire: è vero sì che*

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Tra le armi che lei ha avuto occasione di esaminare del Ministero della Sanità, c'era anche una Beretta 81 di quel tipo?

ANTONIO UGOLINI. Sì, c'è anche una Beretta.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). La successiva domanda è questa, fra le pistole Beretta calibro 75, modello 81, esaminate in occasione del sequestro al Ministero della Sanità, in taluna o in tutte queste pistole, lei ha rilevato alterazioni?

ANTONIO UGOLINI. Di pistole modello 81 è una sola, sequestrata, ci sono delle canne, c'è altro materiale.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Estendo questa domanda a tutte le armi da lei esaminate.

ANTONIO UGOLINI. Il problema è questo, come ripeto, le armi che furono esaminate da me durante le operazioni peritali, da parte di un altro perito, che io ho assistito, presentavano delle alterazioni dovute a tutte le armi, erano presenti e ho fatto le fotografie. E quelle fotografie sono state allegate in un procedimento che poi è stato rifatto in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Tutte le armi?

ANTONIO UGOLINI. Tutte le armi erano state alterate, mi è rimasta qualcheduna di fotografie perchè fanno parte di un certo fascicolo che poi fa parte di un altro processo, che è stato allegato per un altro procedimento.

Ed erano state alterate, addirittura, nel momento che furono fotografate, furono fotografate per terra perchè io ebbi, da parte del Dottor Torri, l'autorizzazione a poterle fotografare immediatamente e, per terra, quando furono messe tutte in fila per terra, ancora sgocciolava l'acido e c'è la prova di questo qui.

Ed è un atto che è stato già depositato in un fascicolo - la data la posso ritrovare se posso consultare gli atti - ed è questo qui. E' un fascicolo fotografico dove si dimostrava la differenza tra quello che era al momento della... (parola non comprensibile) della DIGOS 24 ore prima, a 24 ore dopo.

Questo è stato ormai fotografato perchè ci sono le prove fotografiche.

Io non so se è questo quello che intende dire.

Poi, a seguito di questo, facemmo una nuova perizia dove risultavano i percussori alterati, e altre cose.

potrebbe essere stata impiegato, però io non ho più gli elementi per poter dire se, effettivamente, è quella pistola in quanto l'improntamento individuale, non parlo di quello di classe, ossia come disposizione degli organi improntanti, che per esempio una Beretta 81 impronta sui bossoli e sui proiettili in un modo costante, 100 pistole Beretta modello 81 mi improntano uguale, però la differenza tra le 100 pistole è il microparticolare che viene osservato in comparazione, è l'alterazione della norma..L'alterazione della norma in una pistola che era stata sottoposta a quel tormento che ha avuto, non mi dava più la possibilità di affermare o di escludere se fosse specificatamente quella o un'altra. Io posso dire si trattava effettivamente con caratteristiche morfologiche però macroscopiche, perchè qui c'è da dire morfologia microscopica e morfologia macroscopica; nella morfologia microscopica onestamente non avevo gli elementi per poterlo affermare, ma nello stesso tempo di escluderlo. Questa è la risposta mia..”

Questa, dunque, fu, all'udienza del 29 luglio 1996, la risposta del perito Ugolini, ma è una risposta che lascia francamente sconcertati. Lo smarrimento deriva dal fatto che, dalla relazione scritta, redatta nell'ormai lontano 1984, risulta non soltanto che, per ogni arma, furono sparati diversi colpi di prova, utilizzando cartucce Gevelot calibro 7,65 m.m., scelte fra quelle sequestrate al ministero della sanità, perché detto “*munizionamento è fabbricato con materiale metallico piuttosto plastico e morbido, tale da copiare perfettamente ogni particolarità improntativi*”, non semplicemente che era stato possibile escludere immediatamente una sia pur minima relazione fra la pistola H & K, la pistola Beretta modello 70, il carrello ed il fusto modello 70, non assemblati fra loro, e l'arma che aveva esplosi i colpi mortali, non solamente che la pistola semiautomatica Beretta modello 81, calibro 7,65 m.m. Browning/ .32 auto, era l'unica, fra quelle sequestrate, ad avere “*caratteristiche di sola classe compatibili con quelle dell'arma che esplose gli elementi di colpo repertati sul luogo dell'omicidio*

*Pecorelli*¹⁰⁴”, ma emerge, anche e a chiare lettere, che, nonostante la detta compatibilità di classe, “*le caratteristiche morfologiche delle impronte che gli organi di questo tipo di arma hanno prodotto sui bossoli sperimentali, sono diverse da quelle che caratterizzano le analoghe impronte presenti sui bossoli a reperto*¹⁰⁵”, tanto da imporre le perentorie conclusioni precedentemente riportate. Non a caso nella perizia di cui trattasi si fa riferimento alle impronte rilevate sui bossoli e non già a quelle lasciate sui proiettili, dal momento che, in precedenza, i periti avevano avuto cura di evidenziare che i reagenti, usati nel tentativo di ricostruire il numero di matricola abraso, avevano causato, per azione diretta o per effetto indiretto dell’azione dei loro vapori, un’azione demolitiva superficiale dell’interno della canna, dove gli stessi periti avevano potuto rilevare tracce di zebratura e di camolatura, che li avevano indotti ad omettere di sottoporre i proiettili a comparazione microindividuale¹⁰⁶, anche se avevano chiarito che già l’esame del numero delle rigature, il loro verso, l’angolo di generatrice e il rispettivo passo, la media statistica della larghezza del letto dei solchi conduttori, rilevati sui proiettili esplosi con le armi in sequestro, permetteva di giungere ad un giudizio di esclusione netta oppure di compatibilità fra i detti proiettili e quelli repertati sul luogo del delitto, poiché consentivano di individuare le caratteristiche di classe dell’arma che li aveva esplosi . A comparazione microindividuale, per contro, furono sottoposti i bossoli espulsi dalla armi sequestrate, fra cui la pistola semiautomatica Beretta modello 81, calibro 7,65, che particolarmente interessa, essendo ciò esplicitamente affermato a pagina 65 – 23 della relazione peritale¹⁰⁷ e confermato dalle macro fotografie recanti i numeri 200, 204 e non essendovi alcun contrasto con quanto avvenuto per i proiettili, giacché è ben possibile che i reagenti sopra ricordati, pur avendo danneggiato l’interno della canna dell’arma, non avessero recato danni al percussore ed all’unghia dell’estrattore, che sono le

¹⁰⁴ Si veda la pagina 65 – 23 (trattasi di doppia numerazione) della relazione peritale.

¹⁰⁵ Cfr. pagina 66 – 24 della relazione peritale.

¹⁰⁶ Si veda la pagina 64 – 22 della relazione peritale.

¹⁰⁷ “Il confronto per accostamento di emicampi sotto il microcomparatore ottico, a forte ingrandimento, (rif. fot. N. 124 a n. 126 per i reperti e da n. 127 a n.132 per i confronti con i test) ha confermato l’assunto.”

parti di arma che “improntano” il bossolo.

Orbene, stando così le cose, vi sono soltanto due possibilità: 1) all’epoca in cui fu effettuata la perizia, i tecnici, compreso lo stesso prof. Ugolini, non evidenziarono, dolosamente o colposamente, che percussore e/o estrattore dell’arma erano stati irrimediabilmente danneggiati dai reagenti utilizzati per cercare di esaltare il numero di matricola abraso, e sottoposero i bossoli ad un esame microscopico che, conseguentemente, non poteva che essere inutile, giungendo a conclusioni del tutto errate; 2) il percussore dell’arma non era stato danneggiato: esso lasciava, sul fondello del bossolo, impronte suscettibili di essere validamente comparate con quelle lasciate dall’arma omicida sui fondelli dei bossoli repertati sul luogo del delitto; le conclusioni raggiunte dai periti erano esatte.

Questa corte, chiamata a stabilire quale delle differenti, inconciliabili conclusioni peritali sia da ritenere attendibile, fra quelle formulate nel 1984 e quelle prospettate nel 1996, non avendo elementi per ritenere che i periti, nel 1984, si siano resi responsabili della gravissima condotta sintetizzata nella prima delle due ipotesi formulate nel paragrafo che precede, non può che considerare affidabili le conclusioni riportate nella relazione scritta, ed opinare che, a causa del notevole lasso di tempo – ben dodici anni - trascorso fra l’analisi dei reperti e l’esame dibattimentale del prof. Ugolini, lo stesso, in quest’ultima circostanza, sia incorso in un errore che, peraltro, se il perito avesse avuto maggiore propensione a riconoscere i limiti della sua memoria, sarebbe stato facilmente emendabile.

A questo punto il condizionale, cui si era fatto ricorso inizialmente, può virare all’indicativo, sì da potersi affermare che Fabiola Moretti ha mentito nel riferire di una preoccupazione di Danilo Abbruciati, cagionata dalla presenza, fra le armi sequestrate al ministero della sanità, di quella usata per l’assassinio di Pecorelli.

Dall’analisi fin qui condotta emerge che Fabiola Moretti è totalmente inattendibile. Dimostrata, in maniera convincente a giudizio di questa corte, l’inattendibilità della collaborante, non appare necessario ricercare le ragioni per cui la donna si sia indotta a mentire, anche se le stesse paiono facilmente

individuabili nel desiderio di compiacere ed aiutare il “suo uomo”, che aveva già scelto la via della collaborazione, e di sottrarsi alle gravissime conseguenze che le venivano prospettate, qualora avesse deciso di non collaborare alle indagini.

✓ DICHIARAZIONI DI MAURIZIO ABBATINO

Come si ricorderà, Maurizio Abbatino, uno dei capi storici della “banda della Magliana”, appartenendo al nucleo costituitosi in zona "Magliana", è stato attivo dalla fine degli anni '70 fino a tutto il 1986, partecipando in varie forme a tutte le imprese criminose. Ha contribuito a formare la struttura definitiva della banda attraverso i contatti con i capi degli altri nuclei.

Per ciò che attiene precipuamente all’omicidio di Carmine Pecorelli, l’Abbatino ha riferito che, durante una codetenzione a Regina Coeli, mentre la TV trasmetteva un servizio sull’omicidio Pecorelli, Franco Giuseppucci gli disse che ne era responsabile Abbruciati e che lui stesso aveva fornito gli esecutori materiali appartenenti ai NAR; una volta scarcerati Giuseppucci, ha proseguito l’Abbatino, gli aveva presentato Massimo Carminati, dicendogli che questu’ultimo aveva ucciso Pecorelli. L’omicidio, secondo quel che egli aveva appreso da Abbruciati, era stato commesso per fare un favore ai siciliani di Pippo Calò, che lo avevano richiesto perché il giornalista dava fastidio ad una personalità politica. Il collaborante ha precisato, altresì, che Giuseppucci aveva rapporti diretti con Calò, da lui conosciuto nel giro delle bische, ed ha confermato che Enrico De Pedis, negli anni '80, gli aveva detto di essere da tempo in rapporti con Claudio Vitalone, che si prestava ad “aggiustare” i processi.

✓ VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ABBATINO

Già i primi giudici hanno ritenuto inattendibile Maurizio Abbatino sul punto concernente le rivelazioni fattegli da Franco Giuseppucci per le ragioni ricordate alle pagine 157, 158, 159 della presente sentenza. Tali ragioni, pur condivisibili, vanno integrate, a parere di questa corte, da ulteriori considerazioni, perché, se è vero, come rilevato dai primi giudici, che durante il periodo in cui Abbatino e Giuseppucci furono detenuti nel

carcere di Regina Coeli, vale a dire dal 22 al 29 gennaio 1980, la RAI non trasmise servizi sull'omicidio Pecorelli, è anche vero che, dalle certificazioni rilasciate dalle direzioni degli istituti interessati, risulta che il 29 gennaio 80 entrambi furono trasferiti da Regina Coeli a Rebibbia - nuovo complesso, dove rimasero detenuti fino all'11.3.1980, sicché sarebbe possibile che il dichiarante abbia fatto confusione, abbia ricevuto le confidenze di Giuseppucci mentre erano detenuti a Rebibbia e non già a Regina Coeli e che il servizio televisivo di cui parla Abbatino sia stato trasmesso in questo secondo periodo, posto che l'accertamento negativo risulta essere stato limitato al primo periodo.

Tuttavia, tale eventualità può essere esclusa sulla base di altre considerazioni.

Esaminato nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza 3.3.1997, dalla difesa dell'imputato Carminati, lo stesso Abbatino ha ammesso di avere conosciuto il Carminati già prima dell'omicidio di Franco Nicolini, avvenuto, secondo quanto risulta dalla sentenza 28.2.1998 della corte d'assise d'appello di Roma, il 26 luglio del 1978, fornendo particolari sulle circostanze in cui avvenne detta conoscenza¹⁰⁸. Pertanto, non è neppure possibile che Franco Giuseppucci possa avergli parlato dell'omicidio Pecorelli durante la detenzione a Rebibbia, perché non avrebbe avuto alcuna ragione di presentargli, nel 1980, Carminati quando Abbatino lo conosceva da due anni e lo stesso Giuseppucci era perfettamente consapevole di quest'ultima circostanza¹⁰⁹. La circostanza,

¹⁰⁸ **DIFESA IMPUTATO CARMINATI (AVV. NASO).** Invece lei quando lo aveva conosciuto Carminati?
MAURIZIO ABBATINO. Prima dell'omicidio Nicolini, Franco Nicolini, non mi ricordo la data, però è agli atti. Mi ricordo perchè sono venuti a trovarci in una villa al Circeo, lui, i fratelli Bracci e Alessandro Alibrandi. Loro andavano in villeggiatura a Ponza.

DIFESA IMPUTATO CARMINATI (AVV. NASO). L'Omicidio Nicolini è del 26 Luglio 1978.

MAURIZIO ABBATINO. Dunque io già conoscevo Carminati nel '78.

DIFESA IMPUTATO CARMINATI (AVV. NASO). ma scusi, allora stamattina che cosa ha detto?

MAURIZIO ABBATINO. Glielo ho detto, faccio confusione di date, sto ricordando i fatti, io le assicuro che conoscevo Carminati nel '78, perchè mi sono ricordato che per crearmi un alibi per l'omicidio Nicolini a cui ho partecipato noi avevamo affittato delle ville in località Circeo, Terracina precisamente e in quel periodo appunto noi abbiamo fatto l'omicidio e siamo ritornati a Terracina con moto di grossa cilindrata in moto, perchè a quel tempo risultavamo che eravamo fuori Roma. In quel periodo ci vennero a trovare appunto Carminati, i fratelli Bracci e Alessandro Alibrandi che era ancora vivo.

¹⁰⁹ Udienza 3.3.1997

MAURIZIO ABBATINO. Sì, però oggi sto ricordando che in occasione dell'omicidio Nicolini, che lei mi sta dicendo avvenne nel '78 io già ricordo di conoscere Carminati, poi se eravamo stati presentati o no non lo

del resto, è stata ricordata anche dai primi giudici, che, come evidenziato a pagina 184 della presente sentenza, hanno anche ricordato l'episodio del sequestro di Paolo Aleandri, ad ulteriore conferma del fatto che la conoscenza del Carminati, da parte dell'Abbatino, risaliva ad epoca certamente anteriore al 1980.

Del resto, non può essere senza significato la circostanza che Maurizio Abbatino abbia fatto le sue rivelazioni sull'omicidio Pecorelli molto tempo dopo l'inizio della sua collaborazione. Sul punto i giudici di primo grado hanno svolto considerazioni, riportate alla pagina 184 della presente sentenza, che sono perfettamente condivisibili ed alle quali si rimanda.

Il pubblico ministero appellante si duole del fatto che non sia stato dato il giusto rilievo alle dichiarazioni di Raffaele Cutolo, dalle quali si evince il ruolo di Franco Giuseppucci quale organizzatore del delitto, sì da costituire riscontro a quanto dichiarato da Abbatino. Infatti, secondo Cutolo, Nicolino Selis, poco tempo prima dell'omicidio, gli chiese di procurargli una pistola, con la quale avrebbe dovuto essere ucciso Carmine Pecorelli, ed ha riferito di avere parlato, dopo l'omicidio, con Franco Giuseppucci, il quale ammise le responsabilità della "banda della Magliana" in ordine all'omicidio medesimo.

A parere di questa corte, le dichiarazioni di Cutolo, se valutate con attenzione e nella loro interezza, si rivelano per quello che sono, ossia contrastanti con quelle dei vari appartenenti alla "banda della Magliana", che il pubblico ministero impugnante considera attendibili, contrariamente, peraltro, a quanto ritiene questa corte. In primo luogo, si osserva che, se si sostiene, come fa il pubblico ministero con argomentazioni che questa corte ha ritenuto condivisibili, che il delitto fu deciso da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate, il quale si occupò della fase operativa, appare piuttosto improbabile che costui, che all'epoca del fatto era potentissimo e non ancora impegnato nella lotta sanguinosa che, di lì a poco, lo vedrà opposto ai "corleonesi", e che certamente fece ricorso(in parte secondo il pubblico

so, però sicuramente veniva alle ville a trovare Giuseppucci Franco che aveva preso una casa in affitto con noi.

ministero) ai suoi uomini per tendere l'agguato mortale, potesse avere tali difficoltà a procurarsi le armi necessarie, sì da doversi rivolgere ad altri. In secondo luogo, va osservato che, secondo i diversi dichiaranti appartenenti alla "banda della Magliana", la banda stessa non aveva alcun movente diretto per volere la morte di Carmine Pecorelli, e che era stato commesso esclusivamente per fare un "favore" ai siciliani di Pippo Calò, che ne avevano fatto richiesta. Orbene, Raffaele Cutolo ha sostenuto, con decisione, che, considerati i rapporti conflittuali esistenti fra la sua organizzazione, denominata NCO, e la mafia, o "Cosa Nostra" che dir si voglia, era da escludere tassativamente che Nicolino Selis, che era un suo uomo, potesse avere agito in accordo con uomini di "Cosa Nostra", ed ha avuto cura di precisare di essere certo che ciò non si era verificato per averlo chiesto esplicitamente tanto al Selis¹¹⁰ quanto allo stesso

¹¹⁰ **Teste Cutolo Raffaele:** spontaneamente, a volte lo(n.d.r. s'intende il Selis) chiamavo io, per sapere, stavamo in contatto. Mi chiese una pistola perché dice che dovevano ammazzare un giornalista, con il silenziatore, io non ce l'avevo, dissi: "rivolgiti a Roma", che Enzo Casillo, anche lui era sempre latitante, ma per poche cose, "rivolgiti ad Enzo, se non ce l'ha lui te la fai dare da Paolo De Stefano". Punto e basta.

Avv. Taormina: quindi lei gli indicò Enzo Casillo, perché Enzo Casillo facesse da tramite rispetto a Paolo De Stefano?

Teste Cutolo Raffaele: sì, sì, giusto.

Avv. Taormina: chi sarebbe dovuto andare da Paolo De Stefano?

Teste Cutolo Raffaele: ma era lo stesso, o Enzo o lo stesso Selis, poiché Paolo me l'aveva detto, Paolo De Stefano, che se avevo bisogno di queste armi lui ce l'aveva.

Avv. Taormina: era accaduto già altre volte o era la prima?

Teste Cutolo Raffaele: sì, mi aveva mandato delle armi.

Avv. Taormina: e in quella occasione il Selis le disse per conto di chi agiva?

Teste Cutolo Raffaele: per conto proprio, per conto loro, diciamo.

Avv. Taormina: cioè, loro, che significa?

Teste Cutolo Raffaele: lui disse proprio per loro, perché io volevo sapere maggiormente se era un favore che facevano, diciamo, alla mafia comunque, lui disse: "no, nessun favore alla mafia, un fatto nostro personale", perché le ripeto, sempre quello che disse.

Avv. Taormina: nostro personale, mi scusi se la interrompo.

Teste Cutolo Raffaele: personale loro.

.....
Avv. Taormina: prima della morte, ma la seconda volta. Le chiedo: perché lei ha chiesto a Selis se si trattasse di un omicidio che volevano fare per motivi di mafia o per?

Teste Cutolo Raffaele: lo spiego sempre, perché non è per offendere nessuno, la NCO in Campania ha sempre combattuto contro la mafia, ecco il discorso che viene anche su un altro fatto, egregio avvocato, contro la mafia, contro diciamo Riina e la mafia, in Campania, perché stavamo in Campania, dove stavo io comunque. Ecco perché io dissi quella frase al Pubblico Ministero, che non è stata scritta comunque... nel senso, io volevo dire, portai un paragone: se Riina e la mafia erano protetti dal Presidente Andreotti io lo dovevo sapere per forza, perché sapevo chi stava dietro le spalle che proteggeva a questi qui che ci combattevamo comunque; al che il Pubblico Ministero mi disse, dice: "come mai vuole difendere così accanitamente Andreotti? Le è simpatico Andreotti che lo voleva difendere tanto?".

Avv. Taormina: ci veniamo dopo, vorrei capire la ragione per la quale lei chiede a Nicolino Selis se per caso l'uccisione di Pecorelli fosse per motivi di mafia, perché lei in quel caso sarebbe stato contrario?

Teste Cutolo Raffaele: contrario tassativamente, Nicolino non l'avrebbe mai fatto comunque, perché era uno dei miei. Tassativamente non c'entrava proprio la mafia, se si chiamava così.

Giuseppucci¹¹¹. Del resto, non pare che le dichiarazioni di Cutolo sul punto siano affidabili, dal momento che lo stesso, richiesto di collocare nel tempo la richiesta di un'arma da parte del suo rappresentante romano, dapprima ha sostenuto che l'ultimo incontro con Selis lo aveva avuto due giorni prima che uccidessero l'on. Moro¹¹², il che equivale a dire, al più tardi, il 7.5.1978, dato che il cadavere di Moro fu rinvenuto il 9.5.1978, poi ha lasciato intendere che gli incontri con Selis si erano protratti fino all'anno 1979¹¹³, per poi tornare, proprio a seguito di contestazioni mossegli dal

¹¹¹ **Teste Cutolo Raffaele:** sì, non lo so nemmeno se l'è andato a prendere o non andato a prenderla la arma. Per essere ancora più sicuri, mi incontrai, dopo l'omicidio, ebbi modo di incontrare, mi sembra, qui a Civitavecchia che c'è una... Sebastianelli, se non sbaglio si chiama, un ristorante, una cosa di queste, incontrai a Giuseppucci.

.....

Avv. Taormina: incontra Giuseppucci e parlate di che cosa?

Teste Cutolo Raffaele: quindi, ci siamo appartati, perché io volevo sapere con più precisione se era vero? Del perché della morte di questo povero giornalista Pecorelli?

Avv. Taormina: dopo quanto tempo dalla morte?

Teste Cutolo Raffaele: ma credo poco, una settimana. Poi dopo ho visto di nuovo a Selis due giorni prima che mi arrestavano a me... no, no, prima che fu trovato morto lo statista Moro, che Giuseppucci credo dopo una settimana due settimane e lui mi confermò che l'avevano fatto per cose loro; io volevo una conferma anche da Giuseppucci.

Avv. Taormina: Giuseppucci perché poteva darle la conferma?

Teste Cutolo Raffaele: perché anche lui era uno che comandava molto, era un capo anche lui della Banda della Magliana e c'aveva un gruppo forte.

Avv. Taormina: lei si ricorda il discorso come si svolse tra lei e Giuseppucci?

Teste Cutolo Raffaele: sì, gli chiesi cortesemente se Nicolino mi aveva detto la verità e lui mi confermò che era stato un fatto loro, personalmente.

Avv. Taormina: le disse chi aveva materialmente ucciso Pecorelli?

Teste Cutolo Raffaele: no, non me l'ha mai detto, sennò... non avrei nessuna... niente, lo direi, comunque.

¹¹² **Teste Cutolo Raffaele:** no, sono entrato in carcere, ripeto, non mi hanno portato più nei manicomi dove bazzicava anche Selis, io a Selis non lo vedo da due giorni prima che ammazzarono il grande statista Moro, perché io mi ci incontravo anche a casa sua vicino a Montalcina, nel suo appartamento che potete controllare.

Giudice a Latere dr. Rotunno: siccome Moro è stato sequestrato il 16.03.78, lei quindi avrebbe visto Selis l'ultima volta?

Teste Raffaele Cutolo: due giorni prima, mi venne a trovare due giorni prima che ammazzarono, o andai io a Roma da lui, due giorni prima che fu trovato Moro.

Giudice a Latere dr. Rotunno: ma la pistola Selis come gliel'ha chiesta, personalmente?

Teste Cutolo Raffaele: sì, da solo.

Giudice a Latere dr. Rotunno: quindi questo racconto.

Teste Cutolo Raffaele: vedete, purtroppo sono sempre cose che si chiedono da sole e poi sanno tutti, me l'ha chiesto da solo ed io l'ho mandato da Enzo Casillo perché Enzo Casillo stava a Roma, aveva una casa a Roma e non so se l'ha presa o non l'ha presa.

.....

Avv. Taormina: signor Cutolo, lei rispondendo al Giudice a Latere ha detto che non avrebbe più visto Selis a partire da due giorni prima la uccisione, il sequestro di Aldo Moro.

Teste Cutolo Raffaele: non il sequestro, che trovarono, quando trovarono Aldo Moro.

¹¹³ **Avv. Taormina:** noi vediamo il dato che corrisponde poi con quello che lei ha detto già rispondendo mi pare al Pubblico Ministero: in effetti lei sta latitante, come ha ricordato, dal 5.02.78 al 15.05.79, epoca nella quale il nostro Selis era ricoverato appunto nell'ospedale psichiatrico, o manicomio come lei ha detto, di Montelupo Fiorentino.

Teste Cutolo Raffaele: anche ad Aversa è stato.

Avv. Taormina: qui non ci risulta. Voglio dire, collochi temporalmente questi incontri, e mi pare che lo abbia fatto, sono comunque da collocarsi all'interno di questa latitanza, sì o no?

Teste Cutolo Raffaele: sì, tutto all'interno della latitanza.

Avv. Taormina: allora perché lei dice due giorni prima dell'uccisione di Moro?

pubblico ministero, alla versione iniziale¹¹⁴; e pertanto, in contrasto con tutte le altre emergenze processuali, si dovrebbe concludere che Selis e Giuseppucci organizzavano l'assassinio di Carmine Pecorelli fin dall'aprile – maggio 1978, ossia fin da prima che accadessero gli eventi che, secondo lo stesso Cutolo, li avevano spinti all'omicidio¹¹⁵ e comunque, ben prima del ritrovamento del memoriale Moro¹¹⁶ e dei documenti rinvenuti nelle carceri di Cuneo¹¹⁷, che, a giudizio di questa corte, furono la causa, unitamente a quanto verificatosi durante la cena alla “Famija Piemonteisa”, dell'uccisione di Pecorelli.

Resta, dunque, definitivamente accertato che neppure Maurizio Abbatino può essere considerato attendibile.

✓ DICHIARAZIONI DI CHIARA ZOSSOLO

Come si è già rilevato, Chiara Zossolo era la moglie di Antonio Giuseppe Chichiarelli, falsario, in rapporti con appartenenti alla “banda della Magliana” e con elementi della destra extra - parlamentare, che, come evidenziato nella parte espositiva della presente sentenza, certamente ebbe parte nella vicenda. È certo che Chichiarelli, assassinato nel 1984, ebbe un ruolo nell'omicidio Pecorelli, avendo svolto il compito di osservarne le

Teste Cutolo Raffaele: mi sono confuso forse il fattore del '78, perché io ogni qualvolta penso a Moro mi sembra due giorni prima che poi mi hanno arrestato, perché l'ho letto su "Paese Sera" tanti anni fa, invece a me mi hanno arrestato a novembre, comunque. Ripeto, io l'ho incontrato...

¹¹⁴ **Pubblico Ministero dr. Cardella:** a me risulta dalla documentazione che poi esibiremo alla Corte che Selis dal 29.03.78 al 28.09.78 era fuori dal carcere, quindi.

Teste Cutolo Raffaele: sì, io andavo anche a casa sua.

Pubblico Ministero dr. Cardella: in questo lasso di tempo si colloca sicuramente l'incontro che avete avuto prima del ritrovamento del cadavere dell'Onorevole Moro. Risulta, risulterebbe, perché la documentazione è quella che abbiamo, dal 29.03.78 al 28.09.78 è fuori Selis.

Teste Cutolo Raffaele: io già ho risposto che andavo, ho dormito anche a casa sua, ci stava la sua fidanzata.

Pubblico Ministero dr. Cardella: dal 28.09.78...

Teste Cutolo Raffaele: però i ricordi non sono chiari. Quello è il punto.

Pubblico Ministero dr. Cardella: per questo l'aiuto. Volevo solo conferma di questo, che lei incontrava Selis quando era fuori...

Teste Cutolo Raffaele: che prima di questa data che lui stava fuori lui andava in licenza.

Pubblico Ministero dr. Cardella: e poi lo incontrava quando era fuori, cioè quando usciva per i permessi. Il 28.09.78 viene arrestato e da allora a noi non risulta che abbia avuto alcun permesso.

Teste Cutolo Raffaele: allora è come dico io, come ho detto io prima, perché non ci siamo più visti comunque.

Pubblico Ministero dr. Cardella: non ho altre domande. Grazie, produco la documentazione.

Teste Raffaele Cutolo: dal '78 non ci siamo più visti

¹¹⁵ Si tratterebbe delle relazioni con il generale Dalla Chiesa, al quale Pecorelli, in rapporti con aderenti alla “banda della Magliana”, rivelava le confidenze ricevute dai malavitosi e con il quale “andava a fare perquisizioni nelle carceri”, episodio, quest'ultimo, verificatosi effettivamente, ma diversi mesi dopo l'epoca in cui implicitamente lo colloca Cutolo.

¹¹⁶ Rinvenuto l'1.10.1978

¹¹⁷ Recuperati dal maresciallo Incandela nel gennaio 1979

abitudini, in vista della condotta violenta da compiere ai suoi danni, sicché è certo che egli conosceva la persona che gli aveva dato l'incarico di pedinare il giornalista, sul quale, come si ricorderà, redasse una scheda, piuttosto accurata.

Chiara Zossolo ha riferito che il marito, subito dopo l'omicidio Pecorelli, si mostrò turbato e disse che il giornalista non meritava di morire; ella stessa lo vide preparare il materiale - copia fotostatica di quattro schede, tra cui una relativa a Carmine Pecorelli ed una riferibile ad un attentato alla scorta del presidente della camera dei deputati, Pietro Ingrao, un volantino delle Brigate Rosse, delle armi e munizioni e una testina rotante IBM - che successivamente avrebbe abbandonato a bordo del taxi; che dopo la rapina alla Brink's Securmatic, vedendo alla TV un servizio sulla stessa in cui appariva Vitalone, ebbe un moto di stizza nel sentirlo parlare e commentò che quello era l'ultima persona che poteva stare in trasmissione a fare il moralista in quanto era il leccapiedi di Andreotti, e che entrambi erano implicati nell'omicidio Pecorelli.

✓ VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ZOSSOLO

Sull'attendibilità della teste i giudici di primo grado hanno motivato minuziosamente, evidenziando, per quanto riguarda il punto che qui interessa, riferibile alle sue rivelazioni concernenti le alte personalità che, a suo dire, avevano voluto l'omicidio, che la donna era da ritenere inattendibile per le ragioni riportate alle pagine 180 e 181 della presente sentenza, alle quali, potendo ritenersi pienamente condivisibili, integralmente si rimanda.

✓ DICHIARAZIONI DI ANTONIO MANCINI

Questi, come si ricorderà, è stato uno dei promotori dell'originario nucleo del sodalizio criminoso all'interno delle carceri, insieme con Nicolino Selis. Ha scontato lunghissimi periodi di detenzione, anche per la partecipazione all'omicidio Proietti, commesso come appartenente all'associazione criminosa, intervallati da brevi licenze e latitanze, e per tale omicidio, durante la detenzione, è stato importante referente dell'associazione

all'interno del carcere, mantenendo tutti i contatti con i complici, di volta in volta in libertà.

Mancini riferisce¹¹⁸ che De Pedis ebbe a dirgli che Carminati e La Barbera avevano ucciso Pecorelli e che la stessa cosa gli era stata detta da Abbruciati, in occasione di un paio di viaggi compiuti a Milano, il quale aveva aggiunto che l'omicidio era stato eseguito nell'interesse della mafia siciliana, nella persona di Pippo Calò, cui l'aveva richiesto Vitalone, preoccupato del danno che Pecorelli, in possesso di documenti relativi al sequestro Moro, avrebbe potuto arrecare al gruppo cui egli faceva riferimento¹¹⁹.

✓ VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI MANCINI

Le propalazioni di Mancini, riguardanti le confidenze che egli assume di avere ricevuto da Enrico De Pedis, sono, a giudizio di questa corte, inattendibili perché, per le medesime ragioni evidenziate, allorché si è proceduto all'analisi delle dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale, è estremamente improbabile che egli possa avere visto, nelle mani del De Pedis, l'arma utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli. Peraltro, il già elevato grado d'improbabilità aumenta

¹¹⁸ Mancini 24.1.1994: In una di queste occasioni(si tratta degli appostamenti compiuti per individuare il luogo più adatto in cui assassinare tale Ottavini) gli chiesi perché Massimo CARMINATI fosse tenuto in così alta considerazione da lui da ABBRUCIATI e cioè da tutti quelli che contavano nel gruppo. De PEDIS mi rispose confidandomi che CARMINATI era quello che aveva ucciso il giornalista Pecorelli insieme ad Angiolino il biondo, siciliano. E quasi a riprova di questa sua affermazione mi mostrò la pistola che aveva con sé, dicendomi che era proprio quella l'arma con la quale CARMINATI e L' Angiolino avevano ucciso il giornalista. La ricordo come se fosse ora: era una automatica 7,65 che mi colpì per due motivi il primo perché era munita di silenziatore, il secondo perché era cromata ossia color acciaio chiaro. In più aveva dei particolari sul calcio che richiamavano l'attenzione, come fossero dei disegni.

¹¹⁹ Mancini 24.1.1994: ABBRUCIATI mi disse qualcosa circa i motivi del delitto per quelli che lui sapeva e cioè che il Pecorelli era venuto in possesso o a conoscenza di documenti o fatti riguardanti il sequestro

d'intensità, fino a rasentare l'impossibilità, ove si tenga conto della smentita, venuta dall'elaborato peritale Ugolini – Levi - Benedetti, alle dichiarazioni di Fabiola Moretti, secondo cui la “banda della Magliana” era in possesso dell'arma utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli, che era stata sequestrata nel deposito del ministero della sanità.

Il convincimento appena espresso non verrebbe inficiato qualora, eventualmente, si obiettasse che le dichiarazioni di Carnovale, Moretti e Mancini sono concordanti sul punto e costituiscono riscontro reciproco, perché, a ben guardare, sulla circostanza vi sono soltanto le dichiarazioni di Carnovale alle quali gli altri due dichiaranti si sono allineati. Infatti, Vittorio Carnovale rilasciò le sue dichiarazioni il 27.8.1993 e descrisse la pistola, che il La Barbera avrebbe regalato al De Pedis, come una pistola automatica caratteristica per essere cromata¹²⁰, mentre il Mancini parlò della pistola soltanto in data 24.1.1994 e la Moretti, a sua volta, ne riferì in data 10.5.1994. Orbene, dalle intercettazioni effettuate, nell'aprile del 1994, all'interno dell'abitazione di Fabiola Moretti, risulta che quest'ultima era a conoscenza di quanto dichiarato da Vittorio Carnovale, anzi, stando al tenore letterale della trascrizione, la donna era in possesso del verbale in cui erano state trascritte dette dichiarazioni¹²¹. Per la verità questa corte

dell'On. MORO che avrebbero arrecato danno al magistrato VITALONE e al gruppo politico e finanziario cui egli faceva riferimento.

¹²⁰ Si veda in proposito la nota 7.

¹²¹ Bobina n.12:

Fabiola: no, no, senti che vole(il pubblico ministero n.d.r.), l'omicidio Pecorelli, mi ha detto Abbruciati che l'ha fatto, Carminati Massimo e Pasquale Belsito, che poi, tra l'altro è dieci anni che è latitante. Vattelo a

ritiene che il perito sia incorso in un errore di dattiloscrittura ovvero che, essendo la registrazione poco comprensibile, come è confermato dagli innumerevoli puntini di sospensione riportati nella trascrizione in luogo di parole o intere frasi non comprese, abbia capito male ciò che diceva la Moretti e attribuito a quest'ultima la frase *“c'ho il verbale che già gli ha firmato Carnovale”* in luogo di quella esatta *“c'ha il verbale che già gli ha firmato Carnovale”*, il cui soggetto va individuato nel pubblico ministero. A tale conclusione si arriva tranquillamente leggendo tutta la frase, integralmente riportata nella nota n.21, dalla quale emerge come la donna si lamenti con il suo avvocato per le pressioni esercitate nei suoi confronti dal pubblico ministero per indurla a collaborare, pressioni che ella ritiene del tutto ingiustificate anche perché il magistrato è già in possesso delle notizie che vorrebbe da lei, per averle apprese da Vittorio Carnovale(*“c'ha il verbale che già gli ha firmato Carnovale”*). Tuttavia, va precisato che quanto precede è stato specificato per amor di chiarezza, poiché la sostanza delle cose non cambia, dal momento che, dal prosieguo dell'intercettazione, risulta chiaramente che Fabiola Moretti era, comunque, a conoscenza, fin nei dettagli, di quanto aveva dichiarato Carnovale¹²². Il contenuto

cerca! Praticamente questa è una cosa che sa tutta Roma, non è che gliela devo di' io, c'ho il verbale che già gli ha firmato Carnevale, quindi non ho capito perché me devi tormenta' a me, quando er pentito che te l'ha firmato già ce l'hai, va beh, comunque. L'omicidio ordinato da... suppongo dai servizi con cui Danilo stava in contatto, i servizi, in fotografia, riconosco pure questo, questo e questo, non so come se chiamano. Io divento infame pe' non ave' detto un cazzo.

¹²² Bobina n. 17 intercettazione dell'1.5.1994:

U: pure Vittorio? perche' Vittorio chiama pure a lui?

dell'intercettazione ambientale non consente di stabilire da quanto tempo la donna fosse a conoscenza di dette dichiarazioni, sicché è possibile che le fossero note in epoca anteriore al gennaio 1994, quando il Mancini rese le sue dichiarazioni. Ora, per quanto i primi giudici abbiano sostenuto, con abili argomentazioni che i due conviventi non concordarono le dichiarazioni da rendere ai magistrati del pubblico ministero, è pur vero che essi ebbero ripetutamente occasione di mantenersi in contatto sia direttamente, attraverso il telefono, sia indirettamente, attraverso Natascia Mancini e Pasquina Tomassini, quest'ultima intima amica della Moretti, che ebbero la possibilità di incontrare il detenuto Mancini. Del resto, è stato lo stesso Mancini ad ammettere di avere parlato, prima dell'inizio della collaborazione, dell'assassinio di Pecorelli, per cui, pur accettando che egli e la Moretti non concordarono il contenuto delle loro dichiarazioni, non può escludersi che la donna abbia

F: guarda che Vittorio ha chiamato tutti, oh. ha chiamato pure Nino, ... quasi pe' di che Vittorio faceva il trucco', Vittorio .. inguaiati...

U: lo so, ma a ma me rimbarza

F: eh! Vittorio,

U: enno! ce vado io !

F: va be', Vittorio ha chiamato pure Nino, i'ha detto, ja detto che e' ito a Milano co Danilo, ha chiamato Ciorafiori (fonetico)

U: e chi chiama ... stava carcerato Nino

F: perche' lui 'ndo' stava?

U: embe! che ha fatto

F: e' li che e' nato tutto l'impiccio de Vitalone oh, ma non hai capito che e' stato Vittorio a fa' tutto l'impiccio de Vitalone

.....

F: ... le dichiarazioni de Vittorio che dice che... in relazione ... Renatino perche' Vitalone gli doveva fare un favore e doveva scappare Edoardo o Nino, ma siccome Edoardo ... pensava che era una trappola, in ultimo scese ... Vittorio ... "io scappo, me so rotto il cazzo e scappo" ... "se tu mi fai scappa e poi me fai ammazza' visto che la cosa era fatta da Renato", capito? c'e' in mezzo Vitalone, Vitalone c'e' in mezzo Pecorelli... allora Vitalone, braccio destro di Andreotti, capito? .. ha fatto ammazza..... Renato me l'ha detta a me io stavo in galera ...perche' Renato m'aveva detto, non m'aveva detto ... "conosce Abbruciati? "Si", "conosce De Pedis?" "si" .. "conosce Carminati?" "si" ...

fatto conoscere al suo uomo il contenuto delle rivelazioni di Carnovale, tanto più che le stesse costituivano, per il Mancini, una chiamata in correità dalla quale aveva necessità di difendersi. Del resto, l'argomento non ha importanza più di tanto, dal momento che risulta, dallo stesso verbale in data 24/01/1994, che ad Antonio Mancini sono state lette le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale in merito all'omicidio di Carmine Pecorelli.

In definitiva, è un fatto che Moretti, quando il 10.5.1994, richiesta di descrivere l'arma, che Danilo Abbruciati le aveva detto essere stata usata per uccidere lo sfortunato giornalista, disse che *“era una semiautomatica con carrello. La ricordo piuttosto grande con un caricatore che conteneva, se non ricordo male 12 colpi ma sul punto non posso essere precisa perché non ho pulito le pallottole e quindi non ho fatto caso al loro numero. La canna della pistola era scura ma l'impugnatura era color metallo acciaio con le guanciole di color marrone. Questo è quello che ricordo. L'arma non era nuova, era sicuramente già usata”*, sapeva perfettamente che Carnovale aveva parlato di una pistola automatica¹²³ cromata, come è assolutamente certo che ciò fosse noto anche ad Antonio Mancini, allorché il 24.1.1994 descrisse l'arma nei termini ricordati nella nota n. 18. Per la verità Mancini

¹²³ È appena il caso di rilevare che, nel linguaggio comune, i termini automatica e semiautomatica sono usati come sinonimi, specie quando, come in questo caso, si parla di pistole. In realtà il primo termine indica l'arma predisposta per il tiro a raffica, mentre il secondo termine sta ad indicare un'arma che, pur non necessitando, analogamente alla prima, di un'azione manuale per far sì che,

aggiunse il particolare che l'arma era munita di silenziatore, ma il fatto che Pecorelli era stato ucciso con un arma silenziata era noto fin dal 1979, quando era stata eseguita la prima perizia balistica, sicché il particolare non assume specifica rilevanza.

I primi giudici hanno in maniera approfondita argomentato per dimostrare che i due viaggi a Milano, in occasione dei quali Danilo Abbruciati avrebbe rivelato a Mancini i nomi degli esecutori e dei mandanti del delitto Pecorelli, chiarendogli anche i motivi del delitto, furono effettivamente effettuati entrambi e, per sostenere tale conclusione, hanno ritenuto inattendibile Neyde Toscano, la quale, pur ammettendo di essere stata a Milano con Danilo Abbruciati, con il quale all'epoca intratteneva una relazione sentimentale, aveva negato che Antonio Mancini si fosse accompagnato con loro. L'episodio è stato valorizzato, unitamente ad altri, dai giudici di primo grado perché ritenuto indicativo del grado di fiducia e di amicizia che legava Mancini ad Abbruciati ed ai "testaccini" in genere, sì da rendere plausibile che lo stesso Abbruciati ed il De Pedis gli avessero fatto le confidenze che egli assume di avere ricevuto.

Questa corte di non ritiene di poter condividere dette conclusioni.

In primo luogo, è da escludere che Neyde Toscano possa

ad ogni colpo esplosivo, il bossolo venga espulso ed un'altra cartuccia venga inserita nella camera di scoppio, pronta per essere sparata, non può esplodere più di un colpo alla volta.

avere mentito. Secondo i primi giudici la donna avrebbe detto il falso per minimizzare la realtà dei suoi rapporti con Danilo Abbruciati “allo scopo di non permettere la ricostruzione cronologica dei fatti e la sua partecipazione ad eventi che in qualche modo potessero coinvolgerla.” Tale affermazione è smentita, a parere di questa corte, dal dato processuale costituito dalla deposizione resa nel corso del dibattimento di primo grado da cui risulta che la Toscano non ha avuto difficoltà ad ammettere di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Abbruciati, anche durante il periodo in cui questi era stato arrestato, di averne conosciuto la figlia e la sorella, sicché non si vede per quale motivo, pur ammettendo di essere andata, in automobile e non in aereo, a Milano con l’Abbruciati, avrebbe dovuto negare la presenza di Mancini, tanto più che, secondo quest’ultimo, giunti a Milano, la donna era andata via per suo conto, sicché non avrebbe potuto correre il rischio di essere coinvolta in eventuali attività illecite poste in essere dai due. In conclusione, se Neyde Toscano non ha negato di avere avuto una relazione piuttosto intima con Abbruciati, che sapeva perfettamente essere un delinquente, se non ha negato di averne conosciuto i parenti, non si vede perché avrebbe dovuto negare di avere incontrato, del tutto occasionalmente, il Mancini, per cui, secondo questa corte, dei due viaggi indicati da Antonio Mancini se ne può ritenere provato soltanto uno, perché trova parziale riscontro nelle dichiarazioni di Elena Timperi, che, pur avendo

dichiarato di averlo incontrato a Milano, non ha riferito di averlo visto in compagnia di Danilo Abbruciati, bensì insieme con Marcello Colafigli.

Del resto, a ben vedere, ai viaggi di cui si discute è stata data un'importanza di gran lunga superiore a quella effettiva, perché tali viaggi, veri o non veri, non costituiscono, come è fin troppo ovvio, alcun riscontro di quanto affermato da Mancini in ordine al contenuto delle confidenze fattegli da Abbruciati. Ed il riscontrare, come è stato fatto, la presenza, in una certa posizione, più o meno approssimativa, di un bar o di un edificio, come l'accertare l'esistenza di un giornalista chiamato Cavallo, può costituire prova della conoscenza, da parte di Antonio Mancini, di certe zone di Milano ovvero del Cavallo, del quale, per essere costui coinvolto nella vicenda di Roberto Calvi, nella quale era implicato lo stesso Abbruciati, può avere sentito parlare in altre occasioni.

Ben altre circostanze avrebbero potuto costituire valido riscontro alle dichiarazioni di Mancini, prima fra tutte quella riguardante l'incontro con l'avvocato Serra. Come si ricorderà, costei sarebbe la donna che, in occasione del primo viaggio a Milano, si appartò con Abbruciati e gli consegnò un fascio di documenti, elegantemente definiti da quest'ultimo come "una rottura di coglioni", che erano destinati all'avvocato Dipietro Paolo, a Edoardo Formisano, a Claudio Vitalone, a certo Buongiorno, pure lui magistrato, e a Flavio Carboni. Orbene, il ritrovamento dei documenti o

dell'avvocato Serra avrebbe, di certo, costituito un non trascurabile riscontro alle affermazioni di Mancini, ma né gli uni, né l'altra sono stati rintracciati, nonostante che, per quanto riguarda l'avvocato, siano state svolte approfondite indagini da parte del maresciallo Antonio Pesce, che ne ha riferito all'udienza dell'8.10.1997.¹²⁴

La corte di primo grado, per le ragioni sintetizzate alle pagine 126, 127 e 128 della presente sentenza, ha sostenuto che deve considerarsi riscontrato il contenuto del colloquio, riferito da Mancini, che Abbruciati ebbe a Milano con i tre individui non identificati, in particolare per quanto riguarda il ruolo di Abbruciati nell'omicidio Pecorelli. Intanto, non può non rilevarsi che, secondo Mancini, i tre soggetti furono incontrati in occasione del secondo viaggio a Milano, viaggio che, stando alle dichiarazioni di Neyde Toscano, Mancini non effettuò. Ma, sia come sia, l'argomento, a giudizio di questa corte, non pare portare acqua al mulino della tesi accusatoria sostenuta da Mancini, per il quale l'omicidio era stato commesso su sollecitazione di Pippo Calò, incaricato, a sua volta, da Claudio Vitalone. Infatti, secondo il racconto di Mancini, Abbruciati rimproverò, ai tre sconosciuti incontrati a Milano, lo scarso interessamento dimostrato verso Turatello,

¹²⁴ Però in Tribunale noi facemmo anche altri tipi di accertamenti, cioè verificammo un attimo dai verbali di udienza tutti quelli che erano i difensori presenti, per vedere se vi fosse traccia di questa Avvocata Serra, di cui parlava il Mancini. Sostanzialmente non ci stava nessuna Avvocata Serra.

L'accertamento fu fatto a 360 gradi perché si andò a controllare pure la composizione dei Collegi, per vedere se nell'ambito del Collegio, del personale esecutivo, dei Magistrati, potesse esserci qualcuno.

Non si chiamava nessuno Serra.

Vennero effettuati accertamenti presso l'Ordine degli Avvocati di Milano e di Torino, non vi era Serra.

Furono trovate due Serra, una Bussa Velia e un'altra sarda, cagliaritano, però entrambe da me consultate poi, in tempi successivi, hanno detto di non essersi mai interessate di penale.

che in quel periodo veniva processato proprio a Milano, mentre “loro”, vale a dire mafia, “banda della Magliana” e gruppo Turatello, erano stati sollecitati nel rendere i “favori” loro richiesti, fra i quali era da ricomprendersi l’omicidio Pecorelli. Orbene, premesso che tanto Calò quanto Vitalone erano radicati a Roma e che nessun collegamento è stato prospettato, neppure alla lontana, fra i predetti e i tre misteriosi personaggi, non si vede per quale ragione Abbruciati sarebbe dovuto andare a Milano per perorare la causa di Turatello, quando coloro che gli erano debitori dei “favori” già ricordati si trovavano a Roma, luogo di residenza della stesso Abbruciati, ed avrebbero potuto essere facilmente contattati, visto che De Pedis, stando alla Moretti, poteva incontrare Claudio Vitalone in qualsiasi momento. Quindi, se l’episodio riferito da Mancini fosse realmente accaduto, varrebbe, semmai, ad escludere la possibilità di un coinvolgimento di Calò e Vitalone nell’omicidio e ad indirizzare nei confronti di altri soggetti la ricerca dei responsabili dell’assassinio di Carmine Pecorelli.

In definitiva, anche Antonio Mancini è da ritenere inattendibile, come inattendibili, prima di lui, sono stati ritenuti Carnovale, Moretti, Abbatino e Zossolo. Le apparenti congruenze, quando vi sono, fra le dichiarazioni dei primi tre sono, è il caso di ribadirlo, apparenti, perché la genuinità delle dichiarazioni di Mancini è stata inquinata dalla conoscenza di quanto riferito e verbalizzato da Carnovale e dalla possibilità

di scambiare informazioni con la Moretti, mentre la spontaneità delle ammissioni di quest'ultima è stata contaminata dalla conoscenza di quanto riferito e verbalizzato sia da Carnovale, sia da Mancini.

Per la verità, le dichiarazioni di Carnovale e degli altri aderenti alla “banda della Magliana”, che a lui si sono uniformati, indirizzanti verso Massimo Carminati, hanno trovato un riscontro nel rinvenimento, nel deposito di armi che la banda aveva organizzato nei sotterranei del ministero della sanità, di un certo numero di cartucce marca Gevelot, che, per essere scarsamente commercializzate in Italia e per le particolari caratteristiche, evidenziate dalla perizia Benedetti – Levi – Ugolini, di usura del punzone che aveva impresso il marchio sul fondello del bossolo, potrebbero essere appartenute alla stessa partita delle due usate per uccidere Pecorelli. Sennonché il riscontro non può essere considerato di particolare rilevanza, ove si pensi che il ritrovamento è avvenuto a distanza di oltre due anni dall'omicidio e che non è dato sapere quando e da chi le munizioni furono portate nel nascondiglio.

La credibilità di Antonio Mancini risulta gravemente inficiata da un altro episodio che i primi giudici, peraltro, hanno evidenziato. Si tratta del trasferimento dello stesso Mancini dal carcere di Pianosa, considerato particolarmente duro, a quello di Busto Arsizio, giudicato “soft” dal predetto interessato, che, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe stato

deciso dal dr. Testi, all'epoca direttore generale del ministero di grazia e giustizia ed in rapporti di amicizia con Claudio Vitalone, su pressioni di diversi appartenenti alla "banda della Magliana", fra cui Moretti e Carminati. Sennonché è stato accertato che il trasferimento venne disposto, il 25.11.1985, dall'ufficio V° della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del ministero di grazia e giustizia, all'epoca competente in materia di trasferimenti di detenuti, a seguito di una nota, datata 13.11.1985, con la quale il pubblico ministero di Roma, Cordova, segnalava il pericolo che correva Laudavino De Santis, detenuto a Pianosa, che Tummolo Altomare aveva deciso di eliminare avvalendosi della collaborazione di Antonio Mancini. A fronte di tale documentazione non c'è spazio per pensare che Claudio Vitalone, interessato da Enrico De Pedis, possa avere pilotato il trasferimento di Mancini a Busto Arsizio. Certo, lascia perplessi la circostanza che, mentre Altomare fu trasferito all'Asinara, carcere ancora più duro di Pianosa, Mancini fu tradotto in un istituto certamente più accettabile di quello di provenienza, ma non può non pensarsi che, se Vitalone avesse voluto favorirlo, sarebbe stato assai più agevole ottenerne il trasferimento in qualsiasi momento, senza bisogno di mettere in scena il tentato omicidio di un detenuto, fatto che, per solito, si ritorce gravemente, anche sotto il profilo dei benefici ottenibili ai sensi della legge 26.7.1975, n.354 e successive modifiche, contro chiunque sia in qualche modo coinvolto nel

progetto criminale.

La conclusione che deriva dall'analisi fin qui effettuata è che non vi sono elementi per sostenere che Stefano Bontate, per fare eseguire l'omicidio di Carmine Pecorelli, si servì di Pippo Calò e, per suo tramite, di Abbruciati e compagni; e non v'è alcun elemento per ritenere che Claudio Vitalone abbia ricoperto un qualche ruolo nella vicenda né che vi abbia preso parte Michelangelo La Barbera.

Per quanto riguarda, specificamente, la posizione di quest'ultimo, il pubblico ministero impugnante si duole del fatto che i primi giudici ne abbiano escluso la responsabilità, tra l'altro, per la sua appartenenza alla famiglia di Inzerillo, senza tenere conto del fatto che quest'ultimo era stato indicato, nel capo d'imputazione, fra i responsabili dell'omicidio e senza valutare adeguatamente gli stretti rapporti che lo legavano a Stefano Bontate. Ora, è ben vero che Salvatore Inzerillo è stato indicato, nel capo d'imputazione, come uno dei responsabili del delitto, ma è anche vero che ciò è avvenuto unicamente perché, essendo stato attribuito ad uno dei suoi uomini, ossia a Michelangelo La Barbera, il ruolo dell'esecutore materiale dell'omicidio, secondo le regole di "Cosa Nostra" egli aveva necessariamente dovuto impartire l'ordine. Quello che in concreto risulta dai dati processuali è che non vi sono elementi per sostenere che Salvatore Inzerillo ebbe un ruolo nella vicenda, ma, semmai, vi sono considerazioni che consentono

di escludere che ciò avvenne, perché, come si è già avuto modo di rilevare, se all'omicidio avesse preso parte effettivamente Inzerillo, il quale, per essere sullo stesso piano di Bontate e di Badalamenti, non avrebbe potuto avere altro che una funzione decisionale, questi ultimi lo avrebbero indicato a Buscetta come corresponsabile dell'assassinio. Ciò, come è ben noto, non avvenne. Ma allora, facendo applicazione delle regole di "Cosa Nostra", secondo le quali La Barbera avrebbe potuto prendere parte all'omicidio solo in esecuzione di un ordine di Inzerillo, che, essendo il suo rappresentante, era il solo legittimato ad impartirglielo, deve escludersi che il medesimo La Barbera possa essere stato uno degli esecutori materiali dell'assassinio. Il fatto che Antonio Mancini lo abbia riconosciuto, nell'"Angiolino il biondo" che, stando alle sue dichiarazioni, uccise Carmine Pecorelli, non vale ad invalidare le conclusioni raggiunte, sia perché s'è appena detto dell'inattendibilità del Mancini, sia perché, più specificamente, non può ritenersi tranquillizzante un riconoscimento fotografico effettuato a distanza di circa quattordici anni dall'ultimo di uno o due incontri¹²⁵, né può esserlo un riconoscimento di persona effettuato, senza il rispetto di alcuna delle cautele imposte dalla legge in simili circostanze, in occasione di un confronto, cui il Barbera si era

¹²⁵ Mancini Antonio verbale 11.3.1994:

Domanda: lei ha mai conosciuto o visto Angiolino il biondo, il siciliano?

Risposta: sì, l'ho visto nei primissimi anni 80 per la precisione in periodo collocabile da ottobre 80 a marzo 81 e mi fu presentato da Danilo ABBRUCIATI o da De PEDIS o da entrambi, insomma in una o due occasioni almeno l'Angiolino si trovava insieme al De PEDIS e all'ABBRUCIATI quando io ero presente.

sottratto rifiutandosi di rispondere, specie quando, come nel caso che ci occupa, chi si è detto capace di riconoscere dopo quattordici anni una persona vista, tutt'al più, un paio di volte, si sia dimostrato incapace di descrivere correttamente, a distanza di circa un anno, le fattezze dell'avvocato Barone che, in occasione del confronto del 4.2.1995, assisteva il La Barbera e che egli aveva avuto modo di osservare a distanza ravvicinata¹²⁶.

▪ **RESPONSABILITA' DEI MANDANTI**

Il fatto che non sia stato possibile individuare gli intermediari e gli esecutori materiali dell'omicidio non è di ostacolo all'affermazione della responsabilità dei mandanti.

Vi sono reati cosiddetti plurisoggettivi nei quali la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della figura tipica delineata dalla legge, nel senso che il reato esige necessariamente la cooperazione di più persone, sicché il venir meno di taluna di esse comporta l'insussistenza del reato. Ora, l'omicidio non rientra nella categoria dei reati a concorso necessario, bensì in quella dei reati a concorso eventuale, i quali possono essere commessi tanto da un solo individuo, quanto da una pluralità di soggetti.

Nell'ambito dei delitti rientranti nella categoria dei reati a concorso eventuale, è possibile che, per le concrete modalità di svolgimento dell'azione, l'assoluzione di taluno dei correi comporti necessariamente l'assoluzione di altri, la cui

¹²⁶ Si veda il verbale dell'esame dibattimentale di Antonio Mancini effettuato l'11.9.1996

condotta sia indissolubilmente legata a quella dell'imputato dichiarato innocente, nel senso che, venuta meno la responsabilità di questi, non è possibile ipotizzare la responsabilità del correo.

Nel caso che ci occupa è possibile escludere simile eventualità. È stato dimostrato che Giulio Andreotti aveva la possibilità di rivolgersi direttamente ai cugini Salvo e chiedere loro l'eliminazione dello scomodo Pecorelli, sicché egli, per conseguire il suo scopo, non aveva necessità di rivolgersi a Claudio Vitalone, né ad altri, perché facessero da intermediari. Analogamente Stefano Bontate non aveva necessità alcuna di rivolgersi a Pippo Calò per organizzare l'omicidio e per farlo eseguire, dal momento che in Roma aveva un suo rappresentante, nella persona di Angelo Cosentino¹²⁷, soggetto abbastanza inserito nell'ambiente della delinquenza comune e dei terroristi, cui faceva capo una c.d. "decina", per non dire che, come riferito da più collaboratori di giustizia, Bontate disponeva di una "decina", composta da assassini di provata esperienza, di cui poteva disporre a suo piacimento. Del resto, Tommaso Buscetta richiesto dalla difesa Andreotti di esprimere la sua opinione circa il fatto che Badalamenti e Bontate potessero essersi serviti di Calò per fare eseguire l'omicidio, lo ha escluso in considerazione dei rapporti

¹²⁷In proposito Francesco Marino Mannoia, all'udienza dell'11.4.1996 del tribunale di Palermo, ha dichiarato:

Il COSENTINO aveva delle conoscenze, sia... sia criminalità spicciola, come malavitosi della MAGLIANA, so che conosceva... so che conosceva alcuni componenti... alcuni terroristi di destra o di sinistra, adesso non ricordo, ed era inserito... aveva amicizie politiche nell'ambiente romano

esistenti, a quell'epoca, fra i tre¹²⁸ e Salvatore Cancemi, escusso all'udienza del 6.12.1996, ha confermato che l'omicidio era stato commesso da appartenenti alla "decina" romana di Stefano Bontate¹²⁹.

• NOTE CONCLUSIVE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI APPARTENENTI ALLA "BANDA DELLA MAGLIANA" E POSTE DAL PUBBLICO MINISTERO APPELLANTE A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA DI RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI IMPUTATI MICHELANGELO LA BARBERA, GIUSEPPE CALÒ, CLAUDIO VITALONE E MASSIMO CARMINATI.

Dalle considerazioni fin qui svolte discende, dunque, che il teorema accusatorio del pubblico ministero appellante è destituito di ogni fondamento, giacché le dichiarazioni di Vittorio Carnovale, Fabiola Moretti, Maurizio Abbatino, Antonio Mancini e Chiara Zossolo sono, per le ragioni già evidenziate, inattendibili. Il compito di questa corte è di stabilire, allora, in che misura il tema accusatorio sia stato "provato"; ciò significa trovare il valore probatorio dei fatti.

¹²⁸ Vedasi la deposizione resa, nel presente procedimento, da Tommaso Buscetta all'udienza del 9.10.1996

¹²⁹ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA)**. Riformulo la domanda: quando Calò le parlò dell'omicidio Pecorelli o nelle occasioni in cui Calò le parlò dell'omicidio Pecorelli che cosa le disse esattamente?

DIFESA IMPUTATO CALXX (AVV. OLIVIERO). Si fermi.

PRESIDENTE. Che cosa le disse?

SALVATORE CANCEMI. Mi disse queste parole, che per questo omicidio si è interessato, se ne è occupata la "decina" di Stefano Bontate e anche lui mi disse che era a conoscenza di questo omicidio. Queste le parole che mi ha detto lui, dice: "io ero pure a conoscenza e infatti se ne è occupata la "decina" di Stefano Bontate".

Nessuno può essere condannato sulla base delle probabilità iniziali di colpevolezza. Orbene, va ribadito che le dichiarazioni dei predetti collaboranti non hanno alcuna valenza persuasiva per le seguenti, essenziali considerazioni:

- a) Carnovale, come già detto, ha mentito per questioni di rilevante entità, sicché nemmeno si pone il momento euristico del giudizio di verosimiglianza, pertinenza e rilevanza delle sue dichiarazioni e, quindi, il conseguente giudizio di concludenza probatoria, al fine di stabilire l'idoneità e la sufficienza dei fatti riferiti con riferimento al tema accusatorio. Al riguardo è appena il caso di sottolineare che un collaborante che, come il Carnovale, ammette di avere indicato quali correi, responsabili dell'omicidio di De Pedis, soggetti estranei all'attività delittuosa, al fine precipuo di evitare di coinvolgere nel delitto certo Antonietto D'Inzillo, sia pure per il timore che quest'ultimo potesse vendicarsi sui suoi familiari, non può costituire un epilogo conoscitivo e, cioè, una conclusione probatoria da porre a base di un'attendibile ricostruzione giudiziale del fatto. Per quel che qui rileva, dunque, le dichiarazioni del Carnovale proprio per la sua propensione a mentire, non possono per alcun verso ritenersi credibili e per quanto riguarda i particolari riferibili all'omicidio Pecorelli e per quanto concerne le indicazioni fornite

sugli organizzatori ed esecutori del delitto. Ma v'è di più. I fatti riferiti dal Carnovale sui predetti temi non sono riconducibili ad una sua conoscenza diretta, essendogli stati narrati, secondo le sue stesse ammissioni, principalmente dal cognato Edoardo Toscano, al quale sarebbero stati riferiti da De Pedis. Ma se così è, appare evidente che trattasi di una conoscenza doppiamente de relato che, per ciò stesso, non può avere alcuna valenza probatoria. Dalle brevi considerazioni svolte discende, sulla base della svolta analisi preliminare della fonte e della personalità del Carnovale, che le sue dichiarazioni sono intrinsecamente inattendibili, sicché nemmeno si pone il problema dell'apprezzamento dei riscontri esterni che, peraltro, non sussistono.

- b) Fabiola Moretti ha riferito fatti e circostanze da ritenersi non rispondenti al vero sulla base, come già detto, di dati processuali inconfutabili ed alla stregua di insuperabili argomentazioni logiche. La falsità dei fatti narrati dalla Moretti è riferibile, anzitutto, agli incontri che ci sarebbero stati tra Claudio Vitalone ed Enrico De Pedis. Se, dunque, la Moretti ha mentito con riferimento agli incontri tra De Pedis e Vitalone, non è dato comprendere per quale ragione dovrebbe ritenersi che abbia detto la verità quando ha dichiarato di avere appreso dal De Pedis e da Raffaele Pernasetti

che il Vitalone aveva organizzato l'evasione di Carnovale per ricambiare un favore fattogli dal De Pedis. Ma quel che qui preme sottolineare, ad ulteriore conferma dell'inattendibilità in toto delle dichiarazioni della Moretti e, quindi, anche del contenuto delle intercettazioni ambientali, è che, come già detto, la donna si rese conto, evidentemente, che la sua linea telefonica era sottoposta ad intercettazione, sicché non può escludersi aprioristicamente che la stessa abbia ritenuto che, all'interno del suo alloggio, fossero state occultate delle microspie; e non è irragionevole ritenere che la Moretti possa aver sospettato che ad analogo espediente potesse essersi fatto ricorso per intercettare il colloquio da lei avuto con Antonio Mancini, all'interno del carcere dell'Aquila. Non può e non deve, d'altro canto, passare inosservato che dalla lettura del brano, precedentemente trascritto, relativo all'intercettazione ambientale, si deduce che gli inquirenti invitano la Moretti, con una certa insistenza, a riferire fatti a sua conoscenza, rappresentando la possibilità, in caso contrario, di un suo coinvolgimento in gravissimi delitti e l'eventualità che altri appartenenti alla "banda della Magliana" decidano di collaborare, in tal modo rendendo superflue le sue eventuali, tardive dichiarazioni. In siffatta ipotesi la Moretti avrebbe

dovuto pagare il fio delle sue gravi responsabilità. Ma se così è, non può revocarsi in dubbio che le dichiarazioni della Moretti non abbiano alcuna capacità dimostrativa in ordine ai fatti narrati, per carenza di affidabilità della fonte sicuramente non limpida e non dotata, per le predette ragioni, dei requisiti di disinteresse, reiterazione, costanza e logicità. In definitiva, le dichiarazioni della Moretti, se sottoposte ad una valutazione sul piano della logica, non disgiunte da un'analisi d'ordine psicologico, appaiono incoerenti ed irrazionali, nell'ambito degli acquisiti dati processuali, e nel contempo false ed inverosimili, soprattutto con riferimento alla sua personalità, alle spinte psicologiche, alla libertà morale ed all'evoluzione dell'atteggiamento di collaborazione. Il convincimento di questa corte, fin qui espresso, supera i labirinti cognitivi della sicuramente inaffidabile Moretti, sol che si tratteggino i caratteri essenziali di un argomento decisivo: l'elaborato peritale Ugolini – Levi – Benedetti costituisce una “forte” smentita alle dichiarazioni di Fabiola Moretti, secondo cui la “banda della Magliana” era in possesso dell'arma, utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli, che era stata sequestrata nel deposito del ministero della sanità. La collaborante Fabiola Moretti è

portatrice, dunque, di un “sapere inquinato” e, quindi, di un “non sapere”, essendo portavoce di un proprio interesse: è una fonte non attendibile ex se, con la conseguenza che nemmeno si pone il problema dei riscontri estrinseci comunque inesistenti.

- c) Le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, già dichiarate inattendibili dai primi giudici, in ordine alle rivelazioni fattegli da Franco Giuseppucci, non possono avere, per le predette ragioni, alcuna capacità dimostrativa in ordine ai fatti riferiti. Qui basti sottolineare, per un’adeguata valutazione critica, dell’opera rievocativa del narratore, che: 1) l’Abbatino ha fatto le sue rivelazioni sull’omicidio Pecorelli molto tempo dopo l’inizio della sua collaborazione; 2) il delitto de quo fu deciso da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate; quest’ultimo si occupò della fase operativa. Ma se così è, non è per alcun verso ragionevole ritenere che il Bontate, che all’epoca del fatto era potentissimo, non abbia fatto ricorso ai suoi uomini per tendere l’agguato mortale, ed altrettanto irragionevole è ritenere che il Bontate possa essersi venuto a trovare in tali difficoltà, per procurarsi le armi necessarie per la perpetrazione dell’omicidio, sì da doversi rivolgere ad altri. Non può e non deve, d’altro canto, passare inosservato che, alla stregua delle dichiarazioni rese da diversi appartenenti

alla “banda della Magliana”, quest’ultima non aveva alcun motivo per volere la morte del Pecorelli, giacché il delitto era stato commesso per fare un favore ai siciliani di Pippo Calò; 3) le dichiarazioni di Cutolo non possono costituire, contrariamente all’assunto del pubblico ministero appellante, riscontro a quelle rese dall’Abbatino, giacché il primo, in ordine alla richiesta di un’arma da parte del suo rappresentante romano ed ai suoi incontri con Selis, fa riferimento a tempi diversi, sicché dovrebbe ritenersi addirittura, in patente contrasto con le risultanze processuali, che Selis e Giuseppucci organizzarono l’omicidio del Pecorelli nell’aprile – maggio 1978, quando ancora non si erano verificati gli eventi che, secondo le stesse asserzioni di Cutolo, li avevano spinti all’omicidio, e, comunque, prima del ritrovamento del memoriale Moro e dei documenti rinvenuti nel carcere di Cuneo. Se è vero, dunque, che “in probatione consistit tota virtus causarum” è, altresì, inconfutabile che il dichiarante Abbatino non è credibile, per le molteplici ragioni già dette. Va da sé che l’esito negativo del primo approccio alla rigorosa valutazione delle dichiarazioni de quibus esclude a priori il prosieguo dell’analisi e del confronto con altri elementi, comunque inesistenti.

d) Inattendibili e prive di qualsiasi capacità dimostrativa

sono da ritenersi, infine, le dichiarazioni rese dal Mancini, per le molteplici ragioni già evidenziate. Qui è appena il caso di sottolineare che: 1) le dichiarazioni del Mancini sono sostanzialmente riferibili a confidenze che egli assume di aver ricevuto da Enrico De Pedis; 2) non può ritenersi probabile che egli abbia visto, nelle mani del De Pedis, l'arma utilizzata per uccidere Pecorelli; 3) l'opera rievocativa del narratore appare ancor più inattendibile, in considerazione del contenuto della relazione peritale Ugolini – Levi – Benedetti, costituente indubbiamente un'ampia smentita alle dichiarazioni della Moretti, secondo cui la “banda della Magliana” era in possesso dell'arma utilizzata per l'omicidio Pecorelli, sequestrata nel deposito del ministero della sanità. A nulla varrebbe, d'altro canto, obiettare, per inficiare il giudizio di inattendibilità espresso, che le dichiarazioni di Carnovale, Moretti e Mancini sono concordanti sul punto, sicché possono costituire riscontro reciproco (mutual corroboration), essendo facile replicare che sulla circostanza vi sono soltanto le dichiarazioni del Carnovale alle quali gli altri due si sono sostanzialmente allineati e, pertanto, non potrebbe, comunque, parlarsi di convergenza del molteplice. In definitiva, i predetti collaboranti devono ritenersi inattendibili ex se, per le molteplici ragioni già dette e

che qui sono state ribadite in termini sintetici per meglio evidenziare la inconsistenza probatoria delle dichiarazioni de quibus. In definitiva, trattasi di fonti conoscitive inaffidabili e, nel contempo, insidiose. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte ritiene la corte di aver raggiunto, con riferimento alle predette dichiarazioni dei collaboranti, alcuni punti fermi e decisivi che possono essere così sintetizzati: 1) un elemento di prova inidoneo a fondare da solo il convincimento giudiziale per la carente affidabilità e non credibilità della sua fonte, non può ritenersi ragionevolmente supportabile con altro affetto dallo stesso vizio genetico; 2) tutte le dichiarazioni dei predetti collaboranti sono intrinsecamente inattendibili, sicché non è nemmeno ipotizzabile una sorta di integrazione probatoria reciproca; 3) le dichiarazioni della teste Chiara Zossolo non possono ritenersi attendibili per le ragioni già espresse. Da ciò discende che l'appellata sentenza deve essere confermata nei confronti di Calò Giuseppe, Vitalone Claudio, Carminati Massimo e La Barbera Michelangelo.

P.Q.M.

visti gli articoli 591, 592 codice di procedura penale,

D I C H I A R A

inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato Claudio Vitalone e lo condanna al pagamento delle spese cui ha dato causa.

Visti gli articoli 539,542,592,605 codice di procedura penale, 28 codice penale,

in parziale riforma della sentenza in data 24.9.1999 dalla corte di assise di Perugia nei confronti di Calò Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, Carminati Massimo, Badalamenti Gaetano e La Barbera Michelangelo, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dalle parti civili Pecorelli Andrea, Pecorelli Rosina e, in via incidentale, da Pecorelli Stefano,

D I C H I A R A

Badalamenti Gaetano e Andreotti Giulio colpevoli del delitto di cui agli articoli 110, 575, 573, n. 3 codice penale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante della premeditazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n.1.c.p,

CONDANNA

ciascuno dei predetti imputati alla pena di anni ventiquattro di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento in solido delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e di quelle sostenute dalle parti civili che liquida, quanto a Pecorelli Stefano, in euro 24.200, di cui euro 2.200 per spese determinate forfettariamente, oltre iva e cap come per legge, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando al predetto, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva inter partes, euro 100.000, quanto a Pecorelli Rosina, per entrambi i gradi di giudizio, in euro 42.900, di cui euro 3.900 per spese determinate forfettariamente, oltre iva e cap come per legge, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato

giudizio civile, assegnando a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva inter partes, euro 50.000, e quanto a Pecorelli Andrea in euro 24.200, di cui euro 2.200 per spese determinate forfettariamente, oltre iva e cap come per legge, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva inter partes, euro 100.000.

CONFERMA

nel resto l'appellata sentenza nei confronti di Calò Giuseppe, Vitalone Claudio, Carminati Massimo e La Barbera Michelangelo.

Visto l'articolo 544, comma 3°, codice di procedura penale, considerata la particolare complessità del caso e, conseguentemente, della motivazione

A S S E G N A

il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Perugia, 17 novembre 2002

IL PRESIDENTE ESTENSORE¹³⁰
GABRIELE LINO
VERRINA

IL CONSIGLIERE ESTENSORE¹³¹
MAURIZIO MUSCATO

¹³⁰ Da pagina 221, riga 26, a pagina 230, riga 15; da pagina 263, riga 17, a pagina 264, riga 18; da pagina 303, riga 26 a pagina 327; da pagina 363, riga 4 a pagina 367, riga 21.

¹³¹ Da pagina 1 a pagina 221, riga 25; da pagina 230, riga 16, a pagina 263, riga 16; da pagina 264, riga 19, a pagina 303, riga 25, e da pagina 328 a pagina 363, riga 3.